



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE ANNUALE 2019

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA





CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE ANNUALE 2019

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Compendio dell'attività giudiziaria della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea

CORTE DI GIUSTIZIA
L-2925 LUSSEMBURGO
Tel.: +352 4303-1

TRIBUNALE
L-2925 LUSSEMBURGO
Tel.: +352 4303-1

La Corte su Internet: curia.europa.eu

Printed by Court of Justice of the European Union in Luxembourg

Manoscritto ultimato il 1° febbraio 2020.

L'istituzione, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Corte di giustizia dell'Unione europea/Direzione della Comunicazione/
Unità delle Pubblicazioni e dei Mezzi elettronici

© Unione europea, 2020

Foto: © Unione europea, 2019-2020

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'Unione europea, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

| | | | | |
|-------|-------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Print | QD-AP-20-001-IT-C | ISBN 978-92-829-3375-6 | ISSN 2467-088X | doi:10.2862/784262 |
| PDF | QD-AP-20-001-IT-N | ISBN 978-92-829-3349-7 | ISSN 2467-1118 | doi:10.2862/5307 |

Indice

| | |
|--|----|
| <i>Prefazione del presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, K. Lenaerts</i> | 10 |
|--|----|

Capitolo I | La Corte di giustizia

| | |
|---|-----------|
| A Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2019 | 13 |
| B Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2019 | 16 |
| I. Diritti fondamentali | 16 |
| 1. Diritto ad un giudice imparziale e ad un processo equo | 16 |
| 2. Principio del ne bis in idem | 21 |
| 3. Libertà di religione | 22 |
| II. Cittadinanza dell'Unione | 22 |
| 1. Discriminazione in ragione della cittadinanza | 23 |
| 2. Perdita della cittadinanza europea a causa della perdita della cittadinanza di uno Stato membro | 24 |
| 3. Diritto di soggiorno derivato dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino dell'Unione | 25 |
| III. Disposizioni istituzionali | 28 |
| 1. Immunità dei membri del Parlamento europeo | 28 |
| 2. Iniziativa dei cittadini europei | 29 |
| IV. Diritto dell'Unione e diritto nazionale | 31 |
| V. Contenzioso dell'Unione | 33 |
| 1. Contenzioso generale | 33 |
| 1.1. Ricorso per inadempimento | 33 |
| 1.2. Ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione | 36 |
| 2. Contenzioso in materia economica, monetaria e bancaria | 37 |
| VI. Agricoltura e pesca | 42 |

| | |
|---|------------|
| VII. Libertà di circolazione | 46 |
| 1. Libera circolazione delle merci | 46 |
| 2. Libera circolazione dei lavoratori | 48 |
| 3. Libertà di stabilimento | 51 |
| 4. Libera prestazione di servizi | 54 |
| 5. Libera circolazione dei capitali | 56 |
| VIII. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione | 60 |
| 1. Politica d'asilo | 60 |
| 1.1. Status di rifugiato | 60 |
| 1.2. Trattamento delle domande di protezione internazionale | 64 |
| 1.3. Decisioni di rimpatrio | 72 |
| 2. Politica di immigrazione | 73 |
| IX. Cooperazione giudiziaria in materia penale: mandato di arresto europeo | 75 |
| X. Trasporti | 82 |
| XI. Concorrenza | 85 |
| 1. Articolo 101 TFUE | 85 |
| 2. Articolo 102 TFUE | 87 |
| 3. Aiuti di Stato | 88 |
| XII. Disposizioni fiscali | 92 |
| XIII. Ravvicinamento delle legislazioni | 95 |
| 1. Diritto d'autore | 95 |
| 2. Proprietà industriale | 101 |
| 3. Telecomunicazioni | 106 |
| 4. Appalti pubblici | 107 |
| 5. Alimenti | 109 |
| 6. Assicurazione per gli autoveicoli | 112 |
| 7. Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi | 114 |
| XIV. Internet e commercio elettronico | 116 |
| 1. Protezione dei dati personali | 116 |
| 2. Commercio elettronico | 120 |

| | |
|---|------------|
| XV. Politica sociale | 122 |
| 1. Parità di trattamento in materia di occupazione e di sicurezza sociale | 122 |
| 2. Organizzazione dell'orario di lavoro | 127 |
| 3. Diritto alle ferie annuali retribuite | 128 |
| 4. Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro | 130 |
| 5. Distacco dei lavoratori | 131 |
| XVI. Sanità pubblica | 132 |
| XVII. Tutela dei consumatori | 134 |
| XVIII. Ambiente | 138 |
| 1. Principio di precauzione | 138 |
| 2. Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati | 140 |
| 3. Direttiva «habitat» | 141 |
| 4. Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati | 142 |
| 5. Energia da fonti rinnovabili | 143 |
| XIX. Energia | 144 |
| XX. Paesi e territori d'oltremare | 146 |
| XXI. Accordi internazionali | 148 |
| XXII. Funzione pubblica europea | 149 |
| C Attività della cancelleria della Corte di giustizia nel 2019 | 154 |
| I. Le cause intentate | 154 |
| II. Le cause definite | 156 |
| III. Le cause pendenti | 157 |
| D Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia | 158 |
| E Composizione della Corte di giustizia | 188 |

Capitolo II | Il Tribunale

| | |
|---|------------|
| A Attività del Tribunale nel 2019 | 195 |
| B Giurisprudenza del Tribunale nel 2019 | 197 |
| Tendenze giurisdizionali | 197 |
| I. Procedimento giurisdizionale | 199 |
| 1. Nozione di atto impugnabile | 199 |
| 2. Legittimazione ad agire | 202 |
| 3. Termini di ricorso | 205 |
| 4. Gratuito patrocinio | 207 |
| II. Diritto istituzionale | 209 |
| III. Regole di concorrenza applicabili alle imprese | 211 |
| 1. Apporti nel settore dell'articolo 101 TFUE | 211 |
| 2. Apporti nel settore delle concentrazioni | 218 |
| IV. Aiuti di Stato | 219 |
| 1. Ricevibilità | 219 |
| 2. Nozione di aiuto di Stato | 220 |
| a. Esistenza di un vantaggio economico | 220 |
| b. Imputabilità – utilizzazione di risorse di Stato | 221 |
| 3. Misure fiscali nazionali | 224 |
| a. Misure a favore di porti nazionali | 224 |
| b. Tassazione delle società integrate in un gruppo multinazionale | 227 |
| 4. Sovvenzioni agli investimenti a favore di imprese di trasporto pubblico | 231 |
| 5. Applicabilità ratione temporis delle disposizioni in materia di aiuti di Stato | 234 |
| V. Proprietà intellettuale | 235 |
| 1. Marchio dell'Unione europea | 235 |
| a. Impedimenti assoluti alla registrazione | 235 |
| b. Impedimenti alla registrazione relativi | 238 |
| c. Questioni procedurali | 241 |
| 2. Disegni o modelli | 242 |
| 3. Ritrovati vegetali | 242 |

| | |
|--|-----|
| VI. Politica estera e di sicurezza comune – | |
| Misure restrittive | 244 |
| 1. Lotta al terrorismo | 244 |
| 2. Ucraina | 246 |
| VII. Coesione economica, sociale e territoriale | 247 |
| VIII. Tutela della salute | 249 |
| IX. Energia | 250 |
| X. Prodotti chimici (REACH) | 251 |
| XI. Dumping | 254 |
| XII. Accesso ai documenti delle istituzioni | 259 |
| 1. Nozione di informazioni riguardanti emissioni nell'ambiente | 259 |
| 2. Eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno | 260 |
| 3. Portata della presunzione generale di riservatezza dei documenti relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato | 261 |
| XIII. Funzione pubblica | 262 |
| 1. Risoluzione del contratto | 262 |
| 2. Collocamento a riposo d'ufficio | 264 |
| 3. Sicurezza sociale | 264 |
| 4. Informatori | 265 |
| 5. Sicurezza del personale al servizio dell'Unione | 266 |
| XIV. Contenzioso in materia di risarcimento | 268 |
| XV. Domande di provvedimenti provvisori | 272 |
| C Attività della cancelleria del Tribunale nel 2019 | 276 |
| I. Contributo all'attività giurisdizionale | 277 |
| a. Gestione dei fascicoli processuali | 277 |
| b. Promozione della coerenza | 279 |
| c. Azioni preventive connesse al rischio di Brexit senza accordo | 280 |

| | |
|--|------------|
| II. Azioni svolte nell'ambito della terza fase della riforma | 281 |
| a. Azioni connesse alle partenze e alle assunzioni delle funzioni di un numero di giudici senza precedenti | 281 |
| b. Misure di organizzazione del Tribunale | 282 |
| III. Altre forme di assistenza al Tribunale | 283 |
| IV. Attività amministrative | 284 |
| D Statistiche giudiziarie del Tribunale | 286 |
| E Composizione del Tribunale | 312 |





Koen Lenaerts

Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea

L'anno 2019 è stato caratterizzato da diversi anniversari.

Il decimo anniversario del Trattato di Lisbona, che ha segnatamente modificato la denominazione della Corte e del Tribunale nonché il procedimento di nomina dei loro membri, introdotto una serie di novità nei procedimenti giudiziari e conferito alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il rango di diritto primario.

Il quindicesimo anniversario del «grande allargamento» dell'Unione europea, a sua volta conseguente alla fine della divisione del continente europeo, simboleggiato dalla caduta del muro di Berlino il 9 novembre 1989.

E il trentesimo anniversario dell'insediamento del Tribunale, che è stato celebrato nel settembre 2019, durante un convegno che ha consentito di rivolgere uno sguardo retrospettivo all'importante contributo di tale organo giurisdizionale allo sviluppo del diritto dell'Unione e di riflettere sulle sfide che attendono il Tribunale a seguito, in particolare, dell'attuazione della terza e ultima fase della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione.

Altro motivo di soddisfazione: l'inaugurazione della terza torre, il 19 settembre 2019, in presenza di S.A.R. il Granduca di Lussemburgo, del presidente della Camera dei Deputati e del Primo Ministro lussemburghese, nonché di numerose personalità. Tale evento ha segnato il completamento della quinta estensione del Palazzo e ha consentito a 750 colleghi di raggiungere il complesso immobiliare dell'istituzione. Più che un edificio, tale torre simboleggia la riunione di tutto il personale dell'istituzione sotto lo stesso tetto per la prima volta da vent'anni, a vantaggio dell'efficacia e della convivialità nei rapporti quotidiani di lavoro.

Ma il 2019 è stato anche, per l'Unione europea, un anno movimentato. Brexit, emergenza climatica, crisi migratoria, preoccupazioni legate al rispetto dei valori di libertà, di democrazia e dello Stato di diritto: tutte questioni che richiedono risposte adeguate, in linea con gli obiettivi del progetto europeo, e che hanno o avranno un'influenza diretta sul contenzioso dinanzi alla Corte e al Tribunale.

Più che mai, in tale contesto, dobbiamo quindi approfondire tutto l'impegno necessario alla promozione incessante di un'Unione di diritto e alla sensibilizzazione di tutti ai meriti della costruzione europea e ai valori fondamentali ad essa sottesi.

In tale prospettiva, sono lieto del successo sempre maggiore incontrato da iniziative quali la giornata «Porte aperte» dell'istituzione, alla quale contribuiscono ogni anno numerosi membri del personale, nonché dell'arricchimento del sito Internet dell'istituzione, che consente ormai di accedere, in tutte le lingue disponibili, a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale depositate dinanzi alla Corte a partire dal 1° luglio 2018.

Sul piano istituzionale, il 2019 è stato segnato dalla partenza di cinque membri della Corte e dall'arrivo di quattro membri, nonché dal decesso, il 9 giugno 2019, dell'avvocato generale Yves Bot, al quale tengo a rendere omaggio per l'eredità intellettuale che ci ha lasciato, in particolare nelle materie relative al diritto penale dell'Unione.

Il Tribunale, dal canto suo, ha visto la partenza di otto dei suoi membri e salutato l'arrivo di quattordici nuovi membri per l'effetto combinato del suo rinnovo parziale triennale e dell'attuazione della terza fase della riforma dell'architettura giurisdizionale, la quale ha portato il numero di giudici al suo interno a due giudici per Stato membro. Approfitto di questa prefazione per ringraziare vivamente il giudice Jaeger – il quale, nel settembre 2019, ha passato il testimone della presidenza del Tribunale al giudice van der Woude – per la sua dedizione impeccabile alla testa di tale organo giurisdizionale per dodici anni.

Sul piano statistico, il 2019 è stato un anno eccezionale sotto due aspetti. Sebbene il numero complessivo di cause concluse dai due organi giurisdizionali nel 2019 si avvicini al livello storico dell'anno precedente (1 739 cause, contro 1 769 nel 2018), la Corte ha, dal canto suo, definito un numero record di cause, vale a dire 865 cause (contro 760 nel 2018). Il numero complessivo di cause proposte dinanzi ai due organi giurisdizionali si colloca, dal canto suo, ad un livello mai raggiunto, vale a dire 1 905 cause (contro 1 683 nel 2018 e 1 656 nel 2017). L'incremento è particolarmente impressionante per quanto riguarda la Corte, che ha registrato 966 nuove cause nel 2019 (contro 849 nel 2018 e 739 nel 2017). Esso è dovuto ad un aumento molto consistente del numero di cause pregiudiziali (641 cause contro 568 nel 2018), ma anche ad un sensibile incremento del numero di impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale (266 impugnazioni, contro 199 nel 2018), che a sua volta è legato in gran parte all'accresciuta produttività del Tribunale nel corso del 2018.

In tale contesto, occorre salutare l'entrata in vigore, il 1° maggio 2019, del meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni, che dovrebbe consentire di decongestionare alquanto la Corte in talune materie affinché essa possa concentrarsi ancor più sulla missione primaria di interpretazione pregiudiziale del diritto dell'Unione.

La presente relazione fornisce al lettore una presentazione completa dell'evoluzione e dell'attività dell'istituzione nel corso del 2019. Come negli anni scorsi, una parte sostanziale di tale relazione è dedicata ad un richiamo dei principali sviluppi della giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Alcuni dati statistici specifici a ciascun organo giurisdizionale, preceduti da una breve introduzione, completano e illustrano l'analisi.

Colgo l'occasione per ringraziare calorosamente i miei colleghi e tutto il personale dell'istituzione per l'eccellente lavoro che hanno svolto quest'anno.





Capitolo I

La Corte di giustizia

A | Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2019

Del presidente **Koen Lenaerts**

Questo primo capitolo espone sinteticamente le attività della Corte di giustizia nel 2019. Esso fornisce, nella prima parte (A), un quadro dell'evoluzione dell'organo giurisdizionale durante lo scorso anno e della sua attività giurisdizionale. La seconda parte (B) presenta, come ogni anno, i principali sviluppi giurisprudenziali, classificati per materia. La terza e la quarta parte espongono l'attività della cancelleria durante il periodo di riferimento (C) nonché le statistiche relative allo scorso anno giudiziario (D) e la quinta parte presenta la composizione della Corte nel corso dello stesso anno (E).

1.1. Il 2019 è stato caratterizzato dalla partenza di quattro membri della Corte: Maria Berger (giudice della Corte dal 2009 al 2019), Egils Levits (giudice della Corte dal 2004 al 2019) a seguito della sua elezione a Presidente della Repubblica di Lettonia, Allan Rosas (giudice della Corte dal 2002 al 2019 e presidente di una sezione di cinque giudici dal 2004 al 2009) e Carl-Gustav Fernlund (giudice della Corte dal 2011 al 2019). Quest'anno è stato inoltre funestato dal decesso di Yves Bot (avvocato generale dal 2006 al 2019).

Nel corso del medesimo anno, Nils Wahl (Svezia, avvocato generale dal 2012 al 2019), Andreas Kumin (Austria) e Niilo Jääskinen (Finlandia, avvocato generale dal 2009 al 2015) hanno assunto le funzioni di giudici, mentre Priit Pikamäe (Estonia) ha assunto le funzioni di avvocato generale.

1.2. Sul piano del funzionamento istituzionale, il 2019 ha visto l'attuazione pressoché integrale della terza fase della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione risultante dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU 2015 L 341, pag. 14).

La prima fase di tale riforma, che è entrata in vigore nel dicembre 2015, prevedeva l'assunzione delle funzioni da parte di dodici giudici supplementari presso il Tribunale. Essa si è praticamente conclusa, mancando soltanto una nomina per il suo completamento.

La seconda fase, che si è svolta nel settembre 2016, ha portato alla scomparsa del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea e al trasferimento delle sue competenze al Tribunale. Parallelamente, essa prevedeva la nomina di sette giudici supplementari presso il Tribunale, numero corrispondente a quello dei giudici che componevano il Tribunale della funzione pubblica. Tale seconda fase si è interamente conclusa nell'ottobre 2017.

La terza e ultima fase della riforma, che gli organi legislativi dell'Unione hanno voluto far coincidere con il rinnovo parziale del Tribunale nel settembre 2019, deve portare ad un aumento del numero dei giudici di tale organo giurisdizionale affinché ciascuno Stato membro disponga in esso di due giudici. È in tale contesto che sette nuovi giudici hanno assunto le loro funzioni nel corso di un'udienza solenne tenutasi il 26 settembre 2019.

1.3. Il regolamento (UE, Euratom) 2019/629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (GU 2019, L 111, pag. 1), ha introdotto, a partire dal 1° maggio 2019, due importanti modifiche allo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La prima modifica è stata motivata dalle difficoltà incontrate dal Tribunale nell'ambito dei ricorsi di annullamento proposti dagli Stati membri contro gli atti della Commissione relativi alla mancata esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2 o 3, TFUE, qualora le opinioni della Commissione e dello Stato membro interessato divergano quanto all'adeguatezza delle misure adottate da tale Stato

membro per conformarsi alla sentenza della Corte. Per tale motivo, il contenzioso relativo al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità di mora imposto ad uno Stato membro ai sensi di dette disposizioni del TFUE è d'ora in poi riservato alla sola Corte.

La seconda modifica, legata al notevole aumento, negli ultimi anni, del numero di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte avverso le decisioni del Tribunale, è consistita nell'introduzione di un meccanismo di ammissione preventiva delle impugnazioni per le cause che hanno già beneficiato di un doppio esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente (un organo o un organismo dell'Unione quale l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche o l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea) e poi da parte del Tribunale. Tale meccanismo consente d'ora in poi alla Corte, in siffatte cause, di ammettere l'impugnazione, in tutto o in parte, soltanto qualora essa sollevi una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

1.4. La Corte ha adottato, con l'approvazione del Consiglio, una serie di modifiche al proprio regolamento di procedura (GU 2019, L 316, pag. 103). Una parte di tali modifiche mira a tener conto dell'esperienza acquisita per chiarire la portata di alcune disposizioni del regolamento di procedura della Corte o, se del caso, per completarle o semplificarle. Altre modifiche tengono conto dei recenti sviluppi legati, in particolare, alla modalità di designazione del primo avvocato generale o al nuovo contesto normativo applicabile alla protezione dei dati personali nell'Unione europea, che rendeva necessario apportare modifiche alle regole usuali di notificazione e di pubblicazione degli atti di procedura.

Nel settembre 2019 la Corte ha inoltre adottato una nuova versione delle proprie Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1). Tali raccomandazioni richiamano le caratteristiche essenziali del procedimento pregiudiziale e gli elementi che i giudici nazionali devono prendere in considerazione prima di adire la Corte, fornendo inoltre a questi ultimi indicazioni pratiche sulla forma e sul contenuto delle domande di pronuncia pregiudiziale. Poiché tali domande devono essere notificate, previa traduzione, a tutti gli interessati di cui all'articolo 23 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e poiché le pronunce pregiudiziali della Corte sono destinate, in linea di principio, ad essere pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, dette raccomandazioni dedicano una particolare attenzione alla presentazione di tali domande e, segnatamente, alla protezione dei dati personali. Nella loro corrispondenza con la Corte, gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono inoltre incoraggiati ad utilizzare tutte le potenzialità offerte dall'applicazione e-Curia, che consente il deposito e la notifica degli atti processuali in maniera istantanea e sicura.

Infine, la Corte ha approvato, nel dicembre 2019, una serie di modifiche alle sue Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (GU 2020, L 42 I, pag. 1). Tali modifiche includono chiarimenti relativi al trattamento delle richieste di riservatezza nell'ambito delle impugnazioni, alle modalità di trasmissione degli atti processuali e allo svolgimento delle udienze di discussione. Esse riflettono inoltre alcuni recenti sviluppi, quali l'entrata in vigore, il 1° maggio 2019, del suddetto meccanismo di ammissione preventiva di talune categorie di impugnazioni o la maggiore attenzione prestata dall'organo giurisdizionale alla protezione dei dati personali.

2. Sul piano statistico – e fatti salvi i commenti più dettagliati esposti nella parte C del presente capitolo della Relazione annuale –, dalla lettura dei dati statistici relativi allo scorso anno emergono diverse tendenze.

La prima tendenza, molto evidente, riguarda il numero di cause introdotte. Con 966 nuove cause promosse dinanzi ad essa nel 2019, la Corte registra infatti il numero più elevato di cause nella sua storia, con un aumento di quasi il 14% rispetto al numero di cause introdotte nel 2018 (849), che costituiva già un anno record sotto questo profilo. Come nei due anni precedenti, all'origine di tale aumento sono essenzialmente le domande di pronuncia pregiudiziale (641 nuove cause pregiudiziali, contro 568 nel 2018), ma la Corte ha

anche registrato un sensibile incremento del numero delle impugnazioni, impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario e impugnazioni su intervento (266 cause, contro 199 nel 2018), a differenza dei ricorsi diretti, il cui numero è diminuito nel 2019 (41 cause).

La seconda caratteristica che emerge da dette statistiche riguarda il numero di cause concluse dalla Corte, che riflette anch'esso l'attività estremamente intensa svolta dall'organo giurisdizionale. Nel 2019 sono stati infatti definite dalla Corte 865 cause, contro 760 nel 2018. Nell'esaminare i dati statistici relativi allo scorso anno, l'attenzione del lettore sarà attirata soprattutto dalla quantità, sempre notevole, delle cause trattate dalla Grande Sezione della Corte (82 cause concluse da tale collegio giudicante nel 2019), ma anche dalla quantità crescente delle cause concluse dalle sezioni di tre giudici, il cui numero, nel 2019, ha leggermente superato quello delle cause concluse dalle sezioni di cinque giudici (351 cause contro 343).

Infine, si segnala che, nonostante l'aumento del numero di nuove cause, la durata media di trattamento delle cause è rimasta, nel 2019, ad un livello molto soddisfacente, attestandosi, rispettivamente, a 15,5 mesi per il trattamento delle cause pregiudiziali e a 11,1 mesi per il trattamento delle impugnazioni. Tale risultato è stato raggiunto, in particolare, grazie ad un maggiore ricorso alle ordinanze basate sugli articoli 53, 99, 181 o 182 del regolamento di procedura, ma anche per effetto dell'attuazione del nuovo meccanismo di ammissione delle impugnazioni, che dà luogo ad una decisione molto rapida sulla non ammissione di un'impugnazione qualora il ricorrente non abbia dimostrato che quest'ultima sollevi una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

B | Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2019

I. Diritti fondamentali

Nel corso del 2019 la Corte si è pronunciata in numerose occasioni sui diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Varie decisioni adottate in materia sono recensite nella presente relazione¹. Le decisioni presentate nella presente rubrica apportano importanti precisazioni sulla portata di taluni diritti e principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), come il diritto ad un giudice imparziale e il principio del *ne bis in idem*².

1. Diritto ad un giudice imparziale e ad un processo equo

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi, in tre sentenze, sugli effetti delle riforme giudiziarie in Polonia con riferimento al diritto ad un giudice imparziale, al diritto ad un processo equo e al principio dell'indipendenza dei giudici.

Nella sentenza **Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema)** (C-619/18, [EU:C:2019:531](#)), pronunciata il 24 giugno 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha accolto il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica di Polonia e volto a far accertare *che, da un lato, prevedendo l'applicazione della misura consistente nell'abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici della Corte*

1] Le sentenze riportate sono le seguenti: la sentenza del 26 marzo 2019, **SM (Minore posto sotto kafala algerina)** (C-129/18, [EU:C:2019:248](#)), presentata nella rubrica II «Cittadinanza dell'Unione»; la sentenza del 19 dicembre 2019, **Junqueras Vies** (C-502/19, [EU:C:2019:1115](#)), presentata nella rubrica III «Disposizioni istituzionali»; la sentenza del 5 novembre 2019, **BCE e a./Trasta Komercbanka e a.** (C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, [EU:C:2019:923](#)), presentata nella rubrica V «Contenzioso dell'Unione»; la sentenza del 21 maggio 2019, **Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli)** (C-235/17, [EU:C:2019:432](#)), presentata nella rubrica VII «Libertà di circolazione»; le sentenze del 19 marzo 2019, **Ibrahim e a.** (C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, [EU:C:2019:219](#)), del 19 marzo 2019, **Jawo** (C-163/17, [EU:C:2019:218](#)), del 2 aprile 2019, **H. e R.** (C-582/17 e C-583/17, [EU:C:2019:280](#)), del 14 maggio 2019, **M e a. (Revoca dello status di rifugiato)** (C-391/16, C-77/17 e C-78/17, [EU:C:2019:403](#)), del 23 maggio 2019, **Bilali** (C-720/17, [EU:C:2019:448](#)), del 29 luglio 2019, **Torubarov** (C-556/17, [EU:C:2019:626](#)), del 12 novembre 2019, **Haqbin** (C-233/18, [EU:C:2019:956](#)), nonché del 12 dicembre 2019, **Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella di un rifugiato)** (C-519/18, [EU:C:2019:1070](#)), presentate nella rubrica VIII «Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione»; le sentenze del 27 maggio 2019, **OG e PI (Procure di Lubeca e di Zwickau)** (C-508/18 e C-82/19 PPU, [EU:C:2019:456](#)), del 27 maggio 2019, **PF (Procuratore generale di Lituania)** (C-509/18, [EU:C:2019:457](#)), nonché del 15 ottobre 2019, **Dorobantu** (C-128/18, [EU:C:2019:857](#)), presentate nella rubrica IX «Cooperazione giudiziaria in materia penale: mandato d'arresto europeo»; la sentenza del 29 luglio 2019, **Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione** (C-654/17 P, [EU:C:2019:634](#)), presentata nella rubrica XI «Concorrenza»; le sentenze del 29 luglio 2019, **Funke Medien NRW** (C-469/17, [EU:C:2019:623](#)), del 29 luglio 2019, **Pelham e a.** (C-476/17, [EU:C:2019:624](#)), nonché del 29 luglio 2019, **Spiegel Online** (C-516/17, [EU:C:2019:625](#)), presentate nella rubrica XIII «Ravvicinamento delle legislazioni»; le sentenze del 24 settembre 2019, **Google (Portata territoriale della deindicizzazione)** (C-507/17, [EU:C:2019:772](#)), nonché del 24 settembre 2019, **GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili)** (C-136/17, [EU:C:2019:773](#)), presentate nella rubrica XIV «Internet e commercio elettronico»; le sentenze del 22 gennaio 2019, **Cresco Investigation** (C-193/17, [EU:C:2019:43](#)), del 14 maggio 2019, **CCOO** (C-55/18, [EU:C:2019:402](#)), del 19 novembre 2019, **TSN e AKT** (C-609/17 e C-610/17, [EU:C:2019:981](#)), nonché del 20 giugno 2019, **Hakelbracht e a.** (C-404/18, [EU:C:2019:523](#)), presentate nella rubrica XV «Politica sociale». Si riporta anche il parere 1/17, del 30 aprile 2019, **Accordo ECG UE-Canada** ([EU:C:2019:341](#)), presentato nella rubrica XXI «Accordi internazionali».

2] La Corte si è inoltre pronunciata in varie occasioni sul principio di non discriminazione come precisato nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16) e nella direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23). Tale giurisprudenza è presentata nella rubrica XV.1 «Parità di trattamento in materia di occupazione e di sicurezza sociale».

suprema ai giudici in carica nominati prima del 3 aprile 2018 e, dall'altro, attribuendo al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l'età per il pensionamento ex novo fissato, detto Stato membro era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

La Commissione contestava alla Repubblica di Polonia di aver violato, con dette misure, il principio di indipendenza dei giudici e, in particolare, il principio di inamovibilità di questi ultimi, e di aver pertanto violato gli obblighi derivanti per gli Stati membri dalla summenzionata disposizione.

Nella sua sentenza, la Corte ha preso posizione, in primo luogo, sull'applicabilità e sulla portata dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. A tal riguardo, essa ha ricordato che tale disposizione impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, segnatamente ai sensi dell'articolo 47 della Carta, nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Più specificamente, ogni Stato membro deve, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, garantire che gli organi facenti parte, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito dal diritto dell'Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione e che, pertanto, possono essere chiamati a statuire su questioni legate all'applicazione o all'interpretazione di tale diritto, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, il che vale nella specie per la Corte suprema polacca. Per garantire che un tale organo giurisdizionale sia in grado di offrire una simile tutela, è di primaria importanza preservarne l'indipendenza, come confermato dall'articolo 47, secondo comma, della Carta. Il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell'insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell'Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto.

In secondo luogo, la Corte ha precisato la portata di detto requisito. A questo riguardo, essa ha statuito che le garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l'esistenza di regole, relative in particolare alla composizione degli organi interessati, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricasazione e di revoca dei membri che li compongono, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità di detti organi rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti. In particolare, tale indispensabile libertà dei giudici rispetto a qualsivoglia intervento o pressione esterni richiede talune garanzie idonee a tutelare le persone che svolgono la funzione giurisdizionale, come l'inamovibilità. Questo principio di inamovibilità esige, in particolare, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l'età obbligatoria per il pensionamento o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest'ultimo abbia una durata determinata. Pur non essendo totalmente assoluto, questo principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nella specie, la Corte ha constatato che la riforma contestata comporta la cessazione anticipata dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici in carica in seno alla Corte suprema e che essa potrebbe quindi essere ammessa solo se è giustificata da un obiettivo legittimo ed è proporzionata rispetto a quest'ultimo, e purché non sia atta a suscitare nei singoli legittimi dubbi come quelli summenzionati. Orbene, la Corte ha rilevato che l'applicazione della misura di abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema ai giudici in carica presso tale organo giurisdizionale non soddisfaceva le condizioni succitate, non essendo, in particolare, giustificata da una finalità legittima. Pertanto, essa ha stabilito che detta applicazione ledeva il principio di inamovibilità dei giudici, intrinsecamente connesso alla loro indipendenza.

In terzo ed ultimo luogo, la Corte si è pronunciata sul potere discrezionale, riconosciuto dalla nuova legge sulla Corte suprema al presidente della Repubblica, di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre la nuova età per il pensionamento fissata da detta legge. Essa ha osservato

che, anche se spetta ai soli Stati membri decidere se autorizzare o meno una tale proroga, resta il fatto che, quando essi optano per un simile meccanismo, sono tenuti ad assicurare che le condizioni e le modalità cui è soggetta una proroga siffatta non siano tali da pregiudicare il principio dell'indipendenza dei giudici. A tal riguardo, è vero che la circostanza che un organo quale il presidente della Repubblica sia investito del potere di decidere o meno di concedere tale eventuale proroga non è di per sé sufficiente a far ravvisare l'esistenza di un pregiudizio a detto principio. Tuttavia, occorre garantire che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all'adozione di simili decisioni siano tali da non poter suscitare nei singoli dubbi legittimi in merito all'indipendenza dei giudici interessati. A tal fine è necessario, in particolare, che tali requisiti e modalità siano concepiti in modo tale che detti giudici si trovino al riparo da eventuali tentazioni di cedere ad interventi o pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Siffatte modalità devono quindi, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati.

Orbene, per quanto attiene alla nuova legge sulla Corte suprema, la Corte constata che, in base ad essa, la proroga della funzione giudiziaria attiva dei giudici di detto organo giurisdizionale è ormai subordinata a una decisione del presidente della Repubblica, che ha carattere discrezionale, che non deve essere motivata e che non può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale. Per quanto concerne l'intervento, previsto da detta legge, del Consiglio nazionale della magistratura prima dell'adozione della decisione del presidente della Repubblica, la Corte sottolinea che l'intervento di un siffatto organo, nell'ambito di un processo di proroga dell'esercizio delle funzioni di un giudice al di là dell'età ordinaria per il suo pensionamento, può effettivamente, in linea di principio, risultare idoneo a contribuire a rendere tale processo più obiettivo. Questo è vero, tuttavia, solo a patto che siano soddisfatte talune condizioni e, in particolare, che detto organo sia a sua volta indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo e dall'autorità alla quale è chiamato a fornire un parere, e che un parere siffatto sia reso sulla base di criteri obiettivi e pertinenti e sia debitamente motivato, così da essere idoneo a guidare in modo obiettivo detta autorità nell'adozione della sua decisione. Nella specie, la Corte reputa sufficiente constatare che, vista in particolare la mancanza di motivazione, i pareri resi dal Consiglio nazionale della magistratura non sono idonei a contribuire a guidare in modo obiettivo l'esercizio del potere attribuito al presidente della Repubblica dalla nuova legge sulla Corte suprema, cosicché detto potere è tale da suscitare legittimi dubbi, segnatamente nei singoli, quanto all'impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi che possono trovarsi contrapposti dinanzi ad essi. Nella sentenza **Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari)** (C-192/18, [EU:C:2019:924](#)), pronunciata il 5 novembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha accolto il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica di Polonia e *ha dichiarato che tale Stato membro, introducendo, da un lato, un'età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti alla magistratura polacca, e abbassando, dall'altro, l'età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari, conferendo al contempo al Ministro della Giustizia il potere di prorogare il periodo di servizio di tali giudici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto dell'Unione.*

Una legge polacca del 12 luglio 2017 ha abbassato l'età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari e dei magistrati del pubblico ministero e l'età per il pensionamento anticipato dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, mentre in precedenza tali età erano fissate a 67 anni per entrambi i sessi. Inoltre, tale legge ha conferito al Ministro della Giustizia il potere di prorogare

il periodo di servizio dei giudici dei tribunali ordinari al di là delle nuove età pensionabili, distinte a seconda del sesso, così stabilite. Ravvisando la contrarietà di tali norme al diritto dell'Unione³, la Commissione ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento.

Per quanto riguarda, in primo luogo, le differenze in tal modo introdotte da detta legge, in funzione del sesso, con riferimento all'età per il pensionamento dei magistrati polacchi, essa ha rilevato, anzitutto, che le pensioni di vecchiaia di cui beneficiano detti magistrati rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 157 TFUE, secondo il quale ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. I regimi pensionistici in questione rientrano parimenti nell'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva 2006/54⁴ (in prosieguo: la «direttiva "parità uomini-donne"») dedicate alla parità di trattamento nei regimi professionali di sicurezza sociale. La Corte ha dichiarato, poi, che la stessa legge ha introdotto condizioni direttamente discriminatorie basate sul sesso, in particolare, per quanto riguarda il momento in cui gli interessati possono beneficiare dell'accesso effettivo alle prestazioni previste dai regimi pensionistici interessati. Essa ha respinto, infine, l'argomento della Repubblica di Polonia secondo cui le differenze così previste tra magistrati di sesso femminile e magistrati di sesso maschile in materia di età di accesso a una pensione di vecchiaia costituiscono una misura di discriminazione positiva. Dette differenze non sono infatti tali da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei pubblici dipendenti di sesso femminile, aiutando queste ultime nella loro vita professionale e ponendo rimedio ai problemi che esse possono incontrare nel corso della loro carriera. La Corte ha pertanto concluso che la normativa in questione viola l'articolo 157 TFUE e la direttiva «parità uomini-donne».

In secondo luogo, la Corte ha esaminato la misura che conferisce al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare o meno la proroga dell'esercizio delle funzioni dei giudici dei tribunali ordinari al di là dell'età per il pensionamento quale ex novo ridotta. Fondandosi, segnatamente, sui principi elaborati nella sentenza del 24 giugno 2019, **Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema)**⁵, essa ha anzitutto dichiarato applicabile l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, con la motivazione che i tribunali ordinari polacchi possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni legate al diritto dell'Unione. Tali tribunali devono pertanto soddisfare i requisiti relativi ad una tutela giurisdizionale effettiva. Orbene, per garantire che essi siano in grado di offrire detta tutela, è di primaria importanza preservare la loro indipendenza.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che la circostanza che un organo quale il Ministro della Giustizia sia investito del potere di concedere o meno una proroga dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali oltre l'età per il pensionamento ordinaria non è, ovviamente, di per sé sufficiente a far ravvisare l'esistenza di una violazione del principio di indipendenza. Tuttavia, essa ha osservato che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che accompagnano detto potere decisionale sono tali, nel caso di specie, da suscitare dubbi legittimi in merito all'impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità. Infatti, da un lato, i criteri in base ai quali il Ministro è chiamato ad adottare la sua decisione sono troppo vaghi e non verificabili, e detta decisione non deve essere motivata né può essere sindacata in giudizio. Dall'altro lato, la durata del periodo durante il quale i giudici possono restare in attesa della decisione del Ministro dipende dalla discrezionalità di quest'ultimo.

3] Articolo 157 TFUE, articolo 5, lettera a), e articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23), nonché articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta.

4] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

5] Sentenza della Corte del 24 giugno 2019, **Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema)** (C-619/18, [EU:C:2019:531](#)).

La Corte ha parimenti rilevato che la combinazione della misura di abbassamento dell'età ordinaria per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari e della misura che conferisce al Ministro della Giustizia il potere discrezionale di autorizzare la proroga dell'esercizio delle loro funzioni oltre la nuova età così fissata, proroga pari a dieci anni per i giudici di sesso femminile e a cinque anni per i giudici di sesso maschile, viola il principio di inamovibilità dei giudici. Questa combinazione di misure è infatti tale da suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto al fatto che il nuovo sistema sia in realtà diretto a consentire al Ministro di escludere taluni gruppi di giudici una volta che abbiano raggiunto l'età ordinaria per il pensionamento ex novo fissata, mantenendo al contempo in servizio un'altra parte degli stessi. Inoltre, poiché la decisione del Ministro non è soggetta a termini e il giudice interessato rimane in servizio fino alla sua adozione, l'eventuale decisione negativa del Ministro può intervenire dopo che l'interessato sia stato mantenuto in servizio oltre la nuova età per il pensionamento.

Nella sentenza **A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema)** (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, [EU:C:2019:982](#)), pronunciata il 19 novembre 2019 nell'ambito di un procedimento accelerato, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che *il diritto a un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 47 della Carta e riaffermato, nel settore della lotta contro le discriminazioni, dalla direttiva 2000/78⁶ (in prosieguo: la «direttiva "antidiscriminazione"»)*, osta a che controversie relative all'applicazione del diritto dell'Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale.

Nelle cause pendenti dinanzi al giudice del rinvio, tre giudici polacchi (della Corte suprema amministrativa e della Corte suprema) lamentavano, tra l'altro, violazioni del divieto di discriminazione fondata sull'età in materia di occupazione a causa del loro collocamento a riposo anticipato, deciso conformemente alla nuova legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema. Sebbene, a seguito di una recente modifica, tale legge non riguardi più i giudici che, come i ricorrenti nei procedimenti principali, erano già in servizio presso la Corte suprema al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, e sebbene, di conseguenza, tali ricorrenti siano stati mantenuti o reintegrati nelle proprie funzioni, il giudice del rinvio riteneva di continuare a trovarsi di fronte a un problema di natura procedurale. Benché, infatti, il tipo di controversie in questione ricadesse, di norma, nella competenza della Sezione disciplinare, istituita ex novo all'interno della Corte suprema, esso si chiedeva se, a causa dei dubbi quanto all'indipendenza di tale organo, fosse tenuto a disapplicare le norme nazionali di ripartizione delle competenze giurisdizionali e, eventualmente, a conoscere esso stesso del merito di tali controversie.

Dopo aver dichiarato applicabili, nella specie, tanto l'articolo 47 della Carta quanto l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la Corte, basandosi nuovamente sui principi elaborati nella sentenza del 24 giugno 2019, **Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema)**⁷, ha evidenziato gli elementi specifici che il giudice del rinvio deve esaminare per poter valutare se la Sezione disciplinare della Corte suprema offra o meno garanzie sufficienti di indipendenza.

A tal riguardo essa ha affermato, in primo luogo, che il solo fatto che i giudici della Sezione disciplinare siano nominati dal presidente della Repubblica non è idoneo a creare una dipendenza nei confronti del potere politico, né a generare dubbi quanto alla loro imparzialità, se, una volta nominati, essi non sono soggetti ad alcuna pressione e non ricevono istruzioni nell'esercizio delle loro funzioni. Peraltro, l'intervento, a monte, del Consiglio nazionale della magistratura, incaricato di proporre i giudici in vista della loro nomina, è idoneo a delimitare obiettivamente il margine di manovra del presidente della Repubblica, a condizione, tuttavia, che tale organo sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo nonché dal

6] Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

7] Sentenza della Corte del 24 giugno 2019, **Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema)** (C-619/18, [EU:C:2019:531](#)).

presidente della Repubblica. In proposito, la Corte ha precisato che era importante tener conto di elementi sia fattuali sia giuridici attinenti allo stesso tempo alle condizioni in cui i membri del nuovo Consiglio della magistratura sono stati designati e al modo in cui quest'ultimo svolge concretamente il suo ruolo di garante dell'indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici. La Corte ha altresì affermato che occorre verificare la portata del controllo giurisdizionale sulle proposte del Consiglio della magistratura, atteso che le decisioni di nomina del presidente della Repubblica non sono, dal canto loro, soggette a un controllo siffatto.

In secondo luogo, la Corte ha messo in evidenza altri elementi, che caratterizzano più direttamente la Sezione disciplinare. Essa ha dichiarato, segnatamente, che, nel contesto particolare scaturito dall'adozione, fortemente contestata, delle disposizioni della nuova legge sulla Corte suprema che essa ha dichiarato contrarie al diritto dell'Unione nella sua sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C-619/18, [EU:C:2019:531](#)), il fatto che la Sezione disciplinare si sia vista conferire una competenza esclusiva per conoscere delle controversie relative al collocamento a riposo dei giudici della Corte suprema derivante da tale legge, che essa possa essere composta unicamente da giudici di nuova nomina e sembri godere di un grado di autonomia particolarmente elevato all'interno della Corte suprema costituivano elementi rilevanti di valutazione.

La Corte ha precisato che, sebbene ciascuno degli elementi esaminati, preso isolatamente, non necessariamente possa condurre a dubitare dell'indipendenza di detto organo, la conclusione potrebbe essere diversa ove detti elementi vengano considerati in modo combinato. Essa ha sottolineato che spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se questi ultimi possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità della nuova Sezione disciplinare della Corte suprema, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica.

In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell'Unione gli impone di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riserva a detta sezione la competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative al collocamento a riposo dei giudici della Corte suprema, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse.

2. Principio del *ne bis in idem*

Nella sentenza ***Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie*** (C-617/17, [EU:C:2019:283](#)), pronunciata il 3 aprile 2019, la Corte si è espressa, essenzialmente, sull'*interpretazione del principio del ne bis in idem sancito all'articolo 50 della Carta*. La sentenza di cui trattasi si inserisce nel quadro di una controversia che oppone la Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., una compagnia di assicurazioni, all'autorità polacca garante della concorrenza, relativamente alla decisione di quest'ultima che infligge alla prima, per un abuso di posizione dominante, un'ammenda per la violazione del diritto nazionale della concorrenza e un'ammenda per la violazione del diritto della concorrenza dell'Unione.

In tale contesto, la Corte ha stabilito che il principio del *ne bis in idem* non osta a che un'autorità nazionale garante della concorrenza infligga ad un'impresa, nell'ambito di una stessa decisione, un'ammenda per violazione del diritto nazionale della concorrenza e un'ammenda per violazione dell'articolo 82 CE (diventato articolo 102 TFUE). In una situazione del genere, l'autorità nazionale garante della concorrenza deve tuttavia assicurarsi che le ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell'infrazione.

A questo riguardo, la Corte ha sottolineato che dalla propria giurisprudenza risultava che il suddetto principio mira a evitare che un'impresa sia nuovamente condannata o perseguita, il che presuppone che tale impresa sia stata condannata o dichiarata non responsabile da una precedente decisione non più impugnabile.

Di conseguenza, la Corte ha concluso che il principio del *ne bis in idem* non è inteso applicarsi in una situazione in cui l'autorità nazionale per la concorrenza, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003⁸, applica in parallelo il diritto nazionale della concorrenza e le regole di concorrenza dell'Unione e sanziona, in forza dell'articolo 5 di tale regolamento, un'impresa, infliggendole, nell'ambito di una stessa decisione, un'ammenda per la violazione di tale diritto e un'ammenda per l'inosservanza delle suddette regole.

3. Libertà di religione

Per quanto riguarda la libertà di religione, occorre segnalare la sentenza del 22 gennaio 2019, **Cresco Investigation** (C-193/17, [EU:C:2019:43](#)), pronunciata dalla Grande Sezione della Corte, sulla compatibilità con l'articolo 21 della Carta, nonché con la direttiva «antidiscriminazione», di una legislazione che concede un giorno festivo retribuito, il Venerdì santo, nonché, in caso di lavoro in tale giorno, un'«indennità per giorno festivo» ai soli lavoratori appartenenti a talune chiese cristiane⁹.

Inoltre, nella sentenza **Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs** (C-497/17, [EU:C:2019:137](#)), pronunciata il 26 febbraio 2019, la Grande Sezione della Corte ha verificato se un logo di produzione biologica dell'Unione europea possa essere apposto su prodotti ottenuti da animali che sono stati oggetto, in forza di una disposizione derogatoria del regolamento n. 1099/2009¹⁰ diretta ad assicurare il rispetto della libertà di religione, di una macellazione rituale senza stordimento previo¹¹.

II. Cittadinanza dell'Unione

La Corte ha pronunciato varie sentenze in materia di cittadinanza dell'Unione, fra cui una sentenza concernente la discriminazione in ragione della cittadinanza¹², una sentenza avente ad oggetto la perdita della cittadinanza europea a causa della perdita della cittadinanza di uno Stato membro e due sentenze concernenti il diritto di soggiorno derivato dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino dell'Unione.

8] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

9] Tale sentenza viene presentata nella rubrica XV.1 «Parità di trattamento in materia di occupazione e di sicurezza sociale».

10] Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1).

11] Tale sentenza è presentata nella rubrica VI «Agricoltura e pesca».

12] Occorre parimenti segnalare, a tal riguardo, la sentenza **Austria/Germania** (C-591/17, [EU:C:2019:504](#)), pronunciata il 18 giugno 2019, nella quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un canone per l'uso delle infrastrutture per gli autoveicoli privati e su un'esenzione per i proprietari di veicoli immatricolati in Germania. Poiché l'onere economico di tale canone grava, *de facto*, solo sui proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso dalla Germania, la Corte ha dichiarato che esso portava ad istituire una disparità di trattamento in ragione della cittadinanza. Tale sentenza è presentata nella rubrica VII.1 «Libera circolazione delle merci».

1. Discriminazione in ragione della cittadinanza

Nella sentenza **TopFit e Biffi** (C-22/18, [EU:C:2019:497](#)), pronunciata il 13 giugno 2019, la Corte ha interpretato gli articoli 18, 21 e 165 TFUE nell'ambito di una controversia fra un atleta dilettante di nazionalità italiana e la federazione nazionale tedesca di atletica leggera in merito alle *condizioni di partecipazione dei cittadini di altri Stati membri a campionati tedeschi di sport dilettantistico nella categoria senior*.

Secondo la Corte, tali disposizioni ostano ad una normativa di una federazione sportiva nazionale, in forza della quale un cittadino dell'Unione, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Infatti, la Corte ha constatato, anzitutto, che un cittadino dell'Unione, come, nella specie, l'atleta dilettante, il quale si sia avvalso della propria libertà di circolazione, può legittimamente richiamarsi agli articoli 18 e 21 TFUE nell'ambito della sua pratica di uno sport dilettantistico da competizione nella società dello Stato membro ospitante. A tal riguardo, la Corte ha invocato segnatamente il ruolo dello sport come fattore di integrazione nella società dello Stato membro ospitante, riflesso dall'articolo 165 TFUE.

La Corte ha poi considerato che le norme di una federazione sportiva nazionale che disciplinano l'accesso dei cittadini dell'Unione alle competizioni sportive, sono soggette alle norme del Trattato, in particolare agli articoli 18 e 21 TFUE. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che il rispetto delle libertà fondamentali e il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza previsti dal Trattato si impongono anche alle normative di natura non pubblica dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi. Tale principio si applica altresì qualora un gruppo o un'organizzazione eserciti un certo potere sui privati e sia in grado di imporre loro condizioni che arrecano pregiudizio all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.

Infine, la Corte ha individuato una disparità di trattamento nella presente causa, atta ad introdurre una restrizione alla libertà di circolazione dell'atleta dilettante di cui trattasi ai sensi dell'articolo 21 TFUE, in quanto quest'ultimo, benché soddisfi le condizioni relative alle prestazioni sportive richieste e disponga, da almeno un anno, di un diritto di partecipazione a gare sportive a nome di un'associazione sportiva affiliata alla federazione nazionale di atletica leggera può, a motivo della sua cittadinanza, essere escluso dalla partecipazione ad un campionato nazionale dilettantistico di corsa su distanze brevi nella categoria senior o può essere ammesso a parteciparvi solo parzialmente. La Corte ha aggiunto che una normativa di una federazione sportiva può anche comportare che gli atleti cittadini di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania siano meno sostenuti dalle associazioni sportive cui sono affiliati rispetto agli atleti nazionali, poiché queste associazioni avranno meno interesse ad investire su un atleta che non può partecipare ai campionati nazionali, ragion per cui gli atleti cittadini di altri Stati membri avrebbero meno probabilità di integrarsi all'interno della loro associazione sportiva di appartenenza e, di conseguenza, nella società del loro Stato membro di residenza.

Orbene, secondo la Corte, una restrizione alla libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione può essere giustificata solo se è basata su considerazioni oggettive e se è proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. È vero che sembra legittimo riservare l'attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva ad un cittadino nazionale, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale. Tuttavia, occorre che le restrizioni derivanti dal perseguimento di detto

obiettivo siano conformi al principio di proporzionalità, poiché detto obiettivo non giustifica l'adozione di qualsivoglia restrizione alla partecipazione di cittadini stranieri ai campionati nazionali. Spetta al giudice del rinvio esaminare l'esistenza di eventuali giustificazioni tenendo conto dell'obiettivo derivante da una lettura combinata delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 165 TFUE, di promuovere maggiormente l'apertura nelle competizioni, e dell'importanza di integrare i residenti, soprattutto quelli di lunga durata, nello Stato membro ospitante. In ogni caso, la non ammissione totale di atleta straniero ad un campionato nazionale a motivo della sua cittadinanza risulta sproporzionata qualora esista un meccanismo relativo alla partecipazione di un siffatto atleta ad un tale campionato, quantomeno alle eliminatorie e/o come esterno.

2. Perdita della cittadinanza europea a causa della perdita della cittadinanza di uno Stato membro

Il 12 marzo 2019, nella sentenza **Tjebbes e a.** (C-221/17, [EU:C:2019:189](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha esaminato la questione *se la perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro, che comporta la perdita della cittadinanza dell'Unione europea, sia compatibile con l'articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta*. Nella causa di cui al procedimento principale, il Ministro degli Affari esteri dei Paesi Bassi aveva rifiutato di esaminare le domande di passaporto di cittadine dei Paesi Bassi che possedevano una seconda cittadinanza di uno Stato terzo, in quanto tali persone, tra cui una minorenni, avevano perso ipso iure la cittadinanza dei Paesi Bassi. Il rifiuto del Ministro dei Paesi Bassi si basava sulla legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi, in forza della quale un maggiorenne perde tale cittadinanza se possiede anche la cittadinanza di un altro Stato e per un periodo ininterrotto di dieci anni ha avuto la sua residenza principale fuori dall'Unione. Inoltre, secondo tale medesima legge, un minore perde, in linea di principio, la cittadinanza dei Paesi Bassi se il padre o la madre perdono tale cittadinanza a motivo della loro assenza di residenza all'interno dell'Unione.

La Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro preveda, per motivi d'interesse generale, la perdita della sua cittadinanza, quand'anche tale perdita comportasse quella dello status di cittadino dell'Unione. Infatti, è legittimo per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all'assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza. È parimenti legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l'unità della cittadinanza all'interno di una stessa famiglia, prevedendo che un minore perda la sua cittadinanza quando uno dei suoi genitori perde la propria.

Tuttavia, affinché una normativa come la normativa dei Paesi Bassi di cui trattasi sia compatibile con l'articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, essa deve consentire alle autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, di esaminare, in via incidentale, le conseguenze della perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro interessato e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comprovante la loro cittadinanza.

Nell'ambito di tale esame, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali devono verificare se tale perdita di cittadinanza, che comporta quella dello status di cittadino dell'Unione, rispetti il principio di proporzionalità tenuto conto delle conseguenze che essa determina sulla situazione dell'interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell'Unione. Un siffatto esame richiede una valutazione della situazione individuale dell'interessato e di quella della sua famiglia al fine di determinare se la perdita della cittadinanza abbia conseguenze che inciderebbero in modo sproporzionato, rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, sullo sviluppo normale della sua vita familiare e professionale, sotto il profilo del diritto dell'Unione, e segnatamente del diritto al rispetto della vita familiare, quale sancito dall'articolo 7 della Carta.

Per quanto riguarda le circostanze relative alla situazione individuale dell'interessato, che possono essere rilevanti ai fini di una siffatta valutazione, la Corte menziona, in particolare, il fatto che, a seguito della perdita ipso iure della sua cittadinanza e dello status di cittadino dell'Unione, l'interessato sarebbe esposto a limitazioni nell'esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che possono, se del caso, rendergli particolarmente difficile continuare a recarsi nell'uno o nell'altro Stato membro al fine di mantenere legami regolari e effettivi con i suoi familiari, di esercitarvi la sua attività professionale o di intraprendervi le iniziative necessarie per esercitarvi una siffatta attività. Sono altresì rilevanti, da un lato, il fatto che l'interessato non avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza di uno Stato terzo e, dall'altro, il serio rischio di deterioramento sostanziale della sicurezza o della libertà di movimento al quale sarebbe esposta la persona interessata a motivo dell'impossibilità di beneficiare, sul territorio dello Stato terzo in cui tale persona risiede, della protezione consolare ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE.

Inoltre, per quanto attiene ai minori, le autorità competenti devono prendere in considerazione l'eventuale esistenza di circostanze da cui risulti che la perdita, per il minore interessato, della cittadinanza dello Stato membro interessato non corrisponde, a motivo delle conseguenze che ha per tale minore sotto il profilo del diritto dell'Unione, all'interesse superiore del minore, quale sancito dall'articolo 24 della Carta.

3. Diritto di soggiorno derivato dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino dell'Unione

Nella sentenza **SM (Minore posto sotto kafala algerina)** (C-129/18, [EU:C:2019:248](#)), pronunciata il 26 marzo 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sulla questione *se un minore preso in carico da cittadini dell'Unione nell'ambito del regime della kafala algerina rientri nella nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38*¹³. Due coniugi di cittadinanza francese residenti nel Regno Unito avevano chiesto alle autorità britanniche il rilascio di un permesso di ingresso per figlio adottivo a favore di una minore algerina loro affidata in tutela in Algeria in virtù del regime della *kafala*. Tale istituto di diritto di famiglia, comune a taluni paesi di tradizione islamica, prevede la presa in carico del mantenimento, dell'educazione e della protezione di un minore da parte di uno o più adulti e l'assoggettamento di detto minore alla loro tutela legale permanente. Le autorità britanniche hanno negato detto permesso.

La Corte ha sottolineato, anzitutto, che, pur se la nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, riguarda primariamente l'esistenza di un legame di filiazione biologica, tenuto conto dell'esigenza di interpretazione estensiva di detta nozione risultante dall'obiettivo della direttiva di cui trattasi, vale a dire facilitare e rafforzare la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione, essa deve altresì essere intesa come ricomprendente anche il figlio adottivo di tale cittadino, allorché è dimostrato che l'adozione crea un legame di filiazione giuridica tra il minore e il cittadino dell'Unione interessati. Per contro, essa ha stabilito che, posto che il regime della *kafala* algerina non crea un legame di filiazione tra il minore e il suo tutore, un minore posto sotto la tutela legale di un cittadino dell'Unione in forza di detto regime non può essere considerato un «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), di tale direttiva.

13] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che un minore siffatto rientri nella nozione di «altro familiare» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della stessa direttiva. Infatti, detta nozione è tale da ricomprendere la situazione di un minore che è stato posto, presso cittadini dell'Unione, sotto un regime di tutela legale quale la *kafala* algerina e del quale tali cittadini si sobbarcano il mantenimento, l'istruzione e la protezione, in forza di un impegno assunto sulla base del diritto del paese d'origine del minore.

A tal riguardo, la Corte ha poi precisato l'onere gravante sulle autorità nazionali in forza di detta disposizione. Essa ha così stabilito che è loro compito, in forza del summenzionato articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, agevolare l'ingresso e il soggiorno di un minore siffatto in quanto altro familiare di un cittadino dell'Unione, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore in questione. Nell'ambito di tale valutazione, si deve altresì tener conto degli eventuali rischi, concreti e individualizzati, che il minore interessato sia vittima di un abuso, di sfruttamento o di tratta dei minori, fermo restando che siffatti rischi non possono essere presunti in considerazione del solo fatto che la procedura di assoggettamento al regime della *kafala* algerina è basata su una valutazione dell'idoneità dell'adulto e dell'interesse del minore che sarebbe meno approfondita del procedimento condotto, nello Stato membro ospitante, ai fini dell'adozione o della collocazione di un minore in un nucleo familiare.

La Corte ha concluso che, nell'ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, sia stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell'Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che sia concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante di quest'ultimo.

Nella sentenza **Chenchooliah** (C-94/18, [EU:C:2019:693](#)), pronunciata il 10 settembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, è stata chiamata a interpretare l'articolo 15 della direttiva 2004/38, il quale prevede in particolare che determinate procedure previste al capo VI della medesima direttiva, intitolato «Limitazioni del diritto d'ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica»¹⁴, si applicano, mutatis mutandis, a tutti i provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica. La Corte ha dichiarato che il suddetto articolo si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell'Unione in un momento in cui quest'ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il medesimo cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell'Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. La Corte ha aggiunto che ciò implica che determinate garanzie prescritte dalla direttiva nell'ambito di provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari adottati per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica¹⁵ si impongono al momento dell'adozione di un provvedimento di allontanamento, come quello di cui al procedimento principale, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel territorio.

14| Ossia le procedure previste agli articoli 30 e 31.

15| Ossia, le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31.

Tale sentenza si inserisce nell'ambito di una controversia tra una cittadina mauriziana, residente in Irlanda, e il Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità), in merito a un provvedimento di espulsione adottato nei confronti della medesima, ai sensi dell'articolo 3 della legge irlandese del 1999 sull'immigrazione, in seguito al ritorno del coniuge, cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, ossia il Portogallo, in cui sconta una pena detentiva. Il provvedimento di espulsione, ai sensi del diritto nazionale, comportava automaticamente un divieto di ingresso nel territorio a tempo indeterminato.

La Corte ha anzitutto constatato che, in una situazione nella quale un cittadino dell'Unione abbia fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza e non eserciti quindi più, nello Stato membro ospitante, il proprio diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, il cittadino di uno Stato terzo, coniuge del cittadino dell'Unione in questione, non dispone più della qualità di «avente diritto», ai sensi della direttiva in parola¹⁶, qualora rimanga nello Stato membro ospitante e non soggiorni più con il coniuge.

La Corte ha poi statuito che, sebbene la perdita della suddetta qualità abbia come conseguenza che il cittadino di un paese terzo interessato non beneficia più dei diritti di circolazione e di soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante di cui è stato titolare per un certo periodo di tempo, atteso che non soddisfa più le condizioni cui i medesimi diritti sono assoggettati, tale perdita non implica tuttavia che la direttiva 2004/38 non si applichi più all'adozione di un provvedimento di allontanamento del medesimo cittadino da parte dello Stato membro ospitante, per un simile motivo. L'articolo 15 della direttiva 2004/38¹⁷, contenuto nel capo III della stessa, intitolato «Diritto di soggiorno», prevede infatti il regime applicabile quando un diritto di soggiorno temporaneo ai sensi della medesima direttiva cessa, in particolare quando un cittadino dell'Unione o un suo familiare che, in passato, ha beneficiato di un diritto di soggiorno sino a tre mesi o di oltre tre mesi non soddisfa più le condizioni del diritto di soggiorno in questione e può quindi, in linea di principio, essere allontanato dallo Stato membro ospitante.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che l'articolo 15 della direttiva 2004/38 si riferisce unicamente all'applicazione *mutatis mutandis* di determinate disposizioni del capo VI della medesima, relative in particolare alla notificazione dei provvedimenti nonché all'accesso ai mezzi di impugnazione giurisdizionali¹⁸. Altre disposizioni dello stesso capo VI non sono invece applicabili nell'ambito dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva in parola. Queste altre disposizioni si applicano infatti solo se la persona interessata trae attualmente dalla medesima direttiva un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante che è temporaneo o permanente.

Infine, la Corte ha aggiunto che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, non si può in alcun caso disporre, in aggiunta al provvedimento di allontanamento che può essere adottato nel procedimento principale, il divieto di ingresso nel territorio¹⁹.

16| Articolo 3, paragrafo 1.

17| Articolo 15.

18| Articoli 30 e 31.

19| Articolo 15, paragrafo 3.

III. Disposizioni istituzionali

Nella presente rubrica devono essere segnalate due sentenze²⁰, una in materia di immunità dei membri del Parlamento europeo e un'altra in relazione ad un'iniziativa dei cittadini europei.

1. Immunità dei membri del Parlamento europeo

Nella sentenza *Junqueras Vies* (C-502/19, [EU:C:2019:1115](#)), pronunciata su rinvio pregiudiziale il 19 dicembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha precisato *l'ambito di applicazione ratione personae, materiae e temporis delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento europeo*²¹.

In tale causa, la Corte è stata chiamata dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) a pronunciarsi su varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 9 del protocollo. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto da un politico eletto al Parlamento europeo in occasione delle elezioni del 26 maggio 2019, avverso un'ordinanza recantegli diniego di un permesso straordinario di uscita dal carcere. L'interessato era stato sottoposto a custodia cautelare, prima delle suindicate elezioni, nell'ambito di un procedimento penale avviato a suo carico, stante la sua partecipazione all'organizzazione del referendum sull'autodeterminazione che si è tenuto il 1° ottobre 2017 nella comunità autonoma della Catalogna. Questi ha richiesto il summenzionato permesso per poter effettuare un adempimento prescritto dal diritto spagnolo a seguito della proclamazione dei risultati, adempimento che consiste nel pronunciare il giuramento o la promessa di rispettare la Costituzione spagnola dinanzi a una commissione elettorale centrale, e nel recarsi, poi, al Parlamento europeo per partecipare alla sessione costitutiva della nuova legislatura. Dopo il rinvio alla Corte, il Tribunal Supremo ha condannato l'interessato, in data 14 ottobre 2019, a una pena di tredici anni di detenzione e, per il medesimo periodo, a una pena d'interdizione assoluta a ricoprire pubblici incarichi o funzioni.

La Corte ha dichiarato, in primo luogo, che una persona che viene eletta al Parlamento europeo acquisisce lo status di membro del Parlamento in forza e al momento della proclamazione dei risultati elettorali, cosicché beneficia delle immunità garantite dall'articolo 9 del protocollo.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, se la procedura elettorale e la proclamazione dei risultati sono, in principio, disciplinati dalla normativa degli Stati membri, conformemente agli articoli 8 e 12 dell'atto elettorale del 1976²², l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, libero e segreto²³ costituisce l'espressione del principio costituzionale della democrazia rappresentativa, il cui ambito è definito dallo stesso diritto dell'Unione. Orbene, dai trattati e dall'atto elettorale del 1976 deriva che lo status di membro del Parlamento europeo risulta unicamente dall'elezione dell'interessato, e viene dal medesimo

20| Occorre parimenti segnalare due sentenze della Corte pronunciate il 26 marzo 2019, la sentenza *Spagna/Parlamento* (C-377/16, [EU:C:2019:249](#)) e la sentenza *Commissione/Italia* (C-621/16 P, [EU:C:2019:251](#)), in merito al regime linguistico delle istituzioni. Tali sentenze sono presentate nella rubrica XXII «Funzione pubblica europea».

21| Immunità previste all'articolo 343 TFUE e all'articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 266) (in prosieguo: il «protocollo»).

22| Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU 1976, L 278, pag. 1), modificato da ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 283, pag. 1).

23| Articolo 14, paragrafo 3, TUE.

acquisito in forza della proclamazione ufficiale dei risultati da parte degli Stati membri. Inoltre, dall'articolo 343 TFUE si evince che l'Unione, e dunque le sue istituzioni e i loro membri, devono beneficiare delle immunità necessarie all'assolvimento dei loro compiti.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che le persone che, come il sig. Junqueras Vies, vengono elette membri del Parlamento europeo, beneficiano, fin dal momento della proclamazione dei risultati, dell'immunità di viaggio connessa al loro status di membro e prevista dall'articolo 9, secondo comma, del protocollo. Orbene, suddetta immunità è volta a consentire loro, segnatamente, di recarsi e di partecipare alla sessione costitutiva della nuova legislatura del Parlamento europeo. A differenza, infatti, dell'immunità di sessione prevista dal primo comma, della quale beneficiano esclusivamente a partire dell'apertura della citata sessione costitutiva e per tutta la durata delle sessioni del Parlamento europeo, l'immunità di tragitto copre gli spostamenti dei membri verso il luogo di riunione del Parlamento europeo, ivi compresa la prima riunione.

La Corte ha ricordato, a tal proposito, che gli obiettivi perseguiti dalle immunità previste dal protocollo consistono nell'assicurare la tutela del buon funzionamento e dell'indipendenza delle istituzioni. In siffatto contesto, l'immunità di viaggio prevista all'articolo 9, secondo comma, del menzionato protocollo, rende effettivo il diritto di eleggibilità sancito all'articolo 39, paragrafo 2, della Carta, consentendo ad ogni membro, sin dal momento in cui viene proclamato eletto e a prescindere dalla questione se abbia o meno effettuato eventuali adempimenti previsti dal diritto nazionale, di partecipare alla sessione costitutiva del Parlamento europeo senza poter essere ostacolato nel suo spostamento.

La Corte ha deciso, in terzo e ultimo luogo, che il beneficio dell'immunità di viaggio garantita a ogni membro del Parlamento europeo comporta la revoca di ogni misura di custodia cautelare che sia stata disposta prima della proclamazione della sua elezione, al fine di consentirgli di recarsi e di partecipare alla sessione costitutiva del Parlamento europeo. Pertanto, se il giudice nazionale competente giudicasse necessario mantenere tale misura, sarebbe tenuto a chiedere quanto prima al Parlamento europeo la revoca dell'immunità in parola, in base all'articolo 9, terzo comma, del protocollo.

2. Iniziativa dei cittadini europei

Nella sentenza **Puppinck e a./Commissione** (C-418/18 P, [EU:C:2019:1113](#)), del 19 dicembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha respinto l'impugnazione proposta dagli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) intitolata «Uno di noi» avverso la sentenza del Tribunale²⁴ mediante la quale quest'ultimo aveva respinto il loro ricorso inteso all'annullamento della comunicazione della Commissione, del 28 maggio 2014, relativa a tale ICE²⁵.

Secondo il Trattato sull'Unione europea²⁶ e il regolamento n. 211/2011²⁷, i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione e appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a proporre al legislatore dell'Unione di adottare

24| Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018, **One of Us e a./Commissione** (T-561/14, [EU:T:2018:210](#)).

25| Comunicazione COM(2014) 355 def. della Commissione, del 28 maggio 2014, relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi».

26| Articolo 11, paragrafo 4, TUE.

27| Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1, rettifica in GU 2012, L 94, pag. 49).

un atto giuridico ai fini dell'attuazione dei Trattati. Prima di poter cominciare a raccogliere il numero richiesto di firme, gli organizzatori dell'ICE devono farla registrare presso la Commissione, che esamina in particolare il suo oggetto e i suoi obiettivi.

Il sig. Patrick Grégor Puppinck e altre sei persone formano il comitato dei cittadini dell'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Uno di noi», registrata presso la Commissione nel 2012²⁸. L'obiettivo di tale iniziativa dei cittadini europei è di vietare e di porre fine al finanziamento, da parte dell'Unione, delle attività che implicano la distruzione di embrioni umani (in particolare nei settori della ricerca, dell'aiuto allo sviluppo e della sanità pubblica), compreso il finanziamento diretto o indiretto dell'aborto. Dopo la sua registrazione, l'iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi» ha raccolto il milione di firme richiesto, prima di essere ufficialmente presentata alla Commissione all'inizio dell'anno 2014. Il 28 maggio 2014 la Commissione ha affermato in una comunicazione che non intendeva intraprendere alcuna azione a seguito di tale iniziativa dei cittadini europei.

Gli organizzatori dell'ICE hanno quindi chiesto l'annullamento, dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, della comunicazione della Commissione, facendo valere, segnatamente, che tale istituzione è tenuta a presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione in risposta ad un'ICE registrata. Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione.

A seguito di impugnazione, la Corte ha anzitutto rilevato che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, TUE, l'ICE mira a «invitare» la Commissione a presentare una proposta adeguata ai fini dell'attuazione dei Trattati, e non ad obbligare tale istituzione a intraprendere l'azione o le azioni previste dall'ICE. Essa ha aggiunto che risulta da varie disposizioni del regolamento n. 211/2011 che, allorché riceve un'ICE, la Commissione presenta l'eventuale azione che essa intende intraprendere, nonché le ragioni che essa ha per intraprendere o non intraprendere un'azione, il che conferma che la presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di atto dell'Unione a seguito di un'ICE riveste carattere facoltativo.

La Corte ha poi ricordato che il potere di iniziativa legislativa conferito alla Commissione dai Trattati implica che spetta a tale istituzione decidere se presentare o no una proposta di atto legislativo, tranne nel caso in cui essa sia tenuta, in virtù del diritto dell'Unione, ad attivarsi in tal senso. Tale potere di iniziativa legislativa della Commissione è una delle espressioni del principio dell'equilibrio tra istituzioni, caratteristico della struttura istituzionale dell'Unione. Tale principio implica che ciascuna delle istituzioni esercita le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni. A questo proposito la Corte ha rilevato che, ai termini del regolamento n. 211/2011, l'ICE intende conferire ai cittadini dell'Unione un diritto paragonabile a quello di cui dispongono, in virtù degli articoli 225 e 241 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio di chiedere alla Commissione di presentare qualsiasi proposta appropriata ai fini dell'attuazione dei Trattati. Orbene, poiché il diritto così riconosciuto al Parlamento europeo e al Consiglio non pregiudica il potere di iniziativa legislativa della Commissione, lo stesso deve valere nel caso di un'ICE.

La Corte ha altresì sottolineato che il fatto che la Commissione non sia tenuta ad intraprendere un'azione a seguito di un'ICE non significa, contrariamente a quanto hanno fatto valere i ricorrenti, che una siffatta iniziativa sia priva di effetto utile. Infatti, da un lato, il meccanismo dell'ICE costituisce uno degli strumenti di democrazia partecipativa che hanno completato, in occasione dell'adozione del Trattato di Lisbona, il sistema di democrazia rappresentativa su cui si fonda il funzionamento dell'Unione, e che hanno come obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini al processo democratico e di promuovere il dialogo tra i cittadini e le istituzioni dell'Unione. Dall'altro lato, un'ICE che sia stata registrata in conformità del regolamento n. 211/2011 e che rispetti l'insieme delle procedure e delle condizioni previste da quest'ultimo fa sorgere una serie di obblighi specifici in capo alla Commissione, elencati agli articoli 10 e 11 di questo stesso regolamento. Secondo

28| COM(2014) 355 final.

la Corte, il valore aggiunto particolare del meccanismo dell'ICE risiede dunque non già nella certezza del suo esito, bensì nelle possibilità e nelle opportunità che essa crea per i cittadini dell'Unione di dar vita ad un dibattito politico in seno alle istituzioni di quest'ultima senza dover attendere l'avvio di un procedimento legislativo.

Inoltre, la Corte ha confermato l'analisi svolta dal Tribunale, secondo cui una comunicazione relativa a un'ICE, come la comunicazione controversa, rientra nell'esercizio di un ampio potere discrezionale della Commissione e deve dunque costituire l'oggetto di un controllo giurisdizionale limitato, inteso a verificare, segnatamente, il carattere sufficiente della sua motivazione e l'assenza di errori manifesti di valutazione.

In tale contesto la Corte ha, in particolare, confermato l'iter logico seguito dal Tribunale, secondo il quale la Commissione, fondandosi su una pubblicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che il finanziamento da parte dell'Unione di un insieme di servizi sanitari sicuri ed efficaci, segnatamente in materia di aborto, contribuisse alla riduzione del numero di aborti non sicuri e dunque del rischio di mortalità e di malattie delle madri.

IV. Diritto dell'Unione e diritto nazionale

Nella sentenza **Deutsche Umwelthilfe** (C-752/18, [EU:C:2019:1114](#)), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte riunita in Grande Sezione si è espressa, per la prima volta, sulla questione se *i giudici nazionali siano autorizzati, o addirittura obbligati, ad irrogare misure coercitive detentive nei confronti dei responsabili delle autorità nazionali che si rifiutano ripetutamente di conformarsi ad una decisione giudiziaria che ingiunge loro l'adempimento degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del diritto dell'Unione.*

La Corte è stata adita nell'ambito di una controversia tra la Deutsche Umwelthilfe, un'organizzazione tedesca per la tutela dell'ambiente, e il Land Baviera in merito al ripetuto rifiuto da parte di quest'ultimo di adottare, in esecuzione della direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente²⁹, le misure necessarie al rispetto del valore limite stabilito per il biossido di azoto nella città di Monaco. Condannato una prima volta nel 2012 a modificare il suo piano d'azione per la qualità dell'aria applicabile in tale città e poi, una seconda volta, nel 2016, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie, a conformarsi agli obblighi ad esso incombenti, anche mediante l'imposizione di divieti di circolazione per alcuni veicoli a motore diesel in diverse aree urbane, il Land Baviera si è tuttavia rifiutato di ottemperare a tali ingiunzioni ed è stato, di conseguenza, condannato una terza volta nel 2017 al pagamento di una penalità di EUR 4 000, da esso corrisposta. Poiché il Land Baviera ha continuato a non ottemperare a tali ingiunzioni e ha annunciato pubblicamente di non voler adempiere ai suoi obblighi, la Deutsche Umwelthilfe ha presentato un nuovo ricorso diretto, da un lato, all'irrogazione di una nuova penalità di EUR 4 000, accolto con ordinanza del 28 gennaio 2018 e, dall'altro, alla pronuncia di una misura coercitiva detentiva nei confronti dei responsabili del Land Baviera (e cioè il Ministro dell'Ambiente e della Tutela dei consumatori o, altrimenti, il Ministro presidente), domanda questa respinta con ordinanza emessa in pari data. Adito dal Land Baviera, il giudice del rinvio, il Tribunale amministrativo superiore del Land Baviera, da un lato, ha confermato la liquidazione della sanzione pecuniaria e, dall'altro, ha deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'eventuale pronuncia di una misura coercitiva detentiva. Infatti, avendo constatato che la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie non era idonea a indurre la modifica della condotta del Land Baviera, poiché, essendo contabilizzate come entrate nella cassa del Land, esse non comportavano alcun danno patrimoniale, e che l'applicazione di una misura

29] Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152 pag. 1).

coercitiva detentiva era esclusa per ragioni costituzionali interne, detto tribunale ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale volta a determinare, sostanzialmente, se il diritto dell'Unione, in particolare il diritto ad un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta, dovesse essere interpretato nel senso che autorizza o addirittura obbliga i giudici nazionali ad adottare una siffatta misura.

La Corte ha stabilito che, in circostanze caratterizzate da un persistente rifiuto di un'autorità nazionale di conformarsi ad una decisione giudiziaria che le ingiunge di adempiere un obbligo chiaro, preciso e incondizionato derivante dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla direttiva 2008/50, spetti al giudice nazionale competente pronunciare una misura coercitiva detentiva nei confronti dei responsabili del Land purché siano soddisfatte due condizioni. Da un lato, deve esistere, nel diritto nazionale, un fondamento giuridico per l'adozione di una siffatta misura che sia sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile nella sua applicazione. Dall'altro, dev'essere rispettato il principio di proporzionalità.

A tale proposito la Corte ha anzitutto rammentato che spetta agli Stati membri, quando attuano il diritto dell'Unione, assicurare il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito sia dall'articolo 47 della Carta, sia, in diritto ambientale, dall'articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus³⁰. Tale diritto è tanto più importante in quanto la mancata adozione delle misure imposte dalla direttiva 2008/50 metterebbe in pericolo la salute delle persone. Orbene, una normativa nazionale che porta a una situazione in cui la decisione di un organo giurisdizionale resta inoperante viola il contenuto essenziale di tale diritto e lo priva di ogni effetto utile. In siffatte circostanze, la Corte ha rammentato che spettava al giudice nazionale interpretare il proprio diritto nazionale in un modo che fosse il più conforme possibile agli obiettivi perseguiti da tali disposizioni o, altrimenti, disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione dotato di effetto diretto.

Tuttavia, la Corte ha parimenti precisato che il rispetto di quest'ultimo obbligo non può condurre alla violazione di un altro diritto fondamentale quale il diritto alla libertà, garantito dall'articolo 6 della Carta e al quale la misura coercitiva detentiva apporta una limitazione. Poiché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non è un diritto assoluto e può comprendere restrizioni, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, si impone un bilanciamento dei diritti fondamentali in questione. Orbene, per soddisfare i requisiti di tale disposizione, una legge che autorizza il giudice a privare una persona della sua libertà deve, anzitutto, essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione al fine di evitare qualsiasi pericolo di arbitrio, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. Peraltro, poiché la pronuncia di una misura coercitiva detentiva comporta una privazione della libertà, vi si può fare ricorso, nel rispetto dei requisiti posti dal principio di proporzionalità, solo qualora non esista alcuna misura meno restrittiva (come, segnatamente, penalità di importo elevato, ripetute a breve scadenza, e il cui pagamento non vada alla fine a vantaggio del bilancio da cui provengono), circostanza anch'essa soggetta alla valutazione del giudice del rinvio. È solo nell'ipotesi in cui si concluda che la restrizione del diritto alla libertà causata dalla pronuncia di una misura coercitiva detentiva rispetta tali condizioni che il diritto dell'Unione non solo autorizzerebbe, ma imporrebbe il ricorso a una misura simile, con la precisazione però che una violazione della direttiva 2008/50 può, peraltro, essere constatata dalla Corte nell'ambito di un ricorso per inadempimento o può far sorgere la responsabilità dello Stato per i danni che ne conseguono.

30] Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).

Occorre parimenti richiamare, in tale rubrica, la sentenza del 3 ottobre 2019, **Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a.** (C-197/18, [EU:C:2019:824](#)), sulla possibilità di invocare, dinanzi ai giudici nazionali, da parte delle persone fisiche e giuridiche direttamente interessate dall'inquinamento di acque sotterranee, talune disposizioni della direttiva 91/676 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole³¹.

In materia di concorrenza, nella sentenza **Cogeco Communications** (C-637/17, [EU:C:2019:263](#)), sulla conformità all'articolo 102 TFUE delle disposizioni del diritto portoghese relative alla prescrizione della responsabilità extracontrattuale nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza, la Corte ha dichiarato che detto articolo e il principio di effettività ostavano ad una normativa nazionale in quanto il termine di prescrizione previsto dalla medesima poteva rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di azioni di risarcimento del danno sulla base di una decisione definitiva che accerta una violazione delle regole di concorrenza dell'Unione³². Inoltre, nella sentenza **Otis Gesellschaft e a.** (C-435/18, [EU:C:2019:1069](#)), la Corte ha dichiarato che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli e segnatamente attribuisce a chiunque abbia subito un danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza il diritto di chiederne il risarcimento, quando sussiste un nesso di causalità tra il danno e la violazione delle regole di concorrenza³³.

V. Contenzioso dell'Unione

Nella presente rubrica devono essere anzitutto segnalate due sentenze che constatano inadempimenti in materia di trasposizione di una direttiva, nonché una sentenza pronunciata a seguito di impugnazione nell'ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione. Ad esse si aggiungono tre sentenze pronunciate dalla Corte nel contenzioso in materia economica, monetaria e bancaria³⁴.

1. Contenzioso generale

1.1. Ricorso per inadempimento

Nella sentenza **Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità)** (C-543/17, [EU:C:2019:573](#)), pronunciata l'8 luglio 2019, in formazione di Grande Sezione, per la prima volta la Corte ha interpretato e applicato l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE³⁵. La Corte ha infatti accolto il ricorso per inadempimento

31| Tale sentenza è presentata nella rubrica XVIII.2 «Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati».

32| Tale sentenza è presentata nella rubrica XI.2 «Articolo 102 TFUE».

33| Tale sentenza è presentata nella rubrica XI.1 «Articolo 101 TFUE».

34| Può parimenti essere menzionata nella presente rubrica la sentenza del 29 luglio 2019, **Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione** (C-654/17 P, [EU:C:2019:634](#)), pronunciata in materia di aiuti di Stato, nella quale la Corte ha confermato che un'ordinanza con cui il Tribunale accoglie un'istanza d'intervento non può essere oggetto né di impugnazione in via principale, né di impugnazione incidentale. Tale sentenza è presentata nella rubrica XI.3 «Aiuti di Stato».

35| L'articolo 260, paragrafo 3, TFUE consente alla Corte di irrogare allo Stato membro interessato una sanzione pecuniaria (somma forfettaria o penalità giornaliera) in caso di inadempimento dell'«obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva dell'Unione» alla Commissione.

proposto dalla Commissione contro il Belgio e ha condannato detto Stato membro a pagare una penalità di EUR 5 000 al giorno a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza *per il mancato recepimento parziale della direttiva 2014/61*³⁶ *sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e, a fortiori, per la mancata comunicazione alla Commissione delle corrispondenti misure nazionali di attuazione.*

Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva 2014/61 nel loro diritto nazionale entro il 1° gennaio 2016 e ad informare la Commissione delle misure adottate al riguardo.

Il 15 settembre 2017 la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento ritenendo che il Belgio non avesse recepito in modo completo la direttiva entro il termine che gli era stato impartito, né aveva comunicato le relative misure nazionali di attuazione. Inoltre, essa ha chiesto di condannare il Belgio al pagamento di una penalità giornaliera a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza per non aver adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di questa stessa direttiva. L'importo della penalità, inizialmente fissato in EUR 54 639, è stato ridotto a EUR 6 071 in considerazione dei progressi compiuti dal Belgio successivamente alla presentazione del ricorso nel recepimento della direttiva. Infatti, la Commissione ha precisato che persistevano lacune soltanto a livello della Regione di Bruxelles-Capitale.

In primo luogo, la Corte ha constatato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, come prorogato dalla Commissione su richiesta del Belgio, quest'ultimo non aveva adottato le misure nazionali di recepimento della direttiva 2014/61, né le aveva comunicate a detta istituzione, venendo meno, pertanto, agli obblighi ad esso incombenti a norma della predetta direttiva.

In secondo luogo, nell'esaminare la portata dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha ricordato la formulazione e l'obiettivo di detta disposizione, introdotta dal trattato di Lisbona al fine non soltanto di stimolare maggiormente gli Stati membri ad attuare le direttive nei termini fissati ma anche di snellire e accelerare il procedimento di imposizione delle sanzioni pecuniarie agli Stati membri che non adempiono il loro obbligo di comunicare le misure nazionali di attuazione di una direttiva.

La Corte ha così accolto un'interpretazione di tale disposizione che persegue un duplice obiettivo. Si tratta, per un verso, di salvaguardare le prerogative attribuite alla Commissione al fine di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione e di tutelare i diritti della difesa nonché la posizione procedurale riconosciuta agli Stati membri in forza dell'applicazione del combinato disposto dell'articolo 258 TFUE³⁷ e dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE³⁸. Per altro verso, si tratta di mettere la Corte nella posizione di poter esercitare la sua funzione giurisdizionale consistente nell'esaminare, nell'ambito di un unico procedimento, se lo Stato membro interessato abbia adempiuto i propri obblighi di comunicazione e, se del caso, nel valutare la gravità dell'inadempimento in tal modo constatato e nell'infliggere la sanzione pecuniaria da essa ritenuta più adeguata alle circostanze del caso di specie.

La Corte ha pertanto concluso che l'«obbligo di comunicare le misure di attuazione», ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, riguarda l'obbligo degli Stati membri di comunicare informazioni sufficientemente chiare e precise in merito alle misure di attuazione di una direttiva. Al fine di rispettare l'imperativo di certezza del diritto e di garantire il recepimento completo delle disposizioni della direttiva di cui trattasi sull'intero territorio interessato, gli Stati membri sono tenuti a indicare, per ciascuna disposizione di detta

36] Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU 2014, L 155, pag. 1).

37] L'articolo 258 TFUE prevede la procedura di ricorso per inadempimento introdotta dalla Commissione.

38] L'articolo 260, paragrafo 2, TFUE prevede la procedura in caso di mancata esecuzione, da parte di uno Stato membro, di una sentenza di accertamento di inadempimento. La sanzione pecuniaria (somma forfettaria o penalità) può essere inflitta dalla Corte.

direttiva, la misura nazionale o le misure nazionali che ne assicurano l'attuazione. Una volta effettuata siffatta comunicazione, incombe alla Commissione dimostrare, al fine di chiedere l'irrogazione, a carico dello Stato membro interessato, di una sanzione pecuniaria ai sensi della disposizione in esame, che talune misure di attuazione sono manifestamente mancanti o non riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato. Per contro, non spetta alla Corte, nell'ambito del procedimento avviato in applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, esaminare se le misure nazionali comunicate alla Commissione recepiscono correttamente la direttiva di cui trattasi.

La Corte ha ritenuto che detta disposizione sia applicabile nel caso di specie, poiché il Belgio è, in parte, venuto meno al suo obbligo di comunicazione. Infatti, non avendo ancora adottato, al momento dell'esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per recepire nel suo diritto interno, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, varie disposizioni della direttiva 2014/61³⁹, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione tali misure di attuazione, il Belgio ha parzialmente persistito nel proprio inadempimento.

Di conseguenza, dopo aver constatato che la condanna del Belgio al pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario adeguato al fine di garantire il rispetto, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2014/61 nonché dei Trattati, la Corte, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha valutato la gravità e la durata dell'infrazione di cui trattasi al fine di stabilire l'importo della penalità. Al termine di detta analisi, la Corte ha condannato il Belgio a pagare alla Commissione, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza e sino a quando tale Stato membro avrà posto fine all'inadempimento constatato, una penalità di EUR 5 000 al giorno

Nella sentenza **Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien)** (C-261/18, [EU:C:2019:955](#)), pronunciata il 12 novembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, *ha condannato l'Irlanda, questa volta in forza dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, a versare sanzioni pecuniarie per non aver dato alcun seguito concreto alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda⁴⁰, nella quale la Corte aveva constatato una violazione della direttiva 85/337⁴¹ da parte dell'Irlanda derivante dalla costruzione di una centrale eolica a Derrybrien (Irlanda) senza una previa valutazione del suo impatto ambientale.*

In seguito alla pronuncia della sentenza del 2008, l'Irlanda aveva istituito una procedura di regolarizzazione con la quale tentava di consentire al gestore della centrale eolica di Derrybrien di conformarsi alle disposizioni della direttiva 85/337. Tuttavia, dal momento che il gestore della centrale eolica non si era sottoposto a tale procedura e che quest'ultima non era stata nemmeno avviata d'ufficio dalle autorità irlandesi, la Commissione ha proposto alla Corte un secondo ricorso per inadempimento.

La Corte ha anzitutto esaminato gli obblighi incombenti agli Stati membri quando un progetto è stato autorizzato in violazione dell'obbligo di previa valutazione del suo impatto ambientale previsto dalla direttiva 85/337. La Corte ha ricordato che gli Stati membri sono tenuti, in forza del principio di leale cooperazione, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di porre rimedio all'omissione di una valutazione dell'impatto ambientale. Essi sono in particolare obbligati a effettuare una valutazione a titolo di regolarizzazione, e ciò anche dopo la messa in servizio di un impianto. Una siffatta valutazione deve tenere conto non soltanto degli effetti futuri dell'impianto in questione, ma anche dell'impatto ambientale prodottosi a partire dalla sua realizzazione. Essa può condurre alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni concesse in violazione dell'obbligo di previa valutazione.

39| Vale a dire, il suo articolo 2, paragrafi da 7 a 9 e 11, il suo articolo 4, paragrafo 5, nonché il suo articolo 8.

40| Sentenza della Corte del 3 luglio 2008, **Commissione/Irlanda** (C-215/06, [EU:C:2008:380](#)).

41| Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40).

Orbene, nonostante la riforma legislativa che introduce una procedura di regolarizzazione, l'Irlanda non aveva proceduto a una nuova valutazione dell'impatto ambientale della centrale eolica, disconoscendo così l'autorità della sentenza del 2008.

La Corte ha poi respinto i vari argomenti dedotti dall'Irlanda per giustificarsi. Da un lato, l'Irlanda non può avvalersi di disposizioni nazionali che limitano le possibilità di avviare la procedura di regolarizzazione introdotta al fine di garantire l'esecuzione della sentenza del 2008. In tale contesto la Corte ha rammentato che le autorità nazionali erano tenute a rimediare all'omissione della valutazione d'impatto e che gli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 gravavano anche sul gestore della centrale eolica, in quanto quest'ultimo era controllato dall'Irlanda. Dall'altro, sebbene le autorizzazioni per la costruzione della centrale eolica a Derrybrien siano divenute definitive, la certezza del diritto e il legittimo affidamento del gestore della centrale eolica nei suoi diritti acquisiti non possono essere invocati dall'Irlanda per evitare le conseguenze derivanti dall'accertamento oggettivo del mancato rispetto della direttiva 85/337. A tale riguardo la Corte ha sottolineato che i progetti la cui autorizzazione non è più esposta a un ricorso giurisdizionale diretto non possono essere puramente e semplicemente considerati legalmente autorizzati sotto il profilo dell'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale.

Tenuto conto della gravità e della durata dell'inadempimento, dato che sono trascorsi oltre undici anni dalla sentenza del 2008 senza che siano state adottate le misure necessarie per conformarsi alla stessa, e in considerazione della capacità di pagamento dell'Irlanda, la Corte ha condannato tale Stato membro a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria dell'importo di EUR 5 000 000 nonché una penalità dell'importo di EUR 15 000 al giorno a decorrere dalla pronuncia della sentenza fino alla data di esecuzione della sentenza del 2008.

1.2. Ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione

Con la sua sentenza del 10 settembre 2019, *HTTS/Consiglio* (C-123/18 P, [EU:C:2019:694](#)), la Corte, in formazione di Grande Sezione, ha accolto l'impugnazione proposta dalla società HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (in prosiegua: la «ricorrente») avverso la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017, *HTTS/Consiglio* (T-692/15, [EU:T:2017:890](#), in prosiegua: la «sentenza impugnata»). Con tale sentenza, il Tribunale aveva respinto la domanda di risarcimento del danno che la ricorrente riteneva di aver subito a causa del suo inserimento, per effetto di due regolamenti del Consiglio⁴², nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti dell'Iran (in prosiegua: gli «elenchi controversi»). A differenza del Tribunale, la Corte considera che il Consiglio, al fine di dimostrare di non aver commesso alcuna violazione del diritto dell'Unione tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione, non poteva invocare elementi che non erano stati presi in considerazione al momento dell'inserimento della ricorrente in tali elenchi.

La ricorrente è una società di diritto tedesco che esercita attività di agente marittimo e di gestore tecnico di navi. La controversia che la vede contrapposta al Consiglio si colloca in una serie di cause riguardanti misure restrittive, adottate nell'ambito della lotta contro la proliferazione nucleare in Iran, applicate nei confronti di una compagnia di navigazione marittima e di determinate persone fisiche o giuridiche connesse a quest'ultima, di cui essa faceva parte. Il primo inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi controversi, avvenuto nel luglio 2010, non è stato oggetto di contestazione. Il suo secondo

42| Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), e regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1).

inserimento, effettuato nell'ottobre 2010, è stato invece annullato dal Tribunale (sentenza del 7 dicembre 2011, *HTTS/Consiglio*, T-562/10, [EU:T:2011:716](#)). Con la sentenza impugnata, quest'ultimo ha tuttavia respinto la sua domanda di risarcimento dei danni derivanti da tali inserimenti in elenco.

La Corte dichiara, nel caso di specie, che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto. Essa sottolinea, segnatamente, che la condizione per la configurabilità della responsabilità extracontrattuale dell'Unione relativa all'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione richiede una necessaria ponderazione – particolarmente importante nel settore delle misure restrittive – tra la tutela dei singoli contro gli atti illeciti delle istituzioni e il margine di discrezionalità che occorre riconoscere alle stesse per non paralizzarne l'azione. Alla luce di tali considerazioni, la Corte rileva che, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni, così come nell'ambito di altri ricorsi, l'illegittimità di un atto o di un comportamento che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione deve essere valutata in base agli elementi di diritto e di fatto esistenti al momento dell'adozione di detto atto o comportamento. Essa ritiene, del pari, che l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione debba necessariamente essere valutata sulla base delle circostanze nelle quali l'istituzione ha agito in tale data precisa. Essa perviene quindi alla conclusione che, per contestare l'esistenza di una siffatta violazione, l'istituzione interessata può invocare soltanto gli elementi che essa ha preso in considerazione ai fini dell'adozione dell'atto in questione.

Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e rinvia a quest'ultimo il compito di esaminare l'eventuale esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione, senza che vengano presi in considerazione gli elementi di cui il Consiglio non aveva tenuto conto al momento dell'inserimento della ricorrente nei suddetti elenchi ma che quest'ultimo ha invocato nell'ambito del ricorso per risarcimento danni.

2. Contenzioso in materia economica, monetaria e bancaria

Nella sentenza *Rimšēvičs e BCE/Lettonia* (C-202/18 e C-238/18, [EU:C:2019:139](#)), pronunciata il 26 febbraio 2019, la Grande Sezione della Corte ha accolto due ricorsi ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo: lo «statuto del SEBC e della BCE»). Tali ricorsi, che erano i primi ad essere presentati su tale fondamento, erano stati proposti dalla BCE e dal sig. Rimšēvičs avverso la decisione con la quale quest'ultimo, sospettato di aver richiesto ed accettato una tangente in qualità di governatore della Banca centrale di Lettonia, è stato sospeso dalle sue funzioni di governatore di detta Banca da parte del Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione, Lettonia).

Anzitutto, la Repubblica di Lettonia ha eccepito l'incompetenza della Corte a conoscere dei ricorsi, facendo valere che le uniche decisioni impugnabili con un ricorso di tal genere sono quelle che pongono definitivamente fine al vincolo giuridico ed istituzionale tra il governatore di una Banca centrale nazionale e tale banca. In proposito, la Corte ha sottolineato che l'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE persegue l'obiettivo dell'indipendenza dei governatori delle banche centrali nazionali. Se fosse possibile decidere senza giustificazione di sollevare dall'incarico i governatori delle banche centrali nazionali, sarebbe gravemente compromessa l'indipendenza di questi ultimi e, di conseguenza, quella della stessa BCE. Orbene, il divieto temporaneo, imposto a un governatore di una Banca centrale nazionale, di esercitare le sue funzioni può costituire uno strumento di pressione nei confronti di quest'ultimo. Per un verso, siffatto divieto può risultare particolarmente grave per il governatore nei cui confronti è applicato quando esso non è correlato a una scadenza precisa. Per altro verso, in considerazione del suo carattere temporaneo, esso può fungere da strumento di pressione tanto più efficace in quanto esso può essere revocato in qualsiasi momento non solo in funzione dell'evoluzione

dell'indagine, ma anche della condotta del governatore interessato. Di conseguenza, la Corte si è dichiarata competente a conoscere di un ricorso contro una misura come il divieto provvisorio di svolgere l'incarico di governatore di una Banca centrale nazionale.

Per quanto riguarda, poi, la natura del ricorso previsto all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, la Corte l'ha qualificato come ricorso di annullamento della decisione di sollevare dall'incarico un governatore di banca centrale nazionale. In proposito, essa ha tra l'altro rilevato che, come il ricorso previsto all'articolo 263 TFUE, quello contemplato all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE può essere proposto da un singolo, nel caso di specie dal governatore sollevato dal suo incarico, avverso una decisione adottata nei suoi confronti, e che entrambi detti ricorsi devono essere proposti entro il medesimo termine di due mesi.

È vero che l'articolo 14.2, secondo comma, di tale statuto deroga alla ripartizione generale delle competenze tra il giudice nazionale e il giudice dell'Unione come prevista dai Trattati e, segnatamente, dall'articolo 263 TFUE, dal momento che un ricorso ai sensi di tale articolo può riguardare solo atti di diritto dell'Unione. Tuttavia, detta deroga si spiega con lo specifico contesto istituzionale del SEBC in cui essa si iscrive. In effetti, il SEBC rappresenta, nel diritto dell'Unione, una costruzione giuridica originale che associa e fa strettamente cooperare istituzioni nazionali, ossia le banche centrali nazionali, e un'istituzione dell'Unione, segnatamente la BCE, e all'interno della quale vigono un'articolazione diversa e una distinzione meno pronunciata tra l'ordinamento giuridico dell'Unione e gli ordinamenti giuridici interni. Orbene, l'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE trae le conseguenze che discendono da detto sistema fortemente integrato voluto per il SEBC dagli autori dei trattati e, in particolare, dallo sdoppiamento funzionale del governatore di una Banca centrale nazionale, il quale è sì un'autorità nazionale, ma agisce nell'ambito del SEBC e, se è governatore di una Banca centrale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, siede nel principale organo direttivo della BCE. È in considerazione di tale status ibrido e al fine di garantire l'indipendenza funzionale dei governatori delle banche centrali nazionali in seno al SEBC, che, eccezionalmente, una decisione adottata da un'autorità nazionale e che solleva uno di loro dal suo incarico può essere impugnata dinanzi alla Corte.

Per quanto riguarda, infine, il merito della causa, la Corte ha rilevato anzitutto che non le spettava sostituirsi ai giudici nazionali competenti a pronunciarsi sulla responsabilità penale del governatore accusato, e neanche interferire con le indagini preliminari avviate nei confronti di quest'ultimo. Spetta, invece, alla Corte, nell'ambito delle competenze che le sono attribuite dall'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, accertare se un divieto provvisorio, imposto al governatore interessato, di esercitare l'incarico sia adottato solo se sussistono indizi sufficienti quanto al fatto che quest'ultimo abbia commesso mancanze di gravità tale da giustificare siffatta misura. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che, alla luce degli elementi prodotti dalla Repubblica di Lettonia, quest'ultima non ha dimostrato che la rimozione dall'incarico del sig. Rimšēvičs fosse fondata su indizi di tal genere e ha quindi annullato la decisione impugnata.

Nella sentenza **BCE e a./Trasta Komerbanka e a.** (cause riunite C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, [EU:C:2019:923](#)), del 5 novembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, *ha annullato un'ordinanza del Tribunale*⁴³ *con la quale quest'ultimo, da un lato, aveva dichiarato che, poiché la società ricorrente non era più rappresentata da un avvocato in possesso di un mandato regolarmente conferito, ai sensi del regolamento di procedura*⁴⁴, *non*

43| Ordinanza del 12 settembre 2017, **Fursin e a./BCE** (T-247/16, non pubblicata, [EU:T:2017:623](#)).

44| L'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, siano tenuti a depositare in cancelleria un mandato rilasciato da quest'ultima.

occorreva statuire sul suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) di revocare la sua autorizzazione⁴⁵ e, dall'altro, aveva parzialmente respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE, nei limiti in cui riguardava il ricorso proposto dagli altri ricorrenti, ossia vari azionisti di tale società.

La società ricorrente, la Trasta Komercbanka, è un ente creditizio lettone che fornisce servizi finanziari in forza di un'autorizzazione concessale dalla Commissione dei mercati finanziari e dei capitali (in prosieguo: la «CMFC»). Dopo aver ricevuto una proposta dalla CMFC di revocare l'autorizzazione della società ricorrente e aver raccolto le osservazioni di quest'ultima, il 3 marzo 2016, la BCE ha adottato la decisione controversa⁴⁶. Il 14 marzo 2016, su richiesta della CMFC, il giudice lettone competente ha adottato una decisione che disponeva l'apertura di una procedura di liquidazione della società ricorrente e ha nominato un liquidatore. Con sentenza non impugnabile, tale giudice ha altresì respinto il ricorso di detto ente creditizio diretto alla conservazione dei poteri di rappresentanza del suo organo direttivo per quanto riguarda la presentazione di una richiesta di riesame presso la commissione amministrativa del riesame della BCE⁴⁷ e la proposizione di un ricorso avverso la decisione controversa dinanzi al giudice dell'Unione. Il 17 marzo 2016, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Lettonia un avviso di apertura della procedura di liquidazione della società ricorrente e di sostituzione della direzione di tale ente creditizio da parte del liquidatore. Lo stesso giorno, il liquidatore ha adottato una decisione di revoca di tutti i mandati che erano stati conferiti dalla società ricorrente. Il 21 marzo 2016 un notaio ha disposto la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, di un avviso di revoca di tutti i mandati conferiti prima del 17 marzo 2016. Dopo il rigetto della sua domanda di riesame della decisione controversa, la società ricorrente e vari suoi azionisti hanno proposto, il 13 maggio 2016, un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all'annullamento della decisione controversa. La BCE ha sollevato un'eccezione di irricevibilità contro tale ricorso.

Per quanto riguarda l'impugnazione nella causa C-669/17 P, nei limiti in cui è stata proposta dalla società ricorrente, la Corte ha dichiarato che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che l'applicazione del diritto lettone non comportasse la violazione del diritto di tale società a una tutela giurisdizionale effettiva e nel dedurre che l'avvocato che aveva proposto il ricorso dinanzi ad esso a nome della società ricorrente non disponeva più di un mandato regolarmente redatto, in nome di tale società, da una persona qualificata a tal fine, poiché il suo mandato ad litem era stato revocato dal liquidatore. A tale proposito, la Corte ha sottolineato i legami esistenti tra la CMFC e il liquidatore, caratterizzati da un rapporto di fiducia, così come il ruolo svolto da quest'ultima nell'adozione della decisione controversa. Tali elementi, abbinati al potere della CMFC di chiedere la revoca del liquidatore qualora quest'ultimo non avesse più la sua fiducia, hanno come conseguenza che detto liquidatore si trova in una situazione di conflitto di interessi e che la responsabilità di un'eventuale revoca del mandato rilasciato all'avvocato della società ricorrente al fine di proporre un ricorso dinanzi al giudice dell'Unione contro tale decisione non potrebbe essergli affidata senza violare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di detta società, ai sensi dell'articolo 47 della Carta. Poiché l'impugnazione proposta dalla società ricorrente è, nel contempo, ricevibile e fondata, la Corte ha deciso di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci sul merito del ricorso proposto dalla Trasta Komercbanka.

45] Decisione ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 della Banca centrale europea, del 3 marzo 2016, recante revoca dell'autorizzazione concessa alla Trasta Komercbanka. Tale autorizzazione consiste in una licenza bancaria. Il termine «autorizzazione» è utilizzato dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

46] La decisione controversa è stata adottata sul fondamento dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013.

47] Tale commissione è prevista all'articolo 24 del regolamento n. 1024/2013.

Per quanto riguarda le impugnazioni nelle cause C-663/17 P e C-665/17 P, proposte rispettivamente dalla BCE e dalla Commissione, la Corte ha dichiarato che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che gli azionisti della società ricorrente fossero direttamente interessati dalla decisione controversa. Infatti, da un lato, privilegiando un criterio errato, relativo all'«intensità» degli effetti della decisione controversa, il Tribunale non ha proceduto, come avrebbe dovuto, alla determinazione della natura eventualmente diretta degli effetti di tale decisione sulla situazione giuridica degli azionisti della società ricorrente. Dall'altro lato, il Tribunale ha erroneamente preso in considerazione gli effetti non già giuridici, bensì economici della decisione controversa sulla situazione degli azionisti della suddetta società. Orbene, il diritto degli azionisti di percepire dividendi e di partecipare alla gestione della società ricorrente, in quanto società costituita ai sensi del diritto lettone, non è stato direttamente interessato dalla decisione controversa, dato che la messa in liquidazione della Trasta Komerbanca è risultata da una decisione giudiziaria adottata sulla base di una disposizione del diritto lettone non prevista dalla normativa dell'Unione. La Corte ha quindi considerato che, poiché gli azionisti di tale società non erano direttamente interessati, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, dalla decisione controversa, occorre accogliere l'eccezione di irricevibilità della BCE nei limiti in cui riguardava il ricorso di tali azionisti e, di conseguenza, respingere tale ricorso in quanto irricevibile.

Nella sentenza **Iccrea Banca** (C-414/18, [EU:C:2019:1036](#)), pronunciata il 3 dicembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha sottolineato *la competenza esclusiva dei giudici dell'Unione a valutare la legittimità delle decisioni del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB)*, nonché degli atti adottati da un'autorità di risoluzione nazionale in preparazione di decisioni siffatte, relative a contributi dovuti da una banca posta al vertice di una compagine di enti creditizi al Fondo di risoluzione unico (*Single Resolution Fund – SRF*). La Corte ha quindi dichiarato che un giudice nazionale non poteva annullare una decisione nazionale che notificava una decisione del SRB fondandosi su un errore commesso da tale comitato. Inoltre, la Corte ha considerato che le passività tra entità di un gruppo di banche di credito cooperativo, quale quello che Iccrea Banca forma insieme a banche cooperative alle quali essa fornisce servizi di vario tipo senza avere il controllo delle stesse, non sono escluse dal calcolo dei contributi a favore dei fondi nazionali di risoluzione.

Iccrea Banca, una banca cosiddetta «di secondo livello», posta al vertice di una compagine di enti creditizi, fornisce a banche di credito cooperativo in Italia servizi di vario tipo e funge da centrale finanziaria del sistema di credito cooperativo. A quest'ultimo titolo, essa offre segnatamente alle banche suddette una serie di servizi di accesso strutturato a finanziamenti disponibili presso la Banca centrale europea e sul mercato. Mediante varie decisioni successive, la Banca d'Italia ha preteso da Iccrea Banca il pagamento di contributi ordinari, straordinari e addizionali al Fondo nazionale di risoluzione italiano, relativamente agli anni 2015 e 2016. Oltre a ciò, la Banca d'Italia ha preteso da Iccrea Banca il pagamento di un contributo ex ante al SRF, per l'anno 2016. Tale contributo era stato stabilito da alcune decisioni del SRB sulla base di dati a questo trasmessi dalla Banca d'Italia.

Iccrea Banca ha impugnato tali decisioni della Banca d'Italia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), contestando le modalità di calcolo dei contributi richiesti. Essa ha in particolare fatto valere che la Banca d'Italia sarebbe stata all'origine di un errore nel calcolo, da parte del SRB, del contributo ex ante al SRF, non avendo rilevato, nella comunicazione dei suoi dati al SRB, la natura particolare del sistema integrato in cui Iccrea Banca operava. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha chiesto alla Corte di interpretare la normativa dell'Unione in materia.

Per quanto riguarda, in primo luogo, l'intervento della Banca d'Italia nella fase del procedimento che precede l'adozione delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF, la Corte ha anzitutto ricordato che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha una competenza esclusiva a verificare la legittimità degli atti adottati dagli organi o dagli organismi dell'Unione, tra i quali rientra il SRB. La Corte ha poi precisato che, per quanto riguarda il calcolo dei contributi ex ante al SRF, il SRB esercita in via esclusiva il potere decisionale finale e che le autorità di risoluzione nazionali si limitano a fornire un sostegno operativo al SRB. Di conseguenza, il giudice dell'Unione è il solo competente a valutare, nell'ambito della verifica della

legittimità di una decisione del SRB che fissa l'ammontare del contributo individuale ex ante al SRF di un ente creditizio, se un atto adottato da un'autorità di risoluzione nazionale in preparazione di una decisione siffatta sia afflitto da vizi tali da inficiare tale decisione del SRB, senza che un giudice nazionale possa esercitare un controllo su tale atto nazionale. Tale soluzione è stata accolta sulla base degli insegnamenti forniti dalla sentenza del 19 dicembre 2018, **Berlusconi e Fininvest** (C-219/17, [EU:C:2018:1023](#)).

Il diritto dell'Unione osta dunque a che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio si pronunci sulla legittimità dell'intervento della Banca d'Italia nella fase del procedimento che precede l'adozione delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF per l'anno 2016.

In secondo luogo, per quanto riguarda la fase successiva all'adozione delle decisioni del SRB, notificate a Iccrea Banca dalla Banca d'Italia, la Corte ha statuito che le autorità di risoluzione nazionali non sono abilitate a riesaminare i calcoli effettuati dal SRB al fine di modificare l'importo di tali contributi, e non possono dunque, dopo l'adozione di una decisione del SRB, riconsiderare, a tal fine, l'esposizione al rischio di un determinato ente creditizio. Allo stesso modo, secondo la Corte, se un giudice nazionale potesse annullare la notifica, da parte di un'autorità di risoluzione nazionale, di una decisione del SRB in merito al calcolo del contributo ex ante di un ente creditizio al SRF, fondandosi sul carattere erroneo della valutazione dell'esposizione al rischio dell'ente creditizio in questione su cui tale calcolo si fonda, esso rimetterebbe in discussione una valutazione compiuta dal SRB e, in definitiva, impedirebbe l'esecuzione di tale decisione del SRB. Inoltre, la Corte ha statuito che, poiché Iccrea Banca è direttamente e individualmente interessata dalle decisioni del SRB ma non ha proposto ovvero ha proposto solo tardivamente⁴⁸ un ricorso di annullamento contro tali decisioni dinanzi al Tribunale dell'Unione, essa non può far valere in via incidentale, in occasione di un ricorso contro misure nazionali proposto dinanzi ad un giudice nazionale, l'invalidità delle suddette decisioni.

Alla luce di tali considerazioni relative ai poteri del Tribunale amministrativo per il Lazio, la Corte ha statuito che quest'ultimo non poteva sottoporle una questione pregiudiziale riguardo alle decisioni della Banca d'Italia che hanno chiesto a Iccrea Banca il pagamento di contributi al Fondo nazionale di risoluzione italiano.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, queste stesse decisioni, la Corte ha interpretato l'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento⁴⁹, nonché l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e f), del regolamento delegato 2015/63 per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione⁵⁰. Essa ha statuito, a tal riguardo, che le passività risultanti da operazioni tra una banca di secondo livello e i membri di una compagine che essa forma insieme a banche cooperative alle quali fornisce servizi di vario tipo, senza avere il controllo di queste ultime, e non comprendenti prestiti concessi su base non concorrenziale e a scopo non lucrativo, al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro, non sono escluse dal calcolo dei contributi a un fondo nazionale di risoluzione.

48] V. l'ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2018, **Iccrea Banca/Commissione e CRU** (T-494/17, [ECLI:EU:T:2018:804](#)).

49] Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

50] Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

VI. Agricoltura e pesca

Tre sentenze meritano di essere segnalate nella presente rubrica⁵¹, una sulle modalità di commercializzazione della carne bovina, certificata «halal», proveniente da animali che sono stati macellati senza stordimento, un'altra vertente sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e una terza relativa agli obblighi degli Stati membri nel caso di una domanda di sovvenzione nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Nella sentenza **Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs** (C-497/17, [EU:C:2019:137](#)), pronunciata il 26 febbraio 2019, la grande sezione della Corte ha esaminato se *il logo di produzione biologica dell'Unione europea previsto dai regolamenti n. 834/2007⁵² e n. 889/2008⁵³ possa essere apposto su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo*. Questa problematica è stata sollevata nel contesto del rigetto, da parte delle autorità francesi, di una domanda della association française Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs intesa, segnatamente, a far vietare la pubblicità e la commercializzazione di taluni prodotti provenienti da carne bovina certificati «halal» e recanti la dicitura «agricoltura biologica». Secondo l'associazione, tale menzione non può essere apposta sulla carne ottenuta da animali macellati senza essere stati precedentemente storditi, dato che tale metodo di macellazione non risponde all'esigenza di rispettare «criteri rigorosi in materia di benessere degli animali», sancita dal regolamento n. 834/2007.

In tale contesto, la Corte ha statuito che il regolamento n. 834/2007, segnatamente il suo articolo 3 e il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell'articolo 13 TFUE, va interpretato nel senso che non autorizza l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento n. 1099/2009⁵⁴, segnatamente dal suo articolo 4, paragrafo 4.

Infatti, come risulta dai considerando 1 e 10 nonché dalle summenzionate disposizioni del regolamento n. 834/2007, il modo di produzione biologica deve essere caratterizzato dall'osservanza di standard elevati in materia di benessere degli animali, anche nell'abbattimento. Peraltro, alla luce dell'obiettivo del regolamento n. 834/2007 di preservare e di giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come prodotti biologici, è importante controllare che i consumatori abbiano la certezza che i prodotti che recano il logo di produzione biologica dell'Unione europea siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto degli standard più elevati, segnatamente in materia di benessere degli animali.

Anche se nessuna disposizione del regolamento n. 834/2007 o del regolamento n. 889/2008 definisce espressamente il modo o i modi di abbattimento degli animali indicati per ridurre al minimo la loro sofferenza, il regolamento n. 834/2007 non può essere letto indipendentemente dal regolamento n. 1099/2009, che persegue, principalmente, l'obiettivo della tutela del benessere degli animali durante il loro abbattimento, conformemente all'articolo 13 TFUE.

51| Occorre parimenti segnalare una quarta sentenza, datata 1° ottobre 2019, **Blaise e a.** (C-616/17, [EU:C:2019:800](#)), nella quale la Corte si è pronunciata sul diritto dell'Unione relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Tale sentenza è presentata nella rubrica XVIII.1 «Principio di precauzione».

52| Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1).

53| Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (GU 2008, L 250, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 271/2010, del 24 marzo 2010 (GU 2010, L 84, pag. 19).

54| Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1).

A tal riguardo, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1099/2009, letto in combinato disposto con il considerando 20 del regolamento medesimo, sancisce il principio dello stordimento dell'animale precedentemente al suo abbattimento e lo rende addirittura un obbligo. Se è pur vero che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, letto in combinato disposto con il considerando 18 del regolamento medesimo, ammette la prassi della macellazione rituale, nel contesto della quale l'animale può essere messo a morte senza previo stordimento, tale forma di macellazione, che è autorizzata solo a titolo derogatorio nell'Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, non è tale da attenuare del tutto il dolore, l'ansia o la sofferenza degli animali in modo efficace come la macellazione preceduta da stordimento. Tali metodi particolari di abbattimento prescritti da riti religiosi non equivalgono, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere animale al momento dell'abbattimento, al metodo di abbattimento imposto, in linea di principio, dall'articolo 4, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento. Pertanto, l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea non è autorizzata sui prodotti ottenuti da animali macellati senza essere precedentemente storditi.

Con sentenza del 13 novembre 2019, *Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė* (C-2/18, [EU:C:2019:962](#)), la Corte ha dichiarato che *il regolamento n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli⁵⁵, non osta ad una normativa nazionale che, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta agli acquirenti di latte crudo di pagare un prezzo d'acquisto diverso a produttori che devono essere considerati appartenere ad un medesimo gruppo in considerazione della quantità giornaliera di latte crudo venduta, di composizione e qualità identiche, nonché consegnata con le medesime modalità*, qualora detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungere detto obiettivo. Allo stesso fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, la Corte ha altresì precisato che gli Stati membri possono adottare una normativa nazionale che vieta all'acquirente di latte crudo di ridurre, senza giustificazione, il prezzo concordato con il produttore, e che subordina qualsiasi riduzione del prezzo maggiore del 3% ad un'autorizzazione dell'autorità nazionale competente.

La controversia di cui al procedimento principale rientra nel quadro di un procedimento di controllo della legittimità costituzionale, proposto da un gruppo di parlamentari lituani, della legge sul divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell'ambito della compravendita di latte crudo. Tale legge prevedeva, oltre alle disposizioni relative ai due divieti citati, che i venditori di latte crudo fossero suddivisi in dieci gruppi, costituiti in funzione della quantità giornaliera di latte crudo venduta. La legge imponeva altresì agli operatori interessati, nel caso in cui acquistassero latte crudo, la stipula di un contratto scritto, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013. Tutte queste misure erano dirette, principalmente, a contrastare le pratiche commerciali sleali degli acquirenti di latte crudo nei confronti della parte considerata più debole, vale a dire i produttori di latte, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del settore. Il giudice del rinvio si è chiesto se i due divieti precedentemente citati fossero compatibili con il principio di libera negoziazione sancito dall'articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013.

La Corte ha ricordato anzitutto che la politica agricola comune rappresenta, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE, un settore di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, e che questi ultimi dispongono quindi di un potere legislativo che gli permette di esercitare la loro competenza nei limiti in cui l'Unione non ha esercitato la propria. A tal riguardo, essa ha sottolineato che l'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati non impedisce agli Stati membri di applicare norme nazionali che perseguano uno scopo d'interesse generale diverso da quelli perseguiti da tale organizzazione, nemmeno se tali norme possono avere un'incidenza sul funzionamento del mercato interno nel settore interessato.

55] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15).

Essa ha precisato, a tale riguardo, che adottando il regolamento n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 148 di tale regolamento, l'Unione non ha esercitato in modo esauriente la propria competenza nell'ambito dei rapporti contrattuali tra le parti di un contratto per la consegna di latte crudo e che i riferimenti a determinate pratiche commerciali sleali contenuti nel citato regolamento non consentono di dimostrare che l'obiettivo della lotta contro le pratiche sleali rientri nell'ambito di applicazione di detto regolamento. Inoltre, per la Corte, interpretare tale articolo nel senso che vieta agli Stati membri di adottare qualsiasi misura diretta a contrastare le pratiche sleali nel settore del latte contrasterebbe con l'obiettivo perseguito dal regolamento n. 1308/2013 di garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, conformemente agli obiettivi della politica agricola comune, nonché con l'obiettivo consistente nel garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva sui mercati dei prodotti agricoli. La Corte ha quindi riconosciuto la competenza residuale degli Stati membri ad adottare misure, in materia di lotta contro le pratiche commerciali sleali, che hanno l'effetto di regolamentare il processo di libera negoziazione dei prezzi, anche se tali misure incidono sul principio di libera negoziazione del prezzo da pagare per la consegna di latte crudo previsto all'articolo 148 del regolamento n. 1308/2013.

Essa ha tuttavia precisato che siffatte misure devono essere proporzionate all'obiettivo che le medesime perseguono. Nel caso di specie, essa ha statuito che la normativa lituana di cui trattasi appare idonea a prevenire il rischio che la parte contrattuale considerata più debole – ossia i produttori di latte – sia costretta ad accettare riduzioni di prezzo ingiustificate e, quindi, a contrastare eventuali pratiche commerciali sleali, e che, tenendo conto degli obiettivi della politica agricola comune, nonché del buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato interessato, tale normativa non eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi da essa perseguiti, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

Nella sentenza **Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel** (C-386/18, [EU:C:2019:1122](#)), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte ha precisato *gli obblighi degli Stati membri in presenza di una domanda di sovvenzione nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)*, proveniente da un'organizzazione di produttori nel settore della pesca (in prosieguo: l'«organizzazione di produttori»), presentata prima che lo Stato membro abbia previsto la possibilità di istruire una simile domanda e dopo la preparazione e l'attuazione, da parte di tale organizzazione, del suo piano di produzione e di commercializzazione.

Nel caso di specie, il 19 maggio 2015, la PO Texel, un'organizzazione di produttori, ha inviato alle autorità dei Paesi Bassi una domanda di sovvenzione ai fini dell'ammissione al sostegno finanziario previsto dal FEAMP per le spese sostenute per la preparazione e l'attuazione del suo piano di produzione e di commercializzazione 2014. Sebbene la Commissione abbia approvato, il 25 febbraio 2015, il programma operativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 trasmesso dal Regno dei Paesi Bassi, soltanto il 25 agosto 2016 quest'ultimo ha previsto la possibilità di presentare una domanda di sovvenzione. La domanda della PO Texel è stata respinta in quanto, alla data del deposito della domanda di sovvenzione, il Regno dei Paesi Bassi non aveva ancora previsto la possibilità di presentare una tale domanda e, inoltre, in quanto la PO Texel ha presentato la domanda in parola solo dopo aver attuato il suo piano. Investita della controversia, la Corte d'appello per il contenzioso amministrativo in materia economica (Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in merito agli obblighi degli Stati membri in presenza di una tale domanda di sovvenzione.

In primo luogo, la Corte ha sottolineato la necessità di fornire alle organizzazioni di produttori il sostegno finanziario necessario per consentire loro di svolgere un ruolo più importante nella realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla riforma più recente in materia di politica comune della pesca, entrata in vigore il 1° gennaio

2014⁵⁶. La Corte ha poi considerato che stabilendo, in modo imperativo, all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014⁵⁷ (in prosieguo: il «regolamento FEAMP») che il FEAMP «sostiene» la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione, il legislatore dell'Unione ha inteso imporre un obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le organizzazioni di produttori possano beneficiare di un sostegno nell'ambito del FEAMP tanto per la preparazione quanto per l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione. Per adempiere tale obbligo, gli Stati membri sono tenuti a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, che le organizzazioni di produttori possano presentare le proprie domande di sovvenzioni nell'ambito del FEAMP e adottare misure di attuazione riguardanti l'ammissibilità delle spese e, in particolare, i criteri relativi alla data di inizio dell'ammissibilità di tali spese e al metodo di calcolo dell'importo da concedere a ciascuna di tali organizzazioni.

A tal riguardo, dato che soltanto il 25 agosto 2016 il Regno dei Paesi Bassi ha previsto una tale possibilità nel proprio ordinamento giuridico interno, la Corte ha affermato che l'inerzia di cui hanno dato prova le autorità dei Paesi Bassi non può rientrare nell'ambito del margine di discrezionalità conferito agli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione dei rispettivi programmi operativi. La Corte ha pertanto dichiarato che l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro rifiuti di accogliere una domanda di sovvenzione di un'organizzazione di produttori, relativa alle spese da essa sostenute per la preparazione e l'attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, in quanto, alla data di presentazione di tale domanda, detto Stato non aveva ancora previsto, nel proprio ordinamento giuridico interno, la possibilità di istruire una domanda siffatta.

In secondo luogo, per quanto attiene alla questione se l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP conferisca direttamente alle organizzazioni di produttori un diritto a un sostegno finanziario, la Corte ha ricordato che una disposizione di un regolamento dell'Unione può far sorgere diritti in capo ai singoli individui che questi possono far valere in giudizio solo se tale disposizione è chiara, precisa e incondizionata. Orbene, dato il carattere condizionato dell'articolo 66 del regolamento FEAMP, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non conferisce direttamente un diritto a un sostegno finanziario nell'ambito del FEAMP.

In terzo luogo, per quanto attiene all'interpretazione dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013⁵⁸ (in prosieguo: il «regolamento CSC»), il quale prevede l'impossibilità di beneficiare di un sostegno finanziario qualora un'operazione sia stata completamente attuata prima che la domanda di finanziamento sia stata presentata all'autorità di gestione, la Corte ha osservato che la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione devono essere considerate non già come una serie di azioni isolate attuate separatamente, bensì come un'unica azione continua accompagnata da costi operativi continui. Pertanto, la preparazione e l'attuazione di un tale piano non possono essere considerate come «completamente attuate» prima della fine del periodo di programmazione, che si concluderà il 31 dicembre 2020. La Corte ha pertanto dichiarato che l'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento CSC deve essere interpretato nel senso che esso

56| Il legislatore dell'Unione ha sottolineato tale necessità al considerando 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 1).

57| Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 149, pag. 1).

58| Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).

non osta alla concessione di una sovvenzione nell'ambito del FEAMP per la preparazione e l'attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, nel caso in cui la domanda di sovvenzione sia stata presentata dopo la preparazione e l'attuazione di un tale piano.

VII. Libertà di circolazione

1. Libera circolazione delle merci

Nella sentenza **Austria/Germania** (C-591/17, [EU:C:2019:504](#)), del 18 giugno 2019, la Grande Sezione della Corte, investita di un ricorso per inadempimento introdotto dalla Repubblica d'Austria ai sensi dell'articolo 259 TFUE, ha accertato *la violazione da parte della Repubblica federale di Germania degli articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE derivante dall'introduzione, per gli autoveicoli privati, di un canone per l'uso delle infrastrutture e dall'esenzione, per un importo almeno equivalente a detto canone, dalla tassa sugli autoveicoli per i proprietari di veicoli immatricolati in Germania*. A fondamento del suo ricorso, la Repubblica d'Austria ha sollevato quattro censure. La prima e la seconda censura erano basate sulla violazione dell'articolo 18 TFUE derivante, da un lato, dal combinato effetto del canone per l'uso delle infrastrutture e dell'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per gli autoveicoli immatricolati in Germania nonché, dall'altro, dalla configurazione e dall'applicazione del canone per l'uso delle infrastrutture. La terza censura riguardava una violazione degli articoli 34 e 56 TFUE derivante dall'insieme delle misure criticate nell'ambito della prima e della seconda censura. La quarta censura riguardava la violazione dell'articolo 92 TFUE in ragione dell'effetto combinato del canone per l'uso delle infrastrutture e dell'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per i veicoli immatricolati in Germania.

Sulla prima censura, relativa alla violazione dell'articolo 18 TFUE derivante dall'effetto combinato delle misure nazionali controverse, la Corte, dopo aver constatato un nesso – sia dal punto di vista temporale sia da quello materiale – tra le misure nazionali controverse che ne giustificava una valutazione congiunta alla luce del diritto dell'Unione, ha, anzitutto, riconosciuto la sussistenza di una differenza di trattamento in ragione della cittadinanza. A questo proposito, per quanto concerne la riscossione del canone di cui trattasi, la Corte ha osservato effettivamente che tutti gli utenti delle autostrade tedesche sono soggetti al canone per l'uso delle infrastrutture, indipendentemente dal luogo di immatricolazione dei loro veicoli. Tuttavia, i proprietari di veicoli immatricolati in Germania godono di un'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per un importo almeno equivalente a quello del canone che essi hanno dovuto versare, cosicché l'onere economico di detto canone grava, *de facto*, solo sui proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso dalla Germania. Risulta pertanto che, in conseguenza del combinato disposto delle misure nazionali controverse, questi ultimi, ove facciano uso delle autostrade tedesche, vengono trattati in modo meno favorevole dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania per quanto concerne l'uso di queste autostrade, e ciò malgrado essi si trovino in situazioni paragonabili riguardo a detto uso. A parere della Corte, tale differenza conduce di fatto allo stesso risultato di una differenza di trattamento basata sulla cittadinanza.

Orbene, la Corte ha ricordato che gli Stati membri, quando istituiscono tasse sugli autoveicoli, devono rispettare, in particolare, il principio della parità di trattamento, in modo tale che le modalità di applicazione di tali tasse non costituiscano un mezzo di discriminazione.

È certo lecito per gli Stati membri, in forza della libera scelta di cui dispongono di definire le modalità di finanziamento delle proprie infrastrutture pubbliche, modificare il sistema di finanziamento delle loro infrastrutture stradali, purché detta modifica rispetti il diritto dell'Unione, ivi compreso il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 18, primo comma, TFUE. Tuttavia, la Corte ha constatato che il meccanismo

di compensazione mediante l'esenzione di cui trattasi è discriminatorio nei confronti dei proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in Stati membri diversi dalla Germania, posto che la Repubblica federale di Germania non è stata in grado di dimostrare che detto meccanismo risponda all'obiettivo indicato da detto Stato membro di passare da un sistema di finanziamento delle infrastrutture mediante imposta a un sistema di finanziamento da parte dell'insieme degli utenti, e che la riduzione della tassa sugli autoveicoli introdotta da questo Stato membro ha di fatto, come conseguenza, la concessione di un'esenzione dal canone per l'uso delle infrastrutture a favore dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania.

Per quanto attiene alla seconda censura, relativa alla violazione dell'articolo 18 TFUE derivante dalla configurazione e dall'applicazione del canone per l'uso delle infrastrutture, la Corte ha osservato che la circostanza che gli elementi integranti talune infrazioni, quali il pagamento incompleto del canone o la scorretta fornitura di informazioni, possano essere accertati solo in capo ai proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in Stati membri diversi dalla Germania, non giustifica l'affermazione della Repubblica d'Austria secondo la quale queste disposizioni colpirebbero soprattutto questi ultimi. Essa ha inoltre constatato, in particolare, che lo scopo di garantire il pagamento delle ammende inflitte ai contravventori che facciano uso di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dalla Germania, scopo perseguito facendo ricorso alla possibilità di esigere da questi ultimi il versamento di una cauzione, giustifica la differenza di trattamento che ne deriva tra detti contravventori e quelli che facciano uso di un veicolo immatricolato in Germania, e che tale misura è proporzionata rispetto allo scopo perseguito.

Per quanto concerne la terza censura, relativa alla violazione degli articoli 34 e 56 TFUE, la Corte ha stabilito che le misure nazionali controverse possono ostacolare l'accesso al mercato tedesco dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Infatti, il canone per l'uso delle infrastrutture al quale sono soggetti, di fatto, solo i veicoli che trasportano questi prodotti può aumentare i costi di trasporto e, conseguentemente, il prezzo di detti prodotti, pregiudicando in tal modo la loro competitività.

La Corte ha altresì osservato che le misure nazionali controverse possono ostacolare l'accesso dei fornitori e dei destinatari di servizi provenienti da uno Stato membro diverso dalla Germania al mercato tedesco. Infatti, il canone per l'uso delle infrastrutture, a causa dell'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli che fa parte delle misure nazionali controverse, può o aumentare il costo di servizi prestati in Germania da detti fornitori, o aumentare il costo che costituisce, per tali destinatari, il fatto di recarsi in questo Stato membro per godere ivi di un servizio.

Infine, per quanto concerne la quarta censura, basata sulla violazione dell'articolo 92 TFUE, la Corte ha sottolineato che, compensando integralmente il nuovo onere costituito dal canone per l'uso delle infrastrutture, che dev'essere versato da tutti i vettori, mediante un'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo almeno equivalente al canone versato, della quale profittano i trasportatori tedeschi e dalla quale sono esclusi i trasportatori stranieri, le misure nazionali controverse producono l'effetto di modificare, in senso loro sfavorevole, la posizione dei trasportatori stranieri rispetto a quella dei trasportatori tedeschi. Le misure nazionali controverse sono state quindi dichiarate contrarie al summenzionato articolo 92 TFUE.

Occorre parimenti menzionare nella rubrica in oggetto la sentenza del 18 settembre 2019, **VIPA** (C-222/18, [EU:C:2019:751](#)), nella quale la Corte ha dichiarato che uno Stato membro può vietare ad una farmacia di fornire medicinali soggetti a prescrizione medica sulla base di un buono d'ordine emesso da un professionista sanitario abilitato a prescrivere medicinali e che esercita la sua attività in un altro Stato membro, qualora siffatti buoni d'ordine non contengano il nominativo del paziente interessato⁵⁹.

59| Tale sentenza è presentata nella rubrica XVI «Sanità pubblica».

2. Libera circolazione dei lavoratori

Nella sentenza **Tarola** (C-483/17, [EU:C:2019:309](#)), pronunciata l'11 aprile 2019, la Corte, interpretando la direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri⁶⁰, ha dichiarato che un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato membro la qualità di lavoratore in virtù dell'attività da esso esercitata, su base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi. Ciò è tuttavia subordinato alla condizione che egli sia registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.

La controversia di cui al procedimento principale riguardava un cittadino rumeno che aveva lavorato in Irlanda, a più riprese per brevi periodi, e segnatamente per un periodo di due settimane nel luglio del 2014. Successivamente, egli aveva presentato al Ministro della Protezione sociale una domanda di concessione di un assegno per persone in cerca di impiego (*jobseeker's allowance*). Il Ministro aveva respinto tale domanda, in sostanza, con la motivazione che l'interessato non aveva fornito la prova della sua residenza abituale in Irlanda, rilevando che il breve periodo di lavoro da lui compiuto nel mese di luglio del 2014 non era tale da rimettere in discussione tale constatazione. Dinanzi ai giudici irlandesi, l'interessato ha fatto valere che, in forza della direttiva 2004/38, egli aveva il diritto di risiedere in Irlanda come lavoratore per un periodo di sei mesi successivo alla cessazione della sua attività professionale, avvenuta nel luglio del 2014.

Tale direttiva prevede⁶¹ che ciascun cittadino dell'Unione abbia il diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza per un periodo superiore a tre mesi, purché abbia la qualità di lavoratore nello Stato membro ospitante. Essa garantisce inoltre a qualsiasi cittadino dell'Unione che si trovi in una situazione di inattività temporanea il mantenimento del suo status di lavoratore e, di conseguenza, del suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, e segnatamente qualora egli si trovi in stato di disoccupazione involontaria. Il ricorrente nel procedimento principale invocava, più precisamente, la disposizione di detta direttiva che prevede il mantenimento dello status di lavoratore «venutosi a trovare in [stato di disoccupazione involontaria] durante i primi dodici mesi»⁶².

La Corte ha apportato talune precisazioni in merito a tale disposizione, segnalando che essa si applica qualora un cittadino dell'Unione si trovi in stato di disoccupazione, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, prima di aver potuto compiere un anno di attività. Ciò si verifica, segnatamente, in tutte le situazioni in cui un lavoratore sia stato costretto a cessare la sua attività nello Stato membro ospitante prima che sia trascorso un anno, a prescindere dalla natura dell'attività esercitata e dal tipo di contratto di lavoro concluso a tal fine, vale a dire indipendentemente dal fatto che egli abbia concluso un contratto a tempo determinato di durata superiore a un anno, un contratto a tempo indeterminato o qualsiasi altro tipo di contratto.

60| Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

61| Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38.

62| Articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38.

Inoltre, la conservazione della qualità di lavoratore in applicazione di detta disposizione presuppone, da un lato, che il cittadino interessato abbia effettivamente avuto, prima del suo periodo di disoccupazione involontaria, la qualità di lavoratore e, dall'altro, che si sia registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare lavoro. Inoltre, egli conserva tale qualità solo per un periodo di tempo che lo Stato membro ospitante è libero di fissare, purché non sia inferiore a sei mesi.

Infine, la Corte ha rilevato che, in forza della direttiva 2004/38⁶³, ogni cittadino dell'Unione che soggiorna nel territorio dello Stato membro ospitante gode della parità di trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, quando il diritto nazionale esclude dal beneficio del diritto alle prestazioni sociali le persone che hanno esercitato un'attività solo per un breve periodo, tale esclusione si applica allo stesso modo ai lavoratori di altri Stati membri. Per quanto riguarda il procedimento principale, la Corte ha attribuito al giudice del rinvio il compito di stabilire se, in applicazione del diritto nazionale e in conformità al principio della parità di trattamento, il ricorrente nel procedimento principale abbia diritto all'assegno per persone in cerca di impiego da lui richiesto.

Nella sentenza **Krah** (C-703/17, [EU:C:2019:850](#)), pronunciata il 10 ottobre 2019, la Corte ha dichiarato che *la regolamentazione di un'università di uno Stato membro la quale, al fine di stabilire l'inquadramento retributivo dei suoi professori associati post-dottorato, limita la presa in considerazione dei precedenti periodi di attività equivalente da essi maturati in un altro Stato membro costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori garantita dall'articolo 45 TFUE*. Per contro, l'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori⁶⁴ non ostano a una regolamentazione siffatta se l'attività svolta in tale altro Stato membro non era equivalente, ma si è rivelata meramente utile all'esercizio della funzione di professore associato post-dottorato presso l'università di cui trattasi.

Il procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio concerne una cittadina tedesca, titolare di un dottorato di ricerca in storia, che ha lavorato per cinque anni presso l'Università di Monaco di Baviera in qualità di docente a contratto. Dalla fine del 2000 essa ha lavorato presso l'Università di Vienna, inizialmente in qualità di docente a contratto, poi in qualità di professoressa associata e, a partire dal 1° ottobre 2010, in qualità di professoressa associata post-dottorato. Con decisione dell'8 novembre 2011, l'Università di Vienna ha deciso di prendere in considerazione, al fine di stabilire l'inquadramento retributivo dei professori associati post-dottorato, i precedenti periodi di attività pertinente sino a un periodo massimo complessivo di quattro anni, senza distinguere tra i periodi maturati presso altre università in Austria e quelli maturati all'estero. Per contro, tale limite di quattro anni non si applica all'esperienza professionale acquisita presso l'Università di Vienna in qualità di professore associato post-dottorato. In applicazione della suddetta decisione, l'inquadramento salariale della ricorrente è stato stabilito sulla base di una precedente esperienza professionale di quattro anni.

Chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della decisione dell'8 novembre 2011 con il divieto di discriminazioni in base alla cittadinanza, la Corte ha constatato, anzitutto, che detta decisione non costituisce né una discriminazione fondata direttamente sulla cittadinanza, né una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori cittadini di altri Stati membri. Tuttavia, la Corte ha stabilito che essa è costitutiva di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori garantita dall'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, in quanto può renderne meno attraente l'esercizio.

63| Articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

64| Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1). L'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento costituisce una particolare espressione del divieto di discriminazioni sancito all'articolo 45, paragrafo 2, TFUE nell'ambito specifico delle condizioni di impiego e di lavoro.

A tal riguardo la Corte ha rilevato, in via preliminare, che la decisione dell'8 novembre 2011 prende in considerazione la precedente attività professionale pertinente sino a un periodo complessivo massimo di quattro anni. Tale nozione ricomprende non solo un'attività professionale equivalente, o addirittura identica, alla funzione di professore associato post-dottorato presso l'Università di Vienna, ma anche ogni altro tipo di attività che risulti meramente utile all'esercizio di detta funzione.

La Corte ha statuito che la limitazione a quattro anni della presa in considerazione della precedente attività professionale equivalente costituisce un ostacolo alla libera circolazione. Infatti, detta limitazione è idonea a dissuadere un professore associato post-dottorato, che abbia acquisito un'esperienza professionale equivalente superiore a tale durata, dal lasciare il suo Stato membro d'origine e candidarsi per un incarico presso l'Università di Vienna. Un siffatto professore associato sarebbe assoggettato, infatti, a condizioni salariali meno favorevoli di quelle applicabili ai professori associati post-dottorato che abbiano esercitato la stessa funzione per periodi di attività di pari durata presso l'Università di Vienna.

Per contro, quanto alla mancata presa in considerazione integrale dell'esperienza semplicemente utile, la Corte ha dichiarato che non sussisteva un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, posto che la mancata considerazione di tale esperienza non può produrre effetti dissuasivi rispetto ad essa.

Infine, per quanto concerne la giustificazione dell'ostacolo alla libera circolazione derivante dalla presa in considerazione parziale dell'esperienza professionale equivalente, la Corte ha confermato che la ricompensa dell'esperienza acquisita, che ponga il lavoratore in grado di meglio espletare le proprie mansioni, costituisce un obiettivo legittimo di politica salariale. Tuttavia, alla luce delle circostanze specifiche del procedimento principale, la decisione dell'8 novembre 2011 non risultava idonea a garantire la realizzazione di detto obiettivo, sicché la Corte l'ha dichiarata contraria all'articolo 45 TFUE.

Nella sentenza **Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava** (C-447/18, [EU:C:2019:1098](#)), pronunciata il 18 dicembre 2019, la Corte ha dichiarato che *l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, il quale prevede che un lavoratore cittadino di uno Stato membro goda sul territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali*, osta a una normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio di una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell'ambito di competizioni sportive internazionali, alla condizione che il richiedente abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro.

Nel caso di specie, a un cittadino ceco (che aveva optato per tale cittadinanza al momento della dissoluzione della Repubblica federale ceca e slovacca) avente la propria residenza nel territorio che è oggi quello della Slovacchia e che aveva ottenuto medaglie d'oro e d'argento ai campionati d'Europa e del mondo di hockey su ghiaccio, in qualità di membro della squadra nazionale della Repubblica socialista cecoslovacca, era stato rifiutato il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato la Slovacchia, per il fatto che egli non disponeva della cittadinanza slovacca. Al momento dell'adesione della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca all'Unione europea, l'interessato era inoltre impiegato in una scuola primaria e aveva continuato a svolgere tale impiego dopo l'adesione.

Anzitutto, la Corte ha constatato che la prestazione supplementare di cui trattasi è esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁶⁵. Infatti, secondo la Corte, la prestazione supplementare non rientra nella nozione di «prestazione di vecchiaia», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, che stabilisce i settori di sicurezza sociale ai quali detto regolamento si applica. La Corte ha rilevato, a tale proposito, che la finalità essenziale della prestazione

65| Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

supplementare è quella di ricompensare i suoi beneficiari per i successi da essi ottenuti in ambito sportivo in rappresentanza del loro paese, il che spiega, da un lato, il finanziamento diretto da parte dello Stato, al di fuori delle fonti di finanziamento del sistema nazionale di previdenza sociale e indipendentemente dai contributi versati dai suoi beneficiari, e, dall'altro, il fatto che essa sia versata soltanto a un numero molto circoscritto di atleti. Inoltre, essa ha aggiunto che il versamento della prestazione supplementare non è subordinato al diritto del beneficiario di percepire una pensione di anzianità, ma unicamente a una domanda in tal senso da esso presentata.

Inoltre, dopo avere precisato che il lavoratore interessato, pur non avendo trasferito il proprio luogo di residenza, si è trovato, a causa dell'adesione all'Unione dello Stato di cui è cittadino e dello Stato nel cui territorio ha fissato la propria residenza, nella situazione di un lavoratore migrante, la Corte ha statuito che la prestazione supplementare di cui trattasi nel caso di specie rientra nella nozione di «vantaggio sociale», ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. In tale contesto, essa ha accertato che la possibilità per un lavoratore migrante di venire ricompensato, al pari dei lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, per i risultati sportivi eccezionali che egli ha ottenuto rappresentando tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, può contribuire all'integrazione di tale lavoratore nell'ambiente di detto Stato membro e quindi alla realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori. La Corte ha sottolineato che la prestazione supplementare di cui trattasi nel procedimento principale non ha soltanto l'effetto di conferire ai suoi beneficiari una sicurezza finanziaria volta, in particolare, a compensare l'assenza di pieno inserimento nel mercato del lavoro durante gli anni dedicati alla pratica di uno sport ad alto livello, ma anche, e principalmente, di conferire loro un prestigio sociale particolare in ragione dei risultati sportivi che essi hanno conseguito nel contesto di tale rappresentanza.

La Corte ha di conseguenza dichiarato che uno Stato membro che concede una siffatta prestazione ai suoi lavoratori nazionali non può rifiutarla ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri senza commettere una discriminazione fondata sulla cittadinanza.

3. Libertà di stabilimento

Nelle sue sentenze **Memira Holding** (C-607/17, [EU:C:2019:510](#)) e **Holmen** (C-608/17, [EU:C:2019:511](#)), pronunciate il 19 giugno 2019, la Corte è stata chiamata a precisare la giurisprudenza derivante dalla sentenza della Grande Sezione del 13 dicembre 2005, **Marks & Spencer** (C-446/03, [EU:C:2005:763](#)). Essa era chiamata a interpretare l'articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, nell'ambito di due controversie vertenti sulla possibilità, per una società controllante stabilita in uno Stato membro, di dedurre, ai fini dell'imposta sulle società, le perdite subite da controllate o da controllate di secondo livello stabilite in altri Stati membri.

La normativa fiscale svedese controversa prevedeva due regimi, uno per le fusioni d'impresa dette «qualificate», l'altro per i trasferimenti finanziari infragruppo, che consentono a una società di prendere in considerazione perdite subite da società diverse da essa. Nelle due cause, talune società controllanti svedesi avevano chiesto un parere allo Skatterättsnämnden (Commissione tributaria) per chiarire le conseguenze fiscali della cessazione dell'attività esercitata dalle loro controllate non residenti. Nella causa *Memira Holding*, si tratterebbe di una fusione comportante lo scioglimento senza liquidazione di una controllata, mentre nella causa *Holmen* si tratterebbe di una liquidazione di una controllata, o di un'incorporazione inversa della controllata da parte di una controllata di secondo livello, seguita da una liquidazione del nuovo complesso.

A tale riguardo, il regime delle fusioni «qualificate» subordina il diritto di deduzione all'assoggettamento a imposta in Svezia della controllata che ha subito le perdite in questione. Il regime di trasferimento infragruppo esige, dal canto suo, che la controllata che subisce le perdite sia detenuta direttamente dalla società controllante. Dopo che i pareri erano stati impugnati dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa,

Svezia), tale giudice ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali riferendosi alla sentenza A⁶⁶, e osservando che essa non precisa se il diritto alla deduzione delle «perdite definitive», ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza *Marks & Spencer*⁶⁷, presupponga che la società controllata sia detenuta direttamente dalla società controllante e se, per valutare la definitività delle perdite di una società controllata, occorra prendere in esame le possibilità di tener conto di tali perdite offerte dalla normativa dello Stato di residenza della controllata ad altri soggetti giuridici e, in caso affermativo, come debba essere presa in considerazione tale normativa.

Nella causa *Memira Holding*, la società ricorrente deteneva una società controllata deficitaria in Germania che, all'atto della cessazione della sua attività, registrava a bilancio unicamente debiti e talune attività liquide. Detta società intendeva incorporare la controllata de qua mediante una fusione transfrontaliera, che implicherebbe lo scioglimento senza liquidazione di quest'ultima, mettendo così fine a tutte le attività della ricorrente in Germania. Orbene, il diritto tedesco esclude il trasferimento di siffatte perdite a un'altra impresa soggetta ad imposta in Germania nel caso di una fusione.

La Corte ha ricordato che, in base alla sua giurisprudenza, la restrizione di cui trattasi potrebbe, certamente, essere giustificata. Tuttavia, essa sarebbe sproporzionata laddove la perdita fosse definitiva e la società controllata non residente avesse esaurito le possibilità di prenderla in considerazione nel suo Stato di residenza. A questo riguardo, la Corte ha precisato che le perdite in esame non potrebbero essere qualificate come «definitive» se resta possibile farle valere economicamente trasferendole a un terzo. In tal senso, non può essere escluso che un terzo possa prendere fiscalmente in considerazione le perdite della società controllata nello Stato di residenza di quest'ultima, integrando nel prezzo di cessione della controllata il valore del vantaggio fiscale rappresentato dalla deducibilità delle perdite per il futuro. Pertanto, non avendo la società ricorrente dimostrato che detta possibilità è esclusa, la sola circostanza che il diritto del summenzionato Stato non consenta il trasferimento di perdite in caso di fusione non è di per sé sufficiente per considerare le perdite della controllata come definitive.

Nella causa *Holmen*, la società ricorrente deteneva in Spagna varie controllate di secondo livello, di cui una aveva accumulato perdite considerevoli e prevedeva la cessazione delle sue attività spagnole. Tali perdite non erano deducibili né in Spagna, a causa dell'impossibilità giuridica di trasferire perdite di una società liquidata nell'anno della liquidazione, né in Svezia, a causa della condizione che la controllata che subisce perdite definitive sia detenuta direttamente.

La Corte ha ricordato che una condizione che conduce a escludere uno sgravio di gruppo transfrontaliero in talune ipotesi può essere giustificata dai motivi imperativi di interesse generale menzionati nella sentenza *Marks & Spencer*, ma che detta condizione deve essere idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedere quanto necessario per raggiungerli. A questo riguardo, la Corte ha distinto due fattispecie.

La prima riguarda l'ipotesi in cui la società o le società controllate interposte tra la società controllante che chiede il beneficio di uno sgravio di gruppo e la società controllata di secondo livello che subisce perdite che possono essere considerate definitive non siano stabilite nello stesso Stato membro. In tale caso, non si può escludere che un gruppo possa scegliere lo Stato membro di utilizzazione delle perdite definitive, optando o per quello della società controllante ultima, oppure per quello di qualsiasi società controllata potenzialmente interposta. Una siffatta possibilità di opzione sarebbe tale da consentire strategie di ottimizzazione delle aliquote d'imposta del gruppo, idonee a rimettere in discussione la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e a far correre loro un rischio di imputazione multipla delle perdite.

66| Sentenza della Corte del 21 febbraio 2013, *A* (C-123/11, [EU:C:2013:84](#)).

67| Sentenza della Corte del 13 dicembre 2005, *Marks & Spencer* (C-446/03, [EU:C:2005:763](#)).

La seconda fattispecie riguarda l'ipotesi in cui la società o le società controllate interposte tra la società controllante che chiede il beneficio di uno sgravio di gruppo e la società controllata di secondo livello che subisce perdite che possono essere considerate definitive siano stabilite nello stesso Stato membro. In siffatte circostanze, i rischi di ottimizzazione dell'aliquota d'imposta del gruppo mediante la scelta dello Stato membro di imputazione delle perdite e di presa in considerazione multipla di queste ultime da parte di più Stati membri sono dello stesso ordine di quelli constatati dalla Corte nella sentenza *Marks & Spencer*. Sarebbe quindi sproporzionato per uno Stato membro imporre una condizione di detenzione diretta come quella di cui trattasi nella causa principale quando sono soddisfatte le condizioni enunciate al punto 55 di tale sentenza⁶⁸.

Nella sentenza **Comune di Bernareggio** (C-465/18, [EU:C:2019:1125](#)), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte ha dichiarato che *l'articolo 49 TFUE, che garantisce la libertà di stabilimento, osta a una misura nazionale che concede un diritto di prelazione incondizionato in favore dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di detta farmacia mediante gara.*

Il comune italiano di Bernareggio ha indetto, nel 2014, una procedura di gara ai fini della vendita di una farmacia comunale. L'offerta presentata da due partecipanti è risultata la più vantaggiosa dal punto di vista economico, cosicché questi ultimi sono stati nominati aggiudicatari provvisori. Nondimeno, l'aggiudicazione è avvenuta in favore di un farmacista dipendente dell'ente comunale di gestione delle farmacie di Vimercate (Italia). Detto farmacista, pur non avendo partecipato alla gara, si era infatti visto accordare la priorità in applicazione di una disposizione del diritto italiano in forza della quale, in caso di trasferimento della proprietà di una farmacia comunale, i farmacisti dipendenti della medesima hanno un diritto di prelazione. I due summenzionati partecipanti hanno pertanto introdotto dinanzi ai giudici italiani un ricorso volto all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

In primis, la Corte ha rilevato che il diritto di prelazione incondizionato concesso ai farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di quest'ultima mediante gara concede un vantaggio a qualsiasi farmacista dipendente di una farmacia comunale e tende in tal modo a dissuadere i farmacisti provenienti da altri Stati membri dall'acquistare una stabile organizzazione funzionale all'esercizio della loro attività professionale sul territorio italiano, o addirittura ad impedire ciò. Essa ha dunque concluso che un siffatto diritto di prelazione costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE.

In seguito la Corte ha esaminato l'eventuale esistenza di una giustificazione per tale restrizione. Per quanto riguarda l'obiettivo perseguito dal diritto di prelazione di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte ha rilevato che quest'ultimo mira ad assicurare una migliore gestione del servizio farmaceutico, da un lato, garantendo la continuità del rapporto di lavoro dei farmacisti dipendenti e, dall'altro, valorizzando l'esperienza di gestione da questi ultimi maturata. Un simile obiettivo, nei limiti in cui esso si ricollega a quello di tutela della salute, espressamente menzionato all'articolo 52, paragrafo 1, TFUE, può giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento.

La Corte ha tuttavia dichiarato che un siffatto diritto di prelazione incondizionato, anche supponendo che effettivamente persegua un obiettivo concernente la tutela della salute, non è idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo. In primo luogo, riguardo all'obiettivo della continuità del rapporto di lavoro dei farmacisti dipendenti, la Corte ha sottolineato che esso non è idoneo a garantire l'obiettivo di tutela della salute. In secondo

68] Il punto 55 della sentenza *Marks & Spencer* così recita: «Al riguardo, la Corte ritiene che la misura restrittiva di cui trattasi nella causa principale ecceda quanto necessario per il conseguimento sostanziale degli scopi perseguiti in una situazione in cui: la controllata non residente ha esaurito le possibilità di presa in considerazione delle perdite esistenti nel suo Stato di residenza per l'esercizio fiscale considerato nella domanda di sgravio, nonché degli esercizi fiscali precedenti, eventualmente mediante un trasferimento di tali perdite ad un terzo, oppure l'imputazione delle dette perdite ai profitti realizzati dalla controllata durante gli esercizi precedenti, e le perdite della controllata estera non possano essere prese in considerazione nel suo Stato di residenza per gli esercizi fiscali futuri né da essa stessa, né da un terzo, in particolare in caso di cessione a quest'ultimo della controllata».

luogo, riguardo alla valorizzazione dell'esperienza di gestione maturata dai farmacisti, essa ha osservato che il diritto di prelazione di cui trattasi nel procedimento principale non si basa su alcuna valutazione concreta dell'esperienza effettivamente acquisita, della qualità del servizio prestato o delle funzioni effettivamente svolte all'interno della farmacia comunale e non è, pertanto, idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito. Essa ha inoltre evidenziato che, in ogni caso, tale diritto di prelazione va oltre quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzazione dell'esperienza professionale. Infatti, quest'ultimo può essere raggiunto mediante misure meno restrittive, come l'attribuzione di punteggi premiali, nell'ambito della procedura di gara, in favore dei partecipanti che apportino la prova di un'esperienza nella gestione di una farmacia.

4. Libera prestazione di servizi

Nella sentenza **Commissione/Germania** (C-377/17, [EU:C:2019:562](#)), pronunciata il 4 luglio 2019, la Corte ha dichiarato che *la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2006/123⁶⁹ avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri.*

La causa verteva su una normativa tedesca che introduce un sistema di tariffe minime e massime per le prestazioni di progettazione degli architetti e degli ingegneri. Secondo la Repubblica federale di Germania, le tariffe minime erano destinate, in particolare, a conseguire un obiettivo di qualità di tali prestazioni e di tutela dei consumatori, mentre le tariffe massime erano destinate a garantire siffatta tutela assicurando la trasparenza degli onorari ed evitando tariffe eccessive.

Secondo la Corte, le tariffe in questione rientrano nella disposizione della direttiva 2006/123 che impone agli Stati membri di verificare se il loro ordinamento giuridico preveda requisiti che subordinano l'esercizio di un'attività al rispetto, da parte del prestatore, di tariffe minime e/o massime⁷⁰. Per essere conformi agli obiettivi di tale direttiva, detti requisiti devono essere non discriminatori, necessari e proporzionati alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale⁷¹.

Poiché gli obiettivi invocati dalla Repubblica federale di Germania sono riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte come motivi imperativi di interesse generale, la Corte ha effettuato un'analisi dell'adeguatezza e della proporzionalità del sistema tariffario tedesco.

In primo luogo, per quanto riguarda le tariffe minime, la Corte ha anzitutto constatato, alla luce della sentenza del 5 dicembre 2006, *Cipolla e a.* (C-94/04 e C-202/04), che l'esistenza di tariffe minime per i servizi di progettazione è in linea di principio idonea, tenuto conto delle caratteristiche del mercato tedesco, a contribuire a garantire un livello di qualità elevato di tali servizi. Infatti, in considerazione, da un lato, del numero molto elevato di operatori attivi sul mercato delle prestazioni di progettazione e, dall'altro, della forte asimmetria informativa tra i prestatori di servizi di progettazione e i consumatori, che caratterizza tale mercato, può esistere un rischio che tali prestatori svolgano una concorrenza che può tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, e, attraverso una selezione avversa, persino nell'eliminazione degli operatori che offrono prestazioni di qualità. In un siffatto contesto, l'imposizione di tariffe minime può essere idonea a contribuire a limitare tale rischio, impedendo che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire, a lungo termine, la qualità delle stesse.

69| Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

70| Articolo 15, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123.

71| Articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123.

Tuttavia, la Corte ha poi considerato che le tariffe minime non sono idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti. Secondo la Corte, la circostanza che le prestazioni di progettazione non siano riservate a determinate professioni soggette a una vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale o da parte degli ordini professionali comporta un'incoerenza nella normativa tedesca rispetto all'obiettivo di preservare un livello di qualità elevato. Infatti, le tariffe minime non possono essere idonee a raggiungere tale obiettivo se l'esercizio delle prestazioni che vi sono assoggettate non è esso stesso accompagnato da garanzie minime che consentano di garantire la qualità delle suddette prestazioni.

In secondo luogo, per quanto attiene alle tariffe massime, la Corte ha rilevato che, sebbene tali tariffe siano idonee a contribuire alla tutela dei consumatori, la Repubblica federale di Germania non aveva dimostrato le ragioni per le quali il fatto di mettere a disposizione dei clienti un orientamento in materia di prezzi per le diverse categorie di prestazioni come misura meno restrittiva non sarebbe stata sufficiente a conseguire il suddetto obiettivo in modo adeguato. Ne consegue che il requisito consistente nella fissazione di tariffe massime non può essere considerato proporzionato a tale obiettivo.

Nella sua sentenza del 4 luglio 2019, **Baltic Media Alliance** (C-622/17, [EU:C:2019:566](#)), la Corte ha dichiarato che *una misura che imponga, per ragioni di ordine pubblico, l'obbligo temporaneo di trasmettere o ritrasmettere un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2010/13*⁷². Tale disposizione obbliga gli Stati membri ad assicurare la libertà di ricezione e a non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva, fra cui figurano i provvedimenti contro l'incitamento all'odio.

NTV Mir Lithuania è un canale destinato al pubblico lituano e i cui programmi sono principalmente in lingua russa. La Commissione radiotelevisiva della Lituania aveva adottato una decisione che imponeva ai fornitori di servizi di media di trasmettere o ritrasmettere tale canale nel territorio lituano, per dodici mesi, solo in pacchetti a pagamento. Tale decisione era stata adottata sulla base del rilievo che uno dei programmi di tale canale presentava informazioni false che incitavano all'ostilità e all'odio fondati sulla nazionalità nei confronti dei paesi baltici. La Baltic Media Alliance, società registrata nel Regno Unito e titolare di una licenza britannica per la distribuzione di NTV Mir Lithuania, riteneva che tale decisione fosse stata adottata in violazione della direttiva 2010/13, poiché essa ostacolava la ritrasmissione di un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro.

Per quanto riguarda il divieto di ostacoli alla ritrasmissione di cui all'articolo 3 della direttiva 2010/13, la Corte ha anzitutto rilevato, basandosi sul contesto, gli obiettivi e la genesi di quest'ultima, che il termine «ostacolo» riveste, nel contesto di tale direttiva, un significato specifico, più restrittivo di quello della nozione di restrizione di cui all'articolo 56 TFUE. Tale termine non riguarda qualsiasi limitazione, da parte dello Stato membro di ricezione, alla libertà di ricezione e ritrasmissione. La direttiva 2010/13 non osta quindi, in linea di principio, all'applicazione di una normativa nazionale che persegue, in generale, un obiettivo di interesse generale senza tuttavia istituire un secondo controllo delle trasmissioni oltre a quello che lo Stato membro da cui proviene la trasmissione è tenuto ad effettuare.

72] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).

Nel precisare la propria giurisprudenza anteriore⁷³, la Corte ha poi dichiarato che una misura nazionale che, in maniera generale, persegue un obiettivo di ordine pubblico e che disciplina le modalità di distribuzione di un canale televisivo ai consumatori dello Stato membro di ricezione, non costituisce un ostacolo ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2010/13, qualora tali modalità non impediscano la ritrasmissione propriamente detta di tale canale. Una siffatta misura non istituisce, infatti, un secondo controllo della trasmissione.

Alla luce di tali constatazioni, la Corte ha concluso che una misura come quella di cui al procedimento principale non rientra nell'articolo 3 della direttiva 2010/13. Infatti, da un lato, la decisione di cui trattasi persegue un obiettivo di interesse generale, in quanto rientra nel contrasto alla diffusione di contenuti che screditano lo Stato lituano e mira a tutelare la sicurezza dello spazio dell'informazione lituano, nonché a garantire e preservare l'interesse pubblico a una corretta informazione. Dall'altro, essa non impedisce la ritrasmissione propriamente detta nel territorio lituano delle trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro, perché il canale televisivo interessato può continuare ad essere legalmente diffuso in tale territorio e i consumatori lituani possono continuare ad accedervi, purché sottoscrivano un pacchetto a pagamento.

Occorre parimenti segnalare, in materia di libera prestazione di servizi, la sentenza del 19 dicembre 2019, **Dobersberger** (C-16/18, [EU:C:2019:1110](#)), avente ad oggetto un'impresa stabilita in uno Stato membro, la quale fornisce, in diversi Stati membri, servizi a bordo di treni internazionali⁷⁴.

5. Libera circolazione dei capitali

Nella sentenza **X (Società intermedie stabilite in paesi terzi)** (C-135/17, [EU:C:2019:136](#)), pronunciata il 26 febbraio 2019, la Grande Sezione della Corte ha stabilito che l'articolo 63, paragrafo 1, TFUE sulla libera circolazione dei capitali non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i redditi realizzati da una società stabilita in un paese terzo, non derivanti da un'attività propria di tale società, quali i «redditi intermedi da investimento di capitale», ai sensi di tale normativa, sono inclusi, proporzionalmente alla partecipazione detenuta, nella base imponibile di un soggetto passivo residente in detto Stato membro, qualora tale soggetto passivo detenga una partecipazione pari almeno all'1% in detta società e qualora i redditi stessi siano sottoposti, in detto paese terzo, a un livello di imposizione inferiore a quello esistente nello Stato membro interessato, salvo che esista un quadro giuridico che preveda, segnatamente, obblighi convenzionali tali da consentire alle autorità tributarie dello Stato membro in parola di controllare, se del caso, la veridicità delle informazioni relative a questa stessa società, fornite allo scopo di dimostrare che la partecipazione del citato soggetto passivo in quest'ultima non deriva da un'operazione di carattere artificioso.

Osservando che la normativa di cui trattasi è destinata ad applicarsi solamente in situazioni transfrontaliere, la Corte ha anzitutto ritenuto che essa sia tale da dissuadere gli investitori integralmente assoggettati ad imposta nello Stato membro interessato dall'effettuare investimenti in società stabilite in taluni paesi terzi e rappresenta, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall'articolo 63, paragrafo 1, TFUE.

In seguito, la Corte ha verificato se detta restrizione sia giustificabile alla luce dell'articolo 65 TFUE, in forza del quale una disparità di trattamento fiscale può essere considerata compatibile con la libera circolazione dei capitali se riguarda situazioni non oggettivamente comparabili. A tale proposito la Corte ha osservato che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale ha lo scopo di assimilare quanto più possibile la situazione

73| Sentenza della Corte del 22 settembre 2011, **Mesopotamia Broadcast e Roj TV** (C-244/10 e C-245/10, [EU:C:2011:607](#)).

74| Tale sentenza è presentata nella rubrica XV.5 «Distacco dei lavoratori».

delle società residenti che hanno investito capitali in una società stabilita in un paese terzo a «basso» livello di imposizione a quella di società residenti che hanno investito i loro capitali in un'altra società residente nello Stato membro interessato, al fine, segnatamente, di neutralizzare gli eventuali vantaggi fiscali che le prime potrebbero trarre dall'investimento di capitali in un paese terzo, ragion per cui la disparità di trattamento in esame non è giustificata da una differenza di situazione oggettiva.

In tali circostanze, la Corte ha valutato se la disparità di trattamento fiscale possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. Osservando che la normativa di cui trattasi mira alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, essa ha stabilito che detta normativa è idonea a garantire il conseguimento di detto obiettivo. Infatti, nel prevedere l'inclusione dei redditi di una società stabilita in un paese terzo a «basso» livello di imposizione nella base imponibile di una società integralmente assoggettata ad imposta nello Stato membro, la normativa controversa nel procedimento principale è in grado di neutralizzare gli effetti di un eventuale trasferimento artificioso di redditi verso un siffatto paese terzo.

Tuttavia, a parere della Corte, detta normativa, in quanto presuppone l'esistenza di comportamenti artificiosi per la sola ragione che ricorrono le condizioni enunciate nella normativa stessa, senza concedere al soggetto passivo interessato alcuna possibilità di confutare tale presunzione, eccede, in linea di principio, quanto necessario al conseguimento del proprio obiettivo.

Nel rilevare, tuttavia, che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale riguarda non gli Stati membri, bensì paesi terzi, la Corte ha osservato che l'esistenza dell'obbligo gravante sullo Stato membro di porre un soggetto passivo in grado di produrre elementi atti a dimostrare le eventuali ragioni commerciali della sua partecipazione in una società stabilita in un paese terzo dev'essere valutata in funzione della disponibilità di misure amministrative e regolamentari che consentano, se del caso, un controllo della veridicità di siffatti elementi. Pertanto, spetta al giudice nazionale verificare se sussistano, in particolare, obblighi convenzionali tra lo Stato membro e il paese terzo di cui trattasi che istituiscano un quadro giuridico di cooperazione e meccanismi di scambio di informazioni tra le autorità nazionali interessate, che siano effettivamente tali da consentire alle autorità tributarie dello Stato membro di verificare, se del caso, la veridicità delle informazioni riguardanti la società stabilita nel paese terzo fornite al fine di dimostrare che la partecipazione del citato soggetto passivo in quest'ultima non deriva da un'operazione di carattere artificioso.

Il giudice del rinvio aveva altresì sottoposto alla Corte questioni preliminari vertenti sull'ambito di applicazione della clausola di *standstill* di cui all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, in forza del quale uno Stato membro può applicare, nelle relazioni con i paesi terzi, restrizioni ai movimenti di capitali che implicino, in particolare, investimenti diretti, anche se dette restrizioni sono contrarie al principio della libera circolazione dei capitali sancito all'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, a condizione che tali restrizioni esistessero già al 31 dicembre 1993. Nel procedimento principale, la normativa tributaria all'origine della restrizione di cui a tale procedimento era stata oggetto, dopo il 31 dicembre 1993, di una modifica sostanziale a seguito dell'adozione di una legge che era entrata in vigore, ma era stata sostituita, ancor prima di essere applicata nella pratica, da una normativa sostanzialmente identica a quella applicabile al 31 dicembre 1993. La Corte ha dichiarato che, in una simile fattispecie, il divieto sancito dall'articolo 63, paragrafo 1, TFUE si applica, a meno che l'applicabilità di tale modifica sia stata differita in base al diritto nazionale, in modo che, nonostante la sua entrata in vigore, quest'ultima non sia stata applicabile ai movimenti transfrontalieri di capitali di cui all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Nella sentenza **Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli)** (C-235/17, [EU:C:2019:432](#)), pronunciata il 21 maggio 2019, la Grande Sezione della Corte ha dichiarato che l'Ungheria era *venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 63 TFUE e dell'articolo 17 della Carta, per aver soppresso, ex lege, i diritti di usufrutto su terreni agricoli e forestali situati in Ungheria nei limiti in cui tali diritti sono detenuti direttamente o indirettamente da cittadini di altri Stati membri.*

Nel 2013 l'Ungheria ha adottato una legge (in prosieguo: la «legge del 2013») in forza della quale i diritti di usufrutto sui terreni agricoli e forestali anteriormente acquisiti da persone giuridiche o da persone fisiche che non fossero in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela con il proprietario di tali terreni dovevano essere soppressi ex lege, senza che fosse previsto un regime di indennizzo di tali persone. A sostegno di tale legge, l'Ungheria ha fatto valere che i contratti di usufrutto di cui trattasi avevano eluso i divieti di acquisto della proprietà di terreni agricoli in vigore prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione e che essi avevano, inoltre, violato la normativa nazionale in materia di controllo dei cambi applicabile all'epoca, cosicché essi erano, per tale motivo, nulli ab initio già prima di tale adesione. Essa ha parimenti invocato diversi obiettivi di politica agricola, vale a dire assicurare che i terreni agricoli coltivabili siano posseduti unicamente dalle persone fisiche che li lavorano e non a fini speculativi, prevenire il frazionamento dei fondi e mantenere una popolazione rurale e un'agricoltura sostenibile, nonché creare aziende di dimensioni redditizie e concorrenziali.

Dopo aver dichiarato che non era necessario esaminare la legge del 2013 alla luce dell'articolo 49 TFUE, la Corte ha constatato che, prevedendo l'estinzione ex lege dei diritti di usufrutto su terreni agricoli detenuti da soggetti che non erano in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela con il proprietario di tali terreni, fra i quali figurano numerosi cittadini di Stati membri diversi dall'Ungheria, tale legge limita, per il suo stesso oggetto e per questo solo fatto, il diritto degli interessati alla libera circolazione dei capitali garantito dall'articolo 63 TFUE. Infatti, tale normativa nazionale priva gli stessi tanto della possibilità di continuare a godere del loro diritto di usufrutto quanto dell'eventuale possibilità di alienare tale diritto. Detta normativa è inoltre idonea a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in Ungheria in futuro.

In tali circostanze, la Corte ha ritenuto che occorresse esaminare se detta restrizione potesse essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale o dai motivi menzionati all'articolo 65 TFUE, e se essa fosse conforme al principio di proporzionalità, segnatamente perseguendo gli obiettivi invocati in maniera coerente e sistematica.

In tale contesto, la Corte ha parimenti ricordato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta sono applicabili a tutte le situazioni regolate dal diritto dell'Unione e che essi devono essere quindi rispettati allorché una normativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione di tale diritto. Ciò è quanto accade, in particolare, allorché una normativa nazionale è atta ad ostacolare una o più libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE e allorché lo Stato membro interessato, per giustificare siffatto ostacolo, adduce le ragioni di cui all'articolo 65 TFUE o ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto dell'Unione. In un'ipotesi siffatta, la normativa nazionale di cui trattasi può beneficiare delle eccezioni così previste solo se essa è conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto. A tal riguardo, il ricorso, da parte di uno Stato membro, a eccezioni previste dal diritto dell'Unione per giustificare un ostacolo a una libertà fondamentale garantita dal Trattato deve essere considerato come «attuazione del diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Di conseguenza, la Corte ha esaminato la compatibilità della legge del 2013 con il diritto dell'Unione alla luce tanto delle eccezioni così previste dai Trattati e dalla giurisprudenza della Corte quanto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, fra i quali figura il diritto di proprietà sancito all'articolo 17 di quest'ultima, del quale la Commissione lamentava la violazione nella specie.

Per quanto riguarda il citato articolo 17 della Carta, la Corte ha precisato, in primo luogo, che la tutela conferita dal paragrafo 1 di tale articolo verte su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo all'ordinamento giuridico interessato, una posizione giuridica acquisita che consente l'esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare. Secondo la Corte, è chiaro che i diritti di usufrutto di cui trattasi hanno un valore patrimoniale e conferiscono al titolare una posizione giuridica acquisita, e ciò anche qualora la trasmissibilità di detti diritti sia limitata o esclusa in forza del diritto nazionale applicabile. Infatti, l'acquisto, per via contrattuale, di tali diritti di usufrutto su terreni agricoli si accompagna, in linea di principio,

al versamento di un prezzo. I suddetti diritti consentono ai loro titolari di godere di tali terreni, in particolare per fini economici, oltretutto, eventualmente, di affittare questi ultimi a terzi, e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

La Corte ha dichiarato, in secondo luogo, che i diritti di usufrutto che la legge del 2013 ha soppresso devono essere considerati «acquisiti legalmente», ai sensi di tale disposizione della Carta. Detti diritti erano stati, infatti, costituiti in un'epoca in cui la loro costituzione non era vietata dalla normativa in vigore e non è stato dimostrato dall'Ungheria che tali diritti fossero invalidi a causa di una violazione della normativa nazionale dell'epoca in materia di controllo dei cambi. Inoltre, questi stessi diritti sono stati oggetto di iscrizioni sistematiche nei registri fondiari da parte delle autorità nazionali competenti e la loro esistenza è stata confermata da una legge adottata nel 2012.

In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che la legge del 2013 comporta non restrizioni all'uso dei beni, bensì una privazione di proprietà, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta, nonostante il fatto che i diritti di usufrutto di cui trattasi non siano acquisiti dall'autorità pubblica, ma che la loro estinzione abbia come conseguenza la ricostituzione della piena proprietà dei terreni di cui trattasi a favore dei proprietari.

Al termine di tale analisi, la Corte ha tuttavia precisato che l'esercizio dei diritti garantiti dalla Carta può essere limitato a condizione che tale limitazione sia prevista dalla legge, rispetti il contenuto essenziale di detti diritti e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, essa sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. A tal riguardo, un'interpretazione combinata dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta porta a ritenere che, quando per giustificare una privazione di proprietà è invocata una causa di pubblico interesse, è alla luce di tale causa e degli obiettivi di interesse generale che essa ricomprende che occorre vigilare al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Una siffatta interpretazione implica inoltre che, in mancanza di una tale causa di pubblico interesse, idonea a giustificare una privazione di proprietà, o, supponendo che tale causa di pubblico interesse sia dimostrata, ove non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, si configurerebbe una lesione del diritto di proprietà garantito da tale disposizione.

A tal riguardo la Corte, pur ammettendo che le normative nazionali possono restringere la libera circolazione dei capitali, in nome di obiettivi come quelli invocati dall'Ungheria a sostegno della legge del 2013, ha tuttavia dichiarato che non si poteva ritenere, in assenza di prove, che detta legge perseguisse effettivamente siffatti obiettivi, né che fosse idonea a garantirne la realizzazione. La Corte ha aggiunto che tale legge eccede, in ogni caso, quanto necessario per il loro raggiungimento. Per queste stesse ragioni, la Corte ha negato l'esistenza di cause di pubblico interesse idonee a giustificare la privazione di proprietà risultante dalla soppressione dei diritti di usufrutto di cui trattasi.

Per quanto attiene a tale privazione di proprietà, la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, la legge del 2013 non soddisfaceva il requisito del versamento di una giusta indennità in tempo utile, previsto all'articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta. Tale legge non contiene, infatti, alcuna disposizione che preveda l'indennizzo dei titolari di diritti di usufrutto spossessati, e il mero rinvio, addotto dall'Ungheria, alle norme generali di diritto civile non può soddisfare tale requisito. Nel caso di specie, un siffatto rinvio farebbe gravare sui titolari di diritti di usufrutto l'onere di dover agire per recuperare, mediante procedimenti che possono risultare lunghi e costosi, eventuali indennità che potrebbero essere loro dovute dal proprietario del fondo. Siffatte norme di diritto civile non consentono di determinare in modo agevole e sufficientemente preciso o prevedibile se le indennità potranno effettivamente essere ottenute al termine di tali procedimenti, né di sapere, eventualmente, quali ne saranno la natura e l'entità.

VIII. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

1. Politica d'asilo

Nel contesto della crisi migratoria che ha colpito l'Europa da diversi anni, e del contestuale arrivo di numerosi richiedenti protezione internazionale all'interno dell'Unione, la Corte continua a essere investita di numerose cause legate alla politica dell'Unione in materia di asilo. A tal riguardo, otto sentenze meritano di essere segnalate: due sentenze riguardano lo status di rifugiato, cinque vertono sul trattamento delle domande di protezione internazionale, e un'ultima sentenza attiene alle decisioni di rimpatrio.

1.1. Status di rifugiato

Nella sentenza **M e a. (Revoca dello status di rifugiato)** (C-391/16, C-77/17 e C-78/17, [EU:C:2019:403](#)), del 14 maggio 2019, la Grande Sezione della Corte si è pronunciata sulla *validità dell'articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/95⁷⁵ (in prosieguo: la «direttiva “qualifiche”»), il quale specifica le ipotesi nelle quali gli Stati membri possono procedere alla revoca o al rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato, alla luce dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 18 della Carta, che fanno entrambi riferimento alla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (in prosieguo: «la convenzione di Ginevra»)⁷⁶. Tale sentenza si inserisce nell'ambito di tre controversie che oppongono cittadini di paesi terzi alle rispettive autorità nazionali competenti, in merito alla revoca del loro status di rifugiato o al diniego di riconoscimento di tale status da parte delle medesime con la motivazione che essi erano stati condannati per reati particolarmente gravi e che rappresentavano un pericolo per la sicurezza o la società dello Stato membro interessato. Più specificamente, la Corte si è pronunciata sulla questione se l'articolo 14, paragrafi da 4 a 6, di tale direttiva produca l'effetto di privare siffatti cittadini di paesi terzi, che soddisfino le condizioni materiali previste all'articolo 2, lettera d), di detta direttiva, della qualità di «rifugiato» e se violi, di conseguenza, l'articolo 1 della convenzione di Ginevra.*

La Corte ha ritenuto, anzitutto, di essere competente a decidere sulle tre domande pregiudiziali. Essa ha rilevato che, benché l'Unione non sia parte contraente della convenzione di Ginevra, l'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 18 della Carta le impongono nondimeno il rispetto delle norme di tale convenzione, cosicché, in virtù di queste disposizioni di diritto primario, la direttiva «qualifiche» deve rispettare dette norme e la Corte è competente ad esaminare la validità dell'articolo 14, paragrafi da 4 a 6, di tale direttiva alla luce delle citate disposizioni.

La Corte ha poi dichiarato che le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi da 4 a 6, di detta direttiva si prestano ad un'interpretazione che assicuri la garanzia del livello di protezione minimo previsto dalla convenzione di Ginevra, come richiesto dall'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali, e ha pertanto concluso riconoscendo la validità di tali disposizioni.

75] Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

76] Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954 e completata e modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore da parte sua il 4 ottobre 1967.

A tal riguardo la Corte ha precisato, in primo luogo, che, benché la direttiva «qualifiche» stabilisca un sistema normativo che contiene nozioni e criteri comuni agli Stati membri e, pertanto, specifici dell'Unione, essa è nondimeno fondata sulla convenzione di Ginevra e ha lo scopo, in particolare, di garantire che l'articolo 1 di tale convenzione sia pienamente rispettato. In tal senso, la definizione di «rifugiato» contenuta all'articolo 2, lettera d), della direttiva «qualifiche» riprende, in sostanza, quella figurante all'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra. Lo «status di rifugiato», ai sensi dell'articolo 2, lettera e), di tale direttiva, corrisponde, da parte sua, al riconoscimento formale della qualità di «rifugiato», il quale ha natura ricognitiva e non costitutiva di tale qualità, il che significa, ai sensi dell'articolo 13 di detta direttiva, che il cittadino di un paese terzo o un apolide che soddisfi le condizioni materiali contenute nel capo III della stessa direttiva beneficia, per questo solo fatto, della qualità di rifugiato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della medesima e dell'articolo 1, sezione A, di detta convenzione, senza che gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale a tale riguardo. La Corte ha rilevato, inoltre, che la concessione dello status di rifugiato ha come conseguenza che il rifugiato interessato diventa beneficiario, in forza dell'articolo 2, lettera b), della direttiva «qualifiche», della protezione internazionale, ai sensi di tale direttiva, per cui egli dispone di tutti i diritti e benefici previsti dal capo VII della citata direttiva, che contiene nel contempo diritti equivalenti a quelli previsti dalla convenzione di Ginevra e tutele giuridiche ancora maggiori, che non hanno equivalenti in tale convenzione. Alla luce di tali diversi elementi, essa ha ritenuto che la qualità di «rifugiato», ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva «qualifiche» e dell'articolo 1, sezione A, di detta convenzione, non dipenda dal riconoscimento formale di tale qualità mediante la concessione dello «status di rifugiato», ai sensi dell'articolo 2, lettera e), di tale direttiva, letto in combinato disposto con l'articolo 13 di quest'ultima.

In secondo luogo, dopo aver constatato che il diritto dell'Unione prevede, per i rifugiati che si trovino in una delle ipotesi di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della direttiva «qualifiche», una protezione più ampia di quella garantita dalla convenzione di Ginevra, la Corte ha rilevato che tale articolo 14, paragrafi 4 e 5, non può essere interpretato nel senso che, nel contesto del sistema istituito da tale direttiva, la revoca dello status di rifugiato o il diniego di riconoscimento abbia come effetto che il cittadino di un paese terzo o l'apolide interessato, che soddisfi le condizioni contenute nell'articolo 2, lettera d), di detta direttiva, letto in combinato disposto con le norme di cui al capo III di quest'ultima, perda la qualità di rifugiato, ai sensi di detto articolo 2, lettera d), e dell'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra. Infatti, la circostanza che l'interessato rientri in una delle ipotesi previste dall'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva non significa, per ciò solo, che quest'ultimo cessi di rispondere ai requisiti materiali da cui dipende la qualità di rifugiato, relativi all'esistenza di un fondato timore di persecuzioni nel suo paese d'origine. In tal caso, la persona di cui trattasi si trova certamente privata di detto status e pertanto non dispone, o non dispone più, di tutti i diritti e i benefici enunciati nel capo VII della direttiva «qualifiche». Tuttavia, come prevede espressamente l'articolo 14, paragrafo 6, di tale direttiva, questa persona gode, o continua a godere, di un certo numero di diritti previsti dalla convenzione di Ginevra, il che conferma che essa ha, o continua ad avere, la qualità di rifugiato ai sensi, segnatamente, dell'articolo 1, sezione A, di tale convenzione, a dispetto della revoca o del diniego dello status di rifugiato.

Per quanto riguarda il citato articolo 14, paragrafo 6, la Corte ha dichiarato, da ultimo, che tale disposizione prevede l'obbligo per lo Stato membro che fa uso delle facoltà previste dall'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della direttiva «qualifiche», di concedere al rifugiato interessato, che si trovi nel territorio di detto Stato membro, quanto meno, il godimento dei diritti sanciti dalla convenzione di Ginevra ai quali quest'articolo 14, paragrafo 6, fa espresso riferimento, nonché dei diritti previsti da tale convenzione il cui godimento non richieda una residenza regolare. Inoltre, la Corte ha sottolineato che quest'ultima disposizione non può essere interpretata in alcun caso nel senso che essa produca l'effetto di incitare gli Stati membri a sottrarsi agli obblighi internazionali a loro incombenti, quali derivanti dalla detta convenzione, limitando i diritti che tali soggetti traggono dalla stessa convenzione. Inoltre, la Corte ha aggiunto che l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi da 4 a 6, di tale direttiva non incide sull'obbligo, per lo Stato membro interessato, di rispettare le disposizioni pertinenti della Carta.

La Corte ha concluso il suo esame sottolineando che, mentre, in applicazione della convenzione di Ginevra, le persone rientranti in una delle ipotesi descritte dall'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della direttiva «qualifiche» possono essere colpite, in forza dell'articolo 33, paragrafo 2, di tale convenzione, da una misura di respingimento o di espulsione verso il loro paese di origine, e ciò persino quando la loro vita o la loro libertà siano ivi minacciate, tali persone non possono viceversa costituire oggetto, in forza di tale direttiva, di un respingimento qualora quest'ultimo faccia loro correre il rischio che siano violati i loro diritti fondamentali sanciti all'articolo 4 e all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta. È vero che queste persone possono costituire oggetto, nello Stato membro interessato, di una decisione di revoca dello status di rifugiato, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), di detta direttiva, o di una decisione di rifiuto di concessione di tale status, tuttavia l'adozione di decisioni siffatte non può incidere sulla loro qualità di rifugiato quando esse soddisfano le condizioni materiali richieste per essere considerati rifugiati, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della stessa direttiva, letto in combinato disposto con le norme di cui al capo III di quest'ultima e, quindi, di cui all'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra.

Nella sentenza **Bilali** (C-720/17, [EU:C:2019:448](#)), pronunciata il 23 maggio 2019, la Corte ha stabilito che *l'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva «qualifiche», in combinato disposto con l'articolo 16 della medesima, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare tale status di protezione sussidiaria qualora lo abbia concesso senza che fossero soddisfatte le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e sebbene non possa essere addebitato alla persona interessata il fatto di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione.*

Nella specie, lo status di protezione sussidiaria e il permesso di soggiorno a tempo determinato, riconosciuti all'interessato, erano stati revocati d'ufficio, in quanto, per un verso, era stato commesso un errore nella determinazione della presunta nazionalità di quest'ultimo e, per altro verso, egli non era mai stato esposto, se rinvio nel suo paese d'origine o nel suo paese di residenza abituale, a un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi dell'articolo 15 della direttiva «qualifiche».

In tale contesto, la Corte ha anzitutto rilevato che, in effetti, l'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/95 prevede la perdita dello status di protezione sussidiaria solo se l'interessato si è avvalso di alterazioni o omissioni che abbiano rivestito un ruolo decisivo nella decisione di concedere siffatto status. Inoltre, nessun'altra disposizione prevede espressamente che tale status debba o possa essere revocato laddove la decisione di riconoscimento in causa sia stata fondata su elementi errati, senza alterazioni o omissioni da parte dell'interessato.

Tuttavia, la Corte ha altresì constatato che non è neppure espressamente escluso che detto status possa essere perduto qualora lo Stato membro ospitante si renda conto di averlo concesso sulla base di dati erronei che non sono imputabili all'interessato. In proposito la Corte ha dichiarato, per un verso, che la situazione di una persona che ha ottenuto lo status di protezione sussidiaria sulla base di dati erronei senza aver mai soddisfatto le condizioni per ottenerlo non presenta alcun nesso con la logica della protezione internazionale. La perdita dello status di protezione sussidiaria in tali circostanze è quindi conforme alla finalità e all'impianto sistematico della direttiva «qualifiche», e in particolare al suo articolo 18, che prevede la concessione dello status di protezione sussidiaria unicamente a coloro che soddisfano le suddette condizioni. Infatti, se lo Stato membro interessato non poteva legittimamente concedere tale status, esso deve, a maggior ragione, essere tenuto a ritirarlo quando viene individuato il suo errore.

Per altro verso, la Corte ha sottolineato che l'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva «qualifiche» prevede che, per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate, come nel caso di specie, dopo l'entrata in vigore della direttiva 2004/83⁷⁷, gli Stati membri devono revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria qualora il cittadino di un paese terzo o l'apolide abbia cessato di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in forza dell'articolo 16 della direttiva «qualifiche», vale a dire quando le circostanze che hanno indotto alla concessione di detta protezione sono venute meno o sono mutate in una misura tale che detta protezione non è più necessaria. A questo proposito, un mutamento del livello delle conoscenze dello Stato membro ospitante quanto alla situazione personale dell'interessato può, al pari di un mutamento delle circostanze di fatto nel paese terzo, far sì che il timore originario che quest'ultimo subisca un danno grave non appaia più fondato, a condizione che detto mutamento dello stato delle conoscenze sia sufficientemente significativo e definitivo quanto alla circostanza che l'interessato soddisfi o meno i requisiti per la concessione dello status di protezione sussidiaria. Pertanto, quando lo Stato membro ospitante dispone di nuove informazioni che dimostrano come, contrariamente alla sua valutazione iniziale della situazione di un cittadino di un paese terzo o di un apolide al quale ha concesso la protezione sussidiaria, fondata su elementi errati, questi non ha mai corso il rischio di un danno grave, detto Stato membro deve concluderne che le circostanze da cui è scaturita la concessione dello status di protezione sussidiaria si sono sviluppate in modo tale che il mantenimento di tale status non è più giustificato. Inoltre, la circostanza che l'errore commesso dallo Stato membro ospitante non sia imputabile all'interessato non è atta a incidere sulla constatazione che egli, in realtà, non ha mai soddisfatto le condizioni che giustificano la concessione dello status di protezione sussidiaria.

Secondo la Corte, questa interpretazione della direttiva «qualifiche» è avvalorata dalla Convenzione di Ginevra, i cui dettami devono essere presi in considerazione nell'interpretare l'articolo 19 della direttiva di cui trattasi. In tale contesto, la Corte ha rilevato che i documenti emanati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) godono di una pertinenza particolare, considerato il ruolo attribuito all'UNHCR dalla Convenzione di Ginevra. Orbene, benché nessuna disposizione di detta convenzione preveda espressamente la perdita dello status di rifugiato qualora emerga successivamente che tale status non avrebbe mai dovuto essere attribuito, l'UNHCR considera tuttavia che, in una tale ipotesi, la decisione che concede lo status di rifugiato debba essere in linea di principio annullata.

Inoltre, la Corte ha precisato che la perdita dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva «qualifiche» non incide sulla distinta questione se detta persona perda qualsiasi diritto di soggiorno nello Stato membro interessato e possa essere espulsa verso il suo paese d'origine. Infatti, da un lato, contrariamente alla perdita di detto status in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della direttiva «qualifiche», la sua perdita ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva in parola non rientra nei casi in cui gli Stati membri devono rifiutare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/109⁷⁸, di accordare lo status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari della protezione internazionale, né nei casi in cui, in forza dell'articolo 9, paragrafo 3 bis, di quest'ultima direttiva, gli Stati membri possono revocare a detti beneficiari lo status di soggiornante di lungo periodo. D'altro lato, la direttiva «qualifiche» ammette che gli Stati membri di accoglienza possano accordare, in conformità al loro diritto nazionale, una protezione nazionale corredata da diritti che consentano alle persone escluse dallo status di beneficiario di protezione sussidiaria di soggiornare nel territorio dello Stato membro considerato.

77] Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).

78] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2003, L 16, pag. 44).

La Corte ha altresì aggiunto che, in tale contesto, lo Stato membro interessato è tenuto a rispettare, in particolare, il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della vita familiare della persona interessata, come garantito dall'articolo 7 della Carta. Costituisce una circostanza pertinente a tale riguardo il fatto che, diversamente dalla persona che versa nell'ipotesi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva «qualifiche», la persona il cui status di beneficiario di protezione sussidiaria sia stato revocato sul fondamento dell'articolo 19, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l'articolo 16 della stessa, non ha volontariamente indotto in errore l'autorità nazionale competente al momento della concessione di tale status.

1.2. Trattamento delle domande di protezione internazionale

Le sentenze pronunciate dalla Corte in merito al trattamento delle domande di protezione internazionale che sono recensite nella presente relazione riguardano le modalità di esame, di valutazione e di rivalutazione di siffatte domande, la loro ammissibilità, le condizioni attinenti al trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente per detto esame e la determinazione di detto Stato membro, nonché le sanzioni che possono essere applicate ad un richiedente protezione internazionale che si renda colpevole di comportamenti violenti.

Nella sua sentenza **Jawo** (C-163/17, [EU:C:2019:218](#)), del 19 marzo 2019, la Grande Sezione della Corte si è pronunciata, alla luce del regolamento n. 604/2013⁷⁹ (in prosieguo: il «regolamento Dublino III») e della Carta, sulla questione concernente *le condizioni che devono ricorrere per potersi ritenere che un richiedente protezione internazionale sia fuggito, in modo tale che il termine per il suo trasferimento verso lo Stato membro di regola competente per l'esame della sua domanda possa essere prorogato, nonché sulla legittimità di un siffatto trasferimento allorché sussista il rischio che l'interessato sia sottoposto ad un trattamento inumano e degradante all'esito della procedura d'asilo, a causa delle condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro.*

Nella specie, un cittadino gambiano era entrato nell'Unione europea attraverso l'Italia e aveva ivi depositato una domanda di asilo prima di recarsi in Germania, dove aveva presentato un'altra domanda. Dopo aver richiesto alle autorità italiane la ripresa in carico dell'interessato, le autorità tedesche avevano respinto la sua domanda di asilo e avevano disposto il suo allontanamento verso l'Italia. Un primo tentativo di trasferimento non era riuscito a causa dell'assenza del richiedente dalla struttura di accoglienza assegnatagli. Le autorità tedesche, ritenendo pertanto che questi fosse fuggito, avevano informato le autorità italiane dell'impossibilità di procedere al trasferimento e della proroga del termine, in conformità all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Tale articolo prevede che il termine per procedere al trasferimento sia di sei mesi, ma che possa essere prorogato fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente sia fuggito. Successivamente, l'interessato aveva affermato di essersi recato a trovare un amico e di non essere stato a conoscenza del fatto di dover avvisare in caso di assenza. Parallelamente, egli aveva proposto un ricorso avverso la decisione di trasferimento e, a seguito del suo rigetto, lo stesso ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Nell'ambito di tale appello, egli ha fatto valere che, poiché non era fuggito, le autorità tedesche non erano legittimate a prorogare il termine per il suo trasferimento verso l'Italia. Egli ha parimenti fatto valere l'esistenza, in Italia, di carenze sistemiche in materia di asilo, le quali osterebbero al suo trasferimento verso tale Stato.

In primo luogo, la Corte ha precisato che la nozione di «fuga», ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III implica, segnatamente, l'esistenza di un elemento intenzionale, cosicché tale disposizione si applica, in linea di principio, solo allorché il richiedente si sottragga deliberatamente alle autorità nazionali al fine di

79] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

scongiurare il suo trasferimento. La Corte ha tuttavia aggiunto che, al fine di garantire l'effettivo funzionamento del regolamento Dublino III e di tenere conto delle notevoli difficoltà che dette autorità possono incontrare quanto alla produzione della prova circa le intenzioni del richiedente, si può presumere che questi sia fuggito quando il trasferimento non può essere eseguito in ragione del fatto che egli ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza averne informato le autorità nazionali, e non ha chiesto, se del caso, una previa autorizzazione. Tuttavia, tale presunzione è applicabile solo se il richiedente sia stato debitamente informato dei suoi obblighi a tal riguardo, in conformità all'articolo 5 della direttiva 2013/33⁸⁰ (in prosieguo: la «direttiva "accoglienza"»). Inoltre, il richiedente deve conservare la possibilità di dimostrare che il fatto di non aver avvisato le autorità competenti della sua assenza è giustificato da valide ragioni e non dall'intenzione di sottrarsi a tali autorità.

In secondo luogo, la Corte ha affermato che, in conformità a quanto già dichiarato nella sentenza *Shiri*⁸¹, il richiedente può far valere, nell'ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, che, poiché egli non era fuggito, il termine di sei mesi previsto dall'articolo 29, paragrafi 1 e 2 del regolamento Dublino III è scaduto.

In terzo luogo, per quanto riguarda le modalità di proroga del termine di trasferimento, la Corte ha dichiarato che non era necessaria una concertazione preliminare fra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro competente. Pertanto, al fine di prorogare tale termine a un massimo di diciotto mesi, è sufficiente che il primo Stato, prima della scadenza del termine di sei mesi, informi il secondo Stato del fatto che il richiedente è fuggito, specificando il nuovo termine di trasferimento.

In quarto ed ultimo luogo, la Corte ha esaminato la questione se l'articolo 4 della Carta osti al trasferimento di un richiedente protezione internazionale qualora le condizioni di vita dei beneficiari di una siffatta protezione nello Stato membro di regola competente per l'esame della sua domanda, possano costituire un trattamento inumano o degradante.

Anzitutto, la Corte ha precisato che tale questione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Essa ha poi sottolineato che, nel contesto del sistema europeo comune di asilo, e segnatamente del regolamento Dublino III, fondato sul principio di fiducia reciproca, si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti rispetti i loro diritti fondamentali. Tuttavia, come già dichiarato dalla Corte nella sentenza *N.S. e a.*⁸² e come codificato all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, non si può escludere che il richiedente rischi, a causa, segnatamente, di carenze sistemiche, generalizzate o che colpiscono determinati gruppi di persone nello Stato membro verso il quale è previsto il trasferimento, di subire un trattamento inumano o degradante in tale Stato membro, il che osta dunque a detto trasferimento. A tal riguardo, sebbene l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III contempli soltanto la situazione all'origine della sentenza *N.S. e a.*, nella quale tale rischio risultava da carenze sistemiche nella procedura di asilo, un trasferimento è tuttavia escluso qualora esistano motivi seri e comprovati di credere che un siffatto rischio sussista al momento stesso del trasferimento o durante la procedura di asilo ovvero all'esito di quest'ultima.

Infine, la Corte ha precisato che l'esistenza delle carenze allegate deve essere valutata, dal giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione. Tali carenze devono raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità. Per quanto attiene alle condizioni di vita dei beneficiari della protezione internazionale, tale soglia sarebbe raggiunta quando l'indifferenza delle autorità nazionali comportasse che una persona si venga a trovare,

80| Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

81| Sentenza della Corte del 25 ottobre 2017, *Shiri* (C-201/16, [EU:C:2017:805](#)).

82| Sentenza della Corte del 21 dicembre 2011, *N. S. e a.* (C-411/10 e C-493/10, [EU:C:2011:865](#)).

indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o la sua dignità umana. Per contro, il fatto che le forme di solidarietà delle strutture familiari alle quali ricorrono i cittadini dello Stato membro interessato per colmare le lacune del sistema sociale generalmente mancano nel caso dei beneficiari di protezione internazionale non può essere sufficiente per constatare che il richiedente potrebbe, in caso di trasferimento verso tale Stato membro, ritrovarsi in una siffatta situazione. Analogamente, l'esistenza di carenze nell'attuazione di programmi di integrazione di tali beneficiari è insufficiente a giustificare una siffatta constatazione. In ogni caso, la mera circostanza che la protezione sociale e/o le condizioni di vita siano più favorevoli nello Stato membro richiedente rispetto allo Stato membro di regola competente per l'esame della domanda non è idonea a concludere per l'esistenza di un rischio di un trattamento inumano o degradante nel secondo Stato membro.

Nella sentenza *Ibrahim e a.* (C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, [EU:C:2019:219](#)), pronunciata il 19 marzo 2019, la Grande Sezione della Corte ha apportato *talune precisazioni con riferimento al motivo di inammissibilità aggiuntivo di una domanda di protezione internazionale, enunciato all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32*⁸³ (in prosieguo: la «direttiva "procedure"»). Tale disposizione estende la facoltà, prima prevista dalla direttiva 2005/85⁸⁴, di respingere una domanda dichiarandola inammissibile in caso di precedente riconoscimento dello status di rifugiato da parte di un altro Stato membro, consentendo parimenti un siffatto rigetto in caso di concessione di una protezione sussidiaria. Nei procedimenti principali, tale protezione era stata accordata a diversi cittadini di paesi terzi, rispettivamente in Polonia e in Bulgaria. Tali persone si erano poi recate in Germania, dove avevano presentato, fra il 2012 e il 2013, domande di asilo. Dopo aver sollecitato invano le autorità polacche e bulgare ai fini della ripresa in carico di suddette persone, le autorità tedesche hanno respinto le domande di asilo, senza procedere a un loro esame nel merito, circostanza contestata in giudizio dagli interessati.

In tale contesto la Corte si è pronunciata, anzitutto, sull'ambito di applicazione *ratione temporis* della direttiva «procedure». A tal riguardo, le norme transitorie figuranti al suo articolo 52, primo comma, prevedono, da un lato, che le disposizioni nazionali che traspongono tale direttiva si applichino alle domande di protezione internazionale presentate «dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente» e, dall'altro, che alle domande presentate «prima del 20 luglio 2015» si applichino le disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva 2005/85. La Corte ha ritenuto che, nonostante la tensione esistente tra queste due norme, uno Stato membro possa prevedere un'immediata applicazione della disposizione nazionale che traspone il motivo di inammissibilità aggiuntivo a domande d'asilo non ancora decise in via definitiva introdotte prima del 20 luglio 2015 e anteriormente all'entrata in vigore di tale disposizione nazionale. Per ragioni di certezza del diritto e di uguaglianza dinanzi alla legge, è tuttavia necessario che le domande depositate nel corso di uno stesso periodo in tale Stato membro siano esaminate in una forma prevedibile ed uniforme. Per contro, la Corte ha affermato che una siffatta applicazione immediata non è consentita allorché tanto la domanda di asilo quanto la richiesta di ripresa in carico siano state presentate prima dell'entrata in vigore della direttiva «procedure». Infatti, in una situazione di tal genere, che caratterizza uno dei procedimenti principali, tale domanda e tale richiesta

83| Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

84| Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).

rientrano ancora in toto, in conformità all'articolo 49 del regolamento Dublino III, nell'ambito di applicazione del regolamento n. 343/2003⁸⁵, mentre l'articolo 33 della direttiva «procedure» prende in considerazione soltanto le situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento Dublino III.

La Corte ha poi dichiarato che, qualora un cittadino di un paese terzo abbia ottenuto una protezione sussidiaria e introduca, successivamente, una domanda di asilo in un altro Stato membro, questo può respingere la domanda dichiarandola inammissibile, senza dovere o poter avvalersi in via prioritaria delle procedure di presa o ripresa in carico previste dal regolamento Dublino III.

Infine, la Corte ha esaminato le condizioni alle quali uno Stato membro potrebbe vedersi privato, in virtù della Carta, della facoltà offerta dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «procedure». A tal riguardo, facendo riferimento alla sua sentenza *Jawo*⁸⁶ di pari data, la Corte ha rilevato che, qualora un richiedente rischi di subire, in uno Stato membro, un trattamento inumano o degradante contrario all'articolo 4 della Carta, tale circostanza osta al suo trasferimento verso il medesimo, sia che tale rischio sussista al momento stesso del trasferimento oppure durante la procedura di asilo, ovvero all'esito di quest'ultima. Per analogia, la Corte ha ritenuto che uno Stato membro non possa avvalersi del motivo di inammissibilità aggiuntivo quando le prevedibili condizioni di vita del richiedente nello Stato membro che gli ha concesso una protezione sussidiaria lo esporrebbero, quale beneficiario di siffatta protezione, ad un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante. Le carenze in questione devono tuttavia raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità, caratterizzata dall'esposizione della persona interessata ad una situazione di estrema deprivazione materiale.

A tal riguardo, violazioni della direttiva «qualifiche» che non arrivino alla violazione dell'articolo 4 della Carta sono insufficienti. Analogamente, il fatto che, nello Stato membro che ha concesso all'interessato la protezione sussidiaria, i beneficiari di una siffatta protezione non ricevano nessuna prestazione di sussistenza, o siano destinatari di una siffatta prestazione in misura molto inferiore rispetto agli altri Stati membri, pur senza essere trattati diversamente dai cittadini dello Stato membro di cui trattasi, non consente di constatare una violazione di tale articolo 4, a meno che il richiedente non si trovi, in considerazione della sua particolare vulnerabilità e a prescindere dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.

Inoltre, la Corte ha precisato che, qualora lo Stato membro che ha concesso la protezione sussidiaria rifiuti sistematicamente, senza un esame effettivo, il riconoscimento dello status di rifugiato a richiedenti che presentano i requisiti previsti dalla direttiva «qualifiche», il trattamento dei richiedenti non può essere considerato conforme agli obblighi che discendono dall'articolo 18 della Carta, relativo al diritto d'asilo. Tuttavia, è a questo Stato membro che spetta riprendere la procedura intesa all'ottenimento dello status di rifugiato, fermo restando che lo Stato membro presso il quale è stata presentata una nuova domanda può, da parte sua, respingere quest'ultima sulla base dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «procedure», letto alla luce del principio di fiducia reciproca.

Nella sentenza **H. e R.** (C-582/17 e C-583/17, [EU:C:2019:280](#)), pronunciata il 2 aprile 2019, la Grande Sezione della Corte ha esaminato la questione se, prima di formulare una richiesta di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, le autorità competenti siano tenute a determinare lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, segnatamente sulla base del criterio di competenza previsto all'articolo 9 del regolamento Dublino III. Detto articolo precisa che, se un familiare del richiedente è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l'esame della domanda. Nella fattispecie, le autorità dei Paesi Bassi avevano rivolto alle autorità tedesche una richiesta di

85| Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1).

86| Sentenza della Corte del 19 marzo 2019, **Jawo** (C-163/17, [EU:C:2019:218](#)).

ripresa in carico relativa a due cittadine siriane che avevano presentato una prima domanda di protezione internazionale in Germania, lasciando poi tale Stato e presentando una nuova domanda nei Paesi Bassi. Le interessate avevano fatto valere la presenza dei rispettivi coniugi nei Paesi Bassi, beneficiari di protezione internazionale, ma le autorità olandesi avevano rifiutato di prendere in considerazione siffatti argomenti e, pertanto, di esaminare la loro domanda, con la motivazione che, nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, un richiedente non può avvalersi dell'articolo 9 del regolamento Dublino III.

In tale contesto, la Corte ha ricordato che la procedura di ripresa in carico è applicabile alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 5, o all'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento Dublino III, prima di affermare che la situazione in cui un cittadino di un paese terzo presenti una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, lasci poi tale Stato membro e successivamente presenti una nuova domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro rientra nell'ambito di applicazione della procedura in parola, indipendentemente dalla questione se la domanda di protezione internazionale presentata nel primo Stato membro sia stata ritirata o se l'esame di quest'ultima conformemente alla direttiva «procedure» sia già stato avviato nel suddetto Stato membro.

La Corte ha quindi posto in rilievo che, se la circostanza che una decisione di trasferimento sia stata adottata al termine di una procedura di presa in carico o di ripresa in carico non è atta ad influire sulla portata del diritto a un ricorso effettivo avverso tale decisione, garantito dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, le due procedure in parola sono nondimeno assoggettate a regimi diversi, e siffatta differenza si riflette sulle disposizioni del menzionato regolamento che possono essere dedotte a sostegno di un simile ricorso. Nell'ambito della procedura di presa in carico, infatti, il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, sulla base dei criteri stabiliti al capo III del regolamento Dublino III, ha carattere centrale e lo Stato membro nel quale una domanda del genere è stata presentata può rivolgere una richiesta di presa in carico a un altro Stato membro soltanto qualora ritenga che quest'ultimo sia competente per l'esame della domanda. Per contro, nell'ambito della procedura di ripresa in carico, detti criteri di competenza non risultano pertinenti, giacché rileva unicamente che lo Stato membro richiesto soddisfi i requisiti ex articolo 20, paragrafo 5 (ossia che si tratti dello Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda e in cui la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della medesima domanda è in corso), o all'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento Dublino III (ossia che si tratti dello Stato membro cui è stata presentata la prima domanda e che, in esito alla procedura di determinazione dello Stato membro competente, ha riconosciuto la propria competenza ad esaminare la domanda in parola).

La Corte ha aggiunto che l'irrelevanza, nell'ambito della procedura di ripresa in carico, dei criteri di competenza enunciati al capo III del regolamento Dublino III è confermata dalla circostanza che, mentre l'articolo 22 del menzionato regolamento prevede dettagliatamente il modo in cui tali criteri devono essere applicati nell'ambito della procedura di presa in carico, l'articolo 25 dello stesso regolamento, vertente sulla procedura di ripresa in carico, non comporta, quanto ad esso, alcuna disposizione analoga e impone unicamente allo Stato membro richiesto di procedere alle necessarie verifiche al fine di statuire sulla richiesta di ripresa in carico.

La Corte ha inoltre dichiarato che l'interpretazione opposta, secondo la quale una siffatta richiesta può essere formulata solo se lo Stato membro richiesto può essere designato come Stato membro competente in applicazione dei criteri di competenza enunciati al capo III del regolamento Dublino III, è contraddetta dall'economia generale di tale regolamento, che mira ad instaurare due procedure autonome (ossia la procedura di presa in carico e la procedura di ripresa in carico), applicabili a fattispecie diverse e disciplinate da disposizioni diverse. Una simile interpretazione opposta sarebbe, altresì, atta a compromettere il conseguimento dell'obiettivo del regolamento Dublino III, consistente nel prevenire i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale, in quanto implicherebbe che le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata presentata la seconda domanda potrebbero, di fatto, riesaminare la conclusione alla quale sono giunte, in esito alla procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda, le autorità competenti del primo Stato membro

riguardo alla competenza propria di quest'ultimo. Detta interpretazione potrebbe, peraltro, ledere il principio fondamentale del regolamento Dublino III, enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, secondo cui una domanda di protezione internazionale deve essere esaminata da un solo Stato membro.

In conclusione, la Corte ha affermato che i criteri di competenza enunciati al capo III del regolamento Dublino III non possono essere fatti valere a sostegno di un ricorso diretto avverso una decisione di trasferimento adottata nell'ambito di una procedura di ripresa in carico.

Tuttavia, giacché i criteri di competenza di cui agli articoli da 8 a 10 del regolamento Dublino III mirano a contribuire alla tutela dell'interesse superiore del minore e della vita familiare degli interessati, qualora la persona interessata abbia trasmesso all'autorità competente del secondo Stato membro elementi che dimostrino in modo manifesto che quest'ultimo dovrebbe essere considerato lo Stato membro competente, in applicazione del criterio di cui all'articolo 9 del regolamento Dublino III, incombe in tal caso al suddetto Stato membro, in ossequio al principio di leale cooperazione, riconoscere la propria competenza, in una situazione disciplinata dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino III (ossia laddove il procedimento di determinazione dello Stato membro competente non sia ancora stato terminato nel primo Stato membro). Pertanto, in una situazione del genere, il cittadino di un paese terzo può, in via eccezionale, invocare il menzionato criterio nell'ambito di un ricorso avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti.

Nella sentenza **Torubarov** (C-556/17, [EU:C:2019:626](#)), del 29 luglio 2019, la Grande Sezione della Corte è stata chiamata ad *interpretare la disposizione della direttiva «procedure» che definisce la portata del diritto al ricorso effettivo di cui devono disporre i richiedenti protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), segnatamente avverso le decisioni di rigetto delle loro domande*⁸⁷. La Corte ha dichiarato che, allorché un giudice ha constatato, all'esito di un esame completo ed ex nunc di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti presentati dal richiedente protezione internazionale, che, in applicazione dei criteri previsti dalla direttiva «qualifiche», al richiedente in questione deve essere riconosciuta una simile protezione per il motivo che il medesimo invoca a sostegno della sua domanda, ma un organo amministrativo o quasi giurisdizionale adotta in seguito una decisione in senso contrario, senza dimostrare a tal fine la sopravvenienza di nuovi elementi che giustifichino una nuova valutazione delle esigenze di protezione internazionale dello stesso richiedente, il suddetto giudice deve riformare tale decisione non conforme alla propria precedente sentenza e sostituirla con la propria decisione quanto alla domanda di protezione internazionale, disapplicando, se necessario, la normativa nazionale che gli vieti di procedere in tal senso.

Nella specie, il giudice del rinvio è stato adito, per la terza volta nell'ambito dello stesso procedimento, da un cittadino russo, perseguito penalmente nel suo paese d'origine, il quale ha presentato una domanda di protezione internazionale in Ungheria poiché aveva il timore di essere perseguitato in Russia per le sue opinioni politiche o di subire ivi danni gravi. Infatti, l'autorità ungherese competente ad esaminare tale domanda l'ha respinta in tre occasioni, malgrado il fatto che, per due volte, il giudice del rinvio abbia annullato le sue decisioni di rigetto e che, nell'ambito del secondo ricorso dell'interessato, esso abbia concluso, dopo una valutazione di tutti gli elementi del fascicolo, nel senso della fondatezza della sua domanda di protezione internazionale. In tali circostanze, l'interessato, nell'ambito del suo terzo ricorso, ha chiesto al giudice del rinvio di sostituire la propria decisione, quanto alla protezione internazionale di cui egli deve beneficiare, alle decisioni controverse. Tuttavia, una legge risalente al 2015, diretta a gestire l'immigrazione di massa, ha soppresso il potere dei giudici di riformare le decisioni amministrative relative alla concessione della protezione internazionale.

87| Articolo 46, paragrafo 3.

Fondandosi sulla sentenza *Alheto*⁸⁸, la Corte ha ricordato, anzitutto, che la direttiva «procedure» non mira a uniformare le norme procedurali che devono essere applicate all'interno degli Stati membri quando si tratta di adottare una nuova decisione relativa a una domanda di protezione internazionale dopo l'annullamento della decisione amministrativa iniziale di rigetto della medesima domanda. Dall'obiettivo perseguito da tale direttiva, consistente nell'assicurare un trattamento quanto più rapido possibile delle domande di tale natura, dall'obbligo di garantire un effetto utile alla summenzionata disposizione di tale direttiva, nonché dalla necessità, derivante dall'articolo 47 della Carta, di garantire l'effettività del ricorso, emerge nondimeno che ogni Stato membro deve adattare il proprio diritto nazionale di modo che, in seguito all'annullamento di tale decisione iniziale e in caso di rinvio del fascicolo all'organo quasi giurisdizionale o amministrativo competente ad esaminare detta domanda, sia adottata entro un breve termine una nuova decisione che sia conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha disposto l'annullamento.

La Corte ha sottolineato, in particolare, che, nel prevedere che il giudice competente a statuire su un ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale sia tenuto a esaminare, se del caso, le «esigenze di protezione internazionale» del richiedente, il legislatore dell'Unione ha inteso conferire al medesimo giudice, qualora questi ritenga di disporre di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari al riguardo, il potere di pronunciarsi in modo vincolante, all'esito di un esame completo ed ex nunc, vale a dire esaustivo e aggiornato, di tali elementi, sulla questione se il richiedente di cui trattasi soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva «qualifiche» per il riconoscimento di protezione internazionale. In un'ipotesi del genere, qualora tale giudice maturi la convinzione che la domanda di protezione internazionale dovesse essere accolta e lo stesso annulli la decisione di rigetto di detta domanda, adottata dall'autorità nazionale competente, prima di rinviarle il fascicolo, detta autorità, fatta salva la sopravvenienza di elementi di fatto o di diritto che richiedano oggettivamente una nuova valutazione aggiornata, non dispone più di un potere discrezionale quanto alla decisione di riconoscere o meno la protezione richiesta alla luce degli stessi motivi che sono stati sottoposti al giudice di cui trattasi.

Di conseguenza, una legislazione nazionale che porta ad una situazione nella quale il giudice nazionale è privo di qualsiasi mezzo che gli consenta di far rispettare la propria sentenza potrebbe privare, di fatto, il richiedente protezione internazionale di un ricorso effettivo, poiché una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria potrebbe restare inoperante.

Nella sentenza *Haqbin* (C-233/18, [EU:C:2019:956](#)), pronunciata il 12 novembre 2019, la Grande Sezione della Corte si è espressa *per la prima volta in merito alla portata del diritto conferito agli Stati membri dall'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva «accoglienza» di stabilire le sanzioni applicabili quando un richiedente protezione internazionale si renda colpevole di una grave violazione delle regole del centro di accoglienza presso cui si trova o di un comportamento gravemente violento*. La Corte ha giudicato che la disposizione in parola, letta alla luce dell'articolo 1 della Carta, non consente agli Stati membri di infliggere in siffatto caso una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza del richiedente relative all'alloggio, al vitto o al vestiario.

Il sig. Haqbin è un cittadino afghano, arrivato in Belgio come minore non accompagnato. Dopo aver presentato domanda di protezione internazionale, egli è stato ospitato in un centro di accoglienza. In detto centro, lo stesso è stato coinvolto in una rissa fra residenti di origini etniche diverse. A seguito di tali fatti, il direttore del centro di accoglienza ha deciso di escluderlo, per un periodo di 15 giorni, dall'assistenza materiale in un centro di accoglienza. Nel corso di detto periodo d'esclusione, il sig. Haqbin, secondo le sue stesse dichiarazioni, ha trascorso le notti in un parco a Bruxelles e presso amici.

88| Sentenza della Corte del 25 luglio 2018, *Alheto* (C-585/16, [EU:C:2018:584](#)).

In siffatte circostanze, il giudice del rinvio, adito di un appello del sig. Haqbin avverso la pronuncia di primo grado che respingeva il suo ricorso contro la decisione di esclusione, ha sottoposto alla Corte questioni vertenti sulla possibilità per le autorità belghe di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza di un richiedente protezione internazionale nella situazione del sig. Haqbin. Peraltro, in considerazione della particolare situazione di quest'ultimo, è sorta la questione delle condizioni alle quali una sanzione del genere possa essere inflitta ad un minore non accompagnato.

La Corte ha innanzitutto precisato che le sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva «accoglienza» possono, in linea di principio, riguardare le condizioni materiali di accoglienza. Sanzioni del genere devono nondimeno, conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, della stessa direttiva, essere obiettive, imparziali, motivate e proporzionate alla particolare situazione del richiedente, e devono, in tutte le circostanze, salvaguardare un tenore di vita dignitoso.

Orbene, una revoca, seppur temporanea, del beneficio di tutte le condizioni materiali di accoglienza o delle condizioni materiali di accoglienza relative all'alloggio, al vitto o al vestiario sarebbe incompatibile con l'obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso. Una simile sanzione priverebbe infatti quest'ultimo della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari. Inoltre, essa violerebbe il requisito di proporzionalità.

La Corte ha aggiunto che gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare in modo permanente e senza interruzioni un tenore di vita dignitoso e che le autorità incaricate dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale devono assicurare, in modo regolato e sotto la propria responsabilità, un accesso alle condizioni di accoglienza idoneo a garantire tale tenore di vita. Esse non possono quindi limitarsi, come intendevano fare le autorità competenti belghe, a fornire al richiedente escluso un elenco di centri privati per i senz'altro che avrebbero potuto accoglierlo.

Relativamente ad una sanzione consistente nel ridurre le condizioni materiali di accoglienza, come la revoca o la riduzione del sussidio per le spese giornaliere, la Corte ha precisato che spetta alle autorità competenti assicurare in ogni circostanza che una sanzione del genere sia, tenuto conto della situazione particolare del richiedente e di tutte le circostanze del caso di specie, conforme al principio di proporzionalità e non violi la dignità del richiedente di cui trattasi. A tale riguardo, essa ha ricordato che gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva «accoglienza», prevedere misure diverse da quelle vertenti sulle condizioni materiali di accoglienza, come la collocazione del richiedente in una parte separata del centro di accoglienza o il suo trasferimento in un altro centro di accoglienza. Le autorità competenti possono peraltro decidere il trattenimento del richiedente, nel rispetto delle condizioni enunciate dalla direttiva in parola.

Allorché il richiedente è un minore non accompagnato, e quindi una persona vulnerabile ai sensi della direttiva «accoglienza», le autorità nazionali, nell'adottare sanzioni a titolo dell'articolo 20, paragrafo 4, della medesima, devono tenere maggiormente conto della situazione particolare del minore e del principio di proporzionalità. Dette sanzioni, in considerazione, segnatamente, dell'articolo 24 della Carta, devono essere adottate tenendo conto con particolare riguardo dell'interesse superiore del minore. La direttiva «accoglienza» non osta, peraltro, a che tali autorità decidano di affidare il minore interessato ai servizi o alle autorità giudiziarie preposte alla tutela dei minori.

1.3. Decisioni di rimpatrio

Nella sentenza **Arib e a.** (C-444/17, [EU:C:2019:220](#)), pronunciata il 19 marzo 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, si è espressa in merito all'interpretazione dell'*articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115*⁸⁹ (in prosieguo: la «*direttiva "rimpatrio"*»), il quale consente agli Stati membri, nelle due situazioni contemplate da tale disposizione, di continuare ad applicare, alle loro frontiere esterne, procedure di rimpatrio semplificate, senza dover seguire tutte le fasi nelle quali si sviluppano le procedure previste da tale direttiva, al fine di poter allontanare più rapidamente i cittadini di paesi terzi scoperti mentre attraversano una di tali frontiere. La Corte ha dichiarato che tale disposizione, in combinato disposto con l'articolo 32 del regolamento 2016/399⁹⁰, non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell'articolo 25 di tale regolamento, il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro.

Dopo aver constatato che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «rimpatrio» non consente agli Stati membri di sottrarre cittadini di paesi terzi che versino in situazione di irregolare soggiorno dall'ambito di applicazione di tale direttiva a motivo del loro irregolare ingresso attraverso una frontiera interna, la Corte ha verificato se il fatto che siano stati ripristinati, da parte di uno Stato membro, i controlli alle sue frontiere interne, conformemente all'articolo 25 del regolamento 2016/399, possa far rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «rimpatrio» la situazione di un cittadino di un paese terzo che soggiorna irregolarmente nel territorio di tale Stato membro e viene fermato in prossimità di tale frontiera interna.

A tal riguardo, la Corte ha sottolineato, in primo luogo, che, quale deroga all'ambito di applicazione della direttiva «rimpatrio», l'eccezione prevista alla summenzionata disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo. Orbene, stando alla sua stessa formulazione, priva di qualsiasi ambiguità al riguardo, essa verte sulla situazione di un cittadino di un paese terzo che si trova ad una «frontiera esterna» di uno Stato membro o nelle immediate vicinanze di tale frontiera. Non vi è quindi alcuna indicazione del fatto che a tale situazione possa essere equiparata quella di un cittadino di paesi terzi che si trovi ad una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli in forza dell'articolo 25 del regolamento 2016/399, o nelle immediate vicinanze di tale frontiera interna, sebbene, alla data di adozione di tale direttiva, gli articoli 23 e 28 del regolamento n. 562/2006⁹¹ prevedessero già, da un lato, che gli Stati membri potessero ripristinare, a titolo eccezionale, il controllo di frontiera alle loro frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e, dall'altro, che, in un caso del genere, le disposizioni pertinenti di tale regolamento relative alle frontiere esterne fossero applicabili mutatis mutandis.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'obiettivo perseguito dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «rimpatrio», la Corte ha dichiarato che, alla luce di detto obiettivo, non è necessario distinguere la situazione di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna, a seconda che siano stati ripristinati o meno i controlli a detta frontiera, in quanto il mero ripristino di controlli di frontiera alle frontiere interne di uno Stato membro non comporta che un cittadino

89| Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

90| Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).

91| Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1).

di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare e che viene fermato mentre attraversa tale frontiera o nelle sue immediate vicinanze, possa essere allontanato più rapidamente o facilmente dal territorio dello spazio Schengen, venendo immediatamente accompagnato ad una frontiera esterna, che se fosse stato fermato nello stesso luogo in occasione di un controllo di polizia, ai sensi dell'articolo 23, lettera a), del regolamento 2016/399, in assenza del ripristino dei controlli a dette frontiere.

In terzo luogo, la Corte ha rilevato che la necessità di un'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «rimpatrio» è suffragata anche dall'analisi del contesto di tale disposizione e, in particolare, da una lettura sistematica del regolamento 2016/399. Infatti, ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, le nozioni di «frontiere interne» e di «frontiere esterne» si escludono a vicenda, e l'articolo 32 di detto regolamento si limita a prevedere che, in caso di ripristino, da parte di uno Stato membro, del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis soltanto le pertinenti disposizioni di tale regolamento relative alle frontiere esterne. Per contro, detto articolo 32 non prevede che, in un caso siffatto, trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «rimpatrio».

2. Politica di immigrazione

Nella sentenza **X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti)** (C-302/18, [EU:C:2019:830](#)), pronunciata il 3 ottobre 2019, la Corte ha interpretato la direttiva 2003/109 nella parte in cui essa prevede che gli Stati membri richiedano al cittadino di un paese terzo, per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, di comprovare che dispone, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato⁹². La Corte ha dichiarato che *la nozione di «risorse» non riguarda unicamente le risorse proprie del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse che sono messe a disposizione di tale richiedente da un terzo, purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, esse siano stabili, regolari e sufficienti.*

Tale sentenza s'inserisce nell'ambito di una controversia che oppone X, cittadino camerunese, al Belgische Staat (Stato belga) in merito al rigetto di una domanda di autorizzazione di residenza e di conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Nell'ambito della sua domanda, X aveva menzionato le risorse del fratello e aveva presentato un impegno scritto firmato da quest'ultimo con la precisazione che avrebbe provveduto a che X, e i familiari a suo carico, disponessero di risorse stabili, regolari e sufficienti. La domanda è stata respinta per il motivo che X non disponeva di risorse proprie e il semplice fatto che il fratello lo prendesse a suo carico non implicava che avesse un reddito regolare e stabile.

La Corte, dopo aver affermato che la nozione di «risorse» di cui alla disposizione in questione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, ha osservato che la formulazione di detta disposizione non consente, di per sé, di determinare né la natura né la provenienza delle risorse ivi menzionate. Infatti, talune versioni linguistiche della direttiva 2003/109 usano un termine equivalente alla parola «risorse», mentre altre usano termini equivalenti alla nozione di «reddito». Pertanto, la Corte ha proceduto a un'interpretazione fondata tanto sull'obiettivo della direttiva quanto sul contesto in cui s'inserisce la disposizione di cui trattasi e ha concluso, in particolare, che la direttiva non consente, in linea di principio, di stabilire condizioni supplementari relative alla provenienza delle risorse oggetto della disposizione di cui trattasi.

92| Articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

La Corte ha poi dichiarato che risulta altresì dall'esame del tenore letterale, dell'obiettivo e del contesto di detta disposizione, alla luce delle disposizioni analoghe delle direttive 2004/38⁹³ e 2003/86⁹⁴, che la provenienza delle risorse di cui a tale prima disposizione non costituisce un criterio determinante per lo Stato membro interessato al fine di verificare se queste ultime siano stabili, regolari e sufficienti. Infatti, anche se hanno una portata diversa, le condizioni relative alle «risorse» di cui alle direttive 2003/109 e 2004/38 possono essere interpretate in modo analogo, nel senso che non escludono che l'interessato possa avvalersi di risorse provenienti da un terzo, suo familiare. Inoltre, dalla direttiva 2003/86 risulta che non è la provenienza delle risorse ad essere decisiva, bensì il loro carattere stabile e sufficiente, tenuto conto della situazione individuale dell'interessato.

Infine, la Corte ha aggiunto che spetta all'autorità nazionale competente analizzare se le risorse provenienti da un terzo o da un membro della famiglia del richiedente debbano essere considerate stabili, regolari e sufficienti. A tale riguardo, possono essere presi in considerazione il carattere giuridicamente vincolante di un impegno di presa in carico da parte di un siffatto terzo o familiare, i vincoli familiari tra il richiedente e il familiare o i familiari disposti ad occuparsene, nonché la natura e la continuità delle risorse di questi ultimi.

Nella sentenza **Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella di un rifugiato)** (C-519/18, [EU:C:2019:1070](#)), pronunciata il 12 dicembre 2019, la Corte ha dichiarato che, al fine di autorizzare il ricongiungimento familiare della sorella di un rifugiato, uno Stato membro può esigere che questa, a causa del suo stato di salute, non sia in grado di sovvenire alle proprie necessità. Tuttavia, tale incapacità deve essere valutata tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato. Inoltre, un siffatto ricongiungimento può essere autorizzato soltanto qualora sia dimostrato, in maniera analoga, che il sostegno materiale della persona interessata è effettivamente garantito dal rifugiato o che il rifugiato sembra essere il familiare più idoneo a garantirlo.

Nel procedimento principale, la sorella di un rifugiato iraniano che aveva ottenuto lo status di rifugiato in Ungheria aveva presentato una domanda di permesso di soggiorno, a titolo di ricongiungimento familiare. Benché l'interessata soffrisse di una depressione che richiedeva un controllo medico regolare, la sua domanda era stata respinta, con la motivazione, segnatamente, che essa non aveva dimostrato che non sarebbe stata in grado di mantenersi a causa del suo stato di salute, condizione richiesta dalla normativa ungherese.

Interpellata sulla compatibilità di tale normativa con la direttiva 2003/86, la Corte ha anzitutto rilevato che, per quanto riguarda i rifugiati, sono previste condizioni più favorevoli per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. In particolare, gli Stati membri possono scegliere di far beneficiare di tale diritto familiari di un rifugiato, quali i fratelli e le sorelle, che non sono esplicitamente elencati dalla direttiva 2003/86 come soggetti che devono o possono vedersi riconoscere un siffatto diritto al ricongiungimento familiare. La Corte ha pertanto sottolineato il significativo margine di manovra di cui dispongono gli Stati membri, tanto per decidere di attuare tale estensione del campo di applicazione personale di tale direttiva quanto per stabilire quali siano i familiari interessati.

Tale margine di manovra è tuttavia limitato dall'obbligo di accertarsi che il familiare interessato sia «a carico» del rifugiato. La Corte ha precisato a tal riguardo che il significato da attribuire a tale condizione, esplicitamente prevista dalla direttiva 2003/86, deve essere oggetto di un'interpretazione autonoma e uniforme all'interno dell'Unione. In tal senso occorre prendere in considerazione le precisazioni già apportate dalla Corte in relazione ad una condizione comparabile nell'ambito della direttiva 2004/38, tenendo al contempo conto della peculiarità

93| Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35).

94| Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

della situazione dei rifugiati. Pertanto, non si può esigere sistematicamente da un rifugiato che questi assicuri, alla data della domanda di ricongiungimento, il sostegno materiale del suo familiare. È possibile infatti che tale rifugiato si sia trovato di fronte ad un'impossibilità materiale di inviare i fondi necessari o al timore di mettere in pericolo la sicurezza dei suoi familiari contattandoli. Inoltre, secondo la Corte, affinché un familiare di un rifugiato sia considerato a carico, devono sussistere due elementi. Da un lato, il familiare non deve essere in grado di sovvenire alle proprie necessità essenziali, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, e ciò alla data in cui chiede di raggiungere il rifugiato. Dall'altro, deve essere accertato che il suo sostegno materiale è effettivamente garantito dal rifugiato o che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, quali il grado di parentela del familiare con il rifugiato, la natura e la solidità degli altri legami familiari, nonché l'età e la situazione economica degli altri parenti, il rifugiato sembra essere il familiare più idoneo a fornire tale sostegno materiale.

La Corte ha parimenti affermato che, tenuto conto del loro margine di manovra in materia, gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari relativi alla natura del rapporto di dipendenza esistente fra il rifugiato e i familiari interessati. Essi possono segnatamente esigere che questi ultimi siano a carico del rifugiato a causa di taluni motivi specifici, come il loro stato di salute. Tale possibilità è tuttavia delimitata sotto due profili. Da un lato, una siffatta normativa nazionale deve rispettare tanto i diritti fondamentali, garantiti dalla Carta, quanto il principio di proporzionalità. Dall'altro, le autorità nazionali competenti sono tenute ad effettuare un esame individualizzato della domanda di ricongiungimento familiare e della condizione secondo cui il familiare deve essere a carico del rifugiato, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti. Inoltre, tali autorità devono tenere conto del fatto che l'ampiezza dei bisogni può essere assai varia a seconda degli individui, nonché della situazione particolare dei rifugiati, segnatamente alla luce del difficile ottenimento di elementi di prova nel loro paese d'origine.

IX. Cooperazione giudiziaria in materia penale: mandato di arresto europeo

Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale meritano di essere segnalate otto sentenze, quattro delle quali adottate nell'ambito del procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU). Cinque sentenze vertono, in particolare, sulla nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI⁹⁵ sul mandato d'arresto europeo.

Nelle cause riunite sfociate nella sentenza **OG e PI (Procure di Lubeca e di Zwickau)** (C-508/18 e C-82/19 PPU, [EU:C:2019:456](#)), pronunciata il 27 maggio 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha statuito che *la nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, autorità competente a emettere un mandato d'arresto europeo, non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un siffatto mandato d'arresto*. Per contro, nella sentenza **PF (Procuratore generale di Lituania)** (C-509/18, [EU:C:2019:457](#)), pronunciata anch'essa in Grande Sezione lo stesso giorno, la Corte ha dichiarato che *questa stessa nozione ricomprende il procuratore generale di uno Stato membro che, pur*

95| Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo (GU 2002, L 190, pag. 1).

essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l'azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell'ambito dell'emissione di un mandato d'arresto europeo.

In dette diverse cause si discuteva dell'esecuzione, in Irlanda, di mandati d'arresto europei emessi da procure tedesche ai fini di azioni penali promosse, rispettivamente, nei confronti di un cittadino lituano (causa *OG*) e di un cittadino rumeno (causa *PI*), nonché di un mandato d'arresto europeo emesso dal procuratore generale di Lituania per esercitare azioni penali promosse nei confronti di un cittadino lituano (causa *PF*).

In ciascuna delle suddette sentenze, la Corte ha anzitutto ricordato che la nozione di «autorità giudiziaria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo richiede un'interpretazione autonoma e che detta nozione non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma deve intendersi riferita, più in generale, alle autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, a differenza, in particolare, dei ministeri o dei servizi di polizia, che fanno parte del potere esecutivo. Così, questa nozione può ricomprendere le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro. A tal riguardo, nei limiti in cui il mandato d'arresto europeo agevola la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, intervenute in una fase anteriore alla sentenza e relative all'esercizio di un'azione penale, le autorità che, in base al diritto nazionale, sono competenti ad adottare decisioni siffatte possono rientrare nell'ambito di applicazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo. Pertanto, un'autorità, come una procura o un procuratore, la quale dispone della competenza, nell'ambito del procedimento penale, a esercitare un'azione penale nei confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato affinché questa compaia dinanzi a un giudice, dev'essere considerata un'autorità che partecipa all'amministrazione della giustizia dello Stato membro interessato, condizione questa che la Corte ha ritenuto soddisfatta, rispettivamente, per le procure in Germania (cause *OG* e *PI*) e per il procuratore generale di Lituania (causa *PF*).

La Corte ha poi ricordato che il sistema del mandato d'arresto europeo comporta una protezione su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata. Alla protezione giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale come un mandato d'arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d'arresto europeo. Per quanto riguarda una misura che, come l'emissione di un mandato d'arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, diritto sancito all'articolo 6 della Carta, la suddetta protezione implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli di detta protezione, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.

Pertanto, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, su cui s'innesta il mandato d'arresto europeo, deve a sua volta rispettare siffatti requisiti. Secondo la Corte, una siffatta soluzione consente di garantire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che la decisione di emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale si basa su un procedimento nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, e che la persona nei cui confronti è stato emesso tale mandato d'arresto nazionale ha beneficiato di tutte le garanzie proprie all'adozione di questo tipo di decisioni.

Il secondo livello di protezione implica, dal canto suo, che l'autorità giudiziaria competente, in base al diritto nazionale, a emettere un mandato d'arresto europeo controlli, in particolare, il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione e esamini la proporzionalità di quest'ultima, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie. Inoltre, l'autorità giudiziaria emittente deve poter assicurare all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che, alla luce delle garanzie offerte dall'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, essa agisce in modo indipendente nell'esercizio delle sue funzioni inerenti all'emissione di un mandato d'arresto

europeo. Più in particolare, tale indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che essa non sia esposta, nell'ambito dell'adozione di una decisione di emettere un tale mandato d'arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo. Infine, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d'arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

Nelle sentenze **Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours)** (C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, [EU:C:2019:1077](#)), **Openbaar Ministerie (Procura, Svezia)** (C-625/19 PPU, [EU:C:2019:1078](#)) e **Openbaar Ministerie (Procuratore del Re di Bruxelles)** (C-627/19 PPU, [EU:C:2019:1079](#)), pronunciate il 12 dicembre 2019 nell'ambito del procedimento pregiudiziale d'urgenza, la Corte ha completato la propria recente giurisprudenza⁹⁶ sulla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, fornendo indicazioni sul requisito di indipendenza dell'«autorità giudiziaria emittente» di un mandato d'arresto europeo e sul requisito di tutela giurisdizionale effettiva che deve essere garantita alle persone oggetto di un siffatto mandato d'arresto.

Nei procedimenti principali, alcuni mandati d'arresto europei erano stati emessi dalle procure francese (cause C-566/19 PPU e C-626/19 PPU), svedese (causa C-625/19 PPU) e belga (causa C-627/19 PPU) ai fini, nei primi tre procedimenti, dell'esercizio di un'azione penale e, nell'ultimo caso, dell'esecuzione di una pena. Si poneva la questione dell'esecuzione di siffatti mandati d'arresto europei, la quale dipendeva, in particolare, dalla qualità di «autorità giudiziaria emittente» di dette diverse procure.

In un primo momento, la Corte ha esaminato se lo status della procura francese le conferisca una garanzia di indipendenza sufficiente per emettere mandati d'arresto europei e ha risposto in modo affermativo.

Essa ha rilevato, infatti, che, secondo gli elementi che le sono stati presentati, i magistrati della procura francese dispongono del potere di valutare in modo indipendente, segnatamente rispetto al potere esecutivo, la necessità e la proporzionalità dell'emissione di un mandato d'arresto europeo ed esercitano tale potere in modo obiettivo, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico. La loro indipendenza non è rimessa in discussione dal fatto che essi sono incaricati dell'azione pubblica, né dal fatto che il Ministro della Giustizia può rivolgere loro istruzioni generali di politica penale, né dal fatto che essi sono collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, anch'essi membri della procura, e sono quindi tenuti a conformarsi alle istruzioni di questi ultimi.

In un secondo momento la Corte ha precisato il requisito individuato nella propria giurisprudenza recente, secondo il quale la decisione di emettere un mandato d'arresto europeo, qualora sia adottata da un'autorità che partecipa all'amministrazione della giustizia pur non essendo un organo giurisdizionale, deve poter essere oggetto, nello Stato membro emittente, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.

In primo luogo, la Corte ha sottolineato che l'esistenza di un siffatto ricorso giurisdizionale non rappresenta una condizione affinché l'autorità sia qualificata come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

96] V., segnatamente, le sentenze della Corte del 27 maggio 2019, **OG e PI (Procure di Lubeca e di Zwickau)** (C-508/18 e C-82/19 PPU, [EU:C:2019:456](#)), del 27 maggio 2019, **PF (Procuratore generale di Lituania)** (C-509/18, [EU:C:2019:457](#)), nonché del 9 ottobre 2019, **NJ (Procura di Vienna)** (C-489/19 PPU, [EU:C:2019:849](#)).

In secondo luogo, la Corte ha indicato che spetta agli Stati membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto mediante norme procedurali da essi attuate e che possono differire da un sistema all'altro. Orbene, l'istituzione di un diritto di ricorso distinto contro la decisione di emettere un mandato d'arresto europeo costituisce solo una possibilità. Infatti, la Corte ha dichiarato che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale ai fini dell'esercizio di un'azione penale, sono soddisfatti qualora le condizioni per l'emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità, siano oggetto di un sindacato giurisdizionale nello Stato membro emittente.

Nella specie, i sistemi francese e svedese soddisfano detti requisiti, poiché, ai sensi delle norme procedurali nazionali, la proporzionalità della decisione della procura di emettere un mandato d'arresto europeo può essere oggetto di un sindacato giurisdizionale preliminare, o addirittura quasi contemporaneo all'adozione di tale decisione, ma anche di un sindacato giurisdizionale successivo. In particolare, la valutazione di tale proporzionalità è segnatamente effettuata, in anticipo, dall'organo giurisdizionale che adotta la decisione nazionale che può fondare, in seguito, il mandato d'arresto europeo.

Anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso dalla procura non già ai fini dell'esercizio di un'azione penale, bensì ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta con una condanna definitiva, la Corte ha ritenuto che i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva non implicano che sia previsto un ricorso distinto contro la decisione della procura. Il fatto che il sistema belga non preveda un siffatto ricorso non significa pertanto che esso non soddisfi detti requisiti. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che, qualora il mandato d'arresto europeo sia diretto all'esecuzione di una pena, il sindacato giurisdizionale è realizzato mediante la sentenza esecutiva su cui è fondato tale mandato d'arresto. Infatti, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può presumere che la decisione di emettere un simile mandato d'arresto sia scaturita da un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale la persona ricercata ha beneficiato di garanzie riguardo alla tutela dei propri diritti fondamentali. Peraltro, la proporzionalità di tale mandato d'arresto risulta anche dalla condanna pronunciata, poiché la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo prevede che tale condanna debba consistere in una pena o in una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi.

Il 24 giugno 2019, nella sentenza **Popławski** (C-573/17, [EU:C:2019:530](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha affrontato la questione *se l'autorità giudiziaria di esecuzione di un mandato d'arresto europeo sia tenuta, in forza del principio del primato del diritto dell'Unione, a disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili con una decisione quadro*. Essa ha inoltre fornito alcune precisazioni in merito agli *effetti giuridici di una dichiarazione resa da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909⁹⁷, successivamente alla sua adozione*. In forza della disposizione di cui trattasi, uno Stato membro, «al momento dell'adozione della presente decisione quadro, (...) può fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva [che deve essere eseguita] è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata, continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011 (...)».

La controversia principale verteva su un procedimento relativo all'esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d'arresto europeo emesso nell'ottobre 2013 da un giudice polacco nei confronti di un cittadino polacco, residente nei Paesi Bassi, ai fini dell'esecuzione in Polonia di una pena privativa della libertà. Nell'ottobre 2015, nel quadro dell'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo, il giudice del rinvio aveva presentato una prima domanda di pronuncia pregiudiziale su cui la Corte si era pronunciata con la sentenza del 29

97] Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).

giugno 2017, *Popławski*⁹⁸. In detta sentenza la Corte ha dichiarato, in particolare, che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, il quale enuncia un motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo, deve essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, per un verso, non autorizza una siffatta consegna e, per altro verso, si limita a stabilire l'obbligo, in capo alle autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell'esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l'effettiva presa in carico dell'esecuzione e senza che, inoltre, nell'ipotesi in cui tale presa in carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione.

Nella seconda sentenza *Popławski*, la Corte, richiamandosi, segnatamente, alla formulazione dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 e all'economia generale di quest'ultima, ha stabilito, anzitutto, che non può produrre effetti giuridici una dichiarazione resa, ai sensi di tale disposizione, da uno Stato membro successivamente alla data di adozione di detta decisione quadro.

Essa ha inoltre ricordato la portata dell'obbligo gravante su un giudice nazionale, in forza del principio del primato del diritto dell'Unione, quando una disposizione del suo diritto nazionale è contraria a disposizioni del diritto dell'Unione che, come la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e la decisione quadro 2008/909, sono prive di effetto diretto. In una situazione siffatta, detto giudice non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare la disposizione del suo diritto nazionale contraria alla disposizione del diritto dell'Unione interessata.

Tuttavia, la Corte ha altresì ricordato che, benché le decisioni quadro non possano avere effetto diretto, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del loro termine di recepimento, purché una siffatta interpretazione non sia *contra legem* e rispetti i principi generali del diritto, in particolare i principi di certezza del diritto e di irretroattività. Per quanto riguarda l'obbligo di interpretare il diritto dei Paesi Bassi in conformità alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, la Corte ha ricordato che, nella sua precedente sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski*, essa aveva dichiarato che l'obbligo del giudice nazionale di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro comportava, per il Regno dei Paesi Bassi, l'obbligo di eseguire il mandato d'arresto europeo di cui trattasi o, in caso di rifiuto, quello di garantire nei Paesi Bassi l'effettiva esecuzione della pena pronunciata in Polonia a carico del sig. *Popławski*.

In secondo luogo la Corte ha poi precisato l'interpretazione da attribuire all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo. A questo proposito essa ha ricordato, per quanto attiene in primis all'obbligo, imposto da tale disposizione allo Stato membro di esecuzione, di garantire, in caso di rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, la presa in carico effettiva della pena privativa della libertà contro il ricercato, che detto obbligo presuppone un serio impegno da parte di tale Stato ad eseguire tale pena. Così, la sola circostanza che tale Stato dichiari la sua «disponibilità» a far eseguire detta pena non può essere considerata di natura tale da giustificare un siffatto rifiuto. Pertanto, qualunque rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena conformemente al suo diritto interno. Spetta, in tali circostanze, unicamente al giudice del rinvio valutare se, nella specie, il diritto dei Paesi Bassi possa essere interpretato, senza ricorrere a un'interpretazione *contra legem*, nel senso che la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo è assimilabile a un fondamento giuridico convenzionale, ai fini dell'applicazione della disposizione

98| Sentenza della Corte del 29 giugno 2017, *Popławski* (C-579/15, [EU:C:2017:503](#)).

nazionale in questione. In proposito, la Corte ha sottolineato che nel procedimento principale il giudice del rinvio non può validamente ritenere di trovarsi nell'impossibilità di interpretare detta disposizione nazionale conformemente al diritto dell'Unione per il solo fatto che detta disposizione nazionale è stata interpretata, da un Ministro chiamato a intervenire in caso di rifiuto della consegna, in un senso che è incompatibile con quest'ultimo diritto. Di conseguenza, se il giudice del rinvio giunge alla conclusione che la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo può essere assimilata, conformemente ai metodi di interpretazione riconosciuti nel diritto dei Paesi Bassi, a una convenzione ai fini dell'applicazione della disposizione nazionale interessata, esso è tenuto ad applicare tale disposizione, così interpretata, alla controversia principale, senza tener conto del fatto che il Ministro contesti un'interpretazione di tal genere.

Per quanto concerne, in secondo luogo, il potere discrezionale previsto dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, a favore dell'autorità giudiziaria di esecuzione nell'attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo previsto da tale disposizione, la Corte ha ricordato che la suddetta autorità deve poter tenere conto dell'obiettivo perseguito da tale motivo di non esecuzione facoltativa, che consiste nel permettere all'autorità giudiziaria di esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale del ricercato una volta scontata la pena cui è stato condannato. Così, la facoltà conferita all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare, sulla base di tale disposizione, la consegna della persona ricercata può essere esercitata solo se tale autorità – dopo aver verificato, da un lato, che tale persona dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda e, dall'altro, che la pena privativa della libertà irrogata dallo Stato membro emittente nei confronti di tale persona possa essere eseguita effettivamente nello Stato membro di esecuzione – ritiene che sussista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Spetta pertanto, in via principale, al giudice del rinvio, procedere, quanto più possibile, a un'interpretazione conforme del suo diritto nazionale che gli consenta di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo. Ove ciò dovesse risultare impossibile, detto giudice dovrà, quantomeno, accogliere un'interpretazione del proprio diritto nazionale che consenta di pervenire a una soluzione che non sia in contrasto con l'obiettivo perseguito di tale decisione quadro e che permetta, quindi, di evitare l'impunità del sig. Poplawski. È quanto accadrebbe laddove l'autorità giudiziaria di cui trattasi interpretasse il diritto de quo nel senso che il rifiuto di eseguire il mandato d'arresto europeo, emesso nei confronti del sig. Poplawski, è subordinato alla garanzia che la pena privativa della libertà alla quale egli è stato condannato in Polonia sarà effettivamente eseguita nei Paesi Bassi, e ciò anche se detto rifiuto interviene in modo automatico.

Nella sentenza **Dorobantu** (C-128/18, [EU:C:2019:857](#)), pronunciata il 15 ottobre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha interpretato, alla luce della proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 4 della Carta, *la disposizione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo*⁹⁹ *che prevede che tale strumento non possa modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea*.

Il procedimento principale riguardava l'esecuzione, in Germania, di un mandato d'arresto europeo emesso da un'autorità giudiziaria rumena nei confronti di uno dei suoi cittadini. Un'autorità giudiziaria tedesca, in qualità di autorità dell'esecuzione di siffatto mandato d'arresto europeo, si interrogava sui criteri da adottare per valutare se le condizioni di detenzione che detto cittadino avrebbe subito in caso di consegna alle autorità

99| Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

rumene soddisfacessero i requisiti di cui all'articolo 4 della Carta. La presente causa ha consentito alla Corte di precisare la giurisprudenza risultante, in particolare, dalle sue sentenze nelle cause *Aranyosi e Căldăraru*¹⁰⁰ e *Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria)*¹⁰¹.

In primo luogo, la Corte si è pronunciata sull'intensità e sulla portata del controllo, da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente. A questo proposito, essa ha dichiarato che, ove tale autorità disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, essa deve tenere conto dell'insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa. In considerazione del carattere assoluto del divieto di trattamenti inumani o degradanti, siffatto controllo non è limitato alle insufficienze manifeste.

Inoltre, tenuto conto, per un verso, del carattere concreto e preciso di tale controllo e, dall'altra, dei termini che le sono impartiti dalla decisione quadro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può procedere ad un esame delle condizioni di detenzione esistenti nell'insieme degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente nei quali la persona interessata potrebbe essere reclusa. Ai fini del controllo delle condizioni di detenzione esistenti nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, essa deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest'ultima autorità, in mancanza di elementi precisi che permettano di considerare che le condizioni di detenzione sono contrarie all'articolo 4 della Carta.

Tra gli aspetti materiali che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve valutare figurano lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della libertà di movimento del detenuto nell'ambito di detto istituto.

In secondo luogo, per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, la Corte ha osservato che, in assenza, allo stato attuale, di norme minime in materia nel diritto dell'Unione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve tener conto dei requisiti minimi risultanti dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)¹⁰², atteso che il diritto previsto da tale disposizione corrisponde al diritto garantito dall'articolo 4 della Carta. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte ha dichiarato, in particolare, che il fatto che lo spazio personale di cui dispone il detenuto sia inferiore a 3 m² in una cella collettiva fa nascere una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 della CEDU, presunzione che può, di norma, essere superata soltanto a condizione che le riduzioni di tale spazio personale siano brevi, occasionali e minori, che dette riduzioni si accompagnino a una libertà di movimento e ad attività fuori dalla cella e che le condizioni generali di detenzione nell'istituto di pena interessato siano dignitose. La Corte ha inoltre precisato che il calcolo dello spazio disponibile non deve comprendere lo spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, ma deve includere quello occupato dal mobilio, dovendo tuttavia i detenuti conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella.

100| Sentenza della Corte del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru* (C-404/15 e C-659/15 PPU, [EU:C:2016:198](#)).

101| Sentenza della Corte del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria)* (C-220/18 PPU, [EU:C:2018:589](#)).

102| Convenzione sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950.

In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che l'esistenza di misure di controllo, in particolare, giurisdizionale *a posteriori* delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente può essere presa in considerazione dalle autorità giudiziarie dell'esecuzione al momento della valutazione complessiva delle condizioni in cui si prevede di detenere una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo. Tuttavia, tale autorità non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, in detto Stato membro, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

Infine, in quarto luogo, la Corte ha affermato che la constatazione, da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, dell'esistenza di seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, la persona interessata correrà un rischio siffatto, in ragione delle condizioni di detenzione esistenti nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che essa verrà reclusa, non può essere fatta oggetto di ponderazione, al fine di decidere su tale consegna, rispetto a considerazioni legate all'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale nonché ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci. Infatti, il carattere assoluto che riveste il divieto di trattamenti inumani o degradanti osta a che il diritto fondamentale a non essere sottoposti a simili trattamenti possa essere in qualsiasi modo limitato per effetto di considerazioni siffatte. Pertanto, la necessità di garantire che la persona interessata non venga sottoposta ad alcun trattamento inumano o degradante giustifica, in via eccezionale, una limitazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci.

X. Trasporti

Due sentenze meritano di essere segnalate nella presente rubrica. Una prima sentenza verte sull'interpretazione della nozione di «circostanza straordinaria» ai sensi del regolamento n. 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo aereo o di ritardo prolungato. Una seconda sentenza verte sull'interpretazione della nozione di «contratto di trasporto» ai sensi del regolamento n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Nella sentenza **Germanwings** (C-501/17, [EU:C:2019:288](#)), pronunciata il 4 aprile 2019, la Corte *ha interpretato la nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento n. 261/2004*¹⁰³ dichiarando che il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a una vite presente sulla pista di decollo o di atterraggio costituisce una circostanza siffatta. In caso di ritardo del volo, di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo, causato da tale medesima circostanza, un vettore aereo è tuttavia tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora non si sia avvalso di tutti i mezzi di cui dispone per limitare il ritardo prolungato di detto volo.

La controversia di cui al procedimento principale opponeva un passeggero al vettore aereo Germanwings ed aveva ad oggetto il rifiuto di quest'ultimo di versare una compensazione a detto passeggero, il cui volo aveva subito un ritardo prolungato. Il vettore aereo aveva respinto la richiesta di compensazione pecuniaria con la motivazione che il ritardo del volo interessato era dovuto al danneggiamento di uno pneumatico di un

¹⁰³ | Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

aeromobile causato dalla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio, circostanza questa che doveva essere qualificata come «eccezionale»¹⁰⁴ ai sensi del regolamento n. 261/2004 e che la esonerava dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto dal medesimo regolamento¹⁰⁵.

Il tribunale regionale, investito della controversia, ha chiesto se il danneggiamento di cui trattasi costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento n. 261/2004.

Anzitutto, la Corte ha dichiarato che il vettore aereo non è obbligato a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a «circostanze eccezionali», che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, qualora si verifici una circostanza del genere, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo in questione, senza che si possa pretendere, tuttavia, che questi acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.

Così, la Corte ha ricordato che possono essere considerate «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo.

La Corte ha dichiarato che, sebbene i vettori aerei si trovino regolarmente a far fronte al danneggiamento degli pneumatici dei loro aeromobili, il guasto di uno pneumatico causato esclusivamente dalla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista dell'aeroporto non può essere considerato come inerente, per la sua natura o per la sua origine, al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato. Inoltre, detta circostanza sfugge al suo effettivo controllo e, di conseguenza, deve essere qualificata come «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento n. 261/2004.

Tuttavia, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione ai sensi del regolamento n. 261/2004, il vettore aereo interessato ha l'onere di dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. A questo proposito, la Corte ha osservato, riguardo al danneggiamento degli pneumatici, che i vettori aerei, negli aeroporti da essi serviti, possono disporre di contratti per la sostituzione dei loro pneumatici e che garantiscono loro un trattamento prioritario.

Nella sentenza **Kanyeba e a.** (da C-349/18 a C-351/18, [EU:C:2019:936](#)), pronunciata il 7 novembre 2019, la Corte si è soffermata, da un lato, *sull'interpretazione della nozione di «contratto di trasporto»*, ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario¹⁰⁶, e, dall'altro, sui poteri del giudice nazionale qualora accerti il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi della direttiva 93/13 sulle clausole abusive¹⁰⁷.

104| Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004.

105| Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 7 del regolamento n. 261/2004.

106| Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU 2007, L 315, pag. 14).

107| Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Tale sentenza si inserisce nell'ambito di tre controversie sorte fra la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) e tre passeggeri in merito a supplementi tariffari richiesti a questi ultimi per aver viaggiato in treno senza titolo di trasporto. Infatti, a seguito del rifiuto di detti passeggeri di regolarizzare la loro situazione pagando immediatamente il prezzo del viaggio, maggiorato di supplementi, oppure successivamente un importo forfettario, la SNCB li ha convenuti in giudizio chiedendo che fossero condannati a pagarle le somme dovute a causa di dette violazioni delle sue condizioni di trasporto. In tale contesto, la SNCB ha affermato che il rapporto fra la stessa e detti passeggeri non riveste natura contrattuale, bensì natura amministrativa, poiché questi ultimi non hanno acquistato un titolo di trasporto. Investito di siffatte controversie, il giudice del rinvio ha interpellato la Corte, da un lato, in merito alla natura del rapporto giuridico fra una società di trasporto e un passeggero che si avvale dei servizi di tale società senza titolo di trasporto e, dall'altro, sulla questione se i supplementi tariffari richiesti dalla SNCB potessero eventualmente essere esclusi in forza della protezione conferita ad un siffatto passeggero dalla normativa relativa alle clausole abusive.

In un primo tempo, la Corte ha precisato la nozione di «contratto di trasporto», ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007. In tal senso essa ha osservato, anzitutto, alla luce del tenore letterale di tale disposizione, che un siffatto contratto comporta in sostanza l'obbligo per l'impresa ferroviaria di fornire al passeggero uno o più servizi di trasporto e l'obbligo per il passeggero di effettuare il pagamento del prezzo, a meno che il servizio di trasporto non sia fornito a titolo gratuito. Ne risulta che, da un lato, lasciando libero accesso al suo treno e, dall'altro, salendo a bordo dello stesso al fine di effettuare un viaggio, sia l'impresa ferroviaria sia il passeggero manifestano le loro volontà concordanti di instaurare un rapporto contrattuale, sicché le condizioni necessarie per stabilire l'esistenza di un contratto di trasporto sono, in linea di principio, soddisfatte. La Corte ha poi esaminato il contesto nel quale si inserisce detta disposizione e ha rilevato che, alla luce di tale tenore letterale e di tale contesto, siffatta nozione di «contratto di trasporto» è indipendente dalla detenzione, da parte del passeggero, di un biglietto e che, di conseguenza, essa include una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza aver acquistato un biglietto. Infine, la Corte ha sottolineato che sarebbe contrario all'obiettivo di protezione dei passeggeri del trasporto ferroviario, perseguito dal regolamento n. 1371/2007, ritenere che un tale passeggero, per il solo motivo che non dispone di un biglietto quando sale a bordo di un treno, possa essere considerato non facente parte di un rapporto contrattuale con l'impresa ferroviaria che ha lasciato libero accesso ai propri treni, dal momento che, in un siffatto contesto, tale passeggero, per circostanze al medesimo non imputabili, potrebbe essere privato dei diritti che il regolamento in parola ricollega alla conclusione di un contratto di trasporto. Inoltre, la Corte ha aggiunto che, in assenza di disposizioni a tale riguardo nel regolamento n. 1371/2007, tale interpretazione della nozione di «contratto di trasporto», ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del citato regolamento, non pregiudica la validità di tale contratto o delle conseguenze che possono essere ricollegate all'inadempimento, da parte di una delle parti, dei propri obblighi contrattuali, i quali restano disciplinati dal diritto nazionale applicabile.

In un secondo tempo la Corte ha ricordato in limine che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, le clausole contrattuali che riproducono, in particolare, disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni di tale direttiva, e che spetta al giudice nazionale verificare se la clausola in questione rientri in tale esclusione dall'ambito di applicazione di tale direttiva. Fondandosi cionondimeno sull'ipotesi che tale clausola rientri in detto ambito di applicazione, la Corte ha esaminato i poteri del giudice nazionale¹⁰⁸ allorché accerti il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi della direttiva 93/13. In tal senso, nel caso di una clausola penale prevista in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la Corte ha dichiarato, da un lato, che l'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva osta a che un giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una siffatta clausola penale riduca l'importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore. Dall'altro, la Corte ha dichiarato che tale disposizione

¹⁰⁸ | I quali derivano dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

osta parimenti a che un giudice nazionale sostituisca alla medesima clausola, in applicazione di principi del suo diritto contrattuale, una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, salvo se il contratto di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione della clausola abusiva e l'annullamento del contratto nel suo complesso esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

Occorre inoltre segnalare, in tale rubrica, che la Corte si è pronunciata, nella sentenza **Austria/Germania** (C-591/17), sull'introduzione, da parte della Germania, di un canone per l'uso delle autostrade e di un'esenzione per i soli veicoli immatricolati in Germania. Tale sentenza è stata presentata supra nella rubrica VII.1 «Libera circolazione delle merci».

XI. Concorrenza

1. Articolo 101 TFUE

Nella sentenza **Skanska Industrial Solutions e a.** (C-724/17, [EU:C:2019:204](#)), del 14 marzo 2019, la Corte si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alle disposizioni del Trattato relative alle intese e ha dichiarato che, in una situazione nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un'intesa sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa.

Nel caso di specie, tra il 1994 e il 2002 è stata attuata un'intesa in Finlandia. Tale intesa riguardava la ripartizione dei mercati, le tariffe e la presentazione di offerte per lavori a forfait, interessava l'intero Stato membro summenzionato ed era atta a pregiudicare anche il commercio tra gli Stati membri. Fra il 2000 e il 2003 le società convenute hanno acquistato tutte le azioni di varie partecipanti all'intesa, le quali sono state dissolte in seguito a procedure di liquidazione volontaria. Con sentenza del 29 settembre 2009 la Corte amministrativa suprema di Finlandia ha condannato le partecipanti all'intesa per violazione della legge finlandese sulle restrizioni della concorrenza e delle disposizioni del trattato relative alle intese. Sul fondamento di tale sentenza, la città finlandese di Vantaa ha inteso ottenere dalle società acquirenti il risarcimento del danno cagionato dall'intesa. Tale risarcimento le è tuttavia stato negato in quanto le norme sulla responsabilità civile rinvenibili nel diritto finlandese prevedono che soltanto l'ente giuridico che ha cagionato il danno è responsabile.

Con la prima e con la seconda questione il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se le disposizioni del Trattato relative alle intese debbano essere interpretate nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le società acquirenti possano essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa.

La Corte ha dichiarato che la questione della determinazione dell'ente tenuto a risarcire il danno causato da un'intesa è direttamente disciplinata dal diritto dell'Unione. Dato che la responsabilità per il danno risultante dalle violazioni delle regole di concorrenza dell'Unione è personale, spetta all'impresa che viola tali regole rispondere del danno causato dalla violazione. Gli enti tenuti a risarcire il danno cagionato da un'intesa o da una pratica vietata dall'articolo 101 TFUE sono le imprese, ai sensi di tale disposizione, che hanno partecipato a tale intesa o a tale pratica.

Orbene, la nozione di «impresa», ai sensi dell'articolo 101 TFUE comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce a un'unità economica, anche nel caso in cui, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche.

Pertanto, qualora l'ente che ha commesso l'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l'effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l'aspetto economico, vi è identità fra i due enti. Infatti, se le imprese responsabili del danno provocato da un'infrazione del genere potessero sottrarsi alla loro responsabilità per il semplice fatto che la loro identità è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa, l'obiettivo perseguito da tale sistema nonché l'effetto utile delle suddette regole sarebbe compromesso.

Nel caso in esame emerge una continuità economica tra le società acquirenti, da un lato, e le società che hanno partecipato all'intesa in questione, dall'altro. Le società acquirenti hanno pertanto assunto la responsabilità di queste ultime società per il danno cagionato dall'intesa di cui trattasi.

Nella sentenza **Otis Gesellschaft e a.** (C-435/18, [EU:C:2019:1069](#)), pronunciata su rinvio pregiudiziale il 12 dicembre 2019, la Corte ha inoltre apportato *rilevanti precisazioni sull'articolazione tra le disposizioni di diritto dell'Unione e quelle di diritto nazionale che disciplinano le azioni di risarcimento dei danni causati da un'intesa dichiarando che l'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che un organismo pubblico che ha concesso prestiti agevolati agli acquirenti di prodotti oggetto dell'intesa può chiedere il risarcimento del danno causato dall'intesa.*

Il procedimento pregiudiziale pendente dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) faceva seguito a un'azione per risarcimento danni, avviata, segnatamente, dal Land Oberösterreich (in prosieguo: il «ricorrente») nei confronti di cinque società attive sul mercato dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili, la cui partecipazione a comportamenti anticoncorrenziali nel contesto di un'intesa era stata previamente accertata. Il ricorrente non aveva subito danni in quanto acquirente dei prodotti interessati dall'intesa. L'aumento dei costi di costruzione causato dall'intesa l'avrebbe però indotto a concedere sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati destinati al finanziamento di progetti di costruzione colpiti dall'intesa, di un importo più elevato di quanto non sarebbe stato in assenza della suddetta intesa, privando il ricorrente della possibilità di utilizzare tale differenza ad altri fini più lucrativi. Orbene, secondo l'Oberster Gerichtshof, i principi che disciplinano, nel diritto nazionale, il risarcimento dei danni meramente patrimoniali limiterebbero il risarcimento ai soli danni che la norma violata intendeva precisamente evitare, il che escluderebbe il risarcimento dei danni subiti da persone che non operano né come fornitori né come acquirenti sul mercato interessato dall'intesa.

Interrogata dall'Oberster Gerichtshof in ordine alla compatibilità di una siffatta limitazione con l'articolo 101 TFUE, la Corte ha ricordato, anzitutto, che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuisce, segnatamente, a chiunque abbia subito un danno causato da un contratto o da un comportamento tale da restringere o falsare il gioco della concorrenza il diritto di chiederne il risarcimento ove esista un nesso di causalità tra il danno e la violazione delle regole della concorrenza. La Corte ha parimenti dichiarato che le regole nazionali relative alle modalità di esercizio di detto diritto al risarcimento non devono pregiudicare l'applicazione effettiva dell'articolo 101 TFUE.

La Corte ha affermato che la tutela efficace contro le conseguenze negative di un'infrazione del diritto della concorrenza dell'Unione sarebbe gravemente compromessa se il diritto al risarcimento dei danni causati da un'intesa fosse limitato ai fornitori e agli acquirenti del mercato interessato dall'intesa. Orbene, nel procedimento principale, la limitazione prevista dal diritto nazionale quanto al danno risarcibile avrebbe proprio l'effetto di escludere il risarcimento del danno dedotto dal ricorrente, non avendo questi la qualità

di fornitore o di acquirente sul mercato interessato dall'intesa. A tal proposito la Corte ha precisato che, se si vuole evitare che i partecipanti a un'intesa non siano tenuti a risarcire tutti i danni che possano aver causato, non è necessario che il pregiudizio subito dalla persona interessata presenti un nesso specifico con l'obiettivo di tutela perseguito dall'articolo 101 TFUE.

Secondo la Corte, dall'articolo 101 TFUE deriva pertanto che chiunque non operi come fornitore o come acquirente sul mercato interessato da un'intesa, ma che abbia concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su detto mercato, possa chiedere il risarcimento del danno che ha subito in ragione del fatto che, essendo stato l'importo di dette sovvenzioni superiore a quanto sarebbe stato in assenza di detta intesa, non ha potuto utilizzare la differenza ad altri fini più lucrativi. Infine, la Corte ha precisato che spettava al giudice nazionale determinare se il ricorrente disponeva o meno della possibilità di effettuare investimenti più lucrativi e se aveva dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra detto pregiudizio e l'intesa in parola.

2. Articolo 102 TFUE

In materia di posizione dominante, deve essere segnalata una sentenza relativa alle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza.

Nella sentenza **Cogeco Communications** (C-637/17, [EU:C:2019:263](#)), pronunciata il 28 marzo 2019, la Corte si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale concernente *la direttiva 2014/104¹⁰⁹ relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, l'articolo 102 TFUE e i principi di equivalenza e di effettività*.

La controversia di cui al procedimento principale verteva su un ricorso avente ad oggetto il risarcimento del danno che la Cogeco Communications Inc. avrebbe subito come conseguenza delle pratiche anticoncorrenziali che la società Sport TV Portugal SA avrebbe attuato. Il ricorso è stato proposto il 27 febbraio 2015, a seguito di una decisione dell'Autorità garante della concorrenza con la quale la Sport TV Portugal è stata condannata ad un'ammenda per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato delle emittenti televisive sportive premium fra il 2006 e il 2011.

La legislazione portoghese in tema di responsabilità extracontrattuale, applicabile nel procedimento principale, prevede tuttavia un termine di prescrizione di tre anni, che, secondo la Sport TV Portugal, aveva iniziato a decorrere dal momento in cui la Cogeco Communications era stata in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare se essa avesse diritto al risarcimento o meno, nel qual caso il ricorso di cui al caso di specie sarebbe prescritto. Orbene, la direttiva 2014/104 contiene segnatamente disposizioni relative alla prescrizione nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno per violazioni della concorrenza, ma la stessa non era ancora stata recepita nell'ordinamento giuridico portoghese alla data della proposizione del ricorso. Poiché la soluzione della controversia dipendeva pertanto dall'applicabilità della direttiva 2014/104, il giudice del rinvio ha formulato una domanda di pronuncia pregiudiziale a tal riguardo.

¹⁰⁹ | Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

Per quanto riguarda l'applicazione *ratione temporis* della direttiva 2014/104, la Corte ha dichiarato che, nel caso in cui gli Stati membri abbiano deciso che le disposizioni del loro ordinamento giuridico interno che recepiscono le disposizioni procedurali di tale direttiva non sono applicabili alle azioni per il risarcimento del danno intentate prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni nazionali, i ricorsi proposti dopo il 26 dicembre 2014, ma prima della data di scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, sono ancora disciplinati esclusivamente dalle norme procedurali nazionali che erano già in vigore prima del recepimento di detta direttiva. Lo stesso dicasi, a fortiori, per quanto riguarda le disposizioni nazionali adottate in applicazione dell'articolo 21 della direttiva 2014/104 dagli Stati membri al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della medesima, posto che, come si evince dal testo dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, dette disposizioni nazionali non devono essere applicate retroattivamente. In tali circostanze la Corte ha dichiarato che la direttiva 2014/104 dev'essere interpretata nel senso che essa non si applica alla controversia principale.

Pertanto, in assenza di normativa dell'Unione in materia di azioni per il risarcimento del danno per violazione della concorrenza, spetta all'ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un abuso di posizione dominante, ivi comprese quelle relative ai termini di prescrizione, a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Tali norme non devono pregiudicare l'applicazione effettiva dell'articolo 102 TFUE.

A tal riguardo si deve tenere conto delle peculiarità delle cause in materia di diritto della concorrenza e in particolare del fatto che le azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza dell'Unione richiedono, di norma, una complessa analisi fattuale ed economica.

In applicazione del principio di effettività, la Corte ha affermato che, se il termine di prescrizione, che inizia a decorrere prima del completamento dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte dell'autorità nazionale garante della concorrenza o da un'istanza di ricorso, è troppo breve rispetto alla durata di tali procedimenti e non può essere sospeso o interrotto durante il corso di tali procedimenti, non è escluso che tale termine di prescrizione scada addirittura prima che detti procedimenti siano conclusi. Pertanto, un siffatto termine può rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di proporre azioni per il risarcimento del danno sulla base di una decisione definitiva che accerta una violazione delle regole di concorrenza dell'Unione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'articolo 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l'autore della violazione non è noto e, dall'altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un'autorità nazionale garante della concorrenza.

Merita parimenti di essere segnalata un'altra sentenza, emessa nella causa ***Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie*** (C-617/17), relativa all'interpretazione del principio del *ne bis in idem* nel contesto di procedimenti avviati, tanto nel diritto nazionale quanto nel diritto dell'Unione, per violazione del diritto della concorrenza. Tale sentenza è stata presentata nella rubrica I.2 «Principio del *ne bis in idem*».

3. Aiuti di Stato

In materia di aiuti di Stato meritano di essere segnalate tre sentenze. La prima riguarda misure che erano state adottate dalla Germania a favore dei produttori di energia elettrica generata da fonti di energia rinnovabili; la seconda riguarda progetti di aiuti regionali agli investimenti destinati a grandi progetti, mentre la terza verte su misure statali adottate in risposta alle difficoltà finanziarie incontrate da un'impresa pubblica del settore ferroviario.

Nella sentenza **Germania/Commissione** (C-405/16 P, [EU:C:2019:268](#)), pronunciata il 28 marzo 2019, la Corte, da un lato, ha accolto l'impugnazione presentata dalla Germania contro la sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016, **Germania/Commissione** (T-47/15, [EU:T:2016:281](#)), con la quale quest'ultimo aveva respinto in quanto infondato il ricorso di annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014¹¹⁰ e, dall'altro lato, ha annullato la decisione controversa. A differenza della Commissione e del Tribunale, la Corte dichiara che *le misure adottate dalla Germania a sostegno dei produttori di energia elettrica generata da fonti di energia rinnovabili e da gas da estrazione (in prosieguo: l'«elettricità EEG»)*¹¹¹ *non potevano essere qualificate come aiuti di Stato, in quanto non comportavano risorse statali.*

L'EEG 2012, il cui obiettivo era di garantire ai produttori di elettricità EEG un prezzo più elevato rispetto a quello di mercato, implicava in particolare l'obbligo di tutti i gestori della rete di acquistare l'elettricità EEG a tariffe fissate dalla legge e di immetterla sul mercato a pronti della borsa dell'energia. Qualora il prezzo ottenuto non consentisse loro di coprire l'onere finanziario dell'acquisto alle tariffe fissate dalla legge, un meccanismo denominato «sovrattassa EEG» conferiva loro il diritto di chiedere che i fornitori che rifornivano i clienti finali versassero loro la differenza, in proporzione dei quantitativi venduti. Quanto a tali fornitori, essi avevano la facoltà, ma non l'obbligo, di trasferire la sovrattassa EEG ai clienti finali.

Nella decisione controversa la Commissione aveva segnatamente ritenuto che le misure in tal modo adottate, che erano illegittime in quanto non le erano state comunicate¹¹², costituissero aiuti di Stato, ma che erano ciononostante compatibili con il mercato interno, fatto salvo l'adempimento di un impegno da parte della Germania. Nella sua sentenza, il Tribunale ha in particolare dichiarato che la Commissione aveva correttamente ritenuto che l'EEG 2012 comportasse risorse statali. Infatti, secondo il Tribunale, i meccanismi dell'EEG 2012 rientravano, principalmente, nell'attuazione di una politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità EEG. Inoltre, i fondi generati dalla sovrattassa EEG, che rimanevano sotto l'influenza dominante dei pubblici poteri ed erano assimilabili a un tributo, comportavano una risorsa statale. Infine, le entità incaricate della gestione di detti meccanismi non agivano per proprio conto e liberamente, bensì in qualità di gestori di un aiuto concesso mediante fondi statali.

La Corte ritiene, nel caso di specie, che tanto il Tribunale nella sentenza impugnata quanto la Commissione nella decisione controversa siano incorsi in un errore di diritto nel considerare che le misure di cui trattasi comportassero risorse statali.

A tal riguardo, essa dichiara anzitutto che, non implicando la legge EEG 2012 l'obbligo di trasferire la sovrattassa EEG sui clienti finali, il Tribunale non poteva considerare che quest'ultima fosse «equiparabile, dal punto di vista degli effetti, a un tributo che colpisce il consumo». Essa afferma poi che non è stato accertato né che lo Stato avesse il potere di disporre dei fondi generati dalla sovrattassa EEG, né che esercitasse un controllo pubblico sulle entità incaricate della gestione dei fondi medesimi. Infatti, da un lato, il Tribunale si è limitato a dimostrare che i pubblici poteri esercitavano un'influenza dominante sui fondi generati dalla sovrattassa, senza poter concludere che lo Stato avesse un potere dispositivo sui fondi medesimi, vale a dire il potere di decidere una destinazione differente rispetto a quella prevista dall'EEG 2012. D'altro lato, se è vero che

110| Decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015, L 250, pag. 122; in prosieguo: «la decisione controversa»).

111| Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (legge che introduce una nuova regolamentazione del quadro normativo della promozione dell'elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili) (BGBl. 2011 I, pag. 1634; in prosieguo: l'«EEG 2012»). Tale legge è stata applicata solo dal 1o gennaio 2012 al 31 luglio 2014, prima di essere sostituita dall'EEG 2014, approvata con decisione della Commissione del 27 luglio 2014.

112| Articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

gli elementi accertati dal Tribunale consentivano di ritenere che i pubblici poteri controllassero la corretta esecuzione dell'EEG 2012, essi non consentivano, per contro, di affermare l'esistenza di un controllo pubblico sui fondi stessi generati dalla sovrattassa EEG.

Per i medesimi motivi, la Corte dichiara che la Commissione non ha accertato che i vantaggi previsti dall'EEG 2012 comportassero risorse statali e costituissero, quindi, aiuti di Stato e annulla, pertanto, la decisione controversa.

Nella sua sentenza del 29 luglio 2019, **Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione** (C-654/17 P, [EU:C:2019:634](#)), la Corte, confermando la sentenza impugnata¹¹³, ha precisato *la procedura e i criteri di valutazione della compatibilità con il mercato interno di progetti di aiuti a finalità regionale agli investimenti destinati a grandi progetti*. Inoltre, respingendo l'impugnazione incidentale proposta dalla Commissione, la Corte ha confermato che *un'ordinanza con cui il Tribunale accoglie un'istanza d'intervento non può essere oggetto né di un'impugnazione in via principale, né di un'impugnazione incidentale*.

Il 30 novembre 2010 la Repubblica federale di Germania aveva notificato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008¹¹⁴, un aiuto del valore nominale di EUR 49 milioni che essa aveva intenzione di concedere ai fini della costruzione a Lipsia (Germania) di un sito di produzione per la fabbricazione di veicoli elettrici da parte della Bayerische Motoren Werke AG (in prosieguo: la «BMW»). A seguito di un procedimento d'indagine formale avviato in forza dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha adottato una decisione con cui dichiarava che l'aiuto notificato era compatibile con il mercato interno soltanto se limitato all'importo di EUR 17 milioni (ai prezzi del 2009), mentre l'importo eccedente era incompatibile con il mercato interno. Il ricorso di annullamento presentato dalla BMW avverso detta decisione è stato respinto con la sentenza oggetto dell'impugnazione principale.

All'impugnazione principale proposta dalla BMW è seguita un'impugnazione incidentale della Commissione volta ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale con cui il Freistaat Sachsen veniva ammesso in qualità di interveniente a sostegno delle conclusioni della BMW¹¹⁵. Tuttavia, la Corte ha respinto detta impugnazione incidentale in quanto irricevibile, in ragione del fatto che il diritto dell'Unione non prevede alcuna base giuridica che conferisca a una parte il diritto di adire la Corte con un'impugnazione avverso una decisione con cui il Tribunale ha accolto un'istanza d'intervento. In tale contesto, la Corte ha anche ricordato che il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 47 della Carta, letto alla luce delle garanzie contenute all'articolo 18 e all'articolo 19, paragrafo 2, di quest'ultima, non impone l'esistenza di un doppio grado di giudizio. È essenziale, infatti, unicamente che sia possibile esperire un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce pertanto al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio. Orbene, nella specie, la Commissione è stata in grado di far valere i propri argomenti sulla ricevibilità della domanda d'intervento nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

Per quanto attiene al merito della causa e, più in particolare, alla valutazione della compatibilità con il mercato interno dell'aiuto notificato dalla Repubblica federale di Germania, la Corte ha poi stabilito che l'aiuto di cui trattasi eccede la soglia di notifica individuale pertinente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, la quale ammontava a EUR 22,5 milioni, e che, di conseguenza, per questo solo motivo, poiché un siffatto aiuto non rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento, esso è escluso dall'esenzione

113] Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2017, **Bayerische Motoren Werke/Commissione** (T-671/14, [EU:T:2017:599](#)).

114] Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato [interno] in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3).

115] Ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale dell'11 maggio 2015, **Bayerische Motoren Werke/Commissione** (T-671/14, non pubblicata, [EU:T:2015:322](#)).

dall'obbligo di notifica individuale previsto, segnatamente, dall'articolo 3 e dall'articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento. A tal riguardo, essa ha altresì precisato che un aiuto che eccede detta soglia di notifica individuale deve essere valutato per il suo intero ammontare, inclusa la parte che non eccede tale soglia, in quanto nuovo aiuto, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999¹¹⁶, nell'ambito di un esame individuale, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. In particolare, la Corte ha sottolineato a questo proposito che detta parte dell'aiuto non poteva essere considerata autorizzata dal regolamento n. 800/2008 in quanto aiuto compatibile con il mercato interno. Infatti, oltre al fatto che il regolamento in parola non compie una valutazione concreta della compatibilità di aiuti determinati alla luce delle condizioni in esso stabilite, la soglia di notifica individuale prevista nel suo articolo 6, paragrafo 2, ha natura meramente procedurale. Inoltre, la valutazione da parte della Commissione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno nell'ambito di un esame individuale non può affatto variare a seconda che tale valutazione avvenga alla luce delle condizioni stabilite dal regolamento n. 800/2008 o di quelle enunciate dalla comunicazione della Commissione del 2009 relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento¹¹⁷, pena la violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, che costituisce il fondamento giuridico sia del succitato regolamento, sia della comunicazione del 2009.

Inoltre, ricordando la competenza esclusiva di cui gode la Commissione nel valutare, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno, la Corte ha sottolineato che il regolamento n. 800/2008 non incide su detta competenza esclusiva. La Commissione continua quindi a essere l'unica legittimata a dichiarare gli aiuti concessi in applicazione di detto regolamento compatibili con il mercato interno in forza di tale disposizione, indipendentemente dal fatto che l'importo di tale aiuto superi o meno la soglia di notifica individuale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento in parola.

Nella sentenza **Arriva Italia e a.** (C-385/18, [EU:C:2019:1121](#)), pronunciata su rinvio pregiudiziale il 19 dicembre 2019, la Corte ha apportato talune precisazioni *sull'applicazione delle norme del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato alle misure statali adottate e attuate al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie incontrate da un'impresa pubblica del settore ferroviario.*

La causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato (Italia) verte su due misure adottate dallo Stato italiano nel 2015/2016, in risposta alle difficoltà finanziarie incontrate da un gestore pubblico di infrastrutture ferroviarie locali che forniva altresì servizi di trasporto di passeggeri. Tali misure consistevano, da un lato, nello stanziamento di una somma di denaro di EUR 70 milioni destinati a coprire i fabbisogni finanziari di tale gestore (in prosieguo: la «misura finanziaria») e, dall'altro, in un trasferimento, al gruppo pubblico che gestisce l'infrastruttura ferroviaria nazionale e fornisce servizi di trasporto di passeggeri, del capitale del gestore in difficoltà in precedenza esclusivamente detenuto dallo Stato, senza alcun corrispettivo né procedura di gara, ma in cambio dell'onere, per detto gruppo pubblico, di rimuovere lo squilibrio patrimoniale del gestore in questione (in prosieguo: la «misura di trasferimento del capitale sociale»).

Il Consiglio di Stato era chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di una sentenza di rigetto del ricorso proposto da vari operatori ferroviari contro il decreto ministeriale che prevede la misura di trasferimento del capitale sociale. Le ricorrenti hanno fatto valere l'illegittimità del decreto stante l'assenza di una previa notificazione alla Commissione delle due misure in quanto aiuti di Stato.

116| Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

117| GU 2009, C 223, pag. 3.

Interrogata dal Consiglio di Stato in merito all'applicazione dei criteri di qualificazione di misure nazionali come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Corte ha ricordato, per quanto riguarda la misura finanziaria, che doveva ritenersi sussistere un utilizzo di risorse dello Stato a partire dal momento in cui il beneficiario della misura si fosse visto conferire un diritto al beneficio della somma di cui trattasi, senza che occorresse un trasferimento effettivo delle risorse in questione. Secondo la Corte, spetta tuttavia al giudice del rinvio effettuare le verifiche corrispondenti. Inoltre, la Corte ha rilevato che la selettività del vantaggio in tal modo conferito poteva escludersi solo a fronte della prova che lo Stato italiano avesse agito nella sua qualità di azionista dell'operatore in difficoltà, dopo aver debitamente tenuto conto della redditività della misura finanziaria. Infine, la Corte ha giudicato che la permanenza sul mercato della società beneficiaria, resa possibile dall'adozione della misura finanziaria, era sufficiente a caratterizzare il rischio di distorsione della concorrenza, quand'anche le attività esercitate dalla società beneficiaria non fossero state oggetto in passato di una messa in concorrenza.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la qualificazione da adottare riguardo alla misura di trasferimento del capitale sociale, la Corte ha rilevato che, a motivo delle sue caratteristiche specifiche, non si poteva escludere che di una simile misura potessero beneficiare o la società pubblica cessionaria della partecipazione, o il gestore in difficoltà, oppure entrambe le società. La Corte ha precisato che il rispetto della tutela dei regimi di proprietà sancito dall'articolo 345 TFUE non esonerava i regimi di proprietà pubblica e, quindi, le modifiche come quelle risultanti dalla misura in questione, dal rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda la questione se il trasferimento del capitale sociale costituisca un vantaggio selettivo, la Corte ha rilevato che lo Stato italiano non aveva effettuato alcuna valutazione della sua redditività prima di procedere al trasferimento stesso. Pertanto, dal fascicolo agli atti della medesima non risultava che, in applicazione del criterio dell'investitore privato, l'impresa pubblica beneficiaria avrebbe potuto ottenere, in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato, lo stesso vantaggio messo a disposizione mediante risorse statali. La Corte ha tuttavia lasciato al giudice del rinvio il compito di procedere alle verifiche necessarie.

Infine, la Corte ha esaminato le conseguenze da trarre dalla qualificazione come aiuto di Stato, che erano oggetto della seconda questione del Consiglio di Stato. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che, nell'ipotesi in cui le misure in causa dovessero essere qualificate come aiuti di Stato, spetterebbe al giudice del rinvio trarre tutte le conseguenze derivanti dall'assenza di previa notificazione di tali misure alla Commissione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e pertanto, dalla loro illegittimità.

XII. Disposizioni fiscali

Nelle sentenze **N Luxembourg 1 e a.** (cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, [EU:C:2019:134](#)) e **T Danmark e Y Denmark** (C-116/16 e C-117/16, [EU:C:2019:135](#)), del 26 febbraio 2019, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi, in sostanza, sull'*interpretazione del principio generale di diritto dell'Unione secondo cui*

i singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme del diritto dell'Unione, nonché sulla nozione di «beneficiario» di interessi o di canoni, da un lato, e di dividendi, dall'altro, ai sensi, rispettivamente, della direttiva 2003/49¹¹⁸ e della direttiva 90/435¹¹⁹, come modificata dalla direttiva 2003/123¹²⁰.

In tali cause, la Corte era invitata ad esaminare la portata del divieto dell'abuso in relazione ad un'esenzione fiscale prevista da queste due direttive in materia di ritenute alla fonte, nel caso di versamenti transfrontalieri di dividendi o di interessi fra società collegate stabilite in Stati membri diversi. A tal riguardo occorre segnalare che, per beneficiare del regime di esenzione, l'entità che percepisce i dividendi o gli interessi deve rispondere a determinati requisiti, fra cui la qualità di «beneficiario» di detti versamenti. Tuttavia, le controversie di cui ai procedimenti principali sollevavano la questione del trattamento dei versamenti effettuati all'interno di gruppi di società qualora la società distributrice versi effettivamente dividendi o interessi a una o più società che rispondano formalmente ai requisiti previsti dalle direttive pertinenti, ma queste ultime trasferiscano a loro volta, interamente o quasi, gli importi percepiti ad un beneficiario effettivo che, da parte sua, non è coperto dal regime di esenzione, poiché è stabilito al di fuori del territorio dell'Unione.

All'epoca dei fatti all'origine dei procedimenti principali, la Danimarca non aveva adottato disposizioni specifiche di trasposizione dirette alla repressione degli abusi, bensì unicamente disposizioni che trasponevano le norme in materia di esenzione previste dalle direttive in questione. Tali norme nazionali prevedevano, in tal senso che, in materia di versamenti transfrontalieri fra società rispondenti ai requisiti dettati dalle citate direttive, non dovesse essere applicata la ritenuta alla fonte. Tuttavia, nei procedimenti principali, l'amministrazione tributaria danese aveva negato l'applicazione di tale esenzione all'imposta sui dividendi o gli interessi in questione. Essa faceva valere che le società stabilite in Stati membri diversi dalla Danimarca e che avevano percepito gli interessi o i dividendi maturati da società danesi non erano in realtà i beneficiari effettivi di detti versamenti ai sensi delle direttive 2003/49 e 90/435. Dinanzi a tale constatazione, detta amministrazione tributaria ha obbligato le società distributrici danesi a procedere alla ritenuta alla fonte dell'imposta. Le contestazioni giudiziarie alle quali hanno dato luogo siffatte imposizioni hanno sollevato diverse questioni, vertenti sulla nozione di «beneficiario effettivo», sulla necessità di un fondamento normativo nel diritto nazionale per negare il beneficio dell'esenzione sulla base di un abuso e, qualora sussista un siffatto fondamento normativo, sugli elementi costitutivi di un eventuale abuso e dei relativi mezzi di prova.

Per quanto riguarda la nozione di «beneficiario», utilizzata in particolare nella direttiva 2003/49, la Corte, richiamando non soltanto l'obiettivo della medesima ma anche i commentari del modello di convenzione fiscale dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio, ha dichiarato che essa riguarda non un beneficiario individuato formalmente, bensì l'entità che benefici economicamente degli interessi percepiti e disponga, pertanto, della facoltà di deciderne liberamente la destinazione. Pur se la direttiva 90/435 non si riferisce formalmente alla nozione di «beneficiario», la Corte ha cionondimeno dichiarato che l'esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista da tale direttiva era parimenti riservata ai beneficiari effettivi di dividendi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione.

Per quanto riguarda, poi, le condizioni alle quali il beneficio delle esenzioni in questione potrebbe essere negato per effetto dell'accertamento di un abuso, la Corte ha ricordato che esiste, nel diritto dell'Unione, un principio generale di diritto che s'impone ai singoli e secondo il quale questi ultimi non possono avvalersi abusivamente

118| Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU 2003, L 157, pag. 49).

119| Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6).

120| Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2003, L 7, pag. 41).

o fraudolentemente delle norme del diritto dell'Unione. Uno Stato membro deve dunque negare il beneficio di siffatte disposizioni, invocate non al fine di realizzare gli obiettivi delle disposizioni medesime, bensì al fine di godere di un vantaggio derivante dal diritto dell'Unione, quando le condizioni per poterne godere siano rispettate solo formalmente e l'applicazione di dette disposizioni non sia coerente con le loro finalità.

Constatando che le operazioni di cui trattasi, le quali, secondo l'amministrazione tributaria danese, costituiscono abusi e possono pertanto essere incompatibili con l'obiettivo perseguito dalle direttive in questione, ricadono nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione, la Corte ha specificato che autorizzare costruzioni finanziarie finalizzate unicamente o essenzialmente al conseguimento dei vantaggi fiscali risultanti dall'applicazione della direttiva 2003/49 o della direttiva 90/435 non sarebbe coerente con tali obiettivi. All'applicazione di tale principio generale non può essere opposto il diritto di trarre vantaggio dalla concorrenza che s'instaurerebbe tra gli Stati membri per effetto della mancata armonizzazione della tassazione dei redditi. È pur vero che la ricerca del regime fiscale più vantaggioso non può, di per sé, legittimare una presunzione generale di frode o di abuso. Tuttavia, un diritto o un vantaggio riconosciuto dal diritto dell'Unione non dovrebbe essere accordato quando l'operazione di qua sia puramente artificiosa sul piano economico e sia diretta a sottrarre l'impresa alla normativa dello Stato membro interessato. A tal riguardo, le autorità e i giudici nazionali sono tenuti a negare il beneficio dei diritti previsti dalle direttive interessate, invocati fraudolentemente o abusivamente, fermo restando che l'assenza di disposizioni anti-abuso, nazionali o convenzionali, è irrilevante rispetto a tale obbligo di diniego.

La Corte ne ha concluso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali, conformemente al principio generale di divieto di siffatte pratiche, devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli interessi o dividendi distribuiti da una controllata alla sua società madre, prevista nelle direttive 2003/49 e 90/435, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionale che ne prevedano il diniego.

La Corte ha parimenti esaminato la questione di quali siano gli elementi costitutivi di un abuso e delle modalità con cui tali elementi possano essere accertati. Richiamando una sua giurisprudenza ben consolidata, la Corte ha rilevato che la prova di un abuso richiede, per un verso, un insieme di circostanze oggettive e, per altro verso, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. In tal senso, può essere considerato quale costruzione artificiosa un gruppo di società costituito non per motivi che riflettono la realtà economica, bensì caratterizzato da una struttura puramente formale ed avente quale obiettivo principale ovvero uno degli obiettivi principali il conseguimento di un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la ratio della normativa tributaria applicabile. Ciò si verifica, in particolare, quando, grazie ad un'entità interposta inserita all'interno della struttura del gruppo tra la società erogatrice degli interessi o dividendi e la società del gruppo che ne è la beneficiaria effettiva, viene evitato il versamento di imposte su detti interessi o dividendi. Costituisce, in tal senso, un indizio di una costruzione volta a beneficiare indebitamente dell'esenzione prevista agli articoli 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49 e 5 della direttiva 90/435 il fatto che detti interessi o dividendi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi ed entro un lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento, dalla società percettrice ad entità non rispondenti ai requisiti d'applicazione della direttiva 90/435.

Infine, la Corte ha esaminato le norme relative all'onere della prova quanto alla sussistenza di un abuso. In tale contesto la Corte ha rilevato, nella sua sentenza avente ad oggetto la direttiva 2003/49, che risulta da detta direttiva che lo Stato membro d'origine può imporre alla società percettrice degli interessi di dimostrare di esserne il beneficiario effettivo. A tal riguardo, nulla impedisce alle amministrazioni finanziarie interessate di esigere dal contribuente le prove che esse reputino necessarie per la concreta determinazione delle imposte e delle tasse di cui trattasi e, se del caso, di negare l'esenzione richiesta qualora tali prove non vengano fornite. Nella sua sentenza concernente la direttiva 90/435, la Corte ha specificato che tale direttiva non contiene norme relative all'onere della prova quanto alla sussistenza di un abuso. Tuttavia, la Corte ha concluso che

spetta all'amministrazione finanziaria dello Stato membro d'origine che, per un motivo attinente all'esistenza di una pratica abusiva, intenda negare l'esenzione prevista alla direttiva 90/435, dimostrare la sussistenza di elementi costitutivi di una pratica di tal genere. Pur se una siffatta amministrazione non deve individuare i beneficiari effettivi, spetta alla medesima accertare che il preteso beneficiario effettivo non è altro che una società interposta, tramite la quale è stato realizzato un abuso.

Occorre parimenti segnalare, in tale rubrica, la sentenza del 26 febbraio 2019, **X (Società intermedie stabilite in paesi terzi)** (C-135/17, [EU:C:2019:136](#)), vertente sulla normativa di uno Stato membro che prevede l'inclusione, a determinate condizioni, nella base imponibile di un soggetto passivo residente in tale Stato membro, dei redditi che vengono realizzati da una società stabilita in un paese terzo e che non provengono da un'attività propria di tale società¹²¹, nonché le sentenze del 19 giugno 2019, **Memira Holding** (C-607/17, [EU:C:2019:510](#)) e **Holmen** (C-608/17, [EU:C:2019:511](#)), sulle possibilità di deduzioni da parte di una società madre, a titolo dell'imposta sulle società, delle perdite subite da controllate stabilite in altri Stati membri¹²².

XIII. Ravvicinamento delle legislazioni

1. Diritto d'autore

In materia di diritto d'autore meritano di essere segnalate tre sentenze pronunciate in pari data dalla Grande Sezione della Corte. Le prime due vertono sui diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere, segnatamente su Internet, nonché sulle eccezioni e le limitazioni a tali diritti. La terza sentenza verte sui diritti esclusivi dei produttori di fonogrammi alla riproduzione e alla distribuzione dei loro fonogrammi, nonché sulle eccezioni e limitazioni a tali diritti. Una quarta sentenza verte sulla questione se la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientri nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29¹²³ (in prosieguo: la «direttiva "diritto d'autore"»).

Con la sentenza del 29 luglio 2019, **Funke Medien NRW** (C-469/17, [EU:C:2019:623](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha interpretato *i diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere, nonché le eccezioni e limitazioni a tali diritti, come previsti dalla direttiva «diritto d'autore», nel contesto della pubblicazione, sul portale Internet di un quotidiano, di rapporti sulla situazione militare classificati redatti da uno Stato membro.*

La controversia di cui al procedimento principale era sorta fra la società Funke Medien, che gestisce il portale Internet del quotidiano tedesco *Westdeutsche Allgemeine Zeitung*, e la Repubblica federale di Germania, in merito alla pubblicazione, da parte della Funke Medien, di alcuni rapporti sulla situazione militare «classificati a diffusione ristretta» redatti dal governo tedesco. La Repubblica federale di Germania, ritenendo che la Funke Medien avesse in tal modo violato il suo diritto d'autore su tali rapporti, aveva proposto nei confronti di quest'ultima un'azione inibitoria, che è stata accolta da un tribunale regionale e successivamente confermata in appello

121| Tale sentenza è presentata nella rubrica VII.5 «Libera circolazione dei capitali».

122| Tali sentenze sono presentate nella rubrica VII.3 «Libertà di stabilimento».

123| Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

da un tribunale regionale superiore. Con il suo ricorso per *Revision*, proposto dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), giudice del rinvio, la Funke Medien ha reiterato la sua richiesta di rigetto dell'azione inibitoria.

In limine la Corte ha ricordato che rapporti sulla situazione militare possono essere tutelati dal diritto d'autore solo alla condizione che tali rapporti costituiscano una creazione intellettuale del loro autore che rifletta la personalità di quest'ultimo e si manifesti attraverso le scelte libere e creative del medesimo nell'elaborazione di detti rapporti. Spetta al giudice nazionale, in ciascun caso concreto, verificare la sussistenza di tale condizione.

Investita, anzitutto, della questione se le disposizioni della direttiva «diritto d'autore» lascino agli Stati membri un margine di discrezionalità per il loro recepimento nel diritto nazionale, la Corte ha ritenuto che quelle che prevedono i diritti esclusivi degli autori alla riproduzione¹²⁴ e alla comunicazione al pubblico delle loro opere¹²⁵ costituiscano misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. Per contro, la Corte ha dichiarato che le disposizioni della direttiva «diritto d'autore» che consentono una deroga a detti diritti, concernenti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni¹²⁶ non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni da essa previste. Tuttavia, il margine di discrezionalità degli Stati membri nell'attuazione di tali disposizioni deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell'Unione, e ciò al fine di mantenere un giusto equilibrio tra l'interesse dei titolari di diritti alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale¹²⁷, garantito dalla Carta, da un lato e i diritti e interessi degli utenti di opere o di materiali protetti, in particolare la loro libertà di espressione e di informazione¹²⁸, parimenti garantita dalla Carta, nonché l'interesse generale, dall'altro.

Per quanto riguarda poi la libertà di espressione e di informazione, la Corte ha precisato che essa non può giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva «diritto d'autore»¹²⁹, una deroga ai diritti esclusivi degli autori di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle loro opere, diversa da quella prevista a detta direttiva. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che l'elenco delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla direttiva «diritto d'autore» ha carattere esaustivo.

Infine, secondo la Corte, nell'ambito del bilanciamento che il giudice nazionale è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere, da un lato e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie della direttiva «diritto d'autore», relative ai resoconti di avvenimenti attuali e alle citazioni, dall'altro, esso deve fondarsi su un'interpretazione di tali disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

Con sentenza del 29 luglio 2019, **Spiegel Online** (C-516/17, [EU:C:2019:625](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha parimenti interpretato *i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico riconosciuti agli autori per quanto riguarda le loro opere e le eccezioni e limitazioni a detti diritti, come previsti dalla direttiva «diritto*

124| Articolo 2, lettera a), della direttiva «diritto d'autore».

125| Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva «diritto d'autore».

126| Articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva «diritto d'autore».

127| Articolo 17, paragrafo 2, della Carta.

128| Articolo 11 della Carta.

129| Articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva «diritto d'autore».

d'autore», questa volta, tuttavia, nel quadro della pubblicazione, su un sito di informazioni online, di un manoscritto e di un articolo pubblicato in una raccolta, disponibili per il download da parte del pubblico mediante collegamenti ipertestuali.

La controversia principale ha contrapposto la società Spiegel Online, che gestisce l'omonimo portale di informazioni su Internet, al sig. Volker Beck, che era membro del Bundestag (Parlamento federale, Germania), in merito alla pubblicazione, da parte della Spiegel Online, sul proprio sito Internet, di un manoscritto del sig. Beck e di un articolo che questi aveva pubblicato in una raccolta. Il sig. Beck ha contestato, dinanzi ad un tribunale regionale, la messa a disposizione dei testi integrali del manoscritto e dell'articolo summenzionati sul sito Internet della Spiegel Online, che era a suo avviso costitutiva di una lesione del suo diritto d'autore. Detto giudice ha accolto le conclusioni del sig. Beck. La Spiegel Online, il cui appello è stato respinto, ha proposto ricorso per *Revision* dinanzi al giudice del rinvio.

Chiamata a stabilire se le disposizioni della direttiva «diritto d'autore» che consentono una deroga ai diritti esclusivi dell'autore in relazione ai resoconti di avvenimenti attuali¹³⁰ e alle citazioni¹³¹ lascino agli Stati membri un margine di discrezionalità per il loro recepimento nel diritto nazionale, la Corte ha ritenuto che dette disposizioni non costituiscano misure di armonizzazione completa. Tuttavia, il margine di discrezionalità degli Stati membri nell'attuazione di dette disposizioni deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell'Unione, e ciò al fine di mantenere un giusto equilibrio tra, da un lato, l'interesse dei titolari dei diritti alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale¹³², garantito dalla Carta, e, dall'altro, i diritti e gli interessi degli utenti delle opere o di altri materiali protetti, in particolare, la loro libertà di espressione e di informazione¹³³, garantita anch'essa dall'articolo 11 della Carta, nonché l'interesse generale.

Per quanto concerne la libertà di espressione e di informazione, la Corte ha precisato che essa non può giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva «diritto d'autore»¹³⁴, una deroga ai diritti esclusivi riconosciuti agli autori di riprodurre e comunicare al pubblico le loro opere, diversa da quella prevista dalla direttiva di cui trattasi. A questo proposito, la Corte ha ricordato che l'elenco delle eccezioni e delle limitazioni previste da detta direttiva ha carattere esaustivo.

Inoltre, secondo la Corte, nell'ambito del bilanciamento che il giudice nazionale è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi riconosciuti agli autori di riprodurre¹³⁵ e comunicare al pubblico le loro opere¹³⁶ da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti come previsti dalle disposizioni derogatorie della direttiva «diritto d'autore», concernenti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni, dall'altro, detto giudice deve fondarsi su un'interpretazione delle summenzionate disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

130| Articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva «diritto d'autore».

131| Articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva «diritto d'autore».

132| Articolo 17, paragrafo 2, della Carta.

133| Articolo 11 della Carta.

134| Articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva «diritto d'autore».

135| Articolo 2, lettera a), della direttiva «diritto d'autore».

136| Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva «diritto d'autore».

Fondandosi, in primo luogo, sulla disposizione derogatoria della direttiva «diritto d'autore» concernente i resoconti di avvenimenti attuali, la Corte ha dichiarato che essa osta a una norma nazionale che restringe l'applicazione dell'eccezione o della limitazione prevista in tale disposizione ai casi in cui non sia ragionevolmente possibile una previa domanda di autorizzazione all'utilizzo di un'opera protetta a fini di resoconto di un avvenimento attuale. Infatti, il verificarsi di un avvenimento attuale richiede, come regola generale, e particolarmente nell'ambito della società dell'informazione, che l'informazione ad esso relativa possa essere comunicata rapidamente, il che mal si concilia con il requisito del previo conseguimento del consenso dell'autore, requisito che potrebbe rendere eccessivamente difficile, se non addirittura impedire, la fornitura al pubblico di informazioni pertinenti in tempo utile.

Esaminando, in secondo luogo, la disposizione derogatoria della direttiva «diritto d'autore» concernente le citazioni, la Corte ha stabilito, anzitutto, che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, comprende il rinvio, mediante un collegamento ipertestuale, a un file consultabile autonomamente. In tale contesto, essa ha ricordato la sua giurisprudenza in base alla quale i collegamenti ipertestuali contribuiscono al buon funzionamento di Internet, che riveste un'importanza particolare per la libertà di espressione e di informazione, garantita dalla Carta, nonché allo scambio di opinioni e di informazioni in tale rete, caratterizzata dalla disponibilità di innumerevoli quantità di informazioni. In secondo luogo, la Corte ha stabilito che un'opera è già stata messa legalmente a disposizione del pubblico qualora essa, così come si presenta in concreto, sia stata previamente resa accessibile al pubblico con l'autorizzazione del titolare del diritto o in base a una licenza non volontaria o, ancora, in forza di un'autorizzazione di legge. Spetta al giudice nazionale decidere se un'opera sia stata messa legalmente a disposizione del pubblico, alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.

Con la sentenza del 29 luglio 2019, **Pelham e a.** (C-476/17, [EU:C:2019:624](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha nuovamente interpretato i *diritti esclusivi dei produttori di fonogrammi alla riproduzione e alla distribuzione dei loro fonogrammi, nonché le eccezioni e limitazioni a tali diritti, come previsti dalle direttive «diritto d'autore» e 2006/115¹³⁷, questa volta nel contesto del prelievo di un campione sonoro (sampling) di un brano musicale ai fini del suo utilizzo per creare un nuovo brano musicale.*

I sigg. R. Hütter e F. Schneider-Esleben (in prosieguo: «Hütter e a.») sono membri del gruppo musicale «Kraftwerk». Nel 1977 quest'ultimo ha pubblicato un fonogramma contenente il brano musicale «Metall auf Metall». I sigg. Pelham e Haas sono i compositori del brano musicale «Nur mir», comparso su fonogrammi prodotti dalla società Pelham nel 1997. Hütter e a. sostenevano che la Pelham aveva copiato, in forma elettronica, un campione (*sample*) di circa due secondi di una sequenza ritmica del brano musicale «Metall auf Metall» e aveva integrato tale campione, mediante ripetizioni successive, nel brano musicale «Nur mir». Hütter e a. ritenevano che la Pelham avesse in tal modo violato il diritto connesso al diritto d'autore di cui sono titolari nella loro qualità di produttori di fonogrammi.

In tale contesto, la Corte ha anzitutto rilevato che la riproduzione, da parte di un utente, di un campione sonoro, anche molto breve, di un fonogramma deve, in linea di principio, essere considerata una riproduzione «in parte» di tale fonogramma, e rientra nell'ambito del diritto esclusivo del produttore di un simile fonogramma previsto dalla direttiva «diritto d'autore».

137| Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

La Corte ha tuttavia ricordato che occorre effettuare un bilanciamento fra il diritto di proprietà intellettuale¹³⁸, sancito dalla Carta, e gli altri diritti fondamentali garantiti dalla Carta, tra i quali rientra la libertà delle arti¹³⁹, che, in quanto aspetto della libertà di espressione¹⁴⁰, consente di partecipare allo scambio pubblico delle informazioni e delle idee culturali, politiche e sociali di ogni tipo. Pertanto, la Corte ha dichiarato che, alla luce della Carta, il diritto esclusivo conferito al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma¹⁴¹ gli consente di opporsi all'utilizzo, da parte di un terzo, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma ai fini dell'inclusione di tale campione in un altro fonogramma, salvo il caso in cui detto campione sia incluso nella nuova opera *in forma modificata e non riconoscibile* all'ascolto.

Per quanto riguarda poi tale diritto esclusivo, la Corte ha parimenti precisato che l'articolo 2, lettera c), della direttiva «diritto d'autore» costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto ivi menzionato. Infatti, il diritto esclusivo di riproduzione di cui godono i produttori di fonogrammi nell'Unione è definito in detta direttiva in modo non equivoco, senza essere peraltro accompagnato da alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua esecuzione o i suoi effetti, all'intervento di un qualsivoglia atto.

Inoltre, per quanto riguarda il diritto esclusivo conferito al produttore di fonogrammi di mettere a disposizione i propri fonogrammi, comprese le «copie» dei medesimi¹⁴², la Corte ha dichiarato che la nozione di «copia», utilizzata anche nella convenzione di Ginevra¹⁴³, e con la quale l'interpretazione deve essere coerente, deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende un fonogramma che, contenendo al contempo campioni musicali trasferiti da un altro fonogramma, non riprende la totalità o una parte sostanziale di quest'ultimo.

Inoltre, nell'esaminare la possibilità di derogare al diritto esclusivo dei produttori di fonogrammi alla riproduzione dei loro fonogrammi, la Corte ha dichiarato che uno Stato membro non può prevedere, nel proprio diritto nazionale, un'eccezione o una limitazione a detto diritto, diversa da quelle previste dalla direttiva «diritto d'autore»¹⁴⁴. A tal riguardo, essa ha ricordato che l'elenco delle eccezioni e delle limitazioni previste da tale direttiva ha carattere esaustivo.

Per quanto riguarda, infine, la nozione di «citazioni» di cui alla direttiva «diritto d'autore»¹⁴⁵, la Corte ha dichiarato che essa non disciplina una situazione in cui non sia possibile identificare l'opera interessata dalla citazione in questione. Tuttavia, qualora il creatore di una nuova opera musicale utilizzi un campione sonoro (*sample*) prelevato da un fonogramma che consente ad un ascoltatore medio di identificare l'opera da cui tale campione è stato prelevato, l'utilizzo di tale campione sonoro può, a seconda delle circostanze del caso concreto, costituire una «citazione», ai sensi della direttiva «diritto d'autore», letta alla luce dell'articolo 13 della Carta, a condizione che detto utilizzo abbia l'obiettivo di interagire con l'opera da cui il campione è stato prelevato e che le condizioni previste dalla direttiva «diritto d'autore» siano soddisfatte.

138| Articolo 17, paragrafo 2, della Carta.

139| Articolo 13 della Carta.

140| Articolo 11 della Carta.

141| Articolo 2, lettera c), della direttiva «diritto d'autore».

142| Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115.

143| Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971, articolo 1, lettera c), e articolo 2.

144| Articolo 5 della direttiva «diritto d'autore».

145| Articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva «diritto d'autore».

Nella sentenza **Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers** (C-263/18, [EU:C:2019:1111](#)), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Grande Sezione della Corte ha dichiarato che *la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva «diritto d'autore».*

La Nederlands Uitgeversverbond (in prosieguo: la «NUV») e la Groep Algemene Uitgevers (in prosieguo: la «GAU»), due associazioni di difesa degli interessi degli editori dei Paesi Bassi, hanno proposto dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) un ricorso volto a vietare, inter alia, alla società Tom Kabinet di porre libri elettronici a disposizione dei membri del «club di lettura» creato da quest'ultima sul suo sito Internet o di riprodurre tali libri. La NUV e la GAU sostengono che dette attività violano i diritti d'autore dei loro affiliati su tali libri elettronici. Mettendo in vendita libri elettronici di «seconda mano» nell'ambito di tale club di lettura, la Tom Kabinet effettuerebbe una comunicazione al pubblico non autorizzata di tali libri. La Tom Kabinet sostiene, per contro, che tali attività rientrano nel diritto di distribuzione, soggetto ai sensi della summenzionata direttiva a una regola di esaurimento allorché l'oggetto interessato – nel caso di specie i libri elettronici – sia stato venduto nell'Unione dal titolare del diritto o con il suo consenso. Tale regola comporterebbe che la NUV e la GAU, in seguito alla vendita dei libri elettronici di cui trattasi, non avrebbero più il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la distribuzione al pubblico di tali libri.

La Corte ha considerato che la fornitura, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente non rientra nel diritto di «distribuzione al pubblico» previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «diritto d'autore», bensì nel diritto di «comunicazione al pubblico» contemplato all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, al quale non si applica l'esaurimento conformemente al paragrafo 3 di quest'ultimo articolo.

A sostegno di tale dichiarazione, la Corte ha segnatamente dedotto dal Trattato sul diritto d'autore dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), da cui ha avuto origine la direttiva in esame, nonché dai lavoratori preparatori di quest'ultima, che il legislatore dell'Unione aveva inteso riservare tale regola dell'esaurimento alla distribuzione di oggetti tangibili, come i libri incorporati su un supporto materiale. Applicare tale regola dell'esaurimento ai libri elettronici rischierebbe, invece, di incidere sull'interesse dei titolari di ricevere un adeguato compenso in maniera assai più significativa che in ipotesi di libri incorporati su un supporto materiale, dato che le copie digitali dematerializzate di libri elettronici non si deteriorano con l'uso e costituiscono, quindi, perfetti sostituti delle copie nuove su un eventuale mercato di seconda mano.

Per quanto riguarda, più in particolare, la nozione di «comunicazione al pubblico», la Corte ha dichiarato che quest'ultima dev'essere intesa in senso lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine e, pertanto, qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un'opera al pubblico, su filo o senza filo. Tale nozione consta di due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un'opera e la comunicazione di quest'ultima al pubblico.

Per quanto riguarda il primo elemento, dalla relazione sulla proposta di direttiva «diritto d'autore» risulta che «l'atto critico è costituito dalla "messa a disposizione del pubblico di un'opera", ovvero l'offerta di un'opera in un sito accessibile al pubblico che precede la fase della sua reale trasmissione su richiesta ("on-demand transmission")» e che «[è] irrilevante se l'opera venga effettivamente richiamata da un utente o meno». Pertanto, secondo la Corte, il fatto di mettere le opere di cui trattasi a disposizione di chiunque si registri sul sito Internet del club di lettura dev'essere considerato come una «comunicazione» di un'opera, senza che sia necessario che detta persona si avvalga di tale possibilità, scaricando effettivamente il libro elettronico da detto sito Internet.

Per quanto concerne il secondo elemento, si deve tener conto non solo del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione. Nel caso di specie, secondo la Corte, il numero di persone che possono avere accesso,

contemporaneamente o in successione, alla stessa opera tramite la piattaforma del club di lettura è notevole. Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, l'opera di cui trattasi deve essere considerata come comunicata a un pubblico.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che un'opera protetta, per essere qualificata come comunicazione al pubblico, deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore nel momento in cui essi hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera al pubblico. Nel caso di specie, posto che la messa a disposizione di un libro elettronico è, in generale, accompagnata da una licenza di utilizzo che ne autorizza esclusivamente la lettura, da parte dell'utente che ha scaricato il libro elettronico di cui trattasi, a partire dalle sue proprie apparecchiature, si deve ritenere che una comunicazione come quella effettuata dalla società Tom Kabinet sia fatta ad un pubblico che non è stato già preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore e, pertanto, ad un pubblico nuovo.

2. Proprietà industriale

Nel settore del diritto dei marchi dell'Unione devono essere segnalate quattro sentenze. La prima sentenza verte sulla competenza territoriale dei giudici degli Stati membri in materia di contraffazione e di validità. La seconda sentenza ha portato la Corte a precisare la nozione di «malafede» al momento del deposito di un marchio dell'Unione. La terza sentenza ha apportato talune precisazioni in merito al potere dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di revocare le proprie decisioni viziate da un errore procedurale evidente ad esso imputabile. Infine, la quarta e ultima sentenza riguarda l'uso effettivo di un marchio collettivo dell'Unione europea.

Nella sentenza **AMS Neve e a.** (C-172/18, [EU:C:2019:674](#)), pronunciata il 5 settembre 2019, la Corte, nel contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ha apportato una serie di *precisazioni in merito alla portata dei termini «[territorio] dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso» contenuti nell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009¹⁴⁶ sul marchio dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento "marchio"»), relativo all'ambito di competenza territoriale dei tribunali degli Stati membri in materia di contraffazione e di validità.* La controversia nel procedimento principale riguardava un'azione per contraffazione di un marchio dell'Unione europea, rivolta contro un terzo che aveva fatto uso di segni identici o simili a tale marchio nell'ambito di alcune pubblicità e offerte di vendita su un sito Internet o su piattaforme di reti sociali. L'azione era stata proposta dinanzi a un tribunale del Regno Unito, che si è ritenuto incompetente per tale azione, ritenendo che il giudice territorialmente competente sia quello del luogo ove il terzo ha preso la decisione di effettuare tali pubblicità e di offrire in vendita detti prodotti su tale sito o su tali piattaforme e ha stabilito le modalità di attuazione di tale decisione.

In via preliminare la Corte ha constatato che la facoltà conferita al ricorrente di scegliere il tribunale competente sul fondamento dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento «marchio», in funzione del domicilio del convenuto, ovvero del paragrafo 5 di tale articolo, in base al luogo in cui l'atto di contraffazione è stato commesso, non può essere intesa nel senso che il ricorrente può, con riguardo agli stessi atti di contraffazione, cumulare azioni fondate sui paragrafi 1 e 5 di tale articolo, ma esprime soltanto il carattere alternativo del foro indicato al suddetto paragrafo 5, rispetto ai fori indicati negli altri paragrafi di suddetto articolo. Prevedendo un simile foro alternativo, il legislatore permette al titolare di un marchio dell'Unione europea di intentare azioni mirate, ciascuna delle quali verte sugli atti di contraffazione commessi sul territorio di un solo Stato membro. Quando

146] Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

più azioni per contraffazione tra le stesse parti sono relative all'utilizzo dello stesso segno, ma non riguardano lo stesso territorio, esse non hanno il medesimo oggetto e non rientrano pertanto nelle regole in materia di litispendenza. Pertanto, i giudici di differenti Stati membri aditi in simili circostanze non possono pronunciare «sentenze contraddittorie», ai sensi del considerando 17 del regolamento «marchio», quando le azioni che il ricorrente ha intentato riguardano territori distinti.

La Corte ha poi rilevato che un tribunale dei marchi dell'Unione, investito di un'azione per contraffazione sul fondamento dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento «marchio», quando si trova ad accertare la sua competenza giurisdizionale a pronunciarsi sull'esistenza di una contraffazione nel territorio dello Stato membro di cui fa parte, deve assicurarsi che gli atti addebitati al convenuto siano stati commessi in tale territorio. Quando tali atti consistono in pubblicità e in offerte di vendita pubblicate per via elettronica per prodotti rivestiti di un segno identico o simile a un marchio dell'Unione europea senza il consenso del titolare di tale marchio, è necessario considerare che tali atti sono stati commessi sul territorio dove si trovano i consumatori o i professionisti a cui sono destinate dette pubblicità ed offerte di vendita, nonostante il fatto che il convenuto sia stabilito in un altro territorio, che il server della rete elettronica da lui utilizzato si trovi in un altro territorio, o ancora che i prodotti oggetto di suddette pubblicità e offerte si trovino in un altro territorio. In tal senso, si deve evitare che un contraffattore di un marchio dell'Unione possa opporsi all'applicazione di detto articolo e pregiudicarne così l'effetto utile invocando il luogo in cui sono state messe online le sue pubblicità e le sue offerte ai fini d'escludere la competenza giurisdizionale di ogni tribunale diverso da quello di tale luogo e da quello del suo stabilimento. Secondo la Corte, se i termini «[territorio dello Stato membro] in cui l'atto di contraffazione è stato commesso» dovessero essere interpretati nel senso che essi fanno riferimento allo Stato membro sul cui territorio l'autore di suddetti atti commerciali ha organizzato il suo sito Internet e ha avviato la pubblicazione delle sue pubblicità e delle sue offerte di vendita, ai contraffattori stabiliti all'interno dell'Unione, operanti per via elettronica e che vogliono impedire ai titolari dei marchi dell'Unione contraffatti di disporre di un foro alternativo basterebbe far coincidere il territorio del caricamento online con quello di loro stabilimento. Per di più, per il ricorrente può rivelarsi eccessivamente difficile, o addirittura impossibile, conoscere il luogo dove il convenuto ha preso le decisioni e ha adottato le misure tecniche per tale avvio.

Di conseguenza, atti commerciali come quelli oggetto del procedimento principale devono essere considerati come «commessi» nel territorio in cui hanno acquisito il loro carattere pubblicitario e di offerta di vendita, vale a dire quello in cui il contenuto commerciale è stato effettivamente reso accessibile ai consumatori e ai professionisti ai quali era destinato. Di contro, la questione se tali pubblicità e offerte di vendita abbiano sortito l'effetto di provocare l'acquisto dei prodotti del convenuto è irrilevante.

Nella sentenza **Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO** (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#)), pronunciata il 12 settembre 2019, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale¹⁴⁷ e ha *precisato la nozione di «malafede» al momento del deposito di un marchio dell'Unione europea*.

Il sig. Nadal Esteban e la Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, un'impresa titolare di marchi figurativi KOTON, hanno intrattenuto relazioni commerciali fino al 2004. Il 25 aprile 2011, il sig. Esteban ha depositato una domanda di registrazione come marchio dell'Unione europea del segno figurativo STYLO & KOTON per prodotti e servizi rientranti nelle classi 25, 35 e 39, ai sensi dell'accordo di Nizza¹⁴⁸. In seguito all'accoglimento parziale dell'opposizione presentata dalla Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, fondata sui suoi marchi KOTON, registrati per prodotti e servizi rientranti nelle classi 18, 25 e 35, il marchio STYLO & KOTON è stato registrato

147| Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2017, **Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)** (T-687/16, non pubblicata, [EU:T:2017:853](#)).

148| Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

per i servizi rientranti nella classe 39. La Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret ha quindi presentato una domanda di dichiarazione di nullità in base all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento «marchio», ai sensi del quale la malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio costituisce un motivo di nullità assoluta.

Il Tribunale, nel confermare la decisione di rigetto della domanda di dichiarazione di nullità adottata dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ha ritenuto che non si potesse ravvisare malafede in quanto non vi era né identità né somiglianza che potesse dare luogo a confusione tra i prodotti o servizi per i quali i marchi erano stati registrati. Adita in sede di impugnazione, la Corte è stata chiamata a chiarire la nozione di «malafede».

Anzitutto, la Corte ha precisato che sebbene, conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di «malafede» presupponga la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, tale nozione deve essere inoltre intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio. Orbene, le norme sul marchio dell'Unione europea mirano, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell'Unione, nel quale ogni impresa dev'essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa. Di conseguenza, la Corte ha considerato che occorre annullare un marchio per malafede quando, da indizi pertinenti e concordanti, emerge che il titolare di detto marchio ha presentato la domanda di registrazione del marchio di cui trattasi non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, bensì con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, pur senza mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicazione di origine.

La Corte ha poi dichiarato che dalla sentenza dell'11 giugno 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), non risultava che la sussistenza della malafede potesse essere ravvisata unicamente nell'ipotesi di uso, nel mercato interno, di un segno identico o simile per prodotti identici o simili confondibili con il segno di cui viene chiesta la registrazione. Infatti, possono sussistere fattispecie in cui la domanda di registrazione di un marchio può essere considerata presentata in malafede nonostante non sussistesse, al momento di tale domanda, un uso da parte di terzi, nel mercato interno, di un segno identico o simile per prodotti identici o simili. Nel caso di una domanda di dichiarazione di nullità basata sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento «marchio», non si esige affatto che il richiedente sia titolare di un marchio anteriore per prodotti o servizi identici o simili. Inoltre, qualora risulti che, al momento della domanda del marchio controverso, un terzo utilizzava, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile a tale marchio controverso, non deve necessariamente essere dimostrata la sussistenza di un rischio di confusione tra siffatti segni nella mente del pubblico. In assenza di rischio di confusione tra il segno utilizzato da un terzo e il marchio controverso, o nel caso di assenza di utilizzo, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al marchio controverso, altre circostanze di fatto possono eventualmente costituire indizi pertinenti e concordanti che dimostrano la malafede del richiedente.

Infine, la Corte ha dichiarato che il Tribunale si era astenuto dal prendere in considerazione, nella sua valutazione globale, tutte le circostanze di fatto pertinenti, quali si presentavano *al momento del deposito della domanda*, pur essendo tale momento determinante. Infatti, poiché è stata chiesta la nullità del marchio nella sua interezza, la domanda doveva essere esaminata valutando l'intenzione del sig. Esteban al momento in cui ha chiesto la registrazione del marchio di cui trattasi. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata.

Nella sentenza **Repower/EUIPO** (C-281/18 P, [EU:C:2019:916](#)), pronunciata il 31 ottobre 2019, la Corte ha respinto l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale¹⁴⁹ e ha apportato talune *precisazioni in merito al potere dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di revocare le proprie decisioni viziata da un errore procedurale evidente ad esso imputabile*.

Nella specie, la società ricorrente, Repower, ha registrato presso l'EUIPO il marchio denominativo REPOWER. Su richiesta dell'interveniente, repowermap.org, la divisione di annullamento dell'EUIPO ha accolto parzialmente la domanda di dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi per determinati prodotti e servizi. Il ricorso avverso detta decisione è stato respinto dalla commissione di ricorso dell'EUIPO. A seguito della proposizione, da parte dell'interveniente, di un ricorso per annullamento dinanzi al Tribunale, con una nuova decisione la commissione di ricorso ha revocato la propria decisione di rigetto in quanto viziata da un'insufficienza di motivazione e, pertanto, da un «errore procedurale evidente» ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento «marchio».

Pronunciandosi su un ricorso proposto da Repower avverso la summenzionata decisione di revoca, il Tribunale ha ritenuto che l'EUIPO non potesse fondare detta decisione sull'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento «marchio», in quanto un difetto di motivazione non costituisce un «errore procedurale evidente» ai sensi di detta disposizione¹⁵⁰. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la decisione di revoca potesse essere fondata sul principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi. Avendo constatato che l'errore di cui trattasi quanto alla scelta della base giuridica non giustificava l'annullamento della decisione di revoca, il Tribunale ha respinto il ricorso di Repower.

Ai fini dell'interpretazione della nozione di «errore procedurale evidente» ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento «marchio», la Corte ricorda che occorre tener conto non soltanto della lettera della disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

A tal riguardo, la Corte afferma che dall'impianto del regolamento «marchio» risulta che gli errori di procedura previsti all'articolo 80, paragrafo 1, di tale regolamento si riferiscono segnatamente alle regole di procedura contenute nel suddetto regolamento, fra le quali l'obbligo di motivazione. Tale interpretazione è corroborata dall'obiettivo perseguito dall'articolo 80, paragrafo 1, di questo stesso regolamento che mira a imporre all'EUIPO l'obbligo di revocare le decisioni viziata da un errore procedurale evidente allo scopo di garantire una buona amministrazione, nonché un'economia processuale. Detta interpretazione ribadisce anche la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale l'obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente invece alla legittimità nel merito dell'atto controverso.

Di conseguenza, diversamente dal Tribunale, la Corte stabilisce che qualsiasi violazione dell'obbligo di motivazione, come un difetto o un'insufficienza di motivazione, costituisce un errore procedurale ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento «marchio», che deve comportare la revoca, da parte dell'EUIPO, della decisione da esso viziata ove detto errore abbia carattere flagrante.

Ne consegue che la disposizione di cui trattasi era applicabile nella fattispecie e che il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Tuttavia, la Corte conclude che tale errore di diritto non è idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, atteso che il dispositivo di detta sentenza, che respinge il ricorso di Repower contro la decisione di revoca, appare fondato per altri motivi.

149| Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2018, **Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER)** (T-727/16, [EU:T:2018:88](#)).

150| L'articolo 80, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009 prevede che, qualora l'EUIPO effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiata da un errore procedurale evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione.

Mediante la sentenza **Der Grüne Punkt/EUIPO** (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#)), pronunciata il 12 dicembre 2019, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale¹⁵¹ a motivo di un errore di diritto da questo commesso nell'applicazione ad un marchio collettivo dell'Unione europea della nozione di «uso effettivo».

Nel caso di specie, la ricorrente, Der Grüne Punkt, aveva ottenuto la registrazione di un marchio collettivo figurativo raffigurante un cerchio con due frecce, relativo a un sistema di raccolta e di recupero di rifiuti di imballaggio. A seguito di una domanda di decadenza, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva parzialmente accolto detta domanda, per il motivo che il marchio in questione non era stato oggetto di un uso effettivo per tutti i prodotti per i quali era stato registrato, ad eccezione dei prodotti costituiti da imballaggi.

Il ricorso di annullamento avverso la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO, presentato dalla ricorrente, è stato respinto dal Tribunale.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente ha fatto valere che il Tribunale aveva frainteso l'interpretazione della nozione di «uso effettivo» di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento «marchio» e aveva ommesso di tenere in debito conto talune caratteristiche dei marchi collettivi, enunciate all'articolo 66 di tale regolamento.

Innanzitutto, la Corte ha ricordato che la funzione essenziale di un marchio collettivo consiste nel distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese. Pertanto, a differenza di un marchio individuale, un marchio collettivo non ha la funzione di indicare al consumatore quale sia «l'identità di origine» dei prodotti o dei servizi per i quali esso è registrato. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che l'articolo 66 del regolamento «marchio» non richiede affatto che i fabbricanti, i produttori, i prestatori di servizi o i commercianti che si affiliano all'associazione titolare di un marchio collettivo facciano parte di uno stesso gruppo di società che produce o fornisce prodotti o servizi sotto un unico centro di controllo. Inoltre, la Corte ha constatato che i marchi collettivi rientrano, come i marchi individuali, nell'ambito del commercio. Per poter essere qualificato come «effettivo» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento «marchio», il loro uso deve pertanto perseguire concretamente l'obiettivo delle imprese interessate di creare o di conservare uno sbocco per i loro prodotti e servizi.

La Corte ha poi concluso che un marchio collettivo è oggetto di un uso conforme alla sua funzione essenziale a partire dal momento in cui esso consente al consumatore di comprendere che i prodotti o servizi in questione provengono da società che sono affiliate all'associazione, titolare del marchio, e di distinguere così tali prodotti o servizi da quelli provenienti da società che non lo sono. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che dalle constatazioni effettuate dal Tribunale risulta che il marchio collettivo era utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, tenuto conto del fatto che il produttore o il distributore dei prodotti controversi faceva parte del sistema di accordo di licenza della ricorrente.

Infine, la Corte ha rilevato che la verifica del carattere effettivo dell'uso del marchio di cui trattasi doveva essere effettuata valutando, in particolare, gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che il Tribunale non aveva applicato i suddetti criteri al caso in esame. In particolare, la Corte ha dichiarato che il Tribunale era tenuto ad esaminare se l'uso debitamente dimostrato nel caso di specie, vale a dire l'apposizione del marchio in questione sulle confezioni dei prodotti delle imprese affiliate al sistema di raccolta locale e di smaltimento ecologico dei rifiuti di imballaggio, fosse considerato, nei settori economici interessati, giustificato al fine di conservare o di creare quote di mercato per taluni prodotti. Secondo

151| Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018, **Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Rappresentazione di un cerchio con due frecce)** (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

la Corte, non si può escludere che l'indicazione sull'imballaggio di prodotti di consumo quotidiano, da parte del fabbricante o del distributore, dell'affiliazione a un siffatto sistema di riciclaggio possa influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori e, in tal modo, contribuire alla conservazione o alla creazione di quote di mercato relative a tali prodotti.

Considerando che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nell'applicazione della nozione di «uso effettivo», la Corte ha annullato la sentenza impugnata, nonché la decisione della commissione di ricorso dell'EU IPO.

3. Telecomunicazioni

In tale settore devono essere segnalate, in particolare, due sentenze. La prima è la sentenza del 1° ottobre 2019, **Planet49** (C-673/17) relativa al consenso dell'utente di un sito Internet all'archiviazione di informazioni o all'accesso a informazioni attraverso cookie. Tale sentenza viene presentata nella rubrica XIV.1 «Protezione dei dati personali».

La seconda è la sentenza **AW e a. (Chiamate al 112)** (C-417/18, [EU:C:2019:671](#)), pronunciata il 5 settembre 2019, nella quale la Corte ha statuito che *gli Stati membri hanno l'obbligo di provvedere affinché le imprese di telecomunicazioni mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni relative all'ubicazione del chiamante, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM*. Inoltre, tali informazioni devono essere sufficientemente affidabili e precise, in modo da consentire ai servizi di emergenza di intervenire. Infine, la Corte ha precisato le condizioni che consentono di configurare la responsabilità dello Stato in caso di violazione del diritto dell'Unione.

Una ragazza di 17 anni era stata rapita in un sobborgo di Panevėžys (Lituania), e in seguito violentata e bruciata viva nel bagagliaio di un'autovettura. Mentre si trovava rinchiusa nel bagagliaio, ella aveva chiamato una decina di volte, tramite un telefono cellulare, il centro di raccolta delle chiamate di emergenza lituano al numero di emergenza unico europeo «112», per chiedere aiuto. Tuttavia, gli apparecchi del centro di raccolta delle chiamate di emergenza non mostravano il numero di telefono cellulare utilizzato, il che ha impedito ai dipendenti del centro di localizzarla. Non è stato possibile accertare se il telefono cellulare utilizzato dalla vittima fosse provvisto di una scheda SIM, né perché il suo numero non fosse visibile al centro di raccolta delle chiamate di emergenza.

Alcuni familiari della vittima hanno proposto un ricorso diretto a ottenere la condanna dello Stato lituano al risarcimento del loro danno morale. Essi contestano alla Repubblica di Lituania il fatto di non aver garantito la corretta attuazione pratica dell'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22¹⁵², che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità.

Il Tribunale amministrativo di Vilnius (Lituania), investito della causa, ha interrogato la Corte in via pregiudiziale per quanto riguarda la portata dell'obbligo di trasmettere le informazioni sulla localizzazione di una persona che chiama il 112.

152| Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU 2002, L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11).

Anzitutto, la Corte ha precisato che l'obbligo previsto all'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 si applica agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM.

La Corte ha poi evidenziato che l'articolo 26, paragrafo 5, ultima frase, della direttiva 2002/22 conferisce agli Stati membri un certo potere discrezionale nella definizione dei criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni relative all'ubicazione di una persona che chiama il 112. Tuttavia, i criteri da essi definiti devono garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l'affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirci utilmente in soccorso. Poiché una simile valutazione presenta un carattere eminentemente tecnico ed è intimamente connessa alle specificità della rete di telecomunicazione mobile nazionale, spetta al giudice del rinvio procedervi.

Infine, per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte per configurare la responsabilità dello Stato per danni causati da una violazione del diritto dell'Unione, la Corte ha rilevato che tra dette condizioni figura senz'altro quella relativa alla sussistenza di un nesso causale diretto tra la violazione di tale diritto e il danno subito da tali singoli individui. Tuttavia, è nell'ambito della normativa interna sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna. Ne consegue che, quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l'illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è considerata sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, anche un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell'Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev'essere ritenuto sufficiente, in forza del principio di equivalenza, per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell'Unione.

4. Appalti pubblici

Nella sentenza **Telecom Italia** (C-697/17, [EU:C:2019:599](#)), pronunciata l'11 luglio 2019, la Corte ha apportato talune precisazioni, *nell'ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture e di lavori, disciplinata dalla direttiva 2014/24¹⁵³, sulle condizioni alle quali gli operatori economici sono ammessi a presentare un'offerta*. In tale contesto la Corte ha ritenuto che, tenuto conto del requisito previsto da tale direttiva concernente l'identità giuridica e sostanziale fra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, un candidato prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un'offerta.

Nel maggio del 2016 la società Infratel ha indetto, per conto del Ministero dello Sviluppo economico italiano, una procedura ristretta ai fini dell'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione di una rete passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica in diverse regioni italiane. Nell'ambito di tale procedura avente ad oggetto l'affidamento di cinque lotti, sono state presentate domande di partecipazione da parte della società Telecom Italia, nonché, segnatamente, dalle società Metroweb Sviluppo e dall'OpEn Fiber. Pur essendo stata prequalificata, la Metroweb Sviluppo non ha poi formulato alcuna offerta.

153| Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

Nel gennaio 2017 la Infratel ha pubblicato l'elenco degli offerenti ammessi, nonché la graduatoria provvisoria degli aggiudicatari. Secondo tale graduatoria, la OpEn Fiber si era collocata al primo posto in ognuno dei cinque lotti, mentre la Telecom Italia si era classificata al secondo posto, salvo per il lotto n. 4, in cui si era collocata al terzo posto. Non soddisfatta dell'esito della procedura in questione, la Telecom Italia ha presentato, in un primo momento, una domanda di accesso ai documenti relativi a detta procedura. Da essi risulta, in sostanza, che, tra la fase di prequalifica e la data limite per la presentazione delle offerte, la Metroweb Sviluppo è stata incorporata dalla OpEn Fiber, senza che la Commissione europea si sia opposta. In un secondo momento, la Telecom Italia ha contestato dinanzi ai giudici italiani l'aggiudicazione dei cinque lotti interessati.

Ricordando anzitutto che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/24, soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite potranno presentare un'offerta, la Corte ha sottolineato che tale disposizione presuppone un'identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte. Tale norma è prevista per la procedura ristretta, che si svolge in più fasi, in particolare per la fase di prequalifica e per quella di presentazione delle offerte. La Corte ha tuttavia rilevato che tale disposizione non prevede norme riguardanti le modifiche eventualmente intervenute nella struttura o nella capacità economica e tecnica del candidato prequalificato.

A tal riguardo, la Corte ha ricordato che, nel contesto analogo della direttiva 2004/17¹⁵⁴, essa aveva esaminato la questione dell'incidenza di simili modifiche nel corso di una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico nella sentenza *MT Højgaard e Züblin*¹⁵⁵. In tal senso, la Corte ha statuito che, in una procedura negoziata, in caso di scioglimento di un raggruppamento prequalificato in quanto tale, di cui facevano parte due operatori economici, uno di essi può subentrare a tale raggruppamento e proseguire la suddetta procedura, senza che sia violato il principio di uguaglianza. Tuttavia, deve essere dimostrato che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice (primo criterio) e che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza (secondo criterio).

Per quanto riguarda il rispetto, nella specie, del primo criterio, la Corte ha dichiarato che la società OpEn Fiber continua a soddisfare i requisiti definiti inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice in quanto la sua capacità sostanziale è aumentata a causa dell'incorporazione della Metroweb Sviluppo.

Per quanto riguarda il secondo criterio, un'incorporazione come quella della Metroweb Sviluppo deve essere realizzata, secondo la Corte, nel rispetto della normativa dell'Unione, in particolare del regolamento n. 139/2004¹⁵⁶. A tal riguardo la Corte ha rilevato che la Commissione ha deciso il 15 dicembre 2016, ai sensi di detto regolamento, di non opporsi alla fusione fra la OpEn Fiber e la Metroweb Sviluppo. In tale contesto, la Corte ha sottolineato che disposizioni del diritto dell'Unione distinte da quelle che disciplinano gli appalti pubblici mirano specificamente a garantire che l'esistenza di una concorrenza libera e non falsata nell'ambito del mercato interno non sia minacciata da operazioni di fusione quali quelle del caso di specie. In tal modo, a condizione che il comportamento di un operatore economico rispetti tali norme specifiche, non si può ritenere

154| Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1). Tale direttiva non è più in vigore.

155| Sentenza della Corte del 24 maggio 2016, *MT Højgaard e Züblin* (C-396/14, [EU:C:2016:347](#)).

156| Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).

che la sua partecipazione a un'operazione siffatta possa, in quanto tale, comportare un deterioramento della situazione concorrenziale degli altri offerenti per il semplice fatto che l'entità creata con la fusione godrà di una capacità economica e tecnica rafforzata.

5. Alimenti

Nella sentenza **Organisation juive européenne e Vignoble Psagot** (C-363/18, [EU:C:2019:954](#)), pronunciata il 12 novembre 2019 e vertente sull'interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011¹⁵⁷, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che *gli alimenti originari di territori occupati dallo Stato di Israele devono recare l'indicazione del loro territorio di origine, accompagnata, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all'interno del suddetto territorio, dall'indicazione di tale provenienza.*

La controversia principale vedeva contrapposte l'Organisation juive européenne e la Vignoble Psagot Ltd al Ministro francese dell'Economia e delle Finanze e verteva sulla legittimità di un parere relativo all'indicazione dell'origine delle merci provenienti dai territori occupati dallo Stato di Israele dal giugno 1967, ai sensi del quale tali alimenti devono recare le indicazioni di cui trattasi. Tale parere faceva seguito alla pubblicazione, da parte della Commissione europea, di una comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci provenienti da tali territori¹⁵⁸.

In primo luogo la Corte ha osservato che, conformemente agli articoli 9 e 26 del regolamento n. 1169/2011, il paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento devono essere indicati qualora l'omissione di una simile indicazione possa indurre in errore i consumatori, facendo credere loro che tale alimento abbia un paese di origine o un luogo di provenienza diverso dal suo paese di origine o dal suo luogo di provenienza reale. Essa ha inoltre rilevato che, quando l'indicazione di origine o di provenienza è specificata su un alimento, essa non deve essere ingannevole.

In secondo luogo, la Corte ha precisato tanto l'interpretazione della nozione di «paese d'origine»¹⁵⁹ quanto quella dei termini «paese» e «territorio» ai sensi del regolamento n. 1169/2011. A tale riguardo ha rilevato che detta nozione è definita all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, mediante rinvio al codice doganale dell'Unione¹⁶⁰, ai sensi del quale devono essere considerate originarie di un «paese» o di un «territorio» determinati le merci interamente ottenute in tale paese o territorio oppure che hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale in detto paese o territorio¹⁶¹.

157| Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).

158| Comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati da Israele dal giugno del 1967 (GU 2015, C 375, pag. 4).

159| Articoli 9, paragrafo 1, lettera i), e 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.

160| Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

161| Articolo 60 del regolamento n. 952/2013.

Per quanto riguarda il termine «paese», utilizzato più volte dai Trattati UE e FUE quale sinonimo del termine «Stato», la Corte ha rilevato che, al fine di fornire un'interpretazione coerente del diritto dell'Unione, occorre conferire il medesimo significato a tale termine nel codice doganale dell'Unione e, pertanto, nel regolamento n. 1169/2011. Orbene, lo «Stato» designa un'entità sovrana che esercita, all'interno dei suoi confini geografici, la pienezza delle competenze riconosciute dal diritto internazionale. Per quanto concerne il termine «territorio», la Corte ha rilevato che dalla formulazione stessa del codice doganale dell'Unione¹⁶² risulta che esso designa entità diverse dai «paesi» e, di conseguenza, diverse dagli «Stati». In tale contesto, il fatto di apporre su alcuni alimenti l'indicazione secondo cui lo Stato di Israele è il loro «paese d'origine», mentre tali alimenti sono in realtà originari di territori che dispongono ciascuno di uno statuto internazionale proprio e distinto da quello di tale Stato, che sono occupati da quest'ultimo e soggetti a una sua giurisdizione limitata, in quanto potenza occupante ai sensi del diritto internazionale umanitario, sarebbe tale da trarre in inganno i consumatori. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'indicazione del territorio di origine degli alimenti in questione è obbligatoria, ai sensi del regolamento n. 1169/2011, al fine di evitare che i consumatori possano essere indotti in errore in merito al fatto che lo Stato di Israele è presente nei territori di cui trattasi in quanto potenza occupante e non in quanto entità sovrana.

Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, la nozione di «luogo di provenienza»¹⁶³, la Corte ha affermato che deve essere intesa come un rinvio a qualsiasi spazio geografico determinato situato all'interno del paese o del territorio di origine di un alimento, ad esclusione dell'indirizzo del produttore. Pertanto, l'indicazione secondo cui un alimento proviene da un «insediamento israeliano» situato in uno dei «territori occupati dallo Stato di Israele» può essere considerata un'indicazione di «luogo di provenienza», nei limiti in cui il termine «insediamento» rinvia a un luogo geograficamente determinato.

Peraltro, riguardo alla questione di stabilire se l'indicazione «insediamento israeliano» abbia, quale indicazione del luogo di provenienza, un carattere obbligatorio, la Corte ha anzitutto sottolineato che gli insediamenti installati in alcuni dei territori occupati dallo Stato di Israele sono caratterizzati dal fatto di dare attuazione a una politica di trasferimento di popolazione condotta da tale Stato al di fuori del suo territorio, in violazione delle norme del diritto internazionale umanitario¹⁶⁴. La Corte ha poi dichiarato che l'omissione di tale indicazione, che implica che sia indicato solo il territorio di origine, può indurre in errore i consumatori. Questi ultimi infatti, in mancanza di qualsiasi informazione in grado di fornire loro delucidazioni al riguardo, non possono sapere che un alimento proviene da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento ubicato in uno dei suddetti territori in violazione delle norme di diritto internazionale umanitario. Orbene, la Corte ha rilevato che, in forza delle disposizioni del regolamento n. 1169/2011¹⁶⁵, le informazioni fornite ai consumatori devono consentire loro di effettuare scelte consapevoli nonché rispettose non solo di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali o sociali, ma anche di considerazioni di ordine etico o attinenti al rispetto del diritto internazionale. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che simili considerazioni potevano influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori.

Nella sentenza **Exportslachterij J. Gosschalk e a.** (C-477/18 e C-478/18, [EU:C:2019:1126](#)), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte ha avuto modo di sviluppare la propria giurisprudenza relativa alle tasse e ai diritti dovuti dalle imprese di macellazione per i controlli veterinari ufficiali effettuati dalle autorità competenti.

162| Articolo 60 del regolamento n. 952/2013.

163| Articoli 9, paragrafo 1, lettera i), e 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.

164| Articolo 49, sesto comma, della Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, conclusa il 12 agosto 1949.

165| Considerando 3 e 4 e articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011.

Interrogata in merito all'interpretazione del regolamento n. 882/2004¹⁶⁶, essa ha dichiarato, da un lato, che *l'amministrazione può legittimamente ripercuotere sui macelli le retribuzioni ed i costi del personale non concretamente impiegato dell'esecuzione dei controlli, in proporzione dei tempi di lavoro che le attività indissociabilmente connesse all'esecuzione dei controlli richiedono oggettivamente al personale amministrativo medesimo*. Dall'altro, essa ha rilevato che l'amministrazione può addebitare, a determinate condizioni, tasse per le unità di tempo di controllo che il macello abbia riservato presso l'autorità competente ma che non siano state poi effettivamente lavorate, ancorché tali controlli dovessero essere eseguiti da veterinari interinali che non vengono retribuiti per le unità di tempo di controllo non effettuate.

Nel procedimento principale, diverse imprese di macellazione olandesi contestavano la fatturazione, da parte dell'amministrazione dei Paesi Bassi, d'ispezioni veterinarie relative ai propri stabilimenti, ispezioni compiute da veterinari e personale ausiliario alle dipendenze dell'autorità competente ovvero da assistenti interinali di una società privata. Nella pratica, l'impresa di macellazione presenta all'autorità una richiesta recante indicazione del numero d'ispettori richiesto nonché dei tempi di lavoro necessari per l'effettuazione dei controlli. Nel caso in cui i lavori d'ispezione si concludano più rapidamente rispetto al previsto, l'impresa di macellazione resta comunque tenuta al pagamento per le unità di tempo di controllo richieste ma non lavorate.

A parere delle imprese di macellazione, queste unità di tempo non lavorate non dovrebbero essere addebitate, così come non potrebbero essere inclusi nelle tasse poste a loro carico le retribuzioni ed i costi del personale amministrativo e ausiliario dell'autorità medesima. I macelli contestano parimenti le tariffe applicate per l'attività dei veterinari interinali, remunerati dall'amministrazione secondo criteri differenti. Il giudice del rinvio nutrive, infine, dubbi quanto al fatto che nella determinazione delle tasse si tenesse conto dei costi relativi alla costituzione di un fondo di riserva a favore di una società privata che fornisce personale ausiliario, fondo destinato ad assicurare le retribuzioni del personale nell'ipotesi di una crisi sanitaria, affinché l'attività possa essere poi ripresa una volta superata la crisi stessa.

La maggior parte di tali questioni verte sulla compatibilità della normativa dei Paesi Bassi con l'esigenza dettata dal regolamento n. 882/2004, in base alla quale l'applicazione di tasse è limitata al solo finanziamento dei costi effettivamente generati dai controlli ufficiali e sostenuti dall'autorità competente¹⁶⁷. In tale contesto, la Corte ha anzitutto ricordato che l'esigenza di efficacia dei controlli ufficiali costituisce una preoccupazione centrale del legislatore dell'Unione. In considerazione di tale esigenza di efficacia, essa ha poi rilevato, in primo luogo, che il personale amministrativo ed ausiliario contribuisce parimenti all'efficacia dei controlli. Infatti, esso solleva i veterinari dall'organizzazione logistica dell'attività d'ispezione e contribuisce al monitoraggio dei controlli. Le retribuzioni ed i costi di tale personale possono essere pertanto presi in considerazione ai fini del calcolo delle tasse, ma unicamente in proporzione dei tempi di lavoro richiesti dalle attività indissociabilmente connesse all'esecuzione dei controlli ufficiali.

In secondo luogo, la Corte ha affermato che l'addebito delle unità di tempo di controllo che non siano state effettivamente lavorate è consentito qualora la mancata riscossione di tali tasse possa compromettere l'efficacia del sistema di controlli. Tuttavia, ai macelli dev'essere riservata la possibilità d'informare l'autorità competente di voler abbreviare la durata del controllo stesso rispetto a quella inizialmente prevista, laddove ciò avvenga entro un termine ragionevole previsto a tal fine dall'autorità medesima.

166| Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 191, pag. 1).

167| Articolo 27, paragrafi 1 e 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004.

La Corte ha aggiunto che l'addebito delle unità di tempo di controllo non lavorate è soggetto a condizioni supplementari quando si tratti di ispezioni effettuate da veterinari interinali, non retribuiti per le unità di tempo di controllo non lavorate. In tal caso, l'amministrazione potrà tutt'al più addebitare una somma corrispondente all'importo della tassa al netto dei costi salariali dei veterinari interinali. Tale residuo della tassa che ne risulta dovrà, poi, essere effettivamente correlato a costi generali previsti dal regolamento.

Per quanto attiene, peraltro, alla presa in considerazione, in linea generale, delle retribuzioni dei veterinari interinali, che sono retribuiti in misura inferiore rispetto ai veterinari dipendenti dell'autorità competente, la Corte ha precisato che tasse determinate forfettariamente, le quali sono, in linea di principio, consentite dal regolamento n. 882/2004, possono essere parimenti applicate nel caso di controlli effettuati da veterinari interinali. Tali tasse non devono tuttavia eccedere, in linea generale, i costi sostenuti dall'amministrazione, la quale, laddove rilevi di aver realizzato un utile nell'arco di un determinato periodo di tempo, dovrà pertanto rivedere al ribasso l'importo delle tasse stesse per il periodo successivo.

La Corte ha infine escluso la possibilità di tener conto, nella determinazione delle tasse in questione, dei costi inerenti alla costituzione di un fondo di riserva a favore di una società privata alla quale l'amministrazione ricorra ai fini dell'assunzione di personale ausiliario. Le tasse possono, infatti, coprire unicamente i costi effettivamente correlati con l'effettuazione di controlli presso le imprese del settore alimentare.

6. Assicurazione per gli autoveicoli

Nella sentenza **Línea Directa Aseguradora** (C-100/18, [EU:C:2019:517](#)), pronunciata il 20 giugno 2019, la Corte ha interpretato la nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi della direttiva 2009/103¹⁶⁸ sull'assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, considerando che rientra in tale nozione una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile da più di 24 ore abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo medesimo, ed abbia causato dei danni a tale immobile.

Nell'agosto 2013 un veicolo, parcheggiato da più di 24 ore nel garage privato di un immobile, ha preso fuoco ed ha causato dei danni. L'incendio ha avuto origine nel circuito elettrico del veicolo. Il proprietario del veicolo aveva sottoscritto un'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli presso la società Línea Directa. L'immobile era assicurato presso la società Segurcaixa, la quale ha risarcito la società proprietaria di tale immobile con una somma di EUR 44 704,34 a titolo di riparazione dei danni causati.

Nel marzo 2014 la Segurcaixa ha proposto un ricorso contro la Línea Directa affinché quest'ultima fosse condannata al rimborso del risarcimento versato, a motivo del fatto che il sinistro aveva avuto origine in un «fatto relativo alla circolazione», ai sensi del diritto spagnolo, coperto dall'assicurazione RC auto del veicolo. La domanda della Segurcaixa è stata respinta in primo grado. In sede di appello, la Línea Directa è stata condannata al pagamento dell'indennizzo richiesto dalla Segurcaixa. La Línea Directa ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna). Nutrendo dei dubbi riguardo all'interpretazione da dare alla nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta nella direttiva 2009/103, tale giudice ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali.

¹⁶⁸ | Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).

La Corte ha ricordato anzitutto che la nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della direttiva suddetta¹⁶⁹, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui interpretazione non può essere lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. Essa ha altresì sottolineato che l'obiettivo della tutela delle vittime di incidenti causati da tali veicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell'Unione.

Alla luce della propria giurisprudenza¹⁷⁰, la Corte ha ricordato che la nozione di «circolazione dei veicoli» non è limitata alle situazioni di circolazione stradale e che rientra in tale nozione qualsiasi utilizzazione di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso, e segnatamente qualsiasi utilizzazione di un veicolo come mezzo di trasporto. In tale contesto, la Corte ha rilevato, da un lato, che il fatto che il veicolo coinvolto in un incidente fosse fermo al momento del verificarsi del sinistro non esclude, di per sé solo, che l'utilizzazione di tale veicolo in quel momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto. Allo stesso modo, neanche la questione se il motore del veicolo in questione fosse o no acceso al momento del verificarsi dell'incidente è determinante. Dall'altro lato, nessuna disposizione della direttiva 2009/103 limita la portata dell'obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende conferire alle vittime di incidenti causati da autoveicoli ai casi di utilizzazione di questi ultimi su taluni terreni o su alcune strade.

Di conseguenza, la Corte ne ha dedotto che la nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della direttiva 2009/103, non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale tale veicolo viene utilizzato e, segnatamente, dalla circostanza che il veicolo in questione sia, al momento del sinistro, fermo e si trovi in un parcheggio. Alla luce di tali circostanze, la Corte ha dichiarato che il parcheggio e il periodo di immobilizzazione del veicolo sono fasi naturali e necessarie che fanno parte integrante dell'utilizzazione dello stesso come mezzo di trasporto. Pertanto, un veicolo è utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, in linea di principio, anche durante il suo stazionamento tra due spostamenti.

Nel caso di specie, la Corte ha giudicato che lo stazionamento di un veicolo in un garage privato costituisce un'utilizzazione dello stesso che è conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, laddove tale conclusione non è inficiata dal fatto che detto veicolo fosse parcheggiato da più di 24 ore in tale garage.

Infine, quanto alla circostanza che il sinistro in discussione nel procedimento principale deriva da un incendio causato dal circuito elettrico di un veicolo, la Corte ha affermato che, poiché il veicolo che è all'origine di detto sinistro risponde alla definizione di «veicolo», ai sensi della direttiva 2009/103¹⁷¹, non occorre distinguere, tra le parti di tale veicolo, quella che è all'origine del fatto dannoso, né stabilire le funzioni che tale parte del veicolo assicura.

169| L'articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 stabilisce che ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, salva l'applicazione dell'articolo 5 della medesima direttiva, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.

170| V., in particolare, le sentenze della Corte del 20 dicembre 2017, *Núñez Torreiro* (C-334/16, [EU:C:2017:1007](#)), e del 15 novembre 2018, *BTA Baltic Insurance Company* (C-648/17, [EU:C:2018:917](#)).

171| Articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103.

7. Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Con la sentenza **Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio** (C-482/17, [EU:C:2019:1035](#)), pronunciata il 3 dicembre 2019, la Corte ha respinto il ricorso diretto all'annullamento totale o parziale della direttiva 2017/853¹⁷² (in prosieguo: la «direttiva impugnata») con la quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modificato la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi¹⁷³ (in prosieguo: la «direttiva sulle armi da fuoco»). La Corte ha dichiarato che le misure adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella direttiva impugnata non integrano violazioni dei principi di attribuzione, di proporzionalità, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione invocati dalla Repubblica ceca a sostegno del suo ricorso.

Al fine di abolire i controlli alle frontiere all'interno dello spazio Schengen, la direttiva sulle armi da fuoco ha istituito un quadro minimo armonizzato in materia di detenzione e acquisizione delle armi da fuoco, nonché del loro trasferimento tra Stati membri. A tale scopo, la suddetta direttiva prevede disposizioni riguardanti le condizioni in base alle quali armi da fuoco di diverse categorie possono essere acquisite e detenute, prevedendo nel contempo, per imperativi di sicurezza pubblica, che debba essere vietata l'acquisizione di taluni tipi di armi da fuoco.

A seguito di alcuni atti terroristici il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, nel 2017, la direttiva impugnata per introdurre norme più severe per le armi da fuoco più pericolose, disattivate e semiautomatiche. Tale direttiva mira del pari ad agevolare la libera circolazione di talune armi prevedendo, in particolare, norme sulla marcatura.

Per quanto riguarda le armi da fuoco automatiche trasformate in armi da fuoco semiautomatiche, che sono in linea di principio vietate, la direttiva impugnata contiene una deroga le cui condizioni sono soddisfatte unicamente dalla Svizzera, che fa parte dello spazio Schengen e a cui si applica la direttiva sulle armi da fuoco. Si tratta, in particolare, della condizione attinente all'esistenza di un sistema militare basato sulla coscrizione generale e in cui vige da cinquant'anni un sistema di trasferimento delle armi da fuoco militari alle persone che lasciano l'esercito.

La Repubblica ceca ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia diretto all'annullamento totale o parziale della direttiva impugnata. In tale procedimento, la Repubblica ceca era sostenuta dall'Ungheria e dalla Polonia, mentre il Parlamento europeo e il Consiglio erano sostenuti dalla Francia e dalla Commissione europea.

Relativamente all'asserita violazione del principio di attribuzione, anzitutto, la Corte ha ricordato che, anche nel caso in cui un atto fondato sull'articolo 114 TFUE, come la direttiva sulle armi da fuoco, abbia già eliminato ogni ostacolo agli scambi nel settore da esso armonizzato, il legislatore dell'Unione non può essere privato della possibilità di adeguare tale atto, fondandosi sulla suddetta disposizione, a qualsiasi cambiamento delle circostanze, in considerazione del compito affidatogli di vigilare alla protezione degli interessi generali riconosciuti dai Trattati. Rientrano in tali interessi generali la lotta contro il terrorismo internazionale e la grave criminalità, nonché il mantenimento della sicurezza pubblica.

172| Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU 2017, L 137, pag. 22).

173| Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU 1991, L 256, pag. 51).

Inoltre, con riferimento a una normativa che modifica una normativa esistente, la Corte ha precisato che è importante, ai fini dell'individuazione della sua base giuridica, tener conto della normativa esistente che essa modifica e, in particolare, del suo obiettivo e del suo contenuto. Un esame isolato dell'atto modificativo rischierebbe, infatti, di portare al risultato paradossale che tale atto non potrebbe essere adottato sulla base giuridica dell'articolo 114 TFUE, mentre sarebbe possibile, per il legislatore dell'Unione, pervenire al medesimo risultato normativo abrogando l'atto iniziale e procedendo, sulla base di tale disposizione, alla rifusione integrale dello stesso in un nuovo atto. La Corte ha, di conseguenza, constatato che occorre individuare la base giuridica sul cui fondamento la direttiva impugnata doveva essere adottata tenendo conto tanto del contesto costituito dalla direttiva sulle armi da fuoco quanto della normativa risultante dalle modifiche apportate a quest'ultima mediante la direttiva impugnata.

Infine, al termine di un raffronto dell'obiettivo e del contenuto della direttiva sulle armi da fuoco con quelli della direttiva impugnata, la Corte ha constatato che le due direttive mirano a garantire il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di libera circolazione delle armi da fuoco ad uso civile, inquadrando nel contempo tale libertà mediante garanzie in ordine alla sicurezza adeguate alla natura di tali merci, e che la direttiva impugnata si limita a tal proposito ad affinare l'equilibrio stabilito dalla direttiva sulle armi da fuoco tra i suddetti due obiettivi per adeguarlo all'evoluzione delle circostanze.

In tal senso, la Corte ha ricordato che l'armonizzazione degli aspetti relativi alla sicurezza delle merci è uno degli elementi essenziali per garantire il buon funzionamento del mercato interno, dal momento che normative divergenti in tale materia sono idonee a creare ostacoli agli scambi. Orbene, poiché la particolarità delle armi da fuoco consiste nella loro pericolosità non soltanto per gli utilizzatori, ma anche per il grande pubblico, la Corte ha sottolineato che considerazioni di pubblica sicurezza risultano indispensabili nell'ambito di una normativa sull'acquisizione e la detenzione di tali merci.

La Corte ha pertanto dichiarato che il legislatore dell'Unione non ha oltrepassato il potere discrezionale conferitogli dall'articolo 114 TFUE nell'adottare la direttiva impugnata sul fondamento di tale disposizione.

Relativamente all'asserita violazione del principio di proporzionalità, la Corte ha esaminato se l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»¹⁷⁴ imponesse formalmente alla Commissione di effettuare una valutazione d'impatto delle misure previste dall'adozione della direttiva impugnata, per consentire la valutazione della proporzionalità di tali misure. A tal proposito la Corte ha rilevato che l'effettuazione di valutazioni d'impatto costituisce una tappa dell'iter legislativo che deve, in linea generale, aver luogo quando un'iniziativa legislativa può avere un'incidenza economica, ambientale o sociale significativa. Tuttavia, dai termini di tale accordo non risulta un obbligo di effettuare un'analisi del genere in qualsiasi circostanza.

Quindi, l'omissione di una valutazione d'impatto non può essere qualificata come una violazione del principio di proporzionalità quando il legislatore dell'Unione si trova in una situazione particolare che richiede di farne a meno, sempre che esso disponga, tuttavia, di elementi sufficienti per poter valutare la proporzionalità dei provvedimenti previsti.

Nella sentenza la Corte ha di seguito constatato che il legislatore dell'Unione disponeva di numerose analisi e raccomandazioni riguardanti tutti gli aspetti menzionati nell'argomentazione della Repubblica ceca e che, contrariamente a quanto sostenuto da tale Stato membro, le misure censurate non appaiono, alla luce delle suddette analisi e raccomandazioni, manifestamente inadeguate rispetto agli obiettivi di garantire la sicurezza pubblica dei cittadini dell'Unione e di facilitare il funzionamento del mercato interno delle armi da fuoco ad uso civile.

¹⁷⁴ | Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU 2016, L 123, pag. 1).

La Corte ha pertanto dichiarato che, nella fattispecie, le istituzioni dell'Unione non avevano oltrepassato l'ampio potere discrezionale di cui dispongono quando sono chiamate ad effettuare siffatti apprezzamenti e valutazioni complessi di natura politica, economica e sociale. Infine, la Corte ha respinto altresì gli argomenti della Repubblica ceca diretti più specificamente contro talune disposizioni della direttiva impugnata, ritenute da tale Stato membro contrarie ai principi di proporzionalità, di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento di categorie di proprietari o detentori di armi potenzialmente assoggettati ad un regime più severo in applicazione della direttiva impugnata e, infine, al principio di non discriminazione.

Quanto a quest'ultimo principio, la Corte osserva in particolare che la deroga di cui beneficia la Svizzera tiene conto, nel contempo, della cultura e delle tradizioni di tale paese, nonché del fatto che, per effetto di tali tradizioni, quest'ultimo gode di un'esperienza e di una capacità comprovata di rintracciare e monitorare le persone e le armi di cui trattasi, che consentono di presumere che, malgrado tale deroga, saranno raggiunti gli obiettivi di pubblica sicurezza perseguiti dalla direttiva impugnata. Dato che appare che nessuno Stato membro dell'Unione europea si trovi in una situazione comparabile a quella della Svizzera, non sussiste alcuna discriminazione.

XIV. Internet e commercio elettronico

Varie sentenze meritano di essere segnalate nella presente rubrica, tre delle quali nel settore della protezione dei dati personali e una in materia di commercio elettronico. Inoltre, due sentenze, *Funke Medien NRW* (C-469/17) e *Spiegel Online* (C-516/17), entrambe pronunciate il 29 luglio 2019, riguardano la protezione dei diritti esclusivi degli autori nei casi di riproduzione e comunicazione al pubblico delle loro opere su Internet. Queste ultime sentenze sono state presentate nella rubrica XIII.1 «Diritto d'autore».

1. Protezione dei dati personali

In materia di protezione dei dati personali, la Grande Sezione della Corte ha pronunciato tre sentenze particolarmente importanti. Due sentenze hanno portato la Corte a precisare, da un lato, gli obblighi del gestore di un motore di ricerca nell'ambito di una richiesta di deindicizzazione relativa a dati sensibili e, dall'altro, la portata territoriale della deindicizzazione. Una terza sentenza verte sul consenso dell'utente di un sito Internet all'archiviazione di informazioni o all'accesso a informazioni attraverso cookie.

Con la sentenza del 24 settembre 2019, **GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili)** (C-136/17, [EU:C:2019:773](#)) la Corte, riunita in Grande Sezione, ha precisato *gli obblighi del gestore di un motore di ricerca nell'ambito di una richiesta di deindicizzazione relativa a dati sensibili*.

Google aveva rifiutato di accogliere le richieste di quattro persone di deindicizzare, nell'elenco dei risultati visualizzato dal motore di ricerca in risposta a una ricerca effettuata a partire dai loro rispettivi nomi, vari link che rinviavano a pagine web pubblicate da terzi, in particolare articoli di stampa. A seguito delle denunce di dette quattro persone di cui trattasi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (Commissione nazionale per l'informatica e le libertà, Francia) si è rifiutata di ingungere a Google di procedere

alle deindicizzazioni richieste. Il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), chiamato a pronunciarsi sulla causa, ha chiesto alla Corte di precisare gli obblighi gravanti sul gestore di un motore di ricerca in sede di trattamento di una richiesta di deindicizzazione ai sensi della direttiva 95/46¹⁷⁵.

In primo luogo la Corte ha ricordato che il trattamento dei dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è vietato¹⁷⁶, fatte salve alcune eccezioni e deroghe. Quanto al trattamento di dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza, esso può essere effettuato, in linea di principio, solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale¹⁷⁷.

La Corte ha dichiarato che il divieto e le restrizioni relative al trattamento di tali categorie particolari di dati si applicano al gestore di un motore di ricerca, al pari di qualsiasi altro responsabile del trattamento di dati personali. Infatti, la finalità di detti divieti e restrizioni consiste nel garantire una maggiore protezione contro trattamenti del genere, i quali, a causa della natura particolarmente sensibile di tali dati, possono costituire un'ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali¹⁷⁸.

Tuttavia, il gestore di un motore di ricerca è responsabile non del fatto che i dati personali compaiano su una pagina web pubblicata da terzi, bensì dell'indicizzazione di detta pagina. Pertanto, il divieto e le restrizioni relativi al trattamento di dati sensibili si applicano a tale gestore solo a causa di detta indicizzazione e, quindi, mediante una verifica da effettuare, sotto il controllo delle autorità nazionali competenti, sulla base di una richiesta presentata dalla persona interessata.

In secondo luogo la Corte ha dichiarato che, quando al gestore viene sottoposta una richiesta di deindicizzazione relativa a dati sensibili, esso è in linea di principio obbligato ad accoglierla, fatte salve determinate eccezioni. Quanto a tali eccezioni, il gestore può segnatamente rifiutarsi di accogliere una simile richiesta ove constati che i link rinviano a dati manifestamente resi pubblici dalla persona interessata¹⁷⁹, purché l'indicizzazione di tali link rispetti le altre condizioni di liceità di un trattamento di dati personali e a meno che detta persona non abbia il diritto di opporsi a detta indicizzazione per motivi derivanti dalla sua situazione specifica¹⁸⁰.

In ogni caso, il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione, deve verificare se l'inserimento, nell'elenco dei risultati del link verso una pagina web in cui sono pubblicati dati sensibili, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome di tale persona, sia strettamente necessario per tutelare la libertà di informazione degli utenti Internet¹⁸¹ potenzialmente interessati ad accedere a detta pagina web attraverso tale ricerca. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che, sebbene i diritti al rispetto

175| Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31). Tale direttiva è stata abrogata, a decorrere dal 25 maggio 2018, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

176| Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679.

177| Articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46 e articolo 10 del regolamento 2016/679.

178| I diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali sono garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta.

179| Articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 95/46 e articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2016/679.

180| Articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2016/679.

181| Il diritto alla libertà di espressione e di informazione è sancito all'articolo 11 della Carta.

della vita privata e alla protezione dei dati personali prevalgano, di norma, sulla libertà di informazione degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona interessata, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, in base al ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.

In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che, nell'ambito di una richiesta di deindicizzazione riguardante dati relativi a un procedimento penale a carico della persona interessata, che si riferiscono a una fase precedente di tale procedimento e non corrispondono più alla situazione attuale, incombe al gestore del motore di ricerca valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se detta persona abbia diritto a che le informazioni di cui trattasi non siano più, allo stato attuale, collegate al suo nome mediante un elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire da tale nome. Tuttavia, anche se tale ipotesi non ricorre in quanto l'inserimento di tale link si riveli strettamente necessario per conciliare i diritti della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati con la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati, il gestore è tenuto, al più tardi al momento della richiesta di deindicizzazione, a organizzare l'elenco dei risultati in modo tale che l'immagine globale che ne risulta per l'utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale, il che necessita, in particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine web contenenti informazioni a tal proposito.

Con sentenza del 24 settembre 2019, **Google (Portata territoriale della deindicizzazione)** (C-507/17, [EU:C:2019:772](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che *il gestore di un motore di ricerca è tenuto, in linea di principio, a operare la deindicizzazione unicamente sulle versioni del suo motore corrispondenti a tutti gli Stati membri.*

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (Commissione nazionale per l'informatica e le libertà) ha ingiunto a Google, nel momento in cui quest'ultimo accoglie una richiesta di deindicizzazione, di procedere alla cancellazione, dall'elenco di risultati visualizzato a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome della persona interessata, dei link che rinviano a pagine web contenenti dati personali relativi a quest'ultima, su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca. A seguito del rifiuto di Google di ottemperare a tale ingiunzione, la CNIL ha irrogato a tale società una sanzione di EUR 100 000. Il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), adito da Google, ha chiesto alla Corte di precisare la portata territoriale dell'obbligo, per il gestore di un motore di ricerca, di attuare il diritto alla deindicizzazione in applicazione della direttiva 95/46.

Anzitutto, la Corte ha ricordato la possibilità per le persone fisiche di far valere, sulla base del diritto dell'Unione, il loro diritto alla deindicizzazione nei confronti del gestore di un motore di ricerca che dispone di uno o più stabilimenti nel territorio dell'Unione, a prescindere dal fatto che il trattamento di dati personali (nella fattispecie, l'indicizzazione di link verso pagine web contenenti dati personali relativi alla persona che si avvale di tale diritto) avvenga o meno nell'Unione¹⁸².

Quanto alla portata del diritto alla deindicizzazione, la Corte ha dichiarato che il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad effettuare la deindicizzazione non su tutte le versioni del suo motore di ricerca, bensì sulle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri. A questo proposito essa ha rilevato che anche se, tenuto conto delle caratteristiche di Internet e dei motori di ricerca, una deindicizzazione mondiale sarebbe idonea a conseguire pienamente l'obiettivo del legislatore dell'Unione consistente nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in tutta l'Unione¹⁸³ che, ai fini della realizzazione di un simile obiettivo, il legislatore abbia scelto di conferire al diritto alla deindicizzazione una

¹⁸²| Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, e articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2016/679.

¹⁸³| Articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, e articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679.

portata che vada oltre il territorio degli Stati membri. In particolare, mentre il diritto dell'Unione istituisce meccanismi di cooperazione tra autorità di controllo degli Stati membri per raggiungere una decisione comune, basata su un bilanciamento tra il diritto alla tutela della vita privata e dei dati personali, da un lato, e l'interesse del pubblico dei diversi Stati membri ad avere accesso alle informazioni, dall'altro, meccanismi del genere non sono attualmente previsti per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione.

Allo stato attuale del diritto dell'Unione, il gestore di un motore di ricerca è tenuto a effettuare la deindicizzazione richiesta non sulla sola versione del motore corrispondente allo Stato membro di residenza del beneficiario di tale deindicizzazione, bensì sulle versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri, e ciò al fine, segnatamente, di garantire un livello coerente ed elevato di protezione in tutta l'Unione. È inoltre compito di tale gestore prendere, se necessario, misure sufficientemente efficaci per impedire agli utenti di Internet di avere accesso – eventualmente a partire da una versione del motore di ricerca corrispondente a uno Stato terzo – ai link oggetto della deindicizzazione, o, quanto meno, per scoraggiarli seriamente dal farlo, e spetta al giudice nazionale verificare se le misure adottate dal gestore soddisfino tale esigenza.

Infine, la Corte ha sottolineato che il diritto dell'Unione, pur non imponendo al gestore di un motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore, neppure vieta che ciò avvenga. Pertanto, un'autorità di controllo o un'autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente a compiere, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, un bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali, da un lato, e il diritto alla libertà d'informazione, dall'altro, e, al termine di tale bilanciamento, a richiedere, se del caso, che il gestore di tale motore di ricerca proceda a una deindicizzazione su tutte le versioni del suddetto motore.

Con sentenza del 1° ottobre 2019, **Planet49** (C-673/17, [EU:C:2019:801](#)) la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che il consenso all'archiviazione di informazioni o all'accesso a informazioni, attraverso cookie installati nell'apparecchiatura terminale dell'utente di un sito Internet, non è validamente espresso quando l'autorizzazione risulta da una casella di spunta preselezionata, e ciò indipendentemente dal fatto che le informazioni di cui trattasi costituiscano o meno dati a carattere personale. La Corte ha inoltre precisato che *il fornitore di servizi deve comunicare all'utente di un sito Internet il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie.*

La controversia nel procedimento principale verteva sull'organizzazione di un gioco a premi da parte della Planet49 sul sito Internet www.dein-macbook.de; per partecipare, gli utenti di Internet dovevano comunicare il loro nome e indirizzo in una pagina web nella quale erano presenti delle caselle di spunta da selezionare. La casella autorizzante l'installazione dei cookie era preselezionata. Adito con un ricorso dalla Federazione tedesca delle organizzazioni di consumatori, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nutrivà dubbi quanto alla validità del consenso degli utenti ottenuto mediante una casella di spunta preselezionata, nonché quanto alla portata dell'obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva essenzialmente sull'interpretazione della nozione di consenso di cui alla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche¹⁸⁴, letta in combinato disposto con la direttiva 95/46¹⁸⁵, nonché con il regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁸⁶.

184| Articoli 2, lettera f), e 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11).

185| Articolo 2, lettera h).

186| Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/679.

In primo luogo, la Corte ha osservato che l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46, alla quale fa rinvio l'articolo 2, lettera f), della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, definisce il consenso come «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento». Essa ha rilevato che il requisito della «manifestazione» della volontà della persona interessata evoca chiaramente un comportamento attivo e non uno passivo. Orbene, il consenso espresso mediante una casella di spunta preselezionata non implica un comportamento attivo da parte dell'utente di un sito Internet. Inoltre, la genesi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, il quale prevede, dopo la modifica per effetto della direttiva 2009/136, che l'utente debba aver «espresso preliminarmente il proprio consenso» all'installazione di cookie, tende a indicare che il consenso dell'utente oramai non può più essere presunto e deve risultare da un comportamento attivo di quest'ultimo. Infine, un consenso attivo è oramai previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁸⁷, il cui articolo 4, punto 11, richiede una manifestazione della volontà nella forma, segnatamente, di un'«azione positiva inequivocabile» e il cui considerando 32 esclude espressamente che «il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle» configurino consenso.

La Corte ha pertanto dichiarato che il consenso non è validamente espresso quando l'archiviazione di informazioni o l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale dell'utente di un sito Internet sono autorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l'utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso. Essa ha aggiunto che il fatto che l'utente attivi il pulsante di partecipazione al gioco a premi in questione non può essere sufficiente per ritenere che l'utente abbia validamente espresso il suo consenso all'installazione di cookie.

In secondo luogo, la Corte ha constatato che l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche mira a proteggere l'utente da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, indipendentemente dal fatto che detta ingerenza riguardi o meno dati personali. Ne consegue che la nozione di consenso non deve essere interpretata in modo diverso a seconda che le informazioni archiviate o consultate nell'apparecchiatura terminale dell'utente di un sito Internet costituiscano o meno dati personali.

In terzo luogo, la Corte ha rilevato che questa stessa disposizione esige che l'utente abbia preliminarmente espresso il proprio consenso dopo essere stato informato in modo chiaro e completo sugli scopi del trattamento. Orbene, un'informazione chiara e completa deve consentire ad un utente di determinare agevolmente le conseguenze di un eventuale consenso prestato e assicurare che questo sia espresso con piena conoscenza di causa. A tal proposito, la Corte ha considerato che il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie, rientrano nell'informazione chiara e completa che il fornitore di servizi deve comunicare all'utente di un sito Internet.

2. Commercio elettronico

Con la sua sentenza del 19 dicembre 2019, *Airbnb Ireland* (C-390/18, [EU:C:2019:1112](#)), la Grande Sezione della Corte ha dichiarato, da un lato, *che un servizio di mediazione che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione, dev'essere qualificato come «servizio della società dell'informazione», disciplinato dalla*

¹⁸⁷ | Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/679.

*direttiva 2000/31, sul commercio elettronico*¹⁸⁸. Dall'altro, la Corte ha giudicato che un privato può opporsi a che siano applicate nei suoi confronti, nell'ambito di un procedimento penale con costituzione di parte civile, determinate misure di uno Stato membro che limitano la libera circolazione di un servizio siffatto, che esso fornisce a partire da un altro Stato membro, quando queste misure non sono state notificate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, di detta direttiva.

Il procedimento principale si inquadra in un procedimento penale avviato in Francia in seguito a una denuncia con costituzione di parte civile depositata contro l'Airbnb Ireland dall'Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (Associazione francese per l'alloggio e il turismo professionali). L'Airbnb Ireland è una società irlandese che gestisce una piattaforma elettronica che permette, dietro pagamento di una commissione, di mettere in contatto, segnatamente in Francia, locatori, professionisti nonché privati, che propongono prestazioni di alloggio di breve durata e persone che cercano questo tipo di sistemazione. Inoltre, la Airbnb Ireland propone a detti locatori alcune prestazioni accessorie, quali uno schema che definisce il contenuto della loro offerta, un'assicurazione per la responsabilità civile, uno strumento di valutazione del prezzo della loro locazione e inoltre servizi di pagamento relativi a dette prestazioni.

L'associazione che ha sporto denuncia contro l'Airbnb Ireland sosteneva che questa società non si limitasse a mettere in contatto due parti grazie all'omonima piattaforma, ma che svolgesse un'attività di agente immobiliare senza essere titolare della licenza per l'esercizio della professione, violando in tal modo la legge detta Hoguet, applicabile in Francia alle attività dei professionisti del settore immobiliare. Per parte sua, l'Airbnb Ireland sosteneva che la direttiva 2000/31 ostava in ogni caso a detta normativa.

Interrogata in primo luogo sulla qualifica del servizio di mediazione fornito dall'Airbnb Ireland, la Corte ha ricordato, facendo riferimento alla sentenza *Asociación Profesional Elite Taxi*¹⁸⁹, che, se un servizio di mediazione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535¹⁹⁰, cui fa rinvio l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, vale a dire che è prestato dietro retribuzione, esso costituisce, in linea di principio, un «servizio della società dell'informazione», distinto dal servizio susseguente al quale si ricollega. Tuttavia, la conclusione dev'essere diversa qualora risulti che detto servizio di mediazione costituisce parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale è un servizio al quale va riconosciuta una diversa qualificazione giuridica.

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che un servizio di mediazione del tipo di quello fornito dall'Airbnb Ireland soddisfaceva tali condizioni, senza che la natura dei collegamenti esistenti tra il servizio di mediazione e la prestazione dell'alloggio giustificasse l'esclusione della qualifica di «servizio della società dell'informazione» per il citato servizio di mediazione e, pertanto, l'applicazione al medesimo della direttiva 2000/31.

Per sottolineare il carattere distinto che presenta un siffatto servizio di mediazione rispetto alle prestazioni di alloggio alle quali si collega, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che questo servizio non tende unicamente alla realizzazione immediata di prestazioni di tal genere, bensì consiste essenzialmente nella fornitura di uno strumento di presentazione e ricerca degli alloggi posti in locazione, che facilita la conclusione di futuri contratti di locazione. Di conseguenza, questo tipo di servizio non può essere considerato come un semplice accessorio di un servizio globale di alloggio. In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che un servizio di mediazione come

¹⁸⁸ | Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

¹⁸⁹ | Sentenza della Corte del 20 dicembre 2017, *Asociación Profesional Elite Taxi* (C-434/15, [EU:C:2017:981](#)), punto 40.

¹⁹⁰ | Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

quello fornito dall'Airbnb Ireland non è assolutamente indispensabile ai fini della realizzazione di prestazioni di alloggio, posto che i locatari e i locatori dispongono di numerosi altri canali a tal fine, alcuni dei quali esistenti da lungo tempo. In terzo luogo, infine, la Corte ha rilevato che nessun elemento agli atti prova che l'Airbnb Ireland stabilisca o fissi un tetto massimo all'importo delle locazioni preteso dai locatori che fanno ricorso alla sua piattaforma.

La Corte ha inoltre precisato che le altre prestazioni proposte dall'Airbnb Ireland non consentono di rimettere in discussione tale constatazione, posto che queste diverse prestazioni sono meramente accessorie rispetto al servizio di mediazione fornito da detta società. Inoltre, essa ha rilevato che, a differenza dei servizi di mediazione in questione nelle sentenze *Asociación Profesional Elite Taxi e Uber France*¹⁹¹, né questo servizio di mediazione, né le prestazioni accessorie proposte dall'Airbnb Ireland consentono di dimostrare l'esistenza di un'influenza decisiva esercitata da questa società sui servizi di alloggio ai quali si collega la sua attività, per quanto concerne sia la determinazione dei prezzi delle locazioni pretesi, sia la selezione dei locatori o degli alloggi posti in locazione sulla sua piattaforma.

In secondo luogo, la Corte ha esaminato se, nell'ambito del procedimento principale, l'Airbnb Ireland possa opporsi a che le venga applicata una legge che limita la libera prestazione dei servizi della società dell'informazione forniti da un operatore a partire da un altro Stato membro, quale la legge Hoguet, per il motivo che detta legge non è stata notificata dalla Francia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31. A questo proposito, la Corte ha rilevato che il fatto che detta legge sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva 2000/31 non può avere come conseguenza l'esenzione della Repubblica francese dall'obbligo di notifica ad essa incombente. Inoltre, ispirandosi al ragionamento sviluppato nella sentenza *CIA Security International*¹⁹², essa ha giudicato che detto obbligo, il quale costituisce una prescrizione procedurale di natura sostanziale, dev'essere riconosciuto direttamente produttivo di effetti. Da ciò essa ha dedotto che l'inosservanza, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo ad esso incombente di notifica di una tale misura può essere invocato da un privato nell'ambito non solo di procedimenti penali promossi a suo carico, ma anche di una domanda di risarcimento formulata da un altro privato che si sia costituito parte civile.

XV. Politica sociale

Nel settore della politica sociale, diverse sentenze meritano di essere segnalate. Esse riguardano tanto il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di sicurezza sociale quanto l'organizzazione dell'orario di lavoro, il diritto alle ferie annuali retribuite o la protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

1. Parità di trattamento in materia di occupazione e di sicurezza sociale

Quattro sentenze, aventi ad oggetto, a vario titolo, disparità di trattamento fondate sul sesso o sull'orientamento sessuale, nonché sulla religione, meritano di essere segnalate. In una quinta sentenza, pronunciata il 5 novembre 2019 nella causa **Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari)**

191| Sentenza della Corte del 10 aprile 2018, *Uber France* (C-320/16, [EU:C:2018:221](#)).

192| Sentenza della Corte del 30 aprile 1996, *CIA Security International* (C-194/94, [EU:C:1996:172](#)).

(C-192/18, [EU:C:2019:924](#)), la Corte ha accolto un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica di Polonia e ha dichiarato che tale Stato membro, introducendo, da un lato, un'età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti alla magistratura polacca, e abbassando, dall'altro, l'età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari, e conferendo al contempo al Ministro della Giustizia il potere di prorogare il periodo di servizio di tali giudici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto dell'Unione¹⁹³.

Nella sentenza **E.B.** (C-258/17, [EU:C:2019:17](#)), del 15 gennaio 2019, la Grande Sezione della Corte si è pronunciata *sull'applicazione della direttiva 2000/78*¹⁹⁴ (in prosieguo: la «direttiva "antidiscriminazione"») in relazione ad una decisione disciplinare adottata nel 1975, con cui è stato disposto il pensionamento anticipato di un funzionario con una decurtazione del 25% del trattamento pensionistico. Tale sanzione disciplinare era stata inflitta ad un agente di polizia austriaco per essersi reso colpevole del delitto di tentate molestie sessuali di carattere omosessuale nei confronti di minori. Nel 2009, la persona interessata ha presentato all'amministrazione delle pensioni talune domande dirette, in particolare, a contestare gli effetti giuridici di detta decisione disciplinare. Investito di tale causa, il giudice del rinvio ha constatato che la decisione disciplinare contestata si basava su una disparità di trattamento fondata sull'orientamento sessuale, in quanto la sanzione prevista dalla normativa nazionale applicabile all'epoca dei fatti sarebbe stata considerevolmente meno severa in assenza del carattere omosessuale maschile delle molestie sessuali sanzionate. Tale giudice ha pertanto deciso di interrogare la Corte in merito all'applicabilità delle disposizioni della direttiva «antidiscriminazione» in una causa come quella di cui trattasi nel procedimento principale e in merito agli obblighi che incombono, eventualmente, al giudice nazionale in forza di tale direttiva.

La Corte ha anzitutto dichiarato che una situazione come quella creata dal collocamento a riposo anticipato dell'ex funzionario di polizia rientra nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva «antidiscriminazione», a condizione che la pensione di vecchiaia versata a tale ex funzionario rientri nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell'articolo 157 TFUE. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se tale pensione sia considerata, secondo il diritto nazionale, una retribuzione che continua ad essere corrisposta nell'ambito di un rapporto di servizio che prosegue successivamente alla concessione, in favore del funzionario interessato, del beneficio della pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda l'applicabilità *ratione temporis* della direttiva «antidiscriminazione», la Corte ha poi ricordato che una nuova norma giuridica non si applica alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, ma unicamente agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ne consegue che la sanzione disciplinare che è consistita nel collocare anticipatamente a riposo il funzionario di polizia, benché si basi su una disparità di trattamento fondata sull'orientamento sessuale e comporti una discriminazione diretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «antidiscriminazione», non può più essere rimessa in discussione sulla base di tale direttiva qualora sia divenuta definitiva prima della scadenza del termine di trasposizione di quest'ultima e abbia esaurito tutti i suoi effetti al momento della sua entrata in vigore. L'applicazione della direttiva «antidiscriminazione» successivamente alla scadenza del suo termine di trasposizione impone, invece, al giudice nazionale di riesaminare, per il periodo decorrente da tale data, la sanzione discriminatoria consistente nella decurtazione del 25% dell'importo della pensione versata periodicamente all'ex funzionario, al fine di determinare l'importo che sarebbe spettato al medesimo in assenza di qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

193| Tale sentenza è presentata nella rubrica I.1 «Diritto ad un giudice imparziale e ad un processo equo».

194| Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

Nella sentenza **Cresco Investigation** (C-193/17, [EU:C:2019:43](#)), pronunciata il 22 gennaio 2019, la Grande Sezione della Corte ha dichiarato che la normativa austriaca che concede il diritto ad un giorno festivo retribuito il Venerdì santo, nonché, in caso di lavoro in detto giorno, ad un'«indennità per giorno festivo» ai soli lavoratori appartenenti a talune chiese cristiane, è incompatibile con l'articolo 21 della Carta, il quale è invocabile nell'ambito di controversie tra privati, nonché con la direttiva «antidiscriminazione».

Nel procedimento principale si opponevano un'impresa di investigazioni private e uno dei suoi impiegati che aveva lavorato un Venerdì santo senza aver ricevuto un'«indennità per giorno festivo», poiché quest'ultima, in virtù del diritto nazionale, era riservata ai soli membri di talune chiese. Ritenendo di essere stato vittima di una discriminazione fondata sulla religione, il lavoratore subordinato ha chiesto il versamento, da parte del suo datore di lavoro, di detta indennità. Investito della causa, il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte sulla compatibilità della normativa austriaca con l'articolo 21 della Carta nonché con la direttiva «antidiscriminazione».

In primo luogo, la Corte ha dichiarato che tale normativa istituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «antidiscriminazione». Infatti, la differenza di trattamento istituita con la normativa nazionale si fonda direttamente sulla religione dei lavoratori. Essa riguarda, inoltre, categorie di lavoratori che si trovano in situazioni paragonabili. Infatti, tanto la concessione di un giorno festivo retribuito il Venerdì santo quanto quella di un'indennità per giorno festivo ai lavoratori appartenenti ad una delle chiese interessate dipendono unicamente dall'appartenenza formale di detti lavoratori a tale chiesa. Così, da un lato, siffatti lavoratori possono disporre a proprio piacimento, ad esempio a fini di riposo o di svago, di tale giorno festivo, mentre gli altri lavoratori che desiderino disporre di un periodo di riposo o di svago il Venerdì santo non beneficiano di un giorno festivo corrispondente. D'altro lato, i lavoratori delle chiese interessate hanno diritto ad un'indennità per giorno festivo anche qualora abbiano lavorato il Venerdì santo senza aver sentito l'obbligo o l'esigenza di celebrare tale festa religiosa. La loro situazione non si differenzia, a tal riguardo, da quella degli altri lavoratori che abbiano lavorato in detto giorno senza beneficiare di una siffatta indennità.

In secondo luogo, la Corte, pur osservando che l'obiettivo della normativa austriaca di cui trattasi, vale a dire quello di tener conto dell'importanza particolare del Venerdì santo per i membri delle chiese interessate, rientra nella tutela della libertà di religione, ha escluso che la discriminazione diretta che essa istituisce possa essere giustificata sulla base dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva «antidiscriminazione» o dell'articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva. Infatti, nel diritto austriaco, la possibilità per i lavoratori che non appartengono alle chiese cristiane interessate dalla normativa di cui trattasi di celebrare una festa religiosa non coincidente con uno dei giorni festivi è presa in considerazione non attraverso la concessione di un giorno di ferie supplementare, ma mediante un dovere di sollecitudine dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti, che consente a questi ultimi di ottenere, se del caso, il diritto ad assentarsi dal loro lavoro per la durata necessaria allo svolgimento di taluni riti religiosi. Ne consegue che la normativa di cui trattasi non è necessaria alla tutela della libertà di religione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, di detta direttiva. Per tale medesima ragione, non si può nemmeno ritenere che tale normativa contenga misure specifiche destinate a compensare, nel rispetto del principio di proporzionalità e, per quanto possibile, del principio di uguaglianza, uno svantaggio nell'esercizio della vita professionale dei lavoratori interessati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva «antidiscriminazione».

Per quanto riguarda l'attuazione, nel procedimento principale, del divieto di discriminazione fondata sulla religione derivante dal diritto dell'Unione, la Corte ha confermato che la direttiva «antidiscriminazione» non può essere fatta valere in una controversia tra privati per disapplicare la normativa di uno Stato membro quando, come nella fattispecie, essa non può essere interpretata conformemente a detta direttiva. Tuttavia, la direttiva «antidiscriminazione» non istituisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il quale trova la sua fonte in diversi atti internazionali e nelle tradizioni

costituzionali comuni agli Stati membri. Inoltre, il divieto di ogni discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell'Unione ed è sancito dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

Di conseguenza, tale divieto è di per sé sufficiente a conferire ai privati un diritto invocabile in quanto tale nell'ambito di una controversia che li vede opposti in un settore disciplinato dal diritto dell'Unione. Il giudice nazionale è così tenuto ad assicurare la protezione giuridica derivante da tale articolo per garantirne la piena efficacia. Esso è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore.

La Corte ha pertanto concluso che, finché il legislatore austriaco non abbia adottato misure per il ripristino della parità di trattamento, i datori di lavoro, in virtù dell'articolo 21 della Carta, devono assicurare ai lavoratori non appartenenti ad una delle chiese indicate nelle disposizioni nazionali in questione un trattamento identico a quello che tali disposizioni riservano ai lavoratori appartenenti ad una di dette chiese.

Nella sua sentenza **Hakelbracht e a.** (C-404/18, [EU:C:2019:523](#)), pronunciata il 20 giugno 2019, la Corte si è espressa sulla *portata della tutela contro le ritorsioni perpetrate a danno dei lavoratori svantaggiati dal loro datore di lavoro a causa del sostegno da essi prestato a una persona oggetto di una discriminazione fondata sul sesso, protezione prevista dall'articolo 24 della direttiva 2006/54*¹⁹⁵ (in prosieguo: la «direttiva "parità uomini-donne"») e in particolare sulla possibilità per uno Stato membro di limitare detta tutela ai soli testimoni ufficiali.

Tale sentenza si inserisce nell'ambito di una controversia tra una lavoratrice e il suo ex datore di lavoro in merito alla concessione di un risarcimento in conseguenza del suo licenziamento nove mesi dopo essersi opposta al rifiuto del datore di lavoro di assumere su un posto vacante, in ragione della sua gravidanza, una candidata idonea. Orbene, la lavoratrice è stata accusata di essere la causa del reclamo presentato da detta candidata presso l'Istituto per la parità tra donne e uomini, in quanto aveva informato l'interessata che la sua candidatura non era stata accolta a causa della sua gravidanza.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 24 della direttiva «parità uomini-donne» osta a una normativa nazionale in forza della quale, in una situazione in cui una persona che si ritiene vittima di una discriminazione fondata sul sesso ha presentato un reclamo, un lavoratore che l'abbia sostenuta in tale contesto è tutelato contro le misure di ritorsione adottate dal datore di lavoro soltanto se è intervenuto in qualità di testimone nell'ambito dell'istruttoria di tale reclamo e se la sua testimonianza risponde ai requisiti formali previsti da detta normativa.

In proposito, la Corte ha rilevato anzitutto che la categoria di lavoratori che può giovare della tutela prevista da detta disposizione va intesa estensivamente, dato che il testo di tale disposizione non limita la tutela ai soli lavoratori che abbiano presentato reclamo o ai loro rappresentanti, né a quelli che rispettino determinati requisiti formali che condizionano il riconoscimento di un determinato status, come quello di testimone.

La Corte ha poi sottolineato, tenendo conto della finalità della direttiva «parità uomini--donne», che le procedure giudiziarie o amministrative adeguate dirette a far rispettare gli obblighi imposti da tale direttiva devono, ai sensi dell'articolo 17 della stessa, essere accessibili a tutte le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento. Secondo la Corte, quest'ultima disposizione costituisce un'espressione specifica del principio di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermato dall'articolo 47 della Carta.

¹⁹⁵ | Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

La Corte ne ha concluso che l'effettività della tutela richiesta dalla direttiva «parità uomini-donne» contro la discriminazione fondata sul sesso non sarebbe garantita se essa non ricomprendesse le misure che un datore di lavoro potrebbe essere indotto ad adottare nei confronti di lavoratori che abbiano, in modo formale o informale, preso le difese della persona protetta o testimoniato a suo favore. Infatti, detti lavoratori potrebbero in tal caso essere scoraggiati dall'intervenire a favore di detta persona per timore di vedersi privati di tutela se non soddisfacessero determinati requisiti formali, il che potrebbe compromettere gravemente la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva «parità uomini-donne», riducendo la probabilità che siano individuati e risolti casi di discriminazione fondata sul sesso.

Nella sentenza **Safeway** (C-171/18, [EU:C:2019:839](#)), pronunciata il 7 ottobre 2019, la Grande Sezione della Corte ha esaminato *la compatibilità di una misura diretta a porre fine a una discriminazione, constatata dalla Corte nella sua sentenza del 17 maggio 1990, Barber* (C-262/88, [EU:C:1990:209](#); in prosieguo: la «sentenza Barber»), con il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile previsto all'articolo 119 del Trattato CE¹⁹⁶. Tale discriminazione consisteva nella fissazione di un'età normale di pensionamento (in prosieguo: l'«ENP») diversa secondo il sesso, vale a dire 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Al fine di rimuovere tale discriminazione, un regime pensionistico aveva uniformato a 65 anni, in modo retroattivo, l'ENP di tutti i suoi affiliati. La Corte ha dichiarato che l'articolo 119 del Trattato CE osta, in assenza di una giustificazione obiettiva, a una siffatta misura di uniformità per il periodo compreso tra l'annuncio di tale misura e la sua adozione, anche qualora tale *modus operandi* sia autorizzato dal diritto nazionale e dall'atto costitutivo di tale regime pensionistico.

Il regime pensionistico di cui trattasi nel procedimento principale era stato istituito sotto forma di trust dalla Safeway Ltd nel 1978. In seguito alla pronuncia della sentenza Barber, la Safeway e la Safeway Pension Trustees Ltd, responsabili della gestione del regime pensionistico, avevano annunciato, nel settembre e nel dicembre 1991, che l'ENP sarebbe stata uniformata a 65 anni per tutti gli affiliati, a decorrere dal 1° dicembre 1991. Tuttavia, tale misura di uniformizzazione è stata formalmente adottata solo il 2 maggio 1996, mediante un atto fiduciario, con effetto dal 1° dicembre 1991. I giudici del Regno Unito sono stati quindi investiti di un procedimento riguardante il problema se tale modifica retroattiva dell'ENP fosse compatibile con il diritto dell'Unione.

In primo luogo, la Corte ha ricordato che le conseguenze che occorre trarre dalla constatazione, contenuta nella sentenza Barber, di una discriminazione differiscono secondo i periodi di impiego in questione. Per quanto riguarda i periodi rilevanti per la presente causa, vale a dire i periodi di impiego compresi tra la pronuncia della suddetta sentenza e l'adozione, da parte di un regime pensionistico, di misure che ripristinano la parità di trattamento, alle persone della categoria svantaggiata (nel caso di specie, gli uomini) devono essere accordati gli stessi vantaggi di cui godono le persone della categoria privilegiata (nel caso di specie, le donne).

In secondo luogo, la Corte ha enumerato i requisiti che le misure adottate per porre fine a una discriminazione contraria all'articolo 119 del Trattato CE devono soddisfare per poter essere considerate come misure che ripristinano la parità di trattamento richiesta da tale disposizione. Da un lato, tali misure non possono, in linea di principio, essere soggette a condizioni che si risolverebbero, anche se solo temporaneamente, in una conservazione della discriminazione. Dall'altro, esse devono rispettare il principio della certezza del diritto, di modo che non è consentita l'instaurazione di una semplice prassi, priva di effetti giuridici vincolanti nei confronti delle persone interessate. Di conseguenza, la Corte ha concluso che, nell'ambito del regime pensionistico di cui trattasi nel procedimento principale, le misure conformi ai suddetti requisiti sono state adottate solo il 2 maggio 1996, mediante l'atto fiduciario adottato in tale data, e non con gli annunci fatti dai responsabili di tale regime agli affiliati nel settembre e nel dicembre 1991.

¹⁹⁶ | Disposizione applicabile all'epoca dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale e che corrisponde all'attuale articolo 157 TFUE.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che permettere una misura che uniforma con effetto retroattivo (nella specie, al 1° dicembre 1991) l'ENP al livello di quello delle persone della categoria precedentemente svantaggiata, vale a dire 65 anni, sarebbe contrario non solo all'obiettivo di parificazione delle condizioni di lavoro nel senso del progresso, come risulta dal preambolo del Trattato CE e dal suo articolo 117, ma anche al principio della certezza del diritto e ai requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte relativa, segnatamente, all'articolo 119 del Trattato CE.

La Corte ha tuttavia ricordato che le misure dirette a porre fine a una discriminazione contraria al diritto dell'Unione possono, in via eccezionale, essere adottate con effetto retroattivo, a condizione che esse soddisfino effettivamente un'esigenza imperativa di interesse generale. Se è vero che il rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario di un regime pensionistico può costituire una siffatta esigenza imperativa di interesse generale, la Corte ha rilevato che spetta al giudice del rinvio verificare se la misura di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi l'obiettivo di evitare una siffatta alterazione.

2. Organizzazione dell'orario di lavoro

Nella sua sentenza **CCOO** (C-55/18, [EU:C:2019:402](#)), pronunciata il 14 maggio 2019, la Grande Sezione della Corte si è espressa in merito alle *misure che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire il rispetto del diritto dei lavoratori a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale e, in particolare, sulla questione se il rispetto di detto diritto imponga l'istituzione di un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore*. Tale sentenza si inserisce nell'ambito di una controversia che contrappone un sindacato di lavoratori a un datore di lavoro nell'ottica di ottenere la pronuncia di una sentenza che dichiari l'obbligo, a carico di quest'ultimo, di istituire un sistema di registrazione dell'orario di lavoro giornaliero svolto dai membri del suo personale, che consenta di verificare il rispetto, da un lato, degli orari di lavoro stabiliti e, dall'altro, dell'obbligo di trasmettere ai rappresentanti sindacali le informazioni relative al lavoro straordinario effettuato mensilmente.

In tale contesto, la Corte ha dichiarato che gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88¹⁹⁷, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391¹⁹⁸, ostano ad una normativa che, secondo l'interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, non impone ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.

A tal riguardo, la Corte ha anzitutto ricordato che le disposizioni della direttiva 2003/88 precisano il diritto fondamentale di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale, espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta e le medesime devono pertanto essere interpretate alla luce di quest'ultimo.

Per quanto attiene, più specificamente, all'istituzione di un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, la Corte ha poi osservato che, in assenza di un tale sistema, non c'è modo di stabilire con oggettività e affidabilità né il numero di ore di lavoro così svolte dal lavoratore e la loro collocazione nel tempo, né il numero delle ore svolte al di là dell'orario di lavoro normale, come ore di lavoro straordinario. In tali circostanze, risulta eccessivamente difficile per i lavoratori, se non

197| Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

198| Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1)

impossibile in pratica, far rispettare i diritti ad essi conferiti dal diritto dell'Unione, al fine di beneficiare effettivamente della limitazione dell'orario settimanale di lavoro e dei periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale previsti dalla menzionata direttiva.

La determinazione oggettiva e affidabile del numero di ore di lavoro giornaliero e settimanale è infatti essenziale per stabilire, da un lato, se la durata massima settimanale di lavoro definita all'articolo 6 della direttiva 2003/88 e comprendente, in conformità alla suddetta disposizione, le ore di lavoro straordinario sia stata rispettata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), o all'articolo 19 di tale direttiva e, dall'altro, se i periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, definiti rispettivamente agli articoli 3 e 5 di detta direttiva, siano stati rispettati nel corso di ciascun periodo di 24 ore per quanto concerne il riposo giornaliero o durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera a), della medesima direttiva per quanto riguarda il riposo settimanale.

La Corte ha concluso che, tenuto conto del fatto che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei periodi minimi di riposo e per impedire qualsiasi superamento della durata massima settimanale del lavoro al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2003/88, una normativa nazionale che non preveda l'obbligo di ricorrere a uno strumento che consente di stabilire con oggettività e affidabilità il numero di ore di lavoro giornaliero e settimanale non è idonea a garantire l'effetto utile dei diritti conferiti dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta e da tale direttiva, poiché essa priva sia i datori di lavoro, sia i lavoratori della possibilità di verificare se tali diritti sono rispettati e può quindi compromettere l'obiettivo da essa perseguito, consistente nel garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Infine, la Corte ha aggiunto che non rileva a tal proposito la circostanza che un lavoratore possa, secondo le norme procedurali nazionali, ricorrere ad altri mezzi di prova, quali le testimonianze, la produzione di messaggi di posta elettronica o la consultazione di telefoni cellulari o di computer, al fine di fornire l'indizio di una violazione di tali diritti e dare così luogo ad un'inversione dell'onere della prova. Infatti, tali mezzi di prova non consentono di dimostrare in modo oggettivo e affidabile il numero di ore di lavoro quotidiano e settimanale svolte dal lavoratore. In particolare, per quanto concerne la prova testimoniale, la Corte ha sottolineato la situazione di debolezza del lavoratore nel rapporto di lavoro. Inoltre, la Corte ha altresì stabilito che i poteri di indagine e sanzionatori conferiti dalla normativa nazionale agli organi di controllo, quali l'Ispettorato del lavoro, non possono costituire un'alternativa al sistema succitato che consente la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, poiché, in assenza di un sistema di tal genere, le suddette autorità sono esse stesse private di un mezzo efficace per ottenere l'accesso a dati oggettivi e affidabili riguardanti la durata dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori in ciascuna impresa, che risulterebbe necessario per esercitare la loro missione di controllo e, eventualmente, per infliggere una sanzione.

La Corte ha altresì precisato che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per definire le modalità di attuazione di un siffatto sistema, in particolare la forma che esso deve assumere, e ciò tenendo conto, se del caso, delle specificità proprie di ogni settore di attività interessato, e altresì delle particolarità di talune imprese, in special modo delle loro dimensioni.

3. Diritto alle ferie annuali retribuite

Nella sentenza **TSN e AKT** (cause riunite C-609/17 e C-610/17, [EU:C:2019:981](#)), pronunciata il 19 novembre 2019, la Grande Sezione della Corte ha dichiarato, da un lato, che *l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, che sancisce il diritto a un periodo minimo di ferie annuali retribuite di quattro settimane*, non osta a normative nazionali e a contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti tali periodo minimo, escludendo nel contempo il riporto, a causa di malattia, di detti giorni di ferie. D'altro

lato, la Corte ha dichiarato che l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che prevede segnatamente il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite, non è destinato ad applicarsi in presenza di tali normative nazionali e contratti collettivi.

Entrambe le cause pendenti dinanzi al giudice del rinvio riguardano un lavoratore che aveva diritto, ai sensi del contratto collettivo applicabile al suo ambito di attività, a un periodo di ferie annuali retribuite eccedente il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla direttiva 2003/88, ossia sette settimane (causa C-609/17) e cinque settimane (causa C-610/17). Tali lavoratori, essendo stati inabili al lavoro, a causa di malattia, durante un periodo di ferie annuali retribuite, hanno chiesto al loro rispettivo datore di lavoro di riportare la parte di ferie annuali di cui non avevano potuto usufruire. Tuttavia, i loro datori di lavoro hanno respinto tali richieste nei limiti in cui esse riguardavano la parte di ferie annuali retribuite eccedente il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla direttiva 2003/88.

In primo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2003/88, la Corte ha ricordato che essa non osta a disposizioni nazionali che riconoscano un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore alle quattro settimane previste all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. Tuttavia, in tal caso, i diritti alle ferie annuali retribuite eccedenti tale periodo minimo sono disciplinati non da tale direttiva, bensì dal diritto nazionale, in particolare per quanto riguarda le condizioni di concessione e di estinzione di tali giorni di ferie ulteriori. Di conseguenza, gli Stati membri restano liberi di prevedere o meno il diritto di riportare, in tutto o in parte, tali giorni di ferie ulteriori quando il lavoratore sia stato inabile al lavoro a causa di malattia durante un periodo di ferie annuali retribuite, purché il diritto alle ferie annuali retribuite di cui abbia usufruito effettivamente il lavoratore rimanga, dal canto suo, sempre pari almeno al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva 2003/88.

In secondo luogo, per quanto riguarda la Carta, il cui ambito di applicazione è definito al suo articolo 51, paragrafo 1, la Corte ha anzitutto dichiarato che, per quanto riguarda l'azione degli Stati membri, le disposizioni della Carta si applicano a questi ultimi esclusivamente in sede di attuazione del diritto dell'Unione. Orbene, adottando una normativa o autorizzando la stipulazione di contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva 2003/88, ed escludendo nel contempo il riporto, per causa di malattia, di tali giorni, uno Stato membro non procede all'attuazione di tale direttiva, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, sicché quest'ultima, in particolare il suo articolo 31, paragrafo 2, non è destinata ad applicarsi.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato in particolare che la direttiva 2003/88, che è stata adottata sul fondamento dell'articolo 137, paragrafo 2, CE, divenuto articolo 153, paragrafo 2, TFUE, si limita a fissare prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. Ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 4, TFUE, tali prescrizioni minime non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione. Pertanto, gli Stati membri restano liberi, nell'esercizio della competenza da essi conservata nel settore della politica sociale, di adottare norme siffatte, più rigorose di quelle che sono oggetto dell'intervento del legislatore dell'Unione, purché esse non rimettano in discussione la coerenza di detto intervento.

La Corte ha quindi dichiarato che quando gli Stati membri conferiscono, o consentono alle parti sociali di conferire diritti a ferie annuali retribuite eccedenti la durata minima di quattro settimane prevista dalla direttiva 2003/88, tali diritti o, ancora, le condizioni di eventuale riporto di questi ultimi in caso di malattia intervenuta durante le ferie, rientrano nell'esercizio della competenza conservata dagli Stati membri, senza essere disciplinati da tale direttiva. Orbene, quando le disposizioni del diritto dell'Unione nel settore interessato non disciplinano un aspetto e non impongono agli Stati membri alcun obbligo specifico in relazione a una determinata situazione, la normativa nazionale che uno Stato membro adotta in merito a tale aspetto si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta.

4. Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro

Nella sentenza *Pensions-Sicherungs-Verein* (C-168/18, [EU:C:2019:1128](#)), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte, interpretando l'articolo 8 della direttiva 2008/94 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro¹⁹⁹, ha dichiarato che una riduzione dell'importo delle prestazioni pensionistiche professionali erogate a un ex lavoratore subordinato, a causa dell'insolvenza del suo ex datore di lavoro, è considerata manifestamente sproporzionata qualora tale ex lavoratore subordinato già viva o dovrebbe vivere, in conseguenza di tale riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà. Ciò vale anche, ad avviso della Corte, qualora l'interessato percepisca almeno la metà dell'importo delle prestazioni derivanti dai propri diritti maturati.

Nel procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, un cittadino tedesco ha beneficiato, a partire dal dicembre 2000, di una pensione professionale che comprendeva un supplemento pensionistico mensile e una gratifica natalizia annuale, concessi direttamente dall'ex datore di lavoro, nonché una pensione, versata dalla cassa pensionistica tedesca sulla base dei contributi di detto ex datore di lavoro. A seguito di difficoltà economiche affrontate nel 2003 da tale cassa pensionistica, l'importo delle prestazioni erogate è stato ridotto, previa autorizzazione dell'Ufficio federale di vigilanza sui servizi finanziari. L'ex datore di lavoro ha compensato tale riduzione fino al 2012, quando nei suoi confronti è stata avviata una procedura di insolvenza. A partire da tale data, l'ex lavoratore non riceve più alcuna compensazione della riduzione, atteso che l'organismo di diritto privato designato dalla Germania come organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni professionali ha preso in carico unicamente il supplemento pensionistico mensile e la gratifica natalizia annuale, con esclusione della compensazione stessa.

La Corte ha anzitutto rilevato che la situazione di cui al procedimento principale riguardava un ex lavoratore subordinato, il cui ex datore di lavoro si trovava in stato di insolvenza e che, alla data in cui è insorta la sua insolvenza e a causa della medesima, erano stati lesi i diritti a prestazioni di vecchiaia maturati da tale ex lavoratore. La Corte ne ha concluso che l'articolo 8 della direttiva 2008/94 era effettivamente applicabile ad una situazione quale quella di cui al caso di specie.

Quanto poi alle circostanze in cui si deve ritenere che una riduzione dell'importo delle prestazioni pensionistiche professionali sia manifestamente sproporzionata, comportando l'obbligo degli Stati membri di garantire una certa tutela, la Corte ha ricordato che, nel recepire l'articolo 8 della direttiva 2008/94, gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale e sono tenuti unicamente a garantire il minimo di tutela richiesto da tale disposizione. Essa ha ricordato a tal riguardo che un ex lavoratore subordinato deve percepire, in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia che derivano dai propri diritti maturati, il che non porta tuttavia ad escludere che, anche qualora sia presente tale garanzia minima, in talune circostanze, le perdite subite possano essere considerate manifestamente sproporzionate. A tal proposito, la Corte ha precisato che una riduzione delle prestazioni di vecchiaia deve essere considerata manifestamente sproporzionata qualora la capacità dell'interessato di far fronte alle proprie necessità sia gravemente compromessa. Ciò si verificherebbe nel caso di un ex lavoratore subordinato che già viva o che dovrebbe vivere, a seguito di tale riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato. In tal caso, lo Stato membro interessato sarebbe tenuto a garantire un'indennità per un importo che, senza necessariamente coprire la totalità delle perdite subite, sia tale da porre rimedio al loro carattere manifestamente sproporzionato.

¹⁹⁹ | Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).

La Corte ha infine dichiarato che il citato articolo 8 della direttiva 2008/94 imponendo agli Stati membri di garantire una tutela minima all'ex lavoratore esposto ad una riduzione manifestamente sproporzionata di prestazioni di vecchiaia, contiene un obbligo chiaro, preciso e incondizionato gravante sugli Stati membri, che mira a conferire diritti ai singoli. Di conseguenza, tale disposizione può essere invocata nei confronti di un organismo di diritto privato designato dallo Stato membro interessato come organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro, qualora, tenuto conto del compito affidato a tale organismo e delle condizioni in cui esso lo svolge, l'organismo stesso possa essere assimilato allo Stato, a condizione che il compito di garanzia affidatogli si estenda effettivamente ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesta la tutela minima prevista da tale disposizione.

5. Distacco dei lavoratori

Nella sentenza **Dobersberger** (C-16/18, [EU:C:2019:1110](#)), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha statuito che *la direttiva 96/71²⁰⁰ non si applica a lavoratori dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro, i quali svolgano servizi di pulizia o di ristorazione a bordo di treni internazionali che attraversano lo Stato membro cui appartiene l'operatore delle ferrovie interessato, qualora tali lavoratori svolgano una parte rilevante del lavoro inerente a tali servizi nel territorio dello Stato membro in cui ha sede la loro impresa e vi inizino o terminino il servizio.*

Il sig. Dobersberger è amministratore di un'impresa che ha sede in Ungheria e che, attraverso una serie di contratti di subappalto con società che hanno sede in Austria e in Ungheria, ha garantito la prestazione di servizi a bordo di alcuni treni internazionali delle Österreichische Bundesbahnen (ferrovie federali austriache). Questi treni attraversavano l'Austria, con stazione di partenza o di destinazione finale Budapest (Ungheria). I servizi erano effettuati da lavoratori residenti in Ungheria, fra i quali la maggior parte era temporaneamente messa a disposizione dell'impresa citata da un'altra impresa ungherese. Tutti i lavoratori avevano il loro centro d'interessi in Ungheria, dove iniziavano e terminavano il servizio. Inoltre, essi prendevano in consegna alimenti e bevande a Budapest e li caricavano sui treni ed erano anche tenuti a effettuare i controlli sullo stato delle scorte e il calcolo del fatturato a Budapest.

A seguito di un'ispezione in Austria, al sig. Dobersberger sono state comminate sanzioni amministrative di natura penale per violazione della normativa austriaca in materia sociale relativa al distacco di lavoratori nel territorio di tale Stato membro. Secondo le autorità austriache, i lavoratori ungheresi erano distaccati nel territorio austriaco, cosicché il sig. Dobersberger doveva ottemperare a determinati obblighi amministrativi. Egli avrebbe dovuto, infatti, dichiarare, una settimana prima dell'entrata in servizio, di avere fatto ricorso a tali lavoratori e avrebbe dovuto tenere a disposizione, sul luogo di esecuzione del lavoro, il loro contratto di lavoro e i vari documenti, in lingua tedesca, relativi agli stipendi loro versati, così come i documenti relativi alla loro iscrizione alla previdenza sociale.

In tale contesto è sorta la questione se la direttiva 96/71, che la normativa austriaca in materia sociale mira a recepire, sia applicabile alla prestazione di servizi a bordo di un treno internazionale da parte di lavoratori di un'impresa che ha sede in uno Stato membro, in esecuzione di contratto concluso con un operatore delle ferrovie che ha sede in un altro Stato membro, quando il treno attraversa il secondo Stato membro.

200| Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 310, pag. 22).

Al riguardo, la Corte ha innanzitutto precisato che servizi di bordo, di pulizia o ristorazione forniti sui treni non sono intrinsecamente legati al servizio di trasporto passeggeri per ferrovia. Pertanto, tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli da 90 a 100 TFUE, relativi ai trasporti, bensì in quello degli articoli da 56 a 62 TFUE, relativi ai servizi, ad eccezione dell'articolo 58, paragrafo 1, TFUE. Ne consegue che tali servizi possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 96/71, la quale è stata adottata sulla base del diritto primario in materia di servizi.

Per stabilire se i servizi di cui trattasi rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, la Corte ha esaminato la nozione di «lavoratore distaccato», ai sensi della medesima. Essa ha statuito che un lavoratore non può essere considerato distaccato nel territorio di uno Stato membro se l'esecuzione del suo lavoro non presenta un legame sufficiente con tale territorio. Ebbene, lavoratori che svolgono una parte rilevante del loro lavoro nello Stato membro in cui ha sede l'impresa che li ha adibiti alla prestazione di servizi su treni internazionali e che iniziano o terminano il servizio in tale Stato membro, non hanno con il territorio dello Stato membro o degli Stati membri attraversati da detti treni un legame sufficiente da farli ritenere «distaccati», ai sensi della direttiva 96/71. La loro situazione non rientra quindi nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

La Corte ha aggiunto che è irrilevante, al riguardo, il fatto che la prestazione dei servizi rientri, all'interno di subappalti a catena, nell'ambito di un contratto stipulato con un'impresa avente sede nello stesso Stato membro di quello cui appartiene l'operatore delle ferrovie e ad esso legata da un contratto. Del pari, non rileva che l'impresa adibisca a tale prestazione di servizi taluni lavoratori che le sono temporaneamente ceduti da un'impresa avente sede nel suo stesso Stato membro.

XVI. Sanità pubblica

Nella sentenza **VIPA** (C-222/18, [EU:C:2019:751](#)), pronunciata il 18 settembre 2019, la Corte ha dichiarato che uno Stato membro può vietare a una farmacia di fornire medicinali soggetti a prescrizione medica sulla base di un buono d'ordine emesso da un professionista sanitario abilitato a prescrivere medicinali e a esercitare la sua attività in un altro Stato membro, qualora siffatti buoni d'ordine non contengano il nominativo del paziente interessato.

La VIPA, una società commerciale di diritto ungherese che gestisce una farmacia, ha fornito medicinali soggetti a prescrizione medica a fronte di buoni d'ordine emessi da una società esercente attività medica con sede nel Regno Unito e da un medico esercente la professione in Austria, soggetti privi di abilitazione a esercitare un'attività in materia di assistenza sanitaria rilasciata dall'amministrazione sanitaria ungherese. Di conseguenza, l'Istituto Nazionale di Farmacia e Nutrizione d'Ungheria ha inflitto alla VIPA una sanzione dell'importo di 45 000 000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 140 000), le ha vietato di proseguire l'attività di fornitura illegale di medicinali nella farmacia in questione e le ha revocato la sua autorizzazione alla gestione.

Il Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest (Ungheria), adito con ricorso dalla VIPA, ha chiesto alla Corte se l'obbligo di riconoscere prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro, previsto all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/24²⁰¹, si applichi a buoni d'ordine che non contengono il nominativo del paziente al quale i medicinali ordinati sono destinati.

201| Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU 2011, L 88, pag. 45).

Anzitutto la Corte ha rilevato che l'articolo 3, lettera k), della direttiva 2011/24, che definisce la nozione di «prescrizione», non precisa se il nominativo del paziente interessato debba essere menzionato. Per contro, l'articolo 11, paragrafo 1, della stessa direttiva, in tutte le versioni linguistiche, eccezion fatta per le versioni in lingua ungherese e portoghese, fa espresso riferimento, in sostanza, a una prescrizione riguardante un paziente identificato con il suo nominativo. Inoltre, la direttiva di esecuzione 2012/52²⁰², prevedendo al suo articolo 3, in combinato disposto con l'allegato di tale direttiva di esecuzione, che le prescrizioni indicate all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/24 debbano contenere i dati di identificazione del paziente, stabilisce che l'obbligo di riconoscimento delle prescrizioni previsto in detto articolo 11, paragrafo 1, non si applica a buoni d'ordine che non contengano il nominativo del paziente interessato.

Tale interpretazione è suffragata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/24, che stabilisce norme volte ad agevolare l'accesso dei pazienti, individualmente, a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità elevata²⁰³. Orbene, buoni d'ordine come quelli di cui trattasi, da un lato, non consentono di garantire la sicurezza e la salute del paziente al quale il medicinale sarà somministrato e, dall'altro, non hanno lo scopo di consentire a un paziente di procurarsi medicinali, bensì quello di permettere a un professionista sanitario di rifornirsi. Di conseguenza la Corte ha dichiarato che sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/24 considerare i buoni d'ordine non contenenti il nominativo del paziente interessato come ricompresi nell'obbligo di riconoscimento delle prescrizioni previsto da tale direttiva.

Pertanto, la Corte ha rilevato che la normativa nazionale controversa costituiva una restrizione alla libera circolazione delle merci, vietata dall'articolo 35 TFUE, fermo restando che una tale restrizione poteva essere giustificata, segnatamente ai sensi dell'articolo 36 TFUE, in particolare per ragioni di tutela della salute e della vita delle persone. Al riguardo, la Corte ha constatato che la normativa nazionale di cui trattasi è idonea a garantire che la popolazione dello Stato membro in cui ha sede la farmacia che fornisce il medicinale benefici dei medicinali soggetti a prescrizione, contribuendo così a garantire alla popolazione di tale Stato membro una fornitura stabile, sicura e di qualità di medicinali soggetti a prescrizione. Infatti, se mediante buoni d'ordine come quelli di cui trattasi nel procedimento principale fosse possibile esportare medicinali soggetti a prescrizione in una quantità che può essere rilevante ai fini del trattamento dei pazienti nel territorio di un altro Stato membro, potrebbe risulterne una fornitura insufficiente alle farmacie e, di conseguenza, una copertura insufficiente del fabbisogno dei pazienti dello Stato membro interessato di medicinali soggetti a prescrizione, in violazione dell'obbligo previsto all'articolo 81, secondo comma, della direttiva 2001/83²⁰⁴.

Pertanto, la Corte ha dichiarato che gli articoli 35 e 36 TFUE non ostano alla normativa nazionale controversa, qualora questa sia giustificata da un obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada oltre quanto necessario per conseguirlo, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

202| Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (GU 2012, L 356, pag. 68).

203| Articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/24, letto alla luce dei considerando 10 e 11 di tale direttiva.

204| Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (GU 2011, L 174, pag. 74). L'articolo 81, secondo comma, di tale direttiva impone al titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale e ai distributori di tale prodotto immesso attualmente sul mercato in uno Stato membro di assicurare, nei limiti delle loro responsabilità, forniture appropriate e continue di tale medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti nello Stato membro in questione.

XVII. Tutela dei consumatori

In materia di tutela dei consumatori, quattro sentenze meritano di essere segnalate. La prima sentenza riguarda l'interpretazione delle nozioni di «consumatore» e di «professionista», ai sensi della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive²⁰⁵, nell'ambito di un mutuo immobiliare accordato da una società ad uno dei suoi dipendenti e al coniuge di quest'ultimo. Le altre due sentenze vertono sulle questioni del mantenimento parziale di una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario giudicata abusiva e della prosecuzione del procedimento di esecuzione ipotecaria avviato in forza di tale clausola. La quarta ed ultima sentenza verte, segnatamente, sull'interpretazione delle nozioni di «consumatore» e di «fornitura non richiesta di un bene», ai sensi della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori²⁰⁶, nel contesto di una normativa nazionale in materia di fornitura di energia termica. Occorre parimenti segnalare la sentenza **Kanyeba e a.** (cause riunite da C-349/18 a C-351/18) sul carattere abusivo di una clausola contrattuale contenuta in un contratto di trasporto²⁰⁷.

Nella sentenza **Pouvin e Dijoux** (C-590/17, [EU:C:2019:232](#)), pronunciata il 21 marzo 2019, la Corte si è espressa in merito all'interpretazione delle nozioni di «consumatore» e «professionista», quali definite nella direttiva 93/13, nel contesto di una domanda di pagamento di somme ancora dovute nell'ambito di un mutuo immobiliare che una società aveva concesso al suo dipendente e al coniuge di quest'ultimo per finanziare l'acquisto di un abitazione principale.

Una clausola del suddetto contratto di mutuo prevedeva la risoluzione ipso iure del medesimo in caso di cessata appartenenza del mutuatario al personale della società di cui trattasi, per qualsivoglia ragione. In seguito alle dimissioni del dipendente, quest'ultimo e sua moglie hanno cessato di versare le rate del mutuo. In applicazione di detta clausola, la società ha citato in giudizio i mutuatari per il pagamento delle somme ancora dovute a titolo della quota capitale e della quota interessi, nonché della clausola penale.

Investito della suddetta controversia, il giudice di primo grado aveva dichiarato abusiva la clausola di risoluzione ipso iure del contratto di mutuo. Tale sentenza è stata poi annullata dal giudice di appello, il quale ha constatato che la risoluzione ipso iure del contratto di cui trattasi era avvenuta alla data delle dimissioni del dipendente. Ritenendo di aver agito in qualità di consumatori e invocando l'abusività di una clausola come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede la decadenza del mutuo per una causa esterna al contratto, il dipendente e sua moglie hanno proposto ricorso per cassazione.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «consumatore»²⁰⁸, la Corte ha statuito che rientrano in tale nozione il dipendente di un'impresa e il suo coniuge che stipulano con tale impresa un contratto di mutuo, riservato, in via principale, ai membri del personale di detta impresa, destinato a finanziare l'acquisto di un bene immobile per fini privati. Essa ha precisato che il fatto che una persona fisica concluda un contratto, diverso da un contratto di lavoro, con il suo datore di lavoro non osta, di per sé, a che tale persona venga qualificata come «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13. Per quanto riguarda l'esclusione dei contratti di

205| Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

206| Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64), articolo 27.

207| Tale sentenza è presentata nella rubrica X «Trasporti».

208| Articolo 2, lettera b) della direttiva 93/13.

lavoro dall'ambito di applicazione di tale direttiva, essa ha dichiarato che un contratto di mutuo immobiliare concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest'ultimo non può essere qualificato come «contratto di lavoro», in quanto non disciplina un rapporto di lavoro né le condizioni di lavoro.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la nozione di «professionista»²⁰⁹, la Corte ha dichiarato che rientra in tale nozione un'impresa che stipula con uno dei suoi dipendenti e con il coniuge di quest'ultimo, nell'ambito della sua attività professionale, un contratto di mutuo riservato, in via principale, ai membri del suo personale anche se concedere finanziamenti non costituisce la sua attività principale. A tal riguardo essa ha precisato che, anche se l'attività principale di un siffatto datore di lavoro non consiste nell'offrire strumenti finanziari bensì nel fornire energia, quest'ultimo dispone delle informazioni e delle competenze tecniche, delle risorse umane e materiali di cui una persona fisica, vale a dire la controparte contrattuale, presumibilmente non dispone. Essa ha aggiunto che il fatto di proporre un contratto di mutuo ai suoi dipendenti, offrendo loro in tal modo il vantaggio di poter accedere alla proprietà, serve ad attrarre e trattenere una manodopera qualificata e competente favorendo l'esercizio dell'attività professionale del datore di lavoro. In tale contesto, essa ha sottolineato che la sussistenza o insussistenza di un eventuale reddito diretto, per tale datore di lavoro, previsto nel summenzionato contratto, non incide sul riconoscimento del suddetto datore di lavoro come «professionista», ai sensi della direttiva 93/13. La Corte ha inoltre sottolineato che un'interpretazione estensiva della nozione di «professionista» serve a dare attuazione all'obiettivo della suddetta direttiva, consistente nel tutelare il consumatore quale parte debole del contratto concluso con un professionista e nel ristabilire l'equilibrio tra le parti.

Con la sua sentenza del 26 marzo 2019 nelle cause riunite **Abanca Corporación Bancaria** (C-70/17, [EU:C:2019:250](#)) e **Bankia** (C-179/17, [EU:C:2019:250](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sull'*interpretazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13*.

Le controversie di cui ai procedimenti principali riguardavano ricorrenti che avevano concluso contratti di mutuo ipotecario in Spagna, contenenti una clausola che consentiva di esigere la scadenza anticipata del contratto, segnatamente nel caso di mancato pagamento di una semplice rata mensile.

I giudici del rinvio hanno adito la Corte ponendo la questione se gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che, da un lato, qualora una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario sia dichiarata abusiva, tale clausola può essere tuttavia mantenuta parzialmente, eliminando gli elementi che ne determinano l'abusività, e che, dall'altro, in caso contrario, il procedimento di esecuzione ipotecaria avviato in forza di tale clausola può comunque proseguire mediante applicazione suppletiva di una norma di diritto nazionale, qualora l'impossibilità di mettere in atto tale procedimento possa risultare contraria agli interessi dei consumatori.

In proposito, la Corte ha dichiarato che gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso, anzitutto, che essi ostano a che una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta mediante l'eliminazione degli elementi che ne determinano l'abusività, se una tale eliminazione equivalesse a rivedere il contenuto della clausola stessa incidendo sulla sua sostanza. La Corte ha poi dichiarato che i medesimi articoli non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di una tale clausola abusiva sostituendo quest'ultima con il testo novellato della disposizione legislativa che l'ha ispirata, applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, sempreché il contratto di mutuo ipotecario in questione non possa sopravvivere a seguito dell'eliminazione di detta clausola abusiva e sia accertato che l'annullamento in toto del contratto esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose.

209| Articolo 2, lettera c) della direttiva 93/13.

In tale contesto, è vero che la Corte ha ricordato che, in una situazione in cui il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che consente al giudice nazionale di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola. Se al giudice nazionale fosse consentito rivedere il contenuto delle clausole abusive apposte in un tale contratto, una siffatta facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sopravvivere a seguito della soppressione di una clausola abusiva, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, sopprima la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui la caducazione della clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto in toto, esponendo così il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, per cui egli ne risulterebbe penalizzato.

Una tale sostituzione è pienamente giustificata alla luce della ratio della direttiva 93/13. Infatti, essa è conforme all'obiettivo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, considerato che tale disposizione tende a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime e non ad annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive.

Se non fosse consentito sostituire una clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, obbligando il giudice ad annullare il contratto in toto, il consumatore potrebbe essere esposto a conseguenze particolarmente dannose, talché l'effetto deterrente dell'annullamento del contratto rischierebbe di essere compromesso. Infatti, per quanto concerne un contratto di mutuo, un tale annullamento avrebbe, in linea di principio, la conseguenza di rendere immediatamente esigibile l'importo residuo dovuto a titolo del mutuo in proporzioni che potrebbero eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, tenderebbe a penalizzare quest'ultimo piuttosto che il mutuante, il quale non sarebbe, di conseguenza, dissuaso dall'inserire clausole di tal genere nei contratti che propone.

Per motivi analoghi, la Corte ha dichiarato che, in una situazione in cui un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sopravvivere a seguito della soppressione di una clausola abusiva il cui testo sia ispirato ad una disposizione legislativa applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta neppure a che il giudice nazionale, al fine di evitare la nullità di tale contratto, sostituisca la clausola stessa con il testo novellato di detta disposizione legislativa di riferimento, introdotto posteriormente alla conclusione del contratto, qualora l'annullamento del contratto esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose.

Spetta ai giudici del rinvio verificare, conformemente alle norme di diritto nazionale e con un approccio obiettivo, se la soppressione delle clausole controverse implichi, per i contratti di mutuo ipotecario, l'impossibilità di sopravvivere.

In tali circostanze, i giudici del rinvio dovranno esaminare se l'annullamento dei contratti di mutuo ipotecario oggetto dei procedimenti principali esponga i consumatori interessati a conseguenze particolarmente dannose. Al riguardo, la Corte rileva che, secondo le decisioni di rinvio, un tale annullamento potrebbe incidere, in particolare, sulle modalità procedurali di diritto nazionale con cui le banche possono chiedere, giudizialmente, il rimborso della totalità dell'importo del mutuo residuo dovuto dai consumatori.

Nella sentenza **EVN Bulgaria Toplofikatsia e Toplofikatsia Sofia** (C-708/17 e C-725/17, [EU:C:2019:1049](#))²¹⁰, pronunciata il 5 dicembre 2019, la Corte ha dichiarato che *la direttiva 2011/83, sui diritti dei consumatori*²¹¹ e *la direttiva 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali*²¹² non ostano ad una normativa nazionale che imponga ai proprietari di un appartamento in un immobile in regime di condominio allacciato ad una rete di teleriscaldamento di contribuire alle spese relative ai consumi di energia termica delle parti comuni e dell'impianto interno dell'immobile, sebbene non abbiano fatto individualmente richiesta di fornitura di riscaldamento e non ne facciano uso nel proprio appartamento. La Corte ha parimenti affermato che le direttive 2006/32²¹³ e 2012/27²¹⁴, relative all'efficienza energetica, non ostano a questa stessa normativa, ai sensi della quale la fatturazione di tali consumi avviene, per ogni singolo proprietario di un appartamento sito in un immobile detenuto in condominio, proporzionalmente al volume riscaldato del rispettivo appartamento.

Le controversie principali si collocano nel contesto di due azioni giudiziarie dirette ad ottenere il pagamento di fatture indirizzate ai proprietari di beni siti in immobili detenuti in condominio e relative ai consumi di energia termica dell'impianto interno, nonché delle parti comuni di tali immobili. Detti proprietari si rifiutavano di pagare tali fatture facendo valere che, sebbene i loro immobili fossero alimentati da una rete di teleriscaldamento per effetto di un contratto di fornitura concluso tra il condominio ed il fornitore di energia termica, essi non avevano tuttavia consentito individualmente a beneficiare del teleriscaldamento urbano, né lo utilizzerebbero nei rispettivi appartamenti.

La Corte ha anzitutto esaminato la questione dell'interpretazione della nozione di «consumatore», ai sensi della direttiva 2011/83²¹⁵, dichiarando che ricadono in tale nozione, nella loro qualità di clienti di un fornitore di energia, i proprietari ed i titolari di un diritto reale riguardante l'uso di un bene sito in un immobile in condominio allacciato ad una rete di teleriscaldamento, laddove si tratti di persone fisiche non impegnate in attività commerciali o professionali. Essa ne ha dedotto che i contratti di fornitura di teleriscaldamento oggetto dei procedimenti principali rientrano nella categoria dei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/83.

La Corte ha inoltre precisato la nozione di «fornitura non richiesta» di un bene, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2011/83, affermando che l'alimentazione di energia termica dell'impianto interno e, conseguentemente, delle parti comuni di un immobile in regime di condominio, effettuata in base ad una decisione, adottata dal condominio dell'immobile stesso, di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, conformemente alla normativa nazionale, non costituisce una fornitura non richiesta di teleriscaldamento.

210| Tale sentenza riguarda parimenti il settore dell'efficienza energetica. V. rubrica XIX «Energia».

211| Articolo 27 della direttiva 2011/83.

212| Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22), articolo 5, paragrafi 1 e 5.

213| Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU 2006, L 114, pag. 64), articolo 13, paragrafo 2.

214| Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1), articolo 10, paragrafo 1.

215| Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/83.

La Corte si è infine pronunciata sul metodo di fatturazione dei consumi di energia termica negli immobili in condominio. A tal riguardo, essa ha rilevato che, conformemente alla direttiva 2006/32²¹⁶, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano, particolarmente nei settori dell'elettricità e del teleriscaldamento, contatori individuali che misurino con precisione i loro consumi effettivi di energia, laddove ciò risulti tecnicamente possibile. Orbene, secondo la Corte, appare difficilmente concepibile poter interamente individualizzare la fatturazione relativa al riscaldamento negli immobili in regime di condominio, in particolare per quanto attiene all'impianto interno ed alle parti comuni, considerato che gli appartamenti di tali immobili non sono indipendenti l'uno dall'altro sul piano termico, atteso che il calore circola tra le unità riscaldate e quelle che lo sono in misura minore o non lo sono affatto. Ciò posto, la Corte ha affermato, in conclusione, che, alla luce dell'ampia discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono con riguardo al metodo di calcolo dei consumi di energia termica negli immobili in regime di condominio, le direttive 2006/32 e 2012/27 non ostano a che il calcolo del calore emesso dall'impianto interno di tali immobili avvenga proporzionalmente al volume riscaldato di ogni singolo appartamento.

XVIII. Ambiente

In materia di tutela dell'ambiente, devono essere segnalate varie sentenze. Una prima sentenza verte sull'applicazione del principio di precauzione nel settore dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Una seconda sentenza tratta della possibilità di invocare, dinanzi ai giudici nazionali, la direttiva 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Altre tre sentenze relative, la prima, all'interpretazione della direttiva «habitat» e, le altre due, all'applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, devono parimenti essere segnalate²¹⁷.

1. Principio di precauzione

Nella sua sentenza del 1° ottobre 2019, **Blaise e a.** (C-616/17, [EU:C:2019:800](#)), la Grande Sezione della Corte si è pronunciata sulla validità, alla luce del principio di precauzione, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari²¹⁸. Il rinvio pregiudiziale è stato presentato nell'ambito del procedimento penale avviato a carico del sig. Blaise e di venti altri imputati per concorso in degrado o deterioramento di beni altrui. Tali persone hanno fatto irruzione in negozi situati nel dipartimento dell'Ariège (Francia) e hanno danneggiato alcuni bidoni di diserbanti contenenti glifosato nonché alcune vetrine. Per giustificare tali condotte, volte ad allertare i negozi e la loro clientela in merito ai pericoli derivanti dalla commercializzazione di diserbanti contenenti glifosato,

216| Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/32.

217| Occorre parimenti segnalare la sentenza **Deutsche Umwelthilfe** (C-752/18), pronunciata il 19 dicembre 2019, nella quale la Corte si è espressa sulla questione dell'adozione, da parte dei giudici nazionali, di misure coercitive di natura detentiva nei confronti dei responsabili delle autorità nazionali che si rifiutano ripetutamente di conformarsi ad una decisione giudiziaria che ingiunge loro l'adempimento degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente. Tale sentenza è stata presentata nella rubrica IV «Diritto dell'Unione e diritto nazionale».

218| Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

gli imputati hanno invocato il principio di precauzione. Al fine di statuire sulla fondatezza di tale argomento, il giudice del rinvio ha ritenuto di doversi pronunciare sulla validità del regolamento n. 1107/2009 alla luce di tale principio di precauzione e ha quindi adito la Corte in proposito.

Precisando la portata di tale principio, la Corte ha anzitutto rilevato che il legislatore dell'Unione deve conformarsi allorché adotta norme che disciplinano l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari. Poiché lo scopo del regolamento n. 1107/2009 è di stabilire norme che disciplinano l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e l'approvazione delle sostanze attive contenute in tali prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, il legislatore dell'Unione doveva istituire un quadro normativo che consentisse alle autorità competenti, nel decidere in ordine a tale autorizzazione e a detta approvazione, di disporre di elementi sufficienti per valutare in modo soddisfacente i rischi per la salute derivanti dall'uso di tali sostanze attive e di detti prodotti fitosanitari. A tal riguardo la Corte ha rilevato che, in ragione della necessità di contemperare più obiettivi e principi, nonché della complessità dell'attuazione dei criteri rilevanti, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi a verificare se il legislatore dell'Unione sia incorso in un errore manifesto di valutazione.

La Corte ha poi dichiarato che la mancata definizione, da parte del regolamento, della nozione di «sostanza attiva» non è incompatibile con il principio di precauzione. Infatti, il richiedente è tenuto a dichiarare, al momento in cui presenta la domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario, ciascuna sostanza inclusa nella composizione di tale prodotto e che rispetti i requisiti del regolamento. Il richiedente non ha quindi la possibilità di scegliere discrezionalmente quale componente di detto prodotto debba essere considerato come una sostanza attiva. Orbene, stabilendo in tal modo gli obblighi gravanti sul richiedente relativi all'individuazione delle sostanze attive, il legislatore non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione.

Peraltro, la Corte ha dichiarato che il regolamento è conforme al principio di precauzione, in quanto impone di prendere in considerazione gli effetti cumulativi dei componenti di un prodotto fitosanitario. La procedura di approvazione delle sostanze attive e la procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari prevedono che nella valutazione delle domande rientri la valutazione degli eventuali effetti nocivi di un prodotto, inclusi quelli derivanti dall'interazione tra i componenti del prodotto. In proposito, il regolamento non è neppure viziato da un errore manifesto di valutazione.

La stessa conclusione è stata tratta in merito all'affidabilità dei test, degli studi e delle analisi presi in considerazione ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario. Secondo la Corte, la circostanza che i test, gli studi e le analisi necessari ai fini delle procedure di approvazione di una sostanza attiva e di autorizzazione di un prodotto fitosanitario siano forniti dal richiedente, senza alcuna controanalisi indipendente, non determina la violazione del principio di precauzione. Il regolamento impone a tal riguardo al richiedente di fornire la prova in merito all'assenza di nocività dei prodotti, inquadra la qualità degli studi e delle analisi presentati e incarica le autorità competenti, investite della domanda, di effettuare una valutazione obiettiva e indipendente. In tale ambito, dette autorità devono necessariamente prendere in considerazione gli elementi rilevanti diversi da quelli prodotti dal richiedente e, in particolare, i dati scientifici disponibili più affidabili e i risultati più recenti della ricerca internazionale, senza dare in tutti i casi peso preponderante agli studi forniti dal richiedente. Infine, la Corte ha precisato che il regolamento non dispensa il richiedente dal fornire test di cancerogenicità e di tossicità del prodotto interessato. In effetti, un prodotto di tal genere può essere autorizzato solo se le autorità competenti escludono il rischio di effetti nocivi immediati o ritardati sulla salute umana.

Di conseguenza, non è stato individuato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 1107/2009.

2. Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

Nella sentenza **Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a.** (C-197/18, [EU:C:2019:824](#)), pronunciata il 3 ottobre 2019, la Corte ha *dichiarato, per la prima volta, che le persone fisiche e giuridiche direttamente interessate dall'inquinamento di acque sotterranee possono avvalersi, dinanzi ai giudici nazionali, di determinate disposizioni della direttiva 91/676 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*²¹⁹ (in prosieguo: la «direttiva sui nitrati»).

La sentenza di cui trattasi si inserisce nel quadro di una controversia che contrappone l'Associazione dei fornitori di acqua del Burgenland Nord (Austria), un comune austriaco che gestisce un pozzo municipale e un soggetto privato, proprietario di un pozzo domestico, in veste di ricorrenti, al Ministero federale austriaco della Sostenibilità e del Turismo. I ricorrenti denunciavano l'inquinamento delle acque sotterranee della loro regione, il cui contenuto di nitrati avrebbe regolarmente superato il limite di 50 mg/l previsto dalla direttiva sui nitrati. In tale contesto, essi hanno proposto istanze volte all'adozione di misure che consentano di ridurre il contenuto di nitrati in tali acque. Il Ministero ha, invece, contestato la legittimazione dei ricorrenti a esigere misure siffatte. La Corte era stata così invitata a stabilire se persone fisiche e giuridiche, quali i tre ricorrenti, potessero invocare le disposizioni della direttiva sui nitrati al fine di rivendicare l'adozione o la modifica di misure nazionali previste dalla suddetta direttiva per ridurre la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee.

Anzitutto, la Corte ha ricordato che, al fine di preservare il carattere vincolante delle direttive e il loro effetto utile, il diritto nazionale non può escludere, in linea di principio, che i cittadini possano invocare le disposizioni previste da detti atti di diritto dell'Unione. Quantomeno le persone fisiche e giuridiche direttamente interessate da una violazione delle disposizioni di una direttiva devono poter esigere dalle autorità competenti, se del caso in sede giurisdizionale, il rispetto dei relativi obblighi.

La Corte ha poi osservato che un contenuto di nitrati che, nelle acque sotterranee, risulti superiore ovvero rischi di superare il valore di 50 mg/l previsto dalla direttiva sui nitrati, è in contrasto con l'obiettivo principale di detta direttiva, intesa a consentire ai singoli la legittima utilizzazione delle acque sotterranee. In caso di mancato rispetto di detto limite, le acque devono essere qualificate come inquinate. Così, già il rischio di un superamento del limite di 50 mg/l compromette il normale utilizzo delle acque e impone l'attuazione di misure di disinquinamento da parte dei detentori delle fonti. Pertanto, dette persone sono direttamente interessate dalla violazione dell'obiettivo principale della direttiva sui nitrati e devono poter agire dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali per ottenere il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di tale direttiva.

A tale riguardo la Corte ha ricordato che, laddove i nitrati d'origine agricola contribuiscano significativamente all'inquinamento delle acque, la direttiva sui nitrati si applica e obbliga gli Stati membri ad avviare programmi d'azione e ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre la concentrazione di nitrati al fine di evitare il superamento del contenuto di nitrati di 50 mg/l nell'acqua o il rischio di un siffatto superamento. A tal fine, gli Stati membri sono altresì tenuti a uno stretto monitoraggio dello stato delle acque nell'ambito di programmi di sorveglianza, in punti di controllo prescelti, tenendo conto delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili.

L'obbligo imposto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per ridurre il contenuto di nitrati nelle acque sotterranee, come previste dalla direttiva sui nitrati, è chiaro, preciso ed incondizionato e può, pertanto, essere invocato direttamente da un singolo contro gli Stati membri.

²¹⁹ | Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU 1991, L 375, pag. 1).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha quindi statuito che, laddove l'attività agricola contribuisca significativamente all'inquinamento delle acque sotterranee, le persone fisiche e giuridiche, il cui uso legittimo delle proprie fonti d'acqua sia pregiudicato, devono poter esigere dalle autorità nazionali la modifica di un programma d'azione esistente ovvero l'adozione di altre misure previste dalla direttiva sui nitrati quando, in assenza di tali misure, il contenuto di nitrati nelle acque sotterranee superi o rischi di superare il valore di 50 mg/l.

3. Direttiva «habitat»

Nella sua sentenza *Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola* (C-674/17, [EU:C:2019:851](#)), pronunciata il 10 ottobre 2019 e vertente sull'interpretazione della direttiva 92/43 del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche²²⁰ (in prosieguo: la «direttiva "habitat"»), la Seconda Sezione della Corte precisa l'insieme delle condizioni cui è subordinata l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure che derogano al divieto di uccisione deliberata di esemplari di specie che beneficiano di una rigorosa tutela²²¹, nella specie il lupo (*canis lupus*).

Con due decisioni del 18 dicembre 2015 l'Agenzia finlandese per la fauna selvatica ha autorizzato l'abbattimento di sette lupi nella regione della Savonia settentrionale tra il 23 gennaio e il 21 febbraio 2016. L'obiettivo principale era di prevenire l'abbattimento illegale, vale a dire il bracconaggio. Chiamata a pronunciarsi in sede di impugnazione sui ricorsi proposti da un'associazione finlandese per la tutela dell'ambiente avverso tali decisioni, la Corte amministrativa suprema della Finlandia chiede alla Corte, essenzialmente, di stabilire se la direttiva «habitat» osti all'adozione di decisioni siffatte.

La Corte risponde che la direttiva «habitat» deve essere interpretata nel senso che osta all'adozione di decisioni siffatte se non soddisfano tutte le condizioni in essa illustrate.

Così, in primo luogo, tali deroghe devono definire in modo chiaro, preciso e documentato gli obiettivi da esse perseguite e devono dimostrare, sulla base di dati scientifici rigorosi, la loro idoneità a raggiungerli. Nel caso di specie, la Corte stabilisce che la lotta al bracconaggio può essere invocata come obiettivo coperto dalla direttiva, ma l'autorizzazione deve realmente far diminuire la caccia illegale, e ciò in una misura tale da esplicare un effetto positivo netto sullo stato di conservazione della popolazione di lupi.

In secondo luogo, deve essere dimostrato, in maniera precisa ed adeguata, che l'obiettivo perseguito non può essere raggiunto attraverso un'altra soluzione valida. A questo proposito, la Corte osserva che la mera esistenza di un'attività illecita quale il bracconaggio o le difficoltà che può incontrare il suo controllo non possono essere a tal fine sufficienti. Occorre, al contrario, privilegiare il controllo rigoroso ed efficace su tale attività illecita.

In terzo luogo, l'articolo 16 della direttiva «habitat» ricorda che il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale costituisce un presupposto necessario per la concessione di tali deroghe. Queste ultime devono così fondarsi su criteri definiti in modo tale da garantire la preservazione a lungo termine dell'andamento e della stabilità sociale della specie interessata. Inoltre, le deroghe devono essere oggetto di una valutazione di detto stato di

220| Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).

221| L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat» prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto, segnatamente, di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale.

conservazione e dell'impatto che possono avere su di esso. Conformemente al principio di precauzione, gli Stati membri devono altresì astenersi dall'adottare o dall'attuare tali deroghe se esistono incertezze quanto al fatto che esse pregiudichino o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente.

In quarto e ultimo luogo, gli Stati membri devono soddisfare le specifiche condizioni definite all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat». Essi devono, anzitutto, fissare un numero limitato e specificato di esemplari oggetto di deroga, così da evitare ogni rischio di impatto negativo significativo sulla struttura della popolazione interessata. Inoltre, essi devono definire su base selettiva e in misura limitata tali esemplari, il che può implicare un'identificazione individuale. Infine, essi devono controllare che sia l'adozione sia l'applicazione di dette deroghe siano sottoposte a un controllo efficace effettuato tempestivamente.

4. Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Due sentenze meritano di essere segnalate in tale ambito. Nella sentenza **Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien)** (C-261/18, [EU:C:2019:955](#)), pronunciata il 12 novembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha condannato l'Irlanda a sanzioni pecuniarie per non aver dato alcun seguito concreto alla sentenza del 3 luglio 2008, *Commissione/Irlanda*²²², nella quale la Corte aveva constatato una violazione della direttiva 85/337²²³ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tale sentenza è stata presentata nella rubrica V.1.1 «Ricorso per inadempimento».

Con sentenza **Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen** (C-411/17, [EU:C:2019:622](#)), pronunciata il 29 luglio 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, si è espressa in merito all'interpretazione della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2011/92, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati²²⁴. Questa sentenza s'inserisce nel contesto di una controversia che contrappone due associazioni, Inter-Environnement Wallonie ASBL e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, il cui oggetto sociale è la tutela dell'ambiente e delle condizioni di vita, al Consiglio dei Ministri (Belgio), relativamente alla legge mediante la quale il Regno del Belgio, da un lato, ha previsto la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell'attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non più in funzione e, dall'altro, ha rinviato di dieci anni il termine inizialmente previsto per la disattivazione e la cessazione della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare in attività. Tali associazioni contestano essenzialmente alle autorità belghe di aver adottato la legge di cui trattasi senza rispettare i requisiti di valutazione preliminare imposti dalle direttive summenzionate.

In tale contesto, la Corte ha stabilito che le misure controverse relative al prolungamento della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare costituiscono un «progetto» ai sensi delle direttive 2011/92 e 92/43, in quanto implicano necessariamente lavori di ampia portata che modificano la realtà fisica dei siti interessati. In linea di principio, il progetto stesso deve essere sottoposto a una valutazione dell'impatto ambientale e della sua incidenza sui siti protetti interessati, prima dell'adozione di dette misure. La circostanza

222| Sentenza della Corte del 3 luglio 2008, **Commissione/Irlanda** (C-215/06, [EU:C:2008:380](#)).

223| Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40).

224| Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

che l'attuazione di queste ultime implichi l'adozione di atti successivi, come il rilascio, per una delle centrali interessate, di una nuova autorizzazione individuale di produzione di energia elettrica a fini industriali, non è, al riguardo, determinante. I lavori inscindibilmente connessi alle suddette misure devono essere parimenti sottoposti a una simile valutazione prima dell'adozione di queste medesime misure, qualora la loro natura e i loro potenziali effetti sull'ambiente e sui siti protetti siano sufficientemente individuabili in tale fase.

In forza della direttiva 2011/92 uno Stato membro è autorizzato a esentare un siffatto progetto da una valutazione dell'impatto ambientale al fine di garantire la sicurezza del suo approvvigionamento di energia elettrica solo nel caso in cui esso dimostri, segnatamente, che il rischio per la sicurezza di tale approvvigionamento è ragionevolmente probabile e che il progetto in questione presenta un carattere di urgenza tale da giustificare l'assenza di una simile valutazione. Detta possibilità di esenzione, tuttavia, non fa venir meno l'obbligo di valutazione ambientale collegato a progetti che, come quello controverso nel procedimento principale, hanno un impatto transfrontaliero.

Inoltre, se l'obiettivo di garantire sempre la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di uno Stato membro costituisce un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi della direttiva 92/43, che giustifica la realizzazione del progetto malgrado una valutazione negativa e in mancanza di soluzioni alternative, diverso è tuttavia il caso in cui nel sito protetto sul quale può incidere un progetto si trovino un tipo di habitat naturale o una specie prioritari. In un tal caso, soltanto la necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell'approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato è tale da costituire un motivo di sicurezza pubblica ai sensi della direttiva di cui trattasi e può integrare una giustificazione siffatta. Infine, la Corte ha stabilito che un giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti di misure, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che siano state adottate in violazione degli obblighi sanciti dalle direttive 2011/92 e 92/43, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell'approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell'ambito del mercato interno. Detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità.

5. Energia da fonti rinnovabili

Nella sua sentenza del 24 ottobre 2019, **Prato Nevoso Termo Energy** (C-212/18, [EU:C:2019:898](#)), la Corte ha confermato che *la normativa italiana che disciplina l'autorizzazione dell'utilizzo di bioliquidi ottenuti mediante trattamento di oli vegetali esausti come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia non è, in linea di principio, contraria né alla direttiva 2008/98²²⁵ relativa ai rifiuti, né alla direttiva 2009/28²²⁶ sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*

Nel caso di specie, la Prato Nevoso Termo Energy Srl (in prosieguo: la «società Prato Nevoso»), che gestisce una centrale di produzione di energia termica ed elettrica, ha chiesto alla provincia di Cuneo (Italia) l'autorizzazione a sostituire, come fonte di alimentazione della propria centrale, il metano con un bioliquido, nella fattispecie un olio vegetale derivato dalla raccolta e dal trattamento chimico di oli di frittura esausti. L'autorità nazionale

225| Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

226| Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (GU 2015, L 239, pag. 1).

competente ha respinto tale istanza, conformemente alla legislazione italiana applicabile, per la ragione che detto olio vegetale non figura nell'elenco nazionale contenente le categorie di combustibili derivanti dalla biomassa che possono essere utilizzati in un impianto che produce emissioni in atmosfera senza dover rispettare le norme in materia di recupero energetico di rifiuti. Dalla normativa italiana consegue quindi che il bioliquido derivato dal trattamento chimico di oli di frittura esausti debba essere considerato un rifiuto e non un combustibile. Il giudice del rinvio, adito con un ricorso proposto dalla società Prato Nevoso contro tale provvedimento di rigetto, ha chiesto in via pregiudiziale se una simile normativa nazionale sia compatibile con le disposizioni delle citate direttive.

Basandosi, in particolare, sulla sentenza *Tallinna Vesj*²²⁷ del 28 marzo 2019, la Corte ha constatato che la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro assoggetti l'utilizzo come combustibile di un bioliquido derivato da rifiuti alla normativa in materia di recupero energetico di rifiuti, per la ragione che esso non rientra in nessuna delle categorie inserite nell'elenco nazionale dei combustibili autorizzati in un impianto che produce emissioni in atmosfera. Secondo la Corte, tale constatazione non è inficiata dalle disposizioni relative alle procedure nazionali di autorizzazione previste dalla direttiva 2009/28, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dal momento che queste ultime non riguardano le procedure regolamentari di adozione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

La Corte ha tuttavia rilevato che, in una simile fattispecie, occorre esaminare se le autorità nazionali abbiano potuto concludere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che il bioliquido in questione doveva essere considerato un rifiuto. Riferendosi agli obiettivi della direttiva 2008/98, nonché alla propria facoltà di fornire al giudice del rinvio ogni indicazione utile a risolvere la controversia di cui è investito, la Corte ha ricordato che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 prevede che taluni rifiuti cessino di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero o di riciclaggio e soddisfino criteri specifici che gli Stati membri devono elaborare conformemente a diverse condizioni, tra le quali «l'assenza di impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana». Alla luce degli argomenti dedotti dal governo italiano, la Corte ha rilevato che l'esistenza di un certo grado di incertezza scientifica relativa ai rischi ambientali associati alla cessazione della qualifica di rifiuto di una sostanza, quale il bioliquido di cui trattasi, può indurre uno Stato membro a decidere di non includere tale sostanza nell'elenco dei combustibili autorizzati in un impianto che produce emissioni in atmosfera. Infatti, conformemente al principio di precauzione sancito all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se la valutazione dei migliori dati scientifici disponibili lascia persistere un'incertezza in ordine alla questione se l'utilizzo, in circostanze precise, di una sostanza ottenuta dal recupero di rifiuti sia privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana, lo Stato membro deve astenersi dal prevedere criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di tale sostanza o la possibilità di adottare una decisione individuale che accerti tale cessazione.

XIX. Energia

Due sentenze meritano di essere menzionate in tale rubrica. La prima è la sentenza del 5 dicembre 2019, *EVN Bulgaria Toplofikatsia e Toplofikatsia Sofia* (C-708/17 e C-725/17, [EU:C:2019:1049](#)), nella quale la Corte si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale in materia di fornitura di energia termica²²⁸.

227| Sentenza della Corte del 28 marzo 2019, *Tallinna Vesj* (C-60/18, [EU:C:2019:264](#)).

228| Tale sentenza è presentata nella rubrica XVII «Tutela dei consumatori».

La seconda è la sentenza **GRDF** (C-236/18, [EU:C:2019:1120](#)), pronunciata il 19 dicembre 2019, nella quale la Corte si è espressa relativamente alla *portata temporale del potere decisionale conferito alle autorità nazionali di regolamentazione, nell'ambito del loro compito di risoluzione delle controversie sul mercato del gas naturale, dall'articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73 relativa al mercato interno del gas naturale*²²⁹.

All'origine della causa in parola vi è una controversia fra due fornitori di gas naturale e la GRDF, il gestore del sistema di distribuzione di gas naturale in Francia, e vertente sulla validità di una clausola inclusa nei rispettivi contratti di trasporto del gas naturale sulla rete di distribuzione, conclusi nel 2005 e nel 2008. In forza di tale clausola, i fornitori erano tenuti a riscuotere, nell'ambito dei contratti conclusi con i clienti finali, gli importi dovuti a titolo di tariffa dei servizi di distribuzione della GRDF e a versarli a quest'ultima, anche nel caso in cui i clienti finali non li avessero pagati. Nel 2014, una decisione dell'organo per la risoluzione delle controversie e le sanzioni della Commission de régulation de l'énergie (Commissione di regolamentazione dell'energia; in prosieguo: la «CRE») ha constatato l'incompatibilità dei contratti in questione con la direttiva 2009/73 a partire dalla data della loro conclusione. Poiché suddetta decisione è stata confermata in appello, la GRDF ha adito la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), che ha deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di stabilire, in sostanza, se la direttiva 2009/73 ostasse a che una decisione di un'autorità di regolamentazione producesse effetti prima dell'insorgere della controversia fra le parti.

La Corte ha dichiarato che la menzionata direttiva non osta a che un'autorità di regolamentazione, che agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie, adotti una decisione la quale impone al gestore della rete di rendere un contratto di trasporto di gas naturale concluso con un fornitore conforme al diritto dell'Unione per l'intero periodo contrattuale, ivi incluso quindi il periodo precedente all'insorgenza della controversia fra le parti. A tale riguardo, la Corte ha innanzitutto rilevato che l'articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73 non precisa quali siano gli effetti nel tempo delle decisioni dell'autorità di regolamentazione che agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie. Interpretando, poi, suddetta disposizione alla luce dell'obiettivo e del contesto della direttiva 2009/73, la Corte fa presente che, in forza dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, l'autorità di regolamentazione ha il compito garantire che i gestori di rete ottemperino agli obblighi ad essi incombenti, fra cui quello di applicare il sistema di accesso dei terzi alla rete obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Ciò comporta l'obbligo, per gli Stati membri, di provvedere affinché l'autorità di regolamentazione sia dotata, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 10, della direttiva 2009/73, del potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale, imponendo loro, se necessario, di modificare le modalità di connessione e di accesso alla rete, comprese le tariffe, in modo che siano proporzionate e applicate in modo non discriminatorio. Orbene, limitare la portata temporale di una decisione dell'autorità di regolamentazione, che agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie, al periodo successivo all'insorgere della controversia fra le parti, sarebbe contrario agli obiettivi della direttiva 2009/73 e nuocerebbe al suo effetto utile.

La Corte ha peraltro dichiarato che siffatta interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73 non è rimessa in discussione né dal principio della certezza del diritto, né dal principio della tutela del legittimo affidamento. Da un lato, infatti, se un giudice nazionale può eccezionalmente essere autorizzato, alle condizioni stabilite dalla Corte, a mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, il giudice del rinvio non ha, nella fattispecie, menzionato elementi concreti idonei a consentire di accertare specifici rischi relativi alla certezza del diritto. D'altro lato, se la GRDF ha fatto valere che i contratti di trasporto in discussione erano stati negoziati sotto l'egida e il controllo della CRE, essa non ha dimostrato che quest'ultima le avesse fornito assicurazioni specifiche quanto alla conformità della clausola controversa, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

229| Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).

XX. Paesi e territori d'oltremare

Nelle sentenze **Commissione/Regno Unito** (C-391/17, [EU:C:2019:919](#)) e **Commissione/Paesi Bassi** (C-395/17, [EU:C:2019:918](#)), pronunciate il 31 ottobre 2019, la Corte ha dichiarato che *il Regno Unito e il Regno dei Paesi Bassi sono venuti meno agli obblighi a essi incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE*, non avendo compensato la perdita di risorse proprie derivante del rilascio irregolare, alla luce delle decisioni relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea/Comunità europea²³⁰ (in prosieguo: le «decisioni PTOM»), rispettivamente, da parte delle autorità di Anguilla, di certificati di esportazione EXP per quanto riguarda importazioni di alluminio da tale PTOM nel periodo 1999/2000, e, da parte delle autorità di Curaçao e di Aruba, di certificati di circolazione delle merci EUR.1 per quanto riguarda importazioni di latte in polvere e di riso da Curaçao nel periodo 1997/2000 e importazioni di semola e di semolino da Aruba nel periodo 2002/2003.

Per quanto riguarda gli PTOM, gli Stati membri hanno convenuto, in forza del Trattato CE, di associare all'Unione i paesi e territori non europei che intrattengono relazioni particolari con determinati Stati membri, tra cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno dei Paesi Bassi. In forza del trattato, gli PTOM interessati sono quindi oggetto di uno speciale regime di associazione definito dal medesimo. Questo speciale regime implica, in particolare, che le importazioni originarie degli PTOM beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, di un'esenzione totale dai dazi doganali. Tale esenzione è precisata dalle decisioni in questione, nel senso che i prodotti originari degli PTOM nonché, a determinate condizioni, i prodotti non originari degli PTOM che si trovano in libera pratica in uno PTOM e sono riesportati tal quali verso l'Unione sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. Dalle decisioni PTOM emerge inoltre che sia gli Stati membri sia le autorità competenti degli PTOM sono, insieme alla Commissione, coinvolti nelle azioni condotte dall'Unione nell'ambito delle stesse decisioni.

La prova dell'osservanza delle disposizioni relative alla suddetta esenzione è fornita da un certificato rilasciato dalle autorità doganali dello PTOM di esportazione. Tale certificato può essere controllato *a posteriori* dalle autorità doganali dello Stato di importazione. Orbene, le relative controversie sono sottoposte a un comitato presieduto da un rappresentante della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri, senza che le autorità locali dello PTOM di esportazione vi partecipino.

Nella causa C-391/17, una società con sede ad Anguilla aveva istituito un sistema di trasbordo, nel corso del 1998, nell'ambito del quale importazioni di alluminio da paesi terzi venivano dichiarate in dogana ad Anguilla e successivamente trasportate verso l'Unione. Le autorità di Anguilla avevano rilasciato certificati di esportazione per la riesportazione in questione, concedendo al contempo agli importatori dell'Unione un aiuto al trasporto.

Nella causa C-395/17, erano stati importati in Germania, tra il 1997 e il 2000, latte in polvere e riso da Curaçao. Inoltre, erano stati importati nei Paesi Bassi, nel 2002 e 2003, semola e semolino da Aruba. Le autorità di Curaçao e di Aruba avevano rilasciato certificati di circolazione delle merci per i prodotti in questione, sebbene essi non soddisfacessero le condizioni richieste per essere considerati prodotti originari di tali PTOM, rientranti nell'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Nelle due cause erano state svolte indagini, a seguito delle quali la Commissione ha adottato decisioni che, dopo aver constatato l'irregolarità dei certificati esaminati, stabilivano che occorreva non contabilizzare *a posteriori* i dazi doganali relativi alle importazioni realizzate dietro presentazione dei medesimi certificati.

230| Decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU 1991, L 263, pag. 1), e decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU 2001, L 314, pag. 1).

Sulla base di tali decisioni, gli Stati membri di importazione dei prodotti interessati provenienti da Anguilla, da Curaçao e da Aruba si sono astenuti dal contabilizzare *a posteriori* i suddetti dazi. La Commissione, di conseguenza, aveva chiesto al Regno Unito e al Regno dei Paesi Bassi di compensare la perdita delle risorse proprie dell'Unione derivante dall'emissione dei certificati di cui trattasi. Poiché tali Stati membri hanno negato qualsiasi responsabilità al riguardo, la Commissione ha deciso di presentare ricorsi per inadempimento nei loro confronti.

La Corte ha esaminato i ricorsi in questione alla luce del principio di leale cooperazione, quale sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

In primo luogo, la Corte ha ricordato che, in forza dell'articolo 198, primo comma, TFUE, i due Stati membri interessati figurano tra quelli che mantengono relazioni particolari con gli PTOM e che lo speciale regime di associazione si fondava, all'epoca dei rilasci dei certificati in questione, su tali relazioni particolari. Queste ultime sono caratterizzate dal fatto che i suddetti PTOM non sono Stati indipendenti, ma dipendono da uno Stato membro, il quale ne assicura in particolare la rappresentanza sul piano internazionale. Conformemente all'articolo succitato, dell'applicazione dello speciale regime di associazione beneficiano solo paesi e territori che mantengono relazioni particolari con lo Stato membro interessato, il quale ha chiesto che fosse reso loro applicabile lo speciale regime di associazione.

La Corte ha constatato poi che il rilascio dei certificati contestati era disciplinato dalle decisioni PTOM e, pertanto, dal diritto dell'Unione, e che le autorità degli PTOM erano dunque tenute a rispettare i requisiti contenuti nelle medesime decisioni. Orbene, le procedure previste dalle decisioni in questione per comporre le controversie o i problemi in tale contesto rispecchiano il carattere centrale che rivestono, per il regime di associazione, le relazioni particolari tra lo PTOM interessato e lo Stato membro da cui esso dipende. Tali relazioni particolari sono idonee a far sorgere una responsabilità specifica dello Stato membro nei confronti dell'Unione allorché le autorità degli PTOM rilasciano certificati in violazione delle decisioni in parola. La Corte ha precisato che il carattere preferenziale e derogatorio del regime doganale di cui beneficiano i prodotti in questione nelle due cause implica che l'obbligo per gli Stati membri, discendente dal principio di lealtà, di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto dell'Unione si impone con particolare rigore nelle presenti cause. Da ciò la Corte ha concluso che i due Stati membri interessati sono responsabili, nei confronti dell'Unione, di qualsiasi errore commesso dalle autorità dei loro PTOM, nell'ambito del rilascio dei certificati in questione.

Infine, la Corte ha rilevato che, poiché un simile rilascio in violazione delle decisioni PTOM impedisce allo Stato membro di importazione di riscuotere i dazi doganali che esso avrebbe dovuto percepire in assenza dei suddetti certificati, la perdita di risorse proprie che ne deriva costituisce la conseguenza illecita di una violazione del diritto dell'Unione. Tale conseguenza obbliga lo Stato membro responsabile nei confronti dell'Unione del rilascio irregolare di certificati a compensare detta perdita. L'obbligo di compensazione è solo un'espressione particolare dell'obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione, secondo il quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie al fine di porre rimedio a una violazione del diritto dell'Unione e a eliminarne le conseguenze illecite. Tale perdita deve essere maggiorata degli interessi di mora, calcolati dalla data in cui la Commissione ha chiesto la compensazione delle perdite, atteso che la sola compensazione dell'importo dei dazi doganali che non hanno potuto essere riscossi non può essere sufficiente a eliminare le conseguenze illecite di un rilascio irregolare dei certificati in questione.

XXI. Accordi internazionali

Nel parere sull'**Accordo ECG UE-Canada** (Parere 1/17, [EU:C:2019:341](#)), emesso in Seduta Plenaria il 30 aprile 2019, la Corte ha dichiarato *compatibile con il diritto primario dell'Unione europea la sezione F del capo 8 dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, inteso all'istituzione di una procedura di risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra gli investitori e gli Stati* (in prosieguo: la «procedura ISDS»). Tale procedura prevede, segnatamente, la costituzione di un tribunale e di un tribunale d'appello, nonché, nel lungo termine, di un tribunale multilaterale degli investimenti.

La Corte ha ricordato, anzitutto, che un accordo internazionale poteva essere compatibile con il diritto dell'Unione solo a condizione di non ledere l'autonomia dell'ordinamento giuridico della stessa. Quest'autonomia, che esiste nei confronti sia del diritto degli Stati membri, sia del diritto internazionale, deriva dalle caratteristiche essenziali dell'Unione e del suo diritto, e consiste pertanto nella circostanza che l'Unione è dotata di un quadro costituzionale che le è proprio.

La Corte ha constatato, anzitutto, che la procedura ISDS prevista si collocava all'esterno del sistema giurisdizionale dell'Unione. Infatti, il giudice previsto dal CETA è distinto dagli organi giurisdizionali interni del Canada, dell'Unione e degli Stati membri di quest'ultima. Pertanto, essa ha dichiarato il diritto dell'Unione non osta a che il CETA preveda l'istituzione di tribunali, né a che esso attribuisca loro la competenza a interpretare e applicare le disposizioni dell'accordo. Viceversa, tali tribunali non possono essere legittimati a interpretare o ad applicare le disposizioni del diritto dell'Unione diverse da quelle del CETA, o a pronunciare sentenze che possano avere l'effetto di impedire alle istituzioni dell'Unione di funzionare conformemente al quadro costituzionale di quest'ultima.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato, per un verso, che il CETA non attribuisce ai tribunali previsti nessuna competenza in materia di interpretazione o applicazione del diritto dell'Unione diversa da quella concernente le disposizioni di detto accordo. Per quanto riguarda, per altro verso, l'assenza di effetti sul funzionamento delle istituzioni dell'Unione conformemente al quadro costituzionale di quest'ultima, la Corte ha ritenuto che la competenza dei tribunali previsti lederebbe l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione qualora fosse strutturata in modo tale che detti tribunali, nel quadro delle loro valutazioni su restrizioni della libertà di impresa oggetto di una domanda, possano porre in discussione il livello di tutela di un interesse pubblico che abbia motivato l'introduzione di siffatte restrizioni da parte dell'Unione nei confronti di tutti gli operatori. Orbene, si evince dal CETA che il potere di valutazione dei tribunali previsti non si spinge sino a consentire loro di rimettere in discussione il livello di tutela di un interesse pubblico, definito dall'Unione in esito a un processo democratico. Di conseguenza, la Corte ha concluso che il capo 8, sezione F, del CETA non lede l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Quanto alla compatibilità della procedura ISDS con il principio generale di parità di trattamento, la domanda di parere evocava un trattamento differenziato derivante dall'impossibilità, per le imprese e le persone fisiche degli Stati membri che investono nell'Unione, di contestare misure dell'Unione dinanzi ai tribunali previsti dal CETA, mentre i soggetti canadesi che investono nell'Unione potranno, da parte loro, contestare tali misure dinanzi a detti tribunali. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che l'uguaglianza davanti alla legge, sancita all'articolo 20 della Carta, non prevede nessuna limitazione espressa del suo campo d'applicazione e pertanto si applica a tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, come quelle che rientrano nel campo d'applicazione di un accordo internazionale concluso da quest'ultima. Inoltre, questo diritto fondamentale si estende a tutte le persone la cui situazione sia disciplinata dal diritto dell'Unione, indipendentemente dalla loro origine. L'uguaglianza davanti alla legge consacra il principio della parità di trattamento, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differente. Tuttavia, la Corte ha constatato che le imprese

e le persone fisiche canadesi che investono nell'Unione non si trovano in una situazione paragonabile a quella delle imprese e delle persone fisiche degli Stati membri che investono nell'Unione, sebbene il trattamento differenziato evocato nella domanda di parere non costituisca una discriminazione.

Per quanto riguarda la compatibilità della procedura ISDS con il diritto di accesso a un giudice indipendente, la Corte ha ricordato, anzitutto, che l'Unione è soggetta alle disposizioni dell'articolo 47, secondo e terzo comma, della Carta, il quale sancisce detto diritto. In tal senso, benché il Canada non sia certamente vincolato dalle garanzie offerte dalla Carta, l'Unione tuttavia lo è e pertanto non può concludere un accordo che istituisca tribunali competenti a pronunciare sentenze obbligatorie nei confronti dell'Unione e a trattare controversie promosse dinanzi a essi da cittadini dell'Unione senza che siano offerte dette garanzie. La Corte ha poi rilevato che la realizzazione di una procedura esterna ai sistemi giurisdizionali delle parti ha lo scopo di garantire che la fiducia degli investitori stranieri si estenda all'organo competente ad accertare violazioni, da parte dello Stato che ospiterà i loro investimenti, delle sezioni C e D di detto capo 8 del CETA. Di conseguenza, l'indipendenza dei tribunali previsti e l'accesso a detti giudici per gli investitori stranieri risultano indissolubilmente collegati allo scopo del commercio libero ed equo enunciato nell'articolo 3, paragrafo 5, TUE e perseguito dal CETA. Per quanto riguarda l'accessibilità ai tribunali previsti, la Corte ha osservato che, in assenza di un regime diretto a garantire l'accessibilità economica dei tribunali alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese, la procedura ISDS rischia, in pratica, di essere accessibile ai soli investitori che dispongano di rilevanti risorse economiche. Essa ha poi rilevato che il CETA non comporta alcun impegno in base al quale un regime, che garantisca il livello di accessibilità richiesto dall'articolo 47 della Carta, sarà posto in essere sin dall'istituzione di tali tribunali. Per contro, la dichiarazione n. 36, la quale costituisce parte integrante del contesto in cui il Consiglio adotta la decisione di autorizzare la firma del CETA a nome dell'Unione, prevede che la Commissione e il Consiglio si impegnino ad assicurare l'accessibilità dei tribunali previsti alle piccole e medie imprese. La Corte ha ritenuto che tale impegno fosse sufficiente per concludere nel senso che il CETA è compatibile con il principio di accessibilità dei tribunali.

Infine, la Corte ha constatato che il CETA presentava garanzie sufficienti che i tribunali previsti avrebbero soddisfatto il requisito dell'indipendenza, e ciò tanto nel suo aspetto esterno, che presuppone che i tribunali in questione esercitino le loro funzioni in piena autonomia, quanto nel suo aspetto interno, che mira all'equidistanza dei suoi membri rispetto alle parti della controversia, nonché all'assenza di qualunque interesse personale di detti membri nella decisione di detta controversia.

XXII. Funzione pubblica europea

Nella sentenza *Spagna/Parlamento* (C-377/16, [EU:C:2019:249](#)), pronunciata il 26 marzo 2019, la Grande Sezione della Corte ha annullato, nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, un invito a manifestazione d'interesse pubblicato dal Parlamento europeo per l'assunzione di agenti contrattuali ai fini dello svolgimento di mansioni di autista, il quale aveva limitato la scelta della «lingua 2» della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca e imposto di scegliere tra queste ultime la lingua di comunicazione ai fini della procedura.

Il 14 aprile 2016 il Parlamento europeo aveva pubblicato un invito a manifestazione d'interesse al fine di costituire una base di dati di candidati idonei ad essere assunti in qualità di agenti contrattuali per l'esercizio della funzione di autista. Il titolo IV di tale invito stabiliva che l'assunzione in questione era subordinata ad una «conoscenza soddisfacente (...) del francese, dell'inglese o del tedesco» quale «lingua 2». Secondo il Parlamento, tale limitazione rispondeva all'interesse del servizio, in virtù del quale «il personale neoassunto deve essere immediatamente operativo e capace di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano», posto che le tre

lingue suddette sarebbero le più diffusamente utilizzate in detta istituzione. Inoltre, i candidati erano tenuti a presentare le loro candidature utilizzando un modulo di iscrizione elettronica disponibile unicamente in queste tre lingue sul sito Internet dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO).

Per quanto riguarda la limitazione della scelta delle lingue per le comunicazioni tra i candidati e l'EPSO nell'ambito della procedura di selezione in questione, la Corte ha statuito che non si poteva escludere che dei candidati fossero stati privati della possibilità di utilizzare la lingua ufficiale di loro scelta per presentare le loro candidature, e fossero stati perciò assoggettati ad una disparità di trattamento fondata sulla lingua. In tale contesto, la Corte ha segnatamente ricordato che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 1/58²³¹, i testi diretti alle istituzioni dell'Unione da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali, contemplate dall'articolo 1 del medesimo regolamento. Tale diritto di scegliere, tra le lingue ufficiali dell'Unione, la lingua da utilizzare negli scambi con le istituzioni ha un rilievo fondamentale, in quanto componente essenziale del rispetto della diversità linguistica dell'Unione, la cui importanza viene ricordata all'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE, nonché all'articolo 22 della Carta. Nondimeno, nel quadro specifico delle procedure di selezione del personale dell'Unione, le istituzioni possono prevedere delle limitazioni relative all'uso delle lingue ufficiali, purché tali limitazioni siano, in conformità dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), come applicato agli agenti contrattuali a norma dell'articolo 80, paragrafo 4, del regime applicabile agli altri agenti (RAA)²³², oggettivamente e ragionevolmente giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale e proporzionate alla finalità perseguita. Orbene, nel caso di specie, il Parlamento europeo non ha fornito alcun motivo idoneo a dimostrare l'esistenza di un siffatto obiettivo legittimo di interesse generale tale da giustificare la limitazione delle lingue di comunicazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca.

Quanto alla questione della limitazione della scelta della «lingua 2» a tali lingue ai fini della procedura di selezione stessa, la Corte ha constatato che i candidati le cui conoscenze linguistiche non permettevano di soddisfare il requisito suddetto sono stati privati della possibilità di partecipare a tale procedura di selezione, e ciò quand'anche essi disponessero di una conoscenza soddisfacente, alla luce delle condizioni dettate dall'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA, di almeno due lingue ufficiali dell'Unione. Tale limitazione è idonea a costituire una disparità di trattamento fondata sulla lingua. Orbene, benché l'interesse del servizio possa rendere necessario quale obiettivo legittimo di interesse generale, che le persone assunte dispongano di conoscenze linguistiche specifiche, spetta all'istituzione che limita il regime linguistico di una procedura di selezione, la quale dispone al riguardo di un ampio margine discrezionale, dimostrare che una siffatta limitazione è capace di soddisfare reali esigenze attinenti alle funzioni da svolgere, tenendo presente che tale limitazione deve essere proporzionata all'interesse suddetto e fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che consentano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione imposta e ai giudici dell'Unione di verificarne la legittimità.

Nel caso di specie, la Corte ha concluso che le motivazioni addotte nel titolo IV dell'invito a manifestazione d'interesse non erano sufficienti, di per sé sole, a dimostrare che le mansioni di autista presso il Parlamento europeo richiedevano concretamente la conoscenza di una delle tre lingue in questione, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell'Unione. Inoltre, posto che il Parlamento europeo non ha adottato, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 1/58, regole interne riguardanti le modalità di applicazione del proprio

231| Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1).

232| Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).

regime linguistico, non si può affermare, senza tener conto delle funzioni che le persone assunte saranno concretamente chiamate ad esercitare, che le tre lingue in questione siano, necessariamente, le lingue più utili per tutte le funzioni nell'ambito di tale istituzione. Quanto alla circostanza che la descrizione delle mansioni che gli autisti assunti avrebbero dovuto esercitare indicava che costoro avrebbero svolto la parte essenziale dei loro compiti a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, ossia tre città situate in Stati membri che annoverano tra le loro lingue ufficiali le lingue francese o tedesca, la Corte ha statuito che essa non era sufficiente per giustificare la limitazione in questione. Infatti, il Parlamento non ha dimostrato che la limitazione a ciascuna delle lingue designate come «lingua 2» della procedura di selezione fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata alla luce delle specificità funzionali dei posti da coprire e per quale motivo, per contro, tale scelta non potesse cadere su altre lingue ufficiali eventualmente idonee ad essere pertinenti per tali posti.

Infine, per quanto riguarda le conseguenze dell'annullamento dell'invito a manifestazione d'interesse, la Corte ha annullato la base di dati costituita a questo scopo. Essa ha affermato che i candidati che erano stati iscritti in questa base di dati non avevano beneficiato di alcuna garanzia di assunzione e che pertanto la semplice iscrizione dei candidati in questa base di dati non era idonea a creare un legittimo affidamento che imponesse di mantenere in vigore gli effetti dell'invito a manifestazione d'interesse annullato. Per contro, l'annullamento non ha avuto effetti su eventuali assunzioni già effettuate.

Nella sentenza **Commissione/Italia** (C-621/16 P, [EU:C:2019:251](#)), emessa il 26 marzo 2019, la Corte ha confermato, in sede di impugnazione, *la sentenza del Tribunale²³³ che aveva annullato, sulla base degli articoli 1 quinquies e 28 dello Statuto, dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato III di tale statuto e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1/58 del Consiglio, due bandi di concorsi generali dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori. Tali bandi limitavano la scelta della seconda lingua della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca e imponevano di scegliere tra queste tre lingue la lingua utilizzabile nelle comunicazioni con l'EPSO.*

Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità dei ricorsi in primo grado, la Corte ha anzitutto ricordato che il ricorso di annullamento è esperibile avverso tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, in qualsiasi forma, che mirino a produrre effetti giuridici vincolanti. La Corte ha poi affermato che il Tribunale aveva giustamente concluso, tenuto conto della natura giuridica dei bandi di concorso controversi, che questi ultimi costituivano non già atti confermativi o atti meramente esecutivi delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, bensì atti che comportavano «effetti giuridici vincolanti quanto al regime linguistico dei concorsi in questione», e che gli stessi costituivano pertanto atti impugnabili. A questo proposito, la Corte ha precisato che l'organizzazione di un concorso è disciplinata da un bando che ne stabilisce gli elementi essenziali, come le conoscenze linguistiche richieste dalla particolare natura dei posti da coprire, in conformità alle disposizioni dell'allegato III dello Statuto dei funzionari. Tale bando definisce dunque il «quadro normativo» del concorso di cui trattasi in funzione dell'obiettivo fissato dall'autorità che ha il potere di nomina e produce, per questo motivo, effetti giuridici vincolanti. Tale valutazione della natura giuridica dei bandi di concorso era, nel caso di specie, corroborata tanto dal tenore letterale delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, adottate dall'EPSO, quanto da quello degli stessi bandi di concorso controversi.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'esercizio e l'intensità del controllo giurisdizionale operato dal Tribunale, la Corte ha ricordato che le istituzioni dell'Unione devono disporre di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione dei criteri di capacità richiesti dai posti da coprire e, in funzione di tali criteri e nell'interesse del servizio, nella determinazione delle condizioni e delle modalità di organizzazione dei concorsi. Tuttavia, tale potere discrezionale incontra i limiti imperativi fissati dall'articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, il quale vieta qualsiasi discriminazione fondata

233| Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, **Italia/Commissione** (T-353/14 e T-17/15, [EU:T:2016:495](#)).

sulla lingua e prevede che le differenze di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possano essere ammesse soltanto se una limitazione siffatta sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio. Inoltre, qualsiasi condizione attinente a conoscenze linguistiche specifiche deve fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione e ai giudici dell'Unione di verificarne la legittimità.

Posto che la legittimità della limitazione dipende dal carattere giustificato e proporzionato di quest'ultima, il Tribunale era legittimato a procedere, nel caso di specie, a un esame concreto, segnatamente, della questione se i bandi di concorso controversi, le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali e gli elementi di prova forniti dalla Commissione contenessero «indicazioni concrete» idonee a comprovare, in maniera oggettiva, l'esistenza di un interesse del servizio tale da giustificare la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso. Infatti, il Tribunale deve non soltanto verificare l'esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche accertare se tali elementi costituiscano l'insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a suffragare le conclusioni che ne vengono tratte.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, la limitazione della scelta delle lingue di comunicazione tra i candidati e l'EPSO, la Corte ha statuito che il ragionamento seguito dal Tribunale, secondo cui il regolamento n. 1/58 disciplinava qualsiasi limitazione delle lingue ufficiali imposte per le comunicazioni tra l'EPSO e i candidati ai concorsi, era erroneo. Indubbiamente, nella sentenza *Italia/Commissione* (C-566/10 P)²³⁴, è stato statuito che, in assenza di norme regolamentari speciali applicabili ai funzionari e agli agenti nei regolamenti interni delle istituzioni interessate dai bandi di concorso controversi in tale causa, i rapporti tra tali istituzioni e i loro funzionari e agenti non sono totalmente esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1/58. Tuttavia, tale precisazione non riguarda le lingue di comunicazione tra l'EPSO e i candidati, bensì le lingue di *pubblicazione* dei suddetti bandi di concorso. Pertanto, nell'ambito delle procedure di selezione del personale dell'Unione, eventuali differenze di trattamento per quanto riguarda il regime linguistico dei concorsi possono essere ammesse in applicazione dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha statuito che il Tribunale aveva giustamente concluso che le ragioni addotte per giustificare la scelta delle lingue di comunicazione non erano idonee a legittimare, ai sensi dell'articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto, la limitazione della scelta delle lingue di comunicazione con l'EPSO, stante il fatto che i bandi di concorso controversi non precisavano su quali elementi oggettivamente verificabili si fondasse la suddetta limitazione, la quale doveva essere proporzionata alle reali esigenze del servizio.

Nella sentenza *HK/Commissione* (C-460/18 P, [EU:C:2019:1119](#)), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte *ha annullato la sentenza del Tribunale, del 3 maggio 2018, HK/Commissione*²³⁵ e, *statuendo in via definitiva sulla controversia, ha respinto sia il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente avverso la decisione della Commissione europea con cui quest'ultima gli ha negato il beneficio della pensione di reversibilità quale coniuge superstite di una funzionaria, sia il ricorso proposto da quest'ultimo per il risarcimento dei danni materiali e morali che egli asserisce di aver subito.*

La causa aveva ad oggetto la domanda del ricorrente di poter beneficiare della pensione di reversibilità quale coniuge superstite di una funzionaria della Commissione europea deceduta l'11 aprile 2015, con la quale egli era sposato dal 9 maggio 2014. La coppia conviveva more uxorio già dal 1994. Il ricorrente aveva regolarmente ricevuto denaro dalla sua partner in quanto, a causa di problemi di salute, non poteva lavorare né seguire formazioni.

234| Sentenza della Corte del 27 novembre 2012, *Italia/Commissione* (C-566/10 P, [EU:C:2012:752](#)).

235| T-574/16, non pubblicata, [EU:T:2018:252](#).

La Corte ha anzitutto annullato la sentenza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente, poiché il Tribunale aveva violato il suo obbligo di motivazione. Al riguardo, la Corte ha precisato che dalla motivazione della sentenza impugnata non risultava in modo chiaro e comprensibile il ragionamento del Tribunale riguardo alla determinazione delle persone che potevano beneficiare di una pensione di reversibilità ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dell'allegato VIII dello Statuto, questione rilevante per la comparabilità delle situazioni messe a confronto, ai fini dell'esame della conformità di tale disposizione statutaria al principio generale di non discriminazione.

Considerando che lo stato degli atti consentiva di statuire sulla controversia, la Corte ha in seguito dichiarato che la Commissione aveva potuto legittimamente respingere la domanda del ricorrente, poiché quest'ultimo non soddisfaceva la condizione relativa alla durata minima di un anno di matrimonio con la funzionaria poi deceduta, stabilita all'articolo 17, primo comma, dell'allegato VIII dello Statuto.

La Corte ha rilevato che né l'esclusione dei partner conviventi more uxorio dall'ambito soggettivo di applicazione di detta disposizione, né l'imposizione, in essa, di detta durata minima del matrimonio affinché il partner superstite possa beneficiare della pensione di reversibilità erano manifestamente inadeguate rispetto all'obiettivo della pensione di reversibilità, e che tali condizioni neppure violavano il principio generale di non discriminazione.

Secondo la Corte, il diritto alla pensione di reversibilità non è legato a un eventuale stato di dipendenza economica del coniuge dal coniuge poi deceduto. Tuttavia, il beneficiario di tale pensione deve essere stato unito al funzionario deceduto in un rapporto di diritto civile che ha dato luogo a una serie di diritti e obblighi tra di loro, come il matrimonio o, a determinate condizioni, l'unione non matrimoniale registrata.

La Corte ha precisato che tra tali condizioni figura, in particolare l'esibizione da parte del partner superstite di un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro o da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto, e l'impossibilità della coppia di accedere al matrimonio civile.

In tal senso, la Corte ha dichiarato che un'unione di fatto come quella basata sulla convivenza more uxorio, non essendo, in linea di principio, oggetto di uno status previsto dalla legge, non soddisfaceva le condizioni previste, e che pertanto, riguardo alla pensione di reversibilità, i partner conviventi more uxorio non si trovavano in una situazione equiparabile né a quella dei coniugi, né a quella dei partner che abbiano contratto un'unione registrata nel rispetto delle condizioni richieste per beneficiare di detta pensione.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che per combattere gli abusi o addirittura le frodi, il legislatore dell'Unione disponeva di un margine di discrezionalità nello stabilire il diritto a una pensione di reversibilità, e che la condizione della durata minima del matrimonio di almeno un anno affinché il coniuge superstite riceva la pensione di reversibilità è intesa a garantire l'effettiva sussistenza e stabilità dei rapporti tra le persone interessate.

La Corte ha concluso che il ricorso diretto ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni materiali o morali subiti doveva essere altresì respinto in quanto infondato, poiché la domanda del ricorrente al riguardo era strettamente collegata alla domanda di annullamento, a sua volta respinta in quanto infondata.

C | Attività della cancelleria della Corte di giustizia nel 2019

Di **Marc-André Gaudissart**, Cancelliere aggiunto

Anche se i compiti che le sono affidati sono multipli e vari in ragione, segnatamente, della posizione particolare che occupa nella struttura di un'istituzione giudiziaria multilingue quale la Corte di giustizia dell'Unione europea e del ruolo di collegamento che esercita tra i giudici degli Stati membri e i rappresentanti delle parti, da un lato, e i gabinetti e i servizi dell'istituzione, dall'altro, il compito primario della cancelleria della Corte di giustizia consiste, evidentemente, nel vegliare al corretto svolgimento dei procedimenti e alla rigorosa conservazione dei fascicoli delle cause sottoposte all'organo giurisdizionale, dall'iscrizione del ricorso al ruolo della cancelleria sino alla notifica, alle parti o al giudice proponente, della decisione che conclude la causa. Il numero di cause intentate e definite dalla Corte di giustizia ha, pertanto, un impatto immediato sul carico di lavoro della cancelleria e sulla sua capacità di raccogliere le molteplici sfide che le vengono lanciate, nei settori più vari.

Dato che l'anno trascorso è stato, ancora una volta, caratterizzato da un'attività molto sostenuta, sia sul piano delle cause intentate sia su quello delle cause definite, quanto segue sarà essenzialmente dedicato a una panoramica delle principali tendenze statistiche, e non agli altri compiti assunti dalla cancelleria, anche se questi ultimi hanno assorbito una parte non trascurabile delle sue risorse nel 2019, in particolare nel contesto del rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali o in quello dei lavori e delle riflessioni in corso riguardanti l'attuazione di un sistema integrato di gestione delle cause.

I. Le cause intentate

Allorché si sarebbe potuto ritenere che nel 2018 fosse stato raggiunto un record storico, con non meno di 849 cause intentate in un solo anno, le statistiche hanno nuovamente smentito i pronostici, poiché l'anno trascorso ha visto un nuovo incremento del numero di cause intentate dell'ordine del 14%, con non meno di **966 cause sottoposte alla Corte di giustizia nel 2019**. L'organo giurisdizionale non è mai stato investito di un tale numero di cause! Come nei due anni precedenti, l'incremento è dovuto in gran parte ad un ulteriore aumento del numero di domande di pronuncia pregiudiziale – con 641 domande, queste cause rappresentano infatti i due terzi di tutte le cause intentate nel 2019 e... più del doppio del numero di domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte dieci anni fa (302 domande di pronuncia pregiudiziale nel 2009)! – ma anche a un significativo aumento del numero di impugnazioni. Con 266 cause, le impugnazioni, le impugnazioni su procedimento d'urgenza o le impugnazioni su intervento hanno rappresentato infatti oltre il 27% delle cause intentate nel 2019 (contro poco più del 23% dell'anno precedente). L'aumento è in gran parte attribuibile all'elevato numero di decisioni emesse dal Tribunale nel 2018, connesso, in particolare, all'aumento dell'organico.

Con 35 cause intentate nel 2019 – contro le 57 dell'anno precedente – il numero di ricorsi per inadempimento ha mostrato, dal canto suo, un calo significativo, ma sembra prematuro in questa fase trarre conclusioni da tale constatazione, in quanto la riduzione del numero di tali ricorsi può anche essere attribuibile al particolare contesto istituzionale dell'anno trascorso, segnato, in particolare, dalla scadenza del mandato della Commissione «Juncker» e dalla formazione di una nuova Commissione, che potrebbe adottare un approccio in materia di contenzioso diverso rispetto alla precedente. Infine, l'anno trascorso è stato caratterizzato dall'introduzione

di un ricorso della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dalla presentazione da parte del Parlamento europeo di una richiesta di parere (1/19) basata sull'articolo 218, paragrafo 11, dello stesso trattato e relativa, in particolare, alla compatibilità con i trattati della conclusione, da parte dell'Unione, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

Per quanto riguarda le domande di pronuncia pregiudiziale, si rileverà che, senza eccezioni, i giudici di tutti gli Stati membri si sono rivolti alla Corte durante il 2019. Come nel 2018, la Germania, l'Italia e la Spagna sono sempre in testa alla classifica «geografica» dei rinvii pregiudiziali effettuati nel 2019 – con, rispettivamente, 114, 70 e 64 domande di pronuncia pregiudiziale proposte durante lo scorso anno dai giudici di tali Stati membri –, ma ciò che attirerà soprattutto l'attenzione degli osservatori è il numero di rinvii effettuati da parte dei giudici degli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004, 2007 o 2013, nonché il numero relativamente elevato di domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dal Regno Unito (18), nonostante la decisione presa da tale Stato membro di lasciare l'Unione europea.

Con, rispettivamente, 49 e 39 domande di pronuncia pregiudiziale proposte nel 2019, la Romania e la Polonia occupano infatti il quarto e il quinto posto della classifica geografica dei rinvii pregiudiziali – davanti a Stati fondatori quali il Belgio, la Francia o i Paesi Bassi (i cui giudici si sono rivolti alla Corte, rispettivamente, 38, 32 e 28 volte nel 2019) –, mentre il numero di domande provenienti dai giudici bulgari (24 domande), croati (10 domande), lettoni (12 domande), slovacchi, (10 domande), o sloveni (5 domande), ha anch'esso conosciuto un sensibile aumento. Questa evoluzione testimonia innegabilmente la vitalità del dialogo instaurato dalla Corte di giustizia con i giudici di tutti gli Stati membri, sebbene tale dialogo sia talvolta alimentato da preoccupazioni latenti, poiché alcune delle questioni sottoposte alla Corte riguardano materie molto delicate, quali il rispetto negli Stati membri delle norme e dei principi essenziali dello Stato di diritto che disciplinano, segnatamente, le modalità di nomina dei giudici o l'età del loro pensionamento, l'esistenza di procedure disciplinari indipendenti e imparziali o la concessione di garanzie minime ai richiedenti asilo o ai beneficiari di protezione internazionale.

Per il resto, le cause promosse dinanzi alla Corte nel 2019 – in via pregiudiziale, o nel contesto di ricorsi diretti o di impugnazioni – hanno riguardato una gamma molto ampia di settori, riflettendo la ricchezza e la diversità delle materie disciplinate dal diritto dell'Unione, dalla concessione obbligatoria di periodi minimi di riposo e di una retribuzione equivalente ai lavoratori di sesso maschile e femminile che si trovano in una situazione paragonabile, alla compensazione pecuniaria per i passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione o di ritardo eccessivo di un volo, alla necessità di garantire al pubblico un'adeguata informazione al momento dell'immissione sul mercato di determinati prodotti fitosanitari o ancora di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'esatta composizione o origine geografica dei prodotti alimentari che acquistano. Come nel 2018, il primato è tuttavia sempre appannaggio del trio costituito dalle cause relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (105 nuove cause), alla fiscalità (74 cause) e alla proprietà intellettuale e industriale (74 cause anche in questo caso). All'inizio del 2019 sono state inoltre presentate numerose impugnazioni contro alcune sentenze pronunciate dal Tribunale nel dicembre 2018 nel settore degli aiuti di Stato e della concorrenza, il che spiega il numero particolarmente elevato di nuove cause in questi due settori (rispettivamente 59 e 42 nuove cause).

Infine, si rileverà che anche l'anno trascorso è stato contrassegnato da un numero particolarmente elevato di domande di accelerazione del procedimento, dato che l'applicazione del procedimento accelerato è stata chiesta in non meno di 58 cause (contro le 36 del 2018 e le 31 del 2017), mentre il procedimento pregiudiziale d'urgenza è stato chiesto (o proposto) in una ventina di cause (vale a dire una in più rispetto all'anno precedente e cinque in più rispetto al 2017). Anche se non tutte queste domande sono state accolte, esse hanno tuttavia costretto la Corte ad esaminare, in un breve lasso di tempo, le circostanze dedotte in ciascuna

fattispecie per valutare se fosse o meno il caso di applicare uno di questi due procedimenti. Questo esame ha portato, in pratica, all'attuazione della procedura d'urgenza in 11 cause e alla trattazione di altre tre cause con procedimento accelerato.

II. Le cause definite

Anche se il numero di cause intentate è stato particolarmente elevato durante l'anno trascorso, tale aumento è stato, fortunatamente, ancora una volta compensato da un numero ineguagliato di cause definite. Con **865 cause decise nel 2019**, la Corte ha infatti stabilito un nuovo record, mentre il precedente record datava all'anno precedente, con 760 cause definite nel 2018. Tale cifra rappresenta un aumento di circa il 14%!

Senza entrare qui nel dettaglio delle cause definite nel 2019 e della portata da esse rivestita – si rinvierà, a tal proposito, alle considerazioni giurisprudenziali menzionate nella seconda parte della presente relazione – tre elementi attireranno più in particolare l'attenzione del lettore scorrendo le cifre e le statistiche presentate nelle righe che seguono.

Il primo elemento riguarda, senza dubbio, la quota elevata raggiunta dalle ordinanze nel totale delle cause definite nel 2019. Mentre nel 2018 la Corte aveva emesso circa 218 ordinanze, nel 2019 il numero di ordinanze in tutte le categorie è aumentato fino a 293. Questo aumento è dovuto a un duplice fattore.

Esso si spiega, in primo luogo, con un maggiore ricorso a tutte le possibilità offerte dal regolamento di procedura per decidere sui ricorsi presentati alla Corte entro un breve termine e, in particolare, all'articolo 99 di tale regolamento, che consente alla Corte di fornire, mediante un'ordinanza motivata, una risposta rapida alle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte, quando tali questioni siano identiche a una questione sulla quale la Corte ha già statuito o quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, (nel 2019 sono state così definite non meno di 57 cause sulla base di tale disposizione).

Esso è dovuto, d'altro canto, all'entrata in vigore, il 1° maggio 2019, del regolamento (UE, Euratom) 2019/629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019¹, che ha istituito un nuovo meccanismo per l'ammissione preventiva di alcune categorie di impugnazioni, il cui effetto è quello di consentire alla Corte di ammettere tali impugnazioni, in tutto o in parte, solo quando sollevano una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Poiché tale condizione non è stata ritenuta soddisfatta – o, quanto meno, non sufficientemente motivata dalle ricorrenti in impugnazione – nel 2019 la Corte ha emesso un alto numero (27) di ordinanze di inammissibilità dell'impugnazione, il che ha contribuito all'aumento del numero di ordinanze di chiusura del procedimento.

Si segnalerà peraltro anche un primo caso di applicazione dell'articolo 182 del regolamento di procedura, che consente alla Corte di dichiarare l'impugnazione manifestamente fondata quando essa ha già statuito su una o diverse questioni di diritto identiche a quelle sollevate con i motivi dell'impugnazione.

Per quanto riguarda la ripartizione delle cause definite per collegio giudicante, si menzionerà il parere (1/17) emesso dalla seduta plenaria della Corte, il 30 aprile 2019, in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione del meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, nonché

1] GU L 111, del 25 aprile 2019, pag. 1.

la proporzione significativa delle decisioni pronunciate dalla Grande Sezione della Corte, che nel 2019 ha definito non meno di 82 cause. Merita una menzione speciale anche la crescente quota di decisioni rese da una sezione a tre giudici. Nel 2019, le sezioni della Corte composte da tre giudici hanno infatti definito non meno di 351 cause, con sentenza o ordinanza, rispetto alle 251 cause del 2018. Tale aumento sostanziale, verificatosi in un contesto di carico di lavoro elevato, si spiega, in parte, con la volontà della Corte di valorizzare ulteriormente tali collegi giudicanti rinviando ad essi le cause che vi si prestano, accompagnando eventualmente detto rinvio con la presentazione di conclusioni, il che era in precedenza piuttosto raro per le cause rinviate a tali collegi. La quota raggiunta nel 2019 dalle decisioni delle sezioni a cinque giudici è stata in lieve aumento, avendo tali collegi giudicanti definito 343 cause durante l'anno trascorso, contro le 323 dell'anno precedente.

Infine, per quanto riguarda la durata dei procedimenti, si segnala che la stessa è rimasta complessivamente stabile, o addirittura è diminuita, nonostante il significativo aumento del numero di cause. La durata media di trattazione delle cause pregiudiziali nel 2019 era pari, infatti, a 15,5 mesi (e a 3,7 mesi per le cause sottoposte a procedimento pregiudiziale d'urgenza) – contro, rispettivamente, 16 mesi e 3,1 mesi nel 2018 – mentre la durata media di trattazione dei ricorsi diretti e delle impugnazioni si collocava, rispettivamente, a 19,1 mesi (contro 18,8 mesi nel 2018) e a 11,1 mesi (contro 13,4 mesi). Come si è già detto, questi risultati sono in gran parte dovuti a un accresciuto ricorso alle ordinanze, particolarmente nel settore della proprietà intellettuale e industriale, in cui un numero elevato di impugnazioni è stato respinto, sia sul fondamento degli articoli 170 bis o 170 ter del regolamento di procedura della Corte (nuovo meccanismo di ammissione delle impugnazioni), sia a norma dell'articolo 181 del regolamento di procedura.

III. Le cause pendenti


Logica conseguenza dell'aumento del numero delle cause intentate nel 2019, più importante rispetto al numero di cause definite, per quanto significativo, il numero delle cause pendenti era, anch'esso, in aumento, poiché rispetto all'anno precedente raggiungeva le **1 102 cause al 31 dicembre 2019** (1 013 cause, tenendo conto delle riunioni per connessione).

È in tale contesto, in particolare, che occorre considerare l'entrata in vigore del meccanismo di ammissione preventiva delle impugnazioni, entrato in vigore il 1° maggio 2019, e le modifiche apportate dalla Corte nell'anno trascorso al proprio regolamento di procedura, alle Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale e alle Istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte dinanzi alla Corte. Tali modifiche, la cui portata è stata descritta nella prima parte del presente capitolo, mirano a chiarire, integrare o semplificare le disposizioni che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte e a precisare il quadro delle sue relazioni con i giudici nazionali e i rappresentanti delle parti. Esse devono consentire alla Corte di giustizia di contenere, in una certa misura, l'aumento del numero di cause ad essa sottoposte, fatte salve altre misure che potrebbero essere proposte, a tempo debito, se la tendenza all'aumento dovesse continuare, al fine di semplificare la trattazione di determinate cause o di effettuare un riequilibrio delle competenze tra la Corte e il Tribunale.

D | Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia


| | |
|---|-----|
| I. Attività generale della Corte di giustizia Cause promosse, definite, pendenti (2015-2019) | 159 |
| II. Cause promosse — Natura dei procedimenti (2015-2019) | 160 |
| III. Cause promosse — Oggetto dei ricorsi (2015-2019) | 161 |
| IV. Cause promosse — Oggetto dei ricorsi (2019) | 162 |
| V. Cause promosse — Domande pregiudiziali per Stato membro (2015-2019) | 163 |
| VI. Cause promosse — Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2015-2019) | 164 |
| VII. Cause definite — Natura dei procedimenti (2015-2019) | 165 |
| VIII. Cause definite — Sentenze, pareri, ordinanze (2019) | 166 |
| IX. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale — Collegio giudicante (2015-2019) | 167 |
| X. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale — Oggetto dei ricorsi (2015-2019) | 168 |
| XI. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale — Oggetto dei ricorsi (2019) | 169 |
| XII. Cause definite — Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2015-2019) | 170 |
| XIII. Cause definite — Impugnazioni: contenuto della decisione (2015-2019) | 171 |
| XIV. Cause definite — Durata dei procedimenti, in mesi (2015-2019) | 172 |
| XV. Cause pendenti al 31 dicembre — Natura dei procedimenti (2015-2019) | 173 |
| XVI. Cause pendenti al 31 dicembre — Collegio giudicante (2015-2019) | 174 |
| XVII. Procedimenti accelerati (2015-2019) | 175 |
| XVIII. Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2015-2019) | 176 |
| XIX. Procedimenti sommari (2015-2019) | 177 |
| XX. Impugnazioni di cui all'articolo 58 bis dello Statuto (2019) | 178 |
| XXI. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2019) — Cause promosse e sentenze o pareri | 179 |
| XXII. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2019) — Domande pregiudiziali proposte ripartizione per Stato membro e per anno | 181 |
| XXIII. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2019) — Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale) | 183 |
| XXIV. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2019) — Ricorsi per inadempimento contro gli Stati membri | 186 |
| XXV. Attività della cancelleria della Corte di giustizia (2016-2019) | 187 |

I. Attività generale della Corte di giustizia
Cause promosse, definite, pendenti (2015-2019)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cause promosse | 713 | 692 | 739 | 849 | 966 |
| Cause definite | 616 | 704 | 699 | 760 | 865 |
| Cause pendenti | 884 | 872 | 912 | 1 001 | 1 102 |

II. Cause promosse — Natura dei procedimenti (2015-2019)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Domande pregiudiziali | 436 | 470 | 533 | 568 | 641 |
| Ricorsi diretti | 48 | 35 | 46 | 63 | 41 |
| Impugnazioni | 206 | 168 | 141 | 193 | 256 |
| Impugnazioni di decisioni in procedimenti | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| Domande di parere | 3 | | 1 | | 1 |
| Procedimenti speciali ¹ | 11 | 12 | 12 | 19 | 17 |
| Totale | 713 | 692 | 739 | 849 | 966 |
| Domande di provvedimenti provvisori | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |

1| Sono considerati «procedimenti speciali»: il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento, le cause in tema di immunità.


III. Cause promosse — Oggetto dei ricorsi (2015-2019)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Accesso ai documenti | 7 | 6 | 1 | 10 | 5 |
| Adesione di nuovi Stati | | | 1 | | |
| Agricoltura | 17 | 27 | 14 | 26 | 24 |
| Aiuti di Stato | 29 | 39 | 21 | 26 | 59 |
| Ambiente | 47 | 30 | 40 | 50 | 47 |
| Appalti pubblici | 26 | 19 | 23 | 28 | 27 |
| Associazione dei paesi e territori d'Oltremare | 1 | | | | |
| Azione esterna dell'Unione europea | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Cittadinanza dell'Unione | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Clausola compromissoria | | | 5 | 2 | 3 |
| Coesione economica, sociale e territoriale | 3 | | 2 | | 1 |
| Concorrenza | 40 | 35 | 8 | 25 | 42 |
| Diritto delle imprese | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Diritto delle istituzioni | 24 | 22 | 26 | 34 | 38 |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, ecc.) | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| Energia | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 |
| Fiscalità | 49 | 70 | 55 | 71 | 73 |
| Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport | | | 2 | | |
| Libera circolazione dei capitali | 6 | 4 | 12 | 9 | 6 |
| Libera circolazione delle merci | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| Libera circolazione delle persone | 15 | 28 | 16 | 19 | 41 |
| Libera prestazione dei servizi | 24 | 15 | 18 | 37 | 12 |
| Libertà di stabilimento | 12 | 16 | 8 | 7 | 8 |
| Politica commerciale | 15 | 20 | 8 | 5 | 10 |
| Politica comune della pesca | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Politica economica e monetaria | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 |
| Politica estera e di sicurezza comune | 12 | 7 | 6 | 7 | 19 |
| Politica industriale | 11 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| Politica sociale | 32 | 33 | 43 | 46 | 41 |
| Previdenza sociale dei lavoratori migranti | 7 | 10 | 7 | 14 | 2 |
| Principi del diritto dell'Unione | 13 | 11 | 12 | 29 | 33 |
| Proprietà intellettuale e industriale | 88 | 66 | 73 | 92 | 74 |
| Protezione dei consumatori | 40 | 23 | 36 | 41 | 73 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 22 | 34 | 41 | 53 | 29 |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| Sanità pubblica | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | 53 | 76 | 98 | 82 | 106 |
| Trasporti | 27 | 32 | 83 | 39 | 54 |
| Unione doganale e tariffa doganale comune | 29 | 13 | 14 | 14 | 18 |
| Trattato FUE | 702 | 676 | 719 | 814 | 910 |
| Controllo di sicurezza | | | | 1 | |
| Protezione della popolazione | | | | 1 | 1 |
| Trattato EA | | | | 2 | 1 |
| Principi del diritto dell'Unione | | | | 1 | 1 |
| Trattato UE | | | | 1 | 1 |
| Diritto delle istituzioni | | | | 2 | |
| Privilegi ed immunità | 2 | 2 | | 2 | 3 |
| Procedura | 9 | 13 | 12 | 12 | 16 |
| Statuto dei funzionari | | 1 | 8 | 16 | 35 |
| Varie | 11 | 16 | 20 | 32 | 54 |
| TOTALE GENERALE | 713 | 692 | 739 | 849 | 966 |

IV. Cause promosse — Oggetto dei ricorsi (2019)

| | Domande pregiudiziali | Ricorsi diretti | Impugnazioni | Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi | Domande di parere | Totale | Procedimenti speciali |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|------------|-----------------------|
| Accesso ai documenti | | | 4 | 1 | | 5 | |
| Agricoltura | 14 | 1 | 8 | 1 | | 24 | |
| Aiuti di Stato | 17 | 1 | 39 | 2 | | 59 | |
| Ambiente | 30 | 12 | 5 | | | 47 | |
| Appalti pubblici | 25 | 1 | 1 | | | 27 | |
| Azione esterna dell'Unione europea | 2 | | 1 | | 1 | 4 | |
| Cittadinanza dell'Unione | 8 | | | | | 8 | |
| Clausola compromissoria | | | 3 | | | 3 | |
| Coesione economica, sociale e territoriale | | | 1 | | | 1 | |
| Concorrenza | 12 | | 27 | 3 | | 42 | |
| Diritto delle imprese | 2 | | 1 | | | 3 | |
| Diritto delle istituzioni | 2 | 4 | 30 | 1 | | 38 | 1 |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, ecc.) | 7 | 1 | | | | 8 | |
| Energia | 4 | 1 | 1 | | | 6 | |
| Fiscalità | 67 | 5 | | 1 | | 73 | |
| Libera circolazione dei capitali | 5 | 1 | | | | 6 | |
| Libera circolazione delle merci | 8 | | | | | 8 | |
| Libera circolazione delle persone | 40 | 1 | | | | 41 | |
| Libera prestazione dei servizi | 12 | | | | | 12 | |
| Libertà di stabilimento | 8 | | | | | 8 | |
| Politica commerciale | 5 | | 5 | | | 10 | |
| Politica comune della pesca | | 1 | | | | 1 | |
| Politica economica e monetaria | 3 | | 8 | | | 11 | |
| Politica estera e di sicurezza comune | | | 19 | | | 19 | |
| Politica industriale | 6 | 1 | | | | 7 | |
| Politica sociale | 40 | | 1 | | | 41 | |
| Previdenza sociale dei lavoratori migranti | 2 | | | | | 2 | |
| Principi del diritto dell'Unione | 32 | 1 | | | | 33 | |
| Proprietà intellettuale e industriale | 15 | 1 | 58 | | | 74 | |
| Protezione dei consumatori | 72 | | 1 | | | 73 | |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 25 | 1 | 3 | | | 29 | |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | | | 3 | | | 3 | |
| Sanità pubblica | 3 | | 2 | 1 | | 6 | |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | 103 | 3 | | | | 106 | |
| Trasporti | 51 | 3 | | | | 54 | |
| Unione doganale e tariffa doganale comune | 18 | | | | | 18 | |
| Trattato FUE | 638 | 39 | 221 | 10 | 1 | 910 | 1 |
| Protezione della popolazione | | 1 | | | | 1 | |
| Trattato EA | | 1 | | | | 1 | |
| Principi del diritto dell'Unione | 1 | | | | | 1 | |
| Trattato UE | 1 | | | | | 1 | |
| Privilegi ed immunità | 1 | 1 | | | | 3 | 1 |
| Procedura | | | 1 | | | 16 | 15 |
| Statuto dei funzionari | 1 | | 34 | | | 35 | |
| Varie | 2 | 1 | 35 | | | 54 | 16 |
| TOTALE GENERALE | 641 | 41 | 256 | 10 | 1 | 966 | 17 |


V. Cause promosse — Domande pregiudiziali per Stato membro (2015-2019)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Belgio | 32 | 26 | 21 | 40 | 38 | 157 |
| Bulgaria | 5 | 18 | 16 | 20 | 24 | 83 |
| Repubblica ceca | 8 | 5 | 4 | 12 | 5 | 34 |
| Danimarca | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 |
| Germania | 79 | 84 | 149 | 78 | 114 | 504 |
| Estonia | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 |
| Irlanda | 8 | 6 | 12 | 12 | 10 | 48 |
| Grecia | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 20 |
| Spagna | 36 | 47 | 23 | 67 | 64 | 237 |
| Francia | 25 | 23 | 25 | 41 | 32 | 146 |
| Croazia | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 23 |
| Italia | 47 | 62 | 57 | 68 | 70 | 304 |
| Cipro | | | | 1 | 1 | 2 |
| Lettonia | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 40 |
| Lituania | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 39 |
| Lussemburgo | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| Ungheria | 14 | 15 | 22 | 29 | 20 | 100 |
| Malta | | 1 | | | 1 | 2 |
| Paesi Bassi | 40 | 26 | 38 | 35 | 28 | 167 |
| Austria | 23 | 20 | 31 | 35 | 37 | 146 |
| Polonia | 15 | 19 | 19 | 31 | 39 | 123 |
| Portogallo | 8 | 21 | 21 | 15 | 14 | 79 |
| Romania | 18 | 14 | 16 | 23 | 49 | 120 |
| Slovenia | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| Slovacchia | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 33 |
| Finlandia | 4 | 7 | 13 | 6 | 7 | 37 |
| Svezia | 7 | 5 | 8 | 7 | 11 | 38 |
| Regno Unito | 16 | 23 | 11 | 14 | 18 | 82 |
| Altro ¹ | 1 | | | | | 1 |
| Totale | 436 | 470 | 533 | 568 | 641 | 2 648 |


1| Causa C-169/15, Montis Design (Corte di giustizia del Benelux / Benelux Gerechtshof)

VI. Cause promosse — Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2015-2019)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Belgio | 1 | | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Bulgaria | 1 | | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Repubblica ceca | 2 | 2 | 2 | | 1 | 7 |
| Danimarca | | 1 | | | | 1 |
| Germania | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Estonia | | | | | | |
| Irlanda | 1 | | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Grecia | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Spagna | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 20 |
| Francia | 1 | | 2 | 1 | | 4 |
| Croazia | | | 2 | 3 | | 5 |
| Italia | 1 | | 3 | 7 | 4 | 15 |
| Cipro | | | | | 1 | 1 |
| Lettonia | | | | 2 | | 2 |
| Lituania | | | | | | |
| Lussemburgo | 2 | 3 | | 4 | | 9 |
| Ungheria | 1 | | 3 | 5 | 4 | 13 |
| Malta | 1 | | | | | 1 |
| Paesi Bassi | 1 | | 1 | | | 2 |
| Austria | 2 | 1 | | 6 | 4 | 13 |
| Polonia | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| Portogallo | 4 | | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Romania | 3 | 1 | 1 | 3 | | 8 |
| Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Slovacchia | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| Finlandia | | 1 | | | 1 | 2 |
| Svezia | | | | | | |
| Regno Unito | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Totale | 37 | 31 | 41 | 57 | 35 | 201 |

VII. Cause definite — Natura dei procedimenti (2015-2019) ¹




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Domande pregiudiziali | 404 | 453 | 447 | 520 | 601 |
| Ricorsi diretti | 70 | 49 | 37 | 60 | 42 |
| Impugnazioni | 127 | 182 | 194 | 155 | 204 |
| Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 |
| Domande di parere | 1 | | 3 | | 1 |
| Procedimenti speciali ² | 7 | 13 | 14 | 15 | 11 |
| Totale | 616 | 704 | 699 | 760 | 865 |

1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2| Sono considerati «procedimenti speciali»: il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento, le cause in tema di immunità.


VIII. Cause definite — Sentenze, pareri, ordinanze (2019) ¹



| | Sentenze | Ordinanze di carattere giurisdizionale ² | Ordinanze in sede di procedimento sommario ³ | Altre ordinanze ⁴ | Pareri | Totale |
|---|------------|---|---|------------------------------|----------|------------|
| Domande pregiudiziali | 375 | 70 | | 83 | | 528 |
| Ricorsi diretti | 32 | | | 9 | | 41 |
| Impugnazioni | 84 | 106 | 1 | 8 | | 199 |
| Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi | | | 6 | | | 6 |
| Domande di parere | | | | | 1 | 1 |
| Procedimenti speciali | | 10 | | 1 | | 11 |
| Totale | 491 | 186 | 7 | 101 | 1 | 786 |

- 1| Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).
- 2| Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.
- 3| Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 278 TFUE, 279 TFUE o 280 TFUE, oppure delle corrispondenti disposizioni del TCEEA o, ancora, emesse a seguito di impugnazione di un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.
- 4| Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

IX. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale — Collegio giudicante (2015-2019) ¹



| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|---------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|
| | Sentenze/Pareri | Ordinanze ² | Totale |
| Seduta plenaria | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Grande Sezione | 47 | | 47 | 54 | | 54 | 46 | | 46 | 76 | | 76 | 77 | | 77 |
| Sezioni a 5 giudici | 298 | 20 | 318 | 280 | 20 | 300 | 312 | 10 | 322 | 300 | 15 | 315 | 317 | 21 | 338 |
| Sezioni a 3 giudici | 93 | 89 | 182 | 120 | 162 | 282 | 151 | 105 | 256 | 153 | 93 | 246 | 163 | 176 | 339 |
| Vicepresidente | | 7 | 7 | | 5 | 5 | | 3 | 3 | | 7 | 7 | | 8 | 8 |
| Totale | 438 | 116 | 554 | 454 | 187 | 641 | 510 | 118 | 628 | 530 | 115 | 645 | 558 | 205 | 763 |

1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2| Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

X. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale — Oggetto dei ricorsi (2015-2019) ¹

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Accesso ai documenti | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 |
| Adesione di nuovi Stati | | 1 | | 1 | |
| Agricoltura | 20 | 13 | 22 | 15 | 23 |
| Aiuti di Stato | 26 | 26 | 33 | 29 | 20 |
| Ambiente | 27 | 53 | 27 | 33 | 50 |
| Appalti pubblici | 14 | 31 | 15 | 22 | 20 |
| Azione esterna dell'Unione europea | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Cittadinanza dell'Unione | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 |
| Clausola compromissoria | | | | 3 | 2 |
| Coesione economica, sociale e territoriale | 4 | 2 | | 1 | |
| Concorrenza | 23 | 30 | 53 | 12 | 20 |
| Diritto delle imprese | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Diritto delle istituzioni | 27 | 20 | 27 | 28 | 28 |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, ecc.) | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| Energia | 2 | | 2 | 1 | 9 |
| Fiscalità | 55 | 41 | 62 | 58 | 68 |
| Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport | 1 | | 2 | | |
| Libera circolazione dei capitali | 8 | 7 | 1 | 13 | 8 |
| Libera circolazione delle merci | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Libera circolazione delle persone | 13 | 12 | 17 | 24 | 25 |
| Libera prestazione dei servizi | 17 | 14 | 13 | 21 | 23 |
| Libertà di stabilimento | 17 | 27 | 10 | 13 | 5 |
| Occupazione | 1 | | | | |
| Politica commerciale | 4 | 14 | 14 | 6 | 11 |
| Politica comune della pesca | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Politica economica e monetaria | 3 | 10 | 2 | 3 | 7 |
| Politica estera e di sicurezza comune | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 |
| Politica industriale | 9 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| Politica sociale | 30 | 23 | 26 | 42 | 36 |
| Previdenza sociale dei lavoratori migranti | 14 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| Principi del diritto dell'Unione | 12 | 13 | 14 | 10 | 17 |
| Proprietà intellettuale e industriale | 51 | 80 | 60 | 74 | 92 |
| Protezione dei consumatori | 29 | 33 | 20 | 19 | 38 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 24 | 16 | 29 | 28 | 44 |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Reti transeuropee | | 1 | | | |
| Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Sanità pubblica | 5 | 4 | 5 | | 6 |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | 49 | 52 | 61 | 74 | 85 |
| Trasporti | 9 | 20 | 17 | 38 | 25 |
| Unione doganale e tariffa doganale comune | 20 | 27 | 19 | 12 | 12 |
| Trattato FUE | 544 | 626 | 614 | 627 | 730 |
| Protezione della popolazione | 1 | | | | 1 |
| Trattato EA | 1 | | | | 1 |
| Principi del diritto dell'Unione | | | | | 1 |
| Trattato UE | | | | | 1 |
| Diritto delle istituzioni | | | | | 2 |
| Privilegi ed immunità | 2 | 1 | | 1 | |
| Procedura | 4 | 14 | 13 | 10 | 11 |
| Statuto dei funzionari | 3 | | 1 | 7 | 18 |
| Varie | 9 | 15 | 14 | 18 | 31 |
| TOTALE GENERALE | 554 | 641 | 628 | 645 | 763 |


1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

XI. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale — Oggetto dei ricorsi (2019) ¹

| | Sentenze/Pareri | Ordinanze ² | Totale |
|---|-----------------|------------------------|------------|
| Accesso ai documenti | 2 | 3 | 5 |
| Agricoltura | 19 | 4 | 23 |
| Aiuti di Stato | 12 | 8 | 20 |
| Ambiente | 48 | 2 | 50 |
| Appalti pubblici | 15 | 5 | 20 |
| Azione esterna dell'Unione europea | 4 | | 4 |
| Cittadinanza dell'Unione | 7 | | 7 |
| Clausola compromissoria | 2 | | 2 |
| Concorrenza | 16 | 4 | 20 |
| Diritto delle imprese | | 1 | 1 |
| Diritto delle istituzioni | 8 | 20 | 28 |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, ecc.) | 6 | | 6 |
| Energia | 8 | 1 | 9 |
| Fiscalità | 61 | 7 | 68 |
| Libera circolazione dei capitali | 4 | 4 | 8 |
| Libera circolazione delle merci | 2 | | 2 |
| Libera circolazione delle persone | 16 | 9 | 25 |
| Libera prestazione dei servizi | 18 | 5 | 23 |
| Libertà di stabilimento | 5 | | 5 |
| Politica commerciale | 11 | | 11 |
| Politica comune della pesca | 2 | | 2 |
| Politica economica e monetaria | 7 | | 7 |
| Politica estera e di sicurezza comune | 7 | 1 | 8 |
| Politica industriale | 7 | | 7 |
| Politica sociale | 28 | 8 | 36 |
| Previdenza sociale dei lavoratori migranti | 11 | 1 | 12 |
| Principi del diritto dell'Unione | 10 | 7 | 17 |
| Proprietà intellettuale e industriale | 31 | 61 | 92 |
| Protezione dei consumatori | 29 | 9 | 38 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 35 | 9 | 44 |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | 1 | | 1 |
| Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio | 1 | | 1 |
| Sanità pubblica | 6 | | 6 |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | 73 | 12 | 85 |
| Trasporti | 21 | 4 | 25 |
| Unione doganale e tariffa doganale comune | 12 | | 12 |
| Trattato FUE | 545 | 185 | 730 |
| Protezione della popolazione | 1 | | 1 |
| Trattato EA | 1 | | 1 |
| Principi del diritto dell'Unione | 1 | | 1 |
| Trattato UE | 1 | | 1 |
| Diritto delle istituzioni | 2 | | 2 |
| Procedura | | 11 | 11 |
| Statuto dei funzionari | 9 | 9 | 18 |
| Varie | 11 | 20 | 31 |
| TOTALE GENERALE | 558 | 205 | 763 |

- 1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).
- 2| Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.


XII. Cause definite — Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2015-2019) ¹



| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|----------|
| | Accoglimento | Rigetto | Accoglimento | Rigetto | Accoglimento | Rigetto | Accoglimento | Rigetto | Accoglimento | Rigetto |
| Belgio | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| Bulgaria | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| Repubblica ceca | | | 1 | | | | 2 | | | 1 |
| Danimarca | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Germania | 3 | | 1 | | 4 | | 2 | 1 | 3 | |
| Estonia | | | | | | | | | | |
| Irlanda | | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Grecia | 3 | | 4 | | 5 | | 4 | | 2 | |
| Spagna | | | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | 1 |
| Francia | 4 | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| Croazia | | | | | | | | | 1 | |
| Italia | 2 | | 1 | | | | 2 | | 5 | 1 |
| Cipro | | | 1 | | | | | | | |
| Lettonia | 1 | | | | | | | | 1 | |
| Lituania | | | | | | | | | | |
| Lussemburgo | 2 | | 1 | | 1 | | | | | |
| Ungheria | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Malta | | | | 1 | | | 1 | | | |
| Paesi Bassi | | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| Austria | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Polonia | 3 | 1 | 2 | | | | 4 | | 3 | |
| Portogallo | | | 6 | | 2 | | | | 1 | |
| Romania | | | 1 | | | | 1 | | | |
| Slovenia | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
| Slovacchia | | 2 | | | | | 1 | | | |
| Finlandia | | | | | | | | | | |
| Svezia | 1 | | | | | | | | | |
| Regno Unito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | |
| Totale | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 | | 30 | 3 | 25 | 3 |

1| Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

XIII. Cause definite — Impugnazioni: contenuto della decisione (2015-2019) ^{1 2}
(sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)




| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | Sentenze | Ordinanze | Totale | Sentenze | Ordinanze | Totale | Sentenze | Ordinanze | Totale | Sentenze | Ordinanze | Totale | Sentenze | Ordinanze | Totale |
| Impugnazione respinta | 37 | 60 | 97 | 63 | 93 | 156 | 103 | 60 | 163 | 59 | 64 | 123 | 63 | 110 | 173 |
| Annullamento totale o parziale senza rinvio | 19 | 1 | 20 | 12 | | 12 | 23 | | 23 | 11 | 1 | 12 | 17 | | 17 |
| Annullamento totale o parziale con rinvio | 6 | 1 | 7 | 9 | | 9 | 11 | | 11 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 11 |
| Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere | | 10 | 10 | 12 | 12 | | 1 | 1 | | 15 | 15 | | | 9 | 9 |
| Totale | 62 | 72 | 134 | 84 | 105 | 189 | 137 | 61 | 198 | 84 | 81 | 165 | 89 | 121 | 210 |

1| Informazioni più dettagliate sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale sono contenute nelle statistiche giudiziarie di tale organo giurisdizionale.

2| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa). Esse comprendono anche le impugnazioni di cui all'articolo 58 bis del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea dichiarate irricevibili o non ammesse in forza degli articoli 170 bis o 170 ter del regolamento di procedura. Per informazioni più dettagliate sul meccanismo previsto all'articolo 58 bis dello Statuto, si veda la tabella XX della presente relazione.


XIV. Cause definite — Durata dei procedimenti, in mesi (2015-2019) ¹
(sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Domande pregiudiziali | 15,3 | 15 | 15,7 | 16 | 15,5 |
| Procedimenti pregiudiziali d'urgenza | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,7 |
| Procedimenti accelerati | 5,3 | 4 | 8,1 | 2,2 | 9,9 |
| Ricorsi diretti | 17,6 | 19,3 | 20,3 | 18,8 | 19,1 |
| Procedimenti accelerati | | | | 9 | 10,3 |
| Impugnazioni | 14 | 12,9 | 17,1 | 13,4 | 11,1 |
| Procedimenti accelerati | | 10,2 | | | |

1| Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri; i procedimenti speciali (cioè il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento e le cause in tema di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari o interventi.

XV. Cause pendenti al 31 dicembre — Natura dei procedimenti (2015-2019) ¹




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Domande pregiudiziali | 558 | 575 | 661 | 709 | 749 |
| Ricorsi diretti | 72 | 58 | 67 | 70 | 69 |
| Impugnazioni | 245 | 231 | 180 | 214 | 270 |
| Procedimenti speciali ² | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 |
| Domande di parere | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 884 | 872 | 912 | 1 001 | 1 102 |

1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2| Sono considerati «procedimenti speciali»: il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento, le cause in tema di immunità.

XVI. Cause pendenti al 31 dicembre — Collegio giudicante (2015-2019) ¹



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Seduta plenaria | | 1 | | 1 | |
| Grande Sezione | 38 | 40 | 76 | 68 | 65 |
| Sezioni a 5 giudici | 203 | 215 | 194 | 236 | 192 |
| Sezioni a 3 giudici | 54 | 75 | 76 | 77 | 130 |
| Vicepresidente | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Non attribuite | 587 | 539 | 562 | 618 | 711 |
| Totale | 884 | 872 | 912 | 1 001 | 1 102 |

1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

XVII. Procedimenti accelerati (2015-2019)

Domande di procedimenti accelerati ¹

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Domande pregiudiziali | 18 | 20 | 30 | 33 | 50 | 151 |
| Ricorsi diretti | | | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Impugnazioni | | 1 | | 1 | 4 | 6 |
| Procedimenti speciali | | | | | 1 | 1 |
| Totale | 18 | 21 | 31 | 37 | 58 | 165 |

Domande di procedimenti accelerati - contenuto della decisione ²

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ammessi | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 21 |
| Respinti | 23 | 12 | 30 | 17 | 56 | 138 |
| Senza seguito ³ | | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| In attesa di decisione | 3 | 4 | | 8 | 6 | 21 |
| Totale | 27 | 24 | 35 | 37 | 66 | 189 |

- 1| Le cifre menzionate nella presente tabella riportano il numero di domande presentate nel corso dell'anno di riferimento, indipendentemente dall'anno di deposito della causa alla quale è connessa la domanda.
- 2| Le cifre menzionate nella presente tabella riportano il numero delle decisioni emesse, nel corso dell'anno di riferimento, in merito ad una domanda di applicazione del procedimento accelerato, indipendentemente dall'anno in cui tale domanda è stata presentata.
- 3| Non è stato necessario pronunciarsi formalmente sulla domanda in ragione della cancellazione della causa dal ruolo o della sua definizione mediante sentenza o ordinanza.

XVIII. Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2015-2019)

Domande di procedimento pregiudiziale d'urgenza ¹

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cooperazione giudiziaria in materia civile | 4 | | 5 | 5 | | 14 |
| Cooperazione giudiziaria in materia penale | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 36 |
| Cooperazione di polizia | | | | | 4 | 4 |
| Frontiere, asilo e immigrazione | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| Altro | | | | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 77 |

Domande di procedimento pregiudiziale d'urgenza - contenuto della decisione ²

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ammessi | 5 | 9 | 4 | 12 | 11 | 41 |
| Respinti | 5 | 4 | 11 | 7 | 7 | 34 |
| In attesa di decisione | 1 | | | | 2 | 3 |
| Totale | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 78 |

- 1| Le cifre menzionate nella presente tabella riportano il numero di domande presentate nel corso dell'anno di riferimento, indipendentemente dall'anno di deposito della causa alla quale è connessa la domanda.
- 2| Le cifre menzionate nella presente tabella riportano il numero di decisioni emesse, nel corso dell'anno di riferimento, in merito ad una domanda di applicazione del procedimento d'urgenza, indipendentemente dall'anno in cui tale domanda è stata presentata.

XIX. Procedimenti sommari (2015-2019)

Domande di provvedimenti provvisori ¹

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Agricoltura | | 1 | | | 1 | 2 |
| Aiuti di Stato | | | | 2 | 1 | 3 |
| Ambiente | | 1 | 1 | | | 2 |
| Appalti pubblici | | | 1 | | | 1 |
| Concorrenza | 2 | | | 1 | 3 | 6 |
| Diritto delle istituzioni | | | | 2 | | 2 |
| Politica industriale | | | 1 | | | 1 |
| Principi del diritto dell'Unione | | | | 1 | | 1 |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | | | | | 1 | 1 |
| Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio | | 1 | | | | 1 |
| Totale | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 20 |

Procedimenti sommari - contenuto della decisione ²

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Ammessi | | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Respinti | | 3 | | 3 | 4 | 10 |
| In attesa di decisione | 2 | | 2 | | 1 | 5 |
| Totale | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 24 |

- 1| Le cifre menzionate nella presente tabella riportano il numero di domande presentate nel corso dell'anno di riferimento, indipendentemente dall'anno di deposito della causa alla quale è connessa la domanda.
- 2| Le cifre menzionate nella presente tabella riportano il numero delle decisioni emesse, nel corso dell'anno di riferimento, in merito ad una domanda di provvedimenti provvisori, indipendentemente dall'anno in cui tale domanda è stata presentata.

XX. Impugnazioni di cui all'articolo 58 bis dello Statuto (2019)

Impugnazioni proposte contro una decisione del Tribunale avente ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente

| | 2019 |
|--|-----------|
| Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale | 36 |
| Ufficio comunitario delle varietà vegetali | 2 |
| Totale | 38 |

Decisioni relative all'ammissione dell'impugnazione ¹

| | 2019 |
|--------------------|-----------|
| Ammissione | |
| Mancata ammissione | 27 |
| Irricevibile | 2 |
| Senza seguito | |
| Totale | 29 |

1| Le cifre menzionate nella presente tabella riportano il numero di domande presentate nel corso dell'anno di riferimento, indipendentemente dall'anno di deposito della causa alla quale è connessa la domanda.

XXI. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2019) —
Cause promosse e sentenze o pareri

| Anno | Cause promosse ¹ | | | | | | Domande di provvedimenti provvisori | Sentenze/Pareri ² |
|------|-----------------------------|-----------------|--------------|---|---------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|
| | Domande pregiudiziali | Ricorsi diretti | Impugnazioni | Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi | Richieste di pareri | Totale | | |
| 1953 | | 4 | | | | 4 | | |
| 1954 | | 10 | | | | 10 | | 2 |
| 1955 | | 9 | | | | 9 | 2 | 4 |
| 1956 | | 11 | | | | 11 | 2 | 6 |
| 1957 | | 19 | | | | 19 | 2 | 4 |
| 1958 | | 43 | | | | 43 | | 10 |
| 1959 | | 46 | | | 1 | 47 | 5 | 13 |
| 1960 | | 22 | | | 1 | 23 | 2 | 18 |
| 1961 | 1 | 24 | | | 1 | 26 | 1 | 11 |
| 1962 | 5 | 30 | | | | 35 | 2 | 20 |
| 1963 | 6 | 99 | | | | 105 | 7 | 17 |
| 1964 | 6 | 49 | | | | 55 | 4 | 31 |
| 1965 | 7 | 55 | | | | 62 | 4 | 52 |
| 1966 | 1 | 30 | | | | 31 | 2 | 24 |
| 1967 | 23 | 14 | | | | 37 | | 24 |
| 1968 | 9 | 24 | | | | 33 | 1 | 27 |
| 1969 | 17 | 60 | | | | 77 | 2 | 30 |
| 1970 | 32 | 47 | | | | 79 | | 64 |
| 1971 | 37 | 59 | | | | 96 | 1 | 60 |
| 1972 | 40 | 42 | | | | 82 | 2 | 61 |
| 1973 | 61 | 131 | | | | 192 | 6 | 80 |
| 1974 | 39 | 63 | | | | 102 | 8 | 63 |
| 1975 | 69 | 61 | | | 1 | 131 | 5 | 78 |
| 1976 | 75 | 51 | | | 1 | 127 | 6 | 88 |
| 1977 | 84 | 74 | | | | 158 | 6 | 100 |
| 1978 | 123 | 146 | | | 1 | 270 | 7 | 97 |
| 1979 | 106 | 1 218 | | | | 1 324 | 6 | 138 |
| 1980 | 99 | 180 | | | | 279 | 14 | 132 |
| 1981 | 108 | 214 | | | | 322 | 17 | 128 |
| 1982 | 129 | 217 | | | | 346 | 16 | 185 |
| 1983 | 98 | 199 | | | | 297 | 11 | 151 |
| 1984 | 129 | 183 | | | | 312 | 17 | 165 |
| 1985 | 139 | 294 | | | | 433 | 23 | 211 |
| 1986 | 91 | 238 | | | | 329 | 23 | 174 |

>>>

- 1| Le cifre menzionate nella presente tabella si riferiscono a tutte le cause promosse dinanzi alla Corte, esclusi i procedimenti speciali
- 2| Le cifre menzionate nella presente colonna riportano il numero di sentenze o di pareri emessi dalla Corte, tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

| Anno | Cause promosse ¹ | | | | | | | Sentenze/Pareri ² |
|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---|---------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | Domande pregiudiziali | Ricorsi diretti | Impugnazioni | Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi | Richieste di pareri | Totale | Domande di provvedimenti provvisori | |
| 1987 | 144 | 251 | | | | 395 | 21 | 208 |
| 1988 | 179 | 193 | | | | 372 | 17 | 238 |
| 1989 | 139 | 244 | | | | 383 | 19 | 188 |
| 1990 | 141 | 221 | 15 | 1 | | 378 | 12 | 193 |
| 1991 | 186 | 140 | 13 | 1 | 2 | 342 | 9 | 204 |
| 1992 | 162 | 251 | 24 | 1 | 2 | 440 | 5 | 210 |
| 1993 | 204 | 265 | 17 | | | 486 | 13 | 203 |
| 1994 | 203 | 125 | 12 | 1 | 3 | 344 | 4 | 188 |
| 1995 | 251 | 109 | 46 | 2 | | 408 | 3 | 172 |
| 1996 | 256 | 132 | 25 | 3 | | 416 | 4 | 193 |
| 1997 | 239 | 169 | 30 | 5 | | 443 | 1 | 242 |
| 1998 | 264 | 147 | 66 | 4 | | 481 | 2 | 254 |
| 1999 | 255 | 214 | 68 | 4 | | 541 | 4 | 235 |
| 2000 | 224 | 197 | 66 | 13 | 2 | 502 | 4 | 273 |
| 2001 | 237 | 187 | 72 | 7 | | 503 | 6 | 244 |
| 2002 | 216 | 204 | 46 | 4 | | 470 | 1 | 269 |
| 2003 | 210 | 277 | 63 | 5 | 1 | 556 | 7 | 308 |
| 2004 | 249 | 219 | 52 | 6 | 1 | 527 | 3 | 375 |
| 2005 | 221 | 179 | 66 | 1 | | 467 | 2 | 362 |
| 2006 | 251 | 201 | 80 | 3 | | 535 | 1 | 351 |
| 2007 | 265 | 221 | 79 | 8 | | 573 | 3 | 379 |
| 2008 | 288 | 210 | 77 | 8 | 1 | 584 | 3 | 333 |
| 2009 | 302 | 143 | 105 | 2 | 1 | 553 | 1 | 376 |
| 2010 | 385 | 136 | 97 | 6 | | 624 | 3 | 370 |
| 2011 | 423 | 81 | 162 | 13 | | 679 | 3 | 370 |
| 2012 | 404 | 73 | 136 | 3 | 1 | 617 | | 357 |
| 2013 | 450 | 72 | 161 | 5 | 2 | 690 | 1 | 434 |
| 2014 | 428 | 74 | 111 | | 1 | 614 | 3 | 416 |
| 2015 | 436 | 48 | 206 | 9 | 3 | 702 | 2 | 399 |
| 2016 | 470 | 35 | 168 | 7 | | 680 | 3 | 412 |
| 2017 | 533 | 46 | 141 | 6 | 1 | 727 | 3 | 466 |
| 2018 | 568 | 63 | 193 | 6 | | 830 | 6 | 462 |
| 2019 | 641 | 41 | 256 | 10 | 1 | 949 | 6 | 491 |
| Totale | 11 358 | 9 134 | 2 653 | 144 | 28 | 23 317 | 379 | 12 443 |

1| Le cifre menzionate nella presente tabella si riferiscono a tutte le cause promosse dinanzi alla Corte, esclusi i procedimenti speciali

2| Le cifre menzionate nella presente colonna riportano il numero di sentenze o di pareri emessi dalla Corte, tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

XXII. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2019) —

Domande pregiudiziali proposte ripartizione per Stato membro e per anno

| | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | Altro ¹ | Totale |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|--------|
| 1961 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| 1962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| 1963 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 5 | | | | | | | | | | 6 |
| 1964 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 6 |
| 1965 | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 7 |
| 1966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 1967 | 5 | | | | 11 | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | 23 |
| 1968 | 1 | | | | 4 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 9 |
| 1969 | 4 | | | | 11 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1970 | 4 | | | | 21 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 32 |
| 1971 | 1 | | | | 18 | | | | | 6 | | 5 | | | | 1 | | | 6 | | | | | | | | | | | 37 |
| 1972 | 5 | | | | 20 | | | | | 1 | | 4 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 40 |
| 1973 | 8 | | | | 37 | | | | | 4 | | 5 | | | | 1 | | | 6 | | | | | | | | | | | 61 |
| 1974 | 5 | | | | 15 | | | | | 6 | | 5 | | | | | | | 7 | | | | | | | | 1 | | | 39 |
| 1975 | 7 | | | 1 | 26 | | | | | 15 | | 14 | | | | 1 | | | 4 | | | | | | | | 1 | | | 69 |
| 1976 | 11 | | | | 28 | | | | | 8 | | 12 | | | | | | | 14 | | | | | | | 1 | | | | 75 |
| 1977 | 16 | | | 1 | 30 | | | | | 14 | | 7 | | | | | | | 9 | | | | | | | | 5 | | | 84 |
| 1978 | 7 | | | 3 | 46 | | | | | 12 | | 11 | | | | | | | 38 | | | | | | | | 5 | | | 123 |
| 1979 | 13 | | | 1 | 33 | | | | | 18 | | 19 | | | | 1 | | | 11 | | | | | | | | 8 | | | 106 |
| 1980 | 14 | | | 2 | 24 | | | | | 14 | | 19 | | | | | | | 17 | | | | | | | 6 | | | | 99 |
| 1981 | 12 | | | 1 | 41 | | | | | 17 | | 11 | | | | 4 | | | 17 | | | | | | | | 5 | | | 108 |
| 1982 | 10 | | | 1 | 36 | | | | | 39 | | 18 | | | | | | | 21 | | | | | | | | 4 | | | 129 |
| 1983 | 9 | | | 4 | 36 | | | | | 15 | | 7 | | | | | | | 19 | | | | | | | 6 | | | | 98 |
| 1984 | 13 | | | 2 | 38 | | | | | 34 | | 10 | | | | | | | 22 | | | | | | | | 9 | | | 129 |
| 1985 | 13 | | | 4 | 40 | | | | | 45 | | 11 | | | | 6 | | | 14 | | | | | | | | 8 | | | 139 |
| 1986 | 13 | | | 4 | 18 | | | 2 | 1 | 19 | | 5 | | | | 1 | | | 16 | | | | | | | | 8 | | | 91 |
| 1987 | 15 | | | 5 | 32 | | | 2 | 17 | 1 | 36 | | | | | 3 | | | 19 | | | | | | | 9 | | | | 144 |
| 1988 | 30 | | | 4 | 34 | | | | 1 | 38 | | 28 | | | | 2 | | | 26 | | | | | | | 16 | | | | 179 |
| 1989 | 13 | | | 2 | 47 | | | 1 | 2 | 2 | 28 | | | | | 1 | | | 18 | | | 1 | | | | 14 | | | | 139 |
| 1990 | 17 | | | 5 | 34 | | | 4 | 2 | 6 | 21 | | | | | 4 | | | 9 | | | 2 | | | | 12 | | | | 141 |
| 1991 | 19 | | | 2 | 54 | | | 2 | 3 | 5 | 29 | | | | | 2 | | | 17 | | | 3 | | | | 14 | | | | 186 |
| 1992 | 16 | | | 3 | 62 | | | 1 | 5 | 15 | | 22 | | | | 1 | | | 18 | | | 1 | | | | 18 | | | | 162 |

>>>

- 1| Causa C-255/00, **Campina Melkunie** (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof)
 Causa C-196/09, **Miles e a.** (Camera dei ricorsi delle scuole europee).
 Causa C-169/15, **Montis Design** (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof)

| | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | Altro ¹ | Totale |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| 1993 | 22 | | | 7 | 57 | | 1 | 5 | 7 | 22 | | 24 | | | | 1 | | | 43 | | | 3 | | | | | | 12 | | 204 |
| 1994 | 19 | | | 4 | 44 | | 2 | | 13 | 36 | | 46 | | | | 1 | | | 13 | | | 1 | | | | | 24 | | 203 | |
| 1995 | 14 | | | 8 | 51 | | 3 | 10 | 10 | 43 | | 58 | | | | 2 | | | 19 | 2 | | 5 | | | | 6 | 20 | | 251 | |
| 1996 | 30 | | | 4 | 66 | | 4 | 6 | 24 | | | 70 | | | | 2 | | | 10 | 6 | | 6 | | | 3 | 4 | 21 | | 256 | |
| 1997 | 19 | | | 7 | 46 | | 1 | 2 | 9 | 10 | | 50 | | | | 3 | | | 24 | 35 | 2 | 2 | | | 6 | 7 | 18 | | 239 | |
| 1998 | 12 | | | 7 | 49 | | 3 | 5 | 55 | 16 | | 39 | | | | 2 | | | 21 | 16 | 7 | 7 | | | 2 | 6 | 24 | | 264 | |
| 1999 | 13 | | | 3 | 49 | | 2 | 3 | 4 | 17 | | 43 | | | | 4 | | | 23 | 56 | 7 | 7 | | | 4 | 5 | 22 | | 255 | |
| 2000 | 15 | | | 3 | 47 | | 2 | 3 | 5 | 12 | | 50 | | | | | | | 12 | 31 | 8 | 8 | | | 5 | 4 | 26 | 1 | 224 | |
| 2001 | 10 | | | 5 | 53 | | 1 | 4 | 4 | 15 | | 40 | | | | 2 | | | 14 | 57 | 4 | 4 | | | 3 | 4 | 21 | | 237 | |
| 2002 | 18 | | | 8 | 59 | | | 7 | 3 | 8 | | 37 | | | | 4 | | | 12 | 31 | 3 | 3 | | | 7 | 5 | 14 | | 216 | |
| 2003 | 18 | | | 3 | 43 | | 2 | 4 | 8 | 9 | | 45 | | | | 4 | | | 28 | 15 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 22 | | 210 | |
| 2004 | 24 | | | 4 | 50 | | 1 | 18 | 8 | 21 | | 48 | | | | 1 | 2 | | 28 | 12 | 1 | 1 | | | 4 | 5 | 22 | | 249 | |
| 2005 | 21 | | | 1 | 4 | 51 | 2 | 11 | 10 | 17 | | 18 | | | | 2 | 3 | | 36 | 15 | 1 | 2 | | | 4 | 11 | 12 | | 221 | |
| 2006 | 17 | | | 3 | 3 | 77 | 1 | 14 | 17 | 24 | | 34 | | | 1 | 1 | 4 | | 20 | 12 | 2 | 3 | | | 1 | 5 | 2 | 10 | 251 | |
| 2007 | 22 | 1 | | 2 | 5 | 59 | 2 | 8 | 14 | 26 | | 43 | | | 1 | | 2 | | 19 | 20 | 7 | 3 | 1 | | 5 | 6 | 16 | | 265 | |
| 2008 | 24 | | | 1 | 6 | 71 | 2 | 9 | 17 | 12 | | 39 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | | 34 | 25 | 4 | 1 | | | 4 | 7 | 14 | | 288 | |
| 2009 | 35 | 8 | 5 | 3 | 59 | 2 | 1 | 9 | 11 | 28 | | 29 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 24 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 1 | 302 | |
| 2010 | 37 | 9 | 3 | 10 | 71 | | 4 | 6 | 22 | 33 | | 49 | | 3 | 2 | 9 | 6 | 24 | 15 | 8 | 10 | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 29 | | 385 | |
| 2011 | 34 | 22 | 5 | 6 | 83 | 1 | 7 | 9 | 27 | 31 | | 44 | | 10 | 1 | 2 | 13 | 22 | 24 | 11 | 11 | 14 | 1 | 3 | 12 | 4 | 26 | | 423 | |
| 2012 | 28 | 15 | 7 | 8 | 68 | 5 | 6 | 1 | 16 | 15 | | 65 | | 5 | 2 | 8 | 18 | 1 | 44 | 23 | 6 | 14 | 13 | 9 | 3 | 8 | 16 | | 404 | |
| 2013 | 26 | 10 | 7 | 6 | 97 | 3 | 4 | 5 | 26 | 24 | | 62 | 3 | 5 | 10 | 20 | | 46 | 19 | 11 | 14 | 17 | 1 | 4 | 4 | 12 | 14 | | 450 | |
| 2014 | 23 | 13 | 6 | 10 | 87 | | 5 | 4 | 41 | 20 | 1 | 52 | 2 | 7 | 6 | 23 | | 30 | 18 | 14 | 8 | 28 | 4 | 3 | 8 | 3 | 12 | | 428 | |
| 2015 | 32 | 5 | 8 | 7 | 79 | 2 | 8 | 2 | 36 | 25 | 5 | 47 | | 9 | 8 | 7 | 14 | 40 | 23 | 15 | 8 | 18 | 5 | 5 | 4 | 7 | 16 | 1 | 436 | |
| 2016 | 26 | 18 | 5 | 12 | 84 | 1 | 6 | 6 | 47 | 23 | 2 | 62 | | 9 | 8 | 1 | 15 | 1 | 26 | 20 | 19 | 21 | 14 | 3 | 6 | 7 | 5 | 23 | 470 | |
| 2017 | 21 | 16 | 4 | 8 | 149 | 7 | 12 | 4 | 23 | 25 | 3 | 57 | | 5 | 10 | 1 | 22 | | 38 | 31 | 19 | 21 | 16 | 3 | 6 | 13 | 8 | 11 | 533 | |
| 2018 | 40 | 20 | 12 | 3 | 78 | 2 | 12 | 3 | 67 | 41 | 3 | 68 | 1 | 5 | 6 | 4 | 29 | | 35 | 35 | 31 | 15 | 23 | 2 | 6 | 7 | 14 | | 568 | |
| 2019 | 38 | 24 | 5 | 1 | 114 | 3 | 10 | 5 | 64 | 32 | 10 | 70 | 1 | 12 | 7 | 6 | 20 | 1 | 28 | 37 | 39 | 14 | 49 | 5 | 10 | 7 | 11 | 18 | | 641 |
| Totale | 919 | 161 | 74 | 196 | 2 641 | 30 | 125 | 190 | 591 | 1 052 | 24 | 1 583 | 9 | 77 | 68 | 102 | 207 | 4 | 1 076 | 593 | 197 | 203 | 211 | 27 | 60 | 128 | 152 | 655 | 3 | 11 358 |

1| Causa C-265/00, **Campina Melkunie** (Cour de justice Benelux / Benelux Gerichtshof)
Causa C-196/09, **Miles e a.** (Camera dei ricorsi delle scuole europee).
Causa C-169/15, **Montis Design** (Cour de justice Benelux / Benelux Gerichtshof)

XXIII. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2019) — Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

| | | | Totale |
|------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| Belgio | Cour constitutionnelle | 42 | |
| | Cour de cassation | 100 | |
| | Conseil d'État | 95 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 682 | 919 |
| Bulgaria | Върховен касационен съд | 6 | |
| | Върховен административен съд | 24 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 131 | 161 |
| Repubblica ceca | Ústavní soud | | |
| | Nejvyšší soud | 10 | |
| | Nejvyšší správní soud | 33 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 31 | 74 |
| Danimarca | Højesteret | 36 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 160 | 196 |
| Germania | Bundesverfassungsgericht | 2 | |
| | Bundesgerichtshof | 248 | |
| | Bundesverwaltungsgericht | 149 | |
| | Bundesfinanzhof | 336 | |
| | Bundesarbeitsgericht | 44 | |
| | Bundessozialgericht | 77 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 1 785 | 2 641 |
| Estonia | Riigikohus | 14 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 16 | 30 |
| Irlanda | Supreme Court | 39 | |
| | High Court | 46 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 40 | 125 |
| Grecia | Άρειος Πάγος | 13 | |
| | Συμβούλιο της Επικρατείας | 61 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 116 | 190 |
| Spagna | Tribunal Constitucional | 1 | |
| | Tribunal Supremo | 107 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 483 | 591 |
| Francia | Conseil constitutionnel | 1 | |
| | Cour de cassation | 140 | |
| | Conseil d'État | 149 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 762 | 1 052 |
| Croazia | Ustavni sud | | |
| | Vrhovni sud | 1 | |
| | Visoki upravni sud | 1 | |
| | Visoki prekršajni sud | | |
| | Altri organi giurisdizionali | 22 | 24 |

>>>

| | | | |
|--------------------|---|-------|--------------|
| Italia | Corte Costituzionale | 4 | |
| | Corte suprema di Cassazione | 170 | |
| | Consiglio di Stato | 204 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 1 205 | 1 583 |
| Cipro | Ανώτατο Δικαστήριο | 4 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 5 | 9 |
| Lettonia | Augstākā tiesa | 21 | |
| | Satversmes tiesa | 2 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 54 | 77 |
| Lituania | Konstitucinis Teismas | 2 | |
| | Aukščiausiasis Teismas | 23 | |
| | Vyriausiasis administracinis Teismas | 25 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 18 | 68 |
| Lussemburgo | Cour constitutionnelle | 1 | |
| | Cour de cassation | 28 | |
| | Cour administrative | 33 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 40 | 102 |
| Ungheria | Kúria | 31 | |
| | Fővárosi Ítéltábla | 8 | |
| | Szegedi Ítéltábla | 4 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 164 | 207 |
| Malta | Qorti Kostituzzjonali | | |
| | Qorti ta' l- Appel | | |
| | Altri organi giurisdizionali | 4 | 4 |
| Paesi Bassi | Hoge Raad | 301 | |
| | Raad van State | 131 | |
| | Centrale Raad van Beroep | 69 | |
| | College van Beroep voor het Bedrijfsleven | 166 | |
| | Tariefcommissie | 35 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 374 | 1 076 |
| Austria | Verfassungsgerichtshof | 5 | |
| | Oberster Gerichtshof | 137 | |
| | Verwaltungsgerichtshof | 111 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 340 | 593 |
| Polonia | Trybunał Konstytucyjny | 1 | |
| | Sąd Najwyższy | 29 | |
| | Naczelny Sąd Administracyjny | 53 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 114 | 197 |
| Portogallo | Supremo Tribunal de Justiça | 16 | |
| | Supremo Tribunal Administrativo | 65 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 122 | 203 |
| Romania | Înalta Curte de Casație și Justiție | 22 | |
| | Curtea de Apel | 102 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 87 | 211 |


>>>

| | | | |
|--------------------|--|-----|---------------|
| Slovenia | Ustavno sodišče | 1 | |
| | Vrhovno sodišče | 19 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 7 | 27 |
| Slovacchia | Ústavný súd | 1 | |
| | Najvyšší súd | 22 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 37 | 60 |
| Finlandia | Korkein oikeus | 26 | |
| | Korkein hallinto-oikeus | 63 | |
| | Työtuomioistuin | 5 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 34 | 128 |
| Svezia | Högsta Domstolen | 25 | |
| | Högsta förvaltningsdomstolen | 37 | |
| | Marknadsdomstolen | 5 | |
| | Arbetsdomstolen | 4 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 81 | 152 |
| Regno Unito | House of Lords | 40 | |
| | Supreme Court | 18 | |
| | Court of Appeal | 94 | |
| | Altri organi giurisdizionali | 503 | 655 |
| Altro | Cour de justice Benelux/Benelux Gerichtshof ¹ | 2 | |
| | Camera dei ricorsi delle scuole europee ² | 1 | 3 |
| Totale | | | 11 358 |

1| Causa C-265/00, *Campina Melkunie*.
Causa C-169/15, *Montis Design*.

2| Causa C-196/09, *Miles e a.*

**XXIV. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2019) —
Ricorsi per inadempimento contro gli Stati membri**



XXV. Attività della cancelleria della Corte di giustizia (2016-2019)

| Tipo di intervento | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cause iscritte nel registro della cancelleria | 89 328 | 93 215 | 99 266 | 108 247 | 113 563 |
| Atti processuali depositati attraverso e-Curia | 69% | 75% | 73% | 75% | 80% |
| Udienze di discussione convocate e organizzate | 256 | 270 | 263 | 295 | 270 |
| Udienze di conclusioni convocate e organizzate | 239 | 319 | 301 | 305 | 296 |
| Sentenze, pareri e ordinanze che pongono fine al procedimento notificate alle parti | 570 | 645 | 654 | 684 | 785 |
| Verbali d'udienza (discussioni, conclusioni e sentenze) | 894 | 1 001 | 1 033 | 1 062 | 1 058 |
| Comunicazioni nella GU riguardanti le cause promosse | 639 | 660 | 679 | 695 | 818 |
| Comunicazioni nella GU riguardanti le cause definite | 546 | 522 | 637 | 661 | 682 |

E | Composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocollare al 31 dicembre 2019)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sig. M. Szpunar, primo avvocato generale, sigg. M. Vilaras e A. Arabadjiev, presidenti di sezione, sig.ra R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, sig. K. Lenaerts, presidente, sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, sig.ra A. Prechal, presidente di sezione, sigg. E. Regan e M. Safjan, presidenti di sezione

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sig. M. Ilešič, giudice, sig.ra J. Kokott, avvocato generale, sig.ra L. S. Rossi, presidente di sezione, sigg. S. Rodin, P. G. Xuereb e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici

Terza fila, da sinistra a destra:

Sigg. F. Biltgen, D. Šváby, T. von Danwitz e L. Bay Larsen, giudici, sig.ra E. Sharpston, avvocato generale, sig.ra C. Toader, giudice, sig. C. Vajda, giudice, sig.ra K. Jürimäe, giudice

Quarta fila, da sinistra a destra:

Sig. N. J. Piçarra, giudice, sigg. M. Bobek e M. Campos Sánchez-Bordona, avvocati generali, sig. C. Lycourgos, giudice, sigg. H. Saugmandsgaard Øe, E. Tanchev e G. Hogan, avvocati generali

Quinta fila, da sinistra a destra:

Sig. N. Jääskinen, giudice, sigg. P. Pikamäe e G. Pitruzzella, avvocati generali, sigg. A. Kumin e N. Wahl, giudici, sig. A. Calot Escobar, cancelliere

1. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia nel 2019

Udienza solenne del 6 febbraio 2019

Con decisione del 1° febbraio 2019, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato avvocato generale alla Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il 5 febbraio 2019 e il 6 ottobre 2024, il sig. Priit Pikamäe in sostituzione del sig. Nils Wahl.

Un'udienza solenne si è tenuta alla Corte di giustizia il 6 febbraio 2019, in occasione della cessazione dalle funzioni e della partenza del sig. Nils Wahl, nonché della prestazione di giuramento e dell'assunzione delle funzioni del sig. Priit Pikamäe.

Udienza solenne del 20 marzo 2019

Con decisione del 6 marzo 2019, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato giudice della Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il 20 marzo 2019 e il 6 ottobre 2024, il sig. Andreas Kumin in sostituzione della sig.ra Maria Berger.

Un'udienza solenne si è tenuta alla Corte di giustizia il 20 marzo 2019, in occasione della cessazione dalle funzioni e della partenza della sig.ra Maria Berger, nonché della prestazione di giuramento e dell'assunzione delle funzioni del sig. Andreas Kumin.

9 giugno 2019

Decesso del sig. Yves Bot, avvocato generale presso la Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

17 giugno 2019

Il 29 maggio 2019, il sig. Egils Levits, giudice presso la Corte di giustizia dall'11 maggio 2004, è stato eletto Presidente della Repubblica di Lettonia dal Parlamento della Repubblica di Lettonia. Di conseguenza, il sig. Egils Levits ha rassegnato le dimissioni dalle funzioni di giudice presso la Corte di giustizia, con effetto dal 17 giugno 2019.

Udienza solenne del 7 ottobre 2019

Con decisione del 1° febbraio 2019, è stato nominato giudice della Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2019 e il 6 ottobre 2021, il sig. Niilo Jääskinen, in sostituzione del sig. Allan Rosas.

Inoltre, con decisione del 10 luglio 2019, il sig. Nils Wahl è stato nominato giudice della Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2019 e il 6 ottobre 2024, in sostituzione del sig. Carl Gustav Fernlund.

In occasione, da un lato, della cessazione dalle funzioni e della partenza dei sigg. Allan Rosas e Carl Gustav Fernlund e, dall'altro, della prestazione di giuramento e dell'assunzione delle funzioni dei sigg. Niilo Jääskinen e Nils Wahl, si è tenuta presso la Corte di giustizia un'udienza solenne il 7 ottobre 2019.

2. Ordine protocollare

Al 31 dicembre 2019

Sig. K. LENAERTS, presidente
Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, vicepresidente
Sig. J.-C. BONICHOT, presidente della Prima Sezione
Sig. A. ARABADJIEV, presidente della Seconda Sezione
Sig.ra A. PRECHAL, presidente della Terza Sezione
Sig. M. VILARAS, presidente della Quarta Sezione
Sig. E. REGAN, presidente della Quinta Sezione
Sig. M. SZPUNAR, primo avvocato generale
Sig. M. SAFJAN, presidente della Sesta Sezione
Sig. S. RODIN, presidente della Nona Sezione
Sig. P. G. XUEREB, presidente della Settima Sezione
Sig.ra L. S. ROSSI, presidente dell'Ottava Sezione
Sig. I. JARUKAITIS, presidente della Decima Sezione
Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
Sig. E. JUHÁSZ, giudice
Sig. M. ILEŠIČ, giudice
Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice
Sig. L. BAY LARSEN, giudice
Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
Sig. T. von DANWITZ, giudice
Sig.ra C. TOADER, giudice
Sig. D. ŠVÁBY, giudice
Sig. C. VAJDA, giudice
Sig. F. BILTGEN, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig. C. LYCOURGOS, giudice
Sig. M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, avvocato generale
Sig. H. Saugmandsgaard ØE, avvocato generale
Sig. M. BOBEK, avvocato generale
Sig. E. TANCHEV, avvocato generale
Sig. N. PIÇARRA, giudice
Sig. G. HOGAN, avvocato generale
Sig. G. PITRUZZELLA, avvocato generale
Sig. P. PIKAMÄE, avvocato generale
Sig. A. KUMIN, giudice
Sig. N. JÄÄSKINEN, giudice
Sig. N. WAHL, giudice

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

3. Membri emeriti della Corte di giustizia

(per ordine di assunzione delle funzioni)

Giudici e avvocati generali

Sig. Massimo PILOTTI, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958 (†)
Sig. Petrus SERRARENS, giudice (1952-1958) (†)
Sig. Otto RIESE, giudice (1952-1963) (†)
Sig. Louis DELVAUX, giudice (1952-1967) (†)
Sig. Jacques RUEFF, giudice (1952-1959 e 1960-1962) (†)
Sig. Charles Léon HAMMES, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967 (†)
Sig. Adrianus VAN KLEFFENS, giudice (1952-1958) (†)
Sig. Maurice LAGRANGE, avvocato generale (1952-1964) (†)
Sig. Karl ROEMER, avvocato generale (1953-1973) (†)
Sig. Rino ROSSI, giudice (1958-1964) (†)
Sig. Nicola CATALANO, giudice (1958-1961) (†)
Sig. Andreas Matthias DONNER, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964 (†)
Sig. Alberto TRABUCCHI, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976) (†)
Sig. Robert LECOURT, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976 (†)
Sig. Walter STRAUSS, giudice (1963-1970) (†)
Sig. Riccardo MONACO, giudice (1964-1976) (†)
Sig. Joseph GAND, avvocato generale (1964-1970) (†)
Sig. Josse J. MERTENS de WILMARS, giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984 (†)
Sig. Pierre PESCATORE, giudice (1967-1985) (†)
Sig. Hans KUTSCHER, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980 (†)
Sig. Alain Louis DUTHEILLET DE LAMOTHE, avvocato generale (1970-1972) (†)
Sig. Henri MAYRAS, avvocato generale (1972-1981) (†)
Sig. Cearbhall Ó DÁLAIGH, giudice (1973-1974) (†)
Sig. Max SØRENSEN, giudice (1973-1979) (†)
Sig. Jean-Pierre WARNER, avvocato generale (1973-1981) (†)
Sig. Alexander J. MACKENZIE STUART, giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988 (†)
Sig. Gerhard REISCHL, avvocato generale (1973-1981) (†)
Sig. Aindrias O'KEEFFE, giudice (1974-1985) (†)
Sig. Francesco CAPOTORTI, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982) (†)
Sig. Giacinto BOSCO, giudice (1976-1988) (†)
Sig. Adolphe TOUFFAIT, giudice (1976-1982) (†)
Sig. Thijmen KOOPMANS, giudice (1979-1990) (†)
Sig. Ole DUE, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994 (†)
Sig. Ulrich EVERLING, giudice (1980-1988)
Sig. Alexandros CHLOROS, giudice (1981-1982) (†)
Sir Gordon SLYNN, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992) (†)
Sig.ra Simone ROZÈS, avvocato generale (1981-1984)
Sig. Pieter VERLOREN van THEMAAT, avvocato generale (1981-1986) (†)
Sig. Fernand GRÉVISSE, giudice (1981-1982 e 1988-1994) (†)
Sig. Kai BAHLMANN, giudice (1982-1988) (†)
Sig. G. Federico MANCINI, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999) (†)

Sig. Yves GALMOT, giudice (1982-1988) (†)
Sig. Constantinos KAKOURIS, giudice (1983-1997) (†)
Sig. Carl Otto LENZ, avvocato generale (1984-1997)
Sig. Marco DARMON, avvocato generale (1984-1994) (†)
Sig. René JOLIET, giudice (1984-1995) (†)
Sig. Thomas Francis O'HIGGINS, giudice (1985-1991) (†)
Sig. Fernand SCHOCKWEILER, giudice (1985-1996) (†)
Sig. Jean MISCHO, avvocato generale (1986-1991 e 1997-2003) (†)
Sig. José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA, giudice (1986-2000)
Sig. José Luís da CRUZ VILAÇA, avvocato generale (1986-1988), giudice (2012-2018)
Sig. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLÉSIAS, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003 (†)
Sig. Manuel DIEZ de VELASCO, giudice (1988-1994) (†)
Sig. Manfred ZULEEG, giudice (1988-1994) (†)
Sig. Walter VAN GERVEN, avvocato generale (1988-1994) (†)
Sig. Francis Geoffrey JACOBS, avvocato generale (1988-2006)
Sig. Giuseppe TESAURO, avvocato generale (1988-1998)
Sig. Paul Joan George KAPTEYN, giudice (1990-2000)
Sig. Claus Christian GULMANN, avvocato generale (1991-1994), poi giudice (1994-2006)
Sig. John L. MURRAY, giudice (1991-1999)
Sig. David Alexander Ogilvy EDWARD, giudice (1992-2004)
Sig. Antonio Mario LA PERGOLA, giudice (1994 e 1999-2006), avvocato generale (1995-1999) (†)
Sig. Georges COSMAS, avvocato generale (1994-2000)
Sig. Jean-Pierre PUISSOCHET, giudice (1994-2006)
Sig. Philippe LÉGER, avvocato generale (1994-2006)
Sig. Günter HIRSCH, giudice (1994-2000)
Sig. Michael Bendik ELMER, avvocato generale (1994-1997)
Sig. Peter JANN, giudice (1995-2009)
Sig. Hans RAGNEMALM, giudice (1995-2000) (†)
Sig. Leif SEVÓN, giudice (1995-2002)
Sig. Nial FENNELLY, avvocato generale (1995-2000)
Sig. Melchior WATHELET, giudice (1995-2003), avvocato generale (2012-2018)
Sig. Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale (1995-2009) (†)
Sig. Romain SCHINTGEN, giudice (1996-2008)
Sig. Krateros IOANNOU, giudice (1997-1999) (†)
Sig. Siegbert ALBER, avvocato generale (1997-2003)
Sig. Antonio SAGGIO, avvocato generale (1998-2000) (†)
Sig. Vassilios SKOURIS, giudice (1999-2015), presidente dal 2003 al 2015
Sig.ra Fidelma O'KELLY MACKEN, giudice (1999-2004)
Sig.ra Ninon COLNERIC, giudice (2000-2006)
Sig. Stig von BAHR, giudice (2000-2006)
Sig. Antonio TIZZANO, avvocato generale (2000-2006), poi giudice (2006-2018), vicepresidente dal 2015 al 2018
Sig. José Narciso da CUNHA RODRIGUES, giudice (2000-2012)
Sig. Christiaan Willem Anton TIMMERMANS, giudice (2000-2010)
Sig. Leendert A. GEELHOED, avvocato generale (2000-2006) (†)
Sig.ra Christine STIX-HACKL, avvocato generale (2000-2006) (†)
Sig. Allan ROSAS, giudice (2002-2019)
Sig. Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO, avvocato generale (2003-2009)
Sig. Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN, giudice (2004-2012)
Sig. Jerzy MAKARCZYK, giudice (2004-2009)
Sig. Pranas KÜRIS, giudice (2004-2010)

Sig. Georges ARESTIS, giudice (2004-2014)
Sig. Anthony BORG BARTHET, giudice (2004-2018)
Sig. Ján KLUČKA, giudice (2004-2009)
Sig. Uno LÖHMUS, giudice (2004-2013)
Sig. Egils LEVITS, giudice (2004-2019)
Sig. Aindrias Ó CAOIMH, giudice (2004-2015)
Sig. Paolo MENGOZZI, avvocato generale (2006-2018)
Sig.ra Pernilla LINDH, giudice (2006-2011)
Sig. Yves BOT, avvocato generale (2006-2019) (†)
Sig. Ján MAZÁK, avvocato generale (2006-2012)
Sig.ra Verica TRSTENJAK, avvocato generale (2006-2012)
Sig. Jean-Jacques KASEL, giudice (2008-2013)
Sig.ra Maria BERGER, giudice (2009-2019)
Sig. Niilo JÄÄSKINEN, avvocato generale (2009-2015)
Sig. Pedro CRUZ VILLALÓN, avvocato generale (2009-2015)
Sig. Egidijus JARAŠIŪNAS, giudice (2010-2018)
Sig. Carl Gustav FERNLUND, giudice (2011-2019)
Sig. Nils WAHL, avvocato generale (2012-2019)

Presidenti

Sig. Massimo PILOTTI (1952-1958) (†)
Sig. Andreas Matthias DONNER (1958-1964) (†)
Sig. Charles Léon HAMMES (1964-1967) (†)
Sig. Robert LECOURT (1967-1976) (†)
Sig. Hans KUTSCHER (1976-1980) (†)
Sig. Josse J. MERTENS de WILMARS (1980-1984) (†)
Sig. Alexander John MACKENZIE STUART (1984-1988) (†)
Sig. Ole DUE (1988-1994) (†)
Sig. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLÉSIAS (1994-2003) (†)
Sig. Vassilios SKOURIS (2003-2015)

Cancellieri

Sig. Albert VAN HOUTTE (1953-1982) (†)
Sig. Paul HEIM (1982-1988)
Sig. Jean-Guy GIRAUD (1988-1994)
Sig. Roger GRASS (1994-2010)



Capitolo II

Il Tribunale



A | Attività del Tribunale nel 2019

Del presidente del Tribunale **Marc van der Woude**

Il 2019 è stato per molti aspetti un anno particolarmente importante per il Tribunale.

In primo luogo, il Tribunale ha celebrato nel 2019 i trent'anni della sua esistenza. Infatti, i primi membri del Tribunale, creato con decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988, hanno assunto le loro funzioni il 25 settembre 1989. Per celebrare tale anniversario, il Tribunale ha organizzato un convegno intitolato «Il Tribunale dell'Unione europea nell'era digitale», strutturato attorno a due temi: «Una giustizia accessibile» e «Una giustizia efficace e di qualità». Il Tribunale ha riunito in tale occasione numerosi rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e internazionali, nonché professori di diritto, giudici e avvocati di tutti gli Stati membri. Gli atti di tale convegno di alta qualità sono disponibili sul sito Curia.

In secondo luogo, il Tribunale ha conosciuto grandi cambiamenti dal punto di vista della sua composizione, per effetto sia del rinnovo parziale dell'organo giurisdizionale, sia dell'attuazione della terza fase della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'istituzione. Il Tribunale ha anzitutto accolto la giudice Frenco il 20 marzo 2019, in sostituzione del giudice Xuereb, il quale è stato nominato alla Corte di giustizia l'8 ottobre 2018. Nel corso di una cerimonia svoltasi il 26 settembre 2019, il Tribunale ha reso omaggio a otto giudici che hanno lasciato l'organo giurisdizionale, vale a dire la giudice Pelikánová e i giudici Berardis, Bieliūnas, Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Dittrich, Perillo, Prek e Ulloa Rubio. Durante l'udienza solenne tenutasi lo stesso giorno, il Tribunale ha accolto quattordici nuovi membri, vale a dire le giudici Perišin, Porchia, Pynnä, Škvařilová-Pelzl, Stancu e Steinfatt, nonché i giudici Hesse, Laitenberger, Mastroianni, Martín y Pérez de Nanclares, Nömm, Norkus, Sampol Pucurull e Truchot. Al 31 dicembre 2019, il Tribunale è costituito da 52 membri.

In terzo luogo, al fine di preparare l'attuazione di detta terza fase della riforma, il Tribunale ha adottato una serie di misure volte a garantire che venga resa una giustizia di qualità in tempi ragionevoli. La prima misura riguarda il numero di sezioni del Tribunale, che, a causa dell'aumentato numero di giudici, ha dovuto essere incrementato da nove a dieci, con cinque giudici per ogni sezione¹. Inoltre, al fine di promuovere gli scambi tra i giudici di tali sezioni, questi ultimi non si riuniscono più in due sottocollegi di tre giudici presieduti dal medesimo presidente di sezione, ma in sei sottocollegi giudicanti secondo un sistema di rotazione.

La seconda misura attuata dal 30 settembre 2019 riguarda l'introduzione di un grado di specializzazione delle sezioni nelle materie della proprietà intellettuale e della funzione pubblica. Si è quindi stabilito che sei sezioni tratteranno la prima categoria di cause e che quattro sezioni si occuperanno della seconda categoria di cause. Tutte le altre categorie di controversie continueranno ad essere ripartite tra tutte le sezioni. Inoltre, l'assegnazione di tutte le cause alle sezioni, tanto nelle materie oggetto di specializzazione quanto nelle altre materie, continuerà ad avvenire secondo un sistema di rotazione, il cui funzionamento può essere adattato per tenere conto del carico di lavoro e della connessione tra le cause. Quest'ultima deroga implica che le cause relative al medesimo atto impugnato o che sollevano una problematica simile siano attribuite, in linea di principio, alla medesima sezione o anche al medesimo giudice relatore.

1| Se necessario, due di tali sezioni potranno accogliere sei giudici.

La terza misura riguarda la composizione della Grande Sezione, che è stata modificata al fine di consentire ai giudici che non sono presidenti di sezione di far parte più spesso di tale collegio giudicante di 15 giudici. Dal 26 settembre 2019, la Grande Sezione è composta dal presidente, dal vicepresidente, da un numero limitato di presidenti di sezione, dai giudici della sezione inizialmente investita della causa e da altri giudici scelti alternativamente in ordine di anzianità crescente e di anzianità decrescente.

In quarto luogo, il Tribunale ha ritenuto che fosse importante coinvolgere maggiormente il presidente e il vicepresidente nell'attività giudiziaria, pur tenendo conto delle loro specifiche responsabilità che sono incompatibili con l'attività di un giudice a tempo pieno. Quindi, il presidente sostituisce un giudice che abbia un impedimento nei collegi ampliati di cinque giudici e il vicepresidente entra a far parte dei collegi giudicanti ampliati di cinque giudici in ragione di una causa per sezione e per anno. In tale contesto, va sottolineato che il Tribunale ha confermato che il compito principale del vicepresidente è quello di garantire la coerenza e la qualità della giurisprudenza.

Tutte queste misure dovrebbero consentire al Tribunale di assicurare che l'ultima fase della riforma produca i suoi frutti, in particolare per quanto riguarda il perseguimento della riduzione della durata del procedimento e il rinvio più sistematico di cause dinanzi a collegi ampliati di cinque o quindici giudici.

In quinto luogo, nonostante le sfide poste dall'attuazione dell'ultima fase della riforma e dal rinnovo parziale del Tribunale, quest'ultimo è stato in grado di ottenere risultati soddisfacenti. Sul piano statistico, il numero di cause proposte (939) e il numero di cause concluse (874), tenuto conto della proposizione di un grande gruppo di cause connesse alla fine dell'anno, sono globalmente in equilibrio, con 1 398 cause pendenti. Tale situazione soddisfacente si riflette nella durata di trattamento delle cause, che prosegue la sua tendenza al ribasso. Infatti, la durata delle cause definite con sentenza e ordinanza è stata di 17 mesi nel 2019, contro 20 mesi nel 2018 e circa 26 mesi nei primi anni dell'ultimo decennio. Questo netto miglioramento è uno dei benefici della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione. Un altro beneficio riguarda la possibilità per il Tribunale di riunirsi più spesso in collegi giudicanti composti da cinque giudici nelle cause che lo meritano, aumentando in tal modo l'autorità delle sue sentenze. Dal 2016, il numero di cause decise da collegi giudicanti ampliati oscilla intorno a 60 l'anno, contro meno di una decina all'inizio del decennio.

B | Giurisprudenza del Tribunale nel 2019

Tendenze giurisdizionali

Di **Savvas Papasavvas**, vicepresidente

L'analisi delle decisioni emesse dal Tribunale nel corso del 2019 permette ancora una volta di constatare la varietà dei settori affrontati e l'importanza delle controversie risolte da quest'ultimo. Per far fronte a tali sfide, il Tribunale, come è avvenuto nell'anno precedente, ha fatto un uso regolare e frequente della possibilità offerta dall'articolo 50 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea di riunirsi in sezioni composte da cinque giudici. Per quanto riguarda le questioni trattate, il Tribunale ha più volte sanzionato la violazione dei principi sanciti dal diritto dell'Unione europea e dei diritti fondamentali. Il 2019 ha inoltre offerto al Tribunale l'opportunità di precisare diverse questioni procedurali. In qualità di giudice di primo grado, ha inoltre dovuto esaminare questioni inedite nonché cause di fondamentale importanza sotto il profilo giuridico ed economico.

In qualità di garante del rispetto dei principi di diritto dell'Unione, il Tribunale ha annullato, con sentenza del 10 gennaio 2019, **RY/Commissione** (T-160/17, [EU:T:2019:1](#)), una decisione della Commissione europea con cui era stato risolto, per cessazione del rapporto di fiducia, il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo, a motivo della violazione del diritto di tale agente di essere ascoltato, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, nelle sentenze dell'11 luglio 2019, **Yanukovych/Consiglio** (T-244/16 e T-285/17, [EU:T:2019:502](#)) e **Klymenko/Consiglio** (T-274/18, [EU:T:2019:509](#)), il Tribunale ha annullato diversi atti del Consiglio dell'Unione europea¹ riguardanti misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina, nella parte in cui i nomi dei ricorrenti, vale a dire l'ex Presidente e l'ex Ministro delle Entrate e delle Imposte dell'Ucraina, erano stati mantenuti nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicavano dette misure restrittive. Il Tribunale, applicando i principi giurisprudenziali derivanti dalla sentenza del 19 dicembre 2018, **Azarov/Consiglio** (C-530/17 P, [EU:C:2018:1031](#)), ha ritenuto che non fosse provato che il Consiglio, prima dell'adozione degli atti impugnati, avesse verificato il rispetto, da parte dell'amministrazione giudiziaria ucraina, dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dei ricorrenti. Per questo motivo, esso ha quindi annullato gli atti impugnati.

Il Tribunale ha inoltre avuto modo di fornire chiarimenti su taluni aspetti relativi alla ricevibilità dei ricorsi. Così, nell'ordinanza del 30 aprile 2019, **Romania/Commissione** (T-530/18, con impugnazione pendente², [EU:T:2019:269](#)), il Tribunale ha precisato il dies a quo del termine di presentazione di un ricorso di annullamento contro un atto di portata individuale, quando tale atto è stato non solo notificato al suo destinatario, ma anche pubblicato. Il Tribunale ha ritenuto che la data da prendere in considerazione per determinare il dies a quo di tale termine è quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, qualora tale pubblicazione, che

1] Nella fattispecie, era stato richiesto l'annullamento, nelle cause T-244/16 e T-285/17, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016 (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016 (GU 2016, L 60, pag. 1), della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017 (GU 2017, L 58, pag. 34) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017 (GU 2017, L 58, pag. 1) e, nella causa T-274/18, della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018 (GU 2018, L 63, pag. 48), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018 (GU 2018, L 63, pag. 5).

2] Causa C-498/19 P, **Romania/Commissione**.

condiziona l'entrata in vigore dell'atto, sia prevista dal Trattato FUE, e quella della notificazione nelle altre ipotesi menzionate all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, tra le quali rientra quella delle decisioni che designano il loro destinatario. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha dichiarato che il ricorso presentato dalla Romania il 7 settembre 2018 era tardivo e doveva essere respinto in quanto irricevibile. Inoltre, nella sentenza del 20 settembre 2019, **Venezuela/Consiglio** (T-65/18, con impugnazione pendente ³, [EU:T:2019:649](#)), il Tribunale ha esaminato la questione della ricevibilità dei ricorsi proposti da Stati terzi. A tale riguardo, dopo aver constatato che la Repubblica bolivariana del Venezuela non era, come Stato, esplicitamente e specificamente interessata dalle disposizioni impugnate e non poteva, peraltro, essere assimilata a un operatore che esercita abitualmente un'attività economica, il Tribunale ha considerato che le disposizioni impugnate non avevano un'incidenza diretta sulla situazione giuridica di detto Stato e ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.

Il Tribunale ha inoltre dovuto affrontare nuove questioni giuridiche, come nella sentenza del 10 settembre 2019, **Polonia/Commissione** (T-883/16, con impugnazione pendente ⁴, [EU:T:2019:567](#)), con la quale ha accolto il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica di Polonia contro la decisione della Commissione che approva la modifica del regime di esenzione per la gestione del gasdotto OPAL proposta dall'autorità di regolamentazione tedesca ⁵ per violazione del principio di solidarietà energetica, enunciato all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, che esaminava per la prima volta. Analogamente, con sentenza del 12 dicembre 2019, **Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)** (T-683/18, [EU:T:2019:855](#)), il Tribunale ha respinto il ricorso presentato contro la decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che aveva negato la registrazione del marchio CANNABIS STORE AMSTERDAM in quanto contrario all'ordine pubblico. Il Tribunale non aveva mai analizzato un marchio che potesse essere inteso come riferito a stupefacenti illegali nell'ottica dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001 ⁶. Inoltre, il 20 settembre 2019, nella sentenza **BASF Grenzach/ECHA** (T-125/17, [EU:T:2019:638](#)), il Tribunale si è pronunciato, in modo inedito, sul compito e sulle competenze della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). In particolare, il Tribunale ha determinato l'estensione e l'intensità del sindacato effettuato da tale commissione, nell'ambito di un ricorso presentato dinanzi a esso contro una decisione dell'ECHA che chiedeva informazioni supplementari relative alla valutazione della sostanza triclosan, in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁷. Infine, va citata anche la sentenza dell'8 maggio 2019, **Stemcor London e Samac Steel Supplies/Commissione** (T-749/16, [EU:T:2019:310](#)), nella quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 ⁸, che dispone la riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti

3] Causa C-872/19 P, **Venezuela/Consiglio**.

4] Causa C-848/19 P, **Germania/Polonia**.

5] Decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall'applicazione dei requisiti relativi all'accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

6] L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), dispone che sono esclusi dalla registrazione i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

7] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).

8] Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 27).

di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. In detta sentenza, il Tribunale si è pronunciato per la prima volta sul meccanismo previsto dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base in materia di antidumping⁹, che consente alla Commissione, a certe condizioni, di riscuotere retroattivamente un dazio antidumping sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie (e non prima dell'apertura dell'inchiesta).

Infine, il Tribunale si è pronunciato sulle cause dette di «tax ruling». Così, con sentenza del 14 febbraio 2019, **Belgio e Magnetrol International/Commissione** (T-131/16 e T-263/16, con impugnazione pendente¹⁰, [EU:T:2019:91](#)), esso ha annullato, nell'ambito di un ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la decisione 2016/1699 che qualifica come aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno il regime di esenzione degli utili in eccesso di entità belghe di gruppi di imprese multinazionali applicato dal Belgio dal 2004 e ne ordina di conseguenza il recupero¹¹. Per contro, nella sentenza del 24 settembre 2019, **Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione** (T-755/15 e T-759/15, [EU:T:2019:670](#)), il Tribunale ha respinto, in quanto infondati, i ricorsi di annullamento presentati dal Granducato di Lussemburgo e dalla società Fiat Chrysler Finance Europe contro la decisione della Commissione che qualifica come aiuto di Stato una decisione tributaria anticipata concessa dall'amministrazione finanziaria lussemburghese alla società Fiat Chrysler Finance Europe¹².

I. Procedimento giurisdizionale

1. Nozione di atto impugnabile

Nell'ordinanza del 15 marzo 2019, **Silgan Closures e Silgan Holdings/Commissione** (T-410/18, successivamente impugnata¹³, [EU:T:2019:166](#)), il Tribunale ha respinto il ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione di avviare, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004¹⁴, un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE nei confronti di varie società attive nel settore degli imballaggi metallici, fra cui le ricorrenti. A tal riguardo, il Tribunale ha accolto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha dichiarato che la decisione impugnata costituiva un atto preparatorio che non produceva effetti giuridici nei confronti delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

9] Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

10] Causa C-337/19 P, **Commissione/Belgio e Magnetrol International**.

11] Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61).

12] Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat (GU 2016, L 351, pag. 1).

13] Causa C-418/19 P, **Silgan Closures e Silgan Holdings/Commissione**.

14] Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).

Il Tribunale ha rilevato, anzitutto, che gli effetti e la natura giuridica della decisione impugnata vanno valutati alla luce della funzione di tale atto nell'ambito del procedimento che sfocia in una decisione a norma del capitolo III del regolamento n. 1/2003¹⁵.

Per quanto attiene, in particolare, alla conseguenza prevista all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, secondo la quale l'avvio del procedimento di cui alla decisione impugnata priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare l'articolo 101 TFUE con riferimento ai fatti oggetto di tale procedimento, il Tribunale ha concluso che tale conseguenza non arreca pregiudizio agli interessi delle ricorrenti, ma consiste nel non esporle ad eventuali azioni parallele da parte di dette autorità.

Il Tribunale ha ritenuto che tale conclusione sia valida non soltanto quando nessuna autorità nazionale ha avviato un procedimento in materia, ma altresì, a fortiori, allorché detta autorità ha avviato un siffatto procedimento ed è privata della propria competenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. Infatti, se la decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE non incide sulla situazione giuridica dell'impresa interessata quando quest'ultima, sino a quel momento, non è stata oggetto di nessun altro procedimento, ciò vale a fortiori allorché l'impresa in questione è già chiamata in causa nell'ambito di un'indagine avviata da un'autorità nazionale.

Secondo il Tribunale, le ricorrenti incorrono pertanto in errore facendo valere gli articoli 104 e 105 TFUE, che prevedono diverse interazioni tra la competenza della Commissione e quella degli Stati membri per quanto concerne l'attuazione, in particolare, dell'articolo 101 TFUE. Infatti, le disposizioni in parola riguardano soltanto eventuali casi non disciplinati da un regolamento di applicazione dell'articolo 101 TFUE, adottato sulla base dell'articolo 103 TFUE, quale il regolamento n. 1/2003.

Il Tribunale ha rilevato che, da un lato, nulla impedisce alle ricorrenti di chiedere di beneficiare della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese. Dall'altro, nel caso di un'intesa i cui effetti anticoncorrenziali possono prodursi in diversi Stati membri, suscitando, così, l'intervento di differenti autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché della Commissione, l'impresa che intenda beneficiare del regime di trattamento favorevole ha interesse a presentare domande d'immunità, non soltanto alle autorità nazionali eventualmente competenti per l'applicazione dell'articolo 101 TFUE, ma anche alla Commissione.

In una simile ipotesi, compete dunque all'impresa interessata che voglia beneficiare di un siffatto programma intraprendere gli adempimenti necessari affinché l'eventuale esercizio da parte della Commissione della propria competenza in forza del regolamento n. 1/2003 incida in minima misura, o non incida affatto, sui vantaggi ai quali essa può aspirare sulla base del trattamento favorevole.

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che gli effetti dell'interruzione della prescrizione determinata dall'adozione della decisione impugnata non andavano oltre quelli consueti degli atti di procedura che incidono esclusivamente sulla situazione procedurale e non sulla situazione giuridica dell'impresa oggetto dell'indagine. Tale valutazione relativa al carattere meramente procedurale di detti effetti è valida non soltanto con riferimento all'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 25 del regolamento n. 1/2003, ma anche con riferimento all'interruzione della prescrizione dei poteri in capo alle autorità nazionali di irrogare sanzioni eventualmente previste dal diritto nazionale.

15| Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

Nella causa sfociata nell'ordinanza del 6 maggio 2019, **ABLV Bank/BCE** (T-281/18, successivamente impugnata¹⁶, [EU:T:2019:296](#)), il Tribunale è stato investito di un ricorso di annullamento avverso talune decisioni della BCE con le quali quest'ultima ha dichiarato che la ricorrente e la sua controllata, la ABLV Bank Luxembourg SA, presentavano un dissesto o rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014¹⁷. Nell'ambito di tale procedimento, la BCE ha sollevato due eccezioni di irricevibilità. Nell'ambito della prima eccezione di irricevibilità, la BCE ha fatto valere, in sostanza, che una valutazione di dissesto o rischio di dissesto costituiva un provvedimento preparatorio senza efficacia vincolante, e che detto regolamento non prevedeva la possibilità di proporre un ricorso di annullamento contro una valutazione di dissesto o rischio di dissesto. Inoltre, essa ha ritenuto che l'articolo 86, paragrafo 2, di detto regolamento disponesse espressamente che le decisioni del Consiglio di risoluzione unico (CRU) potevano formare oggetto di un siffatto ricorso. Nell'ambito della seconda eccezione di irricevibilità, la BCE ha sostenuto che la ricorrente non era direttamente interessata dalle valutazioni di dissesto o rischio di dissesto, in quanto, da un lato, tali valutazioni non hanno direttamente prodotto effetti sulla sua situazione giuridica e, dall'altro, esse lasciavano ampia libertà d'azione alle autorità incaricate della loro attuazione.

Per quanto riguarda la prima eccezione di irricevibilità, il Tribunale richiama, anzitutto, la sua giurisprudenza costante in forza della quale sono impugnabili da una persona fisica o giuridica soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Inoltre, quando si tratta di atti la cui elaborazione ha luogo in più fasi di un procedimento interno, in via di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale e la cui illegittimità potrebbe validamente venir impugnata con un ricorso avverso la stessa. Per contro, un atto intermedio non è impugnabile se si stabilisce che i suoi vizi potranno essere fatti valere nel ricorso diretto contro la decisione finale, di cui esso costituisce un atto di elaborazione. In simili circostanze, il ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento assicurerà una tutela giurisdizionale sufficiente.

Il Tribunale sottolinea poi che gli atti impugnati contengono una valutazione di dissesto o rischio di dissesto espressa dalla BCE e che quest'ultima non ha alcun potere decisionale nell'ambito previsto per l'adozione di un programma di risoluzione. Infatti, in forza del considerando 26 del regolamento n. 806/2014, benché la BCE e il CRU debbano poter valutare se un ente creditizio sia in situazione di dissesto o rischio di dissesto, spetta esclusivamente al CRU valutare le condizioni richieste per una risoluzione e adottare un programma di risoluzione ove ritenga che tutte le condizioni siano soddisfatte. Inoltre, il Tribunale ritiene che discenda esplicitamente dall'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento che spetta al CRU valutare se le tre condizioni previste da tale disposizione siano soddisfatte. Certo, la BCE dispone della competenza a comunicare una valutazione riguardante la prima condizione, e cioè il dissesto o rischio di dissesto, ma si tratta appunto solo di una valutazione, che non vincola in nessun modo il CRU.

Infine, secondo il Tribunale, gli atti impugnati devono essere considerati come provvedimenti preparatori nel procedimento diretto a permettere al CRU di adottare una decisione circa la risoluzione degli istituti bancari in questione e non possono quindi formare oggetto di ricorso di annullamento. Essi non modificano la situazione giuridica della ricorrente. Infatti, essi presentano una valutazione dei fatti da parte della BCE, quanto alla questione del dissesto o rischio di dissesto della ricorrente e della sua filiazione, che non è assolutamente vincolante, ma costituisce il fondamento dell'adozione, da parte del CRU, di programmi di

16| Causa C-551/19 P, **ABLV Bank/BCE**.

17| Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

risoluzione o di decisioni che accertino che una risoluzione non è nell'interesse pubblico. Pertanto, gli atti contestati non sono atti impugnabili ai sensi dell'articolo 263 TFUE, cosicché il Tribunale respinge il ricorso nel suo complesso in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare la seconda eccezione di irricevibilità fatta valere dalla BCE.

Nell'ordinanza **RATP/Commissione** (T-422/18, [EU:T:2019:339](#)), il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso volto all'annullamento di una decisione iniziale della Commissione di concedere l'accesso a taluni documenti a causa della revoca e della sostituzione della decisione impugnata prima della presentazione del ricorso.

Il 5 marzo 2018, la direzione generale «Mobilità e trasporti» della Commissione ha concesso un accesso parziale all'autore di una domanda iniziale di accesso a lettere del presidente e direttore generale della Régie autonome des transports parisiens (RATP) indirizzate alla Commissione. A seguito di una domanda di conferma dell'accesso, il segretario generale della Commissione ha adottato, il 7 giugno 2018, una decisione nella quale egli ha rifiutato qualsiasi divulgazione dei documenti controversi.

Essendo la RATP venuta a conoscenza della domanda iniziale di accesso, nonché della trasmissione di una versione espunta dei documenti controversi al richiedente l'accesso, essa ha presentato, il 6 luglio 2018, un ricorso volto all'annullamento della decisione iniziale di concedere parzialmente l'accesso a detti documenti.

Il Tribunale ha ritenuto che, poiché la decisione impugnata ha costituito solo una prima presa di posizione della Commissione, che è stata interamente sostituita dalla decisione del 7 giugno 2018, sia stata quest'ultima a concludere il procedimento, e che pertanto costituisca una decisione. Infatti, al momento della proposizione del ricorso, la decisione del 7 giugno 2018 si era già sostituita alla decisione impugnata e l'aveva eliminata dall'ordinamento giuridico dell'Unione, cosicché essa non produceva più effetti. Di conseguenza, il ricorso era privo di oggetto alla data della sua proposizione e doveva essere dichiarato irricevibile.

Inoltre, la ricorrente non aveva un interesse ad agire poiché l'annullamento della decisione impugnata non avrebbe invertito gli effetti della divulgazione dei documenti controversi.

La decisione del Tribunale di respingere in quanto irricevibile il ricorso di annullamento della decisione impugnata, per mancanza di oggetto, non pregiudica tuttavia la possibilità per la ricorrente di proporre un ricorso per risarcimento danni.

2. Legittimazione ad agire

Nell'ordinanza **Associazione GranoSalus/Commissione** (T-125/18, successivamente impugnata¹⁸, [EU:T:2019:92](#)), emessa il 14 febbraio 2019, il Tribunale ha respinto una domanda volta all'annullamento del regolamento di esecuzione 2017/2324¹⁹.

La presente causa trae origine dal rinnovo, da parte della Commissione europea, dell'approvazione del glifosato, una sostanza attiva utilizzata, in particolare, come diserbante. La ricorrente, un'associazione composta da produttori di grano e da consumatori nonché da loro associazioni di tutela, ha chiesto al Tribunale di annullare

18| Causa C-313/19 P, **Associazione GranoSalus/Commissione**.

19| Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324, della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10).

il regolamento di esecuzione 2017/2324 e di disporre un mezzo istruttorio diretto alla produzione dei passi della relazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in cui si riesaminano gli studi sul potenziale impatto del glifosato sulla salute umana, al fine di compararli con altri documenti concernenti la materia in oggetto.

Per quanto riguarda, anzitutto, la questione dell'esistenza di un interesse proprio che la ricorrente potrebbe vantare, il Tribunale ha statuito che, poiché la ricorrente non aveva dichiarato di aver svolto un ruolo nella preparazione del regolamento di esecuzione 2017/2324 o di disporre di diritti specifici nell'ambito della procedura che aveva portato all'adozione di tale atto, essa non aveva un siffatto interesse, che le avrebbe consentito di proporre a proprio nome un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.

Per quanto riguarda, poi, la legittimazione ad agire dei membri della ricorrente, il Tribunale ha constatato che, nella specie, i membri della ricorrente non potevano essere considerati come i destinatari del regolamento di esecuzione 2017/2324, poiché non erano designati in tale atto come suoi destinatari. Il Tribunale ha ritenuto, per quanto attiene al fatto che taluni membri della ricorrente fossero asseritamente colpiti da tale atto, nella loro qualità generale di consumatori e di cittadini dell'Unione, che detto atto concernesse i membri della ricorrente a motivo della loro qualità oggettiva di consumatori, di cittadini dell'Unione o di produttori di grano allo stesso titolo di qualsiasi altro consumatore, cittadino dell'Unione o produttore di grano che si fosse trovato, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica. Per quanto riguarda la qualificazione del regolamento di esecuzione 2017/2324 come atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione, il Tribunale ha rilevato che la valutazione del glifosato veniva effettuata in due momenti. In un primo momento, la sostanza è soggetta all'approvazione dalla Commissione. In un secondo momento, ciascuno Stato membro autorizza l'immissione in commercio dei prodotti contenenti tale sostanza. Lo stesso vale per il rinnovo dell'approvazione della sostanza. Conseguenza da tale procedura che gli effetti del regolamento di esecuzione 2017/2324 si dispiegano tramite il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio provenienti dalle autorità nazionali, autorizzazioni che costituiscono, pertanto, misure di esecuzione.

Nella sentenza **Air France/Commissione** (T-894/16, [EU:T:2019:508](#)), pronunciata l'11 luglio 2019, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla compagnia aerea Air France avverso una decisione in materia di aiuti di Stato adottata dalla Commissione in relazione a talune misure cui le autorità francesi hanno dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto²⁰.

L'aeroporto di Marsiglia Provenza è uno dei principali aeroporti della Francia. Nel 2004, allo scopo di dare nuovo impulso al suo traffico e di riorientare il suo sviluppo verso destinazioni europee, l'operatore di tale aeroporto ha deciso di realizzare, accanto all'aerostazione principale, una nuova aerostazione destinata ai voli a «basso costo». Per finanziare la costruzione di questa nuova aerostazione, l'operatore ha ricevuto, in particolare, una sovvenzione all'investimento da parte dello Stato francese. Per la nuova aerostazione è stata inoltre predisposta una normativa specifica che prevedeva tariffe ridotte dei diritti per passeggero. Infine, è stato concluso un contratto per l'acquisto di spazi pubblicitari per una durata di cinque anni rinnovabile con l'obiettivo di pubblicizzare la destinazione di Marsiglia al fine di attirare un elevato numero di passeggeri.

Dopo aver esaminato tali diverse misure alla luce del diritto degli aiuti di Stato, la Commissione ha considerato che l'aeroporto di Marsiglia Provenza avesse beneficiato di un aiuto all'investimento compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Per quanto riguarda le tariffe ridotte applicabili nella nuova aerostazione riservata ai voli a «basso costo» e il contratto per l'acquisto di spazi pubblicitari, la Commissione ha concluso, per contro, per l'assenza di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale

20| Decisione (UE) 2016/1698 della Commissione, del 20 febbraio 2014, relativa alle misure SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto (GU 2016, L 260, pag. 1).

decisione della Commissione è stata oggetto di un ricorso di annullamento proposto dalla Air France, la quale si lamentava, segnatamente, del fatto che le compagnie aeree a «basso costo», come la Ryanair, traevano un vantaggio concorrenziale dall'utilizzazione della nuova aerostazione dedicata a questo tipo di voli.

Il Tribunale ha tuttavia respinto il ricorso della Air France in quanto irricevibile, con la motivazione che quest'ultima non disponeva della legittimazione ad agire in forza dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato, anzitutto, che, ai sensi di detta disposizione, una parte ricorrente, come la Air France, doveva soddisfare la duplice condizione di essere direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata. In conformità ad una giurisprudenza costante, l'incidenza individuale della Air France poteva inoltre essere affermata solo se quest'ultima si trovava in un rapporto di concorrenza con il beneficiario delle misure di aiuto oggetto della decisione impugnata dinanzi al Tribunale e la sua posizione sul mercato era stata sostanzialmente lesa da tali misure.

Alla luce di tali principi, il Tribunale ha poi rilevato che la sovvenzione all'investimento concessa al fine di finanziare la costruzione della nuova aerostazione all'aeroporto Marsiglia Provenza era stata accordata unicamente all'operatore di tale aeroporto, il quale ne era il solo beneficiario. In mancanza di un rapporto di concorrenza fra detto operatore e la Air France, quest'ultima non era pertanto individualmente interessata dalla decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato interno tale sovvenzione.

Quanto alle tariffe ridotte applicabili nella nuova aerostazione per i voli a «basso costo» e al contratto per l'acquisto di spazi pubblicitari, il Tribunale ha precisato, infine, che il mercato rilevante sul quale occorreva analizzare l'effetto di tali misure era costituito da tutte le rotte operate da e verso tale aeroporto, indipendentemente dall'aerostazione utilizzata. Pertanto, incombeva alla Air France dimostrare, in quanto parte ricorrente, che la sua posizione concorrenziale su tale mercato era sostanzialmente pregiudicata dalle tariffe ridotte e dal contratto per l'acquisto di spazi pubblicitari. Orbene, anche supponendo che dette misure avevano pregiudicato direttamente la posizione concorrenziale della Air France sul mercato rilevante, tenuto conto della sua concorrenza con la Ryanair, essa non aveva fornito elementi tali da consentire di concludere che un siffatto pregiudizio abbia avuto carattere sostanziale. Pertanto, il suo ricorso doveva essere respinto in toto in quanto irricevibile.

Nella sentenza **Venezuela/Consiglio** (T-65/18, successivamente impugnata²¹, [EU:T:2019:649](#)), pronunciata il 20 settembre 2019, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento presentato dalla Repubblica bolivariana del Venezuela (in prosieguo: il «Venezuela») avverso tre atti del Consiglio che instaurano, a titolo della politica estera e di sicurezza comune (PESC), misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela²².

Dopo aver ricordato che l'articolo 263, quarto comma, TFUE prevede, segnatamente, che una persona fisica o giuridica debba essere direttamente interessata dalla decisione oggetto del ricorso di annullamento affinché quest'ultimo sia ricevibile, il Tribunale rileva che le disposizioni degli atti impugnati di cui al caso di specie (in prosieguo: le «disposizioni impugnate») contengono un divieto di vendere o fornire a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela determinate armi, attrezzature o tecnologie, nonché un divieto di fornire alle medesime persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Venezuela, determinati

21| Causa C-872/19 P, **Venezuela/Consiglio**.

22| Nella specie, era chiesto l'annullamento del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 21), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento 2017/2063 (GU 2018, L 276, pag. 1), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10).

servizi. Il Tribunale osserva, a tal riguardo, che l'applicazione dei summenzionati divieti è circoscritta al territorio dell'Unione, alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro e alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno fra di essi, nonché alle persone giuridiche, entità od organismi relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione. Il Tribunale rileva, infine, che il Venezuela, come Stato, non è esplicitamente e specificamente interessato dalle disposizioni impugnate.

Il Tribunale considera, inoltre, che il Venezuela non può essere considerato alla stregua di un operatore che esercita abitualmente un'attività economica. Come Stato, il Venezuela può infatti trovarsi ad esercitare prerogative dei pubblici poteri soprattutto nell'ambito di attività connesse alla sua sovranità, quali le missioni di difesa, di polizia e di vigilanza.

Inoltre, diversamente da un operatore, la cui capacità giuridica è limitata dal suo oggetto sociale, il Venezuela, in quanto Stato, dispone di un ambito di operatività caratterizzato da un'estrema diversità. Quest'ampissimo ventaglio di competenze lo distingue quindi da un operatore che esercita abitualmente una determinata attività economica. Il Tribunale osserva, a tal riguardo, che i dati sottoposti al medesimo dal Venezuela, come elaborati da Eurostat, i quali vertono sul valore complessivo delle operazioni commerciali relative ai beni contemplati dalle disposizioni impugnate, non sono atti a dimostrare che, acquistando i prodotti e i servizi in questione, il Venezuela ha agito quale entità assimilabile ad un operatore economico attivo sui mercati in questione e non nell'ambito di attività connesse alla sua sovranità. La circostanza che le disposizioni impugnate vietino agli operatori stabiliti nell'Unione di avere rapporti economici e finanziari con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela non può neanche portare alla conclusione che tali disposizioni riguardino direttamente il Venezuela, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Inoltre, poiché le disposizioni impugnate non vietano direttamente al Venezuela di acquistare ed importare le attrezzature e i servizi da esse previsti e non pregiudicano la sua facoltà di esercitare i propri diritti sovrani sugli spazi e sui beni soggetti alla sua giurisdizione, il Tribunale è dell'avviso che nessun elemento consenta di ritenere che l'intenzione del Consiglio fosse stata quella di limitare la capacità giuridica del Venezuela, cosicché non si può considerare che dette disposizioni incidano direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente.

Infine, per quanto riguarda l'argomento del Venezuela secondo il quale, in assenza di legittimazione ad agire, e in assenza di misure nazionali di attuazione, esso non avrebbe la possibilità di adire i giudici degli Stati membri e verrebbe privato di qualsiasi tutela giurisdizionale, il Tribunale ricorda che, se i requisiti di ricevibilità previsti dall'articolo 263, quarto comma, TFUE devono senz'altro essere interpretati alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, tale diritto non può giungere ad escludere detti requisiti, previsti espressamente dal Trattato FUE.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale conclude per l'irricevibilità del ricorso in toto, nella parte in cui è diretto contro gli atti impugnati.

3. Termini di ricorso

Nella causa sfociata nell'ordinanza **Romania/Commissione** (T-530/18, successivamente impugnata²³, [EU:T:2019:269](#)), emessa il 30 aprile 2019, il Tribunale era investito di un ricorso proposto dalla Romania e volto al parziale annullamento di una decisione di esecuzione della Commissione, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito di fondi europei

23| Causa C-498/19 P, **Romania/Commissione**.

agricoli²⁴. Con tale decisione, la Commissione aveva, in particolare, applicato nei confronti della Romania una rettifica finanziaria di un importo superiore a EUR 90 milioni. Tale causa ha consentito al Tribunale di apportare talune precisazioni sul dies a quo del termine di presentazione di un ricorso di annullamento di un atto di portata individuale, quale una decisione adottata ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, allorché tale atto sia stato portato a conoscenza del suo destinatario in due modi diversi. Infatti, nella specie, la decisione impugnata è stata al contempo notificata alla rappresentanza permanente della Romania presso l'Unione europea, il 14 giugno 2018, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il 15 giugno 2018.

Anzitutto, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dev'essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza. Inoltre, da un lato, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni e, dall'altro, ai sensi dell'articolo 59 di tale regolamento, quando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione di detto atto nella *Gazzetta ufficiale*, tale termine dev'essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di tale pubblicazione.

Il Tribunale ha poi indicato che la data da prendere in considerazione per determinare il dies a quo del termine di proposizione di un ricorso di annullamento è quella della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, qualora tale pubblicazione, che condiziona l'entrata in vigore dell'atto, sia prevista dal Trattato FUE, e quella della notificazione nelle altre ipotesi menzionate all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, tra le quali rientra quella delle decisioni che designano il loro destinatario. Pertanto, nel caso di un atto che designa i suoi destinatari, fa fede solo il testo notificato a questi ultimi, quand'anche tale atto sia stato altresì pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*. Nella specie, dal momento che la decisione impugnata designa esplicitamente la Romania quale destinataria, essa è divenuta efficace nei suoi confronti con la sua notificazione. Inoltre, il termine del ricorso è iniziato a decorrere da tale notificazione e, poiché l'articolo 59 del regolamento di procedura è inapplicabile, tale termine, incluso il termine in ragione della distanza, è scaduto il 24 agosto 2018. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che il ricorso proposto dalla Romania il 7 settembre 2018 è tardivo e deve essere respinto in quanto irricevibile.

Infine, il Tribunale ha sottolineato che tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

A tal riguardo, in primo luogo, la Romania affermava che, in assenza di correlazione automatica fra il dies a quo del termine di ricorso di annullamento di un atto di un'istituzione e la data di entrata in vigore o di produzione di effetti giuridici di tale atto, nella specie, la data di pubblicazione della decisione impugnata nella *Gazzetta ufficiale* avrebbe potuto essere considerata come dies a quo di tale termine, anche se tale decisione avesse già prodotto effetti nei suoi confronti, a causa della sua notifica anteriore. Il Tribunale ha ritenuto, segnatamente, che tale argomento si fondasse su una confusione tra le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento, contemplate dall'articolo 263 TFUE, e quelle relative alla validità dell'atto impugnato con un simile ricorso.

In secondo luogo, la Romania faceva valere l'esistenza di una prassi costante da tempo adottata dalla Commissione, consistente nel pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* decisioni, come quelle di cui al procedimento principale, notificandole al contempo ai loro destinatari. Essa sosteneva che, in una tale situazione atipica, il dies a quo del termine di ricorso doveva essere la pubblicazione di dette decisioni. Il Tribunale ha indicato che,

24| Decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29).

supponendo che una siffatta pratica esista, qualora la decisione sia stata notificata posteriormente, occorre prendere in considerazione tale data ai fini del calcolo del termine di ricorso, e non la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale avvenuta successivamente. Inoltre, l'adozione del solo criterio della notificazione quale dies a quo del termine di ricorso di annullamento avverso gli atti che designano i loro destinatari garantisce la certezza del diritto e la tutela giurisdizionale effettiva, al contrario di una soluzione ibrida secondo la quale il destinatario di un atto che ne abbia debitamente ricevuto la notificazione dovrebbe ancora informarsi sulla sua eventuale ed incerta, in quanto non obbligatoria, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomento secondo il quale esisterebbero differenze fra il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale e quello notificato, il quale sarebbe incompleto, il Tribunale ha ricordato che la notificazione è l'operazione mediante la quale l'autore di un atto di portata individuale comunica quest'ultimo ai suoi destinatari e li pone così in condizione di prendere conoscenza del suo contenuto nonché della motivazione sulla quale esso si basa. Orbene, a causa del loro carattere minimo, dette differenze non potevano impedire alla Romania di prendere conoscenza del contenuto della decisione impugnata con sufficiente chiarezza e precisione, nonché di comprendere la motivazione su cui quest'ultima si fonda. Di conseguenza, esse non incidono sull'applicazione del termine del ricorso di annullamento.

4. Gratuito patrocinio

Nell'ordinanza **OP/Commissione** (T-630/18 AJ, [EU:T:2019:365](#)), emessa il 23 maggio 2019, il Tribunale ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, formulata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale, a causa dell'assenza delle informazioni e dei giustificativi che consentano di valutare le sue condizioni economiche.

Per quanto concerne l'esame delle condizioni economiche della ricorrente, come risulta dall'articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le informazioni ed i giustificativi che corredano la domanda di ammissione al gratuito patrocinio devono consentire di valutare se, alla luce di dette condizioni, il richiedente si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese relative all'assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. Secondo il Tribunale, una simile valutazione presuppone necessariamente che il richiedente produca informazioni e giustificativi di una data sufficientemente vicina a quella in cui la domanda è stata proposta, affinché sia possibile valutare in modo obiettivo le capacità finanziarie dell'interessato per far fronte a tali spese.

Nella specie, il Tribunale ha constatato che, conformemente alle istruzioni contenute nel formulario della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, la ricorrente doveva produrre elementi informativi riguardo alle proprie risorse nel 2017, o addirittura nel 2018.

A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, anzitutto, che i documenti presentati in occasione di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio precedente, relativa al 2016, non possono essere presi in considerazione per il periodo di riferimento. Inoltre, il Tribunale ha qualificato come laconica e ambivalente la dichiarazione della ricorrente nella quale ella afferma che le sue esigenze sarebbero soddisfatte dal rimborso delle spese che ha sostenuto nell'ambito di procedimenti contenziosi attualmente pendenti, poiché questo tipo di introiti non è assimilabile a una risorsa idonea a permettere di provvedere alle esigenze quotidiane di una persona. Il Tribunale ha osservato che la ricorrente non ha dichiarato, nella sua domanda, l'attività professionale che sembrava esercitare nel corso del periodo di riferimento. In assenza di qualsiasi spiegazione, incomberebbe alla ricorrente precisare le condizioni materiali e finanziarie nelle quali avrebbe esercitato tale attività e produrre informazioni ed elementi di prova che consentano la valutazione delle risorse di cui dispone.

In tale contesto, il Tribunale ha constatato che non era possibile stabilire quali risorse permettessero alla ricorrente, nel corso del periodo di riferimento, di provvedere al proprio sostentamento. Tenuto conto di tali elementi, il Tribunale ha concluso che la ricorrente non ha dimostrato, in modo giuridicamente sufficiente, che, in ragione della propria situazione economica, si trovava nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese relative all'assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. In tali circostanze, dato che la condizione di cui all'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento di procedura non è soddisfatta, il Tribunale ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, senza pronunciarsi sulla questione se il ricorso previsto apparisse manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.

Nella sentenza **Frank/Commissione** (T-478/16, [EU:T:2019:399](#)), emessa l'11 giugno 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Regine Frank diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione del 17 giugno 2016 e del 16 settembre 2016 recanti rigetto, rispettivamente implicitamente ed esplicitamente, della domanda di sovvenzione della ricorrente per un progetto di ricerca.

Facendo seguito ad un invito a presentare proposte che si inserivano nel programma quadro Orizzonte 2020²⁵, la sig.ra Regine Frank ha depositato una domanda di sovvenzione presso l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) per un progetto relativo al trasporto della luce nei quasi-cristalli e nelle strutture non periodiche. La ricorrente ha presentato tale domanda in nome del Politecnico di Kaiserslautern. Tuttavia, tale politecnico ha comunicato all'ERCEA di non essere disponibile come istituto ospitante per il progetto sostenuto dalla ricorrente. Il Politecnico ha altresì precisato che la ricorrente aveva utilizzato senza la sua autorizzazione, per l'invito a presentare proposte del 2016, una lettera di assenso rilasciata dal Politecnico per l'invito a presentare proposte del 2015. In mancanza di una valida lettera di assenso, la domanda di sovvenzione è stata respinta dall'ERCEA. La Commissione ha confermato tale rigetto, in un primo momento in maniera implicita, e successivamente in una decisione esplicita di rigetto.

In primo luogo, il Tribunale è stato indotto a pronunciarsi sulle conseguenze di una decisione di un avvocato di cessare la rappresentanza di un ricorrente che benefici del gratuito patrocinio nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Nella specie, con ordinanza del 16 febbraio 2017, il Tribunale aveva deciso di ammettere la ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, approvando la scelta di quest'ultima riguardo all'identità del suo rappresentante. Tuttavia, il 5 marzo 2018, il rappresentante della ricorrente ha informato la cancelleria del Tribunale di non acconsentire più alla rappresentanza. Di seguito, il Tribunale ha informato la ricorrente che doveva conferire mandato ad un altro avvocato ai fini della sua rappresentanza all'udienza di discussione del 31 gennaio 2019. Il giorno dell'udienza di discussione, la ricorrente non aveva dato seguito a tale invito del Tribunale. Ella ha allora chiesto, in persona, l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, che prevede le condizioni alle quali può essere conferito mandato ad un avvocato, su iniziativa del cancelliere del Tribunale, al fine di rappresentare una parte dinanzi al Tribunale.

A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui la stessa interessata abbia proposto un avvocato, in primo luogo, l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura ai fini della sostituzione di detto avvocato con un altro rende necessaria la presentazione di una nuova domanda di ammissione al gratuito patrocinio proposta in conformità all'articolo 147, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura. In secondo luogo, una simile sostituzione può essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura solo qualora essa sia resa necessaria in ragione di circostanze oggettive e indipendenti dal comportamento o dalla volontà dell'interessato, quali il decesso, il collocamento a riposo o un inadempimento agli obblighi professionali o deontologici dell'avvocato. Orbene, il fatto che un avvocato

25| Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro del Consiglio europeo della ricerca (CER) 2016 nell'ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (GU 2015, C 253, pag. 12).

rinunci a rappresentare una parte nella controversia facendo valere un comportamento di quest'ultima idoneo a limitare drasticamente la sua missione di rappresentante non può quindi essere considerato un valido motivo tale da giustificare l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

In secondo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della Commissione. In tal senso, il Tribunale ha ritenuto che la mancata risposta della Commissione vale come decisione implicita di rigetto del ricorso amministrativo, decisione che può formare oggetto di un ricorso di annullamento. Tuttavia, prima della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione ha adottato una decisione recante rigetto esplicito del ricorso amministrativo, procedendo in tal modo alla revoca della decisione implicita di rigetto.

In terzo luogo, per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità della domanda di sovvenzione, il Tribunale ha ricordato che, nelle circostanze della causa in esame, la ricorrente, ai fini dell'analisi della sua domanda di sovvenzione, doveva produrre una valida lettera di assenso di un'università ospitante. Infine, il Tribunale ha precisato che l'identità dell'istituto ospitante risulta essere un elemento essenziale nell'ambito di una domanda di sovvenzione e non può, in quanto tale, essere oggetto di una sostituzione o di un'aggiunta, salvo modificare in modo sostanziale tale domanda. Pertanto, la ricorrente non può contestare all'ERCEA di non averle permesso di cercare un nuovo istituto ospitante.

II. Diritto istituzionale

Nella sentenza **RE/Commissione** (T-903/16, [EU:T:2019:96](#)), emessa il 14 febbraio 2019, il Tribunale si è pronunciato su una domanda, proveniente da un impiegato della Commissione, volta all'annullamento della nota che respinge una domanda di accesso a dati personali. Nella specie, il ricorrente è stato oggetto di un'indagine amministrativa condotta dalla direzione della sicurezza della Commissione²⁶. Tale direzione, con la nota impugnata, ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accesso, sulla base del regolamento n. 45/2001²⁷, ai suoi dati personali. La Commissione ha sostenuto, segnatamente, da un lato, che tale nota costituiva un atto meramente confermativo di un precedente diniego di accesso, il quale non era stato contestato dal ricorrente entro il termine di ricorso controverso, e, dall'altro, che il ricorrente non aveva interesse ad agire nei confronti di detta nota nella parte in cui era relativa a dati personali ai quali egli aveva già avuto accesso.

Per quanto attiene alla ricevibilità della domanda di annullamento, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che, nell'ambito del regolamento n. 45/2001, un soggetto può, in qualunque momento, presentare una nuova domanda di accesso riguardante dati personali con riferimento ai quali gli era stato in precedenza negato l'accesso. Una domanda siffatta obbliga l'istituzione interessata a verificare se il precedente diniego di accesso continui ad essere giustificato. Pertanto, un nuovo esame volto a verificare se un diniego di accesso a dati personali adottato in precedenza continui a essere giustificato comporta l'adozione di un atto che non è meramente confermativo dell'atto precedente, bensì di un atto impugnabile con ricorso di annullamento. Infatti, da un lato, risulta dall'articolo 13, lettera c), del regolamento n. 45/2001, che riconosce all'interessato l'accesso «in qualsiasi momento» ai suoi dati personali, che quest'ultimo ha un diritto di accesso continuo e permanente a tali dati. Dall'altro, le deroghe e le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento

26| Direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione.

27| Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

n. 45/2001 possono essere applicate solo per il periodo in cui continuano a risultare necessarie. Inoltre, nell'ambito del trattamento dei dati personali, la situazione di fatto e di diritto dell'interessato è, di per sé, evolutiva, dal momento che il mero decorso del tempo è in grado di rendere inutile, o addirittura illegittimo, un trattamento che tale non era in precedenza.

In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che nessuna disposizione del regolamento n. 45/2001 impone all'interessato di motivare o giustificare la sua domanda di accesso ai suoi dati personali. Ne consegue che, in materia di accesso ai dati personali, il ricorrente può far valere l'esistenza di fatti nuovi e sostanziali che giustificano un nuovo esame anche qualora egli abbia ommesso di menzionare detti fatti nella sua domanda. Nella specie, nella misura in cui i motivi su cui si basava il precedente diniego di accesso riguardavano l'indagine amministrativa nei confronti del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che la chiusura di tale indagine amministrativa costituisca un fatto nuovo e sostanziale idoneo a giustificare un nuovo esame del diritto del ricorrente di accedere ai suoi dati personali. Tale esame era tanto più giustificato in quanto il ricorrente aveva lasciato trascorrere un lasso di tempo ragionevole (più di sei mesi) prima di presentare una nuova domanda di accesso ai propri dati personali.

In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto che, nell'ambito del regolamento n. 45/2001, l'interessato abbia un diritto di accesso continuo e permanente ai propri dati personali; tale diritto gli consente, in particolare, di presentare una domanda di accesso, ivi incluso il caso in cui egli abbia già potuto accedere, del tutto o in parte, a tali dati. In tali circostanze, l'annullamento della nota impugnata, anche nella parte in cui è relativa a dati personali ai quali il ricorrente ha già avuto accesso, è idoneo a produrre conseguenze giuridiche per quest'ultimo e a procurargli un beneficio.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato ricevibile la domanda di annullamento.

Nell'ambito dell'esame del merito della domanda di annullamento, il Tribunale ha accolto il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione. Infatti, trattandosi di un nuovo diniego che doveva essere adottato a seguito di riesame, il rinvio a decisioni anteriori non può costituire una motivazione sufficiente. Pertanto, il Tribunale ha annullato la nota impugnata, nella parte in cui ha respinto la domanda del ricorrente di accedere ad alcuni dei suoi dati personali.

Nella sentenza **EPSU e Goudriaan/Commissione** (T-310/18, [EU:T:2019:757](#)), pronunciata il 24 ottobre 2019, il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento diretto avverso una decisione della Commissione di non presentare al Consiglio una proposta di decisione che attuasse, a livello dell'Unione, un accordo firmato dalle parti sociali europee.

Nel dicembre del 2015, le parti sociali hanno firmato un accordo intitolato «Quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione per i funzionari e [i] dipendenti delle amministrazioni centrali» (in prosieguo: l'«Accordo»), sulla base dell'articolo 155, paragrafo 1, TFUE. Esse hanno poi chiesto congiuntamente alla Commissione di presentare una proposta per l'attuazione dell'Accordo a livello dell'Unione attraverso una decisione del Consiglio adottata sul fondamento dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE. Orbene, nel marzo del 2018, la Commissione ha informato le parti sociali del suo diniego di presentare al Consiglio una siffatta proposta di decisione. Tale decisione di diniego era fondata su motivi vertenti, in primo luogo, sul carattere specifico delle amministrazioni centrali, le quali esercitano prerogative di pubblica autorità; in secondo luogo, sull'esistenza, nelle normative nazionali di numerosi Stati membri, di disposizioni relative all'informazione e alla consultazione per i funzionari e i dipendenti di tali amministrazioni, e, in terzo luogo, sull'esistenza di differenze significative tra gli Stati membri quanto alla definizione e al perimetro di tali amministrazioni, sicché qualsiasi decisione del Consiglio che attui l'Accordo avrebbe un ambito di applicazione più o meno esteso a seconda degli Stati membri.

Il Tribunale ha dichiarato, anzitutto, che la decisione di diniego della Commissione costituiva un atto impugnabile. Infatti, da un lato, essa non poteva esser qualificata come atto preparatorio e, dall'altro, l'eventuale esistenza di un ampio margine di discrezionalità non ostava alla ricevibilità del ricorso.

Il Tribunale ha poi sottolineato che, quando le parti sociali hanno negoziato e concluso un accordo sulla base dell'articolo 155, paragrafo 1, TFUE e le parti firmatarie presentano una richiesta congiunta per l'attuazione di tale accordo a livello dell'Unione in base ad una decisione del Consiglio adottata sul fondamento dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE, la Commissione non è tenuta ad accogliere tale richiesta e spetta a quest'ultima valutare l'opportunità di presentare una proposta al Consiglio.

Il Tribunale ha aggiunto, a tal riguardo, che la Commissione deve non solo verificare la stretta legittimità delle clausole di tale accordo, ma altresì prendere in considerazione l'interesse generale dell'Unione e, pertanto, valutare l'opportunità, anche alla luce di considerazioni di ordine politico, economico e sociale, dell'eventuale attuazione di tale accordo a livello dell'Unione.

Infine, il Tribunale ha precisato che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità e che, in caso di diniego, la decisione adottata dalla Commissione deve essere oggetto di un controllo limitato da parte del Tribunale.

III. Regole di concorrenza applicabili alle imprese

1. Apporti nel settore dell'articolo 101 TFUE

Nella sentenza **Pometon/Commissione** (T-433/16, successivamente impugnata²⁸, [EU:T:2019:201](#)), pronunciata il 28 marzo 2019, il Tribunale, dopo aver parzialmente annullato la decisione C(2016) 3121 final della Commissione europea relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), ha riformato l'importo dell'ammenda inflitta da tale decisione alla società Pometon SpA per aver partecipato ad un'intesa consistente in accordi e/o pratiche concordate con altre quattro imprese, volta essenzialmente a coordinare i prezzi degli abrasivi nell'intero SEE. La decisione impugnata era stata adottata a seguito di un procedimento «ibrido» temporalmente sfalsato, nella misura in cui le altre quattro imprese parti dell'intesa erano state oggetto della decisione di transazione C(2014) 2074 final, adottata sulla base degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003²⁹, mentre la Pometon aveva deciso di ritirarsi dal procedimento di transazione.

Per quanto riguarda la censura fatta valere dalla Pometon, secondo la quale la Commissione aveva già maturato un giudizio *a priori* in ordine alla sua colpevolezza, facendo a più riprese riferimento nella decisione di transazione al suo comportamento, il Tribunale ha ricordato, anzitutto, che il procedimento amministrativo in materia di intese dinanzi alla Commissione è disciplinato dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che il principio della presunzione di innocenza sancito all'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali si applica, *mutatis mutandis*, anche ai procedimenti amministrativi relativi al rispetto delle norme europee in materia di concorrenza, considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi, nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse. Il Tribunale ha poi rilevato che il

28| Causa C-440/19 P, **Pometon/Commissione**.

29| Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003 L 1, pag. 1).

rispetto del dovere di imparzialità sancito all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali comporta che, nell'ambito di un procedimento divenuto ibrido, la Commissione rediga e motivi la decisione di transazione utilizzando tutte le precauzioni redazionali necessarie affinché tale decisione, sebbene non sia rivolta all'impresa che si è ritirata dal procedimento di transazione, non pregiudichi l'insieme delle garanzie procedurali di cui quest'ultima deve beneficiare nell'ambito del successivo procedimento in contraddittorio. Pertanto, facendo riferimento ai criteri interpretativi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua sentenza del 27 febbraio 2014, **Karaman c. Germania**, il Tribunale ha esaminato in primo luogo se, nella decisione di transazione, le precauzioni redazionali che accompagnano la menzione di taluni comportamenti della Pometon consentissero di evitare qualsiasi sospetto da parte della Commissione di avere deliberatamente deciso in anticipo la colpevolezza e la responsabilità di tale impresa e, in secondo luogo, se i riferimenti a detti comportamenti fossero necessari per accertare la responsabilità dei destinatari della decisione di transazione. In tal modo, il Tribunale ha constatato che i riferimenti controversi relativi alla Pometon non possono essere considerati un indizio né di una mancanza di imparzialità da parte della Commissione nei suoi confronti né del mancato rispetto della presunzione di innocenza nella decisione impugnata.

Dopo aver richiamato le regole relative all'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, nonché all'assunzione di tale prova, il Tribunale ha poi confermato che la Commissione aveva dimostrato in modo giuridicamente valido tanto la partecipazione della Pometon ad un'infrazione unica e continuata all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, costituita dai diversi profili dell'intesa contestata quanto la sua durata. L'insieme delle prove esaminate dalla Commissione dimostrava, infatti, che la Pometon aveva piena conoscenza non solo delle caratteristiche essenziali dell'intesa, della quale essa non contestava la qualificazione di infrazione unica e continuata, ma anche della sua estensione geografica, e che essa intendeva quindi partecipare a tale infrazione. In assenza del benché minimo indizio di dissociazione da parte della Pometon nei confronti dell'intesa, la Commissione aveva inoltre dimostrato a sufficienza di diritto che detta impresa non aveva interrotto la sua partecipazione all'infrazione unica e continuata in questione, anche se, per un periodo di sedici mesi circa, essa non disponeva di prove dirette di contatti collusivi.

Infine, il Tribunale ha esaminato la domanda di annullamento della decisione impugnata o di riforma dell'ammenda di EUR 6 197 000 inflitta alla Pometon. A tal riguardo, la Pometon faceva valere che il livello dell'adeguamento dell'importo di base dell'ammenda, che la Commissione aveva determinato ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende³⁰, non era sufficientemente motivato e che detto livello di adeguamento non era neanche conforme ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Per quanto riguarda la domanda di annullamento, il Tribunale ha constatato che la motivazione della decisione impugnata non forniva alcuna indicazione sufficientemente precisa sul metodo di calcolo utilizzato e sugli elementi di valutazione presi in considerazione per differenziare, in funzione della responsabilità propria di ciascuna impresa, la percentuale di riduzione dell'importo di base concessa alla Pometon rispetto a quelli applicati agli altri partecipanti all'intesa che avevano accettato la transazione. Infatti, la Commissione si era riferita essenzialmente, in termini generali, all'esistenza di differenze tra la partecipazione individuale della Pometon e quella degli altri partecipanti all'intesa, nonché alla necessità di fissare un'ammenda proporzionata all'infrazione commessa da tale impresa e che fosse anche sufficientemente dissuasiva. Pertanto, il Tribunale ha rilevato che la decisione impugnata era viziata da una violazione dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda la percentuale di riduzione eccezionale concessa alla Pometon in forza del punto 37 degli orientamenti, e ha annullato il suo articolo 2, il quale fissava l'importo dell'ammenda inflitta alla Pometon.

30| Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

Per quanto riguarda la domanda di riforma dell'importo dell'ammenda, il Tribunale ha rilevato che, a seguito delle spiegazioni fornite dalla Commissione nelle sue memorie, esso era in grado di conoscere il metodo di calcolo e i criteri applicati dalla Commissione, tanto nella decisione impugnata quanto nella decisione di transazione, e di valutare pertanto, nell'esercizio della propria competenza estesa al merito, la loro opportunità. Esso ha inoltre ricordato che il giudice dell'Unione poteva riformare la decisione impugnata, peraltro anche in assenza di annullamento, al fine di sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda inflitta, dal momento che l'esercizio di tale competenza comporta il trasferimento definitivo a quest'ultimo del potere di infliggere sanzioni. Incombeva pertanto al Tribunale determinare l'importo appropriato dell'ammenda, fermo restando che il suo potere discrezionale era unicamente limitato dai criteri relativi alla gravità e alla durata dell'infrazione, enunciati all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nonché dal massimale del 10% del fatturato totale dell'impresa interessata nel corso dell'esercizio sociale precedente, fatto salvo il rispetto dei principi di proporzionalità, di individualizzazione delle sanzioni e di parità di trattamento e del suo obbligo di motivazione.

Per quanto riguarda il criterio relativo alla durata della partecipazione della Pometon all'infrazione unica e continuata di cui trattasi, il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, che tale condizione era già stata debitamente presa in considerazione in sede di fissazione da parte della Commissione dell'importo di base dell'ammenda, non contestato dalla Pometon. Per quanto attiene, poi, all'applicazione del criterio giuridico della gravità dell'infrazione, il Tribunale ha osservato che spettava al medesimo determinare un livello di adeguamento dell'importo di base dell'ammenda che fosse proporzionato, alla luce dei criteri che ritiene adeguati, alla gravità dell'infrazione commessa dalla Pometon e che fosse anche sufficientemente dissuasivo. A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, anzitutto la responsabilità individuale della Pometon nella partecipazione all'intesa in questione, inoltre, la capacità di tale impresa di pregiudicare, con il suo comportamento illecito, la concorrenza nel mercato degli abrasivi e, infine, la sua dimensione, comparando, per ciascuno di questi diversi fattori, la responsabilità e la situazione individuali della Pometon con quelle degli altri partecipanti all'intesa. Nelle circostanze del caso di specie, detti fattori hanno indotto il Tribunale a concedere alla Pometon una percentuale di riduzione eccezionale del 75% sull'importo di base dell'ammenda adattato a titolo delle circostanze attenuanti, come era stato determinato nella decisione impugnata, e a fissare pertanto l'importo dell'ammenda inflitta alla Pometon a EUR 3 873 375.

Con la sentenza **Recylex e a./Commissione** (T-222/17, successivamente impugnata³¹, [EU:T:2019:356](#)), del 23 maggio 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso della Recylex SA, Fonderie e Manufacture de Métaux SA e Harz-Metall GmbH (in prosieguo: la «Recylex»), società attive nella produzione di piombo riciclato e di altri prodotti, diretto alla riduzione dell'ammontare dell'ammenda inflitta dalla Commissione nella sua decisione³² relativa ad un'infrazione all'articolo 101 TFUE. Tale infrazione è stata posta in essere attraverso accordi o pratiche concordate fra quattro gruppi di imprese nei territori del Belgio, della Germania, della Francia e dei Paesi Bassi. Essa è consistita nel coordinamento dei prezzi d'acquisto dei rifiuti di batterie piombo-acido per autoveicoli utilizzati ai fini della produzione di piombo riciclato.

Il procedimento amministrativo all'origine della decisione impugnata era stato avviato a seguito di una domanda di immunità depositata dalla JCI, uno dei gruppi di imprese interessati. La Eco-Bat, un altro gruppo di imprese, e poi infine la Recylex avevano presentato a loro volta una domanda di immunità o, in subordine,

31| Causa C-563/19 P, **Recylex e a./Commissione**.

32| Decisione C(2017) 900 final della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 101 TFUE (caso AT.40018 – Riciclaggio di batterie per autoveicoli).

di riduzione dell'ammenda, ai sensi della comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2006³³. La JCI si era vista concedere l'immunità, mentre la Eco-Bat aveva beneficiato di una riduzione dell'ammenda del 50%, per il fatto che essa era stata la prima impresa a fornire elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo. La Recylex, seconda impresa a fornire siffatti elementi, aveva beneficiato, da parte sua, di una riduzione del 30%.

In tale contesto, il Tribunale è stato indotto a pronunciarsi sulla questione se, nel caso in cui due imprese abbiano fornito elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo, quella che li ha forniti come seconda possa prendere il posto della prima, qualora la cooperazione di quest'ultima si riveli non essere conforme ai requisiti di cui al punto 12 della comunicazione sulla cooperazione del 2006.

A tal riguardo, il Tribunale ha constatato che risulta, segnatamente, dalla logica stessa della comunicazione sulla cooperazione del 2006, che l'effetto ricercato è di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia presso la Commissione. Tale incertezza scaturisce proprio dal fatto che i partecipanti all'intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare di un'immunità dalle ammende denunciando gli altri partecipanti all'infrazione, esponendoli così al rischio che vengano loro inflitte delle ammende. Nell'ambito di tale sistema, secondo la stessa logica, le imprese più rapide nel fornire la loro cooperazione possono beneficiare di riduzioni più rilevanti delle ammende cui sarebbero altrimenti assoggettate rispetto a quelle delle imprese meno rapide nel cooperare. L'ordine cronologico e la rapidità della cooperazione offerta dai membri dell'intesa costituiscono quindi elementi fondamentali del sistema predisposto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2006.

Nella sentenza **Hitachi-LG Data Storage e Hitachi-LG Data Storage Korea/Commissione** (T-1/16, [EU:T:2019:514](#))³⁴, pronunciata il 12 luglio 2019, il Tribunale ha respinto la domanda della Hitachi-LG Data Storage Inc. e della sua controllata Hitachi-LG Data Storage Korea Inc. (in prosieguo: le «ricorrenti»), volto alla riduzione dell'importo dell'ammenda che era stata inflitta loro con la decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015³⁵, a causa di una violazione delle regole di concorrenza nel settore della produzione e della fornitura di unità a dischi ottici (in prosieguo: le «UDO»).

A seguito di un'indagine amministrativa avviata su denuncia, la Commissione ha concluso che tredici società avevano partecipato ad un'intesa sul mercato delle UDO. Ai sensi della decisione impugnata, la Commissione ha stabilito che, almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008, i partecipanti a tale intesa vietata avevano coordinato i loro comportamenti rispetto alle procedure di gara d'appalto organizzate dai produttori di computer Dell e Hewlett Packard. Secondo la Commissione, le società coinvolte, mediante una rete di contatti bilaterali paralleli, avevano inteso fare in modo che i prezzi dei prodotti UDO si mantenessero a livelli più elevati di quelli che avrebbero avuto in assenza di tali contatti bilaterali. La Commissione ha pertanto inflitto un'ammenda pari a EUR 37 121 000 alle ricorrenti per violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

Le ricorrenti hanno dedotto due motivi a sostegno del loro ricorso volto alla riduzione di tale ammenda, relativi, da un lato, alla violazione del principio di buona amministrazione, nonché dell'obbligo di motivazione e, dall'altro, ad un errore di diritto, poiché la Commissione non ha derogato alla metodologia generale esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende al fine di ridurre l'ammenda inflitta alle ricorrenti,

33] Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle sanzioni e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).

34] V. parimenti, sulla stessa tematica, sentenze del 12 luglio 2019, **Sony e Sony Electronics/Commissione** (T-762/15, [EU:T:2019:515](#)), e del 12 luglio 2019, **Quanta Storage/Commissione** (T-772/15, [EU:T:2019:519](#)).

35] Decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici).

tenuto conto delle caratteristiche del caso di specie e del loro ruolo nel mercato delle UDO. In risposta alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale, le ricorrenti hanno precisato che le stesse invitavano il Tribunale ad esercitare la sua competenza estesa al merito rivedendo la decisione implicita della Commissione di respingere la loro domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda e esaminando il merito di tale domanda.

A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, che il Trattato non sancisce il «ricorso di piena giurisdizione» come un rimedio giudiziale autonomo, cosicché tale competenza estesa al merito può essere esercitata dai giudici dell'Unione solamente nell'ambito del controllo degli atti delle istituzioni e, più particolarmente, del ricorso d'annullamento. In tal senso, il Tribunale ha anzitutto stabilito che il ricorso conteneva, da un lato, conclusioni di annullamento parziale della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione aveva respinto la domanda delle ricorrenti di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta e, dall'altro, conclusioni dirette alla modifica di tale decisione intese a che il Tribunale accogliesse tale domanda e riducesse, di conseguenza, detto importo.

Per quanto riguarda, poi, il primo motivo, il Tribunale, da un lato, ha respinto gli argomenti delle ricorrenti secondo i quali la Commissione aveva violato il suo obbligo di motivare il diniego di ricorso all'eccezione prevista al punto 37 degli orientamenti sul calcolo delle ammende, che consente alla Commissione di discostarsi dalla metodologia di detti orientamenti e di cui le ricorrenti avevano chiesto l'applicazione. A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione fosse tenuta a motivare nella decisione impugnata soltanto la metodologia applicata per il calcolo dell'ammenda e non gli elementi che essa non aveva preso in considerazione in tale calcolo e, in particolare, i motivi per i quali non aveva fatto ricorso all'eccezione di cui al punto 37 di detti orientamenti.

Dall'altro lato, il Tribunale ha respinto le censure relative ad una violazione del principio di buona amministrazione. A tal riguardo, esso ha confermato, in particolare, che la Commissione era stata diligente durante il procedimento amministrativo, in quanto, in primo luogo, aveva sentito le ricorrenti e aveva esaminato le loro osservazioni prima che il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti emettesse un parere scritto sul progetto preliminare di decisione e, in secondo luogo, aveva trasmesso a tale comitato le informazioni più importanti per il calcolo dell'importo dell'ammenda ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

Infine, per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale ha ricordato che la riduzione dell'importo di un'ammenda può essere accordata ai sensi del punto 37 degli orientamenti sul calcolo delle ammende soltanto in circostanze eccezionali, allorché le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo in una causa particolare possano giustificare l'allontanamento, da parte della Commissione, dalla metodologia generale per il calcolo dell'importo dell'ammenda prevista da tali orientamenti. Il Tribunale ha ritenuto a tal riguardo che nessuna delle circostanze addotte dalle ricorrenti fosse rilevante per giustificare una siffatta riduzione dell'ammenda in forza dell'eccezione prevista al punto 37 degli orientamenti.

Nella sentenza ***Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione*** (T-8/16, successivamente impugnata³⁶, [EU:T:2019:522](#)), pronunciata il 12 luglio 2019, il Tribunale ha respinto la domanda della Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e della sua controllata Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (in prosieguo: le «ricorrenti»), diretto, in via principale, all'annullamento della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda che era stata inflitta loro con tale decisione a causa di una violazione delle regole di concorrenza nel settore della produzione e della fornitura di unità a dischi ottici (in prosieguo: le «UDO»).

36| Causa C-700/19 P, ***Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione***.

A seguito di un'indagine amministrativa avviata su denuncia, la Commissione ha concluso che tredici società avevano partecipato ad un'intesa sul mercato delle UDO. Ai sensi della decisione impugnata, la Commissione ha stabilito che, almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008, i partecipanti a tale intesa vietata avevano coordinato i loro comportamenti rispetto alle procedure di gara d'appalto organizzate dai produttori di computer Dell e Hewlett Packard. Secondo la Commissione, le società coinvolte, mediante una rete di contatti bilaterali paralleli, avevano inteso fare in modo che i prezzi dei prodotti UDO si mantenessero a livelli più elevati di quelli che avrebbero avuto in assenza di tali contatti bilaterali. La Commissione ha pertanto inflitto un'ammenda pari a EUR 41 304 000 alle ricorrenti per violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

Le ricorrenti hanno dedotto diversi motivi a sostegno del loro ricorso, relativi, segnatamente, alla violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa, nonché ad errori di fatto e di diritto nella determinazione dell'estensione geografica dell'infrazione e nella constatazione di una infrazione unica e continuata.

Per quanto attiene alla nozione di infrazione unica e continuata, il Tribunale ha ricordato che essa presuppone una serie di condotte adottate da varie parti per perseguire un unico fine economico anticoncorrenziale. Deriva, quindi, dalla nozione stessa di infrazione unica e continuata, che tale infrazione presuppone una «serie di condotte o di infrazioni». Le ricorrenti non potevano, quindi, affermare che la Commissione, avendo ritenuto, oltre all'infrazione unica e continuata individuata nella comunicazione degli addebiti, che essa fosse composta di diverse «infrazioni distinte», aveva incluso una qualificazione giuridica ulteriore nella decisione impugnata, poiché erano proprio tali serie di comportamenti anticoncorrenziali a costituire detta infrazione unica.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che talune caratteristiche dell'intesa fossero evolute nel corso del tempo, in particolare l'inclusione di nuovi partecipanti, la diminuzione del loro numero o l'estensione dell'intesa in modo da includere anche la Hewlett Packard, non potesse impedire alla Commissione di qualificare tale intesa come infrazione unica e continuata dal momento che l'obiettivo dell'intesa era rimasto invariato.

Con la sua sentenza ***Printeos e a./Commissione*** (T-466/17, [EU:T:2019:671](#)), del 24 settembre 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso di diverse società attive nella vendita di buste standard disponibili a catalogo e di buste speciali stampate (in prosieguo: le «ricorrenti»), volto, in via principale, al parziale annullamento di una decisione della Commissione europea³⁷ che infliggeva loro un'ammenda per violazione dell'articolo 101 TFUE (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale infrazione è stata posta in essere attraverso accordi o pratiche concordate fra le ricorrenti e quattro altri gruppi di imprese nei territori di diversi paesi europei.

La decisione impugnata è stata adottata a seguito dell'annullamento parziale³⁸, per insufficienza di motivazione, di una decisione anteriore della Commissione³⁹ che infliggeva alle ricorrenti un'ammenda di EUR 4 729 000, adottata in esito ad una procedura di transazione (in prosieguo: la «decisione iniziale»). A seguito di tale sentenza, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che modificava la decisione iniziale irrogando al contempo un'ammenda di pari importo.

Il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che la Commissione poteva, qualora l'annullamento di un atto dell'Unione si fondasse su un vizio procedurale, quale l'insufficienza della motivazione, ed il giudice dell'Unione non si fosse avvalso del proprio potere di piena giurisdizione per riformare l'ammenda inflitta, adottare una

37] Decisione C(2017) 4112 final della Commissione, del 16 giugno 2017, recante modifica della decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (AT.39780 – Buste).

38] Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016, ***Printeos e a./Commissione*** (T-95/15, [EU:T:2016:722](#)).

39] Decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (AT.39780 – Buste).

nuova decisione che irrogasse un'ammenda alle ricorrenti senza incorrere nelle censure relative al motivo della violazione dei principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e del *ne bis in idem*. A tal riguardo, il Tribunale ha precisato che l'applicazione del principio del *ne bis in idem* presupponeva che vi fosse stata una pronuncia sui fatti materiali costituenti la violazione o che la legittimità del giudizio formulato intorno a quest'ultima fosse stata verificata. Pertanto, il principio del *ne bis in idem* non ostava di per sé ad una riattivazione delle procedure sanzionatorie aventi ad oggetto lo stesso comportamento anticoncorrenziale nel caso in cui una prima decisione fosse stata annullata per motivi di forma senza che fosse intervenuta una pronuncia sul merito dei fatti contestati, poiché, in tal caso, la decisione di annullamento non aveva valore di «assoluzione» nel senso attribuito a tale termine nelle materie riguardanti la repressione degli illeciti. Il Tribunale ha ritenuto che tale approccio fosse parimenti valido in caso di annullamento, per insufficienza di motivazione, di una decisione che infliggeva un'ammenda, allorché tale decisione fosse stata adottata in esito ad una procedura di transazione.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento nella determinazione dell'importo dell'ammenda, il Tribunale ha considerato che, ai fini della verifica del rispetto di tale principio, occorre operare una distinzione tra la determinazione, obbligatoriamente egualitaria, degli importi di base delle ammende da infliggere alle imprese interessate, da un lato, e, dall'altro, l'applicazione, nei confronti delle imprese medesime, del tetto del 10%, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, suscettibile di variazione in funzione dei rispettivi fatturati complessivi. Infatti, se è ben vero che la Commissione poteva validamente scegliere un metodo di calcolo dell'importo di base fondato sul valore delle vendite effettuate nel corso di un intero anno coperto dall'infrazione, al fine di evidenziare la rilevanza economica dell'infrazione nonché il peso relativo di ogni singola impresa che vi aveva partecipato, essa era tenuta a rispettare, in tale contesto, il principio della parità di trattamento. Per contro, l'applicazione del tetto del 10% ai fini della determinazione dell'importo finale delle ammende non era subordinata, in linea di principio, né a tale rilevanza economica dell'infrazione, né al peso relativo delle singole imprese che vi avevano partecipato, né alla gravità o alla durata dell'infrazione commessa, bensì rivestiva carattere puramente automatico connesso esclusivamente al fatturato complessivo, cosicché detta applicazione era ipso facto conforme al principio di parità di trattamento.

Tuttavia, il Tribunale ha reputato erronea l'analisi della Commissione secondo la quale dall'applicazione del tetto del 10%, in una fase intermedia del calcolo delle ammende da infliggere, discenderebbero ipso facto risultati conformi al principio di parità di trattamento. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che, seguendo un siffatto approccio, il quale non rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione si era avvalsa del proprio potere discrezionale ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. Al termine di un esame dell'adeguamento degli importi di base realizzato in applicazione di tale approccio nei confronti dei diversi gruppi di imprese destinatarie della decisione impugnata, il Tribunale ha ritenuto che uno di tali gruppi avesse beneficiato, senza giustificazione oggettiva, di un trattamento più favorevole. Per questo, il Tribunale ha dichiarato che le ricorrenti non possono invocare, a proprio vantaggio, l'illegittimità risultante da una siffatta disparità di trattamento.

Per quanto riguarda l'applicazione parallela dell'articolo 101 TFUE e della normativa nazionale della concorrenza, nella specie con riguardo agli effetti sul territorio spagnolo del comportamento delle ricorrenti, oggetto del terzo motivo, relativo ad una violazione del principio di equità, il Tribunale ha constatato anzitutto che la decisione impugnata non riguardava tale territorio e che l'autorità spagnola garante della concorrenza aveva sanzionato comportamenti avvenuti in un periodo diverso. Il Tribunale ha ritenuto che, in tale contesto, una sanzione completa e sufficientemente dissuasiva della condotta anticoncorrenziale delle ricorrenti esigesse, appunto, di tener conto di tutti i suoi effetti nei vari territori, ivi compresi gli effetti nel tempo, ragion per cui non può essere contestato alla Commissione di non aver ridotto, per gli stessi motivi, l'ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione iniziale e in quella impugnata.

2. Apporti nel settore delle concentrazioni

Nella sentenza *KPN/Commissione* (T-370/17, [EU:T:2019:354](#)), emessa il 23 maggio 2019, il Tribunale si è pronunciato sulla decisione C(2016) 5165 final della Commissione europea, del 3 agosto 2016, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo l'operazione di concentrazione diretta all'acquisizione da parte della Vodafone Group e della Liberty Global Europe Holding (parti «notificanti») del controllo congiunto di un'impresa comune a pieno titolo nei Paesi Bassi nel settore delle telecomunicazioni. La ricorrente, un'impresa olandese concorrente delle parti notificanti, operante segnatamente nel settore delle reti cablate per servizi televisivi nei Paesi Bassi, ha contestato detta decisione. Il suo ricorso verteva in particolare sull'esistenza di problemi verticali di concorrenza lungo la catena di distribuzione di contenuti televisivi.

Il Tribunale si è pronunciato anzitutto su un motivo relativo ad un errore manifesto di valutazione concernente la definizione del mercato rilevante. A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato che, per stabilire se due prodotti o servizi facciano parte dello stesso mercato, occorre determinare se essi siano considerati interscambiabili o sostituibili a causa delle loro caratteristiche, del prezzo e dell'uso cui sono destinati, in primo luogo dal punto di vista del cliente. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non fosse incorsa in un manifesto errore di valutazione nel non segmentare ulteriormente il mercato della fornitura e dell'acquisizione all'ingrosso di canali televisivi sportivi premium a pagamento, tenuto conto della sostituibilità di tali canali dal punto di vista dei fornitori al dettaglio di servizi televisivi, a causa di clienti e di contenuti simili di tali canali.

Il Tribunale ha poi esaminato l'esistenza di un errore manifesto di valutazione in merito agli effetti verticali della concentrazione, in particolare l'effetto di preclusione dell'accesso agli input per quanto riguarda il canale Ziggo Sport Totaal nel mercato della fornitura e dell'acquisizione all'ingrosso di canali televisivi sportivi premium a pagamento. Il Tribunale ha ricordato, anzitutto, che, secondo gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, vi è una preclusione a livello degli input nel caso in cui, dopo la concentrazione, è probabile che il nuovo soggetto limiti l'accesso a prodotti o servizi che avrebbe altrimenti fornito se la concentrazione non avesse avuto luogo. Nel valutare la probabilità di uno scenario anticoncorrenziale di preclusione, spetta alla Commissione esaminare, in primo luogo, se il soggetto risultante dalla concentrazione avrebbe, dopo l'operazione di concentrazione, la capacità di precludere in maniera significativa l'accesso agli input, in secondo luogo se avrebbe un incentivo ad agire in tal senso e, in terzo luogo, se una strategia di preclusione avrebbe un effetto negativo sulla concorrenza a valle. Queste tre condizioni sono cumulative, cosicché l'assenza di una di esse è sufficiente per escludere il rischio di preclusione degli input anticoncorrenziale. La prima di tali condizioni può essere soddisfatta soltanto qualora l'impresa integrata a livello verticale, derivante dalla concentrazione, abbia un grado significativo di potere di mercato nel mercato a monte, vale a dire, nel caso di specie, nel mercato della fornitura all'ingrosso di canali televisivi sportivi premium a pagamento. Orbene, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non era incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concludere, nella decisione impugnata, che l'entità derivante dalla concentrazione non avrebbe la capacità di impegnarsi in una strategia di preclusione dell'accesso agli input a causa della sua quota di mercato inferiore al 10%.

IV. Aiuti di Stato

1. Ricevibilità

Nelle sue sentenze **NeXovation/Commissione** (T-353/15, successivamente impugnata⁴⁰, [EU:T:2019:434](#)) e **Ja zum Nürburgring/Commissione** (T-373/15, successivamente impugnata⁴¹, [EU:T:2019:432](#)), emesse il 19 giugno 2019, la Prima Sezione ampliata del Tribunale ha respinto due ricorsi diretti all'annullamento parziale di una decisione della Commissione europea relativa ad un aiuto di Stato a favore del complesso del Nürburgring in Germania per la realizzazione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e per l'organizzazione di gare automobilistiche⁴².

Fra il 2002 e il 2012, le imprese pubbliche proprietarie del complesso del Nürburgring (in prosieguo: i «venditori») hanno beneficiato di aiuti, principalmente da parte del Land Renania-Palatinato. Tali aiuti sono stati oggetto di un procedimento d'indagine formale, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avviato dalla Commissione nel 2012. Lo stesso anno, è stata dichiarata l'insolvenza dei venditori ed è stato deciso di procedere alla vendita dei loro attivi. È stata avviata una procedura di gara d'appalto, sfociata nella vendita di detti attivi alla Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (in prosieguo: la «Capricorn»).

Un offerente, ossia la NeXovation, Inc., e un'associazione tedesca per lo sport automobilistico, ossia la Ja zum Nürburgring eV, hanno depositato delle denunce presso la Commissione con la motivazione che la procedura di gara d'appalto non sarebbe stata né trasparente né non discriminatoria e non avrebbe portato ad un prezzo di mercato. Con la sua decisione, la Commissione ha constatato l'illegittimità e l'incompatibilità con il mercato interno di talune misure di sostegno a favore dei venditori. Essa ha parimenti deciso che la Capricorn non rispondeva di un eventuale recupero degli aiuti e che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato. La Commissione ha infatti concluso che la procedura di gara d'appalto rivestiva un carattere trasparente e non discriminatorio. La NeXovation, Inc. e la Ja zum Nürburgring eV hanno proposto un ricorso avverso la decisione della Commissione.

Anzitutto, per quanto riguarda la decisione sulla continuità economica fra i venditori e la Capricorn, il Tribunale ha ricordato che una decisione sulla continuità economica deve essere considerata come una decisione «collegata e complementare» alla decisione finale relativa agli aiuti considerati che la precede. Dal momento che la decisione impugnata è collegata e complementare alla decisione adottata in esito al procedimento di indagine formale relativo agli aiuti ai venditori, le ricorrenti possono sostenere che quest'ultima decisione le riguarda individualmente solo se essa li identifica alla stessa stregua del destinatario di una siffatta decisione, il che non avveniva nella specie.

Per quanto riguarda, poi, la decisione sulla vendita degli attivi alla Capricorn, una decisione adottata al termine della fase di esame preliminare degli aiuti, e non di un procedimento d'indagine formale, il Tribunale ha constatato che, in linea di principio, qualsiasi impresa che faccia valere un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, può vedersi riconoscere la qualità di interessato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Di

40| Causa C-665/19 P, **NeXovation/Commissione**.

41| Causa C-647/19 P, **Ja zum Nürburgring/Commissione**.

42| Decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1).

conseguenza, il Tribunale ha concluso, per quanto attiene a tale decisione, che le ricorrenti sono legittimate ad agire, in quanto parti interessate, e mantengono un interesse ad agire, attinente alla tutela dei diritti procedurali che esse traggono, in questa stessa qualità, dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Infine, il Tribunale ha ricordato che quando si procede alla vendita di un'impresa tramite una procedura di gara d'appalto aperta, trasparente e incondizionata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all'offerta più elevata, fermo restando che deve dimostrarsi, in primo luogo, che tale offerta abbia valore di impegno e che sia credibile e, in secondo luogo, che non sia giustificata la presa in considerazione di fattori economici diversi dal prezzo.

2. Nozione di aiuto di Stato

a. Esistenza di un vantaggio economico

Con la sentenza **Fútbol Club Barcelona/Commissione** (T-865/16, successivamente impugnata⁴³, [EU:T:2019:113](#))⁴⁴, pronunciata il 26 febbraio 2019, il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici, con la motivazione che la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico l'esistenza di un vantaggio economico conferito ai beneficiari della misura in questione.

La decisione impugnata riguardava una legge spagnola adottata nel 1990, che obbligava tutti i club sportivi professionali spagnoli a diventare società sportive per azioni, ad eccezione dei club calcistici professionali i cui bilanci si erano chiusi in attivo negli anni precedenti l'adozione della legge. Il ricorrente, il Fútbol Club Barcelona, nonché altri tre club sportivi professionali che ricadevano nell'ambito di applicazione di tale eccezione, avevano pertanto scelto di continuare ad operare nella forma di persone giuridiche senza scopo di lucro e beneficiavano, a tale titolo, di un'aliquota specifica d'imposta sui loro redditi. Poiché tale aliquota specifica d'imposta è rimasta inferiore, fino al 2016, al tasso applicabile alle società sportive per azioni, la Commissione ha ritenuto, con la decisione impugnata, che tale normativa, introducendo un privilegio fiscale relativo all'imposta sulle società a favore dei quattro club interessati, costituisse un regime di aiuti illegale e incompatibile e ha ordinato al Regno di Spagna di porvi fine e di recuperare gli aiuti individuali versati ai beneficiari di detto regime.

Nella sua sentenza, il Tribunale ha anzitutto respinto il motivo relativo ad una violazione dell'articolo 49 TFUE, poiché la Commissione avrebbe dovuto constatare, secondo il ricorrente, che l'obbligo imposto ai club sportivi professionali di trasformarsi in società sportive per azioni era contrario a detto articolo. A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato che, nell'ambito di un procedimento in materia di aiuti di Stato, ad eccezione dell'ipotesi nella quale l'incompatibilità della misura di aiuto derivi dalla violazione dall'articolo 49 TFUE, la Commissione non è competente a concludere nel senso dell'esistenza di una violazione autonoma dell'articolo 49 TFUE e a ricavarne le conseguenze di diritto che s'impongono.

43] Causa C-362/19 P, **Commissione/Fútbol Club Barcelona**.

44] V. parimenti, sulla stessa tematica, sentenze del 20 marzo 2019, **Hércules Club de Fútbol/Commissione** (T-766/16, [EU:T:2019:173](#)); del 22 maggio 2019, **Real Madrid Club de Fútbol/Commissione** (T-791/16, [EU:T:2019:346](#)), e del 26 febbraio 2019, **Athletic Club/Commissione** (T-679/16, non pubblicata, [EU:T:2019:112](#)).

Il Tribunale ha poi esaminato il motivo relativo ad errori che la Commissione avrebbe commesso nell'esaminare il vantaggio conferito dalla normativa ai quattro club interessati. Dopo aver ricordato che la Commissione ha l'obbligo di considerare globalmente le misure complesse, al fine di determinare se esse conferiscono alle imprese beneficiarie un vantaggio economico che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato, il Tribunale ha precisato che lo stesso accade anche in occasione dell'esame di un regime di aiuti. A tale proposito, se, nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali e astratte, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione, al fine di verificare se il detto regime comporti elementi di aiuto, tale esame deve tuttavia comprendere quello delle diverse conseguenze, favorevoli e sfavorevoli, per i suoi beneficiari, del regime in questione allorché il carattere non univoco del presunto vantaggio risulti dalle caratteristiche proprie del regime.

Dato che la normativa nazionale interessata dalla decisione impugnata si traduce in un restringimento, nel settore dello sport professionistico spagnolo, del campo di applicazione personale del regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, il Tribunale ha quindi esaminato se la Commissione aveva sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico, nella decisione impugnata, che il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, considerato nel suo complesso, fosse idoneo a porre i suoi beneficiari in una situazione più vantaggiosa di quella in cui si sarebbero trovati se avessero dovuto operare sotto forma di società sportive per azioni. Orbene, secondo il Tribunale, non era questo il caso. Infatti, dopo aver sottolineato che la Commissione, al momento di adottare la decisione impugnata, era in possesso di elementi che mettevano in evidenza la specificità del regime fiscale degli enti senza scopo di lucro per quanto riguarda la limitazione della deduzione fiscale al fine del reinvestimento di profitti eccezionali a un livello meno favorevole rispetto a quello applicabile alle società sportive per azioni, il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti dedotti dalla Commissione non consentissero di escludere che tali minori possibilità di deduzione fiscale del regime degli enti senza scopo di lucro riuscissero a bilanciare il vantaggio ricavato dall'aliquota nominale d'imposta inferiore di cui tali enti beneficiano. Poiché la Commissione non aveva sufficientemente assolto all'onere di dimostrare che la misura controversa conferiva un vantaggio ai suoi beneficiari, il Tribunale ha constatato una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e ha annullato la decisione impugnata.

b. Imputabilità – utilizzazione di risorse di Stato

Nella sentenza **Italia e a./Commissione** (T-98/16, T-196/16 e T-198/16, successivamente impugnata⁴⁵, [EU:T:2019:167](#)), pronunciata il 19 marzo 2019, il Tribunale, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, ha annullato la decisione (UE) 2016/1208⁴⁶ della Commissione relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di una banca italiana, la Banca Tercas, dichiarando che l'istituzione aveva erroneamente ritenuto che le misure controverse fossero imputabili allo Stato e implicassero l'uso di risorse statali.

Nel 2013, una banca italiana, la Banca Popolare di Bari (BPB), aveva manifestato interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di un'altra banca italiana, la Banca Tercas, posta dal 2012 in amministrazione straordinaria a seguito di irregolarità constatate dalla banca centrale della Repubblica italiana, la Banca d'Italia. Una delle condizioni poste dalla BPB per tale operazione riguardava la copertura, da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), del deficit patrimoniale della Banca Tercas, per il quale era stata parimenti chiesta una due diligence. Il FITD è un consorzio di diritto privato italiano fra banche di tipo mutualistico, il quale

45] Causa C-425/19 P, **Commissione/Italia e a.**

46] Decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (GU 2016, L 203, pag. 1).

dispone della facoltà d'intervenire a favore dei suoi membri, non solo a titolo della garanzia legale dei depositi prevista in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri (l'intervento obbligatorio), ma anche su base volontaria, conformemente al suo statuto, se tale intervento consente di ridurre gli oneri che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri (gli interventi facoltativi, fra cui l'intervento facoltativo di sostegno o preventivo in questione).

Nel 2014, dopo essersi assicurato della convenienza economica dell'intervento a favore della Tercas rispetto al rimborso dei depositanti di tale banca, il FITD ha deciso di coprire il suo deficit patrimoniale e di concederle talune garanzie. Tali misure sono state approvate dalla Banca d'Italia. La Commissione europea ha aperto un'indagine approfondita su tali misure, a causa dei dubbi sulla loro compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Con la decisione 2016/1208, oggetto del ricorso nella presente causa, essa è pervenuta alla conclusione che le misure in questione costituivano un aiuto di Stato cui la Repubblica italiana aveva dato esecuzione a favore della Banca Tercas.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte concernente la qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, se dette misure fossero imputabili allo Stato italiano e quindi, in secondo luogo, se esse fossero state finanziate mediante risorse statali.

Il Tribunale ha dunque dichiarato, in primo luogo, che la Commissione era incorsa in errore ritenendo di aver dimostrato che le autorità italiane avevano esercitato un controllo pubblico sostanziale nella definizione dell'intervento del FITD a favore della Banca Tercas, dato che l'istituzione non aveva dimostrato, in modo giuridicamente sufficiente, il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell'adozione della misura in questione né, di conseguenza, l'imputabilità di tale misura allo Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ricordando che, nel caso di una misura concessa da un ente privato, incombe alla Commissione dimostrare l'esistenza di indizi sufficienti per concludere che essa è stata adottata sotto l'influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche, il Tribunale ha successivamente esaminato la portata del mandato pubblico affidato al FITD, e quindi l'autonomia del FITD al momento dell'adozione dell'intervento.

Sul primo punto, esso ha considerato, da un lato, che gli interventi di sostegno del FITD miravano principalmente a perseguire gli interessi privati dei membri di quest'ultimo e, dall'altro, che essi non attuavano un qualche mandato pubblico conferito dalla normativa italiana. Esso ha segnatamente rilevato, a tal riguardo, che il mandato pubblico conferito al FITD dalla legge italiana consisteva unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di EUR 100 000 per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca che ne è membro era oggetto di una liquidazione coatta amministrativa, e che, al di fuori di tale ambito, il FITD non agiva in esecuzione di una finalità pubblica imposta dalla normativa italiana. Esso ne ha concluso che gli interventi di sostegno avevano una finalità diversa da quella dei rimborsi dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituivano l'esecuzione di un mandato pubblico.

Sul secondo punto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse provato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell'adozione della misura in questione. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che il FITD era un consorzio di diritto privato che agiva, ai sensi del suo statuto, «per conto e nell'interesse» delle consorziate, e che i suoi organi direttivi erano eletti dall'assemblea generale del FITD e, come la stessa, composti esclusivamente da rappresentanti delle banche consorziate. In tali circostanze, il Tribunale ha segnatamente constatato che l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia dell'intervento del FITD a favore della Banca Tercas non costituiva un indizio che consentisse d'imputare la misura di cui trattasi allo Stato italiano, poiché quest'ultima si limitava, a tal riguardo, ad esercitare un controllo della loro conformità con il quadro normativo a fini di vigilanza prudenziale. Esso ha parimenti constatato che neppure la presenza di rappresentanti della Banca d'Italia alle riunioni degli organi direttivi del FITD costituiva un indizio di imputabilità allo Stato della misura di cui trattasi, poiché essi esercitano unicamente il ruolo di meri osservatori, senza alcun diritto di voto neppure consultivo. Esso ha ritenuto, inoltre, che la Commissione non avesse fornito alcuna prova che la Banca d'Italia avrebbe influenzato in maniera determinante la negoziazione tra, da un

lato, il FITD e, dall'altro, la BPB e il commissario straordinario, fermo restando che tale negoziazione era solo espressione di un dialogo legittimo e regolare con le autorità di vigilanza competenti, che consentiva alla Banca d'Italia di essere informata dell'evoluzione del fascicolo per poter adottare più rapidamente la propria decisione in merito all'autorizzazione della misura di cui trattasi, dopo che quest'ultima è stata adottata dagli organi direttivi del FITD. Inoltre, la Commissione non aveva dimostrato che l'invito rivolto dalla Banca d'Italia al FITD, al fine di pervenire ad un'intesa equilibrata con la BPB per quanto concerne la copertura del deficit patrimoniale della Banca Tercas, abbia avuto il benché minimo impatto sulla decisione del FITD d'intervenire a favore di quest'ultima. Infine, il Tribunale ha rilevato che neppure il fatto che il commissario straordinario abbia la facoltà di avviare il procedimento che può sfociare in un intervento di sostegno del FITD, inviandogli una richiesta non vincolante in tal senso, rimetteva in discussione l'autonomia di quest'ultimo, poiché la presentazione di una siffatta domanda non lo obbliga ad accoglierla, che esso decide del contenuto di un siffatto intervento in maniera autonoma e che il FITD afferma di potere prendere esso stesso l'iniziativa di avviare il procedimento di esecuzione di un siffatto intervento, senza che tale affermazione sia contraddetta dallo statuto del FITD o dalla normativa italiana.

In secondo luogo, esaminando i tre indizi presi in considerazione dalla Commissione per concludere che l'intervento del FITD era finanziato da risorse statali, il Tribunale ha dichiarato che l'istituzione non aveva dimostrato che i fondi concessi alla Banca Tercas fossero controllati dalle autorità pubbliche italiane e che essi fossero di conseguenza a disposizione di queste ultime.

Esso ha pertanto respinto, in primo luogo, la constatazione che il FITD era titolare di un mandato pubblico e che il suo intervento a favore della Banca Tercas era stato effettuato al fine di tutelare i depositi dei depositanti, rinviando a tal riguardo all'analisi effettuata nell'ambito dell'imputabilità dell'intervento del FITD allo Stato. Esso ha ritenuto, in secondo luogo, che la Commissione non fosse stata in grado di dimostrare che la Banca d'Italia, attraverso il suo controllo formale della regolarità dell'uso delle risorse utilizzate dal FITD, avesse cercato d'indirizzare le risorse private messe a disposizione di quest'ultimo. Lo stesso ha ritenuto, in terzo luogo, che il fatto che i contributi utilizzati dal FITD per finanziare l'intervento avessero carattere obbligatorio, dal momento che le banche che ne sono membri non hanno in pratica altra scelta che aderirvi e non possono opporre il loro veto sulle sue decisioni o dissociarsi dall'intervento deciso, rimanesse essenzialmente teorico e non incidesse sull'intervento. Esso ha segnatamente rilevato, in proposito, che i fondi utilizzati per l'intervento del FITD erano risorse private fornite dalle banche membri di quest'ultimo, che l'obbligo dei membri del FITD di contribuire all'intervento non aveva la propria origine in una disposizione normativa, ma in una disposizione statutaria, di natura privatistica, che salvaguarda l'autonomia decisionale di detti membri, e che, prima di decidere l'intervento e di mobilitare le risorse private dei suoi membri, il FITD si era assicurato che il suo costo fosse inferiore al costo che avrebbe rappresentato la liquidazione della Banca Tercas e pertanto l'attuazione della garanzia legale dei depositi dei depositanti, cosicché detto intervento era nell'interesse della BPB, della Banca Tercas e di tutti i suoi membri.

3. Misure fiscali nazionali

a. Misure a favore di porti nazionali

Nella sentenza **UPF/Commissione** (T-747/17, [EU:T:2019:271](#)), pronunciata il 30 aprile 2019, il Tribunale ha respinto in quanto infondato il ricorso di annullamento proposto dall'Union des ports de France (UPF) avverso la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2017⁴⁷, che dichiara incompatibile con il mercato interno, ai sensi delle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato esistenti⁴⁸, il regime d'esenzione dall'imposta sulle società al quale la Francia ha dato esecuzione a favore dei suoi porti e richiede la sua soppressione per il futuro.

Adottata a seguito di un'indagine svolta nel 2013 in tutti gli Stati membri, al fine di ottenere una visione d'insieme sul funzionamento e sulla tassazione dei loro porti, la decisione impugnata constata che la misura che esenta dall'imposta sulle società operatori attivi nel settore portuale costituisce un regime di aiuti esistente incompatibile con il mercato interno. Essa dispone, di conseguenza, la soppressione di tale misura e l'assoggettamento dei redditi provenienti dalle attività economiche dei suoi beneficiari all'imposta sulle società a partire dall'inizio dell'anno fiscale successivo alla data della sua adozione.

Il Tribunale dichiara anzitutto che, pur se la decisione impugnata non può produrre effetti giuridici nei confronti dei beneficiari del regime di aiuti senza l'adozione di misure di esecuzione da parte delle autorità francesi, la UPF, in quanto associazione professionale che assicura la difesa e la rappresentanza degli interessi dei propri membri, è cionondimeno legittimata ad agire contro la decisione impugnata, nei limiti in cui detti membri non abbiano a loro volta proposto un ricorso. Esso constata, a tal riguardo, che i membri dell'UPF sono tutti porti o grandi porti marittimi francesi o camere di commercio che gestiscono tali porti, i quali hanno legalmente beneficiato del regime di esenzione. Inoltre, poiché detti membri sono persone giuridiche di diritto pubblico istituite con decreto, la cui creazione non è riconducibile all'iniziativa privata, essi fanno parte di una cerchia chiusa di operatori che erano identificabili al momento dell'adozione della decisione impugnata, i quali possono invocare la qualità di beneficiari effettivi del regime di aiuti esistente.

Il Tribunale dichiara, tuttavia, che la decisione impugnata non è viziata da alcun errore di diritto e respinge tutte le censure formulate dall'UPF, in particolare quelle relative ad errori asseritamente commessi dalla Commissione nella valutazione della natura economica delle attività dei porti francesi e della loro qualificazione come imprese. Esso constata, in tal senso, che dalla decisione impugnata risulta chiaramente che essa riguarda unicamente i redditi generati dalle attività economiche dei beneficiari dell'esenzione e che queste ultime sono state considerate imprese esclusivamente per tali attività. Esso ritiene parimenti giustificata la valutazione secondo la quale le attività svolte dai porti francesi, ad eccezione di quelle svolte nell'esercizio di compiti di competenza delle autorità pubbliche come il controllo e la sicurezza del traffico marittimo o la sorveglianza antinquinamento, presentassero un carattere economico. Infatti, la circostanza che un'entità disponga, per l'esercizio di una parte delle proprie attività, di prerogative dei pubblici poteri non impedisce, di per sé sola, di qualificarla come impresa per il resto delle sue attività economiche. Inoltre, se l'attività economica di un'entità è separabile dall'esercizio dei suoi pubblici poteri, quest'ultima deve essere qualificata come impresa per tale parte delle sue attività.

47| Decisione (UE) 2017/2116, della Commissione del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Francia (GU 2017, L 332, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

48| Articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il Tribunale dichiara parimenti che la Commissione non è incorsa in alcun errore nella valutazione delle condizioni relative alla distorsione della concorrenza e all'incidenza sugli scambi. Esso constata in particolare che, anche supponendo che la situazione individuale di alcuni porti insulari o d'oltremare possa evidenziare che tali condizioni non siano soddisfatte, tale esame, nel caso di un regime di aiuti, deve essere compiuto dallo Stato membro nella fase del recupero dell'aiuto o in una fase successiva, in conformità con il principio di leale cooperazione fra detto Stato membro e la Commissione.

Il Tribunale ritiene inoltre che la Commissione non abbia commesso un errore nell'espletamento della procedura di controllo del regime di aiuti esistenti imponendo alle autorità francesi di dimostrare che la misura di esenzione fiscale era compatibile con il mercato interno. Esso rileva, a tal riguardo, che non vi è alcuna ragione di operare una distinzione, allo stadio della fase del procedimento d'indagine formale, tra la procedura applicabile ai nuovi aiuti e quella applicabile agli aiuti esistenti, né di ritenere che vi sia stata un'inversione dell'onere della prova riguardo all'esame della compatibilità di un regime di aiuti esistente con il mercato interno.

Infine, il Tribunale dichiara che la Commissione non ha violato il principio di buona amministrazione avviando procedimenti solo nei confronti di tre Stati membri, restando al contempo inattiva nei confronti degli Stati membri interessati dalla sua indagine del 2013 che avevano ammesso di aver riservato ai propri porti regimi fiscali di deroga alle norme di diritto comune. Esso constata, segnatamente, che l'obbligo di imparzialità non può imporre alla Commissione di condurre indagini simultaneamente o di adottare decisioni vincolanti nell'ambito di procedimenti per aiuti di Stato. Inoltre, un'eventuale violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo impostogli dal Trattato non può essere giustificata dalla circostanza che altri Stati membri siano anch'essi venuti meno a detto obbligo.

Nella sentenza *Havenbedrijf Antwerpen e Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Commissione* (T-696/17, [EU:T:2019:652](#)), pronunciata il 20 settembre 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dai porti di Anversa e Bruges avverso la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2017 che qualifica il regime di esenzione dall'imposta sulle società di cui essi beneficiano come aiuto di Stato incompatibile con il Trattato e ne ordina la soppressione⁴⁹.

Adottata a seguito di un'indagine svolta in tutti gli Stati membri nel 2013, al fine di ottenere una visione d'insieme sul funzionamento e sulla tassazione dei loro porti, la decisione impugnata ha constatato che la misura che esenta dall'imposta sulle società i porti belgi di cui all'articolo 180, punto 2, del codice delle imposte sui redditi del 1992 (in prosieguo: il «CIR») costituiva un regime di aiuti di Stato esistente incompatibile con il mercato interno. Essa ha di conseguenza ordinato, segnatamente, la soppressione di tale esenzione e l'assoggettamento dei redditi provenienti dalle attività di detti porti all'imposta sulle società a partire dall'inizio dell'anno fiscale successivo alla data della sua adozione. Nella specie, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato, dichiarando che la Commissione aveva correttamente ritenuto che i due porti dovessero essere qualificati come imprese, nei limiti in cui esercitavano attività economiche, e che l'esenzione di cui beneficiavano aveva come effetto di avvantaggiarle e presentava, pertanto, un carattere selettivo alla luce del diritto degli aiuti di Stato⁵⁰.

Infatti, in primo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva a ragione ritenuto che i porti esercitassero – almeno in parte – attività economiche, nei limiti in cui essi fornivano ai loro utenti un servizio di accesso delle navi all'infrastruttura portuale in cambio di «diritti portuali» e servizi particolari in cambio

49| Decisione (UE) 2017/2115 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) cui il Belgio ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Belgio (GU 2017, L 332, pag. 1); in prosieguo: la «decisione impugnata».

50| Articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

di un corrispettivo, come il pilotaggio, il sollevamento, la movimentazione e l'ormeggio, e nella misura in cui essi mettevano alcuni terreni o infrastrutture a disposizione delle imprese per le proprie necessità o per fornire detti servizi particolari. A tal riguardo, il Tribunale ha precisato, da un lato, che la circostanza che i porti siano delegatari di pubblici poteri, di natura non economica, come il controllo e la sicurezza del traffico marittimo o il presidio antinquinamento, o siano incaricati di servizi di interesse generale, non impediva, di per sé, di qualificarle come imprese, se esse esercitavano anche attività economiche, consistenti nell'offrire beni e servizi nel mercato dietro corrispettivo. Esso ha constatato, dall'altro, che non era stato dimostrato che le attività economiche dei porti erano puramente accessorie e inscindibili dall'esercizio dei loro pubblici poteri. Esso ha dichiarato, infine, che, anche se dovesse ritenersi che i porti beneficiassero di un monopolio legale e se non esistessero, in Belgio, operatori portuali privati che fossero in concorrenza con i medesimi, esisteva cionondimeno un mercato dei servizi portuali sul quale i diversi porti marittimi dell'Unione, in particolare sull'asse Amburgo-Rotterdam-Anversa, erano in concorrenza.

In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva correttamente concluso che l'esenzione dall'imposta sulle società di cui beneficiavano i due porti, ai sensi dell'articolo 180, punto 2, del CIR, procurava loro un vantaggio selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tal riguardo, esso ha ricordato, anzitutto, che il controllo da effettuare al fine di statuire sulla selettività implicava di individuare, in un primo momento, il quadro di riferimento, vale a dire il regime tributario comune o «normale» applicabile, e dimostrare, in un secondo tempo, che la misura fiscale considerata derogava a tale regime comune, in quanto introduceva differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da detto regime comune, in una situazione fattuale e giuridica analoga.

Nella specie, l'articolo 1 del CIR prevedeva che le società fossero soggette all'imposta sulle società e le persone giuridiche diverse dalle società all'imposta sulle persone giuridiche. L'articolo 2, punto 5, lettera a), del CIR definiva, inoltre, la società come ogni entità dotata di personalità giuridica e dedita a un'attività o a operazioni lucrative.

In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato, anzitutto, che la Commissione era legittimata a ritenere che i porti fossero in linea di principio «società» per gran parte delle loro attività, di natura economica, e che, in assenza dell'articolo 180, punto 2, del CIR, essi sarebbero stati soggetti all'imposta sulle società, nella misura in cui effettuavano operazioni a carattere lucrativo, e non all'imposta sulle persone giuridiche, in applicazione degli articoli 1 e 2 del CIR. Poiché l'articolo 180, punto 2, del CIR introduce quindi un'esenzione incondizionata dall'imposta sulle società a favore dei porti, quand'anche essi siano dediti a un'attività o a operazioni lucrative, ai sensi dell'articolo 2, punto 5, lettera a), del CIR effettivamente operazioni lucrative, ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del CIR, le sue disposizioni non rientravano nella logica del quadro di riferimento e costituivano pertanto una deroga a detto quadro. Esso ha poi constatato che la Commissione aveva a ragione ritenuto che tale deroga introducesse una differenziazione fra le società soggette all'imposta sulle società e i porti, nonostante che, alla luce dell'obiettivo del quadro di riferimento, consistente nel tassare gli utili delle società dedite a un'attività o a operazioni lucrative, essi si trovassero in una situazione analoga. Infine, il Tribunale ha ritenuto che tale deroga non fosse giustificata in base alla natura e alla struttura del regime di tassazione dei redditi. Esso ha segnatamente rilevato, al riguardo, che, poiché il criterio determinante per l'assoggettamento all'imposta sulle società era il fatto che l'entità interessata fosse dedita a un'attività o a operazioni lucrative, le circostanze che i porti non distribuivano profitti ma li reinvestivano, che perseguivano un obiettivo che andava oltre il loro singolo interesse, che non avevano come scopo statutario quello di realizzare profitti, che rientravano nella categoria delle autorità pubbliche e che eseguivano compiti di interesse generale non bastavano a giustificare, in base ai principi basilari del sistema tributario, un trattamento fiscale più favorevole di quello delle altre società.

b. Tassazione delle società integrate in un gruppo multinazionale

Nella sentenza **Belgio e Magnetrol International/Commissione** (T-131/16 e T-263/16, successivamente impugnata⁵¹, [EU:T:2019:91](#)), pronunciata il 14 febbraio 2019, il Tribunale ha annullato, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, che qualifica come aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno il regime di esenzione degli utili in eccesso di entità belghe di gruppi di imprese multinazionali applicato dal Belgio dal 2004, e ordina di conseguenza il suo recupero⁵².

Ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice delle imposte sui redditi del 1992 (in prosieguo: il «CIR 92»), fondato sul principio di libera concorrenza sancito dall'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio, la base imponibile delle società integrate in un gruppo multinazionale di società assoggettate all'imposta in Belgio può essere adeguata, positivamente o negativamente, caso per caso sulla base degli elementi disponibili forniti dal contribuente, mediante rettifiche sugli utili risultanti da transazioni transfrontaliere infragruppo, qualora i prezzi di trasferimento applicati non riflettano i meccanismi di mercato e il principio di libera concorrenza. La rettifica in aumento consente un incremento degli utili della società residente facente parte di un gruppo multinazionale al fine di includere gli utili che la società residente avrebbe dovuto realizzare a seguito di una determinata transazione in un contesto di libera concorrenza. Corrispondentemente, la rettifica in diminuzione ha lo scopo di evitare o di eliminare una doppia imposizione. Tali rettifiche possono esser approvate dalle autorità tributarie belghe mediante una decisione anticipata (*tax ruling*).

Il Tribunale respinge, in primo luogo, il motivo relativo all'asserita ingerenza della Commissione nelle competenze esclusive del Belgio in materia di fiscalità diretta. A tal riguardo, esso ricorda che, anche se la materia delle imposte dirette rientra, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono però esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione. Orbene, una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti, può costituire un aiuto di Stato. Essendo la Commissione competente a garantire l'osservanza delle norme sugli aiuti di Stato, non si può pertanto contestarle di aver oltrepassato le proprie competenze.

In secondo luogo, il Tribunale constata che la Commissione ha erroneamente concluso, nella specie, per l'esistenza di un regime di aiuti, ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589⁵³. Ai sensi di tale disposizione, costituisce un regime di aiuti qualsiasi «atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito». Secondo il Tribunale, tale definizione implica, in primo luogo, che, dato che gli aiuti individuali sono concessi in assenza di ulteriori misure di attuazione, gli elementi essenziali del regime di aiuti in questione debbano necessariamente risultare dalle disposizioni identificate come fondamento di detto regime. Essa implica, in secondo luogo, che le autorità nazionali che applicano detto regime non possano

51| Causa C-337/19 P, **Commissione/Belgio e Magnetrol International**.

52| Decisione (UE) 2016/1699, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61).

53| Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

disporre di un margine di discrezionalità in merito alla determinazione degli elementi essenziali dell'aiuto di cui trattasi e all'opportunità della sua concessione, dato che il potere delle autorità nazionali deve limitarsi ad un'applicazione tecnica delle disposizioni che costituirebbero il regime di cui trattasi, se necessario dopo aver verificato che i richiedenti soddisfano le condizioni preliminari per beneficiare di tale regime. Infine, in terzo luogo, gli atti su cui si basa il regime di aiuti devono definire i beneficiari in linea generale e astratta, anche se l'aiuto loro concesso rimane indefinito.

Nella specie, il Tribunale constata, in primo luogo, che sebbene alcuni elementi essenziali del regime considerati dalla Commissione nella decisione (UE) 2016/1699 possano emergere dagli atti da essa ivi identificati, ciò non vale tuttavia per l'insieme di tali elementi essenziali, fra cui il metodo di calcolo in due fasi degli utili in eccesso, che include il metodo basato sul margine netto della transazione (TNMM), e il requisito degli investimenti, della creazione di posti di lavoro, della centralizzazione o dell'aumento di attività in Belgio. Pertanto, l'attuazione di questi atti e quindi la concessione degli asseriti aiuti dipenderebbero necessariamente dall'adozione di ulteriori misure di attuazione. In secondo luogo, il Tribunale ritiene che le autorità tributarie belghe disponessero, in sede di adozione delle decisioni anticipate sugli utili in eccesso, di un potere discrezionale sull'insieme degli elementi essenziali del sistema di esenzione controverso, il quale consentiva loro di influenzare le caratteristiche, l'importo o le condizioni di concessione dell'aiuto, il che esclude parimenti l'esistenza di un regime di aiuti. Esso constata a tal riguardo che, allorché esse hanno adottato una decisione di rettifica in diminuzione, dette autorità non hanno proceduto ad un'applicazione tecnica del quadro regolamentare applicabile, ma, al contrario, hanno effettuato «caso per caso» una valutazione qualitativa e quantitativa di ciascuna domanda, sulla base delle relazioni e degli elementi di prova forniti dall'entità interessata, al fine di decidere se fosse giustificato concedere detta rettifica. In terzo luogo, il Tribunale rileva che i beneficiari dell'asserito regime di aiuti, del quale l'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, prevede l'applicazione alle società integrate in un gruppo multinazionale nei loro reciproci rapporti transfrontalieri, non sono definiti in modo generale e astratto dagli atti alla base del regime di aiuti identificati dalla Commissione, cosicché essi dovevano necessariamente esserlo da parte di ulteriori misure di attuazione. Infine, in quarto luogo, il Tribunale dichiara che la Commissione non è riuscita a dimostrare che l'approccio sistematico delle autorità tributarie belghe da essa individuato soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

Nella sentenza del 24 settembre 2019, **Luxembourg e Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione** (T-755/15 e T-759/15, [EU:T:2019:670](#)), pronunciata il 24 settembre 2019, la Settima Sezione ampliata del Tribunale ha respinto in quanto infondati i ricorsi di annullamento proposti dal Granducato del Lussemburgo e dall'impresa Fiat Chrysler Finance Europe avverso la decisione della Commissione europea che qualifica come aiuto di Stato una decisione tributaria anticipata concessa dalle autorità tributarie lussemburghesi all'impresa Fiat Chrysler Finance Europe⁵⁴.

La Fiat Chrysler Finance Europe, già Fiat Finance and Trade Ltd (in prosieguo: la «FFT»), appartiene al gruppo automobilistico Fiat/Chrysler e fornisce servizi di tesoreria e finanziamento alle società di detto gruppo con sede in Europa. Avendo la propria sede legale in Lussemburgo, la FFT aveva richiesto alle autorità tributarie lussemburghesi una decisione tributaria anticipata (*tax ruling*) in materia di imposizione (in prosieguo: la «decisione anticipata»). A seguito di tale domanda, le autorità lussemburghesi hanno adottato una decisione anticipata che approvava un metodo di determinazione della remunerazione della FFT per i servizi forniti alle altre società del gruppo Fiat/Chrysler, il che consentiva alla FFT di determinare annualmente l'utile imponibile ai fini dell'imposta sulle società nel Granducato del Lussemburgo.

54| Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat (GU 2016, L 351, pag. 1).

Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che tale decisione anticipata costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, più specificamente un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato interno. Essa ha constatato, inoltre, che il Granducato del Lussemburgo non le aveva notificato il progetto di decisione anticipata in questione e non aveva rispettato l'obbligo di sospensione, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Pertanto, la Commissione ha ordinato il recupero di tale aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Il Granducato del Lussemburgo e la FFT hanno proposto ciascuno un ricorso di annullamento nei confronti di tale decisione.

Poiché l'imposizione diretta rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, che, nell'esaminare se la decisione anticipata controversa fosse conforme alle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione non ha proceduto ad alcuna «armonizzazione fiscale dissimulata», bensì ha esercitato la competenza conferitale dal diritto dell'Unione europea. Infatti, essendo la Commissione garante del rispetto dell'articolo 107 TFUE, non le può essere contestato eccesso di potere per aver esaminato la decisione anticipata controversa al fine di verificare la sussistenza di un aiuto di Stato e, in caso affermativo, la sua compatibilità con il mercato interno.

In secondo luogo, il Tribunale ha esposto che, qualora il diritto tributario nazionale intenda tassare l'utile derivante dall'attività economica di un'impresa integrata come se fosse il risultato di operazioni effettuate a prezzi di mercato, la Commissione può avvalersi del principio di libera concorrenza per controllare se le operazioni infragruppo siano remunerate come se fossero state negoziate tra imprese indipendenti e, pertanto, se una decisione tributaria anticipata conferisca un vantaggio al suo beneficiario ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tal riguardo, il Tribunale ha precisato che il principio di libera concorrenza come individuato dalla Commissione nella decisione impugnata costituisce uno strumento che consente di controllare che le operazioni infragruppo siano remunerate come se fossero state negoziate tra imprese indipendenti. Esso ha constatato quindi che, alla luce del diritto tributario lussemburghese, tale strumento rientra nell'ambito dell'esercizio delle competenze della Commissione ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La Commissione era dunque in grado, nella specie, di verificare se il livello dei prezzi per le operazioni infragruppo approvato dalla decisione anticipata controversa corrispondesse a quello che sarebbe stato negoziato in condizioni di mercato.

In terzo luogo, per quanto attiene alla dimostrazione in quanto tale dell'esistenza di un vantaggio, il Tribunale ha ritenuto che il metodo di determinazione della remunerazione della FFT approvato dalla decisione anticipata in questione non consentisse di ottenere un risultato di libera concorrenza e che, al contrario, esso avesse ridotto al minimo la remunerazione della FFT, in base alla quale viene determinata l'imposta dovuta da quest'ultima.

In quarto luogo, per quanto riguarda l'esame della selettività del vantaggio concesso alla FFT con la decisione anticipata in questione, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non fosse incorsa in errore nel considerare che il vantaggio conferito alla FFT fosse selettivo, poiché detta decisione anticipata era considerata costitutiva di un aiuto individuale e ricorrevano nella specie le condizioni relative alla presunzione di selettività. Il Tribunale ha aggiunto che, in ogni caso, la Commissione aveva parimenti dimostrato che la misura in questione era selettiva in base all'analisi della selettività in tre fasi.

In quinto luogo, per quanto riguarda il recupero dell'aiuto, il Tribunale ha confermato che, nella specie, il recupero dell'aiuto non era né contrario al principio della certezza del diritto né ai diritti della difesa del Granducato del Lussemburgo.

Nella sentenza del 24 settembre 2019, *Paesi Bassi e a./Commissione* (T-760/15 e T-636/16, [EU:T:2019:669](#)), la Settima Sezione ampliata del Tribunale ha annullato la decisione della Commissione europea che qualifica come aiuto di Stato un accordo preventivo sui prezzi concluso dalle autorità tributarie olandesi con l'impresa Starbucks Manufacturing Emea BV⁵⁵ (in prosieguo: la «SMBV»).

La SMBV è una controllata del gruppo Starbucks, la quale è incaricata di talune attività di produzione e di distribuzione all'interno di detto gruppo. Il 28 aprile 2008, le autorità tributarie olandesi hanno concluso un accordo preventivo sui prezzi con la SMBV (in prosieguo: l'«accordo preventivo»), avente ad oggetto la determinazione della remunerazione della SMBV per le sue attività all'interno del gruppo Starbucks. La remunerazione della SMBV è successivamente servita a determinare annualmente l'utile imponibile della SMBV a titolo di imposta sulle società nei Paesi Bassi. Il 21 ottobre 2015, la Commissione ha adottato la sua decisione, la quale, da un lato, qualificava l'accordo preventivo come aiuto incompatibile con il mercato interno e, dall'altro, ordinava il recupero di tale aiuto. Il Regno dei Paesi Bassi, da una parte, e la Starbucks Corp. e la SMBV, dall'altra, hanno proposto ciascuno un ricorso di annullamento avverso tale decisione.

Fermo restando che l'imposizione diretta rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, che questi ultimi dovevano cionondimeno esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione europea. Pertanto, gli interventi degli Stati membri in materia di tassazione diretta, quand'anche avessero riguardato questioni che non erano state oggetto di un'armonizzazione nell'Unione, non erano esclusi dall'ambito di applicazione della normativa relativa al controllo degli aiuti di Stato. Ne consegue che la Commissione poteva qualificare una misura fiscale quale l'accordo preventivo come aiuto di Stato, sempreché le condizioni attinenti ad una siffatta qualificazione fossero soddisfatte.

In secondo luogo, il Tribunale ha indicato che, allorché il diritto tributario nazionale intendeva tassare l'utile risultante dall'attività economica di un'impresa integrata come se esso fosse stato il risultato di transazioni effettuate in condizioni di mercato, la Commissione poteva avvalersi del principio di libera concorrenza per controllare che le transazioni infragruppo fossero remunerate come se fossero state negoziate fra imprese indipendenti e, pertanto, come se una decisione fiscale anticipata avesse conferito un vantaggio al suo beneficiario ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tal riguardo, il Tribunale ha precisato che il principio di libera concorrenza, come individuato dalla Commissione nella sua decisione, costituiva uno strumento che le consentiva di controllare che le transazioni infragruppo venissero remunerate come se fossero state negoziate fra imprese indipendenti. Esso ha constatato che, alla luce del diritto tributario olandese, tale strumento rientrava nell'ambito dell'esercizio delle competenze della Commissione ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La Commissione poteva pertanto verificare, nella specie, se il livello di prezzo per le transazioni infragruppo approvato dall'accordo preventivo in questione corrispondesse a quello che sarebbe stato negoziato in condizioni di mercato.

In terzo luogo, per quanto riguarda la dimostrazione in quanto tale dell'esistenza di un vantaggio, il Tribunale ha ritenuto, tuttavia, che la Commissione non fosse pervenuta a dimostrare che l'accordo preventivo in questione aveva conferito un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE diminuendo l'onere fiscale della SMBV. Il Tribunale ha respinto, in particolare, le diverse linee di ragionamento esposte dalla Commissione, intese a dimostrare che, approvando un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento che non consentiva di pervenire ad un risultato conforme al principio di libera concorrenza, l'accordo preventivo aveva conferito un vantaggio alla SMBV.

55| Decisione (UE) 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks (GU 2017, L 83, pag. 38).

In tal senso, in un primo momento, il Tribunale ha respinto la linea di ragionamento secondo la quale l'accordo preventivo avrebbe conferito un vantaggio alla SMBV in quanto la scelta stessa del metodo di determinazione dei prezzi per le transazioni infragruppo non conduceva a un'approssimazione affidabile di un risultato basato sul mercato, in conformità al principio di libera concorrenza. Infatti, poiché la sola inosservanza di prescrizioni metodologiche non porta necessariamente ad una diminuzione dell'onere fiscale, sarebbe inoltre stato necessario che la Commissione dimostrasse che gli errori di metodo da essa individuati nell'accordo preventivo in questione non consentivano di pervenire ad un'approssimazione affidabile di un risultato conforme al principio di libera concorrenza, e che essi avevano comportato una riduzione dell'utile imponibile rispetto all'onere fiscale derivante dall'applicazione delle norme fiscali normali del diritto nazionale ad un'impresa posta in una situazione di fatto analoga a quella della SMBV e che esercita le proprie attività a condizioni di mercato. Orbene, una siffatta prova non era stata apportata dalla Commissione.

A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, segnatamente, che la Commissione non aveva fatto valere alcun elemento che consentisse di concludere che il metodo adottato nell'accordo preventivo per determinare i prezzi di trasferimento, ossia il metodo del margine netto della transazione (in prosieguo: il «MTMM»), sfociava necessariamente in un risultato eccessivamente basso, il che avrebbe conferito un vantaggio alla SMBV. Analogamente, il Tribunale ha illustrato che la mera constatazione, fatta dalla Commissione, secondo la quale l'accordo preventivo non aveva analizzato la royalty trasferita dalla SMBV ad un'impresa del gruppo Starbucks per l'uso dei suoi diritti di proprietà intellettuale, fra cui segnatamente i metodi di torrefazione e altri know-how in materia di torrefazione, non era sufficiente a dimostrare che tale royalty non era effettivamente conforme al principio di libera concorrenza. Per quanto attiene all'importo di tale royalty pagata dalla SMBV, ai sensi di un'analisi delle funzioni della SMBV relative alla royalty e di un'analisi degli accordi di torrefazione analoghi esaminati dalla Commissione, il Tribunale ha inoltre ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato che ne risultava un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In un secondo tempo, il Tribunale ha esaminato il ragionamento a titolo sussidiario della Commissione, secondo il quale, anche ammesso che il MTMM potesse essere utilizzato nella specie per determinare i prezzi di trasferimento, l'accordo preventivo avrebbe conferito un vantaggio alla SMBV per il fatto che le modalità di applicazione di detto metodo approvate dall'accordo preventivo erano errate. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che la Commissione non aveva dimostrato che i diversi errori che essa aveva individuato nelle modalità di applicazione del MTMM avevano conferito un vantaggio alla SMBV, che si trattasse della convalida, da parte dell'accordo preventivo, dell'identificazione della SMBV in quanto entità da verificare ai fini dell'applicazione del MTMN, della scelta dell'indicatore del livello di utile per l'applicazione del MTMN o di talune rettifiche apportate a detto indicatore.

4. Sovvenzioni agli investimenti a favore di imprese di trasporto pubblico

Nelle sentenze del 12 luglio 2019, *Keolis CIF e a./Commissione* (T-289/17, [EU:T:2019:537](#)), *Transdev e a./Commissione* (T-291/17, [EU:T:2019:534](#)), *Région Île-de-France/Commissione* (T-292/17, [EU:T:2019:532](#)), *Optile/Commissione* (T-309/17, [EU:T:2019:529](#)), *Ceobus e a./Commissione* (T-330/17, [EU:T:2019:527](#)) e *STIF-IDF/Commissione* (T-738/17, [EU:T:2019:526](#)), il Tribunale ha respinto diverse domande volte al parziale annullamento della decisione della Commissione del 2 febbraio 2017 relativa a due regimi di aiuto ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France⁵⁶.

⁵⁶ | Decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France (GU 2017, L 209, pag. 24).

Tutte queste cause si iscrivono nell'ambito della concessione di due regimi di aiuti a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France, il primo, attuato dalla regione Île-de-France, fra il 1994 e il 2008, il secondo, attuato dal Syndicat Transport Île de France (STIF-IDF), a partire dal 2008. Gli aiuti versati in forza di tali regimi miravano a favorire l'acquisto di materiale da parte delle imprese di trasporto pubblico regolare della regione Île-de-France e a compensare gli oneri di investimento sostenuti da queste ultime.

Nella decisione impugnata dinanzi al Tribunale, la Commissione ha ritenuto, in un primo momento, che tali regimi di aiuto fossero compatibili con il mercato interno. In un secondo tempo, essa ha cionondimeno concluso che gli aiuti finanziari erogati in base a tali regimi erano stati attuati illegalmente, nella misura in cui costituivano «aiuti nuovi» e non le erano stati notificati. A tal riguardo, la Commissione ha constatato, in particolare, una violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che vieta agli Stati membri che intendono istituire o modificare un aiuto di Stato di dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione abbia effettuato un controllo preliminare sui suoi progetti. L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE prevede, in tal senso, un obbligo di «standstill» che si applica agli aiuti nuovi, ma non agli aiuti esistenti.

Con le sentenze *Keolis CIF e a./Commissione*, *Transdev e a./Commissione*, *Optile/Commissione* e *Ceobus e a./Commissione*, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti da diversi gestori di reti di trasporto su strada di passeggeri nel territorio di tale regione, volto all'annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui essa verte sul regime di aiuti attuato dalla regione Île-de-France fra il 1994 e il 2008. In tale contesto, diverse parti ricorrenti avevano sollevato censure relative a diverse violazioni dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione, le quali sono state cionondimeno tutte respinte dal Tribunale. A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti contestavano, inoltre, la qualificazione come aiuti nuovi delle sovvenzioni agli investimenti ricevute dalle imprese di trasporto sulla base del regime di aiuti controverso. I gestori di reti di trasporto su strada facevano valere, inoltre, una violazione delle norme di prescrizione previste dall'articolo 17 del regolamento 2015/1589⁵⁷.

Per quanto riguarda la qualificazione come aiuto nuovo del regime di aiuti attuato dalla regione Île-de-France fra il 1994 e il 2008, il Tribunale, da un lato, ha respinto le censure relative ad una violazione dell'articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589, secondo il quale gli aiuti introdotti prima dell'entrata in vigore del Trattato FUE in uno Stato membro sono considerati come esistenti. Le ricorrenti, infatti, non avevano prodotto dinanzi al Tribunale gli elementi di prova sufficienti per dimostrare che il regime di aiuti in questione fosse stato introdotto a una data anteriore all'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunità economica europea in Francia, il 1° gennaio 1958. Dall'altro, il Tribunale ha respinto le censure relative ad una violazione dell'articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589, ai sensi del quale devono essere considerati esistenti gli aiuti che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato interno e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato che le imprese di trasporto che beneficiavano degli aiuti concessi avevano potuto utilizzare, a partire dall'introduzione del regime di aiuti in questione, il materiale finanziato da tali aiuti nell'ambito delle attività di trasporto aperte alla concorrenza. Per quanto riguarda il periodo 1994-2008, le imprese di trasporto interessate non avevano inoltre contestato la qualificazione come aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, delle sovvenzioni concesse. Inoltre, la conclusione della Commissione secondo la quale tutti i criteri di cui a tale disposizione erano soddisfatti per tale periodo era conforme all'analisi contenuta in diverse decisioni dei giudici nazionali emesse in tale materia.

57| Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9).

Il Tribunale ha inoltre respinto le censure relative alla violazione dell'articolo 17 del regolamento 2015/1589, il quale prevede un termine di prescrizione di dieci anni in materia di recupero dell'aiuto. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che le norme in materia di prescrizione definite a tale disposizione si riferiscono unicamente ai poteri della Commissione, cosicché esse non sono destinate ad applicarsi nel caso in cui, come nella fattispecie, la Commissione abbia riconosciuto la compatibilità degli aiuti illegali con il mercato interno in seguito alla loro concessione. Il Tribunale ha ricordato, tuttavia, che i poteri delle autorità nazionali riguardanti un eventuale recupero degli aiuti in questione restano soggetti alle sole norme di prescrizione del diritto nazionale applicabili dinanzi al giudice nazionale.

Con la sentenza **Région Île-de-France/Commissione**, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla regione Île-de-France. Il Tribunale ha considerato che la ricorrente non possa contestare alla Commissione di aver violato l'obbligo di motivazione nell'ambito delle sue valutazioni relative al carattere selettivo del regime di aiuti da essa attuato fra il 1994 e il 2008 e al vantaggio economico indebito concesso ai beneficiari finali di tale regime. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che non si dovessero rimettere in discussione la fondatezza delle valutazioni, nella decisione impugnata, relative all'esistenza di un vantaggio economico e alla selettività del regime. A tal riguardo, il Tribunale ha precisato che le imprese provenienti da altri Stati membri o da altre regioni francesi non erano ammissibili alla concessione delle sovvenzioni controverse, di cui solo le imprese operanti sul mercato del trasporto regolare di passeggeri e che esercitavano le loro attività nel territorio della ricorrente potevano beneficiare. Il Tribunale ha inoltre concluso per il rigetto del motivo relativo alla violazione dell'articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento 2015/1589.

Con la sentenza **STIF-IDF/Commissione**, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dallo STIF-IDF volto all'annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui essa verte sul regime di aiuti attuato da quest'ultimo a partire dal 2008. Questa parte della decisione impugnata riguardava, più specificamente, una serie di contratti conclusi fra lo STIF-IDF ed imprese private che esercitavano attività di trasporto pubblico regolare nel territorio della regione Île-de-France, i quali prevedevano il versamento di un contributo finanziario da parte dello STIF-IDF alle imprese firmatarie, in compensazione dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali queste ultime erano soggette per contratto.

A sostegno del suo ricorso di annullamento, lo STIF-IDF invocava la giurisprudenza costante secondo la quale un intervento statale non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE se rappresenta la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, di modo che tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti. Affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato, i criteri cosiddetti «Altmark»⁵⁸ devono essere riuniti. Il quarto di tali criteri stabilisce che il livello dell'intervento statale deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi. Nel suo ricorso, lo STIF-IDF addebitava, più specificamente, alla Commissione, di aver ritenuto erroneamente, nella decisione impugnata, che il regime di aiuti controverso non soddisfacesse tale criterio e di aver violato il suo obbligo di motivazione a tal riguardo.

Dopo aver confermato che la Commissione aveva sufficientemente specificato le ragioni per le quali riteneva che il regime di aiuti controverso non soddisfacesse il quarto criterio Altmark, il Tribunale ha rilevato che gli elementi di prova adottati dallo STIF-IDF a sostegno delle sue censure erano, in sostanza, composti da riferimenti a strumenti metodologici da esso utilizzati prima della fissazione dell'importo dei contributi

58| Si tratta di quattro criteri di applicazione di tale giurisprudenza, i quali sono stati enunciati nella sentenza del 24 luglio 2003, **Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg** (C-280/00, [EU:C:2003:415](#), punti da 88 a 93).

finanziari da versare alle imprese firmatarie, nonché ai diversi controlli ex post effettuati per verificare gli investimenti realizzati da queste ultime. Orbene, poiché tali elementi di prova non erano pertinenti o, quanto meno, sufficienti al fine di determinare se l'importo della compensazione fosse stato fissato conformemente al quarto criterio Altmark, il Tribunale ha constatato che le informazioni fornite dallo STIF-IDF non consentivano di dimostrare che la valutazione del regime di aiuti controverso effettuata, nella decisione impugnata, alla luce di tale criterio fosse viziata da un errore di diritto o di valutazione.

5. Applicabilità *ratione temporis* delle disposizioni in materia di aiuti di Stato

Nella sentenza ***European Food e a./Commissione*** (cause riunite T-624/15, T-694/15 e T-704/15, successivamente impugnata⁵⁹, [EU:T:2019:423](#)), pronunciata il 18 giugno 2019, il Tribunale ha annullato integralmente la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015⁶⁰, con la quale quest'ultima ha qualificato come aiuto incompatibile con il mercato interno il risarcimento dei danni concesso dal lodo di un tribunale arbitrale costituito sotto l'egida del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID).

Il 29 maggio 2002, il governo del Regno di Svezia e il governo rumeno hanno concluso un trattato bilaterale di investimento per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti (in prosieguo: il «TBI»), entrato in vigore il 1° luglio 2003, il cui articolo 2, paragrafo 3, disponeva che ciascuna parte contraente garantiva in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori della controparte. Nel 2005, nell'ambito dei negoziati di adesione della Romania all'Unione europea (adesione che ha alla fine avuto luogo il 1° gennaio 2007), il governo rumeno ha abrogato un regime nazionale di incentivi a favore degli investitori in regioni sfavorite, il quale era stato adottato tramite ordinanza governativa d'emergenza (in prosieguo: la «EGO») n. 24/1998. Ritenendo che, abrogando detto regime, la Romania avesse violato il suo obbligo di applicare un trattamento giusto ed equo agli investitori svedesi, cinque ricorrenti beneficiari di detto regime (in prosieguo: i «ricorrenti in arbitrato»), il 28 luglio 2005, in conformità all'articolo 7 del TBI, hanno investito della controversia un tribunale arbitrale. Con il lodo dell'11 dicembre 2013, detto tribunale ha concesso ai ricorrenti in arbitrato un risarcimento danni a carico della Romania per un importo pari a circa EUR 178 milioni. Con la sua decisione, la Commissione ha qualificato il risarcimento di tali danni, più gli interessi maturati dalla data di emissione del lodo, come aiuto di Stato nuovo incompatibile con il mercato interno, e ha dunque adottato la decisione impugnata al fine di impedire alla Romania di dare attuazione al lodo. Le società direttamente interessate da detta decisione (in prosieguo: i «ricorrenti») hanno proposto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Per quanto riguarda il motivo dedotto dai ricorrenti concernente l'inapplicabilità del diritto dell'Unione ad una situazione precedente all'adesione della Romania, il Tribunale ha constatato che l'adozione del regime di incentivi e la sua abrogazione, l'entrata in vigore del TBI, le violazioni commesse dalla Romania, nonché il ricorso al tribunale arbitrale dai ricorrenti in arbitrato hanno tutti avuto luogo prima di tale adesione, e che l'abrogazione degli incentivi costituisce il fatto generatore del danno per il quale il risarcimento in questione è stato concesso dal lodo. Il Tribunale conclude che il diritto al risarcimento dei ricorrenti in arbitrato era sorto al momento in cui la Romania ha abrogato gli incentivi nel 2005 e, pertanto, prima dell'adesione di quest'ultima

59| Causa C-638/19 P, ***Commissione/European Food e a.***

60| Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione – lodo nella causa Micula/Romania dell'11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112] (GU 2015, L 232, pag. 43; in prosieguo: la «decisione controversa»).

all'Unione. Poiché il diritto dell'Unione non era applicabile in Romania in tale periodo, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non poteva esercitare le competenze ad essa conferite dal Trattato in materia di aiuti di Stato. Il Tribunale ha precisato, infine, che se è vero che una norma nuova si applica, in linea di principio, immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente, non si può tuttavia ritenere che gli effetti del lodo costituiscano gli effetti futuri di una situazione sorta prima dell'adesione, poiché quest'ultima ha prodotto, in modo retroattivo, effetti definitivamente acquisiti che essa ha solo «constatato» per il passato, vale a dire effetti che, in parte, erano già stabiliti prima dell'adesione, considerato che, come constatato dalla Commissione nella sua decisione, l'esecuzione del lodo ristabiliva la situazione in cui i ricorrenti si sarebbero trovati con ogni probabilità se l'EGO non fosse mai stata abrogata dalla Romania e che ciò costituiva un aiuto al funzionamento.

Inoltre, il Tribunale ha ricordato che il risarcimento di un danno subito non può essere considerato un aiuto, a meno che non porti a indennizzare la revoca di un aiuto illegale o incompatibile, e che, pertanto, nella misura in cui il diritto dell'Unione non si applica al risarcimento dei danni diretti a compensare il ritiro del regime di incentivi, tali danni non possono essere considerati il risarcimento del ritiro di un aiuto illegittimo o incompatibile con il diritto dell'Unione. Per questo motivo, il Tribunale ha concluso che la decisione della Commissione è illegittima in quanto ha qualificato detti danni come vantaggio e aiuto ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

V. Proprietà intellettuale

1. Marchio dell'Unione europea

a. Impedimenti assoluti alla registrazione

Nella causa sfociata nella sentenza del 14 febbraio 2019, *Bayer Intellectual Property/EUIPO* (Raffigurazione di un cuore) (T-123/18, [EU:T:2019:95](#)), il Tribunale è stato investito di un ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di rigetto del ricorso avverso la decisione dell'esaminatore che aveva respinto la registrazione del marchio figurativo raffigurante un cuore. La commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto sarebbe stato percepito, dal pubblico di riferimento, come la raffigurazione di un cuore e, conseguentemente, come un riferimento al fatto che i servizi in causa riguardano il settore della cardiologia.

Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che un marchio deve consentire al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti che esso designa da quelli di altre imprese senza che tale pubblico debba dare prova di un'attenzione particolare, cosicché la soglia di distintività necessaria alla registrazione di un marchio non può dipendere dal livello di attenzione di tale pubblico.

In secondo luogo, il Tribunale rammenta che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, l'EUIPO è tenuto ad esercitare le sue competenze conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione. Sebbene, in ossequio ai principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'EUIPO debba prendere in considerazione le decisioni già adottate su domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l'applicazione di tali principi deve tuttavia essere conciliata con il rispetto del principio di legalità. Del resto, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione o l'annullamento indebiti di marchi. Pertanto un esame del genere deve essere eseguito in

ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi ricada in un impedimento alla registrazione.

Il Tribunale rileva che dai menzionati principi risulta che, da un lato, spetta alle commissioni di ricorso, quando decidono di adottare una valutazione diversa da quella adottata in decisioni anteriori relative a domande simili dedotte dinanzi ad esse, motivare esplicitamente tale divergenza rispetto alle suddette decisioni. Tuttavia, un simile obbligo di motivazione relativo ad una divergenza rispetto a decisioni anteriori è meno importante quando si tratta di un esame che dipende strettamente dal marchio richiesto, piuttosto che quando si tratta di constatazioni fattuali che non dipendono dal medesimo marchio. D'altro lato, esso osserva che emerge parimenti da detta giurisprudenza che le decisioni relative alla registrazione di un segno in quanto marchio dell'Unione europea, che sono adottate dalle commissioni di ricorso in forza del regolamento 2017/1001⁶¹, rientrano in una competenza vincolata e non in un potere discrezionale, di modo che la legittimità delle decisioni delle medesime commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente alla luce di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione. Di conseguenza, le commissioni di ricorso non possono essere vincolate da decisioni anteriori dell'EU IPO.

Nella specie, il Tribunale rileva, da un lato, che l'esame del carattere distintivo del marchio richiesto dipende strettamente dallo stesso e non da constatazioni fattuali dedotte dalla ricorrente. Peraltro, la commissione di ricorso poteva limitarsi ad indicare che la ricorrente non poteva validamente dedurre decisioni anteriori dell'EU IPO al fine di inficiare la conclusione secondo la quale il marchio richiesto incorreva nell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Esso osserva, inoltre, che la commissione di ricorso, in ogni caso, ha espressamente motivato la ragione per la quale essa si è allontanata dalla soluzione adottata nella decisione anteriore dedotta dalla ricorrente. Infatti, essa ha rilevato, in sostanza, che i prodotti allora in causa non riguardavano specificatamente la cardiologia, cosicché tali prodotti non avevano, a differenza dei servizi in causa nel presente procedimento, «un rapporto diretto e immediatamente riconducibile al cuore umano». Dall'altro, il Tribunale ritiene che la ricorrente non possa contestare la fondatezza di tale motivazione senza rimettere in causa la fondatezza del rifiuto della registrazione del marchio richiesto. Orbene, esso osserva che la commissione di ricorso ha considerato, correttamente, che il marchio richiesto incorreva nell'impedimento alla registrazione vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Nella sentenza **adidas/EUIPO - Shoe Branding Europe (Raffigurazione di tre strisce parallele)** (T-307/17, [EU:T:2019:427](#)), emessa il 19 giugno 2019, il Tribunale ha respinto un ricorso proposto avverso la decisione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EU IPO) con la quale quest'ultimo ha dichiarato la nullità di un marchio figurativo raffigurante tre strisce parallele di colore nero su fondo bianco sulla base del rilievo che tale marchio era privo di qualsiasi carattere distintivo, anche acquisito in seguito all'uso.

Nella specie, la adidas AG aveva registrato un marchio figurativo consistente in tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione. La Shoe Branding Europe BVBA aveva presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio invocando l'assenza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009⁶², letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. L'EU IPO aveva accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base del rilievo che il marchio controverso era privo di qualsiasi carattere distintivo, sia intrinseco sia acquisito in seguito all'uso.

61| Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

62| Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1).

In primo luogo, il Tribunale è stato indotto a determinare se, per quanto riguarda le forme di uso del marchio che possono essere prese in considerazione, la nozione di «uso» del marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 debba o meno essere interpretata allo stesso modo della nozione di «uso effettivo» di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato che la nozione di uso di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretata nel senso che si riferisce non solo all'uso del marchio nella forma in cui esso è stato sottoposto alla registrazione e, se del caso, registrato, ma anche all'uso del marchio in forme che differiscono da quella forma solo per variazioni trascurabili e che possono, quindi, essere considerate come complessivamente equivalenti a tale forma.

In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che, in presenza di un marchio estremamente semplice, anche modifiche minori apportate a detto marchio possono costituire variazioni non trascurabili, di modo che la forma modificata non potrà essere considerata come complessivamente equivalente alla forma registrata di tale marchio. Infatti, più un marchio è semplice, meno è idoneo ad avere un carattere distintivo e più un cambiamento a tale marchio può incidere su una delle sue caratteristiche essenziali e alterare pertanto la percezione di tale marchio da parte del pubblico pertinente.

In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che la forma registrata del marchio controverso era caratterizzata dall'uso di tre strisce nere su fondo bianco. Esso ne ha desunto che, tenuto conto dell'estrema semplicità del marchio controverso e della rilevanza dello schema di colori utilizzato in occasione della registrazione, il fatto di invertire tale schema di colori non poteva essere qualificato come variazione trascurabile rispetto alla forma registrata del marchio controverso. Pertanto, il Tribunale ha concluso che l'EUIPO era legittimato a non tener conto degli elementi di prova che mostravano non il marchio controverso, ma altri segni che consistevano in tre strisce bianche (o chiare) su fondo nero (o scuro).

Con la sentenza del 12 dicembre 2019, **Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)** (T-683/18, [EU:T:2019:855](#)), il Tribunale ha respinto il ricorso formato avverso la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che aveva negato la registrazione del marchio «CANNABIS STORE AMSTERDAM» a causa della sua contrarietà all'ordine pubblico.

Santa Conte, la ricorrente, aveva chiesto la registrazione del segno figurativo contenente un elemento verbale «CANNABIS STORE AMSTERDAM» e un elemento figurativo raffigurante foglie di cannabis per prodotti e servizi rientranti nelle classi 30, 32 e 43 (alimenti, bevande e servizi di ristorazione). La commissione di ricorso dell'EUIPO ha negato la registrazione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001⁶³, ritenendo che il segno fosse contrario all'ordine pubblico.

In primo luogo, il Tribunale ha ricordato che il criterio dirimente al fine di valutare la contrarietà di un segno all'ordine pubblico era la percezione che di esso avrebbe avuto il pubblico di riferimento, la quale può basarsi su definizioni imprecise da un punto di vista scientifico o tecnico, il che implica che ciò che rileva è la percezione concreta e attuale del segno, a prescindere dalla completezza delle informazioni possedute dal consumatore. Pertanto, sottolineando che «la particolare forma [della foglia di cannabis veniva] spesso utilizzata come simbolo mediatico della marijuana», la commissione di ricorso ha menzionato correttamente non un fatto scientifico, ma la percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, il Tribunale ha confermato

63| L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1) prevede che siano esclusi dalla registrazione i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

l'affermazione della commissione di ricorso secondo la quale la parola «amsterdam» verrebbe intesa dal pubblico di riferimento come riferita alla città dei Paesi Bassi che tollera l'uso di sostanze stupefacenti e nota per i suoi «coffee shops».

In secondo luogo, per quanto riguarda il pubblico di riferimento, il Tribunale ha indicato che esso era costituito dal pubblico generale dell'Unione, il quale non è necessariamente in possesso di conoscenze scientifiche o tecniche precise sugli stupefacenti in generale, e su quello derivato dalla cannabis in particolare, anche se tale situazione può variare a seconda degli Stati membri nel cui territorio si trova il pubblico in questione. Inoltre, poiché la ricorrente, nella domanda di marchio, fa riferimento a prodotti e servizi di consumo corrente, destinati al grande pubblico senza distinzione di età, non vi è alcuna ragione valida per circoscrivere il pubblico di riferimento al solo pubblico giovane.

In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che, in numerosi paesi dell'Unione europea, i prodotti derivati dalla cannabis aventi tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,2% sono considerati sostanze stupefacenti illegali. Orbene, poiché i segni percepibili come contrari all'ordine pubblico o al buon costume non sono gli stessi in tutti gli Stati membri, in particolare per ragioni linguistiche, storiche, sociali o culturali, il Tribunale ha considerato che la commissione di ricorso si fosse correttamente richiamata alla legislazione di tali Stati membri, non per il loro valore normativo, ma in quanto indizi di fatto che consentono di valutare la percezione, da parte del pubblico di riferimento situato negli Stati membri interessati, del segno di cui trattasi. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il segno sarebbe percepito dal pubblico di riferimento anglofono con il significato di «negozio di cannabis ad Amsterdam», e dal pubblico di riferimento non anglofono come «cannabis ad Amsterdam», il che, in entrambi i casi, rafforzato dall'immagine delle foglie di cannabis, simbolo mediatico della marijuana, costituisce una chiara e univoca allusione alla sostanza stupefacente ivi commercializzata.

In quarto luogo, per quanto riguarda la nozione di ordine pubblico, il Tribunale ha sottolineato che ogni contrarietà alla legge non costituiva necessariamente una contrarietà all'ordine pubblico. È ancora necessario, infatti, che tale contrarietà leda un interesse considerato fondamentale dallo Stato membro o dagli Stati membri di cui trattasi in base al loro sistema di valori. Nella specie, il Tribunale ha constatato che, negli Stati membri in cui il consumo e l'uso della sostanza stupefacente derivata dalla cannabis restavano vietati, la lotta alla diffusione di quest'ultima rivestiva carattere particolarmente delicato, che rispondeva ad un obiettivo di salute pubblica volto a combattere gli effetti nocivi di tale sostanza.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che il segno controverso, che sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione del fatto che gli alimenti e le bevande oggetto della domanda di marchio, nonché i relativi servizi, contenevano sostanze stupefacenti illegali in diversi Stati membri, era contrario all'ordine pubblico.

b. Impedimenti alla registrazione relativi

Nella causa sfociata nella sentenza del 7 febbraio 2019, *Swemac Innovation/EUIPO-SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC)* (T-287/17, [EU:T:2019:69](#)), il Tribunale è stato investito dal titolare del marchio dell'Unione europea SWEMAC di una domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso che dichiarava la nullità di detto marchio a causa dell'esistenza di un segno anteriore, ossia la denominazione sociale svedese Swemac Medical Appliances AB.

La causa solleva segnatamente la questione se, come fatto valere dalla ricorrente, la circostanza che essa possa far valere un diritto ancora più risalente rispetto al segno anteriore implichi che la richiedente la dichiarazione di nullità, titolare di un segno anteriore, non avrebbe il diritto di vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea posteriore, cosicché la condizione posta all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non sarebbe soddisfatta.

A tal riguardo, il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza, qualora il titolare del marchio dell'Unione europea impugnato possieda un diritto anteriore tale da rendere invalido il marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità, spetta al medesimo rivolgersi, eventualmente, all'autorità o al giudice nazionale competente per ottenere, se lo desidera, l'annullamento del detto marchio.

Inoltre, esso richiama la giurisprudenza elaborata nell'ambito di taluni procedimenti di opposizione, secondo la quale il fatto che il titolare di un marchio contestato sia il titolare di un marchio nazionale ancora più risalente rispetto al marchio anteriore è, di per sé, privo di pertinenza, in quanto la procedura di opposizione a livello dell'Unione non è concepita per risolvere controversie a livello nazionale.

Infatti, secondo la giurisprudenza, la validità di un marchio nazionale non può essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio dell'Unione europea, ma solamente nell'ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato. Inoltre, benché spetti all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), sulla base delle prove che è onere dell'opponente produrre, accertare l'esistenza del marchio nazionale invocato a sostegno dell'opposizione, ad esso non compete la soluzione di un conflitto tra tale marchio e un altro marchio sul piano nazionale, conflitto che ricade nella competenza delle autorità nazionali.

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, finché il marchio nazionale anteriore è effettivamente tutelato, l'esistenza di una registrazione nazionale anteriore o di un altro diritto anteriore a quest'ultimo non è pertinente nell'ambito dell'opposizione contro una domanda di marchio dell'Unione europea, anche se il marchio dell'Unione europea richiesto è identico a un marchio nazionale anteriore della ricorrente o a un altro diritto anteriore al marchio nazionale su cui si basa l'opposizione.

Il Tribunale osserva di avere già avuto modo di dichiarare che, supponendo che i diritti su nomi di dominio anteriori possano essere assimilati a una registrazione nazionale anteriore, non competeva in alcun caso al Tribunale pronunciarsi su un conflitto fra un marchio nazionale anteriore e taluni diritti sui nomi di dominio anteriori, giacché tale conflitto non rientrava nella competenza del Tribunale.

il Tribunale ritiene che sia opportuno applicare al caso di specie, per analogia, tale giurisprudenza. A tal riguardo, esso rileva che, nonostante gli obblighi cui è soggetto l'EUIPO e il ruolo del Tribunale, è giocoforza constatare che né all'EUIPO, né al Tribunale spetta risolvere un conflitto tra il segno anteriore e un'altra denominazione sociale o marchio non registrato a livello nazionale nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità avverso un marchio dell'Unione europea.

Secondo il Tribunale, ne consegue che la questione del diritto anteriore è da esaminarsi in relazione alla registrazione del marchio dell'Unione europea impugnato, e non in relazione ai presunti diritti anteriori che il titolare del marchio dell'Unione europea impugnato, ossia, nel caso di specie, la ricorrente, potrebbe avere nei confronti della richiedente la dichiarazione di nullità, titolare del segno anteriore. Pertanto, il solo diritto anteriore da prendersi in considerazione ai fini della soluzione della controversia è il segno anteriore.

La causa sfociata nell'ordinanza **Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy)** (T-161/16, [EU:T:2019:350](#)), emessa il 22 maggio 2019, trae origine dall'opposizione proposta dalla PUMA alla registrazione del marchio figurativo CMS Italy, il cui elemento figurativo principale è un felino che salta verso destra, sulla base di tre registrazioni internazionali di marchi figurativi, il cui elemento unico o principale è un felino che salta verso sinistra, che produce effetti in diversi Stati membri. Il motivo dedotto a sostegno di tale opposizione era quello previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001).

Detta opposizione era stata respinta sulla base del rilievo che la notorietà dei marchi anteriori non era stata dimostrata, fermo restando che la divisione di opposizione si era segnatamente rifiutata di prendere in considerazione varie decisioni anteriori dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che avevano constatato la notorietà di taluni marchi anteriori, invocate a titolo di prova dall'opponente, con

la motivazione che la legittimità delle decisioni dell'EU IPO doveva essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009 come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore. Il ricorso avverso tale decisione era stato respinto dalla commissione di ricorso, la quale aveva implicitamente approvato tale valutazione e aveva respinto gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente dinanzi alla medesima con la motivazione, essenzialmente, che si trattava non di prove supplementari ma di prove principali.

Con la sua ordinanza motivata, emessa sulla base dell'articolo 132 del regolamento di procedura, il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente fondato, alla luce della sentenza del 28 giugno 2018, **EU IPO/Puma** (C-564/16 P, [EU:C:2018:509](#)), della quale essa ha sintetizzato gli insegnamenti. In particolare, il Tribunale ha ricordato che, allorché le decisioni anteriori dell'EU IPO, che un opponente invoca come prove in quanto le stesse hanno constatato la notorietà del marchio anteriore sul quale si fonda la sua opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sono circostanziate riguardo la base probatoria e i fatti sui quali tale constatazione è basata, le suddette decisioni costituiscono un indizio importante del fatto che il marchio in oggetto possa, del pari, essere considerato marchio che gode beneficiante di notorietà ai sensi della disposizione medesima nell'ambito del procedimento di opposizione in corso.

Nella specie, il Tribunale ha constatato che la ricorrente aveva invocato in maniera precisa, a titolo di prova della notorietà dei marchi anteriori, tre decisioni anteriori dell'EU IPO che costituivano una prassi decisionale recente che aveva accolto la notorietà di due dei tre marchi anteriori relativamente a prodotti identici o simili a quelli oggetto di causa e alcuni degli Stati membri interessati nel caso di specie. Pertanto, incombeva alla commissione di ricorso prendere in considerazione tali decisioni dell'EU IPO e chiedersi se occorresse o meno decidere nello stesso senso e, in caso di risposta negativa, motivare esplicitamente siffatta divergenza di valutazione. Negando qualsivoglia pertinenza a dette decisioni, la commissione di ricorso aveva violato il principio di buona amministrazione. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata della commissione di ricorso.

Nella sentenza **Luciano Sandrone / EU IPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)** (T-268/18, [EU:T:2019:452](#)), pronunciata il 27 giugno 2019, il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EU IPO) del 26 febbraio 2018, con la quale essa aveva annullato la decisione del 12 aprile 2017 della divisione di opposizione che aveva respinto l'opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo anteriore DON LUCIANO, registrato per «Bevande alcoliche (tranne le birre)», nei confronti della domanda di registrazione del marchio denominativo Luciano Sandrone per «Bevande alcoliche tranne le birre; preparati per fare bevande alcoliche».

Per quanto riguarda il confronto dei segni, il Tribunale, ricercando anzitutto l'esistenza di un elemento dominante, annulla la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale il nome Luciano, presente nel segno oggetto della domanda di marchio, sarebbe percepito come raro dal pubblico di riferimento in Germania e in Finlandia. Il Tribunale opera qui una distinzione fra l'attribuzione stessa del nome e la sua conoscenza da parte del pubblico di riferimento, tenuto conto dei flussi di scambi nell'Unione e degli attuali mezzi di comunicazione elettronici. Esso indica quindi che, se è noto che il nome Luciano non è molto diffuso tra la popolazione presente in Germania e in Finlandia, tale fatto, di per se stesso, non significa affatto che tale nome sarà percepito come un nome raro in detti Stati membri.

Il Tribunale perviene pertanto alla conclusione che la commissione di ricorso doveva ritenere che fossero dominanti l'elemento «luciano» nel marchio anteriore, cosa che essa ha giustamente effettuato, e l'elemento «sandrone» nel segno oggetto della domanda di marchio, non essendo tale cognome percepito come comune, cosa che essa non ha fatto.

Per quanto riguarda il confronto concettuale, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso non ha individuato alcun concetto che possa essere collegato al nome e al cognome di cui trattasi e, pertanto, che il semplice fatto che il pubblico di riferimento assocerà il segno di cui viene chiesta la registrazione a un nome e a un cognome e quindi ad una persona specifica, virtuale o reale, e che il marchio anteriore sarà percepito come designante una persona denominata Luciano è irrilevante ai fini della comparazione dei segni in conflitto sul piano concettuale. Esso annulla dunque la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso e ritiene, al pari dell'EU IPO, il quale si era discostato nelle sue memorie dalla valutazione della commissione di ricorso sul punto, che, nella specie, non sia possibile alcun confronto concettuale, in quanto i nomi e il cognome contenuti nei segni in conflitto non contengono alcun concetto.

Per quanto riguarda la valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso, da un lato, è incorsa in errore non tenendo conto dell'aspetto dominante dell'elemento «sandrone» nel segno oggetto della domanda di marchio e dell'impossibilità di procedere ad un confronto concettuale. Dall'altro, esso indica che essa a torto ha ommesso di tenere conto di diverse peculiarità dei prodotti in questione, ossia che, nel settore vitivinicolo, i nomi sono molto importanti, sia che si tratti di cognomi o di nomi di tenute, in quanto essi servono a contraddistinguere e a designare i vini. Pertanto, esso dichiara che è effettivamente l'elemento distintivo «sandrone» che servirà a identificare i vini del ricorrente, ovvero la denominazione nel suo insieme, vale a dire «luciano sandrone», ma non unicamente l'elemento «luciano». Esso sottolinea che la commissione di ricorso non ha neppure tenuto conto della frequenza dell'utilizzo di nomi o cognomi spagnoli o italiani, veri o presunti tali, nel settore viticolo, né del fatto che i consumatori sono abituati ai marchi che contengono tali elementi, sicché essi non penseranno, ogni qualvolta un nome o un cognome di questo tipo appaia in un marchio in relazione ad altri elementi, che questo indichi che i prodotti per i quali è utilizzato provengano tutti dalla stessa fonte.

Pertanto, il Tribunale conclude che nel settore dei vini, in cui è molto frequente l'uso di segni costituiti da nomi o cognomi, è inverosimile che il consumatore medio possa credere nell'esistenza di un collegamento economico tra i titolari dei segni in conflitto per il solo fatto che essi condividono il nome italiano Luciano. Questo semplice fatto non consente quindi di concludere, per quanto riguarda i marchi relativi a vini, nel senso della sussistenza di un rischio di confusione, poiché il pubblico di riferimento non si aspetterà che detto nome, di comune diffusione, sia utilizzato da un solo produttore quale elemento di un marchio.

c. Questioni procedurali

Nella sentenza *mobile.de/EUIPO (Raffigurazione di un'automobile in un fumetto)* (T-629/18, [EU:T:2019:292](#)), emessa il 7 maggio 2019, il Tribunale si è pronunciato sul trattamento di una richiesta di limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi per i quali era stata chiesta la registrazione di un marchio. Tale richiesta era stata presentata dalla ricorrente durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso conseguente al rifiuto parziale di registrazione da parte dell'esaminatore dell'EU IPO e copriva tutti i prodotti e servizi per i quali la registrazione era stata rifiutata. Invece di constatare che non occorreva più statuire, la commissione di ricorso aveva dichiarato il ricorso irricevibile, sulla base del rilievo che il documento depositato dalla ricorrente, il quale si riferiva a detta richiesta di limitazione, non soddisfaceva i criteri necessari per essere ammesso come una memoria contenente i motivi del ricorso, poiché non conteneva alcun argomento che giustificava l'annullamento della decisione dell'esaminatore. L'EU IPO aveva aderito alle conclusioni della ricorrente dirette all'annullamento della decisione della commissione di ricorso.

In primo luogo, il Tribunale ha sottolineato che, nonostante il fatto che l'EU IPO avesse aderito alla posizione della ricorrente, il Tribunale non era dispensato dall'esaminare la legittimità della decisione impugnata. Infatti, l'indipendenza delle commissioni di ricorso dell'EU IPO non consente a quest'ultimo di modificare o di revocare una decisione adottata da una camera di ricorso, o persino di impartirle istruzioni in tal senso.

In secondo luogo, il Tribunale ha ricordato che il richiedente del marchio può in qualsiasi momento limitare l'elenco dei prodotti o servizi contenuti nella sua domanda di marchio, e, di conseguenza, anche durante il procedimento di ricorso. Poiché la richiesta di limitazione dei prodotti e servizi era stata presentata entro il termine per presentare una memoria con i motivi di ricorso, la commissione di ricorso era obbligata, prescindere dal fatto che una siffatta memoria fosse stata o meno depositata, statuire su tale richiesta.

Pertanto, il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso, omettendo di statuire su detta richiesta di limitazione, aveva violato l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato 2018/625⁶⁴, e ha annullato la decisione impugnata.

2. Disegni o modelli

Con la sentenza **Rietze/EUIPO - Volkswagen (Veicolo VW Caddy)** (T-192/18, [EU:T:2019:379](#)), pronunciata il 6 giugno 2019, il Tribunale ha confermato la decisione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) secondo la quale il disegno o modello raffigurante il veicolo VW Caddy è nuovo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002⁶⁵ e presenta un carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 di tale regolamento. Tale causa trae origine da un procedimento di nullità avviato dalla ricorrente, la Rietze, una società tedesca che commercializza vetture in miniatura. Il disegno o modello contestato era quello che designava il veicolo VW Caddy immesso sul mercato dalla Volkswagen nel 2011. Per provare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, la ricorrente ha rinviato ad un modello precedente di tale veicolo, ossia il modello VW Caddy (2K) Life, immesso sul mercato nel 2004.

In primo luogo, il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente, secondo il quale l'EUIPO avrebbe dovuto i) procedere ad una ponderazione delle caratteristiche dei disegni o modelli in questione, ii), analizzare i loro punti in comune e iii) distinguere tra le loro caratteristiche estetiche e tecniche.

In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la linea argomentativa della ricorrente secondo la quale l'EUIPO avrebbe omesso di prendere in considerazione alcuni elementi di prova sui quali figurava un'illustrazione del disegno o modello anteriore. Il Tribunale ha ricordato che spetta alla parte che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità fornire riproduzioni precise e complete del disegno o modello anteriore, e che non si può esigere dalla commissione di ricorso che essa combini le differenti rappresentazioni del prodotto nel quale il disegno o modello anteriore è stato incorporato, o anche che sostituisca un elemento che appare nella gran parte delle rappresentazioni con un elemento che appare in una sola rappresentazione. Pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso.

3. Ritrovati vegetali

Nella sentenza **Mema/UCVV [Braeburn 78 (11078)]** (T-177/16, [EU:T:2019:57](#)), emessa il 5 febbraio 2019, il Tribunale ha apportato talune precisazioni sulla portata dell'esame al quale la commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) è tenuta a procedere, effettuando in particolare un parallelismo con gli obblighi incombenti alla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). In tale causa, la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV aveva

64| Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

65| Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

confermato la decisione di rigetto, da parte dell'UCVV, della domanda presentata dal ricorrente, diretta ad ottenere la concessione della privativa comunitaria per la varietà di mela «Braeburn 78». L'UCVV aveva ritenuto, in sostanza, che tale varietà non fosse sufficientemente distintiva rispetto alla varietà «Royal Braeburn».

In un primo momento, il Tribunale ha ricordato che il compito dell'UCVV è caratterizzato da una complessità scientifica e tecnica delle condizioni d'esame delle domande di concessione della privativa comunitaria, in modo che occorre riconoscergli un ampio potere discrezionale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale si estende, segnatamente, alla verifica del carattere distintivo di una varietà. Tuttavia, la commissione di ricorso dell'UCVV è vincolata al principio di buona amministrazione, in forza del quale essa è tenuta ad esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti del caso di specie dinanzi ad essa. Inoltre, le disposizioni relative ai procedimenti avviati dinanzi all'UCVV sono applicabili, *mutatis mutandis*, ai procedimenti di ricorso. Pertanto, il principio dell'esame d'ufficio dei fatti previsto all'articolo 76 del regolamento n. 2100/94⁶⁶ si impone parimenti in un procedimento di tal genere dinanzi alla commissione di ricorso.

In un secondo tempo, il Tribunale ha osservato che l'articolo 72 del regolamento n. 2100/94, secondo il quale la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata o deferire la causa a detto organo per il seguito del ricorso, è redatto in termini simili a quelli dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001⁶⁷. Orbene, da tale disposizione, nonché dalla ratio del regolamento 2017/1001 deriva che la commissione di ricorso, per deliberare su un ricorso, dispone delle medesime competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata e che il suo esame verte sull'intera controversia così come si presenta nel momento in cui la commissione decide. Dal suddetto articolo risulta, inoltre, che esiste una continuità funzionale tra i diversi organi dell'EUIPO e le commissioni di ricorso, dalla quale deriva che, nel contesto del riesame a cui le commissioni di ricorso sono obbligate con riferimento alle decisioni pronunciate in primo grado dai servizi dell'EUIPO, le dette commissioni sono tenute a fondare la loro decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che le parti abbiano prodotto o durante il procedimento dinanzi all'organo che ha deciso in primo grado, o nella procedura di ricorso. Inoltre, per quanto attiene alla portata dell'esame che le commissioni di ricorso dell'EUIPO devono svolgere in merito alla decisione oggetto del ricorso, questa non dipende dal fatto che la parte che ha proposto il ricorso solleva un motivo specifico avverso tale decisione, criticando l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione operata dall'unità dell'EUIPO che ha deciso in primo grado, oppure la valutazione di un elemento di prova, compiuta da parte di tale unità.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto che, in considerazione della somiglianza tra le disposizioni del regolamento 2017/1001 e del regolamento n. 2100/94, simili principi sono applicabili alle procedure seguite dall'UCVV.

Da ultimo, il Tribunale ha constatato che la motivazione della decisione impugnata era assente o quantomeno insufficiente, e ha pronunciato il suo annullamento.

66| Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1).

67| Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

VI. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive

1. Lotta al terrorismo

Il 6 marzo 2019, nella sentenza *Hammas/Consiglio* (T-289/15, successivamente impugnata⁶⁸, [EU:T:2019:138](#)), il Tribunale si è pronunciato sul ricorso di annullamento esperito avverso la decisione (PESC) 2015/521 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513⁶⁹ da parte di Hamas, il quale era stato iscritto nell'elenco dei gruppi e delle entità contemplati dalle misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo. Più specificamente, se solo l'ala terroristica di Hamas («Hammas-Izz al-Din al-Qassem») figurava sugli elenchi iniziali del 2001⁷⁰, a partire dal 2003, nell'ambito dell'aggiornamento degli atti del 2001, vi era stata iscritta anche l'ala politica dell'organizzazione (Hammas)⁷¹. Nelle motivazioni relative agli atti impugnati, il Consiglio indicava di essersi fondato su quattro decisioni nazionali, ossia una decisione adottata da un'autorità britannica (in prosieguo: la «decisione dell'Home Secretary», ministro dell'Interno del Regno Unito) e tre decisioni adottate dalle autorità degli Stati Uniti.

Per respingere tale ricorso, per quanto attiene a queste ultime decisioni, il Tribunale ha ricordato, anzitutto, che la nozione di «autorità competente» di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931⁷² non si limita alle autorità degli Stati membri, bensì può, in linea di principio, comprendere anche autorità di paesi terzi, fermo restando che l'attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e la lotta contro il terrorismo a livello mondiale da essa perseguita giustifica, segnatamente, una siffatta cooperazione stretta di tutti gli Stati.

Quindi, per quanto riguarda l'utilizzazione di decisioni che promanano da siffatte autorità di Stati terzi, il Tribunale ha enunciato che, quando il Consiglio si fonda su una decisione di tale tipo, esso deve verificare, previamente, se tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela

68] Causa C-386/19 P, *Hammas/Consiglio*.

69] Decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC (GU 2015, L 82, pag. 107); regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 (GU 2015, L 82, pag. 1).

70] Il nome di questa ala terroristica figurava nell'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC, del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93), nonché nell'elenco allegato alla decisione 2001/927/CE, del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001, del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 83).

71] Posizione comune 2003/651/PESC, del Consiglio, del 12 settembre 2003, che aggiorna la posizione comune 2001/931 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/482/PESC (GU 2003, L 229, pag. 42); decisione 2003/646/CE, del Consiglio, del 12 settembre 2003, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2003/480/CE (GU 2003, L 229, pag. 22).

72] Ai sensi della prima frase di tale disposizione, «[l]'elenco è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un'autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell'apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti».

giurisdizionale effettiva. Più specificamente, nelle motivazioni relative ai propri atti, il Consiglio deve fornire indicazioni che consentano di ritenere che esso abbia proceduto a tale verifica. Secondo il Tribunale, il Consiglio, a tal fine, deve dare atto, in tali motivazioni, delle ragioni che l'hanno portato a considerare che la decisione dello Stato terzo sulla quale si fonda sia stata adottata nel rispetto del principio dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, fermo restando che le indicazioni a tal riguardo possono essere, eventualmente, succinte. Nella specie, il Tribunale ha dichiarato che l'indicazione secondo la quale una decisione promanante da un'autorità di uno Stato terzo è pubblicata in una gazzetta ufficiale di tale Stato non è sufficiente per ritenere che il Consiglio abbia ottemperato a tale obbligo di verificare se, in tale Stato, i diritti della difesa siano stati rispettati. Pertanto, poiché la motivazione relativa alle decisioni americane era stata reputata insufficiente, il Tribunale ha ritenuto che tali decisioni non potessero costituire il fondamento degli atti impugnati. Esso ha poi indicato che poiché l'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931 non richiede che gli atti del Consiglio si fondino su una pluralità di decisioni di autorità competenti, gli atti impugnati hanno potuto riferirsi soltanto alla decisione dell'Home Secretary, concludendo che occorreva continuare l'esame del ricorso limitandolo agli atti impugnati nei limiti in cui essi fossero fondati su tale ultima decisione.

Inoltre, alla luce della contestazione relativa alla natura amministrativa di tale decisione dell'Home Secretary, il Tribunale ha dichiarato che la natura amministrativa e non giudiziaria di una decisione non è decisiva per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, in quanto il testo stesso di tale disposizione prevede espressamente che un'autorità non giudiziaria possa essere qualificata come autorità competente ai sensi di tale disposizione. Infatti, anche se l'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, della posizione comune 2001/931 considera di preferenza le decisioni emesse dalle autorità giudiziarie, secondo il Tribunale, esso non esclude la presa in considerazione di decisioni che promanano da autorità amministrative, allorché tali autorità, da un lato, siano effettivamente investite, nel diritto nazionale, della competenza ad adottare decisioni dirette a combattere il terrorismo e, dall'altro, tali autorità, benché meramente amministrative, possano essere considerate «equivalenti» alle autorità giudiziarie, quando le loro decisioni possono essere oggetto di ricorso giurisdizionale. Nella specie, esso ha considerato che tale condizione fosse soddisfatta, poiché la decisione contestata dell'Home Secretary può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale, ritenendo dunque che tale autorità amministrativa debba essere considerata un'autorità competente ai sensi della summenzionata disposizione.

Inoltre, il Tribunale ha affermato che l'obbligo per il Consiglio, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, della posizione comune 2001/931, di verificare, prima di inserire il nome di persone o di entità negli elenchi di congelamento di capitali sul fondamento di decisioni adottate da autorità competenti, che tali decisioni siano «basate su prove o indizi seri e credibili», riguarda soltanto le decisioni di apertura di indagini o di azioni penali e non quelle di condanna. Esso ha quindi dichiarato che, nella specie, la decisione dell'Home Secretary non costituisce una decisione di apertura di indagini o di azioni penali e che essa deve essere assimilata a una decisione di condanna, di modo che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, il Consiglio non doveva indicare, nelle motivazioni relative agli atti impugnati, le prove e indizi seri che erano alla base della decisione di tale autorità.

Infine, il Tribunale ha indicato che, qualora il mero fatto che la decisione nazionale che ha costituito il fondamento dell'iscrizione iniziale restasse in vigore non consentisse di concludere per la persistenza del rischio di implicazione della persona o entità interessata in attività terroristiche, il Consiglio era tenuto a fondare il mantenimento del nome di tale persona o di tale entità in detto elenco su una valutazione aggiornata della situazione, alla luce di elementi fattuali più recenti, che attestassero che detto rischio persisteva. Nella specie, esso ha ritenuto che fosse questo il caso, poiché il Consiglio ha fondato il reinserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi, da un lato, sul mantenimento in vigore di decisioni qualificate come decisioni di autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931 e, dall'altro, su fatti che costituiscono elementi più recenti invocati a titolo autonomo dal Consiglio e che dimostrano che il rischio di coinvolgimento di Hamas in organizzazioni terroristiche persisteva.

2. Ucraina

Nelle sentenze *Yanukovych/Consiglio* (T-244/16 e T-285/17, [EU:T:2019:502](#)) e *Klymenko/Consiglio* (T-274/18, [EU:T:2019:509](#)), pronunciate l'11 luglio 2019, il Tribunale ha annullato diversi atti del Consiglio⁷³ concernenti misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina, le quali avevano prorogato la durata dell'elenco delle persone, entità e organismi interessati da tali misure restrittive⁷⁴, nella parte in cui i nomi dei ricorrenti, l'ex presidente e l'ex Ministro delle Entrate e delle Imposte dell'Ucraina, sono stati mantenuti in detto elenco. L'iscrizione era stata decisa con la motivazione che i ricorrenti erano oggetto di indagini preliminari in Ucraina per reati connessi alla distrazione di fondi pubblici e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina, ed è stata successivamente prorogata sulla base del rilievo che i ricorrenti erano sottoposti a procedimenti penali da parte delle autorità di detto paese per appropriazione indebita di fondi o beni statali.

Il Tribunale, applicando i principi giurisprudenziali risultanti dalla sentenza del 19 dicembre 2018 *Azarov/Consiglio*⁷⁵, ricorda, anzitutto, in queste due cause, che i giudici dell'Unione devono garantire un controllo completo della legittimità di tutti gli atti dell'Unione con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali. Anche se il Consiglio può basare l'adozione o il mantenimento delle misure restrittive su una decisione di uno Stato terzo, deve accertare esso stesso che una siffatta decisione è stata adottata nel rispetto, segnatamente, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in detto Stato. A tal riguardo, viene precisato che, anche se il fatto che lo Stato terzo in questione abbia aderito alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») comporta un controllo, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), sui diritti garantiti dalla CEDU, una tale circostanza non può tuttavia rendere superfluo l'obbligo di verifica richiamato supra. Inoltre, il Consiglio, per adempiere il suo obbligo di motivazione, deve mostrare, negli atti che impongono misure restrittive, di aver verificato che la decisione dello Stato terzo su cui si fondano dette misure è stata adottata nel rispetto di tali diritti. Peraltro, il Consiglio è tenuto a effettuare la verifica in questione indipendentemente da qualsiasi elemento di prova prodotto dai ricorrenti.

Il Tribunale rileva poi che, anche se il Consiglio afferma che un controllo giudiziario era stato effettuato in Ucraina durante lo svolgimento delle indagini penali e che più decisioni giudiziarie adottate in tale contesto dimostrano che lo stesso ha potuto verificare il rispetto dei diritti in questione, siffatte decisioni non sono, di per sé, idonee a dimostrare che la decisione delle autorità ucraine di condurre i procedimenti penali sui quali si fondano il mantenimento delle misure restrittive è stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, tutte le decisioni giudiziarie menzionate dal Consiglio si inseriscono nell'ambito dei procedimenti penali che hanno giustificato l'inserimento e il mantenimento dei nomi dei ricorrenti nell'elenco e sono solo incidentali rispetto a questi ultimi, essendo di natura o cautelare o procedurale.

73| Nella specie, era chiesto l'annullamento, nelle cause T-244/16 e T-285/17, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio del 4 marzo 2016 (GU 2016, L 60, pag. 76) e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio del 4 marzo 2016 (GU 2016, L 60, pag. 1), della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio del 3 marzo 2017 (GU 2017, L 58, pag. 34) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio del 3 marzo 2017 (GU 2017, L 58, pag. 1), e, nella causa T-274/18, della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio del 5 marzo 2018 (GU 2018, L 63, pag. 48) e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio del 5 marzo 2018 (GU 2018, L 63, pag. 5).

74| Ossia, le persone, entità e organismi ai quali si applicano l'articolo 1 della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), come modificata dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio del 29 gennaio 2015 (GU 2015, L 24, pag. 16), nonché l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 5 marzo 2014 (GU 2014, L 66, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio del 29 gennaio 2015 (GU 2015, L 24, pag. 1).

75| Sentenza della Corte, del 19 dicembre 2018, *Azarov/Consiglio* (C-530/17 P, [EU:C:2018:1031](#)).

Nella sentenza **Klymenko/Consiglio** (T-274/18), il Tribunale sottolinea, in particolare, che il Consiglio non chiarisce come l'esistenza di tali decisioni permetta di ritenere che la tutela dei diritti in questione sia stata garantita, anche se il procedimento penale ucraino, che costituiva il fondamento delle misure restrittive di cui trattasi nel 2014, si trovava ancora allo stadio delle indagini preliminari. A tal riguardo, il Tribunale richiama la CEDU⁷⁶ e la Carta dei diritti fondamentali⁷⁷, dalle quali risulta che il principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva include segnatamente il diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Il Tribunale sottolinea che la Corte EDU ha già rilevato che la violazione di tale principio poteva essere constatata, in particolare, quando la fase d'istruttoria di un procedimento penale era caratterizzata da un certo numero di fasi di inattività imputabili alle autorità competenti per tale istruttoria. Il Tribunale rammenta anche che, quando una persona è oggetto di misure restrittive da molti anni, e ciò in ragione dell'esistenza del medesimo procedimento penale condotto nello Stato terzo interessato, il Consiglio è tenuto ad approfondire la questione della violazione eventuale dei diritti fondamentali di questa persona da parte della autorità. Pertanto, il Consiglio avrebbe per lo meno dovuto indicare le ragioni per le quali esso poteva considerare che tali diritti fossero stati rispettati sotto il profilo dell'esame della causa del ricorrente entro un termine ragionevole.

Prima di pronunciarsi nel merito, il Tribunale ha inoltre respinto, in questa stessa causa, l'eccezione di irricevibilità che il Consiglio aveva tratto dal fatto che il ricorrente, fondandosi sulla sentenza **Azarov/Consiglio**, avrebbe invocato un motivo nuovo. A tal riguardo, il Tribunale rileva, in primo luogo, che, nella sentenza **Azarov/Consiglio**, la Corte, dopo aver annullato la sentenza del 7 luglio 2017, **Azarov/Consiglio**⁷⁸, ha ritenuto che lo stato degli atti consentisse di statuire sulla controversia e ha annullato gli atti controversi, constatando una violazione dell'obbligo di motivazione, il quale è un motivo di ordine pubblico che, in quanto tale, può essere sollevato in qualsiasi momento. Il Tribunale osserva, in secondo luogo, che, in ogni caso, gli argomenti che il ricorrente trae dalla sentenza **Azarov/Consiglio** sono strettamente connessi a taluni punti del ricorso e sono pertanto ricevibili a tale titolo. Il Tribunale sottolinea, in terzo luogo, che poiché la Corte aveva cassato la giurisprudenza del Tribunale esistente al momento in cui il ricorrente aveva proposto il suo ricorso, la sentenza **Azarov/Consiglio** costituisce un elemento di diritto tale da giustificare la presentazione di un nuovo motivo o di una nuova censura.

VII. Coesione economica, sociale e territoriale

Nella sentenza **Ungheria/Commissione** (T-139/15, [EU:T:2019:156](#)), emessa il 12 marzo 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, dall'Ungheria, avverso la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione⁷⁹, che le applicava una rettifica finanziaria pari al 25% dell'importo totale degli aiuti alla ristrutturazione per lo smantellamento totale dei siti di produzione dello zucchero, i quali erano stati concessi ai produttori di zucchero ungheresi nell'ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero.

76| Articolo 6, paragrafo 1.

77| Articolo 47.

78| Sentenza del Tribunale, del 7 luglio 2017, **Azarov/Consiglio** (T-215/15, [EU:T:2017:479](#)).

79| Decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33).

In primo luogo, il Tribunale è stato indotto a pronunciarsi sulla questione relativa al momento rilevante per valutare se i silos costituissero impianti di produzione che dovevano essere smantellati ai fini della concessione di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale oppure se rientrassero in una delle eccezioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 2013, **SFIR e a.** (da C-187/12 a C-189/12, [EU:C:2013:737](#)).

Per il Tribunale, la classificazione dei silos doveva essere determinata alla data della domanda di concessione dell'aiuto e non all'esito delle operazioni di ristrutturazione. Infatti, al fine di conseguire l'obiettivo della riduzione della capacità di produzione di zucchero non redditizia nell'Unione, perseguito dalla normativa di cui trattasi, il legislatore dell'Unione aveva previsto due regimi di ristrutturazione diversi in funzione del tipo di smantellamento effettuato, ossia lo smantellamento totale o lo smantellamento parziale, i quali davano luogo a un diverso importo dell'aiuto alla ristrutturazione. In caso di smantellamento totale, potevano essere eccezionalmente mantenuti tutti gli impianti diversi da quelli necessari per la produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina o che erano direttamente connessi alla produzione di tali prodotti, come gli impianti di imballaggio. Per contro, in caso di smantellamento parziale, potevano essere mantenuti gli impianti necessari per la produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina o che erano direttamente connessi alla produzione di detti prodotti, a condizione, segnatamente, che essi non fossero più stati utilizzati per la produzione di prodotti rientranti nell'OCM nel settore dello zucchero.

Orbene, in primo luogo, se la classificazione dei silos fosse stata determinata alla fine del processo di ristrutturazione, ciò avrebbe consentito, in caso di smantellamento totale così come in caso di smantellamento parziale, di mantenere i silos che, alla data della domanda di concessione dell'aiuto, costituivano impianti di produzione. Pertanto, il mantenimento di una parte degli impianti di produzione non sarebbe più stata una caratteristica dello smantellamento parziale, ma sarebbe stata possibile anche nel caso di smantellamento totale, anche se, a causa dei costi elevati connessi a questo tipo di smantellamento, gli operatori ricevevano un importo di aiuto alla ristrutturazione del 25% superiore a quello concesso in caso di smantellamento parziale. In secondo luogo, silos che, per ipotesi, costituivano impianti di produzione alla data della domanda di concessione dell'aiuto non sarebbero stati menzionati nel piano di ristrutturazione in quanto impianti di produzione da smantellare, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 320/2006⁸⁰. In terzo luogo, l'impegno di smantellare tutti gli impianti di produzione, che deve essere allegato alla domanda di concessione di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, sarebbe stato viziato, in quanto esso non avrebbe riguardato tutti gli impianti di produzione esistenti al giorno in cui era stato assunto tale impegno.

In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la questione se, alla luce delle difficoltà oggettive di interpretazione della normativa di cui trattasi per quanto riguarda la questione del mantenimento dei silos in caso di smantellamento totale, la Commissione avrebbe dovuto ridurre l'importo della rettifica finanziaria, o addirittura non applicare alcuna rettifica, conformemente alle linee guida stabilite dal documento VI/5330/97⁸¹ e, più specificamente, nel secondo comma, intitolato «Casi limite» dell'allegato 2 di detto documento (in prosieguo: il «caso limite»).

80| Regolamento(CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU 2006, L 58, pag. 42).

81| Documento VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee-guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEOAG».

Secondo il Tribunale, il caso limite è un fattore di ponderazione che non dà automaticamente diritto a che sia applicato. Infatti, l'applicazione del caso limite è subordinata alle condizioni, da un lato, che la lacuna constatata dalla Commissione, durante la procedura di liquidazione di conti, derivi da difficoltà di interpretazione della normativa dell'Unione, e dall'altro, che le autorità nazionali abbiano preso misure efficaci per porre rimedio alla lacuna non appena questa sia stata constatata dalla Commissione.

VIII. Tutela della salute

Nella sentenza **GMPO/Commissione** (T-733/17, successivamente impugnata⁸², [EU:T:2019:334](#)), pronunciata il 16 maggio 2019, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso volto al parziale annullamento della decisione della Commissione di ritirare un medicinale a base della sostanza attiva trientina, il cui sponsor è la GMP-Orphan (GMPO), ricorrente, dal registro dei medicinali orfani dell'Unione europea sulla base del rilievo che esso non rispondeva più ai criteri di cui al regolamento n. 141/2000⁸³, ossia rappresentare un «beneficio significativo» per i pazienti colpiti da una malattia rara rispetto ad un altro medicinale simile già autorizzato. Lo status del medicinale orfano avrebbe consentito alla ricorrente di beneficiare di un periodo di esclusiva commerciale di 10 anni a partire dall'ottenimento dell'autorizzazione per l'immissione in commercio per il medesimo.

L'argomento principale della ricorrente consisteva nel fatto che il suo medicinale, in relazione al quale era in corso un procedimento di autorizzazione per l'immissione in commercio tramite la procedura centralizzata introdotta dal regolamento n. 726/2004⁸⁴, avrebbe procurato grazie a tale autorizzazione, ipso jure, un «beneficio significativo» per i pazienti ai sensi del regolamento n. 141/2000 rispetto ad un altro medicinale simile già autorizzato ma solo in uno Stato membro.

Il Tribunale ha fatto valere che nessuna disposizione del regolamento n. 141/2000 e del regolamento n. 847/2000⁸⁵ prevede che, a livello dell'Unione, l'autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale orfano costituisca di per sé un beneficio significativo rispetto ad un farmaco esistente, altrettanto efficace e già autorizzato, anche se in un unico Stato membro. Inoltre, secondo il Tribunale, lo sponsor non può basarsi al riguardo su presunzioni o affermazioni generiche, quali, ad esempio, una presunta insufficienza di disponibilità dei trattamenti già esistenti e autorizzati negli Stati membri. Per contro, esso deve dimostrare, basandosi su prove e dati concreti e fondati, che il suo medicinale procura un beneficio ai pazienti e che contribuisce alle cure loro prodigate. Il Tribunale ha precisato a tal riguardo che il miglioramento atteso da tale nuovo medicinale rispetto al medicinale esistente doveva superare una determinata soglia in termini quantitativi o qualitativi per poter essere considerato «significativo» o «sostanziale» ai sensi del contesto normativo rilevante.

82| Causa C-575/19 P, **GMPO/Commissione**.

83| Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1).

84| Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

85| Regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce le disposizioni di applicazione dei criteri previsti per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano nonché la definizione dei concetti di medicinale «simile» e «cl clinicamente superiore» (GU 2000, L 103, pag. 5).

Nella specie, il comitato dei medicinali orfani dell’Agenzia europea per i medicinali aveva considerato, nel suo parere, sulla base del quale la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che la ricorrente non aveva presentato sufficienti elementi giustificativi per dimostrare l’esistenza di un problema di disponibilità del medicinale già esistente. A tal riguardo, constatando al contempo che il parere di detto comitato non procede a complesse valutazioni tecniche o scientifiche, ma si basa, essenzialmente, su constatazioni di fatto riguardanti la disponibilità nell’Unione del medicinale di riferimento, il Tribunale ha effettuato un sindacato giurisdizionale pieno della legalità di detto parere. Esso ha osservato, da un lato, che l’indagine svolta dal comitato al fine di verificare le ipotesi menzionate dalla ricorrente dinanzi a quest’ultimo ha un elevato valore probatorio e, dall’altro, che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente dinanzi al medesimo comitato sono stati valutati correttamente. Pertanto, il Tribunale ha concluso che la decisione impugnata, che conferma il parere del comitato dei medicinali orfani, non è viziata da errori di valutazione.

IX. Energia

Nella sentenza **Polonia/Commissione** (T-883/16, successivamente impugnata⁸⁶, [EU:T:2019:567](#)), emessa il 10 settembre 2019, il Tribunale ha accolto il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica di Polonia avverso la decisione della Commissione che approvava la modifica del regime derogatorio di sfruttamento del gasdotto OPAL proposta dall’autorità di regolamentazione tedesca⁸⁷.

Il gasdotto OPAL consiste nella sezione interrata del gasdotto Nord Stream 1, il quale trasporta del gas proveniente dalla Russia in Europa aggirando i paesi di transito «tradizionali» come l’Ucraina, la Polonia e la Slovacchia. Nel 2009, la Commissione aveva approvato, a determinate condizioni, la decisione dell’autorità di regolamentazione tedesca di esonerare il gasdotto OPAL dalle norme della direttiva 2003/55⁸⁸ (successivamente sostituita dalla direttiva 2009/73⁸⁹) relative all’accesso dei terzi alle reti di gasdotti e alla regolamentazione delle tariffe. Poiché la Gazprom non ha mai soddisfatto una delle condizioni imposte dalla Commissione, essa ha potuto sfruttare il gasdotto OPAL solo a concorrenza del 50% della sua capacità, a partire dalla sua messa in servizio nel 2011.

Nel 2016, su domanda della Gazprom, l’autorità di regolamentazione tedesca ha notificato alla Commissione la sua intenzione di modificare talune disposizioni dell’esenzione concessa nel 2009. In sostanza, la modifica ipotizzata doveva consentire di sfruttare al pieno delle sue capacità il gasdotto OPAL, a condizione che almeno il 50% di tale capacità fosse venduta nell’ambito di aste. La Commissione ha approvato la modifica a determinate condizioni. Poiché tale decisione della Commissione consentiva alla Gazprom di ridurre le quantità di gas in transito attraverso l’Ucraina e la Slovacchia, nonché, a termine, quelle in transito attraverso la Polonia, quest’ultima ha investito il Tribunale di un ricorso di annullamento di detta decisione invocando, segnatamente, un indebolimento della sua sicurezza energetica.

86| Causa C-848/19 P, **Germania/Polonia**.

87| Decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

88| Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57).

89| Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).

In primo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto inconferente il motivo di annullamento relativo ad una violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73. Ai sensi di tale disposizione, interconnettori del sistema del gas possono beneficiare, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni di tale direttiva relative all'accesso dei terzi alle reti di gasdotti, sempreché siano soddisfatte diverse condizioni. Poiché fra dette condizioni figura il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, la Polonia addebitava alla Commissione la violazione di tale disposizione. A tal riguardo, il Tribunale ha osservato, tuttavia, che era l'investimento nelle nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia, nella specie, la costruzione del gasdotto OPAL, che doveva soddisfare il criterio relativo al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento. Di conseguenza, era al momento della decisione iniziale del 2009 che spettava alla Commissione assicurarsi che l'investimento previsto soddisfacesse tale criterio. Per contro, la Commissione non era tenuta ad esaminare detto criterio nell'ambito dell'adozione della decisione impugnata nel 2006, che si limitava ad approvare una modifica delle condizioni relative alla deroga iniziale. Infatti, dal momento che nessun nuovo investimento era previsto in questa fase e la modifica delle condizioni di esercizio, proposta dall'autorità tedesca, non ha modificato il gasdotto OPAL come infrastruttura, tale questione non poteva ricevere, nel 2016, una risposta diversa da quella del 2009.

In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato, per la prima volta, il principio di solidarietà energetica, enunciato all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, e del quale la Polonia faceva valere la violazione. Anzitutto, esso ha rilevato che, in quanto espressione specifica, nel settore dell'energia, del principio generale di solidarietà tra gli Stati membri, tale principio comprende diritti e obblighi tanto per l'Unione quanto per gli Stati membri. Il Tribunale ha specificato, inoltre, che tale principio non è limitato ad obblighi di reciproca assistenza in situazioni eccezionali di crisi di approvvigionamento o di funzionamento del mercato interno del gas. Al contrario, il principio di solidarietà comporta altresì un obbligo generale, da parte dell'Unione e degli Stati membri, nell'ambito dell'esercizio delle loro rispettive competenze, di tener conto degli interessi degli altri operatori. Nell'ambito della politica dell'Unione in materia di energia, ciò implica che l'Unione e gli Stati membri devono cercare, nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze a titolo di tale politica, di evitare di adottare misure atte ad incidere sugli interessi dell'Unione e degli altri Stati membri, per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, della sua sostenibilità economica e politica e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Pertanto, le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri devono tener conto, nell'ambito dell'attuazione di detta politica, degli interessi tanto dell'Unione quanto dei vari Stati membri e di ponderare tali interessi in caso di conflitto.

Tenuto conto di tale portata del principio di solidarietà, la Commissione avrebbe dovuto valutare, nell'ambito della decisione impugnata nel 2016, se la modifica del regime di sfruttamento del gasdotto OPAL, proposta dall'autorità di regolamentazione tedesca, potesse incidere sugli interessi in materia di energia di altri Stati membri e, in caso affermativo, bilanciare tali interessi con l'interesse che detta modifica presentava per la Repubblica federale di Germania e, se del caso, l'Unione. Orbene, mancando un siffatto esame nella decisione impugnata, essa è stata annullata dal Tribunale.

X. Prodotti chimici (REACH)

Il 20 settembre 2019, nella sentenza **BASF Grenzach/ECHA** (T-125/17, [EU:T:2019:638](#)), emessa dalla Sezione ampliata, il Tribunale si è pronunciato, per la prima volta, sulla funzione e sulle competenze della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, più specificamente, sull'estensione

e sull'intensità del sindacato effettuato da tale commissione, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi alla medesima avverso una decisione emanante dall'ECHA con cui vengono richieste informazioni supplementari relative alla valutazione della sostanza triclosan, in applicazione del regolamento n. 1907/2006⁹⁰.

La società ricorrente, produttore del triclosan, è il solo dichiarante di tale sostanza ai sensi di tale regolamento. Dopo l'adozione, da parte dell'ECHA, di una decisione con cui sono state richieste informazioni supplementari alla ricorrente, quest'ultima ha proposto un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso di tale agenzia, il quale è stato parzialmente respinto. Con il suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'ECHA, sulla base di motivi relativi alla violazione, da parte di detta commissione di ricorso, del suo compito di riesame, poiché essa avrebbe omesso di procedere ad un esame «de novo» delle valutazioni di ordine scientifico alla base della decisione iniziale dell'ECHA. Non avendo potuto gli argomenti della ricorrente essere accolti, il Tribunale ha respinto il ricorso a causa delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, per quanto riguarda l'estensione del compito di sindacato della commissione di ricorso dell'ECHA, il Tribunale ha rilevato anzitutto che nessuna disposizione del regolamento n. 1907/2006 né del regolamento n. 771/2008⁹¹ prevede esplicitamente che, nell'ambito di un ricorso dinanzi ad essa proposto contro una decisione dell'ECHA con cui vengono richieste informazioni supplementari nel contesto della valutazione di una sostanza, la commissione di ricorso proceda ad un esame «de novo» quale prospettato dal ricorrente, vale a dire ad un esame vertente sulla questione se, al momento in cui essa statuisce sul ricorso, alla luce di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, in particolare delle questioni di ordine scientifico, possa o meno essere legittimamente adottata una nuova decisione avente lo stesso dispositivo della decisione dinanzi ad essa contestata. Al contrario, dalle disposizioni di questi due regolamenti risulta che, nell'ambito di un tale ricorso, la commissione di ricorso si limita ad esaminare se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente siano tali da dimostrare l'esistenza di un errore che infici la decisione contestata. Infatti, il Tribunale ha constatato che, a causa del carattere contraddittorio del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'ECHA, come previsto dalle norme procedurali di ordine generale del regolamento n. 771/2008, l'oggetto di tale procedimento è determinato dai motivi dedotti dalla parte ricorrente nell'ambito del ricorso dinanzi a detta commissione e che, pertanto, questo tipo di ricorso non può avere ad oggetto l'esame della questione se gli elementi prodotti dalla ricorrente siano idonei a dimostrare che la decisione contestata dinanzi alla medesima è inficiata da errori.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che dall'economia del regolamento n. 1907/2006 risulta che le norme di procedura applicabili all'ECHA quando essa adotta una decisione in primo grado non sono destinate ad applicarsi direttamente alla commissione di ricorso. Il Tribunale ha pertanto considerato che la commissione di ricorso non sia tenuta a procedere ad un nuovo esame comparabile a quello effettuato dall'ECHA, allorché statuisce in primo grado. Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che non spetti alla commissione di ricorso reiterare l'esame scientifico effettuato nella decisione iniziale dell'ECHA, nella misura in cui, da un lato, tale valutazione, la quale deve essere effettuata sotto l'egida del principio di precauzione, dev'essere affidata soltanto ad esperti scientifici, e, dall'altro, nessuna disposizione dei regolamenti n. 1907/2006 e n. 771/2008 prevede una siffatta nuova valutazione scientifica nell'ambito del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

90| Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).

91| Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 10 agosto 2008, recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'ECHA (GU 2008, L 206, pag. 5).

In secondo luogo, per quanto riguarda l'intensità del sindacato della commissione di ricorso dell'ECHA, il Tribunale ha dichiarato che, diversamente dal controllo del giudice dell'Unione, il sindacato operato dalla commissione di ricorso vertente su valutazioni di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complesse figuranti in una decisione dell'ECHA non può limitarsi alla verifica dell'esistenza di errori manifesti. Infatti, alla luce delle qualifiche scientifiche e giuridiche rispettive dei membri della commissione di ricorso dell'ECHA, la commissione dispone della perizia necessaria per consentirle di procedere direttamente a questo tipo di valutazione. Pertanto, è sulla base delle competenze giuridiche e scientifiche dei suoi membri che detta commissione deve verificare se gli argomenti addotti dalla ricorrente siano tali da dimostrare che le considerazioni alla base di detta decisione sono viziate da errori.

Nella sentenza del 20 settembre 2019, **Germania/ECHA** (T-755/17, [EU:T:2019:647](#)), il Tribunale si è pronunciato sulla funzione e sulle competenze della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, più specificamente, sulla natura e sull'intensità del sindacato effettuato da tale commissione, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi alla medesima avverso una decisione emanante dall'ECHA con cui venivano richieste informazioni supplementari relative alla valutazione della sostanza benpat, in applicazione del regolamento n. 1907/2006.

Dopo l'adozione, da parte dell'ECHA, di una decisione con cui venivano richieste informazioni supplementari a società che avevano registrato il benpat presso l'ECHA, queste ultime hanno proposto un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso di tale agenzia, a seguito del quale la decisione controversa è stata parzialmente annullata. Con il suo ricorso dinanzi al Tribunale, la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'ECHA, sul fondamento, in sostanza, dell'incompetenza di detta commissione di ricorso a statuire su motivi diretti a dimostrare l'esistenza di errori sostanziali che viziano una decisione dell'ECHA. Poiché gli argomenti dello Stato membro ricorrente non avevano potuto essere accolti, il ricorso è stato parzialmente respinto dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la commissione di ricorso dell'ECHA è competente ad esaminare tali motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha ricordato, alla luce, segnatamente, della nomina dei membri di detta commissione di ricorso sulla base delle loro esperienze e delle loro competenze scientifiche e giuridiche, che tale commissione dispone della competenza necessaria per procedere essa stessa a valutazioni di elementi di ordine scientifico, e che tale competenza mira a garantire la realizzazione di una valutazione equilibrata sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico. In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che né il regolamento n. 1907/2006 né il regolamento n. 771/2008 prevedono norme speciali riguardanti i ricorsi contro decisioni di valutazione di sostanze.

In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che gli obiettivi perseguiti dalla possibilità di proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso contro una decisione dell'ECHA militano a favore della competenza di detta commissione ad esaminare motivi diretti a dimostrare l'esistenza di errori sostanziali che viziano una siffatta decisione. Infatti, il Tribunale ha considerato che, poiché l'intensità del controllo operato dalla commissione di ricorso dell'ECHA è superiore a quella di un controllo operato dal giudice dell'Unione, le competenze di detta commissione non si limitano alla verifica dell'esistenza di errori sostanziali, ma si estendono alla verifica degli aspetti tecnici di una decisione con la quale vengono richieste informazioni supplementari. Inoltre, una competenza limitata della commissione di ricorso dell'ECHA avrebbe come conseguenza l'impossibilità per detta commissione di assolvere la sua funzione, consistente nel limitare il contenzioso dinanzi al giudice dell'Unione, garantendo nel contempo un diritto al ricorso effettivo, e sarebbe contraria alle considerazioni

sulle quali è fondata l'introduzione delle norme riguardanti l'ammissione delle impugnazioni nelle cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, e cioè, in un primo momento, ad opera di detta commissione e, in un secondo tempo, ad opera del Tribunale⁹².

In quarto ed ultimo luogo, il Tribunale ha ritenuto che una competenza limitata della commissione di ricorso dell'ECHA non sarebbe tale da garantire un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dopo aver ricordato che la commissione di ricorso si limita a verificare, nell'ambito di un procedimento in contraddittorio, se gli argomenti addotti dinanzi ad essa possano dimostrare l'esistenza di un errore che vizi la decisione controversa, il Tribunale ha ritenuto che, nell'ipotesi di una siffatta competenza limitata, i motivi relativi all'esistenza di errori sostanziali che vizino una decisione dell'ECHA non potrebbero essere utilmente fatti valere nell'ambito di un ricorso di annullamento contro una decisione di detta commissione proposta dinanzi al Tribunale. L'approccio di una competenza limitata della commissione di ricorso avrebbe inoltre come conseguenza la proposizione di ricorsi inutili dinanzi a tale commissione, nel senso che la parte ricorrente che intenda ottenere l'annullamento di una decisione dell'ECHA unicamente per motivi attinenti ad errori sostanziali che vizino tale decisione, dovrebbe adire detta commissione di ricorso, mentre un ricorso del genere sarebbe, in una tale ipotesi, necessariamente destinato al rigetto.

XI. Dumping

Con la sua sentenza **Foshan Lihua Ceramic/Commissione** (T-310/16, [EU:T:2019:170](#)), emessa il 20 marzo 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso della Foshan Lihua Ceramic, un produttore-esportatore cinese (in prosiegua: la «ricorrente»), volto all'annullamento della decisione della Commissione che ha respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di nuovo produttore-esportatore in relazione alle misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese dal regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011⁹³ (in prosiegua: il «regolamento definitivo»). Alla ricorrente, che non ha partecipato al procedimento amministrativo che ha portato all'adozione di detto regolamento, è stato imposto un dazio antidumping calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato accertato per un prodotto rappresentativo di un produttore-esportatore che vi aveva partecipato. La Commissione ha respinto la richiesta di riconoscimento dello status di nuovo produttore-esportatore sulla base del rilievo che la ricorrente non aveva dimostrato di soddisfare le condizioni per il riconoscimento di tale status.

Il Tribunale ha osservato, anzitutto, che l'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009⁹⁴ (in prosiegua: il «regolamento di base»), che traspone soltanto alle procedure di riesame di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 4, di tale regolamento, le pertinenti disposizioni del regolamento di base relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, tra cui l'articolo 5, paragrafi 10 e 11 e l'articolo 6, paragrafo 7, del medesimo regolamento, non è applicabile nel contesto di un'inchiesta basata sull'articolo 3 del regolamento definitivo.

92| Regolamento (UE, Euratom) 2019/629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU 2019, L 111, pag. 1).

93| Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU 2011, L 238, pag. 1).

94| Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51), come modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU 2014, L 18, pag. 1).

Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'articolo 9.5 dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) (in prosieguo: l'«accordo antidumping»)⁹⁵, il Tribunale ha constatato che, sebbene la formulazione dei primi tre commi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, ad eccezione della terza condizione relativa all'esistenza delle esportazioni successivamente al periodo dell'inchiesta iniziale, sia analoga a quella dell'articolo 9.5 dell'accordo antidumping, l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base contiene parimenti un quarto comma, ai sensi del quale tale articolo non si applica quando le istituzioni, nell'ambito dell'inchiesta iniziale, abbiano fatto ricorso al campionamento. Tale eccezione persegue lo scopo di non mettere i nuovi produttori-esportatori in una situazione più favorevole di quella di coloro che abbiano collaborato all'inchiesta iniziale senza essere stati peraltro inclusi nel campione. Tale esigenza non è stata presa in considerazione nell'accordo antidumping. Infatti, l'articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento di base costituisce l'espressione della volontà del legislatore dell'Unione di seguire, per quanto riguarda le condizioni di avvio del riesame per i nuovi produttori-esportatori, un approccio proprio dell'ordinamento giuridico dell'Unione, cosicché non si può ritenere che detta disposizione costituisca una misura diretta a garantire nell'ordinamento giuridico dell'Unione l'esecuzione di un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ne consegue che l'articolo 9.5 dell'accordo antidumping non possiede effetti diretti nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Il Tribunale ha poi dichiarato che, poiché gli obiettivi dell'inchiesta condotta a norma dell'articolo 3 del regolamento definitivo sono più limitati di quelli dell'inchiesta condotta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, è giustificato che un numero inferiore di persone siano informate dell'avvio di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 3 del regolamento definitivo. Infatti, mentre l'inchiesta condotta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base intende determinare non solo se l'operatore in questione sia un nuovo produttore-esportatore ma anche, in caso di risposta affermativa a tale prima questione, il suo margine di dumping individuale, l'inchiesta condotta a norma dell'articolo 3 del regolamento definitivo è unicamente volta a verificare se l'operatore in questione sia effettivamente un nuovo produttore-esportatore. Nell'ambito di tale inchiesta, quest'ultimo deve dimostrare di non aver esportato i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento definitivo, originari della Cina, durante il periodo dell'inchiesta iniziale, di non essere collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal regolamento medesimo nonché di aver effettivamente esportato le merci in esame o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta iniziale. Considerato che tali circostanze attengono alla situazione dell'operatore in questione, è chiaramente quest'ultimo, ad esclusione di qualsiasi terzo, a trovarsi nella posizione migliore per fornire le informazioni necessarie.

Infine, per quanto riguarda l'onere e il grado della prova, il Tribunale ha chiarito che l'onere della prova incombente a colui che chieda il riconoscimento dello status di nuovo produttore-esportatore, tanto ex articolo 3 del regolamento definitivo quanto ex articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, non è, di per sé, affatto impossibile da soddisfare. La messa a disposizione d'informazioni e prove complete, coerenti e verificabili, in particolare sul complesso delle sue vendite e sulla struttura del relativo gruppo, come richiesto nel questionario di riesame e nelle eventuali richieste di chiarimenti, consente alla Commissione di escludere, se ciò effettivamente non è avvenuto, che il prodotto in esame sia stato esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, o di concludere che la ricorrente non sia collegata ad alcun produttore-esportatore soggetto ai dazi antidumping in questione.

95| Accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) (GU 1994, L 336, pag. 103), di cui all'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3).

A tal riguardo, non spetta alla Commissione né dimostrare l'esistenza di esportazioni del prodotto in esame nell'Unione da parte della ricorrente o collegamenti con società soggette ai dazi antidumping in questione, né fornire indizi in tal senso. Per respingere una domanda di riconoscimento di tale status, è sufficiente, in sostanza, che gli elementi di prova forniti dall'operatore in questione non siano stati sufficienti ad avvalorare le sue affermazioni. Per contro, spetta alla Commissione, nel contesto del suo ruolo nelle inchieste sul riconoscimento dello status di nuovo produttore-esportatore, verificare, con tutti i mezzi a sua disposizione, l'esattezza delle affermazioni e degli elementi di prova forniti da tale operatore.

Con la sua sentenza ***Stemcor London e Samac Steel Supplies/Commissione*** (T-749/16, [EU:T:2019:310](#)), dell'8 maggio 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento della Commissione n. 2016/1329⁹⁶ (in prosieguo: il «regolamento impugnato») che dispone la riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo sulle importazioni alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

In tale sentenza, il Tribunale si è pronunciato, per la prima volta, sul meccanismo previsto dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base in materia antidumping⁹⁷, il quale consente alla Commissione di riscuotere retroattivamente un dazio antidumping sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie (ma non prima dell'apertura dell'inchiesta), se le importazioni di cui trattasi sono state registrate, se «il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato» (articolo 10, paragrafo 4, lettera c), e se «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare» (articolo 10, paragrafo 4, lettera d).

Avendo le ricorrenti fatto valere, in primo luogo, che la Commissione era incorsa in diversi errori nell'interpretazione e nell'applicazione delle condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, il Tribunale ha respinto l'interpretazione proposta secondo la quale il fatto che gli importatori fossero informati deve essere dimostrato in relazione a un dumping «effettivo», e non soltanto «presunto», affinché la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base sia soddisfatta, e ha ritenuto che i termini «presunto» o «accertato» debbano intendersi come riferiti sia alla portata del dumping sia a quella del pregiudizio al fine di garantire l'effetto utile della disposizione in parola.

Il Tribunale ha poi considerato che gli elementi di prova contenuti nella versione non riservata della denuncia e nell'avviso di apertura dell'inchiesta fossero sufficienti nella specie perché gli importatori, i quali sono professionisti accorti, fossero informati della portata del dumping presunto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, dal momento dell'apertura dell'inchiesta.

Per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, il Tribunale ha dichiarato che il periodo rilevante per la valutazione dell'«ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni» deve poter comprendere il tempo trascorso dalla pubblicazione dell'avviso di apertura dell'inchiesta, poiché è a partire

96] Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 27)

97] Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)

da tale momento che gli importatori erano stati informati della possibilità che venissero successivamente applicati dazi con effetto retroattivo sulle importazioni registrate e che potevano quindi essere tentati di importare massicciamente i prodotti interessati in previsione della futura istituzione di tali dazi.

Il Tribunale ha poi precisato che l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni deve essere valutato globalmente al fine di determinare se le importazioni, considerate nel loro insieme, possano compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi e creare quindi un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione, senza tener conto della situazione individuale e soggettiva degli importatori interessati.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato che il carattere «sostanziale» dell'aumento è determinato caso per caso, non solo effettuando un confronto tra le medie ponderate mensili delle importazioni avvenute durante il periodo dell'inchiesta e quelle avvenute durante il periodo compreso tra l'avviso di apertura dell'inchiesta e l'istituzione delle misure provvisorie, ma anche tenendo conto di tutte le altre considerazioni del caso, riguardanti in particolare l'andamento del consumo complessivo dei prodotti interessati nell'Unione, l'evoluzione delle scorte e l'evoluzione delle quote di mercato.

Pertanto, il Tribunale ha statuito che la Commissione ha potuto giustamente concludere che l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, considerato il loro volume, la loro collocazione nel tempo e altre circostanze, ossia il calo dei prezzi e l'aumento considerevole delle scorte, aveva avuto un ulteriore effetto negativo sui prezzi e sulla quota di mercato nell'Unione dell'industria dell'Unione e poteva dunque gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo.

Con la sua sentenza del 3 dicembre 2019, **Yieh United Steel/Commissione** (T-607/15, [EU:T:2019:831](#)), il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento proposta dalla Yieh United Steel Corp. avverso il regolamento di esecuzione 2015/1429 della Commissione, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan⁹⁸.

Tale causa trae origine da un procedimento antidumping condotto dalla Commissione fra il 2014 e il 2015, il quale ha portato all'istituzione, da parte del regolamento impugnato, di un dazio antidumping del 6,8% sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La ricorrente è una società con sede in Taiwan che opera nella fabbricazione e nella distribuzione dei prodotti contemplati da tale dazio antidumping.

La ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere l'annullamento del regolamento di esecuzione 2015/1429 nella parte in cui la riguarda, invocando, segnatamente, la violazione dell'articolo 2 del regolamento antidumping di base⁹⁹. Ai sensi del secondo paragrafo di tale disposizione, il «valore normale» dei prodotti interessati dal dazio antidumping viene determinato di norma sulla base delle vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore. Ai sensi del primo paragrafo di detto articolo, il valore normale del prodotto interessato dal dazio antidumping è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti.

A tal riguardo, la ricorrente ha contestato, segnatamente, il rifiuto della Commissione di detrarre il valore dei rottami riciclati dal costo di produzione del prodotto considerato dal dazio antidumping ai fini della determinazione del suo valore normale. Inoltre, la Commissione si sarebbe erroneamente rifiutata di tenere conto di talune delle sue vendite ad un cliente indipendente nel paese esportatore, anch'esso distributore

98] Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2015, L 224, pag. 10).

99] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22).

del prodotto di cui trattasi, le quali costituivano, secondo la ricorrente, vendite interne, poiché essa non le destinava all'esportazione e ne ignorava la destinazione finale. Per contro, la Commissione si era rifiutata di prendere dette vendite in considerazione ai fini della determinazione del valore normale del prodotto di cui trattasi, fermo restando che, secondo l'inchiesta, esistevano prove oggettive dell'effettiva destinazione all'esportazione di dette vendite, una parte delle quali era stata inoltre oggetto di un sistema di sconti all'esportazione.

Il Tribunale ha considerato, anzitutto, che la Commissione avesse potuto respingere la domanda di detrazione del valore dei rottami riciclati dal costo di produzione del prodotto interessato dal dazio antidumping, non avendo potuto verificare con precisione se le spese di produzione e di vendita dei rottami riciclati si riflettessero adeguatamente nei registri contabili della ricorrente.

Per quanto riguarda la richiesta di prendere in considerazione le vendite dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ad un cliente indipendente nel paese esportatore, il Tribunale ha rilevato, anzitutto, che pur se sussistono divergenze tra le diverse versioni linguistiche dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, un numero rilevante di dette versioni linguistiche fa riferimento alla destinazione del prodotto di cui trattasi senza riferirsi all'intenzione del produttore circa detta destinazione al momento della vendita.

Il Tribunale ha poi sottolineato, da un lato, che l'articolo 2.1 dell'accordo antidumping GATT¹⁰⁰ utilizza, nelle sue tre lingue ufficiali, rispettivamente, l'espressione «destined for consumption» in inglese, «destiné à la consommation» in francese e «destinado al consumo» in spagnolo, e, dall'altro ha ricordato che le disposizioni del regolamento antidumping di base devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle corrispondenti disposizioni di detto accordo antidumping.

L'interpretazione secondo cui non è necessario ricercare un'«intenzione» o una «conoscenza specifica» del venditore riguardo alla destinazione finale del prodotto in esame è confermata inoltre da un'analisi del contesto dell'articolo 2 del regolamento antidumping di base effettuata dal Tribunale.

Tale interpretazione è parimenti suffragata dalla finalità dell'inchiesta antidumping, che consiste nel ricercare elementi di prova oggettivi. In tale contesto, subordinare l'esclusione delle vendite di prodotti esportati dalla determinazione del valore normale alla prova dell'intenzione del venditore in merito alla destinazione finale del prodotto in questione equivarrebbe, secondo il Tribunale, a consentire di tener conto, ai fini della determinazione del valore normale, dei prezzi di prodotti esportati che possono falsare e compromettere la corretta determinazione di detto valore normale.

Il Tribunale ha precisato, infine, che detta interpretazione è inoltre compatibile con i principi di prevedibilità e di certezza del diritto, mentre l'applicazione di un criterio fondato sull'intenzione o sulla conoscenza specifica del venditore farebbe dipendere la presa in considerazione del prezzo di vendita dei prodotti esportati ai fini della determinazione del valore normale da un elemento soggettivo, la cui esistenza rischierebbe di rivelarsi, in pratica, aleatoria, o addirittura, impossibile da stabilire.

Pertanto, il Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva dimostrato nella specie che la Commissione fosse incorsa in un errore di diritto o in un errore manifesto di valutazione dei fatti avendo rifiutato di prendere in considerazione le vendite della ricorrente al suo cliente indipendente ai fini della determinazione del valore normale del prodotto interessato dal procedimento antidumping.

100| Articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) (GU 1994, L 336, pag. 103), che figura nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3).

XII. Accesso ai documenti delle istituzioni

Nel 2019, il Tribunale ha avuto l'occasione di apportare talune precisazioni concernenti la nozione di informazioni riguardanti emissioni nell'ambiente, l'eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno e la portata della presunzione generale di riservatezza dei documenti relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato.

1. Nozione di informazioni riguardanti emissioni nell'ambiente

Nella sentenza *Tweedale/EFSA* (T-716/14, [EU:T:2019:141](#)), pronunciata il 7 marzo 2019, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto in forza dell'articolo 263 TFUE dal sig. Tweedale e volto al parziale annullamento della decisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con la quale quest'ultima gli ha negato l'accesso a studi di tossicità del glifosato sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001¹⁰¹. L'EFSA ha ritenuto che non sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle parti degli studi richiesti, poiché essi non costituivano informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente», ai sensi del regolamento n. 1367/2006¹⁰². Il ricorrente faceva valere in particolare la violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 in quanto gli studi richiesti potrebbero essere qualificati come informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente» ai sensi di quest'ultima disposizione.

Anzitutto, il Tribunale ricorda che un'istituzione dell'Unione europea, quando riceve una domanda di accesso a un documento, non può giustificare il suo rifiuto di divulgarlo sulla base dell'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, qualora le informazioni contenute in tale documento configurino informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006. In tal senso, il Tribunale ha ritenuto che si ponesse dunque la questione di determinare se le informazioni contenute negli studi richiesti costituissero informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente» ai sensi di tale disposizione.

Per quanto riguarda la nozione di informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente», il Tribunale ha ritenuto che essa non possa limitarsi unicamente alle informazioni attinenti alle emissioni effettivamente rilasciate nell'ambiente durante l'applicazione del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva di cui trattasi sulle piante o sul suolo, ma che rientrino in detta nozione anche le informazioni sulle emissioni prevedibili del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva in questione nell'ambiente, in condizioni normali o realistiche di utilizzo di tale prodotto o di tale sostanza, analoghe a quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto o di detta sostanza ed esistenti nella zona di prevista utilizzazione di tale prodotto o di tale sostanza.

A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato che una sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari, come il glifosato, è, nell'ambito del suo utilizzo normale, destinata a essere rilasciata nell'ambiente in ragione della sua stessa funzione e le sue prevedibili emissioni, quindi, non possono essere considerate meramente ipotetiche, e neanche soltanto prevedibili. Poiché il glifosato è stato autorizzato negli Stati membri dal 2002

101| Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

102| Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

ed è stato effettivamente utilizzato in prodotti fitosanitari, le sue emissioni nell'ambiente sono quindi reali. Gli studi richiesti sono, di conseguenza, diretti a stabilire la tossicità di una sostanza attiva che è effettivamente presente nell'ambiente.

Il Tribunale ha poi sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente» non è circoscritta alle informazioni che consentono di valutare le emissioni in quanto tali, ma comprende anche le informazioni relative agli effetti di dette emissioni. In tal senso, il Tribunale ha ritenuto che gli studi richiesti mirino a stabilire i limiti entro i quali il glifosato, se presente negli alimenti, non presenta alcun rischio, a termine più o meno lungo, per la salute umana e, quindi, a fissare i diversi valori relativi agli effetti delle emissioni del glifosato sulla salute umana. Orbene, secondo il Tribunale, perché degli studi possano essere qualificati quali informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente», ciò che rileva non sono tanto le condizioni di realizzazione di tali studi, in particolare se dette condizioni siano state realizzate o meno in laboratorio, ma il loro scopo.

Infine, il Tribunale ha ritenuto che l'accesso del ricorrente agli studi richiesti gli consenta di comprendere in che modo la salute umana rischi di essere pregiudicata dai rilasci di glifosato nell'ambiente e che, pertanto, gli studi richiesti debbano essere considerati informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

2. Eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno

Nella causa sfociata nella sentenza del 12 marzo 2019, *De Masi e Varoufakis/BCE* (T-798/17, successivamente impugnata¹⁰³, [EU:T:2019:154](#)), il Tribunale era investito di un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) che ha negato ai ricorrenti, i sigg. Fabio de Masi e Yanis Varoufakis, l'accesso al documento intitolato «Risposte a questioni riguardanti l'interpretazione dell'articolo 14.4 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea». Tale documento conteneva la risposta di un consulente esterno a una consultazione giuridica ad esso richiesta dalla BCE concernente i poteri di cui dispone il consiglio direttivo ai sensi di detto articolo 14.4. Il documento esaminava in particolare i divieti, le restrizioni o le condizioni che tale consiglio può imporre all'esercizio di funzioni al di fuori del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) da parte di banche centrali nazionali nei limiti in cui tali funzioni rischiano di interferire con gli obiettivi e i compiti del SEBC. La BCE ha negato l'accesso a tale documento sulla base, da un lato, dell'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione 2004/258¹⁰⁴, relativa alla tutela della consulenza legale e, dall'altro, dell'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della stessa decisione, relativa ai documenti per uso interno.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno, il Tribunale ha rilevato le differenze fra il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258 e quello dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto che nell'ambito dell'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258, non sia richiesta la dimostrazione di un pregiudizio grave al processo decisionale. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l'interesse pubblico sotteso a tale eccezione concerna la tutela, da un lato, di uno spazio di riflessione interno alla BCE che consenta uno scambio di opinioni riservato in seno agli organi decisionali dell'istituzione nell'ambito delle sue deliberazioni e consultazioni preliminari e, dall'altro, di uno spazio per lo scambio di opinioni riservato tra la BCE e le

103| Causa C-342/19 P, *De Masi e Varoufakis/BCE*.

104| Decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004, L 80, pag. 42), come modificata dalle decisioni 2011/342/UE della BCE, del 9 maggio 2011 (BCE/2011/6) (GU 2011, L 158, pag. 37) e (UE) 2015/529 della BCE, del 21 gennaio 2015 (BCE/2015/1) (GU 2015, L 84, pag. 64).

autorità nazionali pertinenti. Il Tribunale ha dunque dichiarato che la BCE ha potuto correttamente ritenere che il documento controverso fosse un documento per uso interno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258, nei limiti in cui essa ha considerato che tale documento era destinato a fornire informazioni e un supporto alle deliberazioni del consiglio direttivo nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dall'articolo 14.4 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE.

Per quanto attiene all'argomento vertente sull'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento controverso, il Tribunale ha ritenuto che un siffatto interesse non fosse dimostrato nella specie. In ogni caso, il Tribunale ha sottolineato che l'interesse ad avere accesso al documento in quanto asserito documento preparatorio dell'accordo sull'erogazione di liquidità di emergenza non può prevalere sull'interesse pubblico sotteso all'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258. Di conseguenza, la BCE poteva, legittimamente, fondare il suo diniego di concedere l'accesso al documento controverso sull'eccezione al diritto di accesso prevista all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258, relativa ai documenti per uso interno.

3. Portata della presunzione generale di riservatezza dei documenti relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

Nella causa sfociata nella sentenza *Commune de Fessenheim e a./Commissione* (T-751/17, [EU:T:2019:330](#)), emessa il 14 maggio 2019, il Tribunale è stato indotto a pronunciarsi sull'applicazione della presunzione generale di riservatezza dei documenti relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato ai documenti scambiati nell'ambito di una pre-notificazione.

Nella specie, il governo francese ha comunicato alla Commissione, nell'ambito di una procedura di pre-notificazione, il protocollo d'indennizzo del gruppo Électricité de France (EDF) per la chiusura della centrale nucleare di Fessenheim. Al termine di tale procedura, la Commissione ha emesso un parere sulla conformità del protocollo con il diritto dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Il Comune di Fessenheim e altri poteri locali interessati dalla chiusura della centrale hanno chiesto alla Commissione, sulla base del regolamento n. 1049/2001, di comunicare loro il parere che chiudeva la procedura di pre-notificazione.

La Commissione ha negato l'accesso a tale documento sulla base dell'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, di detto regolamento, facendo valere la presunzione generale di riservatezza dei documenti relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato.

Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della Commissione e ha ammesso l'applicazione della presunzione generale di riservatezza ai documenti scambiati nell'ambito di una pre-notificazione per due ragioni.

Da un lato, gli scambi di pre-notificazione possono essere seguiti da un esame preliminare, se non addirittura da un procedimento d'indagine formale ai sensi del regolamento n. 2015/1589¹⁰⁵. Orbene, se i documenti scambiati nel corso della pre-notificazione potessero essere comunicati ai terzi, la presunzione di riservatezza applicabile ai documenti relativi al procedimento di controllo disciplinato da tale regolamento perderebbe la propria efficacia, poiché i documenti che esso ha ad oggetto avrebbero potuto essere previamente divulgati.

Dall'altro, gli scambi di pre-notificazione devono svolgersi in un clima di fiducia tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Se la Commissione dovesse concedere l'accesso a informazioni sensibili fornite dagli Stati membri nell'ambito degli scambi di pre-notificazione, tali Stati potrebbero essere restii a condividerle, laddove invece tale volontà di cooperare è essenziale per il successo di detti scambi, i quali, secondo il codice delle migliori pratiche, tendono a migliorare la qualità della notifica e a consentire così l'elaborazione, alle migliori condizioni, di soluzioni che consentano di risolvere le situazioni che possono risultare problematiche con riguardo al diritto dell'Unione europea relativo agli aiuti di Stato.

XIII. Funzione pubblica

1. Risoluzione del contratto

Nella sentenza *RY/Commissione* (T-160/17, [EU:T:2019:1](#)), emessa il 10 gennaio 2019, il Tribunale ha annullato una decisione della Commissione con cui è stato risolto, per cessazione del rapporto di fiducia, il contratto a tempo determinato di un agente temporaneo, adducendo la violazione del diritto di tale agente di essere ascoltato, sancito all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'interessato, assunto in quanto agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), esercitava le sue funzioni in seno al gabinetto di un membro della Commissione. A seguito della decisione della Commissione di risolvere il suo contratto, l'interessato aveva presentato all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«AACC») della Commissione un reclamo contro la decisione in questione, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, adducendo, in particolare, di non essere stato informato dei motivi che avevano portato alla cessazione del suo contratto, e che non era stato messo in condizione di far valere il suo punto di vista dinanzi all'AACC. Quest'ultima ha respinto detto reclamo, considerando che l'obbligo di sentire l'interessato prima di un licenziamento non era imperativo nel caso di un agente temporaneo assunto sul fondamento dell'articolo 2, lettera c), del RAA, quando la decisione che pone fine al contratto era adottata a motivo di una cessazione del rapporto di fiducia.

Il Tribunale ha dichiarato, anzitutto, che la natura specifica delle funzioni svolte in seno al gabinetto di un membro della Commissione e la necessità di mantenere rapporti di fiducia reciproca non possono privare il collaboratore interessato del diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione con cui viene risolto unilateralmente il suo contratto a motivo di una cessazione del rapporto di fiducia. Il Tribunale ha ricordato che il diritto dell'interessato di essere ascoltato prima dell'adozione di ogni decisione individuale che gli rechi pregiudizio è espressamente sancito dalle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, la quale ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Esso ha aggiunto che il rispetto del diritto di essere ascoltato è tanto più necessario, per quanto riguarda la risoluzione del contratto

¹⁰⁵ | Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

a tempo indeterminato di un agente temporaneo intervenuta ad iniziativa dell'amministrazione, in quanto tale provvedimento, per giustificato che possa essere, costituisce un atto dalle conseguenze gravi per l'interessato. Lo stesso ha precisato che il membro della Commissione interessato potrebbe ritenere, dopo che il suo collaboratore è stato messo in grado di presentare le sue osservazioni, che il rapporto di fiducia non sia alla fine cessato. Inoltre, anche se l'AACC non è tenuta a sostituire la sua valutazione a quella del membro della Commissione interessato quanto al carattere reale della cessazione del rapporto di fiducia, l'AACC deve tuttavia verificare, innanzitutto, se la mancanza o la perdita di un rapporto di fiducia sia effettivamente fatta valere, poi, accertarsi dell'esattezza materiale dei fatti e, infine, accertarsi che, alla luce del motivo addotto, la richiesta di risoluzione non sia viziata da una violazione dei diritti fondamentali o ancora da uno sviamento di potere. In tale contesto, l'AACC può in particolare ritenere, alla luce delle osservazioni esposte dall'interessato, che circostanze particolari giustifichino la previsione di provvedimenti diversi dal licenziamento.

Infine, il Tribunale ha ritenuto che spetti all'AACC, qualora l'agente temporaneo contesti di essere stato ascoltato, fornire la prova del fatto che l'interessato sia stato posto in condizione di presentare le sue osservazioni sull'intenzione della Commissione di risolvere il suo contratto facendo valere la cessazione del rapporto di fiducia.

Nella sentenza **L/Parlamento** (T-59/17, [EU:T:2019:140](#)), pronunciata il 7 marzo 2019, il Tribunale ha annullato una decisione del Parlamento recante risoluzione di un contratto di assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: l'«APA») da parte di un deputato europeo per cessazione del rapporto di fiducia a causa dell'esercizio, da parte del primo, di un'attività esterna senza introdurre una richiesta preliminare di autorizzazione. A tal riguardo, il Tribunale è stato indotto a pronunciarsi sulla misura in cui la «fiducia» di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), alla base del rapporto di lavoro fra l'assistente parlamentare e il deputato europeo, fosse potuta venire meno, ai sensi di detto articolo, a causa dell'esercizio di attività esterne non dichiarate, qualora emerga dal fascicolo che detto deputato era all'origine di dette attività.

Il Tribunale ha dichiarato che, da un lato, se è vero che non spetta all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento (in prosieguo l'«AACC») sostituire la propria valutazione a quella del parlamentare interessato per quanto riguarda l'effettività della cessazione del rapporto di fiducia, l'AACC deve, tuttavia, assicurarsi che il motivo invocato si basi su fatti idonei a giustificarlo in modo plausibile, e, dall'altro, se un'istituzione che decide nel senso della risoluzione di un contratto di APA si riferisce, in particolare, al venir meno della fiducia all'origine della decisione di risoluzione, il giudice è tenuto a verificare se tale motivo sia plausibile.

Il Tribunale ha ritenuto, nella specie, che il deputato europeo in questione non potesse ignorare che il ricorrente esercitava una professione legale in parallelo alle sue funzioni di APA, poiché, come emerge dagli elementi del fascicolo, l'esercizio di una siffatta funzione avveniva a seguito a istruzioni da parte sua, e che il deputato europeo sapesse che una siffatta attività non era stata dichiarata ai sensi dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, dello Statuto, nella misura in cui detto deputato non era stato sentito dall'AACC in merito alle attività esterne in questione, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, delle misure di attuazione del titolo VII del RAA. Il Tribunale rileva, inoltre, che il deputato europeo non poteva ragionevolmente aspettarsi che le attività esterne in questione, data la loro natura, fossero oggetto di una domanda formale di autorizzazione al Parlamento. Si trattava, infatti, segnatamente, della presentazione di domande di asilo in Russia e in Svizzera al fine di consentire al deputato europeo di sottrarsi ad una pena detentiva, della rappresentazione in giudizio del deputato agli stessi fini e della costruzione di controversie ad hoc in materia di diritti dell'uomo, al fine di promuovere l'immagine di detto deputato e rendere più difficile la sua detenzione a seguito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti. Il Tribunale ne ha concluso che il motivo fornito dal deputato europeo per giustificare la decisione di risoluzione, vale a dire il venir meno della fiducia, non appariva plausibile, e che, pertanto, accogliendo la domanda di risoluzione formulata dal deputato europeo, l'AACC aveva commesso un errore manifesto di valutazione.

2. Collocamento a riposo d'ufficio

Nella sentenza **RV/Commissione** (T-167/17, [EU:T:2019:404](#)), emessa il 12 giugno 2019, il Tribunale ha accolto il ricorso di un ex funzionario diretto all'annullamento di una decisione della Commissione che lo collocava in congedo nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e, contemporaneamente, a riposo d'ufficio ai sensi del quinto comma di tale disposizione.

Anzitutto, il Tribunale è stato indotto ad esaminare la problematica relativa alla definizione dell'ambito di applicazione dell'articolo 42 quater dello Statuto nonostante la circostanza che il ricorrente non avesse dedotto un motivo contenente tale problematica. Orbene, il Tribunale ha deciso di esaminarla sulla base di due considerazioni alternative.

Da un lato, in via principale, il Tribunale ha rilevato che la definizione dell'ambito di applicazione dell'articolo 42 quater dello Statuto e la sua applicazione al caso di un funzionario che aveva già raggiunto «l'età pensionabile» costituiva un'analisi preliminare necessaria all'esame delle censure dedotte dal ricorrente, e che allo stesso incombeva l'obbligo giuridico di esaminare tale problematica a rischio di vedersi, se del caso, costretto a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erranee. Dall'altro, in subordine, il Tribunale ha osservato che, in ogni caso, il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge è di ordine pubblico e spetta allo stesso esaminarlo d'ufficio. A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto che verrebbe manifestamente meno alla sua funzione di giudice di legittimità qualora si astenesse dal rilevare d'ufficio che la decisione impugnata è stata adottata sulla base di una norma, ossia l'articolo 42 quater dello Statuto, che non può trovare applicazione nel caso di specie e, successivamente, dovesse statuire sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta tale norma.

Nel merito, il Tribunale, procedendo ad un'interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell'articolo 42 quater dello Statuto, ha concluso che tale disposizione non è applicabile a funzionari che, come il ricorrente, hanno raggiunto «l'età pensionabile» ai sensi della stessa.

3. Sicurezza sociale

Con la sua sentenza **Wattiau/Parlamento** (T-737/17, [EU:T:2019:273](#)), emessa il 30 aprile 2019, il Tribunale ha annullato la decisione dell'ufficio liquidatore di Lussemburgo del Regime comune di assicurazione malattia dell'Unione europea (RCAM) che pone a carico del ricorrente, ex funzionario europeo, attualmente in pensione e iscritto al RCAM, il 15% di una fattura per cure mediche inviata da un centro ospedaliero lussemburghese a causa delle sedute di ossigenoterapia in camera iperbarica seguite dal ricorrente. Il ricorrente ha ritenuto che l'importo delle fatture relativo alle prestazioni in questione rappresentasse una fatturazione in eccesso rispetto all'importo che sarebbe stato fatturato ad un iscritto al sistema sanitario nazionale. A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente ha sollevato un'eccezione di illegittimità nei confronti della convenzione conclusa nel 1996 fra le Comunità europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI), da una parte, e l'Entente des hôpitaux luxembourgeois (Intesa degli ospedali lussemburghesi) e il Granducato di Lussemburgo, dall'altra, relativa alla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM e alla cassa malattia della BEI (in prosieguo: la «convenzione del 1996»).

In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato che l'eccezione di illegittimità era ricevibile. Essa ha ritenuto, più specificamente, che, da un lato, la convenzione del 1996 potesse non solo essere equiparata a un atto adottato da un'istituzione dell'Unione, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, ma che essa fosse parimenti un atto di portata generale. Dall'altro, la convenzione del 1996 presentava un nesso giuridico diretto con la decisione impugnata. Infatti, uno degli importi figuranti nella decisione impugnata discendeva dal tariffario, il quale era stato esso stesso stabilito in applicazione della convenzione del 1996 e figurava in allegato alla medesima.

Per quanto riguarda la fondatezza dell'eccezione di illegittimità, il Tribunale ha ritenuto che il sistema di fatturazione in questione costituisse una discriminazione indiretta in base alla nazionalità. A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che gli iscritti al RCAM si trovavano in una situazione paragonabile a quella degli iscritti alla Cassa malattia nazionale lussemburghese allorché queste due categorie di iscritti ricevono le stesse cure sanitarie.

In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che le tariffe applicate agli iscritti al RCAM, che discendevano dal tariffario adottato sulla base della convenzione del 1996, erano di gran lunga più elevate di quelle applicate agli iscritti alla Cassa malattia nazionale lussemburghese. Infatti, la convenzione del 1996 istituiva un sistema di fatturazione conformemente al quale gli iscritti al RCAM prendevano a carico sia i costi fissi sia i costi variabili relativi alla prestazione ospedaliera in questione, mentre gli iscritti alla Cassa malattia nazionale lussemburghese non sostenevano alcun costo, sotto forma di fatturazione, per lo stesso trattamento.

In terzo ed ultimo luogo, il Tribunale ha rilevato che nessun obiettivo legittimo giustificava, nel caso di specie, la disparità di trattamento tra i beneficiari dei due regimi di rimborso di cure, quale derivava dal tariffario allegato alla convenzione del 1996.

4. Informatori

Nella sentenza **Rodriguez Prieto/Commissione** (T-61/18, successivamente impugnata¹⁰⁶, [EU:T:2019:217](#)), pronunciata il 4 aprile 2019, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione europea di rigetto di una domanda di assistenza fondata sull'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, constatando la violazione del diritto alla presunzione di innocenza del ricorrente.

Dal 1996, Eurostat garantiva la diffusione presso il pubblico di dati statistici raccolti basandosi sull'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e una rete di punti vendita. Nel 1998, il ricorrente, capo unità all'interno di Eurostat, ha chiesto l'esecuzione di una revisione contabile interna. A seguito della constatazione di irregolarità, seguita da indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Commissione ha avviato, nel 2003, un procedimento penale presso le autorità francesi, nell'ambito del quale il ricorrente è stato chiamato come testimone e successivamente è stato indagato. Il ricorrente ha presentato una prima domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, facendo valere il suo status d'informatore e chiedendo l'assunzione, da parte della Commissione, delle spese per la difesa che lo stesso aveva sostenuto. Tale domanda è stata respinta.

Dopo che i giudici francesi avevano emesso un'ordinanza di archiviazione nei confronti di tutti gli indagati, tra cui il ricorrente, la Commissione ha proposto un'impugnazione e poi un ricorso in cassazione, i quali venivano entrambi respinti. Il ricorrente ha quindi presentato una seconda domanda di assistenza affinché la Commissione si facesse carico delle sue spese per la difesa sostenute dinanzi ai giudici francesi. In subordine, egli addebitava alla Commissione di avere violato il suo status d'informatore e negato la relativa protezione, in violazione dell'articolo 22 bis dello Statuto, e chiedeva il risarcimento dei danni. Il rigetto di tali domande da parte della Commissione è stato contestato dinanzi al Tribunale dal ricorrente.

Per quanto riguarda, anzitutto, l'applicabilità, nella specie, dell'articolo 24 dello Statuto, il Tribunale ha ricordato che tale articolo mira alla tutela dei funzionari, da parte dell'istituzione, contro le azioni di terzi e non contro gli atti dell'istituzione stessa. Da un lato, gli atti delle autorità giudiziarie francesi nella specie s'iscrivevano nello svolgimento normale del procedimento penale e non costituivano azioni *a priori* illegittime idonee

106| Causa C-457/19 P, **Rodriguez Prieto/Commissione**.

a giustificare un'assistenza. Dall'altro, l'articolo 24 dello Statuto non era applicabile nella specie poiché, in realtà, il ricorrente chiedeva l'assistenza della Commissione contro gli atti medesimi di tale istituzione, tramite i quali essa era stata all'origine del procedimento penale e del suo prolungamento.

Per quanto riguarda, poi, l'asserita violazione dello status di informatore del ricorrente, il Tribunale ha ricordato che l'articolo 22 bis dello Statuto, entrato in vigore il 1° maggio 2004, ha introdotto, a carico di tutti i funzionari, un obbligo d'informazione sui fatti che possono lasciar presumere un'attività illecita o una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione. Il Tribunale ha osservato che ogni funzionario che, già prima di tale data, avesse preso l'iniziativa di avvisare la sua gerarchia sull'esistenza d'illeciti o di mancanze agli obblighi statutari di cui fosse venuto a conoscenza, idonei a ledere gli interessi finanziari dell'Unione, avrebbe già avuto diritto a beneficiare della tutela dell'istituzione contro qualsiasi eventuale atto di rappresaglia a motivo di tale divulgazione e a non essere penalizzato da detta istituzione a condizione di aver agito ragionevolmente e onestamente. Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato che tale tutela non può mirare a premunire il funzionario da indagini concernenti il suo eventuale coinvolgimento nei fatti denunciati. Tutt'al più l'iniziativa del funzionario può, se tali indagini confermano il suo coinvolgimento, costituire una circostanza attenuante nell'ambito di procedimenti sanzionatori. Pertanto, la qualità d'informatore rivendicata dal ricorrente non era idonea a premunirlo dai procedimenti.

In tale contesto, la questione era se la Commissione avesse commesso illeciti essendo all'origine della prosecuzione del procedimento penale dopo l'ordinanza di archiviazione. Il Tribunale, dopo aver ricordato che il fatto di poter far valere i propri diritti per via giudiziaria e il sindacato giurisdizionale che ciò implica sono espressione di un principio generale del diritto e che è solo in circostanze del tutto eccezionali che il fatto, per un'istituzione, d'intentare un'azione giudiziaria è idoneo a costituire un illecito amministrativo, ha concluso, nella specie, per l'assenza di un siffatto illecito e ha dunque respinto la domanda di risarcimento dei danni asseritamente arrecati al ricorrente per il fatto di essere stato sottoposto a un procedimento penale fra il 2003 e il 2016.

Infine, il Tribunale, dopo aver ricordato che il principio della presunzione d'innocenza si applica, anche in assenza di procedimenti penali, al funzionario accusato di un inadempimento degli obblighi statutari sufficientemente grave da giustificare un'indagine dell'OLAF con riferimento alla quale l'amministrazione potrà adottare qualunque opportuno provvedimento, anche rigoroso se necessario, ha constatato che la Commissione, respingendo la domanda del ricorrente diretta all'assunzione delle sue spese per la difesa sostenute nell'ambito del procedimento penale francese, per il fatto che, in sostanza, sussisterebbe un antagonismo d'interessi con quest'ultimo, sebbene il ricorrente fosse stato scagionato nell'ambito di tale procedimento penale, ha violato il diritto alla presunzione d'innocenza del ricorrente.

5. Sicurezza del personale al servizio dell'Unione

Nella sentenza **Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione** (T-502/16, [EU:T:2019:795](#)), emessa il 20 novembre 2019, il Tribunale ha accolto il ricorso per risarcimento proposto dalla madre, dal fratello e dalla sorella del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: i «ricorrenti»), funzionario europeo assassinato a Rabat (Marocco).

Il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: il «sig. Alessandro Missir» o il «funzionario defunto») è stato assassinato il 18 settembre 2006 con sua moglie a Rabat (Marocco), dove era chiamato a svolgere funzioni di consigliere politico e diplomatico presso la delegazione della Commissione europea. L'assassinio è stato commesso in una casa ammobiliata presa in locazione dalla suddetta delegazione per il sig. Alessandro Missir, sua moglie e i loro quattro figli. Il ricorso proposto dai ricorrenti nella presente causa fa seguito alla sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2017, **Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione** (T-401/11 P-RENV-RX, [EU:T:2017:874](#)), nella quale il Tribunale ha statuito sulla domanda di risarcimento

proveniente dal padre e dai figli del funzionario defunto. Nelle loro osservazioni, i ricorrenti hanno ritenuto che, sebbene le decisioni già emesse avessero portato al risarcimento di taluni danni, altri danni dovevano ancora essere valutati nell'ambito del presente ricorso, vale a dire i danni morali subiti dalla madre, dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto. La Commissione ha obiettato che, per quanto riguardava il danno morale fatto valere dalla madre del funzionario defunto, la domanda di risarcimento fosse irricevibile, in quanto tardiva. Quanto ai danni morali fatti valere dal fratello e dalla sorella del sig. Alessandro Missir, la Commissione ha risposto che, oltre alla tardività della loro domanda, tali ricorrenti non potevano essere considerati persone cui si applica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

A tal riguardo, il Tribunale è stato indotto a pronunciarsi, in primo luogo, sulla legittimazione dei fratelli e delle sorelle di un funzionario deceduto ad agire in via risarcitoria in forza dell'articolo 270 TFUE. Il Tribunale ha rilevato che il criterio che determinava il ricorso a tale via procedurale era quello della «persona indicata [nello Statuto]» (articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto). Orbene, l'articolo 73 dello Statuto prevede, in caso di decesso del funzionario assicurato, il versamento delle prestazioni garantite al coniuge e ai suoi figli se esistono, in mancanza agli altri discendenti del funzionario, in mancanza agli ascendenti del funzionario e, in mancanza, all'istituzione. Poiché l'articolo tace in merito ai collaterali, la Commissione ha sostenuto che essi non avevano diritto al risarcimento del danno subito. Essa ha aggiunto che, anche se i collaterali erano presi in considerazione agli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello Statuto, ciò era irrilevante nel caso di specie, poiché detti articoli non sarebbero stati applicabili al caso di un funzionario che perde la vita in seguito ad un inadempimento da parte dell'istituzione di esercitare il suo obbligo di protezione. Il Tribunale ha rilevato che il criterio della «persona indicata [nello Statuto]» non può essere considerato soddisfatto per il solo fatto che la parte ricorrente era indicata, a qualsiasi titolo, nello Statuto. Occorre che essa lo sia a un titolo che rifletta un nesso pertinente tra la stessa e l'atto dalla medesima impugnato, oppure che rifletta un nesso del genere tra essa e il funzionario il cui pregiudizio agli interessi le arreca asseritamente un danno. Il Tribunale ha constatato che questo era esattamente il caso non solo degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge del funzionario, ma anche dei suoi fratelli e sorelle. Infatti, tali persone erano indicate nello Statuto, che fosse all'articolo 73 o agli articoli 40, 42 ter e 55 bis di detto Statuto, proprio perché il legislatore aveva voluto prendere atto, mediante concrete disposizioni statutarie, del loro rapporto di prossimità con il funzionario. Pertanto, i fratelli e le sorelle dovevano essere considerati «indicati [nello Statuto]» ai fini della determinazione del rimedio giuridico da utilizzare quando intendevano chiedere il risarcimento del danno morale che essi avevano subito a causa del decesso del loro fratello funzionario o della loro sorella funzionaria di cui l'istituzione sarebbe stata, a loro avviso, responsabile.

In secondo luogo, il Tribunale è stato indotto a pronunciarsi sulla tardività, invocata dalla Commissione, delle domande di risarcimento proposte dopo un termine ragionevole, e dell'obiezione dei ricorrenti secondo la quale tale eccezione di irricevibilità sarebbe stata sollevata tardivamente dalla Commissione. Il Tribunale ha osservato che la giurisprudenza della Corte secondo la quale il rispetto del termine di prescrizione previsto all'articolo 46, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea non era esaminato d'ufficio valeva anche, *mutatis mutandis*, per la prescrizione che si verifica alla scadenza del termine ragionevole entro il quale doveva essere proposta una domanda di risarcimento fondata sullo Statuto. Pertanto, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione non era una questione di ordine pubblico che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d'ufficio. Di conseguenza, il Tribunale ha preso in considerazione l'obiezione dei ricorrenti relativa alla tardività dell'eccezione di illegittimità e l'ha respinta in quanto infondata. Esaminando, poi, l'eccezione di irricevibilità fondata sulla tardività del ricorso, esso l'ha parimenti respinta, precisando che, se è vero che il termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azione per responsabilità extracontrattuale dall'articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea non era applicabile nelle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, occorreva tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, tener conto del termine di raffronto offerto da tale termine per valutare se una domanda fosse stata presentata entro un termine ragionevole.

In terzo luogo, per quanto attiene al merito della causa, seguendo i principi applicati nella sentenza **Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione** (T-401/11 P-RENV-RX), il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno morale proposta dalla madre del funzionario defunto. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento proposta dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto e delle condizioni di tale risarcimento, ossia la colpa, il nesso di causalità e il danno morale, il Tribunale ha rilevato che la responsabilità della Commissione per l'assassinio del sig. Alessandro Missir, accertata in una decisione passata in giudicato, e il principio della responsabilità in solido della Commissione per i danni derivanti da tale assassinio erano pienamente trasponibili al caso di specie. Per quanto riguarda il danno morale subito dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto, il Tribunale ha rilevato che l'articolo 73 dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza, non ostava a che i fratelli e le sorelle di un funzionario deceduto per un illecito dell'Unione ottenessero, se del caso, il risarcimento del loro danno morale subito a causa di tale decesso. Alla luce dell'indeterminatezza di tale questione nel diritto dell'Unione, il Tribunale ha rilevato che dagli ordinamenti degli Stati membri risultava un principio generale comune secondo cui, in circostanze analoghe a quelle del caso di specie, il giudice nazionale riconosce un diritto per i fratelli e le sorelle di un lavoratore deceduto di chiedere, se del caso, il risarcimento del danno morale subito a causa di tale decesso.

XIV. Contenzioso in materia di risarcimento

Nella sentenza **Printeos/Commissione** (T-201/17, successivamente impugnata¹⁰⁷, [EU:T:2019:81](#)), pronunciata il 12 febbraio 2019, il Tribunale, nell'ambito di un'azione per responsabilità extracontrattuale avviata ai sensi dell'articolo 268 TFUE, ha accolto la domanda della ricorrente diretta ad ottenere, in via principale, il risarcimento del danno derivante dal rifiuto della Commissione europea di versarle, in seguito all'annullamento di una decisione che la condannava ad un'ammenda per violazione dell'articolo 101 TFUE, interessi moratori sull'importo di base dell'ammenda rimborsata.

Con la sua decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di conformità all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE (AT.39780 – Buste) (in prosieguo: la «decisione del 10 dicembre 2014»), la Commissione europea ha constatato che la ricorrente, la Printeos, aveva violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) avendo partecipato ad un'intesa conclusa e posta in essere nel mercato europeo delle buste standard disponibili su catalogo e delle buste speciali stampate. La Commissione ha pertanto inflitto alla ricorrente, congiuntamente e solidalmente con alcune delle sue controllate, un'ammenda di importo pari a EUR 4 729 000.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2015, la ricorrente ha presentato un ricorso basato sull'articolo 263 TFUE e diretto, in via principale, all'annullamento parziale della decisione del 10 dicembre 2014. Il 9 marzo 2015, la ricorrente ha pagato a titolo provvisorio l'ammenda che le era stata irrogata. Con la sentenza del 13 dicembre 2016, **Printeos e a./Commissione**¹⁰⁸, il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento parziale della decisione del 10 dicembre 2014. La Commissione ha di conseguenza rimborsato alla ricorrente l'importo di base dell'ammenda pagata a titolo provvisorio, ma si è tuttavia rifiutata, in applicazione dell'articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento

107| Causa C-301/19 P, **Commissione/Printeos**.

108| Sentenza del Tribunale, del 13 dicembre 2016, **Printeos e a./Commissione** (T-95/15, [EU:T:2016:722](#)).

delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione¹⁰⁹ (in prosieguo: la «disposizione controversa»), di accogliere la sua domanda di pagamento degli interessi afferenti all'importo dell'ammenda provvisoriamente pagata, nella misura in cui il rendimento complessivo del suo investimento in attività finanziarie era stato negativo. La disposizione controversa prevede, infatti, che, se un'ammenda è stata annullata o ridotta, quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso, gli importi indebitamente riscossi e gli interessi prodotti siano rimborsati al terzo interessato, con la precisazione che, nei casi in cui il rendimento complessivo dell'importo di un'ammenda pagato provvisoriamente, investito in attività finanziarie, sia stato negativo per il periodo in questione, è rimborsato solo il valore nominale di detto importo indebitamente riscosso.

Dopo aver richiamato le condizioni del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, il Tribunale rileva che la ricorrente invoca, segnatamente, una violazione dell'articolo 266 TFUE e si adopera, di conseguenza, per verificare l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale disposizione. Esso dichiara, nella specie, che l'articolo 266 TFUE costituisce una norma giuridica diretta a conferire diritti ai singoli, prevedendo un obbligo assoluto e incondizionato dell'istituzione da cui emana l'atto annullato di adottare, nell'interesse del ricorrente risultato vittorioso, le misure che l'esecuzione della sentenza di annullamento comporta, al quale corrisponde un diritto del ricorrente al pieno rispetto di tale obbligo. Orbene, nel caso di annullamento di una decisione che irroga un'ammenda, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere il suo ripristino nella situazione in cui si trovava prima di tale decisione, cosa che implica, in particolare, il rimborso dell'importo di base indebitamente pagato a motivo della decisione annullata, nonché il versamento degli interessi moratori. Infatti, a differenza del versamento di interessi compensativi, il versamento di interessi moratori costituisce un provvedimento di esecuzione di una sentenza che annulla un'ammenda, ai sensi dell'articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a incitare il debitore ad eseguire quanto prima detta sentenza (sentenza del 12 febbraio 2015, **Commissione/IPK International**, C-336/13 P, [EU:C:2015:83](#), punti 29 e 30; ordinanza del 21 marzo 2006, **Holcim (Francia)/Commissione**, T-86/03, non pubblicata, [EU:T:2006:90](#), punti 30 e 31; sentenza del 10 ottobre 2001, **Corus UK/Commissione**, T-171/99, [EU:T:2001:249](#), punti 50, 52 e 53).

Sottolineando, poi, che la disposizione controversa, tenuto conto del suo contesto normativo, della sua chiara formulazione, nonché del suo riferimento espresso ai mezzi di ricorso e all'annullamento di una decisione che irroga un'ammenda, è diretta ad attuare i requisiti previsti dall'articolo 266, primo comma, TFUE, e che essa deve quindi essere interpretata alla luce di quest'ultima disposizione, il Tribunale rileva, segnatamente, che il regolamento delegato n. 1268/2012 della Commissione non precisa i termini «e gli interessi prodotti» né qualifica detti interessi come «moratori» o di mora. Pertanto, ricordando che l'obbligo che discende direttamente dall'articolo 266, primo comma, TFUE mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito, per rispettare il principio della restitutio in integrum, il Tribunale constata che la Commissione si trovava necessariamente, a causa dell'annullamento con effetto retroattivo della decisione del 10 dicembre 2014, in una situazione di ritardo nel rimborso dell'importo di base dell'ammenda, a partire dal suo pagamento provvisorio.

Il Tribunale ne conclude che la Commissione era tenuta, a norma dell'articolo 266, primo comma, TFUE, a titolo delle misure di esecuzione della sentenza nella causa T-95/17, non solo a rimborsare l'importo di base dell'ammenda, ma altresì a versare interessi moratori per il risarcimento forfettario della privazione del godimento di detto importo durante il periodo di riferimento, e che essa non disponeva di un margine

¹⁰⁹ | Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).

discrezionale a tal fine, data la violazione di tale obbligo assoluto e incondizionato, la quale costituisce una violazione sufficientemente qualificata di tale disposizione che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

Il Tribunale dichiara, inoltre, che la violazione da parte della Commissione del suo obbligo di concedere gli interessi moratori a titolo dell'articolo 266, primo comma, TFUE, presenta un nesso causa-effetto sufficientemente diretto con il danno subito dalla ricorrente; quest'ultimo è equivalente alla perdita di detti interessi moratori durante il periodo di riferimento che costituiscono il risarcimento forfettario per la privazione di godimento dell'importo di base dell'ammenda durante tale medesimo periodo e corrispondono al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) applicabile, maggiorato dei 2 punti percentuali reclamati dalla ricorrente.

Di conseguenza, esso condanna l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a risarcire il danno subito dalla ricorrente per il mancato versamento della somma di EUR 184 592,95, che le era dovuta a titolo d'interessi moratori, maturati durante il periodo compreso tra il 9 marzo 2015 e il 1° febbraio 2017, maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Nella sentenza **Steinhoff e a./BCE** (T-107/17, successivamente impugnata¹¹⁰, [EU:T:2019:353](#)), emessa il 23 maggio 2019, il Tribunale ha respinto un ricorso per risarcimento diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito da taluni creditori privati, a seguito dell'adozione di un parere della Banca centrale europea (BCE) sui titoli emessi e garantiti dalla Repubblica ellenica¹¹¹.

Il 2 febbraio 2012, la BCE è stata investita di una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, da parte della Repubblica ellenica sul progetto di legge n. 4050/2012 che introduce norme che modificano le condizioni applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dallo Stato greco nell'ambito di accordi con i loro detentori, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico greco, basata in particolare sull'applicazione delle «clausole di azione collettiva» (in prosieguo: le «CAC»). Dopo che la BCE aveva emesso un parere positivo sul progetto di legge, quest'ultimo è stato adottato, il 23 febbraio 2012, dal Parlamento ellenico.

In forza del meccanismo delle CAC, gli emendamenti proposti agli strumenti di debito di cui trattasi erano destinati a divenire giuridicamente vincolanti per tutti i detentori di strumenti di debito disciplinati dal diritto ellenico ed emessi prima del 31 dicembre 2011, come identificati nell'atto del Consiglio dei ministri recante approvazione degli inviti alla partecipazione degli investitori privati (*Private Sector Involvement*; in prosieguo: il «PSI»), nel caso in cui i suddetti emendamenti fossero stati approvati da un quorum di detentori di titoli rappresentanti almeno due terzi del valore nominale di detti titoli. Poiché il quorum e la maggioranza richiesti per procedere allo scambio di titoli previsto sono stati raggiunti, tutti i detentori di strumenti di debito greci, ivi compresi quelli che si opponevano a tale scambio, hanno assistito allo scambio dei loro titoli in applicazione della legge n. 4050/2012 e, di conseguenza, alla diminuzione del loro valore. I ricorrenti, in quanto detentori di strumenti di debito greci, hanno partecipato alla ristrutturazione del debito pubblico greco, in forza del PSI e delle CAC attuati ai sensi della legge n. 4050/2012, dopo aver rifiutato l'offerta di scambio dei loro titoli.

Con i loro ricorsi, i ricorrenti hanno chiamato in causa la responsabilità della BCE per il danno da essi asseritamente subito per il fatto che la BCE avrebbe ommesso, nel suo parere, di richiamare l'attenzione della Repubblica ellenica sull'illegittimità della ristrutturazione del debito pubblico greco prevista tramite lo scambio obbligatorio di strumenti di debito.

110| Causa C-571/19 P, **EMB Consulting e a./BCE**.

111| Parere della BCE, del 17 febbraio 2012, sugli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dallo Stato greco (CON/2012/12).

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale della BCE, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che i pareri della BCE non vincolano le autorità nazionali. Infatti, ai sensi del considerando 3 e dell'articolo 4 della decisione 98/415¹¹², le autorità nazionali devono unicamente tenere conto di tali pareri ed essi devono lasciare impregiudicate le responsabilità di tali autorità nelle materie oggetto dei progetti di cui trattasi. Ne consegue che, sebbene il rispetto dell'obbligo di consultazione della BCE richieda che essa possa far conoscere utilmente il proprio punto di vista alle autorità nazionali, esso non può imporre loro di aderire allo stesso. In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che la BCE gode di un ampio potere discrezionale nell'adozione dei suoi pareri. L'ampio potere discrezionale di cui dispone la BCE implica che solo un travalicamento manifesto e grave dei limiti di tale potere può far sorgere la sua responsabilità extracontrattuale. Di conseguenza, solo una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE.

In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato che i ricorrenti affermavano erroneamente che la BCE ha commesso un illecito tale da far sorgere la sua responsabilità extracontrattuale nel non denunciare, nel parere controverso, la violazione del principio *pacta sunt servanda* che l'adozione della legge n. 4050/2012 costituirebbe nei loro confronti. Infatti, la sottoscrizione da parte dei ricorrenti degli strumenti di debito controversi emessi e garantiti dalla Repubblica ellenica ha creato un rapporto contrattuale tra essi e la Repubblica ellenica. Tale rapporto contrattuale non è disciplinato dal principio *pacta sunt servanda* dell'articolo 26 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati¹¹³. In applicazione del suo articolo 1, tale convenzione si applica soltanto ai trattati fra Stati. Di conseguenza, l'articolo 26 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati non costituisce una norma giuridica che conferisce diritti ai ricorrenti.

Inoltre, il Tribunale ha osservato che i pareri della BCE non hanno né come destinatario i singoli né come oggetto principale i rapporti contrattuali tra un singolo e uno Stato membro a seguito di un'emissione da parte di tale Stato membro di strumenti di debito. Infatti, in forza dell'articolo 2 della decisione 98/415, i destinatari dei pareri della BCE sono le autorità degli Stati membri tenute a consultare la BCE e non i singoli. Di conseguenza, quando, come nella specie, la BCE è consultata dalla Repubblica ellenica su un progetto di disposizioni legislative riguardante le banche nazionali e le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari, essa non è tenuta a pronunciarsi sul rispetto, da parte di tale Stato membro, del principio generale del diritto dei contratti, *pacta sunt servanda*, nei confronti di detentori di strumenti di debito statali. Pertanto, la competenza consultiva della BCE non conferisce ai ricorrenti un diritto a che tale istanza denunci una violazione di un diritto contrattuale che essi detengono nei confronti della Repubblica ellenica in seguito a una sottoscrizione da parte loro di strumenti di debito greci emessi e garantiti da quest'ultima.

Il Tribunale ha successivamente ritenuto che la limitazione del valore degli strumenti di debito controversi dei ricorrenti non costituisca una misura sproporzionata in considerazione dello scopo consistente nel tutelare l'economia della Repubblica ellenica e la zona euro contro il rischio di cessazione di pagamento della Repubblica ellenica e di crollo della sua economia. Pertanto, i ricorrenti hanno affermato erroneamente che le misure in questione costituivano una violazione del diritto di proprietà garantito dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il Tribunale ha poi concluso per la mancanza di violazione della libera circolazione dei capitali sancita all'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, dichiarando che, nella specie, le misure attuate dalla legge n. 4050/2012 erano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nella misura in cui le circostanze all'origine di tale legge

112| Decisione del Consiglio 98/415/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU 1998, L 189, pag. 42).

113| Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331).

erano davvero eccezionali, poiché, in assenza di ristrutturazione, una mancanza di pagamento, quantomeno selettiva, a breve termine della Repubblica ellenica era una prospettiva credibile. Analogamente, le misure in questione erano intese a garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato che dette misure fossero sproporzionate. Esse hanno consentito il ripristino della stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso e non è dimostrato che esse andassero oltre quanto necessario per ripristinare detta stabilità. In particolare, la partecipazione dei creditori privati allo scambio di strumenti di debito greci su base esclusivamente volontaria, come affermato dai ricorrenti, non avrebbe permesso di garantire il successo di tale scambio di titoli. Infatti, non garantendo un trattamento paritario tra i creditori privati, pochi di essi avrebbero accettato detto scambio tenuto conto dell'alea morale che esso implicava, vale a dire che essi avrebbero sopportato le conseguenze dei rischi assunti dai creditori che non partecipavano allo scambio di strumenti di debito greci.

Infine, il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti invocassero erroneamente l'esistenza di un illecito che facesse sorgere la responsabilità della BCE nei loro confronti a motivo della mancata denuncia da parte della BCE dell'articolo 124 TFUE. Infatti, l'articolo 124 TFUE vieta qualsiasi misura, non basata su considerazioni di ordine prudenziale, che conceda in particolare agli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie, al fine di esortare gli Stati membri a rispettare una sana politica di bilancio, evitando che un finanziamento monetario dei disavanzi pubblici o un accesso privilegiato delle autorità pubbliche ai mercati finanziari conduca a un indebitamento eccessivo o a disavanzi eccessivi degli Stati membri. Orbene, la legge n. 4050/2012 non ha lo scopo di far aumentare l'indebitamento della Repubblica ellenica, ma, al contrario, di ridurlo, tenuto conto del suo carattere eccessivo, svalutando i titoli detenuti dai ricorrenti. Inoltre, il progetto di legge contribuiva a preservare tanto le finanze pubbliche greche quanto la stabilità del sistema finanziario della zona euro. In ogni caso, l'articolo 124 TFUE non mira a tutelare i ricorrenti e non conferisce loro diritti.

XV. Domande di provvedimenti provvisori

Nell'ordinanza **Agrochem-Maks/Commissione** (T-574/18 R, [EU:T:2019:25](#)), emessa il 21 gennaio 2019, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, proposta da una società che esercita attività sul mercato croato dei prodotti fitosanitari e diretta alla sospensione dell'esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron¹¹⁴. La domanda di provvedimenti provvisori era stata presentata nell'ambito di un ricorso di annullamento di detto regolamento di esecuzione. La società ha invocato, in sostanza, un danno grave e irreparabile derivante dal rischio di conseguenze negative sul suo fatturato, di perdita di quote di mercato e di riduzione del suo valore totale d'impresa.

In primo luogo, quanto all'urgenza e, in particolare, alla gravità del danno lamentato nella specie, puramente finanziario, il presidente del Tribunale ha ricordato che, da un lato, nel caso di una perdita corrispondente a una quota inferiore al 10% del fatturato di imprese operanti su mercati altamente regolamentati, le difficoltà finanziarie che queste ultime rischiano di incontrare non sembrano tali da mettere a repentaglio la loro stessa esistenza, e, dall'altro, nel caso di una perdita che rappresenta quasi i due terzi del fatturato di tali imprese, pur ammettendo che le difficoltà finanziarie causate a tali imprese possano essere tali da mettere a repentaglio la loro esistenza, in un settore altamente regolamentato, come il settore fitosanitario, che richiede spesso investimenti considerevoli e nel quale le autorità competenti possono essere indotte

114| Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018, L 183, pag. 14).

a intervenire quando insorgono rischi per la salute pubblica, per ragioni non sempre prevedibili dalle imprese interessate, spetta a queste ultime, per non dover sopportare esse stesse il danno derivante da un simile intervento, premunirsi contro le conseguenze di quest'ultimo mediante una politica idonea. È stato precisato che il giudice dei procedimenti sommari, nella valutazione della gravità del danno, non può limitarsi a utilizzare, in modo meccanico e rigido, i soli fatturati pertinenti. Lo stesso deve anche tenere conto delle circostanze specifiche di ogni singolo caso e, in sede di adozione della decisione, deve rapportarle al danno causato in termini di fatturato. Secondo il presidente del Tribunale, tale divieto di un'analisi meccanica e rigida, fatto valere segnatamente per consentire al giudice di valutare se la gravità del danno lamentato potesse essere accertata nonostante il fatto che il fatturato non superi la soglia indicativa del 10%, deve altresì essere inteso nel senso che impone al giudice di verificare se, tenuto conto delle circostanze della causa, non si debba accertare la gravità nonostante il superamento di tale soglia.

A tal riguardo, il presidente del Tribunale ha rilevato, anzitutto, che il fatto di essere distributore della sostanza interessata, da un lato, implica di non dover sopportare gli stessi oneri finanziari che sorgono nell'ambito dell'attività di produttore e, dall'altro, impone di apportare la prova dell'assenza di valide alternative.

Il presidente del Tribunale ha poi dichiarato che il fatto, per la ricorrente, di operare in un mercato altamente regolamentato, lo porta a dover tenere conto della strategia commerciale di quest'ultima. Nell'ambito di tale valutazione, senza ulteriori elementi relativi a eventuali misure che la società avrebbe preso per evitare di ritrovarsi in una situazione potenzialmente rischiosa alla luce del tipo di mercato in questione, il fatto che la soglia indicativa del 10% sia stata superata non può di per sé convincere il giudice dei procedimenti sommari della gravità del danno lamentato.

In tale contesto, è stato inoltre sottolineato, ricordando che il principio di tutela del legittimo affidamento può essere invocato solo in relazione a una situazione idonea a crearlo che è stata provocata dall'istituzione legittimata a prendere la decisione definitiva, che non può configurarsi, nel contesto di una procedura di rinnovo dell'approvazione di una sostanza fitosanitaria, nessun legittimo affidamento per quanto concerne i risultati della relazione intermedia presentata dallo Stato membro relatore, dato che tale relazione costituisce solo una fase intermedia di una procedura ben nota e non pregiudica affatto il risultato finale che sarà adottato dalla Commissione.

In secondo luogo, per quanto riguarda la ponderazione degli interessi e, più specificamente, per quanto riguarda l'argomento della società di cui trattasi secondo il quale la sostanza attiva in questione non presenta un pericolo noto e dimostrato per la salute pubblica, il presidente del Tribunale ha rilevato, segnatamente, che la società di cui trattasi non può dedurre argomenti convincenti dal fatto che la sostanza sia stata usata in tutta sicurezza nell'Unione per un lungo periodo senza che siano mai stati registrati effetti nocivi sulla salute umana. Infatti, nel settore fitosanitario, gli sviluppi scientifici non sono rari e offrono quindi l'opportunità di valutare nuovamente le sostanze alla luce di nuove conoscenze e scoperte scientifiche. Questa è la base delle procedure di rinnovo e la ragion d'essere dei limiti temporali applicati alle autorizzazioni di immissione sul mercato. Di conseguenza, l'esame del giudice dei procedimenti sommari nell'ambito del bilanciamento degli interessi deve riguardare i rischi già individuati, da un lato, e che non possono essere esclusi, dall'altro. Inoltre, non spetta al medesimo procedere a una valutazione tecnica di dati scientifici che ecceda le sue funzioni. Di conseguenza, gli argomenti relativi all'assenza di rischio per la salute pubblica, sollevati nell'ambito della dimostrazione dell'esistenza di un *fumus boni juris*, rientrano nel controllo della legittimità della procedura e, in assenza di altri elementi ed eccezion fatta per l'eventuale riconoscimento di un errore manifesto di valutazione, non possono indurre il giudice dei procedimenti sommari, nell'ambito del bilanciamento degli interessi, a ritenere che tali argomenti debbano prevalere sulle valutazioni contestate che, queste sì, sono il risultato, in via di principio, di un esame minuzioso ed esaustivo. Ciò vale a maggior ragione quando il danno lamentato non risulta, per quanto riguarda la salute pubblica, da dati scientifici raccolti, ma proprio dalla loro assenza. Orbene, un'assenza di informazioni non consente di escludere rischi per la salute pubblica, i quali devono pertanto essere presi in considerazione alla luce degli altri interessi in gioco, considerato, da un lato,

che, in linea di principio, le esigenze di tutela della salute pubblica devono incontestabilmente assumere un'importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico e, dall'altro, che la prevalenza degli imperativi di tutela della salute pubblica può giustificare restrizioni comportanti conseguenze negative – anche gravi – per taluni operatori economici.

Nell'ordinanza **Athanasiadou e Soulantikas/Commissione** (T-762/18 R, [EU:T:2019:574](#)), pronunciata il 10 settembre 2019, il presidente del Tribunale ha respinto, nell'ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, l'eccezione di irricevibilità relativa alla mancata proposizione di un ricorso principale.

La sig.ra Athanasiadou e il sig. Soulantikas, residenti in Grecia, hanno costituito la società di diritto civile ECOSE. Tale società ha concluso con l'Agenzia esecutiva «per l'Istruzione, gli audiovisivi e la cultura» una convenzione di finanziamento per la realizzazione di un progetto intitolato «Séniors en actions» (Anziani in azione). A seguito di una relazione di revisione contabile che raccomandava di recuperare un importo di EUR 59 696,98, la Commissione ha adottato una decisione relativa al recupero, presso l'ECOSE, di tale somma, oltre agli interessi maturati (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In conformità alle disposizioni del codice di procedura civile greco, la Commissione ha proceduto alla notifica della decisione impugnata e dell'ingiunzione di pagamento ricorrendo all'ausilio di un ufficiale giudiziario. Il 30 ottobre 2018, i ricorrenti hanno proposto opposizione dinanzi al Tribunale monocratico di primo grado di Atene (Grecia). Il 31 dicembre 2018, questi stessi ricorrenti hanno proposto una domanda fondata sull'articolo 299 TFUE¹¹⁵, diretta alla sospensione dell'esecuzione forzata della decisione dinanzi al Tribunale. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha concluso per l'irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori in quanto non era stato presentato, in violazione degli articoli 161 e 156¹¹⁶ del regolamento di procedura del Tribunale, alcun ricorso principale di annullamento della decisione impugnata.

In primo luogo, il presidente del Tribunale ha rammentato la sua competenza esclusiva a pronunciare la sospensione dell'esecuzione forzata della decisione impugnata, mentre la competenza dei giudici nazionali interessati si limita al controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi¹¹⁷.

In secondo luogo, esso ha rilevato che l'articolo 156 del regolamento di procedura prevede regimi procedurali diversi in relazione al fondamento giuridico della domanda di provvedimenti provvisori. Pertanto, la condizione, sancita all'articolo 156, paragrafo 1, del detto regolamento, che subordina la ricevibilità di una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione alla previa o concomitante proposizione di un ricorso principale contro tale atto, è espressamente circoscritta alle domande proposte sul fondamento degli articoli 278 TFUE e 157 EA. Di conseguenza, tale obbligo non si applica necessariamente nella fattispecie.

115] Ai sensi dell'articolo 299 TFUE, gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea. Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

116] L'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che la domanda, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.

117] In conformità all'articolo 299 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 256, paragrafo 1, TFUE, l'articolo 39, paragrafo 1, e l'articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In terzo luogo, il presidente del Tribunale ha constatato che l'adempimento di un obbligo del genere priverebbe i ricorrenti del diritto ad un ricorso effettivo¹¹⁸. Infatti, nelle circostanze del caso di specie, al fine di permettere ai giudici nazionali di disporre del tempo necessario all'esercizio della loro competenza relativa al controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi, in forza dell'articolo 299, quarto comma, TFUE, deve potersi chiedere al giudice dell'Unione, il solo ad esservi autorizzato, di pronunciare, se del caso, la sospensione dell'esecuzione forzata.

In tale ipotesi, il presidente del Tribunale ha sottolineato che, di conseguenza, i motivi sollevati nel contesto della dimostrazione dell'esistenza di un *fumus boni juris* devono consistere in motivi rientranti nella competenza del giudice nazionale e che presentino una parvenza di fondamento. Infatti, motivi vertenti sulla legittimità della decisione sarebbero inconferenti, a meno che non siano dedotti nell'ambito di una domanda fondata sull'articolo 278 TFUE sulla scorta di un ricorso principale proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE in quanto la fondatezza di una decisione che forma titolo esecutivo può essere contestata soltanto dinanzi al giudice dell'annullamento, sulla base di tale disposizione.

A tal riguardo, e senza che sia necessario in questa fase pronunciarsi sulla loro parvenza di fondatezza, il presidente del Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie, taluni dei motivi addotti dai ricorrenti a sostegno dell'adempimento della condizione relativa al *fumus boni juris* riguardano appunto il procedimento di esecuzione forzata in Grecia e la regolarità dei provvedimenti esecutivi e, pertanto, rientrano effettivamente nella competenza del giudice nazionale. Pertanto, la domanda di provvedimenti provvisori è effettivamente diretta a consentire al giudice nazionale di esercitare le sue competenze, derivate dall'articolo 299 TFUE.

Di conseguenza, il presidente del Tribunale ha concluso che l'eccezione di irricevibilità relativa alla mancata proposizione di un ricorso principale dev'essere respinta. Infine, la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta per insussistenza dell'urgenza.

¹¹⁸ Il diritto ad un ricorso effettivo è sancito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantito all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

C | Attività della cancelleria del Tribunale nel 2019

di **Emmanuel Coulon**, cancelliere del Tribunale

Punto di svolta tra due epoche, il 2019 ha rappresentato l'inizio di una nuova era per il Tribunale e la sua cancelleria.

Il 2019 rimarrà nella storia del Tribunale come l'anno della commemorazione del trentesimo anniversario dall'assunzione delle funzioni dei suoi primi membri¹ e dell'attuazione della riforma del sistema giurisdizionale dell'Unione europea, avviata tramite regolamento il 16 dicembre 2015². Trent'anni dopo l'assunzione delle funzioni dei primi dodici giudici e del cancelliere, il Tribunale, composto, secondo la normativa, da due giudici per Stato membro a partire da settembre 2019, con l'assistenza di un cancelliere, è diventato l'organo giudicante internazionale composto dal numero più alto di giudici al mondo.

Tale cambiamento di scala, le misure di esecuzione destinate a conferire effetto utile alle decisioni emesse dal Tribunale e l'assistenza data alla presidenza del Tribunale per predisporre l'arrivo di nuovi giudici e gestire, dalla fine di settembre 2019, i progetti identificati come prioritari dal presidente van der Woude, hanno certamente influito sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento della cancelleria.

Tuttavia, adeguandosi permanentemente al nuovo contesto e facendo proprio il movimento come parametro di funzionamento, la cancelleria ha garantito il suo incarico di assistenza giurisdizionale e amministrativa con costanza, metodo e impegno. Il relativo personale, ben cosciente del profondo significato di tali trasformazioni, ha contribuito a tale successo collettivo. Esso ha rappresentato un centro di stabilità in cui il Tribunale ha trovato sostegno.

Nonostante la sequenza continua e rapida di numerose trasformazioni, la cancelleria ha dimostrato una capacità di collaborazione con i giudici, il personale dei gabinetti e gli uffici comuni del Tribunale al fine di creare un valore reciprocamente vantaggioso. All'insegna di una vera cultura del servizio, la cancelleria è stata l'interlocutore poliglotta degli avvocati e degli agenti che rappresentano gli interessi delle parti nell'ambito delle controversie sollevate dinanzi al giudice dell'Unione.

Il cancelliere, che disponeva di 72 posizioni secondo il bilancio (55 assistenti e 17 amministratori), a settembre ha visto il suo personale ridotto a 69 posizioni, nell'ambito di un'operazione di riassegnazione destinata a consentire la creazione dei gabinetti dei giudici aggiunti. L'assunzione delle funzioni del cancelliere aggiunto nel corso del mese di maggio ha consentito una riorganizzazione dell'ufficio divenuta urgente e indispensabile. Quest'ultima evoluzione deve essere accolta con favore.

La cancelleria ha contribuito sotto diverse forme all'attività giurisdizionale e all'amministrazione del Tribunale.

1] Gli atti del convegno che si è svolto il 25 settembre 2019 sul tema «Il Tribunale dell'Unione europea nell'era digitale» e il film che ha reso omaggio ai membri fondatori e a tutte le persone che hanno dato vita a tale organo giudicante dalla sua creazione sono accessibili sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2] Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU 2015, L 341, pag. 14), e regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137).

I. Contributo all'attività giurisdizionale

Conformemente alla funzione di assistenza giurisdizionale affidata dal regolamento di procedura del Tribunale, la cancelleria:

- garantisce il corretto svolgimento delle procedure e la corretta tenuta dei fascicoli;
- garantisce la comunicazione tra i rappresentanti delle parti e i giudici;
- assiste attivamente i giudici e i loro collaboratori.

Successivamente a una riduzione relativa del numero di cause introdotte nel 2018, il numero di nuove cause ha osservato un aumento con 939 ricorsi depositati, senza tuttavia raggiungere il massimo ancora storico del 2016.

Il numero di cause concluse è rimasto elevato, ma inferiore rispetto al 2018. Sono state decise 874 cause nel 2018, rispetto alle 1 009 dell'anno precedente. La partenza di un numero significativo di giudici, le incertezze connesse al rinnovo dei mandati di vari giudici, l'assunzione delle funzioni di 14 giudici, la completa ricomposizione delle sezioni, l'attribuzione dei giudici alle sezioni e la riattribuzione di tutte le cause pendenti (ad eccezione di quelle in fase di decisione o per le quali si è deciso di statuire in assenza di trattazione orale prima del 26 settembre 2019) sono tutti fattori che spiegano ampiamente tale lieve calo statistico.

Al 31 dicembre 2019, il numero di cause pendenti era pari a 1 398.

La durata media di una causa è inferiore a 17 mesi per le cause definite tramite sentenza o ordinanza e inferiore a 20 mesi per le categorie di cause definite tramite sentenza.

a. Gestione dei fascicoli processuali

L'attività della cancelleria del Tribunale connessa alla gestione dei fascicoli processuali, da un punto di vista quantitativo, è stata gestita allo stesso livello del 2018.

La cancelleria ha iscritto 54 723 atti processuali al registro, in 21 lingue processuali (sulle 24 lingue processuali previste dal regolamento di procedura), ha trattato 939 atti introduttivi del ricorso e 4 446 altre memorie depositate dalle parti nell'ambito delle cause pendenti, ha dato esecuzione alle decisioni adottate dai collegi giudicanti, sotto forma di misure di organizzazione del procedimento e misure istruttorie, e ha gestito 1 699 comunicazioni alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Se non è certamente possibile dare atto di tutti i dati che consentono di valutare il lavoro compiuto dal cancelliere, l'individuazione di taluni dati, in particolare dati statistici, è tuttavia sufficiente a mettere in luce il volume dell'attività svolta:

- i 9 734 atti processuali depositati hanno dato adito a 288 istanze di intervento e 251 domande di trattamento riservato nei confronti delle parti o del pubblico;
- 11 024 note di trasmissione elaborate dalla cancelleria (ossia più di 918 note al mese) sono state trasmesse (in forma digitale) ai gabinetti dei giudici ai fini dell'istruzione delle cause;
- sono state attuate centinaia di misure di organizzazione del procedimento e decine di misure istruttorie, per quanto riguarda in particolare la produzione di documenti di cui le parti hanno richiesto la riservatezza.

L'introduzione di svariate serie di cause nel corso dell'anno nell'ambito del diritto della concorrenza applicabile agli Stati (aiuti di Stato) e del diritto delle istituzioni ha richiesto una gestione coordinata sia in seno alla cancelleria sia con i collegi giudicanti per la trattazione delle domande di proroga dei termini, delle richieste di riunione, delle istanze di intervento, nonché per l'adozione di decisioni sul secondo scambio di memorie e, eventualmente, sul trattamento riservato del fascicolo in ciascuna di tali cause. Tale coordinazione richiede una certa flessibilità organizzativa da parte del team di cancelleria, a volte difficilmente conciliabile con la padronanza indispensabile delle lingue processuali di trattazione di tali serie di cause.

Inoltre, la trattazione di talune cause rilevanti nell'ambito del diritto della concorrenza applicabile alle imprese ha imposto la messa in atto di dispositivi destinati a preservare la maggiore riservatezza possibile dei dati delle stesse e a garantire una comunicazione sicura nell'ambito del Tribunale stesso. Tali procedure interne si aggiungono a quella che mira a garantire la sicurezza applicabile alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 1 o 2, del regolamento di procedura, ossia di quelli che interessano la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali³.

L'attività della cancelleria è inoltre stata garantita da 11 amministratori incaricati della gestione dei fascicoli processuali⁴ in occasione di 334 conferenze di sezione e in occasione delle udienze dibattimentali che hanno avuto luogo nell'ambito di 315 cause, con verbale sottoposto all'approvazione dei giudici al termine di ciascuna conferenza di sezione e di ciascuna udienza dibattimentale, oltre alla predisposizione dei fascicoli.

Due dati illustrano il volume medio dei fascicoli presso la cancelleria. Da una parte, gli atti processuali depositati in cancelleria tramite l'applicazione e-Curia costituiscono un totale di 749 895 pagine. Dall'altra parte, il volume dei fascicoli presso la cancelleria relativi alle 1 398 cause in corso d'istruzione alla fine del 2019 era pari a 636 metri lineari.

Nell'adempimento dei propri incarichi, la cancelleria ha continuato a trarre il massimo beneficio dal regolamento di procedura entrato in vigore il 1° luglio 2015, in particolare nell'ambito della proprietà intellettuale (il cambiamento di regime linguistico e la soppressione del secondo scambio di memorie sono misure che hanno ampiamente contribuito alla riduzione della durata media delle cause in tale ambito). Inoltre, la possibilità di definire cause con sentenza senza trattazione orale, in particolare ove le parti non richiedono la trattazione orale, è stata effettivamente impiegata dal Tribunale (per il 39% in relazione a tutto il contenzioso e per il 52% nell'ambito della proprietà intellettuale). Oltre a esonerare dalla redazione della relazione d'udienza sommaria nella lingua processuale, l'assenza della trattazione orale ha reso possibile, soprattutto, una definizione più rapida delle cause tramite sentenza (15,1 mesi in media senza trattazione orale, contro 22,7 mesi in media con trattazione orale).

Inoltre, è aumentata la percentuale del numero di ricorsi diretti che hanno dato luogo a cause definite tramite sentenza senza il secondo scambio di memorie (22%, contro il 13% nel 2018⁵).

Nell'ambito della funzione pubblica, nel 22% delle cause si è stabilito di non procedere al secondo scambio di memorie (contro il 32% nel 2018). Si rileva che, in tale ambito, i tentativi di composizione amichevole delle cause intrapresi nel corso dell'anno sono aumentati a due riprese.

3] Nel 2019 non è stato depositato alcun documento ai sensi di tale regolamentazione disciplinata dalla decisione (UE) 2016/2387 del Tribunale, del 14 settembre 2016, relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura (GU 2016, L 355, pag. 18).

4] Tenuto conto dei movimenti del personale del gruppo di funzioni amministrative.

5] Le controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale sono escluse da tale calcolo, in quanto il regolamento di procedura non prevede un secondo scambio di memorie per tale categoria di cause.

Infine, è preoccupante constatare che è stato necessario sottoporre a regolarizzazione tre ricorsi su cinque per mancato rispetto delle prescrizioni formali nell'ambito della proprietà intellettuale, ma dobbiamo rallegrarci per il calo continuo del tasso di regolarizzazione dei ricorsi, trattandosi di ricorsi diretti diversi da quelli introdotti in materia di proprietà intellettuale (24%).

Parimenti, la cancelleria ha opportunamente tratto beneficio dalla razionalizzazione del trattamento dei documenti⁶ consentita dalla riforma che ha reso l'applicazione informatica e-Curia la modalità esclusiva di scambio dei documenti processuali tra i rappresentati delle parti e il Tribunale a partire da 1° dicembre 2018⁷. I vantaggi ottenuti da tale razionalizzazione si sono rivelati estremamente preziosi nel 2019⁸, in quanto hanno consentito di attenuare gli effetti dell'aumento del numero di richieste alla cancelleria, in particolare nell'ambito dell'ampliamento del numero di gabinetti del Tribunale.

La cancelleria ha il compito di trattare tutti gli atti processuali depositati e le decisioni adottate dai giudici nel minor tempo possibile.

Per ragioni oggettive, la trattazione di taluni atti deve tuttavia avere la priorità su altri, ad esempio quando si tratta del deposito di documenti poco prima dell'udienza dibattimentale o di rinuncia agli atti quando la causa è già in fase di decisione. La trattazione degli atti processuali nei procedimenti d'urgenza deve, a sua volta, essere garantita immediatamente. In particolare, in caso di domanda di provvedimenti provvisori corredata di domanda di provvedimento interlocutorio (ossia prima che l'altra parte possa presentare le sue osservazioni) che richiedono una presa di posizione del presidente nelle ore immediatamente successive al deposito. A più riprese nel 2019, in un arco di tempo estremamente breve, la cancelleria ha garantito la trattazione della domanda di provvedimenti provvisori e la notifica, talvolta anche a un'ora tarda, dell'ordinanza del presidente che statuiva su tale domanda.

b. Promozione della coerenza

Il contributo della cancelleria all'attività giurisdizionale mira inoltre, conformemente agli orientamenti del Tribunale, a promuovere la coerenza delle prassi decisionali e dell'interpretazione delle norme nell'ambito del procedimento. La cancelleria ha messo i propri mezzi al servizio di tale obiettivo.

In primo luogo, la cancelleria dà il suo sostegno alla trattazione delle cause da parte dei gabinetti, fino alla fase di decisione, sotto forma di prestazioni ex ante. L'obiettivo perseguito è innanzitutto consentire al presidente, ai presidenti di sezione e ai collegi giudicanti di disporre degli elementi che consentano loro di statuire rapidamente disponendo delle informazioni utili a tal fine.

6] Il carattere obbligatorio di e-Curia ha consentito di porre fine alla gestione della varietà di formati (cartaceo e digitale), alla scansione dei documenti depositati in formato cartaceo e, in caso di deposito in formato cartaceo preceduto dal deposito via fax, al doppio inserimento di dati nella banca dei dati processuali tenuta dalla cancelleria, nonché alla verifica della conformità dell'atto depositato in formato cartaceo. Si è quindi posta fine alle difficoltà ricorrenti incontrate in occasione della ricezione o della notifica degli atti via fax, in particolare in caso di documenti voluminosi.

7] Tutte le parti (ricorrenti, resistenti e intervenienti) e tutti i tipi di procedimento sono interessati da ciò. Sono tuttavia previste eccezioni ai fini del rispetto del principio di accesso agli organi giurisdizionali (in particolare qualora l'uso di e-Curia si riveli tecnicamente impossibile o qualora sia richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio da parte di un ricorrente non rappresentato da avvocato).

8] Anche se la percentuale di deposito degli atti processuali tramite tale applicazione non è pari al 100% ma al 93%, in quanto vengono impiegate altre modalità, diverse da e-Curia, per il deposito delle domande di ammissione al gratuito patrocinio, dei documenti prodotti nel corso delle udienze dibattimentali, degli allegati sotto forma di chiavi USB o di DVD aventi un contenuto che non può essere trasmesso tramite e-Curia e delle comunicazioni della Corte di giustizia che informano su ricorsi o trasmettono la decisione relativa al ricorso.

Così, in occasione della prima analisi dei ricorsi introdotti dinanzi al Tribunale, la cancelleria individua l'oggetto, la materia del contendere e le eventuali connessioni con altre cause, a prescindere dalla lingua processuale in cui il ricorso è stato introdotto. Tale attività, che la cancelleria si è prefissata di terminare entro dieci giorni lavorativi dal deposito del ricorso, mira in particolare a consentire al presidente del Tribunale di procedere all'attribuzione delle cause in maniera consapevole. In tale ambito, la cancelleria altresì segnala le domande di procedimento accelerato e le richieste di trattamento con priorità, nonché le richieste di anonimato. Inoltre, la cancelleria segnala le cause che non rientrano nella competenza del Tribunale o che appaiono manifestamente irricevibili.

In occasione della trattazione delle memorie depositate nell'ambito delle cause pendenti, la cancelleria accompagna la loro comunicazione ai gabinetti dei giudici con una nota di trasmissione che individua le questioni processuali poste e che include suggerimenti, talvolta dettagliati, sulla risoluzione delle stesse.

Più in generale, la collaborazione tra i rappresentanti della cancelleria e il personale dei gabinetti dei giudici è quotidiana e continua. La partecipazione della cancelleria alle riunioni amministrative delle sezioni (conferenze di sezione) favorisce la circolazione delle informazioni e consente di garantire, tramite la necessaria conoscenza degli elementi del contesto, una rapida attuazione delle decisioni processuali adottate dai collegi giudicanti.

In secondo luogo, la cancelleria predispone la condivisione del sapere mettendo a disposizione del Tribunale una documentazione mirata. Le informazioni sulle tematiche processuali sono regolarmente aggiornate, le ordinanze processuali sono rese accessibili secondo un piano di classificazione e la giurisprudenza processuale del Tribunale, della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo viene segnalata a cadenza mensile. Tali strumenti d'analisi, di controllo e d'informazione e i prodotti tematici della cancelleria sono predisposti per rispondere alle esigenze di un giudice che ha incluso la coerenza tra le sue priorità. Essi rientrano nei meccanismi di prevenzione e di rilevazione delle divergenze tra le prassi decisionali e di giurisprudenza e in tal modo, in un ambito circoscritto, completano l'incarico principale affidato al vicepresidente del Tribunale, vale a dire lo sviluppo di un centro di attività d'analisi giuridica trasversale destinato a rafforzare la coerenza e la qualità della giurisprudenza.

c. Azioni preventive connesse al rischio di Brexit senza accordo

Al fine di assistere gli avvocati attivi nei procedimenti dinanzi al Tribunale e con la volontà di soddisfare le condizioni che possano garantire in qualsiasi circostanza la tutela giurisdizionale effettiva, la cancelleria ha intrapreso azioni preventive connesse al rischio di uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione senza la sottoscrizione dell'accordo di recesso.

Considerando il rischio che i barristers, solicitors e advocates del Regno Unito («avvocati del Regno Unito») possano non soddisfare più le condizioni imposte dall'articolo 19 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia dell'Unione europea⁹ per rappresentare regolarmente una parte dinanzi al Tribunale in caso di Brexit senza accordo di recesso, è stata condotta una campagna d'informazione a due riprese nei confronti dei rappresentanti delle parti nelle cause in corso dinanzi a tale giudice. Tramite l'invio di comunicazioni individuali, il cancelliere ha richiamato la loro attenzione sulle conseguenze procedurali di un'uscita del Regno Unito dall'Unione senza la sottoscrizione di un accordo di recesso e li ha invitati ad adottare le misure adeguate nell'interesse dei loro clienti.

9] L'articolo 19, quarto comma, del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia dell'Unione europea dispone che «[s]olo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

La prima operazione è stata attuata in tempo utile prima del 12 aprile 2019, poco tempo dopo che la Camera dei comuni del Parlamento del Regno Unito decidesse, il 29 marzo 2019, di respingere la bozza di accordo di recesso.

La seconda operazione è stata attuata qualche giorno prima della scadenza del 31 ottobre 2019.

Le successive proroghe del termine previsto all'articolo 50, paragrafo 3, TUE stabilite dal Consiglio europeo poche ore prima delle scadenze previste hanno infine consentito di evitare l'uscita del Regno Unito senza accordo nel 2019.

II. Azioni svolte nell'ambito della terza fase della riforma

a. Azioni connesse alle partenze e alle assunzioni delle funzioni di un numero di giudici senza precedenti

A marzo 2019, il Tribunale ha accolto il giudice maltese nominato quale successore del giudice nominato alla Corte di giustizia a ottobre 2018.

A settembre 2019, nell'ambito dell'operazione di rinnovo parziale del Tribunale prevista all'articolo 254, secondo comma, TFUE¹⁰, otto giudici hanno cessato le loro funzioni e sette giudici hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte di giustizia. Lo stesso giorno, sette giudici nominati quali giudici aggiunti nell'ambito della terza e ultima fase della riforma hanno anch'essi prestato giuramento dinanzi alla Corte di giustizia.

Il Tribunale ha quindi accolto 15 nuovi giudici nel 2019, di cui 14 il 26 settembre 2019. Il numero di giudici che compongono il Tribunale è passato da 46 a 52 a partire da tale data¹¹.

Sono state adottate svariate misure nell'ambito delle modifiche alla composizione del Tribunale. Le azioni, coordinate dal gabinetto del presidente e dal cancelliere (e da una parte del suo team), sono state attuate dagli uffici comuni del Tribunale, in particolare la direzione degli edifici e della sicurezza, la direzione delle risorse umane e l'amministrazione del personale e la direzione delle tecnologie dell'informazione.

Esse sono consistite:

- nella liberazione in tempo utile degli spazi necessari per la predisposizione dei locali in vista dell'entrata dei nuovi giudici del Tribunale e delle persone che compongono i loro gabinetti, nonché per la predisposizione di una sala per consentire a tutti i membri (giudici e cancelliere) di riunirsi per i lavori della Conferenza plenaria, in linea con le esigenze espresse dal Tribunale;
- nella gestione delle assunzioni, delle ridistribuzioni e delle scadenze di contratto del personale dei gabinetti (referendari e assistenti) soggetti ad approvazione delle autorità competenti sotto forma di proposta;

10| Il 31 agosto 2019 i mandati dei 23 giudici sono giunti a scadenza. Si rileva che, per il periodo a partire dal 26 settembre 2019, il Tribunale ha adottato una decisione sul proseguimento dell'attività giudiziaria (GU 2019, C 238, pag. 2).

11| Al 31 dicembre 2019, svariati Stati membri dovevano ancora proporre candidati alla posizione di giudice.

- nel dotare i nuovi gabinetti degli strumenti informatici e telefonici e nell'adeguare le applicazioni informatiche al fine di tenere conto del cambio di numero di sezioni e della loro modalità di composizione (passaggio a 60 collegi giudicanti composti da tre giudici e a dieci collegi giudicanti composti da cinque giudici);
- nell'accoglienza dei nuovi giudici: al fine di consentire loro di disporre di una visione d'insieme del funzionamento del Tribunale, delle sue procedure, delle sue applicazioni informatiche (relative alla trattazione delle cause, alla ricerca di documenti e alle attività dei membri) e del materiale multimediale, dei regolamenti da rispettare (in particolare quello sulla protezione dei dati personali) e dei parametri di definizione delle cause (in particolare nell'ambito della sicurezza informatica), sono state garantite da referendari nonché da funzionari e agenti della cancelleria e degli uffici comuni del Tribunale sessioni mirate organizzate dalla presidenza del Tribunale, seguite da un programma di accoglienza organizzato dal cancelliere, in occasione del quale i rappresentanti di livello superiore del Tribunale hanno potuto presentare le attività e le priorità degli uffici.

Inoltre, poiché la terza fase della riforma è stata attuata senza la costituzione di posizioni secondo il bilancio per i gabinetti dei giudici, sono state fatte riflessioni approfondite nel corso dell'anno per stabilire le modalità di composizione dei gabinetti dei giudici che hanno preso il posto di giudici uscenti, e di quelli dei giudici aggiunti. La soluzione adottata dal Tribunale consentirà, tramite un approccio sequenziale, di ristabilire, a partire dal 1° gennaio 2020, una parità funzionale tra i gabinetti di tutti i giudici del Tribunale.

b. Misure di organizzazione del Tribunale

In primo luogo, l'organizzazione del Tribunale è stata ripensata in considerazione del numero elevato di giudici. Il numero di sezioni del Tribunale è passato da nove a dieci. Ciascuna sezione è ora composta da cinque giudici, fatta salva la possibilità di costituire sezioni composte da sei giudici nel caso in cui tutti i giudici siano stati nominati.

In secondo luogo, al fine di consentire una composizione più diversificata dei collegi giudicanti, la loro modalità di composizione è stata rivista. Fino al 26 settembre 2019, la sezione di cinque giudici si sdoppiava in due collegi permanenti presieduti dallo stesso presidente di sezione. Dal 30 settembre 2019, il numero di collegi giudicanti è stato aumentato tramite un sistema di rotazione dei giudici. Una sezione di cinque giudici consente pertanto di comporre sei collegi giudicanti.

In terzo luogo, la modalità di composizione della grande sezione, composta da 15 giudici, è stata modificata al fine di consentire a giudici che non sono presidenti di sezione di farne parte nel corso di rimessioni successive. A differenza della modalità di composizione che prevedeva la partecipazione del presidente, del vicepresidente, di tutti i presidenti di sezione e dei giudici della sezione a cui era stata inizialmente attribuita la causa, la modalità di composizione in vigore dal 26 settembre 2019 prevede la partecipazione del presidente, del vicepresidente, di un numero circoscritto di presidenti di sezione, dei giudici della sezione a cui era stata inizialmente attribuita la causa e di altri giudici scelti alternativamente in base all'ordine di anzianità e all'ordine di anzianità inverso.

In quarto luogo, il Tribunale ha deciso di introdurre un livello di specializzazione delle sezioni. Pertanto, dal 30 settembre 2019, quattro sezioni trattano le cause relative alla funzione pubblica¹² e sei sezioni le cause in materia di proprietà intellettuale¹³. Le altre controversie sono ripartite tra tutte le sezioni.

In tale contesto, e con un adeguamento inteso a tener conto della relativa specializzazione delle sezioni, il Tribunale ha mantenuto il sistema di attribuzione delle cause previsto dal relativo regolamento di procedura, basato sulla regola dei turni, fatte salve le deroghe relative all'individuazione di connessioni tra talune cause (cause che hanno lo stesso oggetto o rientrano nella stessa serie o che presentano profili giuridici simili) e sulla ripartizione equilibrata del carico di lavoro.

In quinto luogo, il Tribunale ha deciso di rafforzare la partecipazione del presidente e del vicepresidente all'attività giurisdizionale. Per ragioni connesse alla portata delle loro responsabilità, è stato confermato che il presidente e il vicepresidente non saranno giudici a pieno titolo dei collegi giudicanti. Per contro, dal 27 settembre 2019, il presidente sostituisce un giudice colpito da impedimento (in precedenza tale sostituzione era garantita dal vicepresidente). Inoltre, il vicepresidente, la cui responsabilità primaria resta quella di contribuire a preservare la coerenza della giurisprudenza, è chiamato a far parte dei collegi giudicanti allargati a cinque giudici in una causa per sezione all'anno.

Tutte le decisioni adottate nell'ambito dell'incremento del numero di giudici del Tribunale sono state precedute da riflessioni e da proposte alle quali hanno partecipato il cancelliere e una parte dei suoi uffici. Le stesse sono state pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sono accessibili sul sito Curia¹⁴.

III. Altre forme di assistenza al Tribunale

La cancelleria, tramite il cancelliere e i suoi rappresentanti, ha dato assistenza a diversi organi del Tribunale (in particolare la Conferenza plenaria, la conferenza dei presidenti di sezione e il comitato «Regolamento di procedura»), nonché ad altri comitati e gruppi di lavoro in funzione delle esigenze o della natura delle questioni trattate (deontologia, questioni istituzionali o informatiche).

Inoltre, sono state intraprese azioni al fine di garantire la pubblicazione o la diffusione di atti relativi al Tribunale. In primo luogo, il cancelliere ha curato la pubblicazione della Raccolta della giurisprudenza, la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* delle decisioni adottate dal Tribunale ai sensi delle norme di procedura, nonché la diffusione su Internet dei documenti concernenti il Tribunale. La pagina «Il procedimento» del Tribunale del sito Curia è perfettamente aggiornata. In secondo luogo, sono state adottate disposizioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma, del Codice di condotta dei membri ed ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea per la diffusione sul sito Internet dell'istituzione delle attività esterne dei membri autorizzate dal Tribunale nel 2018.

12] Si tratta dei ricorsi introdotti sulla base dell'articolo 270 TFUE e, eventualmente, dell'articolo 50 bis del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

13] Si tratta dei ricorsi contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).

14] Composizione della grande sezione (GU 2019, C 172, pag. 2); criteri di attribuzione delle cause alle sezioni (GU 2019, C 372, pag. 2) e criteri di designazione del giudice che sostituisce un giudice colpito da impedimento (GU 2019, C 263, pag. 2).

Peraltro, nell'ambito dell'accesso su Internet alle decisioni giudiziarie, sono state presentate al cancelliere, in quanto responsabile delle pubblicazioni del Tribunale, svariate richieste di anonimato ex post da parte di persone fisiche che, essendo state parti in procedimenti dinanzi al Tribunale, hanno espresso il desiderio che la loro identità venisse cancellata dalla decisione giudiziaria del Tribunale e da quella del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea resa accessibile su Internet. Il cancelliere, identificato come titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle decisioni dopo la chiusura della causa, ha statuito su ciascuna domanda presentata.

Fatti salvi i ricorsi contenziosi che mirano a contestare la legittimità della decisione presa in tal senso dal cancelliere, il Tribunale, coerentemente con quanto messo in atto dalla Corte di giustizia¹⁵, ha adottato una decisione che prevede il termine entro il quale il cancelliere deve prendere posizione istituendo un controllo indipendente delle sue decisioni da parte di un comitato composto da tre giudici¹⁶. Il Tribunale si è pertanto conformato all'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ai sensi del quale «[i]l rispetto [delle] regole [in materia di protezione dei dati di carattere personale] è soggetto al controllo di un'autorità indipendente» e ha tenuto conto del fatto che i compiti di controllo del Garante europeo della protezione dei dati non si estendono al trattamento dei dati personali effettuato dal Tribunale nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali¹⁷.

IV. Attività amministrative

Il carico di lavoro connesso all'amministrazione del Tribunale è considerevolmente aumentato. Ciò si spiega logicamente con la preparazione delle riunioni dei comitati e dei gruppi di lavoro (ordine del giorno, esame dei fascicoli, redazione di verbali) che hanno luogo a cadenza regolare e la moltiplicazione delle questioni amministrative da trattare nell'ambito di un organo giurisdizionale composto da più di 300 persone al 31 dicembre 2019.

Peraltro, non ha perso rilevanza il carico di lavoro connesso all'amministrazione dell'ufficio, alla gestione dei funzionari e agenti di quest'ultimo (procedure di assunzione, classificazioni, esercizio dei diritti statutari), in seguito all'evoluzione delle applicazioni informatiche, al coordinamento, alla documentazione, all'informazione e alla comunicazione (compresa la rifusione completa del sito Intranet della cancelleria del Tribunale).

In quanto ufficio amministrativo, la cancelleria ha risposto alle altre varie richieste alla stessa indirizzate. Al fine di conformarsi alle esigenze regolamentari, sono state adottate misure al fine di:

- preservare l'ambiente intraprendendo azioni di sensibilizzazione, in coordinamento con altri svariati soggetti amministrativi dell'istituzione e con i gabinetti dei giudici, nell'ambito del sistema «EMAS» (*Eco-Management and Audit Scheme*);

15] Decisione della Corte di giustizia, del 1o ottobre 2019, che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle funzioni giurisdizionali della Corte di giustizia (GU 2019, C 383, pag. 2).

16] Decisione del Tribunale, del 16 ottobre 2019, che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale (GU 2019, C 383, pag. 4).

17] V. l'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

- mettere in atto le norme derivanti dalla regolamentazione finanziaria¹⁸;
- fare in modo di conformarsi al regolamento relativo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione¹⁹;
- dare piena efficacia al dispositivo di protezione delle informazioni estremamente sensibili nell'ambito di cause individuate dal presidente del Tribunale.

Infine, la cancelleria ha mobilitato risorse per assistere la direzione delle tecnologie dell'informazione in occasione della predisposizione del disciplinare di un progetto informatico di carattere istituzionale (progetto che mira a mettere in atto un sistema integrato di gestione delle cause).

L'allineamento della documentazione e delle procedure in seno alla cancelleria, nonché il coinvolgimento dei funzionari e agenti nell'ambito ambientale, della protezione dei dati personali e dell'informatica sono tra i compiti che è stato necessario conciliare con il contributo all'attività giurisdizionale. Soggetta a un'esigenza di razionalizzazione sempre più forte, in un contesto in cui sono necessarie elasticità e flessibilità, la cancelleria ha pertanto distribuito le sue risorse in funzione della realtà delle esigenze e delle priorità del Tribunale, nonché degli obblighi regolamentari che è tenuta a rispettare in quanto ufficio amministrativo.


18| Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

19| Regolamento 2018/1725 summenzionato.

D | Statistiche giudiziarie del Tribunale

| | |
|--|------------|
| I. Attività generale del Tribunale — Cause promosse, definite, pendenti (2015-2019) | 287 |
| II. Cause promosse — Natura dei procedimenti (2015-2019) | 288 |
| III. Cause promosse — Natura dei ricorsi (2015-2019) | 289 |
| IV. Cause promosse — Oggetto dei ricorsi (2015-2019) | 290 |
| V. Cause definite — Natura dei procedimenti (2015-2019) | 291 |
| VI. Cause definite — Oggetto dei ricorsi (2019) | 292 |
| VII. Cause definite — Oggetto dei ricorsi (2015-2019) | 293 |
| VIII. Cause definite — Collegio giudicante (2015-2019) | 294 |
| IX. Cause definite — Durata dei procedimenti in mesi (2015-2019) | 295 |
| X. Durata dei procedimenti in mesi (2015-2019) | 296 |
| XI. Cause pendenti al 31 dicembre — Natura dei procedimenti (2015-2019) | 297 |
| XII. Cause pendenti al 31 dicembre — Oggetto dei ricorsi (2015-2019) | 298 |
| XIII. Cause pendenti al 31 dicembre — Collegio giudicante (2015-2019) | 299 |
| XIV. Varie — Procedimenti sommari (2015-2019) | 300 |
| XV. Varie — Procedimenti accelerati (2015-2019) | 301 |
| XVI. Varie — Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1990-2019) | 302 |
| XVII. Varie — Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2015-2019) | 303 |
| XVIII. Varie — Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2019) | 304 |
| XIX. Varie — Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2015-2019) | 305 |
| XX. Varie — Evoluzione generale (1989-2019) | 306 |
| XXI. Attività della cancelleria del Tribunale (2015-2019) | 307 |
| XXII. Modalità di deposito degli atti processuali dinanzi al Tribunale | 308 |
| XXIII. Pagine depositate attraverso e-Curia (2015-2019) ¹ | 309 |
| XXIV. Comunicazioni nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> (2015-2019) | 310 |
| XXV. Cause discusse (2015-2019) | 311 |

I. Attività generale del Tribunale — Cause promosse, definite, pendenti (2015-2019) ^{1 2}




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cause promosse | 831 | 974 | 917 | 834 | 939 |
| Cause definite | 987 | 755 | 895 | 1 009 | 874 |
| Cause pendenti | 1 267 | 1 486 | 1 508 | 1 333 | 1 398 |

1] Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali. Sono considerati «procedimenti speciali»: l'opposizione ad una sentenza pronunciata in contumacia (art. 41 dello Statuto della Corte; art. 166 del regolamento di procedura del Tribunale); l'opposizione di terzo (art. 42 dello Statuto della Corte; art.167 del regolamento di procedura del Tribunale); l'interpretazione (art. 43 dello Statuto della Corte; art. 168 del regolamento di procedura del Tribunale); la revocazione di una sentenza (art. 44 dello Statuto della Corte; art. 169 del regolamento di procedura del Tribunale); il gratuito patrocinio (art. 148 del regolamento di procedura del Tribunale); la rettifica (art. 164 del regolamento di procedura del Tribunale); l'omessa pronuncia (art. 165 del regolamento di procedura del Tribunale) e la contestazione sulle spese ripetibili (art. 170 del regolamento di procedura del Tribunale).

2] Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti non tengono conto dei procedimenti sommari.


II. Cause promosse — Natura dei procedimenti (2015-2019)



| | 2015 | 2016 ¹ | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Aiuti di Stato | 73 | 76 | 39 | 42 | 134 |
| Concorrenza | 17 | 18 | 38 | 28 | 23 |
| Funzione pubblica | | 163 | 86 | 93 | 87 |
| Proprietà intellettuale | 302 | 336 | 298 | 301 | 270 |
| Altri ricorsi diretti | 292 | 239 | 346 | 268 | 334 |
| Impugnazioni | 36 | 39 | | | |
| Procedimenti speciali | 111 | 103 | 110 | 102 | 91 |
| Totale | 831 | 974 | 917 | 834 | 939 |

1| Il 1° settembre 2016, 123 cause di funzione pubblica e 16 procedimenti speciali in tale settore sono stati trasferiti al Tribunale.

III. Cause promosse — Natura dei ricorsi (2015-2019)




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ricorsi d'annullamento | 332 | 297 | 371 | 288 | 445 |
| Ricorsi per carenza | 5 | 7 | 8 | 14 | 14 |
| Ricorsi per risarcimento danni | 30 | 19 | 23 | 29 | 24 |
| Ricorsi per clausola compromissoria | 15 | 10 | 21 | 7 | 8 |
| Proprietà intellettuale | 302 | 336 | 298 | 301 | 270 |
| Funzione pubblica | | 163 | 86 | 93 | 87 |
| Impugnazioni | 36 | 39 | | | |
| Procedimenti speciali | 111 | 103 | 110 | 102 | 91 |
| Totale | 831 | 974 | 917 | 834 | 939 |

IV. Cause promosse — Oggetto dei ricorsi (2015-2019)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Accesso ai documenti | 48 | 19 | 25 | 21 | 17 |
| Agricoltura | 37 | 20 | 22 | 25 | 12 |
| Aiuti di Stato | 73 | 76 | 39 | 42 | 134 |
| Ambiente | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 |
| Appalti pubblici | 23 | 9 | 19 | 15 | 10 |
| Azione esterna dell'Unione europea | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Cittadinanza dell'Unione | | | | | 1 |
| Clausola compromissoria | 15 | 10 | 21 | 7 | 8 |
| Coesione economica, sociale e territoriale | 5 | 2 | 3 | | 3 |
| Concorrenza | 17 | 18 | 38 | 28 | 23 |
| Cultura | | 1 | | | |
| Diritto delle imprese | 1 | | | | |
| Diritto delle istituzioni | 53 | 52 | 65 | 71 | 148 |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Energia | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 |
| Fiscalità | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport | 3 | 1 | | 1 | 1 |
| Libera circolazione dei capitali | 2 | 1 | | 1 | |
| Libera circolazione delle merci | 2 | 1 | | | |
| Libera circolazione delle persone | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Libera prestazione di servizi | | 1 | | | |
| Libertà di stabilimento | | | | 1 | |
| Misure restrittive (Azione esterna) | 55 | 28 | 27 | 40 | 42 |
| Politica commerciale | 6 | 17 | 14 | 15 | 13 |
| Politica della pesca | | 1 | 2 | 3 | |
| Politica economica e monetaria | 3 | 23 | 98 | 27 | 24 |
| Politica estera e di sicurezza comune | | 1 | | | 1 |
| Politica sociale | | 1 | | 1 | 1 |
| Proprietà intellettuale e industriale | 303 | 336 | 298 | 301 | 270 |
| Protezione dei consumatori | 2 | 1 | | 1 | 1 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| Reti transeuropee | | | 2 | 1 | 1 |
| Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| Sanità pubblica | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | | 7 | | 2 | 1 |
| Trasporti | | | | 1 | 1 |
| Unione doganale e tariffa doganale comune | | 3 | 1 | | 2 |
| Totale Trattato CE/TFUE | 684 | 669 | 721 | 638 | 761 |
| Statuto dei funzionari | 36 | 202 | 86 | 94 | 87 |
| Procedimenti speciali | 111 | 103 | 110 | 102 | 91 |
| TOTALE GENERALE | 831 | 974 | 917 | 834 | 939 |

V. Cause definite — Natura dei procedimenti (2015-2019)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Aiuti di Stato | 101 | 50 | 24 | 79 | 75 |
| Concorrenza | 52 | 36 | 18 | 44 | 27 |
| Funzione pubblica | | 5 | 66 | 110 | 107 |
| Proprietà intellettuale | 387 | 288 | 376 | 349 | 318 |
| Altri ricorsi diretti | 311 | 266 | 237 | 311 | 260 |
| Impugnazioni | 37 | 26 | 40 | 9 | |
| Procedimenti speciali | 99 | 84 | 134 | 107 | 87 |
| Totale | 987 | 755 | 895 | 1 009 | 874 |

VI. Cause definite — Oggetto dei ricorsi (2019)


| | Sentenze | Ordinanze | Totale |
|---|------------|------------|------------|
| Accesso ai documenti | 10 | 7 | 17 |
| Agricoltura | 23 | 10 | 33 |
| Aiuti di Stato | 50 | 25 | 75 |
| Ambiente | | 6 | 6 |
| Appalti pubblici | 13 | 4 | 17 |
| Azione esterna dell'Unione europea | 1 | 2 | 3 |
| Cittadinanza dell'Unione | | 1 | 1 |
| Clausola compromissoria | 13 | | 13 |
| Coesione economica, sociale e territoriale | 2 | | 2 |
| Concorrenza | 18 | 9 | 27 |
| Diritto delle imprese | 1 | | 1 |
| Diritto delle istituzioni | 23 | 48 | 71 |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) | 1 | 3 | 4 |
| Energia | 3 | | 3 |
| Fiscalità | | 2 | 2 |
| Libera circolazione dei capitali | | 1 | 1 |
| Libera circolazione delle persone | | 1 | 1 |
| Libertà di stabilimento | | 1 | 1 |
| Misure restrittive (Azione esterna) | 29 | 1 | 30 |
| Politica commerciale | 10 | 2 | 12 |
| Politica economica e monetaria | 7 | 6 | 13 |
| Politica sociale | 1 | | 1 |
| Proprietà intellettuale e industriale | 260 | 58 | 318 |
| Protezione dei consumatori | | 1 | 1 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 2 | 2 | 4 |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | 9 | 1 | 10 |
| Reti transeuropee | 1 | 1 | 2 |
| Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio | 2 | 1 | 3 |
| Sanità pubblica | 3 | 4 | 7 |
| Totale Trattato CE/TFUE | 482 | 197 | 679 |
| Statuto dei funzionari | 71 | 37 | 108 |
| Procedimenti speciali | 1 | 86 | 87 |
| TOTALE GENERALE | 554 | 320 | 874 |

VII. Cause definite — Oggetto dei ricorsi (2015-2019)
(Sentenze e ordinanze)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Accesso ai documenti | 21 | 13 | 14 | 67 | 17 |
| Adesione di nuovi Stati | 1 | | | | |
| Agricoltura | 32 | 34 | 21 | 25 | 33 |
| Aiuti di Stato | 101 | 50 | 24 | 79 | 75 |
| Ambiente | 18 | 4 | 3 | 11 | 6 |
| Appalti pubblici | 22 | 20 | 16 | 20 | 17 |
| Azione esterna dell'Unione europea | 2 | | 4 | 2 | 3 |
| Cittadinanza dell'Unione | | | | | 1 |
| Clausola compromissoria | 2 | 17 | 17 | 7 | 13 |
| Coesione economica, sociale e territoriale | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 |
| Concorrenza | 52 | 36 | 18 | 44 | 27 |
| Cultura | | 1 | 1 | | |
| Diritto delle imprese | 1 | | | | 1 |
| Diritto delle istituzioni | 58 | 46 | 54 | 64 | 71 |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Energia | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Fiscalità | 1 | | 3 | | 2 |
| Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport | | 1 | | 3 | |
| Libera circolazione dei capitali | 2 | 1 | | | 1 |
| Libera circolazione delle merci | 2 | 1 | | | |
| Libera circolazione delle persone | 1 | | 2 | 1 | 1 |
| Libera prestazione di servizi | | 1 | | | |
| Libertà di stabilimento | 1 | | | | 1 |
| Misure restrittive (Azione esterna) | 60 | 70 | 26 | 42 | 30 |
| Politica commerciale | 24 | 21 | 15 | 10 | 12 |
| Politica della pesca | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Politica economica e monetaria | 9 | 2 | 6 | 16 | 13 |
| Politica estera e di sicurezza comune | 1 | | | 1 | |
| Politica industriale | 2 | | | | |
| Politica sociale | | 1 | | 1 | 1 |
| Proprietà intellettuale e industriale | 388 | 288 | 376 | 349 | 318 |
| Protezione dei consumatori | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| Reti transeuropee | | 2 | | 1 | 2 |
| Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio | 2 | 6 | 12 | 7 | 3 |
| Sanità pubblica | 15 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | | | 5 | 3 | |
| Trasporti | 3 | | | 1 | |
| Unione doganale e tariffa doganale comune | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| Totale Trattato CE/TFUE | 851 | 638 | 654 | 783 | 679 |
| Statuto dei funzionari | 37 | 33 | 107 | 119 | 108 |
| Procedimenti speciali | 99 | 84 | 134 | 107 | 87 |
| TOTALE GENERALE | 987 | 755 | 895 | 1 009 | 874 |


VIII. Cause definite — Collegio giudicante (2015-2019)

2019




| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | Sentenze | Ordinanze | Totale | Sentenze | Ordinanze | Totale |
| Grande Sezione | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| Sezione delle impugnazioni | 23 | 14 | 37 | 25 | 13 | 38 | 29 | 17 | 46 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | |
| Presidente del Tribunale | | 44 | 44 | | 46 | 46 | | 80 | 80 | | 43 | 43 | | 47 | 47 |
| Sezioni a 5 giudici | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | 12 | 13 | 5 | 18 | 84 | 3 | 87 | 50 | 9 | 59 |
| Sezioni a 3 giudici | 538 | 348 | 886 | 408 | 246 | 654 | 450 | 301 | 751 | 546 | 317 | 863 | 499 | 261 | 760 |
| Giudice unico | 1 | 8 | 9 | 5 | | 5 | | | | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| Totale | 570 | 417 | 987 | 448 | 307 | 755 | 492 | 403 | 895 | 644 | 365 | 1 009 | 554 | 320 | 874 |

IX. Cause definite — Durata dei procedimenti in mesi (2015-2019) ¹ (Sentenze e ordinanze)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Aiuti di Stato | 17,4 | 27,2 | 25,5 | 32 | 26,4 |
| Concorrenza | 47,7 | 38,2 | 21,6 | 38,3 | 27 |
| Funzione pubblica | | | 8,9 | 15,6 | 15,2 |
| Proprietà intellettuale | 18,1 | 15,1 | 14,5 | 15 | 13 |
| Altri ricorsi diretti | 20,9 | 18,6 | 18,7 | 21 | 18,5 |
| Impugnazioni | 14,8 | 15,8 | 14,1 | 21,4 | |
| Tutte le cause | 20,6 | 18,7 | 16,3 | 20 | 16,9 |


Durata dei procedimenti (in mesi) Tutte le cause decise con sentenza o ordinanza



1| La durata è espressa in mesi e in decimi di mese. Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario o su intervento; delle cause di funzione pubblica trasferite al Tribunale il 1° settembre 2016. La durata media del procedimento nelle cause di funzione pubblica trasferite al Tribunale il 1° settembre 2016 e decise dal Tribunale con sentenza o ordinanza è di 20,3 mesi (tenendo conto del periodo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e del periodo dinanzi al Tribunale).

X. Durata dei procedimenti in mesi (2015-2019) ¹


Sentenze



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aiuti di Stato | 34 | 32,6 | 30,7 | 36,7 | 32,5 |
| Concorrenza | 49,3 | 38,6 | 26,4 | 42 | 34,4 |
| Funzione pubblica | | | 11,9 | 18,3 | 18,1 |
| Proprietà intellettuale | 19,3 | 16,5 | 16,6 | 16,5 | 14 |
| Altri ricorsi diretti | 29,2 | 26,1 | 24,9 | 26,5 | 24,5 |
| Impugnazioni | 19,3 | 16 | 14,8 | 21,3 | |
| Tutte le cause | 25,7 | 22,1 | 19,5 | 23,3 | 19,7 |


Durata dei procedimenti (in mesi)

Tutte le cause decise con sentenza



1| La durata è espressa in mesi e in decimi di mese. Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario o su intervento; delle cause di funzione pubblica trasferite al Tribunale il 1° settembre 2016. La durata media del procedimento nelle cause di funzione pubblica trasferite al Tribunale il 1° settembre 2016 e decise dal Tribunale con sentenza è di 23,2 mesi (tenendo conto del periodo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e del periodo dinanzi al Tribunale).

XI. Cause pendenti al 31 dicembre — Natura dei procedimenti (2015-2019)




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aiuti di Stato | 215 | 241 | 256 | 219 | 278 |
| Concorrenza | 82 | 64 | 84 | 68 | 64 |
| Funzione pubblica | | 158 | 178 | 161 | 141 |
| Proprietà intellettuale | 400 | 448 | 370 | 322 | 274 |
| Altri ricorsi diretti | 488 | 461 | 570 | 527 | 601 |
| Impugnazioni | 36 | 49 | 9 | | |
| Procedimenti speciali | 46 | 65 | 41 | 36 | 40 |
| Totale | 1 267 | 1 486 | 1 508 | 1 333 | 1 398 |

XII. Cause pendenti al 31 dicembre — Oggetto dei ricorsi (2015-2019)


| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Accesso ai documenti | 59 | 65 | 76 | 30 | 30 |
| Agricoltura | 56 | 42 | 43 | 43 | 22 |
| Aiuti di Stato | 215 | 241 | 256 | 219 | 278 |
| Ambiente | 5 | 7 | 12 | 8 | 12 |
| Appalti pubblici | 35 | 24 | 27 | 22 | 15 |
| Azione esterna dell'Unione europea | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Clausola compromissoria | 30 | 23 | 27 | 27 | 22 |
| Coesione economica, sociale e territoriale | 14 | 15 | 6 | 2 | 3 |
| Concorrenza | 82 | 64 | 84 | 68 | 64 |
| Cultura | 1 | 1 | | | |
| Diritto delle imprese | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Diritto delle istituzioni | 79 | 85 | 96 | 103 | 180 |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Energia | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| Fiscalità | | 2 | | 2 | |
| Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Libera circolazione dei capitali | | | | 1 | |
| Libera circolazione delle persone | | 1 | | | 1 |
| Libertà di stabilimento | | | | 1 | |
| Misure restrittive (Azione esterna) | 103 | 61 | 62 | 60 | 72 |
| Politica commerciale | 40 | 36 | 35 | 40 | 41 |
| Politica della pesca | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Politica economica e monetaria | 3 | 24 | 116 | 127 | 138 |
| Politica estera e di sicurezza comune | | 1 | 1 | | 1 |
| Politica sociale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Proprietà intellettuale e industriale | 400 | 448 | 370 | 322 | 274 |
| Protezione dei consumatori | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | 10 | 8 | 14 | 14 | 10 |
| Reti transeuropee | 2 | | 2 | 2 | 1 |
| Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio | 17 | 19 | 9 | 3 | 3 |
| Sanità pubblica | 4 | 7 | 9 | 13 | 11 |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | | 7 | 2 | 1 | 2 |
| Trasporti | | | | | 1 |
| Unione doganale e tariffa doganale comune | 5 | 5 | 1 | | 2 |
| Totale Trattato CE/TFUE | 1 182 | 1 213 | 1 280 | 1 135 | 1 217 |
| Statuto dei funzionari | 39 | 208 | 187 | 162 | 141 |
| Procedimenti speciali | 46 | 65 | 41 | 36 | 40 |
| TOTALE GENERALE | 1 267 | 1 486 | 1 508 | 1 333 | 1 398 |

XIII. Cause pendenti al 31 dicembre — Collegio giudicante (2015-2019)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grande Sezione | | | | 1 | |
| Sezione delle impugnazioni | 48 | 51 | 11 | 1 | |
| Presidente del Tribunale | 12 | 12 | 1 | 1 | 9 |
| Sezioni a 5 giudici | 6 | 23 | 100 | 77 | 88 |
| Sezioni a 3 giudici | 1 099 | 1 253 | 1 323 | 1 187 | 1 218 |
| Giudice unico | 1 | | | 2 | |
| Non attribuite | 101 | 147 | 73 | 64 | 83 |
| Totale | 1 267 | 1 486 | 1 508 | 1 333 | 1 398 |


XIV. Varie — Procedimenti sommari (2015-2019)



2019

| | Procedimenti sommari promossi | Procedimenti sommari definiti | Contenuto della decisione | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------|
| | | | Accoglimento | Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere | Rigetto |
| Agricoltura | 4 | 8 | | 1 | 7 |
| Aiuti di Stato | 4 | 3 | | 1 | 2 |
| Ambiente | 1 | 1 | | | 1 |
| Appalti pubblici | 6 | 3 | | | 3 |
| Concorrenza | 2 | 1 | | | 1 |
| Diritto delle istituzioni | 6 | 4 | | 1 | 3 |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) | | 1 | | | 1 |
| Libera circolazione delle persone | 1 | | | | |
| Politica economica e monetaria | 1 | 1 | | | 1 |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | 2 | 1 | | | 1 |
| Sanità pubblica | 3 | 4 | | | 4 |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | 1 | 1 | | | 1 |
| Statuto dei funzionari | 5 | 6 | | | 6 |
| Unione doganale e tariffa doganale comune | 1 | | | | |
| Totale | 37 | 34 | | 3 | 31 |


XV. Varie — Procedimenti accelerati (2015-2019) ¹



| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | D'ufficio | Contenuto della decisione | | | D'ufficio | Contenuto della decisione | | | D'ufficio | Contenuto della decisione | | | D'ufficio | Contenuto della decisione | | | | | |
| | | Promossi | Ammessi | Respinti | | Promossi | Ammessi | Respinti | | Promossi | Ammessi | Respinti | | Promossi | Ammessi | Respinti | Promossi | Ammessi | Respinti |
| Accesso ai documenti | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | |
| Agricoltura | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aiuti di Stato | 3 | 2 | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | |
| Ambiente | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appalti pubblici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Azione esterna dell'Unione europea | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concorrenza | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | | |
| Diritto delle istituzioni | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 5 | 4 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Libera circolazione dei capitali | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libera circolazione delle merci | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Misure restrittive (Azione esterna) | 4 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Politica commerciale | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Politica economica e monetaria | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Proprietà intellettuale e industriale | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| Protezione dei consumatori | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| Sanità pubblica | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | | | | 3 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Statuto dei funzionari | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Totale | 1 | 18 | 1 | 12 | 5 | 14 | 3 | 12 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 16 | 8 | 2 |

- 1| Il trattamento accelerato di una causa dinanzi al Tribunale può essere concesso su istanza di una parte principale e, dal 1° luglio 2015, d'ufficio dal Tribunale.
- 2| Sono ricompresi nella categoria «senza seguito» i casi di ritiro della domanda, rinuncia agli atti ed ipotesi nelle quali il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

XVI. Varie — Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1990-2019)



| | Numero di decisioni oggetto di un'impugnazione | Totale delle decisioni impugnabili ¹ | Percentuale di decisioni oggetto di un'impugnazione |
|------|--|---|---|
| 1990 | 16 | 46 | 35% |
| 1991 | 13 | 62 | 21% |
| 1992 | 25 | 86 | 29% |
| 1993 | 17 | 73 | 23% |
| 1994 | 12 | 105 | 11% |
| 1995 | 47 | 143 | 33% |
| 1996 | 27 | 133 | 20% |
| 1997 | 35 | 139 | 25% |
| 1998 | 67 | 224 | 30% |
| 1999 | 60 | 180 | 33% |
| 2000 | 67 | 225 | 30% |
| 2001 | 69 | 230 | 30% |
| 2002 | 47 | 225 | 21% |
| 2003 | 66 | 260 | 25% |
| 2004 | 53 | 261 | 20% |
| 2005 | 64 | 297 | 22% |
| 2006 | 77 | 281 | 27% |
| 2007 | 78 | 290 | 27% |
| 2008 | 84 | 339 | 25% |
| 2009 | 92 | 371 | 25% |
| 2010 | 98 | 338 | 29% |
| 2011 | 158 | 533 | 30% |
| 2012 | 132 | 514 | 26% |
| 2013 | 144 | 510 | 28% |
| 2014 | 110 | 561 | 20% |
| 2015 | 203 | 761 | 27% |
| 2016 | 163 | 626 | 26% |
| 2017 | 137 | 616 | 22% |
| 2018 | 194 | 714 | 27% |
| 2019 | 255 | 851 | 30% |

1| Totale delle decisioni impugnabili - sentenze, ordinanze in esito a procedimento sommario, di rigetto dell'istanza di intervento e tutte le ordinanze che pongono fine al giudizio diverse dalle ordinanze di cancellazione dal ruolo e di trasferimento - per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ovvero è stata presentata un'impugnazione.


XVII. Varie — Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2015-2019)

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | Decisioni oggetto di impugnazione | Decisioni impugnabili | Impugnazioni in % | Decisioni oggetto di impugnazione | Decisioni impugnabili | Impugnazioni in % | Decisioni oggetto di impugnazione | Decisioni impugnabili | Impugnazioni in % | Decisioni oggetto di impugnazione | Decisioni impugnabili | Impugnazioni in % | Decisioni oggetto di impugnazione | Decisioni impugnabili | Impugnazioni in % |
| Aiuti di Stato | 22 | 75 | 29% | 23 | 56 | 41% | 8 | 25 | 32% | 20 | 55 | 36% | 38 | 86 | 44% |
| Concorrenza | 32 | 61 | 52% | 17 | 41 | 41% | 5 | 17 | 29% | 21 | 35 | 60% | 28 | 40 | 70% |
| Funzione pubblica | | | | | | | 8 | 37 | 22% | 15 | 79 | 19% | 32 | 110 | 29% |
| Proprietà intellettuale | 64 | 333 | 19% | 48 | 276 | 17% | 52 | 298 | 17% | 68 | 295 | 23% | 57 | 315 | 18% |
| Altri ricorsi diretti | 85 | 290 | 29% | 75 | 253 | 30% | 61 | 236 | 26% | 69 | 249 | 28% | 97 | 297 | 33% |
| Impugnazioni | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimenti speciali | | | | | | | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Totale | 203 | 761 | 27% | 163 | 626 | 26% | 137 | 616 | 22% | 194 | 714 | 27% | 255 | 851 | 30% |

XVIII. Varie — Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2019)
(Sentenze e ordinanze)

| | Impugnazione respinta | Annullamento totale o parziale senza rinvio | Annullamento totale o parziale con rinvio | Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere | Totale |
|---|-----------------------|---|---|--|------------|
| Accesso ai documenti | 4 | 1 | | 1 | 6 |
| Agricoltura | 6 | 2 | 1 | | 9 |
| Aiuti di Stato | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Ambiente | 3 | | | | 3 |
| Appalti pubblici | 1 | | | | 1 |
| Azione esterna dell'Unione europea | | 1 | | | 1 |
| Clausola compromissoria | 2 | | | | 2 |
| Concorrenza | 14 | 1 | | | 15 |
| Diritto delle istituzioni | 24 | 1 | 2 | | 27 |
| Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) | | | 1 | | 1 |
| Energia | 3 | | | | 3 |
| Libera circolazione delle persone | 1 | | | | 1 |
| Politica commerciale | 5 | 2 | 1 | | 8 |
| Politica economica e monetaria | 3 | | 3 | | 6 |
| Politica estera e di sicurezza comune | 3 | 2 | 2 | | 7 |
| Politica sociale | 1 | | | | 1 |
| Procedura | 1 | | | | 1 |
| Proprietà intellettuale e industriale | 75 | 2 | | 4 | 81 |
| Protezione dei consumatori | 1 | | | | 1 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 1 | | | | 1 |
| Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH) | 1 | | | | 1 |
| Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio | | 1 | | | 1 |
| Sanità pubblica | 1 | 1 | | | 2 |
| Statuto dei funzionari | 15 | 2 | | 2 | 19 |
| Totale | 173 | 17 | 11 | 9 | 210 |

XIX. Varie — Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2015-2019)
(Sentenze e ordinanze)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Impugnazione respinta | 97 | 156 | 163 | 123 | 173 |
| Annullamento totale o parziale senza rinvio | 20 | 12 | 23 | 12 | 17 |
| Annullamento totale o parziale con rinvio | 7 | 9 | 11 | 15 | 11 |
| Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere | 10 | 12 | 1 | 15 | 9 |
| Totale | 134 | 189 | 198 | 165 | 210 |

XX. Varie — Evoluzione generale (1989-2019)

Cause promosse, definite, pendenti

| | Cause promosse ¹ | Cause definite ² | Cause pendenti al 31 dicembre |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1989 | 169 | 1 | 168 |
| 1990 | 59 | 82 | 145 |
| 1991 | 95 | 67 | 173 |
| 1992 | 123 | 125 | 171 |
| 1993 | 596 | 106 | 661 |
| 1994 | 409 | 442 | 628 |
| 1995 | 253 | 265 | 616 |
| 1996 | 229 | 186 | 659 |
| 1997 | 644 | 186 | 1 117 |
| 1998 | 238 | 348 | 1 007 |
| 1999 | 384 | 659 | 732 |
| 2000 | 398 | 343 | 787 |
| 2001 | 345 | 340 | 792 |
| 2002 | 411 | 331 | 872 |
| 2003 | 466 | 339 | 999 |
| 2004 | 536 | 361 | 1 174 |
| 2005 | 469 | 610 | 1 033 |
| 2006 | 432 | 436 | 1 029 |
| 2007 | 522 | 397 | 1 154 |
| 2008 | 629 | 605 | 1 178 |
| 2009 | 568 | 555 | 1 191 |
| 2010 | 636 | 527 | 1 300 |
| 2011 | 722 | 714 | 1 308 |
| 2012 | 617 | 688 | 1 237 |
| 2013 | 790 | 702 | 1 325 |
| 2014 | 912 | 814 | 1 423 |
| 2015 | 831 | 987 | 1 267 |
| 2016 | 974 | 755 | 1 486 |
| 2017 | 917 | 895 | 1 508 |
| 2018 | 834 | 1 009 | 1 333 |
| 2019 | 939 | 874 | 1 398 |
| Totale | 16 147 | 14 749 | |


- 1| 1989: la Corte di giustizia ha rinviato 153 cause dinanzi al neoistituito Tribunale.
1993: la Corte di giustizia ha rinviato 451 cause per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale.
1994: la Corte di giustizia ha rinviato 14 cause per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale.
2004-2005: la Corte di giustizia ha rinviato 25 cause per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale.
2016: il 1° settembre 2016 sono state trasferite 139 cause di funzione pubblica al Tribunale.
- 2| 2005-2006: il Tribunale ha rinviato 118 cause dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.

XXI. Attività della cancelleria del Tribunale (2015-2019)

| Tipo di intervento | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Atti processuali iscritti nel registro della cancelleria ¹ | 46 432 | 49 772 | 55 069 | 55 389 | 54 723 |
| Ricorsi introduttivi del giudizio ² | 831 | 835 | 917 | 834 | 939 |
| Cause di funzione pubblica trasferite al Tribunale ³ | - | 139 | - | - | - |
| Tasso di regolarizzazione dei ricorsi introduttivi del giudizio ⁴ | 42,50% | 38,20% | 41,20% | 35,85% | 35,04% |
| Memorie (diverse dai ricorsi) | 4 484 | 3 879 | 4 449 | 4 562 | 4 446 |
| Istanze di intervento | 194 | 160 | 565 | 318 | 288 |
| Domande di trattamento riservato (dei dati contenuti negli atti processuali) ⁵ | 144 | 163 | 212 | 197 | 251 |
| Progetti di ordinanze preparati dalla cancelleria ⁶ (irricevibilità manifesta prima della notifica, sospensione/riassunzione, riunione di cause, riunione dell'eccezione di irricevibilità al merito, intervento non contestato, cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere nelle cause di proprietà intellettuale, riapertura della fase orale e rettifica) | 521 | 241 | 317 | 285 | 299 |
| Riunioni di sezione (con servizio della cancelleria) | 303 | 321 | 405 | 381 | 334 |
| Verbali d'udienza e constatazioni di pronuncia di sentenza | 873 | 637 | 812 | 924 | 787 |


- 1| Questo numero costituisce un indicatore del volume di lavoro del servizio, poiché ogni documento in entrata o in uscita è oggetto di iscrizione nel registro. Il numero di atti processuali iscritti nel registro deve essere valutato tenendo conto della natura dei procedimenti per i quali l'organo giurisdizionale è competente. Dato che il numero di parti di una controversia è limitato nell'ambito dei ricorsi diretti (parte ricorrente, parte convenuta e, eventualmente, parte/i interveniente/i), le notifiche vengono effettuate solamente a queste parti.
- 2| Ogni memoria depositata (incluso il ricorso) dev'essere iscritta nel registro, versata nel fascicolo, se necessario regolarizzata, comunicata ai gabinetti dei giudici con una scheda di trasmissione, talora dettagliata, poi eventualmente tradotta e infine notificata alle parti.
- 3| Il 1° settembre 2016.
- 4| Quando un ricorso introduttivo del giudizio (questo vale anche per qualsiasi altra memoria) non rispetta determinate prescrizioni, la cancelleria procede alla sua regolarizzazione, come previsto dalle norme di procedura.
- 5| Il numero di domande di trattamento riservato non è in relazione con il numero di dati contenuti in una o più memorie di cui è chiesto il trattamento riservato.
- 6| Dal 1° luglio 2015, data di entrata in vigore del nuovo regolamento di procedura del Tribunale, talune decisioni precedentemente adottate sotto forma di ordinanza (sospensione/riassunzione, riunione di cause, intervento senza riservatezza di uno Stato membro o di un'istituzione) sono prese sotto forma di semplice decisione versata al fascicolo della causa.

XXII. Modalità di deposito degli atti processuali dinanzi al Tribunale ¹



1) Dal 1° dicembre 2018 e-Curia è diventata la modalità di scambio obbligatoria tra i rappresentanti delle parti in tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale (fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento).


XXIII. Pagine depositate attraverso e-Curia (2015-2019) ¹



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Pagine depositate attraverso e-Curia | 466 875 | 396 072 | 805 768 | 823 076 | 749 895 | 3 241 686 |


1| Per gli anni dal 2015 al 2016, i dati non comprendono il numero di pagine degli atti introduttivi.

XXIV. Comunicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (2015-2019) ¹



1| Ai sensi del regolamento di procedura (articoli 79 e 122), nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* devono essere pubblicati avvisi riguardanti i nuovi ricorsi e le decisioni che definiscono il giudizio.

XXV. Cause discusse (2015-2019)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Totale | 376 | 244 | 390 | 387 | 315 |

E | Composizione del Tribunale



(Ordine protocollare al 31 dicembre 2019)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sig. A. Kornezov, presidente di sezione; sig. J. Svenningsen, presidente di sezione; sig.ra A. Marcoulli, presidente di sezione; sig. S. Gervasoni, presidente di sezione; sig.ra V. Tomljenović, presidente di sezione; sig. S. Papisavvas, vicepresidente del Tribunale; sig. M. van der Woude, presidente del Tribunale; sig. H. Kanninen, presidente di sezione; sig. A. M. Collins, presidente di sezione; sig. D. Spielmann, presidente di sezione; sig. R. da Silva Passos, presidente di sezione; sig.ra M. J. Costeira, presidente di sezione; sig. M. Jaeger, giudice

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sigg. C. Iliopoulos, L. Madise, E. Buttigieg, D. Gratsias e S. Frimodt Nielsen, giudici; sig.ra I. Labucka, giudice; sig. J. Schwarcz, giudice; sig.ra M. Kancheva, giudice; sigg. V. Kreuzsitz e I. S. Forrester, giudici

Terza fila, da sinistra a destra:

Sig.ra O. Spineanu-Matei, giudice; sigg. B. Berke, R. Barents, F. Schalin, Z. Csehi e V. Valančius, giudici; sig.re N. Póltorak e I. Reine, giudici; sigg. P. Nihoul e U. Öberg, giudici

Quarta fila, da sinistra a destra:

Sigg. J. Martín y Pérez de Nanclares e J. Laitenberger, giudici; sig.ra T. Pynnä, giudice; sig. G. De Baere, giudice; sig.ra K. Kowalik-Bańczyk, giudice; sigg. J. Passer e C. Mac Eochaidh, giudici; sig.ra R. Frendo, giudice; sigg. L. Truchot e R. Mastroianni, giudici

Quinta fila, da sinistra a destra:

Sig. E. Coulon, cancelliere; sigg. R. Norkus e I. Nõmm, giudici; sig.ra M. Stancu, giudice; sig. G. Hesse, giudice; sig.ra O. Porchia, giudice; sig. M. Sampol Pucurull, giudice; sig.re P. Škvařilová-Pelzl, G. Steinfatt e T. Perišin, giudici

1. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2019

Udienza solenne del 20 marzo 2019

Con decisione adottata il 6 marzo 2019, e a seguito della nomina del sig. Peter George Xuereb a giudice della Corte di giustizia, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno nominato la sig.ra Ramona Frendo giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Peter George Xuereb, ossia dal 12 marzo 2019 al 31 agosto 2019.

Un'udienza solenne si è tenuta alla Corte di giustizia, il 20 marzo 2019, in occasione della prestazione di giuramento e dell'assunzione delle funzioni della nuova giudice del Tribunale.

Udienza solenne del 26 settembre 2019

Nell'ambito del rinnovo parziale del Tribunale, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, con decisione adottata il 1° febbraio 2019, hanno nominato giudici del Tribunale, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2025, il sig. Stéphane Gervasoni, la sig.ra Mariyana Kancheva, i sigg. Alexander Kornezov, Ulf Öberg, la sig.ra Inga Reine e il sig. Fredrik Schalin.

Nell'ambito del rinnovo parziale del Tribunale, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, con decisione adottata il 29 maggio 2019, hanno nominato giudici al Tribunale, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2025, i sigg. Eugène Buttigieg, Anthony Collins, la sig.ra Ramona Frendo, i sigg. Colm Mac Eochaidh, Jan Passer e la sig.ra Vesna Tomljenović.

Nell'ambito dell'attuazione della terza fase della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'istituzione, che prevede, in particolare, un aumento del numero dei giudici del Tribunale¹, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno nominato quattordici nuovi giudici del Tribunale.

- Con decisione adottata il 1° febbraio 2019, sono stati nominati giudici del Tribunale il sig. Laurent Truchot, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2025, e la sig.ra Mirela Stancu, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2022.
- Con decisione adottata il 6 marzo 2019, è stata nominata giudice del Tribunale, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2022, la sig.ra Tuula Pynnä.
- Con decisione adottata il 29 maggio 2019, sono stati nominati giudici del Tribunale, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2025, i sigg. Johannes Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus, la sig.ra Tamara Perišin, il sig. Miguel Sampol Pucurull, le sig.re Petra Škvařilová-Pelzl e Gabriele Steinfatt e, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2022, il sig. Iko Nömm.
- Con decisione adottata il 10 luglio 2019, il sig. Roberto Mastroianni e la sig.ra Ornella Porchia sono stati nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2025.
- Con decisione adottata il 4 settembre 2019, il sig. Gerhard Hesse è stato nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra il 6 settembre 2019 e il 31 agosto 2022.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU 2015, L 341, pag. 14).

Un'udienza solenne si è tenuta alla Corte di giustizia, il 26 settembre 2019, in occasione, da un lato, del rinnovo parziale del Tribunale e, dall'altro, della prestazione di giuramento e dell'assunzione delle funzioni da parte dei quattordici nuovi giudici del Tribunale.

Con decisione adottata il 27 settembre 2019, il Tribunale ha eletto il sig. Marc van der Woude presidente del Tribunale per il periodo compreso tra il 27 settembre 2019 e il 31 agosto 2022 e il sig. Savvas Papasavvas vicepresidente del Tribunale per il periodo compreso tra il 27 settembre 2019 e il 31 agosto 2022.

2. Ordine protocollare

Al 31 dicembre 2019

Sig. M. van der Woude, presidente del Tribunale
Sig. S. Papasavvas, vicepresidente del Tribunale
Sig. H. Kanninen, presidente di sezione
Sig.ra V. Tomljenović, presidente di sezione
Sig. A.M. Collins, presidente di sezione
Sig. S. Gervasoni, presidente di sezione
Sig. D. Spielmann, presidente di sezione
Sig.ra A. Marcoulli, presidente di sezione
Sig. R. da Silva Passos, presidente di sezione
Sig. J. Svenningsen, presidente di sezione
Sig.ra M. J. Costeira, presidente di sezione
Sig. A. Kornezov, presidente di sezione
Sig. M. Jaeger, giudice
Sig.ra I. Labucka, giudice
Sig. S. Frimodt Nielsen, giudice
Sig. J. Schwarcz, giudice
Sig. D. Gratsias, giudice
Sig.ra M. Kancheva, giudice
Sig. E. Buttigieg, giudice
Sig. V. Kreuzschatz, giudice
Sig. L. Madise, giudice
Sig. I. S. Forrester, giudice
Sig. C. Iliopoulos, giudice
Sig. V. Valančius, giudice
Sig. Z. Csehi, giudice
Sig.ra N. Póltorak, giudice
Sig. F. Schalin, giudice
Sig.ra I. Reine, giudice
Sig. R. Barents, giudice
Sig. P. Nihoul, giudice
Sig. B. Berke, giudice
Sig. U. Öberg, giudice
Sig.ra O. Spineanu-Matei, giudice
Sig. J. Passer, giudice
Sig.ra K. Kowalik-Bańczyk, giudice
Sig. C. Mac Eochaidh, giudice
Sig. G. de Baere, giudice
Sig.ra R. Frenco, giudice
Sig.ra T. Pynnä, giudice
Sig. L. Truchot, giudice
Sig. J. Laitenberger, giudice
Sig. R. Mastroianni, giudice
Sig. J. Martín y Pérez de Nanclares, giudice
Sig.ra O. Porchia, giudice

Sig. G. Hesse, giudice
Sig. M. Sampol Pucurull, giudice
Sig.ra M. Stancu, giudice
Sig.ra P. Škvařilová-Pelzl, giudice
Sig. I. Nõmm, giudice
Sig.ra G. Steinfatt, giudice
Sig. R. Norkus, giudice
Sig.ra T. Perišin, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

3. Membri emeriti del Tribunale

(per ordine di assunzione delle funzioni)

Giudici

Sig. Donal Patrick Michael BARRINGTON (1989-1996) (†)
Sig. Antonio SAGGIO (1989-1998), presidente (1995-1998) (†)
Sig. David Alexander Ogilvy EDWARD (1989-1992)
Sig. Heinrich KIRSCHNER (1989-1997) (†)
Sig. Christos YERARIS (1989-1992)
Sig. Romain Alphonse SCHINTGEN (1989-1996)
Sig. Cornelis Paulus BRIËT (1989-1998)
Sig. José Luis da CRUZ VILAÇA (1989-1995), presidente (1989-1995)
Sig. Bo VESTERDORF (1989-2007), presidente (1998-2007)
Sig. Rafael GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ (1989-2007)
Sig. Jacques BIANCARELLI (1989-1995)
Sig. Koen LENAERTS (1989-2003)
Sig. Christopher William BELLAMY (1992-1999)
Sig. Andreas KALOGEROPOULOS (1992-1998)
Sig.ra Virpi TIILI (1995-2009)
Sig.ra Pernilla LINDH (1995-2006)
Sig. Josef AZIZI (1995-2013)
Sig. André POTOCKI (1995-2001)
Sig. Rui Manuel GENS de MOURA RAMOS (1995-2003)
Sig. John D. COOKE (1996-2008)
Sig. Jörg PIRRUNG (1997-2007) (†)
Sig. Paolo MENGOZZI (1998-2006)
Sig. Arjen W. H. MEIJ (1998-2010)
Sig. Michail VILARAS (1998-2010)
Sig. Nicholas James FORWOOD (1999-2015)
Sig. Hubert LEGAL (2001-2007)
Sig.ra Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO (2003-2016)
Sig. Franklin DEHOUSSE (2003-2016)
Sig.ra Ena CREMONA (2004-2012)
Sig. Ottó CZÚCZ (2004-2016)
Sig.ra Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA (2004-2016) (†)
Sig.ra Irena PELIKÁNOVÁ (2004-2019)
Sig. Daniel ŠVÁBY (2004-2009)
Sig. Vilenas VADAPALAS (2004-2013)
Sig.ra Küllike JÜRIMÄE (2004-2013)
Sig.ra Verica TRSTENJAK (2004-2006)
Sig. Enzo MOAVERO MILANESI (2006-2011)
Sig. Nils WAHL (2006-2012)
Sig. Miro PREK (2006-2019)
Sig. Teodor TCHIPEV (2007-2010)
Sig. Valeriu M. CIUCĂ (2007-2010)
Sig. Santiago SOLDEVILA FRAGOSO (2007-2013)

Sig. Laurent TRUCHOT (2007-2013)
Sig. Alfred DITTRICH (2007-2019)
Sig. Kevin O'HIGGINS (2008-2013)
Sig. Andrei POPESCU (2010-2016)
Sig. Guido BERARDIS (2012-2019)
Sig. Carl WETTER (2013-2016)
Sig. Egidijus BIELŪNAS (2013-2019)
Sig. Ignacio ULLOA RUBIO (2013-2019)
Sig. Ezio PERILLO (2016-2019)
Sig. Peter George XUEREB (2016-2018)
Sig. Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN (2016-2019)

Presidenti

José Luis da CRUZ VILAÇA (1989-1995)
Antonio SAGGIO (1995-1998) (†)
Bo VESTERDORF (1998-2007)
Marc JAEGER (2007-2019)

Cancelliere

Hans JUNG (1989-2005) (†)





CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Direzione della Comunicazione
Unità delle Pubblicazioni e dei Mezzi elettronici

